Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 68/12
di iniziativa del Consigliere G. MATTIANI recante:
"Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver"
relatore: M. COMITO;

DATI DELL'ITER	
NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	27/05/2022
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	27/05/2022
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	II Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 06/06/2023

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 68/XII pag. 5

"Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver"

Normativa citata

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 pag. 11

"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"

Legge 8 novembre 2000, n. 328 (art. 8) pag. 43

"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali."

Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 (art. 9) pag. 45

"Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)."

Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (art. 1, comma 255) pag. 48

"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020."

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 pag. 49

"Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE."

DPCM del 21.11.2019 pag. 200

"Adozione-Piano-Nazionale-Non-Autosufficienza"

DPCM - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 27 ottobre 2020 pag. 254

"Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020."

REGOLAMENTO (UE) 2018/1725 del 23 ottobre 2018 pag. 261

"Sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE"

Documentazione citata

Deliberazione Giunta regionale n. 210 della seduta del 22.06.2015. pag. 321

"Ridefinizione degli ambiti territoriali intercomunali e riorganizzazione del sistema dell'offerta per la gestione dei Servizi Socio-assistenziali;"

Deliberazione Giunta regionale n. 32 della seduta del 9 FEB. 2016 pag. 325

"Integrazioni e modifica DGR n. 210/2015 – Riorganizzazione del Sistema dell'Offerta per la gestione dei servizi socio-assistenziali – Proroga termini"

Normativa comparata

Legge regionale 27 febbraio 2020, n. 3 - Puglia pag. 329

"Norme per il sostegno del caregiver familiare"

Legge regionale 20 novembre 2017, n. 33 - Campania pag. 337

"Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare."

Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 43 - Abruzzo pag. 343

"Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza)."

Legge regionale 28 marzo 2014, n. 2 - Emilia Romagna pag. 347

"NORME PER IL RICONOSCIMENTO ED IL SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE (PERSONA CHE PRESTA VOLONTARIAMENTE CURA E ASSISTENZA)"

Documentazione correlata

Deliberazione 8 giugno 2021, n. 341 - Lazio pag. 350

"Approvazione delle "Linee guida regionali per il riconoscimento del "caregiver familiare", la valorizzazione sociale del ruolo e la promozione di interventi di sostegno"."

Deliberazione della Giunta regionale n. 295 del 16 marzo 2021 - Veneto pag. 375

"Approvazione degli indirizzi integrati di programmazione per l'attuazione degli interventi a sostegno del ruolo di cura e assistenza dei caregiver familiari, ai sensi del decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 ottobre 2020."

Allegato A DGR n. 295 del 16 marzo 2021 - Veneto pag. 378

"FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEI CAREGIVER FAMILIARI"

Allegato B DGR n. 295 del 16 marzo 2021 - Veneto pag. 387

"SCHEDA ALLEGATA AGLI INDIRIZZI INTEGRATI DI PROGRAMMAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEI CAREGIVER FAMILIARI – CRONOPROGRAMMA E COSTI"

Delibera GPG/2019/2398 del 21/11/2019 - Emilia Romagna pag. 392

"MISURE A SOSTEGNO DEI CAREGIVER"

Delibera GPG/2017/835 del 29/05/2017 - Emilia Romagna pag. 409

"ADOZIONE DELLE LINEE ATTUATIVE DELLA LEGGE REGIONALE N.2 DEL 28 MARZO 2014 "NORME PER IL RICONOSCIMENTO E IL

SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMIGLIARE (PERSONA CHE PRESTA VOLONTARIAMENTE CURA ED ASSISTENZA)"

R_CALABR|AAA0ABE|RGP2022|PROT. N. 0013358|27/05/2022 - Allegato Utente 3 (A03)

PROPOSTA DI LEGGE recante

Norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver

RELAZIONE DESCRITTIVA

La presente proposta di Legge recante "Norme per il riconoscimento ed il sostegno del Caregiver" nasce dall'esigenza di valorizzare, da una parte tale figura già diffusamente presente sul territorio ma anche di delinearne e precisarne le caratteristiche in funzione della importante utilità sociale che riveste. Tale intervento legislativo mira altresì a tutelare le famiglie che spesso, nell'imminenza del bisogno, ricorrono a forme improvvisate nella ricerca impellente di un operatore adatto esponendosi anche a rischi di vario tipo, ma anche a valorizzare e tutelare gli stessi soggetti che si dedicano con serietà a questa forma delicata di assistenza, i caregiver appunto, che secondo l'approccio seguito da questo progetto di legge è una figura che può appartenere alla stessa famiglia, ma non solo e non necessariamente. A supporto di tale ottica vi sono diverse considerazioni:

Tale concezione è innanzitutto coerente con il Piano Triennale del **Fondo per la Non Autosufficienza** che all'allegato 2 (finalità degli interventi), punto b) così recita:**"…***previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia* ***eventualmente anche*** *con trasferimenti monetari nella misura in cui gli stessi siano condizionati* ***all'acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliari nelle forme individuate dalle Regioni o alla fornitura diretta degli stessi da parte di familiari e vicinato sulla base del piano personalizzato,*** *di cui all'articolo 4,comma1,lettera b, e in tal senso monitorati";* Tale interpretazione da una parte riconosce alle Regioni una certa autonomia nella individuazione delle "forme" di assistenza domiciliare, dall'altra fornisce implicitamente una interpretazione giustamente estensiva del caregiver come persona non necessariamente appartenente al nucleo familiare dell'assistito.

Essendo i destinatari di tale servizio, nella maggior parte dei casi, persone con disabilità gravissima e con aspettative di vita, purtroppo, limitate nel tempo, l'esperienza acquisita dal caregiver potrà essere messa a disposizione a beneficio di altre persone, cosa più probabile se il caregiver non è necessariamente un familiare.

L'ampliamento di tale figura al di fuori della famiglia, attraverso una attenta selezione e una necessaria attività formativa, contribuirà anche ad allargare le opportunità di lavoro in un settore delicato con grandi aspettative in tal senso.

C'è da rilevare che tale concezione estensiva del caregiver contrasterebbe con quella, più ristrettiva, contenuta all' **Articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) che al comma 255 definisce il caregiver familiare** ***"…****la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado…".* A questa possibile obiezione si osserva anzitutto che tali ultime condizioni, nella realtà concreta del territorio calabrese, sono quasi inesistenti, come risulta dall'esperienza ultra decennale descritta al precedente punto 1, relativa al Fondo per la Non Autosufficienza. Nella legge istitutiva del Fondo per la Non Autosufficienza, cui si richiama la presente proposta di legge, la figura del caregiver è definita, seppure in maniera implicita, in senso estensivo. Questa legge dello Stato contiene l'atto di indirizzo fondamentale per l'assistenza alle persone con disabilità. Tale Fondo (che com'è noto da qualche anno è divenuto un fondo strutturale del bilancio dello Stato) stabilisce che almeno il 40% debba essere destinato alle "disabilità gravissime". Grazie a questo fondo in Calabria sono destinati annualmente alle cinque ASP calabresi cinque milioni di euro da utilizzare con i criteri di cui al p. 1 sopradetto. Invece il provvedimento approvato con Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 27 ottobre 2020, ai sensi della predetta legge di Bilancio dello Stato n. 205/2017, assegna risorse al fine di "intervenire a sostegno, *nell'immediato*, della figura del caregiver familiare, così come individuata dall'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205, … per *interventi a carattere sperimentale* anche tenuto conto della contingente situazione emergenziale…": è quindi una risorsa economica avente carattere temporaneo ed emergenziale, ancorché con i criteri più restrittivi relativamente alla figura del caregiver.

C'è da considerare inoltre che il termine *caregiver familiare*, comunemente inteso come persona appartenente alla famiglia (o affine, ecc,) del fruitore del servizio (solitamente il coniuge), in realtà può essere inteso come colui che assiste un *nucleo familiare* nell'ambito del quale vive la persona con disabilità senza necessariamente appartenere a tale nucleo. Tale ambiguità genera spesso confusione nella interpretazione del termine *familiare* associato a quello di caregiver probabilmente mutuato in maniera implicita dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Tale tipo di operatore non è attualmente previsto nell'ambito dell'Atlante delle Professioni INAPP (Istituto Nazionale

per l'Analisi delle Politiche Pubbliche) né nel Repertorio curato dalla Regione Calabria . La proposta di legge giustamente all'art. 6 prevede norme per la valorizzazione delle competenze maturate, nonché *l'accesso o il reinserimento lavorativo del caregiver, anche ai fini di una formalizzazione o certificazione delle competenze, ovvero quale credito formativo per l'accesso ai percorsi formativi finalizzati all'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure del repertorio regionale relative all'area socio-sanitaria.* Anche in relazione a questa finalità della legge appare opportuno considerare, per le ragioni sopradette, tale figura non necessariamente appartenente al nucleo familiare dell'assistito pur non potendosi escludere tale evenienza. E' infatti estremamente improbabile che un familiare che abbia assistito il proprio congiunto per un periodo limitato nel tempo abbia la volontà o la necessità di continuare tale servizio mettendo a frutto l'attività formativa conseguita, né sarebbe possibile farlo, secondo quella visione restrittiva, al di fuori della propria famiglia. Sarebbe quindi un paradosso.

La proposta si compone di 10 articoli, come di seguito descritti:

- l 'art. 1 disciplina le finalità della proposta;

- l' art. 2 definisce il caregiver;

- l'art. 3 disciplina la libera scelta e il rapporto con i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari del sistema regionale; È prevista l'istituzione, presso i Comuni Capofila degli Ambiti Territoriali Distrettuali preposti alla pianificazione dei servizi socio assistenziali, dell'Albo dei Caregiver nel quale possono essere iscritti, su richiesta, gli addetti all'assistenza di cui alla presente legge e che abbiano i requisiti previsti dalla medesima. Tale provvedimento costituisce una garanzia per le famiglie sovente costrette a ricorrere a passaparola e conoscenze improvvisate non sempre affidabili ed efficaci, per la ricerca di tali figure, ma anche per gli stessi Caregiver che in maniera seria e responsabile si dedicano a tale attività. La Giunta Regionale ha individuato con propri atti deliberativi l'elenco dei Comuni Capofila sulla base della predetta normativa nazionale e regionale: D.G.R. n. 210 del 22 giugno 2015, integrata e modificata con D.G.R. n. 32 del 9 febbraio 2016. DGR n. 365 del 27 settembre 2016; D.G.R. n. 410 del 21 settembre 2018;

- l'art. 4 prevede interventi a favore del caregiver;

- l'art. 5 disciplina la rete di sostegno al caregiver nell'ambito del sistema integrato dei servizi regionali;

- l'art. 6 disciplina il riconoscimento delle competenze;

- l'art. 7 prevede azioni di sensibilizzazione e partecipazione; L'istituzione del Caregiver Day rappresenta un'occasione per divulgare e valorizzare tale importante figura, incoraggiandone la diffusione sul territorio.

- l'art. 8 rinvia al regolamento attuativo;

- l'art. 9 prevede la clausola di invarianza finanziaria e individua ulteriori opportunità per una proficua utilizzazione delle ingenti risorse della programmazione ordinaria europea e del PNRR;

- l'art. 10 prevede l'entrata in vigore anticipata della legge rispetto all'ordinario termine di 15 giorni (vacatio legis).

Relazione finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: " **Norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver**".

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale AoP	Importo
Art. 1	Prevede la finalità dell'intervento legislativo. Ha carattere ordinamentale.			0

Art. 2	Definisce il caregiver. Ha carattere ordinamentale.			0
Art. 3	Disciplina la libera scelta e il rapporto con i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari del sistema regionale. Ha carattere ordinamentale.			0
Art. 4	Prevede interventi a favore del caregiver. Ha carattere ordinamentale.			0
Art. 5	Disciplina la rete di sostegno al caregiver nell'ambito del sistema integrato dei servizi regionali. Ha carattere ordinamentale.			0
Art. 6	Prevede il riconoscimento delle competenze. Non comporta oneri a carico del bilancio regionale.			0
Art. 7	Prevede azioni di sensibilizzazione e partecipazione senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale.			0
Art. 8	Prevede il regolamento attuativo. Ha carattere ordinamentale.			0
Art. 9.	Prevede l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale			0
Art. 10	Disciplina l'entrata in vigore anticipata della legge rispetto all'ordinario termine di 15 giorni (vacatio legis).			0

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Programma/capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Proposta di legge regionale del consigliere Giuseppe Mattiani
Norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver

NORME PER IL RICONOSCIMENTO E IL SOSTEGNO DEL CAREGIVER

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Il caregiver
Art. 3 - Libera scelta e rapporto con i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari del sistema regionale
Art. 4 - Interventi a favore del caregiver
Art. 5 - Rete di sostegno al caregiver nell'ambito del sistema integrato dei servizi regionali
Art. 6 - Riconoscimento delle competenze
Art. 7 - Azioni di sensibilizzazione e partecipazione
Art. 8- Regolamento attuativo
Art. 9– Clausola di invarianza finanziaria
Art. 10– Entrata in vigore

Art. 1
Finalità

1. La Regione Calabria riconosce e promuove, nell'ambito delle politiche del welfare, la cura familiare e la solidarietà come beni sociali, in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo dello spirito di comunità, valorizzando altresì, a tal fine, la partecipazione delle organizzazioni no profit del Terzo Settore.
2. La Regione riconosce e valorizza la figura del caregiver in quanto componente informale della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari.
3. La Regione riconosce, promuove e tutela la figura del caregiver, in sintonia con le esigenze della persona accudita, attraverso la definizione di interventi e di azioni formative e di supporto allo stesso e l'integrazione dell'attività del caregiver entro il sistema regionale degli interventi sociali, socio-sanitari e sanitari come indicato all'articolo 3, comma 4
4. Ai fini di cui al comma 3 la Regione definisce modalità per favorire l'integrazione dell'attività del caregiver nell'ambito del sistema regionale degli interventi sociali, socio-sanitari e sanitari anche attraverso adeguate attività formative e di supporto.

Art. 2
Il caregiver

1. Il caregiver è la persona che volontariamente, in modo responsabile, si prende cura nell'ambito del piano assistenziale individualizzato (di seguito denominato PAI) di una persona consenziente, in condizioni di non autosufficienza, anche grave o gravissima o comunque di necessità di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé.
2. L'aiuto del caregiver, in base alla situazione di bisogno della persona assistita, può caratterizzarsi in diverse forme. In particolare il caregiver assiste e cura la persona ed il suo ambiente domestico, la supporta nella vita di relazione, concorre al suo benessere psico-fisico, fornisce aiuto nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative, integrandosi con gli operatori che forniscono attività di assistenza e di cura.
3. Nello svolgimento di tali attività il caregiver può avvalersi dei servizi di cura pubblici e privati favorendo e privilegiando in special modo le organizzazioni non profit del Terzo Settore.

Art. 3
Libera scelta e rapporto con i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari del sistema regionale

1. I servizi sociali dei Comuni e i servizi delle Aziende Sanitarie Provinciali (ASP) riconoscono il caregiver come un elemento della rete del welfare locale e gli assicurano il sostegno e l'affiancamento necessari a sostenerne la qualità dell'opera di assistenza prestata.
2. Nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23

ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di titoli e dati e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previo consenso dell'assistito ovvero di chi ne esercita la tutela, forniscono al caregiver un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche di cui soffre la persona assistita, sui bisogni assistenziali e le cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, sulle diverse opportunità e risorse operanti sul territorio che possono essere di sostegno all'assistenza e alla cura.

3. Nell'ambito delle proprie competenze, le Aziende sanitarie locali (ASP), gli ambiti distrettuali intercomunali preposti, attraverso i Piani di Zona, alla pianificazione e alla gestione dei servizi socio assistenziali di cui alla legge 8 novembre 2000, n.328 (Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), i Comuni singoli o associati e la Regione promuovono iniziative di informazione ed orientamento, fra cui la realizzazione di guide informative relative a servizi ed iniziative pubbliche e private che interessano la figura del Caregiver.
4. A seguito dell'informazione di cui ai commi 2 e 3 il caregiver, di propria iniziativa o a seguito di proposta da parte del servizio sociale, socio-sanitario o sanitario, esprime in modo libero e consapevole la disponibilità a svolgere la propria attività volontaria di assistenza e cura, ad avvalersi di supporti formativi e di forme di integrazione con i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari. L'impegno assunto dal caregiver può essere inserito nel piano assistenziale individualizzato.
5. Allo scopo di favorire il mantenimento della persona assistita al proprio domicilio, e la normale vita di relazione il caregiver, previo consenso della persona assistita, deve essere coinvolto in modo attivo nel percorso di valutazione, definizione e realizzazione del PAI e assume gli impegni che lo riguardano, per come concordati nel PAI stesso.
6. Il PAI esplicita il contributo di cura e le attività del caregiver nonché le prestazioni, gli ausili, i contributi necessari e i supporti che i servizi sociali e sanitari si impegnano a fornire al fine di permettere al caregiver di affrontare al meglio possibili difficoltà od urgenze e di svolgere le normali attività di assistenza e di cura in maniera appropriata e senza rischi per l'assistito e per sé medesimo.
7. I Comuni Capofila degli Ambiti Territoriali Distrettuali - di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a) della legge 328/2000, per come richiamata dall'articolo 9 della legge regionale n. 23/2003- preposti alla pianificazione dei servizi socio assistenziali, istituiscono l'elenco dei Caregiver nel quale possono essere iscritti, su richiesta, gli addetti all'assistenza di cui alla presente legge e che abbiano i requisiti previsti dalla medesima, in particolare i requisiti formativi di cui all' articolo 4, comma 3, della presente legge.

Art. 4
Interventi a favore del caregiver

1. Le rappresentanze dei caregiver di cui all'articolo 7, comma 3, sono sentite nell'ambito della programmazione sociale, socio-sanitaria e sanitaria. nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente dal regolamento di cui all'art.8
2. La Regione, nei limiti delle risorse disponibili:

a) prevede, nell'ambito della propria programmazione sociale, socio-sanitaria e sanitaria, azioni a supporto del caregiver, anche attraverso il sostegno ai Comuni ed alle ASP per la realizzazione delle previsioni di cui al comma 3;
b) promuove forme di sostegno economico attraverso l'erogazione dell'assegno di cura e di interventi economici per l'adattamento domestico, come previsto nell'ambito della normativa vigente per la non autosufficienza, anche alle persone assistite domiciliarmente dai caregiver;
c) può favorire accordi con le rappresentanze delle compagnie assicurative che prevedano premi agevolati per le polizze eventualmente stipulate dal caregiver che opera nell'ambito del PAI, per la copertura degli infortuni e della responsabilità civile connessi all'attività prestata;
d) promuove intese ed accordi con le associazioni datoriali, tesi ad una maggior flessibilità oraria che permetta di conciliare la vita lavorativa con le esigenze di cura;
e) cura, in accordo con i Comuni e con il coinvolgimento dei soggetti gestori ed erogatori di servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, programmi di aggiornamento degli operatori sociali, socio-sanitari e sanitari sui temi legati alla valorizzazione dei caregiver e sulla relazione e comunicazione con gli stessi

3. I Comuni singoli o associati, nell'ambito dei Piani di Zona e le ASP, nei limiti delle risorse disponibili, assicurano al caregiver:
a) l'informazione, l'orientamento e l'affiancamento nell'accesso ai servizi necessari ai fini assistenziali;
b) la formazione e l'addestramento finalizzati al corretto svolgimento del lavoro di cura;
c) il supporto utile ad evitare l'isolamento ed il rischio di burnout, come esito patologico di un processo stressogeno che può colpire le persone coinvolte nelle attività di cura, e nei casi più complessi, anche attraverso l'attivazione di reti solidali, supporto psicologico e partecipazione a gruppi di auto mutuo aiuto di caregiver e familiari coinvolti nelle attività di assistenza;
d) la definizione del responsabile delle cure nell'ambito del PAI della persona assistita;
e) l'individuazione di soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale od assistenziale segnalate dal caregiver, con possibile piano per fronteggiare l'emergenza o ridefinizione del PAI stesso qualora la situazione imprevista assuma carattere di stabilità;
f) il sollievo di emergenza e di tipo programmato;
g) la domiciliarizzazione delle visite specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento dell'assistito, compatibilmente con la disponibilità del personale medico e l'organizzazione dei servizi sanitari.

Art. 5
Rete di sostegno al caregiver nell'ambito del sistema integrato dei servizi regionali

1. La rete di sostegno al caregiver è costituita dal sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari e da reti di solidarietà.
2. Sono elementi della rete di cui al comma 1:
a) il responsabile del caso, che nell'ambito del PAI è la figura di riferimento ed il referente del caregiver;

b) il medico di medicina generale, che è il referente terapeutico della persona assistita e l'infermiere referente o case manager;
c) i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari ed i servizi specialistici sanitari, chiamati ad intervenire per particolari bisogni o specifiche necessità;
d) le organizzazioni del terzo settore senza fini di lucro e in particolar modo il volontariato e la solidarietà di vicinato, che rappresentano un'ulteriore risorsa della rete e possono arricchire il PAI e contrastare i rischi di isolamento del caregiver.

Art. 6
Riconoscimento delle competenze

1. Per favorire la valorizzazione delle competenze maturate, l'accesso o il reinserimento lavorativo del caregiver, l'esperienza maturata nell'attività di assistenza e cura prestata in qualità di caregiver operante nell'ambito del PAI potrà essere valutata sulla base dei criteri, delle modalità e delle procedure previste dal regolamento di cui all'articolo 8, ai fini di una formalizzazione o certificazione delle competenze, ovvero quale credito formativo per l'accesso ai percorsi formativi finalizzati all'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure del repertorio regionale relative all'area socio-sanitaria.

Art. 7
Azioni di sensibilizzazione e partecipazione

1. Al fine di sensibilizzare la comunità sul valore sociale del caregiver, la Regione Calabria, senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale, istituisce il "Caregiver day", da celebrarsi indicativamente l'ultimo sabato di maggio di ogni anno, con la collaborazione degli enti locali e delle Aziende sanitarie, delle associazioni di tutela dei malati e delle persone con disabilità, del terzo settore, dei sindacati dei lavoratori e delle associazioni datoriali.
2. La Regione documenta e raccoglie i materiali e le esperienze provenienti dai singoli territori al fine della diffusione delle buone pratiche, della programmazione di iniziative e progetti di valorizzazione e supporto dei caregiver.
3. La Regione e gli enti locali promuovono e facilitano, a livello regionale e locale, l'associazionismo dei caregiver e favoriscono la partecipazione di rappresentanze associative dei caregiver alla programmazione dei piani di zona distrettuali per la salute e il benessere sociale.

Art. 8
Regolamento attuativo

1. La Giunta Regionale, entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, approva il regolamento attuativo della presente legge.

Art. 9
Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nella legislazione vigente a valere sulle risorse nazionali, sulle risorse del PNRR e sulle risorse del POR e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 10
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

F.to Consigliere
Giuseppe MATTIANI

L. 5 febbraio 1992, n. 104 (1) (2).
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (3)

---

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.
(2) Per la legge quadro di realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, vedi la *L. 8 novembre 2000, n. 328*.
(3) Vedi, anche, l'art. 45, L. 17 maggio 1999, n. 144.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1 (Finalità)
In vigore dal 18 febbraio 1992

1. La Repubblica:

a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.

Art. 2 (Principi generali)
In vigore dal 18 febbraio 1992

1. La presente legge detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata. Essa costituisce inoltre riforma economico-sociale della Repubblica, ai sensi dell'*articolo 4* dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con *legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5*.

Art. 2-bis (Divieto di discriminazione) (4)
In vigore dal 13 agosto 2022

1. E' vietato discriminare o riservare un trattamento meno favorevole ai lavoratori che chiedono o usufruiscono dei benefici di cui all'articolo 33 della presente legge, agli *articoli 33* e *42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151*, all'*articolo 18, comma 3-bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81*, e all'*articolo 8 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*, nonché di ogni altro beneficio concesso ai lavoratori medesimi in relazione alla condizione di disabilità propria o di coloro ai quali viene prestata assistenza e cura.

2. I giudizi civili avverso atti e comportamenti ritenuti discriminatori in base al presente articolo sono regolati dall'*articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150*.

3. Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della sussistenza di una delle discriminazioni di cui al presente articolo e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'*articolo 410 del codice di procedura civile*.

4. Resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il personale di cui all'*articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*.

(4) Articolo inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105*.

Art. 3 (Soggetti aventi diritto) (5) (6) (7)
In vigore dal 18 febbraio 1992

1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste

dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

---

(5) Per la qualificazione dei grandi invalidi di guerra ed i soggetti ad essi equiparati come persone handicappate, vedi l'*art. 38, comma 5, L. 23 dicembre 1998, n. 448*.
(6) Per l'autocertificazione dei soggetti di cui al presente articolo, vedi l'*art. 39, L. 23 dicembre 1998, n. 448*.
(7) Vedi, anche, l'art. 6, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4 e il *comma 36 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

Art. 4 (Accertamento dell'handicap) (9) (12)
In vigore dal 1 settembre 2019

1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'*articolo 3*, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'*articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295*, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali. (10) (11)

1-bis. Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1 riguardino persone in età evolutiva, le commissioni mediche di cui alla *legge 15 ottobre 1990, n. 295*, sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici, di cui uno specialista in pediatria o in neuropsichiatria infantile e l'altro specialista nella patologia che connota la condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico o da un operatore sociale, o da uno psicologo in servizio presso strutture pubbliche, di cui al comma 1, individuati dall'ente locale o dall'INPS quando l'accertamento sia svolto dal medesimo Istituto ai sensi dell'*articolo 18, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, nonché, negli altri casi, da un medico INPS come previsto dall'*articolo 19*, comma 11, della stessa *legge 15 luglio 2011, n. 111*, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 1, commi 3 e 4, della citata legge n. 295 del 1990*. (8)

---

(8) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 2, lett. a), D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66* - come modificato dall'*art. 4, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96* - a decorrere dal 1° settembre 2019, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 19, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 66/2017*, come modificato dall'*art. 1, comma 1138, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145*.
(9) Vedi, anche, l'*art. 38, comma 5, L. 23 dicembre 1998, n. 448*. Per l' autocertificazione dei soggetti portatori di handicap, vedi l'*art. 39, L. 23 dicembre 1998, n. 448*.
(10) Per l' accertamento provvisorio dell' handicap, vedi l'*art. 2, commi 2 e 3, D.L. 2 marzo 1993, n. 45*, e, successivamente, l'*art. 2, commi 2, 3 e 3 bis, D.L. 27 agosto 1993, n. 324*.
(11) Per la competenza delle commissioni mediche di cui al presente articolo in merito all'accertamento delle condizioni di disabilità ai fini dell'inserimento lavorativo dei disabili, vedi l'*art. 1, comma 4, L. 12 marzo 1999, n. 68.*
(12) Vedi, anche, l'art. 6, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4 e il comma 11 dell'art. 19, D.L. 6 luglio 2011, n. 98.

Art. 5 (Principi generali per i diritti della persona handicappata)
In vigore dal 18 febbraio 1992

1. La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione sociale sono perseguite attraverso i seguenti obiettivi:

a) sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedica, psicopedagogica, sociale e tecnologica anche mediante programmi finalizzati concordati con istituzioni pubbliche e private, in particolare con le sedi universitarie, con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con i servizi sanitari e sociali, considerando la persona handicappata e la sua famiglia, se coinvolti, soggetti partecipi e consapevoli della ricerca;

b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e precoce delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause;

c) garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi, che assicuri il recupero consentito dalle conoscenze scientifiche e dalle tecniche attualmente disponibili, il mantenimento della persona handicappata nell'ambiente familiare e sociale, la sua integrazione e partecipazione alla vita sociale;

d) assicurare alla famiglia della persona handicappata un'informazione di carattere sanitario e sociale per facilitare la comprensione dell'evento, anche in relazione alle possibilità di recupero e di integrazione della persona handicappata nella società;

e) assicurare nella scelta e nell'attuazione degli interventi socio-sanitari la collaborazione della famiglia, della comunità e della persona handicappata, attivandone le potenziali capacità;

f) assicurare la prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi di maturazione e di sviluppo del bambino e del soggetto minore per evitare o constatare tempestivamente l'insorgenza della minorazione o per ridurre e superare i danni della minorazione sopraggiunta;

g) attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero della persona handicappata, assicurando il coordinamento e l'integrazione con gli altri servizi territoriali sulla base degli accordi di programma di cui all'*articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142*;

h) garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare, strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei casi strettamente necessari e per il periodo indispensabile, interventi economici integrativi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo;

i) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti e di associazioni, iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione, per la prevenzione e per la cura degli handicap, la riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne è colpito;

l) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale;

m) promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla presente legge.

Art. 6 (Prevenzione e diagnosi precoce)
In vigore dal 18 febbraio 1992

1. Gli interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale e precoce delle minorazioni si attuano nel quadro della programmazione sanitaria di cui agli *articoli 53* e *55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833*, e successive modificazioni.

2. Le regioni, conformemente alle competenze e alle attribuzioni di cui alla *legge 8 giugno 1990, n. 142*, e alla *legge 23 dicembre 1978, n. 833*, e successive modificazioni, disciplinano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) l'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione sulle cause e sulle conseguenze dell'handicap, nonché sulla prevenzione in fase preconcezionale, durante la gravidanza, il parto, il periodo neonatale e nelle varie fasi di sviluppo della vita, e sui servizi che svolgono tali funzioni;

b) l'effettuazione del parto con particolare rispetto dei ritmi e dei bisogni naturali della partoriente e del nascituro;

c) l'individuazione e la rimozione, negli ambienti di vita e di lavoro, dei fattori di rischio che possono determinare malformazioni congenite e patologie invalidanti;

d) i servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale e precoce per la prevenzione delle malattie genetiche che possono essere causa di handicap fisici, psichici, sensoriali di neuromotulesioni;

e) il controllo periodico della gravidanza per la individuazione e la terapia di eventuali patologie complicanti la gravidanza e la prevenzione delle loro conseguenze;

f) l'assistenza intensiva per la gravidanza, i parti e le nascite a rischio;

g) nel periodo neonatale, gli accertamenti utili alla diagnosi precoce delle malformazioni e l'obbligatorietà del controllo per l'individuazione ed il tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo congenito, della fenilchetonuria e della fibrosi cistica. Le modalità dei controlli e della loro applicazione sono disciplinate con atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'*articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833*. Con tali atti possono essere individuate altre forme di endocrinopatie e di errori congeniti del metabolismo alle quali estendere l'indagine per tutta la popolazione neonatale;

h) un' attività di prevenzione permanente che tuteli i bambini fin dalla nascita anche mediante il coordinamento con gli operatori degli asili nido, delle scuole materne e dell'obbligo, per accertare l'inesistenza o l'insorgenza di patologie e di cause invalidanti e con controlli sul bambino entro l'ottavo giorno, al trentesimo giorno, entro il sesto ed il nono mese di vita e ogni due anni dal compimento del primo anno di vita. E' istituito a tal fine un libretto sanitario personale, con le caratteristiche di cui all'*articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833*, su cui sono riportati i risultati dei suddetti controlli ed ogni altra notizia sanitaria utile a stabilire lo stato di salute del bambino;

i) gli interventi informativi, educativi, di partecipazione e di controllo per eliminare la nocività ambientale e prevenire gli infortuni in ogni ambiente di vita e di lavoro, con particolare riferimento agli incidenti domestici.

3. Lo Stato promuove misure di profilassi atte a prevenire ogni forma di handicap, con particolare riguardo alla vaccinazione contro la rosolia.

Art. 7 (Cura e riabilitazione)
In vigore dal 18 febbraio 1992

1. La cura e la riabilitazione della persona handicappata si realizzano con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che valorizzino le abilità di ogni persona handicappata e agiscano sulla globalità della situazione di handicap, coinvolgendo la famiglia e la comunità. A questo fine il Servizio sanitario nazionale, tramite le strutture proprie o convenzionate, assicura:

a) gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona handicappata, nonché gli specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o residenziale di cui all'*articolo 8*, comma 1, lettera l);

b) la fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi e sussidi tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni.

2. Le regioni assicurano la completa e corretta informazione sui servizi ed ausili presenti sul territorio, in Italia e all'estero.

Art. 8 (Inserimento ed integrazione sociale)
In vigore dal 18 febbraio 1992

1. L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante:

a) interventi di carattere socio-psicopedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita;
b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale;
c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche ed architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo studio della persona handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e non docente;
e) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;
f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificati;
g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici;
h) affidamenti ed inserimenti presso persone e nuclei familiari;
i) organizzazione e sostegno di comunità-alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata, priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato;
l) istituzione o adattamento di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano assolto l'obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa. Gli standard dei centri socio-riabilitativi sono definiti dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'*articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400*;
m) organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere l'attività educativa in continuità ed in coerenza con l'azione della scuola.

Art. 9 (Servizio di aiuto personale)
In vigore dal 18 febbraio 1992

1. Il servizio di aiuto personale, che può essere istituito dai comuni o dalle unità sanitarie locali nei limiti delle proprie ordinarie risorse di bilancio, è diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione della autonomia personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei cittadini stessi, e comprende il servizio di interpretariato per i cittadini non udenti.

2. Il servizio di aiuto personale è integrato con gli altri servizi sanitari e socio-assistenziali esistenti sul territorio e può avvalersi dell'opera aggiuntiva di:

a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ai sensi della normativa vigente, che ne facciano richiesta;
b) cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano richiesta di prestare attività volontaria;
c) organizzazioni di volontariato.

3. Il personale indicato alle lettere a), b), c) del comma 2 deve avere una formazione specifica.

4. Al personale di cui alla lettera b) del comma 2 si estende la disciplina dettata dall'*articolo 2, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266*.

Art. 10 (Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità)
In vigore dal 13 maggio 1998

1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle competenze in materia di servizi sociali loro attribuite dalla *legge 8 giugno 1990, n. 142*, possono realizzare con le proprie ordinarie risorse di bilancio, assicurando comunque il diritto alla integrazione sociale e scolastica secondo le modalità stabilite dalla presente legge e nel rispetto delle priorità degli interventi di cui alla legge 4 maggio 1983 n. 184, comunità alloggio e centri socio-riabilitativi per persone con handicap in situazione di gravità.

1-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono organizzare servizi e prestazioni per la tutela e l'integrazione sociale dei soggetti di cui al presente articolo per i quali venga meno il sostegno del nucleo familiare (13) .

2. Le strutture di cui alla lettera l) e le attività di cui alla lettera m) del comma 1 dell'*articolo 8* sono realizzate d'intesa con il gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica di cui all'*articolo 15* e con gli organi collegiali della scuola.

3. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante appositi finanziamenti, previo parere della regione sulla congruità dell'iniziativa rispetto ai programmi regionali, alla realizzazione e al sostegno di comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone handicappate in situazione di gravità, promossi da enti, associazioni, fondazioni, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), società cooperative e organizzazioni di volontariato iscritte negli albi regionali.

4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono essere realizzati anche mediante le convenzioni di cui all'*articolo 38*.

5. Per la collocazione topografica, l'organizzazione e il funzionamento, le comunità-alloggio e i centri socio-riabilitativi devono essere idonei a perseguire una costante socializzazione dei soggetti ospiti, anche mediante iniziative dirette a coinvolgere i servizi pubblici e il volontariato.

6. L'approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti pubblici o privati concernenti immobili da destinare alle comunità alloggio ed ai centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con vincolo di destinazione almeno ventennale all'uso effettivo dell'immobile per gli scopi di cui alla presente legge, ove localizzati in aree vincolate o a diversa specifica destinazione, fatte salve le norme previste dalla *legge 29 giugno 1939, n. 1497*, e successive modificazioni, e dal *decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312*, convertito,

con modificazioni, dalla *legge 8 agosto 1985, n. 431*, costituisce variante del piano regolatore. Il venir meno dell'uso effettivo per gli scopi di cui alla presente legge prima del ventesimo anno comporta il ripristino della originaria destinazione urbanistica dell'area.

---

(13) Comma inserito dall'*art. 1, comma 1, lett. a), L. 21 maggio 1998, n. 162*.

Art. 11 (Soggiorno all'estero per cure)
In vigore dal 18 febbraio 1992

1. Nei casi in cui vengano concesse le deroghe di cui all'*articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, ove nel centro di altissima specializzazione estero non sia previsto il ricovero ospedaliero per tutta la durata degli interventi autorizzati, il soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore in alberghi o strutture collegate con il centro è equiparato a tutti gli effetti alla degenza ospedaliera ed è rimborsabile nella misura prevista dalla deroga.

2. La commissione centrale presso il Ministero della sanità di cui all'*articolo 8 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, esprime il parere sul rimborso per i soggiorni collegati agli interventi autorizzati dalle regioni sulla base di criteri fissati con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'*articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833*, con il quale sono disciplinate anche le modalità della corresponsione di acconti alle famiglie (14) .

---

(14) Per l'atto di indirizzo e coordinamento di cui al presente comma, vedi il *D.P.C.M. 1° dicembre 2000*.

Art. 12 (Diritto all'educazione e all'istruzione) (17)
In vigore dal 1 settembre 2019

1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido.

2. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.

3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento nè da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.

5. Contestualmente all'accertamento previsto dall'articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli

alunni, le studentesse e gli studenti, le commissioni mediche di cui alla *legge 15 ottobre 1990, n. 295*, effettuano, ove richiesto dai genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente certificati ai sensi del citato articolo 4, o da chi esercita la responsabilità genitoriale, l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. Tale accertamento è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ai fini della formulazione del Piano educativo individualizzato (PEI) facente parte del progetto individuale di cui all'*articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328*. (15) (18)

[6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico. (16)]
[7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'*articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833*. (16)]
[8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore. (16)]
9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.

10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto.

---

(15) Comma così sostituito dall'*art. 5, comma 2, lett. b), D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66* - come modificato dall'*art. 4, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96* - a decorrere dal 1° settembre 2019, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 19, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 66/2017*, come modificato dall'*art. 1, comma 1138, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145*.
(16) Comma soppresso dall'*art. 5, comma 2, lett. c), D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66*, a decorrere dal 1° settembre 2019, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 19, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 66/2017*, come modificato dall'*art. 1, comma 1138, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145*.
(17) Vedi, anche, il comma 5 dell'art. 10, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.
(18) Vedi, anche, gli *artt. 5*, commi 3 e 4, e *7, comma 2, D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66*.

Art. 13 (Integrazione scolastica) (21)
In vigore dal 12 novembre 2013

1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalla *legge 11 maggio 1976, n. 360*, e dalla *legge 4 agosto 1977, n. 517*, e successive modificazioni, anche attraverso:

a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali,

ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'*articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142*. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;

b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;

c) la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale;

d) l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;

e) la sperimentazione di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419*, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.

3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati. (22)

4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'*articolo 42*, comma 6, lettera h).

5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati. (20)

6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.

6-bis. Agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 16 (19) .

---

(19) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, L. 28 gennaio 1999, n. 17*.

(20) Comma così modificato dall'*art. 15, comma 3-bis, D.L. 12 settembre 2013, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 novembre 2013, n. 128*.

(21) Vedi, anche, il *D.M. 9 luglio 1992*.

(22) Vedi, anche, l'*art. 1, comma 947, L. 28 dicembre 2015, n. 208*.

Art. 14 (Modalità di attuazione dell'integrazione)
In vigore dal 18 febbraio 1992

1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati, ai sensi dell'*articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399*, nel rispetto delle modalità di coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'*articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168*. Il Ministro della pubblica istruzione provvede altresì:

a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado;
b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;
c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'*articolo 4, secondo comma, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416*, su proposta del consiglio di classe o di interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi (23).
2. I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui all'*articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341*, per il conseguimento del diploma abilitante all'insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione dei suddetti piani di studio, discipline facoltative, attinenti all'integrazione degli alunni handicappati, determinate ai sensi dell'*articolo 4, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990.* Nel diploma di specializzazione conseguito ai sensi del predetto *articolo 4* deve essere specificato se l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi all'attività didattica di sostegno per le discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel qual caso la specializzazione ha valore abilitante anche per l'attività didattica di sostegno.

3. La tabella del corso di laurea definita ai sensi dell'*articolo 3, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990* comprende, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione delle tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti facoltativi attinenti all'integrazione scolastica degli alunni handicappati. Il diploma di laurea per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari di cui all'*articolo 3, comma 2, della citata legge n. 341 del 1990* costituisce titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di sostegno solo se siano stati sostenuti gli esami relativi, individuati come obbligatori per la preparazione all'attività didattica di sostegno, nell'ambito della tabella suddetta definita ai sensi dell'*articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 341 del 1990*.

4. L'insegnamento delle discipline facoltative previste nei piani di studio delle scuole di specializzazione di cui al comma 2 e dei corsi di laurea di cui al comma 3 può essere impartito anche da enti o istituti specializzati all'uopo convenzionati con le università, le quali disciplinano le modalità di espletamento degli esami e i relativi controlli. I docenti relatori dei corsi di specializzazione devono essere in possesso del diploma di laurea e del diploma di specializzazione.

5. Fino alla prima applicazione dell'*articolo 9 della citata legge n. 341 del 1990*, relativamente alle scuole di specializzazione si applicano le disposizioni di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417*, e successive modificazioni, al *decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970*, e all'*articolo 65 della legge 20 maggio 1982, n. 270*.

6. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.

7. Gli accordi di programma di cui all'*articolo 13*, comma 1, lettera a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati.

---

(23) La Corte costituzionale, con sentenza 4-6 luglio 2001, n. 226 (Gazz. Uff. 11 luglio 2001, n. 27, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera c), sollevata in riferimento agli artt. 34 e 38 della Cost.

Art. 15 (Gruppi per l'inclusione scolastica). (24) (27)
In vigore dal 12 settembre 2019

1. Presso ogni Ufficio scolastico regionale (USR) è istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) con compiti di:

a) consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40 della presente legge, integrati con le finalità di cui alla *legge 13 luglio 2015, n. 107*, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;

b) supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT);

c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola. (25)

2. Il GLIR è presieduto dal dirigente preposto all'USR o da un suo delegato. Nell'ambito del decreto di cui al comma 3 è garantita la partecipazione paritetica dei rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo dell'inclusione scolastica. (25)

3. La composizione, l'articolazione, le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del GLIR, fermo restando quanto previsto al comma 2, sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. (25)

4. Per ciascun ambito territoriale provinciale, ovvero a livello delle città metropolitane, è costituito il Gruppo per l'Inclusione Territoriale (GIT). Il GIT è composto da personale docente esperto nell'ambito dell'inclusione, anche con riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale, e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative. Il GIT è nominato con decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale ed è coordinato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico che lo presiede. Il GIT conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico all'ufficio scolastico regionale relativa al fabbisogno delle misure di sostegno ovvero può esprimere su tale richiesta un parere difforme. Agli oneri relativi al personale docente di cui al presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 20, comma 4. (26) (28)

5. Il GIT, che agisce in coordinamento con l'ufficio scolastico regionale, supporta le istituzioni scolastiche nella definizione dei PEI secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF, nell'uso ottimale dei molteplici sostegni disponibili, previsti nel Piano per l'Inclusione della singola istituzione scolastica, nel potenziamento della corresponsabilità educativa e delle attività di didattica inclusiva. (26) (28)

6. Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, il GIT è integrato:

a) dalle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità nell'inclusione scolastica;

b) dagli enti locali e dalle aziende sanitarie locali. (26)

7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, sono definite le modalità di funzionamento del GIT, la sua composizione, le modalità per la selezione nazionale dei componenti, gli ulteriori compiti attribuiti, le forme di monitoraggio del suo funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica. (26)

8. Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale e del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI. (25)

9. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e può avvalersi della consulenza dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nell'inclusione scolastica. In sede di definizione dell'utilizzazione delle risorse complessive destinate all'istituzione scolastica ai fini dell'assistenza di competenza degli enti locali, alle riunioni del GLI partecipa un rappresentante dell'ente territoriale competente, secondo quanto previsto dall'accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con il GIT di cui al comma 4 e con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio. (25)

10. Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica. Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare. Ai componenti del Gruppo di lavoro operativo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. Dall'attivazione dei Gruppi di lavoro operativo non devono derivare, anche in via indiretta, maggiori oneri di personale.

11. All'interno del Gruppo di lavoro operativo, di cui al comma 10, è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.

---

(24) Articolo così sostituito dall'*art. 9, comma 1, D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66*, come modificato dall'*art. 8, comma 1, lett. a), D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96*.

(25) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l'*art. 19, comma 4, D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66*.

(26) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l'*art. 19, comma 5, D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66*.

(27) Vedi, anche, il *D.M. 26 giugno 1992* e gli *artt. 1* e *3, D.P.R. 28 marzo 2007, n. 75*.

(28) Vedi, anche, l'*art. 10, comma 1, D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66*.

Art. 16 (Valutazione del rendimento e prove d'esame)
In vigore dal 17 febbraio 1999

1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari.

5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti handicappati è consentito per il superamento degli esami universitari previa intesa con il docente della materia e con l'ausilio del servizio di tutorato di cui all'articolo 13, comma 6-bis. È consentito, altresì, sia l'impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap, sia la possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato (29) .

5-bis. Le università, con proprie disposizioni, istituiscono un docente delegato dal rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'ateneo (30) .

---

(29) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 2, L. 28 gennaio 1999, n. 17*.
(30) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 3, L. 28 gennaio 1999, n. 17*.

Art. 17 (Formazione professionale)
In vigore dal 18 febbraio 1992

1. Le regioni, in attuazione di quanto previsto dagli *articoli 3*, primo comma, lettere l) e m), e *8, primo comma, lettere g) e h), della legge 21 dicembre 1978, n. 845*, realizzano l'inserimento della persona handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati e garantiscono agli allievi handicappati che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari l'acquisizione di una qualifica anche mediante attività specifiche nell'ambito delle attività del centro di formazione professionale tenendo conto dell'orientamento emerso dai piani educativi individualizzati realizzati durante l'iter scolastico. A tal fine forniscono ai centri i sussidi e le attrezzature necessarie.

2. I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse capacità ed esigenze della persona handicappata che, di conseguenza, è inserita in classi comuni o in corsi specifici o in corsi prelavorativi.

3. Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le persone handicappate non in grado di frequentare i corsi normali. I corsi possono essere realizzati nei centri di riabilitazione, quando vi siano

svolti programmi di ergoterapia e programmi finalizzati all'addestramento professionale, ovvero possono essere realizzati dagli enti di cui all'*articolo 5 della citata legge n. 845 del 1978*, nonché da organizzazioni di volontariato e da enti autorizzati da leggi vigenti. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare alle disposizioni di cui al presente comma i programmi pluriennali e i piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale di cui all'*articolo 5 della medesima legge n. 845 del 1978.*

4. Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al comma 2 è rilasciato un attestato di frequenza utile ai fini della graduatoria per il collocamento obbligatorio nel quadro economico-produttivo territoriale.

5. Fermo restando quanto previsto in favore delle persone handicappate dalla citata *legge n. 845 del 1978*, una quota del fondo comune di cui all'*articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281*, è destinata ad iniziative di formazione e di avviamento al lavoro in forme sperimentali, quali tirocini, contratti di formazione, iniziative territoriali di lavoro guidato, corsi prelavorativi, sulla base di criteri e procedure fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18 (Integrazione lavorativa)
In vigore dal 18 febbraio 1992

1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano l'istituzione e la tenuta dell'albo regionale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi, e dei centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone handicappate.

2. Requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1, oltre a quelli previsti dalle leggi regionali, sono:

a) avere personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione, con i requisisti di cui al capo II del titolo II del libro I del *codice civile*;
b) garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del personale e di efficienza operativa.
3. Le regioni disciplinano le modalità di revisione ed aggiornamento biennale dell'albo di cui al comma 1.

4. I rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni e tra comuni e province, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali con gli organismi di cui al comma 1 sono regolati da convenzioni conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro per gli affari sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (31)

5. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è condizione necessaria per accedere alle convenzioni di cui all'*articolo 38*.

6. Le regioni possono provvedere con proprie leggi:

a) a disciplinare le agevolazioni alle singole persone handicappate per recarsi al posto di lavoro e per l'avvio e lo svolgimento di attività lavorative autonome;
b) a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai datori di lavoro anche ai fini dell'adattamento del posto di lavoro per l'assunzione delle persone handicappate.

(31) Lo schema-tipo di convenzione di cui al presente comma è stato approvato con il *D.M. 30 novembre 1994*.

Art. 19 (Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio) (32)
In vigore dal 18 febbraio 1992

1. In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina del collocamento obbligatorio, le disposizioni di cui alla *legge 2 aprile 1968, n. 482*, e successive modificazioni, devono intendersi applicabili anche a coloro che sono affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni compatibili. Ai fini dell'avviamento al lavoro, la valutazione della persona handicappata tiene conto della capacità lavorativa e relazionale dell'individuo e non solo della minorazione fisica o psichica. La capacità lavorativa è accertata dalle commissioni di cui all'*articolo 4* della presente legge, integrate ai sensi dello stesso articolo da uno specialista nelle discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche.

(32) Per la nuova disciplina del collocamento obbligatorio dei soggetti disabili, vedi la *L. 12 marzo 1999, n. 68*.

Art. 20 (Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni)
In vigore dal 25 giugno 2014

1. La persona handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap.

2. Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione alle professioni il candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

2-bis. La persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista. (33)

(33) Comma aggiunto dall'*art. 25, comma 9, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

Art. 21 (Precedenza nell'assegnazione di sede) (34)
In vigore dal 18 febbraio 1992

1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della *tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648*, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.

---

(34) La Corte costituzionale, con sentenza 18-18 luglio 1997, n. 246 (Gazz. Uff. 23 luglio 1997, n. 30, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 33, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 32 e 38 della Costituzione.

Art. 22 (Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato)
In vigore dal 18 febbraio 1992

1. Ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica.

Art. 23 (Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative)
In vigore dal 18 febbraio 1992

1. L'attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza limitazione alcuna. Il Ministro della sanità, con proprio decreto da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate.

2. Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) realizzano, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria competenza, l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone handicappate.

3. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del *decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236*, di attuazione della *legge 9 gennaio 1989, n. 13*, e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate (35) .

4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del citato *decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236*.

5. Chiunque, nell'esercizio delle attività di cui all'*articolo 5, primo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217*, o di altri pubblici esercizi, discrimina persone handicappate è punito con la sanzione amministrativa

del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni e con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.

---

(35) A norma dell'*art. 16, comma 5, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 dicembre 1996, n. 647*, le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 31 dicembre 1995.

Art. 24 (Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche) (38)
In vigore dal 18 febbraio 1992

1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visibilità di cui alla *legge 9 gennaio 1989, n. 13*, e successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla *legge 30 marzo 1971, n. 118*, e successive modificazioni, al *regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384*, alla citata *legge n. 13 del 1989*, e successive modificazioni, e al citato *decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236* (37).

2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle *leggi 1° giugno 1939, n. 1089*, e successive modificazioni, e *29 giugno 1939, n. 1497*, e successive modificazioni, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli *articoli 4* e *5 della citata legge n. 13 del 1989* non possono venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali, come definite dall'*articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164*, nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi.

3. Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi degli *articoli 15*, terzo comma e *26, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47*, e successive modificazioni, sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario della concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.

5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento di cui all'*articolo 32, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41*, e l'obbligo della dichiarazione del progettista, l'accertamento di conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche spetta all'Amministrazione competente, che ne dà atto in sede di approvazione del progetto.

6. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato di agibilità e di abitabilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile.

7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità

siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni (36) e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.

8. Il Comitato per l'edilizia residenziale (CER), di cui all'*articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457*, fermo restando il divieto di finanziamento di cui all'*articolo 32, comma 20, della citata legge n. 41 del 1986*, dispone che una quota dei fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per interventi di recupero sia utilizzata per la eliminazione delle barriere architettoniche negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica realizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

9. I piani di cui all'*articolo 32*, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.

10. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti concede agli enti locali per la contrazione di mutui con finalità di investimento, una quota almeno pari al 2 per cento è destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e recupero in attuazione delle norme di cui al regolamento approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384*.

11. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all'*articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971*, all'*articolo 2 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978*, alla citata *legge n. 13 del 1989*, e successive modificazioni, e al citato *decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236*, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine, le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia.

---

(36) A norma dell'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8* non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. Conseguentemente l'importo della presente sanzione è stato rideterminato da euro 10.000 a euro 50.000, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 1, comma 5, lett. c), del medesimo D.Lgs. n. 8/2016*. In virtù di quanto previsto dall'*art. 5, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 8/2016*, quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del suddetto decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato.
(37) La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno-4 luglio 2008, n. 251 (Gazz. Uff. 9 luglio 2008, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13 e dell'art. 24, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, trasfusi negli artt. 77, commi 1 e 2, e 82, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione.
(38) Vedi, ora, l'art. 82 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 25 (Accesso alla informazione e alla comunicazione)
In vigore dal 18 febbraio 1992

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni contribuisce alla realizzazione di progetti elaborati dalle concessionarie per i servizi radiotelevisivi e telefonici volti a favorire l'accesso all'informazione radiotelevisiva e alla telefonia anche mediante installazione di decodificatori e di apparecchiature complementari, nonché mediante l'adeguamento delle cabine telefoniche.

2. All'atto di rinnovo o in occasione di modifiche delle convenzioni per la concessione di servizi radiotelevisivi o telefonici sono previste iniziative atte a favorire la ricezione da parte di persone con

handicap sensoriali di programmi di informazione, culturali e di svago e la diffusione di decodificatori.

Art. 26 (Mobilità e trasporti collettivi)
In vigore dal 18 febbraio 1992

1. Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.

2. I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano, nell'ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane, piani di mobilità delle persone handicappate da attuare anche mediante la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'*articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142*. I suddetti piani prevedono servizi alternativi per le zone non coperte dai servizi di trasporto collettivo. Fino alla completa attuazione dei piani, le regioni e gli enti locali assicurano i servizi già istituiti. I piani di mobilità delle persone handicappate predisposti dalle regioni sono coordinati con i piani di trasporto predisposti dai comuni.

4. Una quota non inferiore all'1 per cento dell'ammontare dei mutui autorizzati a favore dell'Ente ferrovie dello Stato è destinata agli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente medesimo, attraverso capitolati d'appalto formati sulla base dell'*articolo 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384*.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti provvede alla omologazione di almeno un prototipo di autobus urbano ed extraurbano, di taxi, di vagone ferroviario, conformemente alle finalità della presente legge.

6. Sulla base dei piani regionali e della verifica della funzionalità dei prototipi omologati di cui al comma 5, il Ministro dei trasporti predispone i capitolati d'appalto contenenti prescrizioni per adeguare alle finalità della presente legge i mezzi di trasporto su gomma in corrispondenza con la loro sostituzione.

Art. 27 (Trasporti individuali)
In vigore dal 18 febbraio 1992

1. A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B o C speciali, con incapacità motorie

permanenti, le unità sanitarie locali contribuiscono alla spesa per la modifica degli strumenti di guida, quale strumento protesico extra-tariffario, nella misura del 20 per cento, a carico del bilancio dello Stato.

2. Al comma 1 dell'*articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97*, sono soppresse le parole «, titolari di patente F» e dopo le parole: «capacità motorie,» sono aggiunte le seguenti: «anche prodotti in serie,».

3. Dopo il comma 2 dell'*articolo 1* della citata legge n. 97 del 1986, è inserito il seguente:
«2-bis. Il beneficio della riduzione dell'aliquota relativa all'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora l'invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo. Entro i successivi tre mesi l'invalido provvede al versamento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto pagata e l'imposta relativa all'aliquota in vigore per il veicolo acquistato».

4. Il Comitato tecnico di cui all'*articolo 81, comma 9, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393*, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge 18 marzo 1988, n. 111, è integrato da due rappresentanti delle associazioni delle persone handicappate nominati dal Ministro dei trasporti su proposta del Comitato di cui all'*articolo 41* della presente legge.

5. Le unità sanitarie locali trasmettono le domande presentate dai soggetti di cui al comma 1 ad un apposito fondo, istituito presso il Ministero della sanità, che provvede ad erogare i contributi nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 42*.

Art. 28 (Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate)
In vigore dal 18 febbraio 1992

1. I comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone handicappate, sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati.

2. Il contrassegno di cui all'*articolo 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384*, che deve essere apposto visibilmente sul parabrezza del veicolo, è valido per l'utilizzazione dei parcheggi di cui al comma 1.

Art. 29 (Esercizio del diritto di voto)
In vigore dal 18 febbraio 1992

1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.

2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'*articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15*.

3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.

Art. 30 (Partecipazione)
In vigore dal 18 febbraio 1992

1. Le regioni per la redazione dei programmi di promozione e di tutela dei diritti della persona handicappata, prevedono forme di consultazione che garantiscono la partecipazione dei cittadini interessati.

Art. 31 (Riserva di alloggi)
In vigore dal 19 maggio 1999

1. All'*articolo 3, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457*, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«r-bis) dispone una riserva di finanziamenti complessivi per la concessione di contributi in conto capitale a comuni, Istituti autonomi case popolari, imprese, cooperative e loro consorzi per la realizzazione con tipologia idonea o per l'adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti handicappati ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone handicappate in situazione di gravità o con ridotte o impedite capacità motorie».

[2. Il contributo di cui alla lettera r-bis) del primo comma dell'*articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457*, introdotta dal comma 1 del presente articolo, è concesso dal Comitato esecutivo del CER direttamente ai comuni, agli Istituti autonomi case popolari, alle imprese, alle cooperative o loro consorzi indicati dalle regioni sulla base delle assegnazioni e degli acquisti, mediante atto preliminare di vendita di alloggi realizzati con finanziamenti pubblici e fruenti di contributo pubblico. (39)]
[3. Il contributo di cui al comma 2 può essere concesso con le modalità indicate nello stesso comma, direttamente agli enti e istituti statali, assicurativi e bancari che realizzano interventi nel campo dell'edilizia abitativa che ne facciano richiesta per l'adattamento di alloggi di loro proprietà da concedere in locazione a persone handicappate ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone handicappate in situazione di gravità o con ridotte o impedite capacità motorie. (39)]

[4. Le associazioni presenti sul territorio, le regioni, le unità sanitarie locali, i comuni sono tenuti a fornire al CER, entro il 31 dicembre di ogni anno, ogni informazione utile per la determinazione della quota di riserva di cui alla citata lettera r-bis) del primo comma dell'*articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457*. (39)]

---

(39) Comma abrogato dall'*art. 14, comma 2, L. 30 aprile 1999, n. 136*, a decorrere dal 19 maggio 1999, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 31, comma 1 della medesima L. n. 136/1999*.

Art. 32 (Agevolazioni fiscali) (40)
In vigore dal 31 marzo 1994

[1. Le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità e menomazione, per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il 5 o il 10 per cento del reddito complessivo annuo dichiarato a seconda che questo sia o meno superiore a 15 milioni di lire, sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente che ha sostenuto gli oneri per sé o per le persone indicate nell'art. 433 del codice civile, purché dalla documentazione risulti chi ha sostenuto effettivamente la spesa, la persona da assistere perché invalida e il domicilio o la residenza del percipiente.]

---

(40) Articolo abrogato dall'*art. 2, comma 4, D.L. 31 maggio 1994, n. 330*.

Art. 33 (Agevolazioni) (53) (54)
In vigore dal 13 agosto 2022

[1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'*articolo 4, comma 1*, hanno diritto al prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'*articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204*, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. (41)]
2. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale di cui all'*articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151*, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. (47)

3. Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'*articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76*, convivente di fatto ai sensi dell'*articolo 1, comma 36, della medesima legge*, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Il

lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui all'*articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76*, o del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. (42) (55)

3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito. (46)

4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti agli *articoli 32* e *47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151*, si applicano le disposizioni di cui agli *articoli 43*, *44* e *56 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001*. (48)

5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. (43) (51)

6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso. (44) (52) (56)

6-bis. I lavoratori che usufruiscono dei permessi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo hanno diritto di priorità nell'accesso al lavoro agile ai sensi dell'*articolo 18, comma 3-bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81* o ad altre forme di lavoro flessibile. Restano ferme le eventuali previsioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva nel settore pubblico e privato. (49)

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità. (57)

7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (45)

7-ter. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di cui al presente articolo, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'*articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198*, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni. (50)

---

(41) Comma abrogato dall'*art. 86, comma 2, lett. i), D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U. Le disposizioni del presente comma sono ora contenute nell'*art. 33, comma 1*, del testo unico approvato con il citato D.Lgs. n. 151/2001.
(42) Comma modificato dall'*art. 19, comma 1, lettera a), L. 8 marzo 2000, n. 53*, sostituito dall'*art. 24, comma 1, lett. a), L. 4 novembre 2010, n. 183* e nuovamente modificato dall'*art. 6, comma 1, lett. a), D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105*.
(43) Comma così modificato dall'*art. 19, comma 1, lettera b), L. 8 marzo 2000, n. 53* e dall'*art. 24, comma 1, lett. b), L. 4 novembre 2010, n. 183*.
(44) Comma modificato dall'*art. 19, comma 1, lettera c), L. 8 marzo 2000, n. 53*.
(45) Comma aggiunto dall'*art. 24, comma 1, lett. c), L. 4 novembre 2010, n. 183*.
(46) Comma inserito dall'*art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119*.
(47) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105*.
(48) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105*.
(49) Comma inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. b), n. 4), D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105*.

(50) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 1, lett. b), n. 5), D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105*.
(51) La Corte costituzionale, con sentenza 18-29 luglio 1996, n. 325 (Gazz. Uff. 28 agosto 1996, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, quinto comma, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Con successiva ordinanza 27 novembre-11 dicembre 1997, n. 396 (Gazz. Uff. 17 dicembre 1997, n. 51, Serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 5.
(52) La Corte costituzionale, con sentenza 18-18 luglio 1997, n. 246 (Gazz. Uff. 23 luglio 1997, n. 30, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 33, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 32 e 38 della Costituzione.
(53) Per la facoltà di non prestare lavoro notturno da parte dei lavoratori che abbiano a proprio carico un soggetto disabile, vedi l'*art. 5, comma 2, L. 9 dicembre 1977, n. 903*.
(54) Per l'estensione delle agevolazioni di cui al presente articolo, vedi l'*art. 20, L. 8 marzo 2000, n. 53*.
(55) Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 27 agosto 1993, n. 324 e il comma 4 dell'art. 24 della L. 4 novembre 2010, n. 183.
(56) Vedi, anche, il comma 5 dell'art. 71, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(57) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute negli *articoli 36* e *45* del testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

Art. 34 (Protesi e ausili tecnici)
In vigore dal 18 febbraio 1992

1. Con decreto del Ministro della sanità da emanare, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella revisione e ridefinizione del nomenclatore-tariffario delle protesi di cui al terzo comma dell'*articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833*, vengono inseriti apparecchi e attrezzature elettronici ed altri ausili tecnici che permettano di compensare le difficoltà delle persone con handicap fisico o sensoriale.

Art. 35 (Ricovero del minore handicappato)
In vigore dal 18 febbraio 1992

1. Nel caso di ricovero di una persona handicappata di minore età presso un istituto anche a carattere sanitario, pubblico o privato, ove dall'istituto sia segnalato l'abbandono del minore, si applicano le norme di cui alla *legge 4 maggio 1983, n. 184*.

Art. 36 (Aggravamento delle sanzioni penali)
In vigore dal 8 agosto 2009

1. Quando i reati di cui all'articolo 527 del codice penale, i delitti non colposi di cui ai titoli XII e XIII del libro II del codice penale, nonché i reati di cui alla *legge 20 febbraio 1958, n. 75*, sono commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, la pena è aumentata da un terzo alla metà. (58)

2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare.

---

(58) Comma prima modificato dall'*art. 17, L. 15 febbraio 1996, n. 66* e poi così sostituito dall'*art. 3, comma 1, L. 15 luglio 2009, n. 94*.

Art. 37 (Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata)
In vigore dal 18 febbraio 1992

1. Il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano con proprio decreto le modalità di tutela della persona handicappata, in relazione alle sue esigenze terapeutiche e di comunicazione, all'interno dei locali di sicurezza, nel corso dei procedimenti giudiziari penali e nei luoghi di custodia preventiva e di espiazione della pena.

Art. 38 (Convenzioni)
In vigore dal 18 febbraio 1992

1. Per fornire i servizi di cui alla presente legge, i comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali per la parte di loro competenza, si avvalgono delle strutture e dei servizi di cui all'*articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833*. Possono inoltre avvalersi dell'opera di associazioni riconosciute e non riconosciute, di istituzioni private di assistenza non aventi scopo di lucro e di cooperative, sempreché siano idonee per i livelli delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa, mediante la conclusione di apposite convenzioni.

2. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane, rilevata la presenza di associazioni in favore di persone handicappate, che intendano costituire cooperative di servizi o comunità-alloggio o centri socio-riabilitativi senza fini di lucro, possono erogare contributi che consentano di realizzare tali iniziative per i fini previsti dal comma 1, lettera h), i) e l) dell'articolo 8, previo controllo dell'adeguatezza dei progetti e delle iniziative, in rapporto alle necessità dei soggetti ospiti, secondo i principi della presente legge.

Art. 39 (Compiti delle regioni)
In vigore dal 13 giugno 1998

1. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, ad interventi sociali, educativo-formativi e riabilitativi nell'ambito del piano sanitario nazionale, di cui all'*articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833*, e successive modificazioni, e della programmazione regionale dei servizi sanitari, sociali e formativo-culturali.

2. Le regioni possono provvedere, sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio (59) :

a) a definire l'organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi delle prestazioni, nonché i criteri per l'erogazione dell'assistenza economica integrativa di competenza dei comuni;

b) a definire, mediante gli accordi di programma di cui all'*articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, le modalità di coordinamento e di integrazione dei servizi e delle prestazioni individuali di cui alla presente legge con gli altri servizi sociali, sanitari, educativi, anche d'intesa con gli organi periferici dell'Amministrazione della pubblica istruzione e con le strutture prescolastiche o scolastiche e di formazione professionale, anche per la messa a disposizione di attrezzature, operatori o specialisti necessari all'attività di prevenzione, diagnosi e riabilitazione eventualmente svolta al loro interno;

c) a definire, in collaborazione con le università e gli istituti di ricerca, i programmi e le modalità organizzative delle iniziative di riqualificazione ed aggiornamento del personale impiegato nelle attività di cui alla presente legge;

d) a promuovere, tramite le convenzioni con gli enti di cui all'*articolo 38*, le attività di ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie di apprendimento e di riabilitazione, nonché la produzione di sussidi didattici e tecnici;

e) a definire le modalità di intervento nel campo delle attività assistenziali e quelle di accesso ai servizi;

f) a disciplinare le modalità del controllo periodico degli interventi di inserimento ed integrazione sociale di cui all'*articolo 5*, per verificarne la rispondenza all'effettiva situazione di bisogno;

g) a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri relativi all'istituzione e al funzionamento dei servizi di aiuto personale;

h) ad effettuare controlli periodici sulle aziende beneficiarie degli incentivi e dei contributi di cui all'*articolo 18*, comma 6, per garantire la loro effettiva finalizzazione all'integrazione lavorativa delle persone handicappate;

i) a promuovere programmi di formazione di personale volontario da realizzarsi da parte delle organizzazioni di volontariato;

l) ad elaborare un consuntivo annuale analitico delle spese e dei contributi per assistenza erogati sul territorio anche da enti pubblici e enti o associazioni privati, i quali trasmettono alle regioni i rispettivi bilanci, secondo modalità fissate dalle regioni medesime;

l-bis) a programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all'articolo 9, all'istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, comma 1, e al rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito di programmi previamente concordati; (60)

l-ter) a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia. (60)

---

(59) Alinea così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. b), L. 21 maggio 1998, n. 162*.
(60) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 1, lett. c), L. 21 maggio 1998, n. 162*.

Art. 40 (Compiti dei comuni)
In vigore dal 18 febbraio 1992

1. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali qualora le leggi regionali attribuiscano loro la competenza, attuano gli interventi sociali e sanitari previsti dalla presente legge nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'*articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Gli statuti comunali di cui all'*articolo 4 della citata legge n. 142 del 1990* disciplinano le modalità del coordinamento degli interventi di cui al comma 1 con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito territoriale e l'organizzazione di un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti, da realizzarsi anche nelle forme del decentramento previste dallo statuto stesso.

Art. 41 (Competenze del Ministro per gli affari sociali e costituzione del Comitato nazionale per le politiche dell'handicap)
In vigore dal 13 luglio 2018

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, coordina l'attività delle Amministrazioni dello Stato competenti a realizzare gli obiettivi della presente legge ed ha compiti di promozione di politiche di sostegno per le persone handicappate e di verifica dell'attuazione della legislazione vigente in materia. (63)

2. I disegni di legge del Governo contenenti disposizioni concernenti la condizione delle persone handicappate sono presentati previo concerto con il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità. Il concerto con il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità è obbligatorio per i regolamenti e per gli atti di carattere generale adottati in materia. (63)

3. Per favorire l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato nazionale per le politiche dell'handicap.

4. Il Comitato è composto dal Ministro per gli affari sociali, che lo presiede, dai Ministri dell'interno, del tesoro, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, nonché dai Ministri per le riforme istituzionali e gli affari regionali e per il coordinamento delle politiche comunitarie. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.

5. Il Comitato è convocato almeno tre volte l'anno, di cui una prima della presentazione al Consiglio dei ministri del disegno di legge finanziaria.

6. Il Comitato si avvale di:

a) tre assessori scelti tra gli assessori regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'*articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418*;

b) tre rappresentanti degli enti locali designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e un rappresentante degli enti locali designato dalla Lega delle autonomie locali;

c) cinque esperti scelti fra i membri degli enti e delle associazioni in possesso dei requisiti di cui agli *articoli 1* e *2 della legge 19 novembre 1987, n. 476*, che svolgano attività di promozione e tutela delle persone handicappate e delle loro famiglie;

d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (61) .

7. Il Comitato si avvale dei sistemi informativi delle Amministrazioni in esso rappresentate.

8. Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, ogni due anni, entro il 15 aprile, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato di attuazione delle politiche per l'handicap in Italia, nonché sugli indirizzi che saranno seguiti. A tal fine le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri tutti i dati relativi agli interventi di loro competenza disciplinati dalla presente legge. Nel primo anno di applicazione della presente legge la relazione è presentata entro il 30 ottobre. (62)

9. Il Comitato, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato da una commissione permanente composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui uno del Dipartimento per gli affari Sociali, uno del Dipartimento per gli affari regionali, uno del Dipartimento per la funzione pubblica. La commissione è presieduta dal responsabile dell'Ufficio per le problematiche della famiglia, della terza età, dei disabili e degli emarginati, del Dipartimento per gli affari sociali.

---

(61) La Corte costituzionale, con sentenza 21-29 ottobre 1992, n. 406, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui, con riguardo alla lettera a), prevede che il Comitato «si avvale di», anziché «è composto da».

(62) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 8, L. 3 marzo 2009, n. 18*, a decorrere dal 15 marzo 2009, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 1 della medesima L. 18/2009*, e, successivamente, dall'*art. 3, comma 4, lett. a), n. 1), D.L. 12 luglio 2018, n. 86*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2018, n. 97*.

(63) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 4, lett. a), n. 1), D.L. 12 luglio 2018, n. 86*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2018, n. 97*.

Art. 41-bis (Conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap) (64).
In vigore dal 15 agosto 2018

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, promuove indagini statistiche e conoscitive sull'handicap e convoca ogni tre anni una conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap alla quale invita soggetti pubblici, privati e del privato sociale che esplicano la loro attività nel campo dell'assistenza e della integrazione sociale delle persone handicappate. Le conclusioni di tale conferenza sono trasmesse al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione vigente. (65)

---

(64) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. d), L. 21 maggio 1998, n. 162*.

(65) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 4, lett. a), n. 2), D.L. 12 luglio 2018, n. 86*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2018, n. 97*.

Art. 41-ter (Progetti sperimentali). (66) (67) (69)
In vigore dal 13 giugno 1998

1. Il Ministro per la solidarietà sociale promuove e coordina progetti sperimentali aventi per oggetto gli interventi previsti dagli articoli 10, 23, 25 e 26 della presente legge.

2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri e le modalità per la presentazione (68) e la valutazione dei progetti sperimentali di cui al comma 1 nonché i criteri per la ripartizione dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti di cui al presente articolo

---

(66) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. d), L. 21 maggio 1998, n. 162*; a norma dello stesso art. 1, comma 2, il decreto di cui al comma 2 del presente articolo è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
(67) Per la disciplina dei criteri e delle modalità di concessione dei finanziamenti per la realizzazione dei progetti sperimentali di cui al presente articolo, vedi la *direttiva 23 settembre 2003*.
(68) Per i termini di presentazione dei progetti proposti per l'anno 2000 dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano , vedi il *D.M. 28 febbraio 2000*.
(69) Le modalità ed i criteri di cui al presente articolo sono stati stabiliti con *D.M. 6 agosto 1998*.

Art. 42 (Copertura finanziaria)
In vigore dal 18 febbraio 1992

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, è istituito il Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in favore dei cittadini handicappati.

2. Il Ministro per gli affari sociali provvede, sentito il Comitato nazionale per le politiche dell'handicap di cui all'*articolo 41*, alla ripartizione annuale del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione al numero degli abitanti.

3. A partire dal terzo anno di applicazione della presente legge, il criterio della proporzionalità di cui al comma 2 può essere integrato da altri criteri, approvati dal Comitato di cui all'*articolo 41*, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'*articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, con riferimento a situazioni di particolare concentrazione di persone handicappate e di servizi di alta specializzazione, nonché a situazioni di grave arretratezza di alcune aree.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a ripartire i fondi di loro spettanza tra gli enti competenti a realizzare i servizi, dando priorità agli interventi in favore delle persone handicappate in situazione di gravità e agli interventi per la prevenzione.

5. Per le finalità previste dalla presente legge non possono essere incrementate le dotazioni organiche del

personale della scuola di ogni ordine e grado oltre i limiti consentiti dalle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dal comma 6, lettera h).

6. E' autorizzata la spesa di lire 120 miliardi per l'anno 1992 e di lire 150 miliardi a decorrere dal 1993, da ripartire, per ciascun anno, secondo le seguenti finalità:

a) lire 2 miliardi e 300 milioni per l'integrazione delle commissioni di cui all'*articolo 4;*
b) lire 1 miliardo per il finanziamento del soggiorno all'estero per cure nei casi previsti dall'*articolo 11*;
c) lire 4 miliardi per il potenziamento dei servizi di istruzione dei minori ricoverati di cui all'*articolo 12*;
d) lire 8 miliardi per le attrezzature per le scuole di cui all'*articolo 13*, comma 1, lettera b);
e) lire 2 miliardi per le attrezzature per le università di cui all'*articolo 13*, comma 1, lettera b);
f) lire 1 miliardo e 600 milioni per l'attribuzione di incarichi a interpreti per studenti non udenti nelle università di cui all'*articolo 13*, comma 1, lettera d);
g) lire 4 miliardi per l'avvio della sperimentazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e);
h) lire 19 miliardi per l'anno 1992 e lire 38 miliardi per l'anno 1993 per l'assunzione di personale docente di sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado prevista dall'*articolo 13*, comma 4;
i) lire 4 miliardi e 538 milioni per la formazione del personale docente prevista dall'*articolo 14*;
l) lire 2 miliardi per gli oneri di funzionamento dei gruppi di lavoro di cui all'*articolo 15*;
m) lire 5 miliardi per i contribuenti ai progetti per l'accesso ai servizi radiotelevisivi e telefonici previsti all'*articolo 25*;
n) lire 4 miliardi per un contributo del 20 per cento per la modifica degli strumenti di guida ai sensi dell'*articolo 27,* comma 1;
o) lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per le agevolazioni per i genitori che lavorano, previste dall'*articolo 33*;
p) lire 50 milioni per gli oneri di funzionamento del Comitato e della commissione di cui all'*articolo 41*;
q) lire 42 miliardi e 512 milioni per l'anno 1992 e lire 53 miliardi e 512 milioni a partire dall'anno 1993 per il finanziamento del Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in favore dei cittadini handicappati di cui al comma 1 del presente articolo.

7. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 120 miliardi per l'anno 1992 e a lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Provvedimenti in favore di portatori di handicap».

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 43 (Abrogazioni)
In vigore dal 18 febbraio 1992

1. L'*articolo 230 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577*, l'*articolo 415 del regolamento approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297* ed i commi secondo e terzo dell'*articolo 28, della legge 30 marzo 1971, n. 118*, sono abrogati.

Art. 44 (Entrata in vigore)
In vigore dal 18 febbraio 1992

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

_____

L. 08/11/2000, n. 328
Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 novembre 2000, n. 265, S.O.

8. Funzioni delle regioni.

1. Le regioni esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali nonché di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale e disciplinano l'integrazione degli interventi stessi, con particolare riferimento all'attività sanitaria e socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *n*), della legge 30 novembre 1998, n. 419.

2. Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunità locali, le regioni programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell'àmbito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a forme di cooperazione. Le regioni provvedono altresì alla consultazione dei soggetti di cui agli articoli 1, commi 5 e 6, e 10 della presente legge.

3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in particolare l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) determinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete. Nella determinazione degli ambiti territoriali, le regioni prevedono incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie, destinando allo scopo una quota delle complessive risorse regionali destinate agli interventi previsti dalla presente legge;

b) definizione di politiche integrate in materia di interventi sociali, ambiente, sanità, istituzioni scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle attività lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e comunicazioni;

c) promozione e coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli interventi sociali da parte degli enti locali;

d) promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi altresì alle esperienze effettuate a livello europeo;

e) promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste;

f) definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4 e 5;

g) istituzione, secondo le modalità definite con legge regionale, sulla base di indicatori oggettivi di qualità, di registri dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge;

h) definizione dei requisiti di qualità per la gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni;

i) definizione dei criteri per la concessione dei titoli di cui all'articolo 17 da parte dei comuni, secondo i criteri generali adottati in sede nazionale;

l) definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, sulla base dei criteri determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera *g*);

m) predisposizione e finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali;

n) determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati;

o) esercizio dei poteri sostitutivi, secondo le modalità indicate dalla legge regionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*), e 19.

4. Fermi restando i princìpi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le regioni disciplinano le procedure amministrative, le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti delle prestazioni sociali e l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti stessi che assicurino adeguate forme di indipendenza nei confronti degli enti erogatori.

5. La legge regionale di cui all'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il trasferimento ai comuni o agli enti locali delle funzioni indicate dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9,

convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67. Con la medesima legge, le regioni disciplinano, con le modalità stabilite dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, il trasferimento ai comuni e agli enti locali delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni sociali trasferite utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per l'esercizio delle funzioni stesse.

L. 27/12/2017, n. 205
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.

Art. 1 - Comma 255
In vigore dal 1 gennaio 2018
255. Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della *legge 20 maggio 2016, n. 76*, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'*articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'*articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della *legge 11 febbraio 1980, n. 18*.

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (1) (4) (2) (3) (6).
Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al *regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016*, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la *direttiva 95/46/CE*. (5)

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
(2) Nel presente provvedimento la parola «abbonato», ovunque ricorrente, è stata sostituita dalla parola «contraente» ai sensi di quanto disposto dall'*art. 1, comma 12, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69*, a decorrere dal 1° giugno 2012, come stabilito dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012*.
(3) Sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati vedi, anche, il *Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE*, noto come GDPR (General Data Protection Regulation).
(4) Sui termini di applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento, vedi l'*art. 22, comma 11, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(5) Titolo così modificato dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Precedentemente, il titolo era il seguente: «Codice in materia di protezione dei dati personali».
(6) Per le misure finalizzate all'attuazione nelle pubbliche amministrazioni delle disposizioni contenute nel presente decreto, vedi la *Dir.Min. 11 febbraio 2005, n. 1/2005*.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli *articoli 76* e *87 della Costituzione*;
Visto l'*articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127*, recante delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di trattamento dei dati personali;
Visto l'*articolo 26 della legge 3 febbraio 2003, n. 14*, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2002);
Vista la *legge 25 ottobre 2017, n. 163*, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - *Legge di delegazione europea 2016-2017*» e, in particolare, l'*articolo 13*, che delega il Governo all'emanazione di uno o più decreti legislativi di adeguamento del quadro normativo nazionale alle disposizioni del *Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016*; (7)
Vista la *legge 24 dicembre 2012, n. 234*, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; (7)
Visto il *Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016*, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la *direttiva 95/46/CE* (regolamento generale sulla protezione dei dati); (7)
Vista la *legge 31 dicembre 1996, n. 675*, e successive modificazioni;
Vista la *legge 31 dicembre 1996, n. 676*, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati;
Vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2003;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e delle comunicazioni;
Emana

il seguente decreto legislativo:

---

(7) Capoverso inserito dall'*art. 1, comma 2, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

PARTE I
Disposizioni generali
TITOLO I
Principi e disposizioni generali (8)
Capo I (9)
Oggetto, finalità e Autorità di controllo

Art. 1 (Oggetto) (10)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. Il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del *regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016*, di seguito «Regolamento», e del presente codice, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.

---

(8) Rubrica così sostituita dall'*art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Precedentemente, la rubrica era la seguente: «Principi generali».
(9) Intitolazione inserita dall'*art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(10) Articolo modificato dall'*art. 4, comma 9, L. 4 marzo 2009, n. 15* e dall'*art. 14, comma 1, lett. a), L. 4 novembre 2010, n. 183*. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 2 (Finalità) (11)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. Il presente codice reca disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento.

---

(11) Articolo così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 2-bis (Autorità di controllo) (12)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. L'Autorità di controllo di cui all'*articolo 51 del regolamento* è individuata nel Garante per la protezione dei dati personali, di seguito «Garante», di cui all'articolo 153.

---

(12) Articolo inserito dall'*art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Capo II (13)
Principi

Art. 2-ter (Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri) (14) (19)
In vigore dal 8 dicembre 2021

1. La base giuridica prevista dall'*articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento* è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali. (18)

1-bis. Fermo restando ogni altro obbligo previsto dal Regolamento e dal presente codice, il trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, ivi comprese le autorità indipendenti e le amministrazioni inserite nell'elenco di cui all'*articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, nonché da parte di una società a controllo pubblico statale o, limitatamente ai gestori di servizi pubblici, locale, di cui all'*articolo 16 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175*, con esclusione, per le società a controllo pubblico, dei trattamenti correlati ad attività svolte in regime di libero mercato, è anche consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri ad esse attribuiti. In modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, le disposizioni di cui al presente comma sono esercitate nel rispetto dell'*articolo 6 del Regolamento*. (15)

2. La comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati personali, diversi da quelli ricompresi nelle particolari categorie di cui all'*articolo 9 del Regolamento* e di quelli relativi a condanne penali e reati di cui all'*articolo 10 del Regolamento*, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri è ammessa se prevista ai sensi del comma 1 o se necessaria ai sensi del comma 1-bis. (16)

3. La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1 o se necessarie ai sensi del comma 1-bis. In tale ultimo caso, ne viene data notizia al Garante almeno dieci giorni prima dell'inizio della comunicazione o diffusione. (17)

4. Si intende per:

a) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dell'Unione europea, dal responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell'Unione europea, dalle persone autorizzate, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile, in

qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione;

b) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

---

(13) Intitolazione inserita dall'*art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(14) Articolo inserito dall'*art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha inserito il Capo II.
(15) Comma inserito dall'*art. 9, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 8 ottobre 2021, n. 139*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 dicembre 2021, n. 205*.
(16) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 1, lett. a), n. 3), D.L. 8 ottobre 2021, n. 139*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 dicembre 2021, n. 205*.
(17) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 1, lett. a), n. 4), D.L. 8 ottobre 2021, n. 139*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 dicembre 2021, n. 205*.
(18) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 8 ottobre 2021, n. 139*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 dicembre 2021, n. 205*; sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'*art. 9, comma 5, del medesimo D.L. n. 139/2021*.
(19) Per il trattamento dei dati personali effettuato dalla Banca d'Italia nell'ambito della gestione degli esposti riguardanti la trasparenza delle condizioni contrattuali, la correttezza dei rapporti tra intermediari e clienti e i diritti e gli obblighi delle parti nella prestazione dei servizi di pagamento, vedi il regolamento di cui al *Provvedimento 22 marzo 2022*.

Art. 2-quater (Regole deontologiche) (20)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. Il Garante promuove, nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati personali, l'adozione di regole deontologiche per i trattamenti previsti dalle disposizioni di cui agli *articoli 6, paragrafo 1, lettere c) ed e)*, *9, paragrafo 4, e al capo IX del Regolamento*, ne verifica la conformità alle disposizioni vigenti, anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto.

2. Lo schema di regole deontologiche è sottoposto a consultazione pubblica per almeno sessanta giorni.

3. Conclusa la fase delle consultazioni, le regole deontologiche sono approvate dal Garante ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 1, lettera b), pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportate nell'allegato A del presente codice.

4. Il rispetto delle disposizioni contenute nelle regole deontologiche di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali.

---

(20) Articolo inserito dall'*art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha inserito il Capo II.

Art. 2-quinquies (Consenso del minore in relazione ai servizi della società dell'informazione) (21)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. In attuazione dell'*articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento*, il minore che ha compiuto i quattordici anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a quattordici anni, fondato sull'*articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento*, è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.

2. In relazione all'offerta diretta ai minori dei servizi di cui al comma 1, il titolare del trattamento redige con linguaggio particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile dal minore, al fine di rendere significativo il consenso prestato da quest'ultimo, le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento che lo riguardi.

---

(21) Articolo inserito dall'*art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha inserito il Capo II.

Art. 2-sexies (Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante) (22)
In vigore dal 8 dicembre 2021

1. I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all'*articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento*, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato. (24) (26)

1-bis. I dati personali relativi alla salute, privi di elementi identificativi diretti, sono trattati, nel rispetto delle finalità istituzionali di ciascuno, dal Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanità, dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, dall'Agenzia italiana del farmaco, dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà e, relativamente ai propri assistiti, dalle regioni anche mediante l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, ivi incluso il Fascicolo sanitario elettronico (FSE), aventi finalità compatibili con quelle sottese al trattamento, con le modalità e per le finalità fissate con decreto del Ministro della salute, ai sensi del comma 1, previo parere del Garante, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento, dal presente codice, dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, e dalle linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale in materia di interoperabilità. (25)

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie:

a) accesso a documenti amministrativi e accesso civico;
b) tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonché rilascio di documenti di

riconoscimento o di viaggio o cambiamento delle generalità;

c) tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili o mobili;

d) tenuta dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e dell'archivio nazionale dei veicoli;

e) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero e del profugo, stato di rifugiato;

f) elettorato attivo e passivo ed esercizio di altri diritti politici, protezione diplomatica e consolare, nonché documentazione delle attività istituzionali di organi pubblici, con particolare riguardo alla redazione di verbali e resoconti dell'attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;

g) esercizio del mandato degli organi rappresentativi, ivi compresa la loro sospensione o il loro scioglimento, nonché l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, ovvero di rimozione o sospensione da cariche pubbliche;

h) svolgimento delle funzioni di controllo, indirizzo politico, inchiesta parlamentare o sindacato ispettivo e l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo;

i) attività dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia tributaria e doganale, comprese quelle di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale; (23)

l) attività di controllo e ispettive;

m) concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni;

n) conferimento di onorificenze e ricompense, riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonché rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, adesione a comitati d'onore e ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali;

o) rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del terzo settore;

p) obiezione di coscienza;

q) attività sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o giudiziaria;

r) rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose;

s) attività socio-assistenziali a tutela dei minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci;

t) attività amministrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale, ivi incluse quelle correlate ai trapianti d'organo e di tessuti nonché alle trasfusioni di sangue umano;

u) compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti operanti in ambito sanitario, nonché compiti di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e salute della popolazione, protezione civile, salvaguardia della vita e incolumità fisica;

v) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione, la gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati con il servizio sanitario nazionale;

z) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;

aa) tutela sociale della maternità ed interruzione volontaria della gravidanza, dipendenze, assistenza, integrazione sociale e diritti dei disabili;

bb) istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario;

cc) trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato negli archivi storici degli enti pubblici, o in archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante, per fini di ricerca scientifica, nonché per fini statistici da parte di soggetti che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan);

dd) instaurazione, gestione ed estinzione, di rapporti di lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito o onorario, e di altre forme di impiego, materia sindacale, occupazione e collocamento obbligatorio, previdenza e assistenza, tutela delle minoranze e pari opportunità nell'ambito dei rapporti di lavoro, adempimento degli obblighi retributivi, fiscali e contabili, igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile, attività ispettiva.

3. Per i dati genetici, biometrici e relativi alla salute il trattamento avviene comunque nel rispetto di

quanto previsto dall'articolo 2-septies.

---

(22) Articolo inserito dall'*art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha inserito il Capo II.
(23) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 681, lett. a), L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
(24) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 8 ottobre 2021, n. 139*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 dicembre 2021, n. 205*; sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'*art. 9, comma 5, del medesimo D.L. n. 139/2021*.
(25) Comma inserito dall'*art. 9, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 8 ottobre 2021, n. 139*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 dicembre 2021, n. 205*.
(26) Per il trattamento dei dati personali effettuato dalla Banca d'Italia nell'ambito della gestione degli esposti riguardanti la trasparenza delle condizioni contrattuali, la correttezza dei rapporti tra intermediari e clienti e i diritti e gli obblighi delle parti nella prestazione dei servizi di pagamento, vedi il regolamento di cui al *Provvedimento 22 marzo 2022*.

Art. 2-septies (Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute) (27)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. In attuazione di quanto previsto dall'*articolo 9, paragrafo 4, del regolamento*, i dati genetici, biometrici e relativi alla salute, possono essere oggetto di trattamento in presenza di una delle condizioni di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo ed in conformità alle misure di garanzia disposte dal Garante, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

2. Il provvedimento che stabilisce le misure di garanzia di cui al comma 1 è adottato con cadenza almeno biennale e tenendo conto:

a) delle linee guida, delle raccomandazioni e delle migliori prassi pubblicate dal Comitato europeo per la protezione dei dati e delle migliori prassi in materia di trattamento dei dati personali;
b) dell'evoluzione scientifica e tecnologica nel settore oggetto delle misure;
c) dell'interesse alla libera circolazione dei dati personali nel territorio dell'Unione europea.
3. Lo schema di provvedimento è sottoposto a consultazione pubblica per un periodo non inferiore a sessanta giorni.

4. Le misure di garanzia sono adottate nel rispetto di quanto previsto dall'*articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento*, e riguardano anche le cautele da adottare relativamente a:

a) contrassegni sui veicoli e accessi a zone a traffico limitato;
b) profili organizzativi e gestionali in ambito sanitario;
c) modalità per la comunicazione diretta all'interessato delle diagnosi e dei dati relativi alla propria salute;
d) prescrizioni di medicinali.
5. Le misure di garanzia sono adottate in relazione a ciascuna categoria dei dati personali di cui al comma 1, avendo riguardo alle specifiche finalità del trattamento e possono individuare, in conformità a quanto previsto al comma 2, ulteriori condizioni sulla base delle quali il trattamento di tali dati è consentito. In particolare, le misure di garanzia individuano le misure di sicurezza, ivi comprese quelle tecniche di cifratura e di pseudonomizzazione, le misure di minimizzazione, le specifiche modalità per l'accesso selettivo ai dati e per rendere le informazioni agli interessati, nonché le eventuali altre misure necessarie a garantire i diritti degli interessati.

6. Le misure di garanzia che riguardano i dati genetici e il trattamento dei dati relativi alla salute per finalità di prevenzione, diagnosi e cura nonché quelle di cui al comma 4, lettere b), c) e d), sono adottate sentito il Ministro della salute che, a tal fine, acquisisce il parere del Consiglio superiore di sanità.

Limitatamente ai dati genetici, le misure di garanzia possono individuare, in caso di particolare ed elevato livello di rischio, il consenso come ulteriore misura di protezione dei diritti dell'interessato, a norma dell'*articolo 9, paragrafo 4, del regolamento*, o altre cautele specifiche.

7. Nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, con riferimento agli obblighi di cui all'*articolo 32 del Regolamento*, è ammesso l'utilizzo dei dati biometrici con riguardo alle procedure di accesso fisico e logico ai dati da parte dei soggetti autorizzati, nel rispetto delle misure di garanzia di cui al presente articolo.

8. I dati personali di cui al comma 1 non possono essere diffusi.

---

(27) Articolo inserito dall'*art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha inserito il Capo II.

Art. 2-octies (Principi relativi al trattamento di dati relativi a condanne penali e reati) (28)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. Fatto salvo quanto previsto dal *decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51*, il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'*articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento*, che non avviene sotto il controllo dell'autorità pubblica, è consentito, ai sensi dell'*articolo 10 del medesimo regolamento*, solo se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.

2. In mancanza delle predette disposizioni di legge o di regolamento, i trattamenti dei dati di cui al comma 1 nonché le garanzie di cui al medesimo comma sono individuati con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi, ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, sentito il Garante.

3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza è consentito se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, riguardanti, in particolare:

a) l'adempimento di obblighi e l'esercizio di diritti da parte del titolare o dell'interessato in materia di diritto del lavoro o comunque nell'ambito dei rapporti di lavoro, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti e contratti collettivi, secondo quanto previsto dagli *articoli 9, paragrafo 2, lettera b)*, e *88 del regolamento*;
b) l'adempimento degli obblighi previsti da disposizioni di legge o di regolamento in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;
c) la verifica o l'accertamento dei requisiti di onorabilità, requisiti soggettivi e presupposti interdittivi nei casi previsti dalle leggi o dai regolamenti;
d) l'accertamento di responsabilità in relazione a sinistri o eventi attinenti alla vita umana, nonché la prevenzione, l'accertamento e il contrasto di frodi o situazioni di concreto rischio per il corretto esercizio dell'attività assicurativa, nei limiti di quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia;
e) l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
f) l'esercizio del diritto di accesso ai dati e ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia;
g) l'esecuzione di investigazioni o le ricerche o la raccolta di informazioni per conto di terzi ai sensi dell'*articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*;
h) l'adempimento di obblighi previsti da disposizioni di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, nei casi previsti da leggi o da regolamenti, o per la produzione della

documentazione prescritta dalla legge per partecipare a gare d'appalto;

i) l'accertamento del requisito di idoneità morale di coloro che intendono partecipare a gare d'appalto, in adempimento di quanto previsto dalle vigenti normative in materia di appalti;

l) l'attuazione della disciplina in materia di attribuzione del rating di legalità delle imprese ai sensi dell'*articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 marzo 2012, n. 27*;

m) l'adempimento degli obblighi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. (29)

4. Nei casi in cui le disposizioni di cui al comma 3 non individuano le garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati, tali garanzie sono previste con il decreto di cui al comma 2.

5. Quando il trattamento dei dati di cui al presente articolo avviene sotto il controllo dell'autorità pubblica si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2-sexies.

6. Con il decreto di cui al comma 2 è autorizzato il trattamento dei dati di cui all'*articolo 10 del Regolamento*, effettuato in attuazione di protocolli di intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, stipulati con il Ministero dell'interno o con le prefetture-UTG. In relazione a tali protocolli, il decreto di cui al comma 2 individua, le tipologie dei dati trattati, gli interessati, le operazioni di trattamento eseguibili, anche in relazione all'aggiornamento e alla conservazione e prevede le garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Il decreto è adottato, limitatamente agli ambiti di cui al presente comma, di concerto con il Ministro dell'interno.

---

(28) Articolo inserito dall'*art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha inserito il Capo II.

(29) Per il trattamento dei dati personali effettuato dalla Banca d'Italia nell'ambito della gestione degli esposti riguardanti la trasparenza delle condizioni contrattuali, la correttezza dei rapporti tra intermediari e clienti e i diritti e gli obblighi delle parti nella prestazione dei servizi di pagamento, vedi il regolamento di cui al *Provvedimento 22 marzo 2022*.

Art. 2-novies (Trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale) (30)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. Le disposizioni degli articoli 2-sexies, 2-septies e 2-octies del presente decreto legislativo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti delle categorie di dati personali di cui agli *articoli 9, paragrafo 1*, e *10 del Regolamento*, disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale.

---

(30) Articolo inserito dall'*art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha inserito il Capo II.

Art. 2-decies (Inutilizzabilità dei dati) (31)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati, salvo quanto previsto dall'articolo 160-bis.

---

(31) Articolo inserito dall'*art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha inserito il Capo II.

Capo III (32)
Disposizioni in materia di diritti dell'interessato

Art. 2-undecies (Limitazioni ai diritti dell'interessato) (33)
In vigore dal 1 gennaio 2020

1. I diritti di cui agli *articoli da 15* a *22 del Regolamento* non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'*articolo 77 del Regolamento* qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto:

a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio;
b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
c) all'attività di Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'*articolo 82 della Costituzione*;
d) alle attività svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;
e) allo svolgimento delle investigazioni difensive o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria;
f) alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnala ai sensi della *legge 30 novembre 2017, n. 179*, l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio; (36)
f-bis) agli interessi tutelati in materia tributaria e allo svolgimento delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale (34).

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), si applica quanto previsto dai regolamenti parlamentari ovvero dalla legge o dalle norme istitutive della Commissione d'inchiesta.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), d) e), f) e f-bis) i diritti di cui al medesimo comma sono esercitati conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore, che devono almeno recare misure dirette a disciplinare gli ambiti di cui all'*articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento*. L'esercizio dei medesimi diritti può, in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), f) e f-bis). In tali casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all'articolo 160. In tale ipotesi, il Garante informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale. Il titolare del trattamento informa l'interessato delle facoltà di cui al presente comma. (35)

(32) Intitolazione inserita dall'*art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(33) Articolo inserito dall'*art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha inserito il Capo III.
(34) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 681, lett. b), L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
(35) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 681, lett. c), L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
(36) Per la sostituzione della presente lettera vedi l'*art. 24, comma 4, D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24*, con effetto a decorrere dal 15 luglio 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 24, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 24/2023*; vedi, anche, quanto ulteriormente disposto dall'*art. 24, commi 1 e 2, del suddetto D.Lgs. n. 24/2023*.

Art. 2-duodecies (Limitazioni per ragioni di giustizia) (37)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. In applicazione dell'*articolo 23, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento*, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati per ragioni di giustizia nell'ambito di procedimenti dinanzi agli uffici giudiziari di ogni ordine e grado nonché dinanzi al Consiglio superiore della magistratura e agli altri organi di autogoverno delle magistrature speciali o presso il Ministero della giustizia, i diritti e gli obblighi di cui agli *articoli da 12* a *22* e *34 del Regolamento* sono disciplinati nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni di legge o di Regolamento che regolano tali procedimenti, nel rispetto di quanto previsto dall'*articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento*.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'esercizio dei diritti e l'adempimento degli obblighi di cui agli *articoli da 12* a *22* e *34 del Regolamento* possono, in ogni caso, essere ritardati, limitati o esclusi, con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, nella misura e per il tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, per salvaguardare l'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari.

3. Si applica l'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo.

4. Ai fini del presente articolo si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, i trattamenti effettuati in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, nonché i trattamenti svolti nell'ambito delle attività ispettive su uffici giudiziari. Le ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla trattazione giudiziaria di procedimenti.

(37) Articolo inserito dall'*art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha inserito il Capo III.

Art. 2-terdecies (Diritti riguardanti le persone decedute) (38)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. I diritti di cui agli *articoli da 15* a *22 del Regolamento* riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in

qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, l'interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata.

3. La volontà dell'interessato di vietare l'esercizio dei diritti di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata; il divieto può riguardare l'esercizio soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma.

4. L'interessato ha in ogni momento il diritto di revocare o modificare il divieto di cui ai commi 2 e 3.

5. In ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi.

---

(38) Articolo inserito dall'*art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha inserito il Capo III.

Capo IV (39)
Disposizioni relative al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento

Art. 2-quaterdecies (Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati) (40)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità.

2. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta.

---

(39) Intitolazione inserita dall'*art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(40) Articolo inserito dall'*art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha inserito il Capo IV.

Art. 2-quinquiesdecies (Trattamento che presenta rischi elevati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico) (41) (43) (42)
In vigore dal 9 ottobre 2021

[1. Con riguardo ai trattamenti svolti per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico che possono presentare rischi elevati ai sensi dell'*articolo 35 del Regolamento*, il Garante può, sulla base di quanto disposto dall'*articolo 36, paragrafo 5, del medesimo Regolamento* e con provvedimenti di carattere

generale adottati d'ufficio, prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.]

---

(41) Articolo inserito dall'*art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha inserito il Capo IV.
(42) Vedi, anche, l'*art. 22, comma 3, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(43) Articolo abrogato dall'*art. 9, comma 1, lett. c), D.L. 8 ottobre 2021, n. 139*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 dicembre 2021, n. 205*.

Art. 2-sexiesdecies (Responsabile della protezione dei dati per i trattamenti effettuati dalle autorità giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni) (44)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. Il responsabile della protezione dati è designato, a norma delle disposizioni di cui alla sezione 4 del capo IV del Regolamento, anche in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati dalle autorità giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni.

---

(44) Articolo inserito dall'*art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha inserito il Capo IV.

Art. 2-septiesdecies (Organismo nazionale di accreditamento) (45)
In vigore dal 19 settembre 2019

1. L'organismo nazionale di accreditamento di cui all'*articolo 43, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento* è l'Ente unico nazionale di accreditamento, istituito ai sensi del *Regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008*, fatto salvo il potere del Garante di assumere direttamente, con deliberazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in caso di grave inadempimento dei suoi compiti da parte dell'Ente unico nazionale di accreditamento, l'esercizio di tali funzioni, anche con riferimento a una o più categorie di trattamenti.

---

(45) Articolo inserito dall'*art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha inserito il Capo IV.

Art. 3 (Principio di necessità nel trattamento dei dati) (46)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei

singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.]

---

(46) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 4 (Definizioni) (55) (59)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;

b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; (47)

c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;

d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; (56)

e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'*articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313*, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale; (57)

f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza; (58)

g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali; (58)

h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

i) "interessato", la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali; (48)

l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

o) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;

p) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;

q) "Garante", l'autorità di cui all'*articolo 153*, istituita dalla *legge 31 dicembre 1996, n. 675*.

2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:

a) "comunicazione elettronica", ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le

informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un contraente o utente ricevente, identificato o identificabile; (54)

b) "chiamata", la connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale; (49)

c) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato; (50)

d) "rete pubblica di comunicazioni", una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti; (51)

e) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;

f) "contraente", qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate; (54)

g) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;

h) "dati relativi al traffico", qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;

i) "dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico; (52)

l) "servizio a valore aggiunto", il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;

m) "posta elettronica", messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.

3. Ai fini del presente codice si intende, altresì, per:

a) "misure minime", il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'*articolo 31*;

b) "strumenti elettronici", gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;

c) "autenticazione informatica", l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;

d) "credenziali di autenticazione", i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l' autenticazione informatica;

e) "parola chiave", componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;

f) "profilo di autorizzazione", l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;

g) "sistema di autorizzazione", l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente;

g-bis) "violazione di dati personali": violazione della sicurezza che comporta anche accidentalmente la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura di un servizio di comunicazione accessibile al pubblico. (53)

4. Ai fini del presente codice si intende per:

a) "scopi storici", le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze

del passato;

b) "scopi statistici", le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici;

c) "scopi scientifici", le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.

]

(47) Lettera così modificata dall'*art. 40, comma 2, lett. a), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*.
(48) Lettera così modificata dall'*art. 40, comma 2, lett. b), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*.
(49) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69*, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012*.
(50) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69*, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012*.
(51) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 1, lett. a), n. 3), D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69*, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012*.
(52) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, lett. a), n. 4), D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69*, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012*.
(53) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69*, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012*.
(54) Nel presente provvedimento la parola «abbonato» è stata sostituita dalla parola «contraente», ai sensi di quanto disposto dall'*art. 1, comma 12, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69*, a decorrere dal 1° giugno 2012, come stabilito dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012*.
(55) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.
(56) Ai sensi di quanto disposto dall'*art. 22, comma 2, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, a decorrere dal 25 maggio 2018, l'espressione "dati sensibili" utilizzata ai sensi della presente lettera, ovunque ricorrente, si intende riferita alle categorie particolari di dati di cui all'*art. 9 del Regolamento (UE) n. 2016/679*.
(57) Ai sensi di quanto disposto dall'*art. 22, comma 2, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, a decorrere dal 25 maggio 2018, l'espressione "dati giudiziari" utilizzata ai sensi della presente lettera, ovunque ricorrente, si intende riferita ai dati di cui all'*art. 10 del Regolamento (UE) n. 2016/679*.
(58) Vedi, anche, la *Del. 15 giugno 2011*.
(59) Vedi, anche, il *Provvedimento 20 settembre 2012, n. 262*.

Art. 5 (Oggetto ed ambito di applicazione) (62) (63)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all'estero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato.

2. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea. In caso di applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali.

3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli *articoli 15* e *31*.

3-bis. Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell'ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo - contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter, non è soggetto all'applicazione del presente codice. (61) (60)]

(60) Comma abrogato dall'*art. 40, comma 2, lett.c), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*.
(61) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 2, lett. a), n. 1, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.
(62) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.
(63) Vedi, anche, il *Provvedimento 20 settembre 2012, n. 262*.

Art. 6 (Disciplina del trattamento) (64)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si applicano a tutti i trattamenti di dati, salvo quanto previsto, in relazione ad alcuni trattamenti, dalle disposizioni integrative o modificative della Parte II.]

---

(64) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

TITOLO II (65)
Diritti dell'interessato

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) (67)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'*articolo 5, comma 2*;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. (66)
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
]

(65) Titolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.
(66) Sull'applicabilità del presente comma vedi l'*art. 8-bis, comma 4, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58*, inserito dall'*art. 4, comma 8, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*, l'*art. 48, comma 4, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231*, come sostituito dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, e, successivamente, l'*art. 10-quater, comma 4, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209*, inserito dall'*art. 1, comma 2, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68*.
(67) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo II. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 8 (Esercizio dei diritti) (68)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. I diritti di cui all'*articolo 7* sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.
2. I diritti di cui all'*articolo 7* non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell'*articolo 145*, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:
a) in base alle disposizioni del *decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 luglio 1991, n. 197*, e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;
b) in base alle disposizioni del *decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 febbraio 1992, n. 172*, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'*articolo 24, comma 1, lettera f)*, limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;
f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla *legge 7 dicembre 2000, n. 397*;
g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;
h) ai sensi dell'*articolo 53*, fermo restando quanto previsto dalla *legge 1° aprile 1981, n. 121*.
3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f), provvede nei modi di cui agli *articoli 157*,*158* e*159* e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all'*articolo 160*.
4. L'esercizio dei diritti di cui all'*articolo 7*, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento.]

(68) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo II. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 9 (Modalità di esercizio) (70) (71)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'*articolo 7*, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.
2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'*articolo 7* l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.
3. I diritti di cui all'*articolo 7* riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. (69)
5. La richiesta di cui all'*articolo 7, commi 1 e 2*, è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.]

---

(69) Comma così modificato dall'*art. 40, comma 2, lett. d), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*.
(70) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo II. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.
(71) Vedi, anche, il *Provvedimento 20 settembre 2012, n. 262*.

Art. 10 (Riscontro all'interessato) (72) (73)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'*articolo 7* il titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte, in particolare:
a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili;
b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico.
2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.
3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare. Se la richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di cui all'*articolo 84, comma 1*.
4. Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell'interessato può avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.

5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.
6. La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.
7. Quando, a seguito della richiesta di cui all'*articolo 7, commi 1 e 2*, lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.
8. Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l'importo determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che può individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all'entità delle richieste ed è confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato.
9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.]

---

(72) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo II. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.
(73) Per il contributo spese relativo all'esercizio dei diritti di accesso dell'interessato, vedi la *Deliberazione 23 dicembre 2004, n. 14*.

TITOLO III (74)
Regole generali per il trattamento dei dati
CAPO I
Regole per tutti i trattamenti

Art. 11 (Modalità del trattamento e requisiti dei dati) (75)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.]

---

(74) Titolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.*
(75) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo III. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 12 (Codici di deontologia e di buona condotta) (76)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Il Garante promuove nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento di dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto.
2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportati nell'*allegato A)* del presente codice. (77)
3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al codice di deontologia per i trattamenti di dati per finalità giornalistiche promosso dal Garante nei modi di cui al comma 1 e all'*articolo 139*.]

---

(76) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo III. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.
(77) Nell'*Allegato A* al presente decreto è stato disposto l'inserimento dei seguenti codici di deontologia e di buona condotta:
- per i trattamenti dati personali per scopi statistici e scientifici e per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, con *D.M. 14 gennaio 2005*;
- per i dati trattati per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, con *D.M. 2 dicembre 2008*.

Art. 13 (Informativa) (79) (80) (82)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'*articolo 7*;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'*articolo 5* e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'*articolo 7*, è indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico. (81) (83)

4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla *legge 7 dicembre 2000, n. 397*, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f). (78)]

---

(78) Comma aggiunto dall'*art. 6, comma 2, lett. a), n. 2, D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106*.
(79) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo III. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.
(80) Per il differimento dell'adempimento degli obblighi di informativa previsti dal presente articolo, vedi l'*art. 1, commi 5 e 6, O.P.C.M. 17 giugno 2009, n. 3781*, l'*art. 1, commi 5 e 6, O.P.C.M. 26 luglio 2011, n. 3956*, l'*art. 1, commi 5 e 6, Ordinanza 28 agosto 2016, n. 389* e, successivamente, l'*art. 2, commi 5 e 6, Ordinanza 6 ottobre 2018, n. 550*.
(81) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con *Provvedimento 15 novembre 2007*.
(82) Vedi, anche, il *Provvedimento 18 gennaio 2007* e il *comma 1-bis dell'art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2009, n. 14*.
(83) Con *Provvedimento 19 luglio 2006* è stata individuata l'informativa semplificata per i medici di base.

Art. 14 (Definizione di profili e della personalità dell'interessato) (84)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di determinazione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1, ai sensi dell'*articolo 7, comma 4, lettera a)*, salvo che la determinazione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dal presente codice o da un provvedimento del Garante ai sensi dell'*articolo 17*.]

---

(84) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo III. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 15 (Danni cagionati per effetto del trattamento) (85)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'*articolo 11*.]

---

(85) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo III. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 16 (Cessazione del trattamento) (86)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione;
d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'*articolo 12*.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti.]

---

(86) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo III. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 17 (Trattamento che presenta rischi specifici) (87) (88)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante in applicazione dei principi sanciti dal presente codice, nell'ambito di una verifica preliminare all'inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare.]

---

(87) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo III. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

(88) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi il *Provvedimento 27 ottobre 2005* e il *Provvedimento 17 gennaio 2008*.

CAPO II
Regole ulteriori per i soggetti pubblici

Art. 18 (Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici) (89)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.
2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti.
4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato.
5. Si osservano le disposizioni di cui all'*articolo 25* in tema di comunicazione e diffusione.]

---

(89) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo III. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 19 (Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari) (92)
In vigore dal 19 agosto 2018

[1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 18, comma 2*, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.
2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'*articolo 39, comma 2*, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.
3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.
3-bis. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'*articolo 4*, comma 1, lettera d). (90) (91)]

---

(90) Comma aggiunto dall'*art. 14, comma 1, lett. b), L. 4 novembre 2010, n. 183*.
(91) Comma abrogato dall'*art. 53, comma 1, lett. e), D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33*.
(92) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo III. Vedi,

anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 20 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili) (93) (94)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'*articolo 22*, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'*articolo 154, comma 1, lettera g)*, anche su schemi tipo.
3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'*articolo 26, comma 2*, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.
4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente.]

---

(93) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo III. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.
(94) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo si è provveduto:
- per il Ministero degli affari esteri, con D.M. 23 giugno 2004, n. 225;
- per l'Istituto nazionale di fisica nucleare, con *Provv. 16 dicembre 2005*;
- per la Consob, con Del.Consob 8 febbraio 2006, n. 15318;
- per il Garante per la protezione dei dati personali, con *Del. Garante protez. dati pers. 29 dicembre 2005, n. 26*;
- per l'ENIT, con *D.M. 3 marzo 2006*;
- per l'Istituto nazionale di astrofisica, con Del. 8 novembre 2005, n. 98/2005;
- per il Ministero della difesa, con D.M. 13 aprile 2006, n. 203;
- per la Corte dei conti, con *Del.C.C. 10 maggio 2006, n. 2/2006/Del.*;
- per il Consiglio superiore della magistratura, con *Del.C.S.M. 10 maggio 2006*;
- per gli uffici della giustizia amministrativa, con *Decr. 12 maggio 2006*;
- per l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) con Del. 16 giugno 2006, n. 216/06;
- per l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) con *Comunicato 26 giugno 2006*;
- per il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste con Det. 14 luglio 2006, n. 4;
- per l'Istituto nazionale per studio ed esperienze di architettura navale con Disp. 19 luglio 2006, n. 1;
- per il Ministero dell'interno con D.M. 21 giugno 2006, n. 244;
- per l'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) con *D.M. 3 agosto 2006*;
- per l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) con Del. 9 maggio 2006, n. 163;
- per la Presidenza del Consiglio dei Ministri con D.P.C.M. 30 novembre 2006, n. 312;
- per il Ministero della pubblica istruzione con D.M. 7 dicembre 2006, n. 305;
- per il Ministero della giustizia con D.M. 12 dicembre 2006, n. 306;
- per l'ENEA con *D.M. 19 dicembre 2006*;
- per l'Istituto nazionale di ricerca metrologica (I.N.RI.M.) con *Decr. 28 dicembre 2006*;
- per la Stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli con *Provv. 2 gennaio 2007*;
- per l'ISTAT con *D.P.C.M. 26 ottobre 2006*;
- per la magistratura militare con *Del.C.M.M. 9 gennaio 2007*;
- per il Ministero delle infrastrutture con D.M. 9 febbraio 2007, n. 21;
- per il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) con D.P.C.M. 28 dicembre 2006, n. 318;
- per il Ministero dell'università e della ricerca con D.M. 28 febbraio 2007, n. 54;
- per l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con *Provv. 28 febbraio 2007*;

- per il Consiglio nazionale delle ricerche con *Provv. 12 aprile 2007*;
- per il Ministero dello sviluppo economico con D.M. 7 marzo 2007, n. 58;
- per il Ministero del commercio internazionale con D.M. 12 marzo 2007, n. 59;
- per l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) con *D.M. 10 aprile 2007*;
- per il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria con *Decr. 3 aprile 2007*;
- per l'Automobile Club d'Italia e gli Automobile Club provinciali e locali con *Comunicato 31 maggio 2007*;
- per il Ministero delle comunicazioni con D.M. 7 maggio 2007, n. 69;
- per l'Avvocatura generale dello Stato e le Avvocature distrettuali con D.P.C.M. 30 marzo 2007, n. 71;
- per il Ministero della solidarietà sociale con D.M. 4 maggio 2007, n. 80;
- per l'Istituto italiano di medicina sociale con *D.M. 17 aprile 2007*;
- per il Ministero dei trasporti con D.M. 16 maggio 2007, n. 100;
- per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con D.M. 22 maggio 2007, n. 105;
- per l'Autorità di bacino del fiume Arno con Del. 19 giugno 2007, n. 203;
- per l'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM) con *Decr. 19 luglio 2006*;
- per l'Istituto Superiore di Sanità con *Decr. 17 luglio 2007*;
- per l'Autorità di bacino del fiume Serchio con Del. 19 giugno 2007, n. 160;
- per l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) con *D.M. 6 agosto 2007*;
- per l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori, musicisti, gli scrittori e gli autori drammatici con *Comunicato 6 ottobre 2007*;
- per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con D.M. 3 agosto 2007, n. 168;
- per l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) con *D.M. 17 settembre 2007*;
- per l'Autorità di bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno con Del. 19 giugno 2007, n. 6;
- per il Ministero per i beni e le attività culturali con D.M. 28 agosto 2007, n. 173;
- per l'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo,Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione con Del. 19 giugno 2007, n. 7;
- per il Ministero della politiche agricole alimentari e forestali con D.M. 12 novembre 2007, n. 241;
- per il Ministero dell'economia e delle finanze con D.M. 29 novembre 2007, n. 255;
- per l'Ente Irriguo Umbro-Toscano di Arezzo con *D.M. 8 gennaio 2008*;
- per il Ministero della salute con D.M. 12 dicembre 2007, n. 277;
- per l'Agenzia del territorio con *Provv. 30 aprile 2008*;
- per l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) con *D.M. 29 aprile 2008*;
- per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) con *Comunicato 14 agosto 2008*;
- per l'Agenzia delle entrate con *Provv. 22 gennaio 2008*;
- per l'Agenzia delle dogane con *Reg. 1 aprile 2009*;
- per la Banca d'Italia e la UIF con *Reg. 22 marzo 2011* e con *Provvedimento 6 novembre 2015*;
- per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato con *Deliberazione 6 luglio 2016, n. 26096*.

Art. 21 (Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari) (96) (97)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari è altresì consentito quando è effettuato in attuazione di protocolli d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata stipulati con il Ministero dell'interno o con i suoi uffici periferici di cui all'*articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili. (95)
2. Le disposizioni di cui all'*articolo 20, commi 2 e 4*, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.]

---

(95) Comma inserito dall'*art. 45, comma 1, lett. a), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2012, n. 35*.
(96) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo III. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.
(97) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo si è provveduto:
- per il Ministero degli affari esteri, con D.M. 23 giugno 2004, n. 225;
- per l'Istituto nazionale di fisica nucleare, con *Provv. 16 dicembre 2005*;

- per la Consob, con Del.Consob 8 febbraio 2006, n. 15318;
- per il Garante per la protezione dei dati personali, con *Del. Garante protez. dati pers. 29 dicembre 2005, n. 26*;
- per l'ENIT, con *D.M. 3 marzo 2006*;
- per l'Istituto nazionale di astrofisica, con Del. 8 novembre 2005, n. 98/2005;
- per il Ministero della difesa, con D.M. 13 aprile 2006, n. 203;
- per la Corte dei conti, con *Del.C.C. 10 maggio 2006, n. 2/2006/Del.*;
- per il Consiglio superiore della magistratura, con *Del.C.S.M. 10 maggio 2006*;
- per gli uffici della giustizia amministrativa, con *Decr. 12 maggio 2006*;
- per l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) con Del. 16 giugno 2006, n. 216/06;
- per l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) con *Comunicato 26 giugno 2006*;
- per il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste con Det. 14 luglio 2006, n. 4;
- per l'Istituto nazionale per studio ed esperienze di architettura navale con Disp. 19 luglio 2006, n. 1;
- per il Ministero dell'interno con D.M. 21 giugno 2006, n. 244;
- per l'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) con *D.M. 3 agosto 2006*;
- per l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) con Del. 9 maggio 2006, n. 163;
- per la Presidenza del Consiglio dei Ministri con D.P.C.M. 30 novembre 2006, n. 312;
- per il Ministero della pubblica istruzione con D.M. 7 dicembre 2006, n. 305;
- per il Ministero della giustizia con D.M. 12 dicembre 2006, n. 306;
- per l'ENEA con *D.M. 19 dicembre 2006*;
- per l'Istituto nazionale di ricerca metrologica (I.N.RI.M.) con *Decr. 28 dicembre 2006*;
- per la Stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli con *Provv. 2 gennaio 2007*;
- per l'ISTAT con *D.P.C.M. 26 ottobre 2006*;
- per la magistratura militare con *Del.C.M.M. 9 gennaio 2007*;
- per il Ministero delle infrastrutture con D.M. 9 febbraio 2007, n. 21;
- per il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) con D.P.C.M. 28 dicembre 2006, n. 318;
- per il Ministero dell'università e della ricerca con D.M. 28 febbraio 2007, n. 54;
- per l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con *Provv. 28 febbraio 2007*;
- per il Consiglio nazionale delle ricerche con *Provv. 12 aprile 2007*;
- per il Ministero dello sviluppo economico con D.M. 7 marzo 2007, n. 58;
- per il Ministero del commercio internazionale con D.M. 12 marzo 2007, n. 59;
- per l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) con *D.M. 10 aprile 2007*;
- per il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria con *Decr. 3 aprile 2007*;
- per l'Automobile Club d'Italia e gli Automobile Club provinciali e locali con *Comunicato 31 maggio 2007*;
- per il Ministero delle comunicazioni con D.M. 7 maggio 2007, n. 69;
- per l'Avvocatura generale dello Stato e le Avvocature distrettuali con D.P.C.M. 30 marzo 2007, n. 71;
- per il Ministero della solidarietà sociale con D.M. 4 maggio 2007, n. 80;
- per l'Istituto italiano di medicina sociale con *D.M. 17 aprile 2007*;
- per il Ministero dei trasporti con D.M. 16 maggio 2007, n. 100;
- per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con D.M. 22 maggio 2007, n. 105;
- per l'Autorità di bacino del fiume Arno con Del. 19 giugno 2007, n. 203;
- per l'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM) con *Decr. 19 luglio 2006*;
- per l'Istituto Superiore di Sanità con *Decr. 17 luglio 2007*;
- per l'Autorità di bacino del fiume Serchio con Del. 19 giugno 2007, n. 160;
- per l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) con *D.M. 6 agosto 2007*;
- per l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori, musicisti, gli scrittori e gli autori drammatici con *Comunicato 6 ottobre 2007*;
- per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con D.M. 3 agosto 2007, n. 168;
- per l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) con *D.M. 17 settembre 2007*;
- per l'Autorità di bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno con Del. 19 giugno 2007, n. 6;
- per il Ministero per i beni e le attività culturali con D.M. 28 agosto 2007, n. 173;
- per l'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo,Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione con Del. 19 giugno 2007, n. 7;
- per il Ministero della politiche agricole alimentari e forestali con D.M. 12 novembre 2007, n. 241;
- per il Ministero dell'economia e delle finanze con D.M. 29 novembre 2007, n. 255;
- per l'Ente Irriguo Umbro-Toscano di Arezzo con *D.M. 8 gennaio 2008*;
- per il Ministero della salute con D.M. 12 dicembre 2007, n. 277;
- per l'Agenzia del territorio con *Provv. 30 aprile 2008*;
- per l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) con *D.M. 29 aprile 2008*;
- per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) con *Comunicato 14 agosto 2008*;
- per l'Agenzia delle entrate con *Provv. 22 gennaio 2008*;
- per l'Agenzia delle dogane con *Reg. 1 aprile 2009*;
- per la Banca d'Italia e la UIF con *Reg. 22 marzo 2011* e con *Provvedimento 6 novembre 2015*;
- per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato con *Deliberazione 6 luglio 2016, n. 26096*.

Art. 22 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari) (98)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.
2. Nel fornire l'informativa di cui all'*articolo 13* i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.
5. In applicazione dell'*articolo 11*, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.
7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'*articolo 14*, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.]

---

(98) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo III. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

CAPO III
Regole ulteriori per privati ed enti pubblici economici

Art. 23 (Consenso) (99) (100)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'*articolo 13*.
4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.]

---

(99) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo III. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.
(100) Vedi, anche, il *comma 1-bis dell'art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2009, n. 14* e, successivamente, la *Deliberazione 15 maggio 2013, n. 242*.

Art. 24 (Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso) (103)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:
a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'*articolo 82, comma 2*;
f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla *legge 7 dicembre 2000, n. 397*, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato; (101)
h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'*articolo 13*;

i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'*allegato A)*, per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'*articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490*, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati;

i-bis) riguarda dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-bis; (102)

i-ter) con esclusione della diffusione e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 130 del presente codice, riguarda la comunicazione di dati tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero con società sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le finalità amministrativo contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter, e purché queste finalità siano previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa di cui all'articolo 13. (102)

]

(101) Lettera così modificata dall'*art. 6, comma 2, lett. a), n. 3, D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106*.

(102) Lettera aggiunta dall'*art. 6, comma 2, lett. a), n. 3, D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106*.

(103) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo III. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 25 (Divieti di comunicazione e diffusione) (104)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o dall'autorità giudiziaria:

a) in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, ovvero quando è decorso il periodo di tempo indicato nell'*articolo 11, comma 1, lettera e)*;

b) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta.

2. E' fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'*articolo 58, comma 2*, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.]

(104) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo III. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 26 (Garanzie per i dati sensibili) (106)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni,

decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

3. Il comma 1 non si applica al trattamento:

a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;

b) dei dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria;

b-bis) dei dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-bis. (105)

4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante:

a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'*articolo 13*;

b) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'*articolo 82, comma 2*;

c) quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla *legge 7 dicembre 2000, n. 397*, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;

d) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'*articolo 111*.

5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.]

---

(105) Lettera aggiunta dall'*art. 6, comma 2, lett. a), n. 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106*.

(106) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo III. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 27 (Garanzie per i dati giudiziari) (108)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti

finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili. Si applica quanto previsto dall'*articolo 21, comma 1-bis*. (107)]

---

(107) Comma così modificato dall'*art. 45, comma 1, lett. b), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2012, n. 35*.
(108) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo III. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

TITOLO IV (109)
Soggetti che effettuano il trattamento

Art. 28 (Titolare del trattamento) (110) (111)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è l'entità nel suo complesso o l'unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.]

---

(109) Titolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.
(110) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo IV. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.
(111) Vedi, anche, la *Deliberazione 15 giugno 2011*.

Art. 29 (Responsabile del trattamento) (114) (115)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
4-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 4, il titolare può avvalersi, per il trattamento di dati, anche sensibili, di soggetti pubblici o privati che, in qualità di responsabili del trattamento, forniscano le garanzie di cui al comma 2. I titolari stipulano con i predetti responsabili atti giuridici in forma scritta, che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata del trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento e le modalità di trattamento; i predetti atti sono adottati in conformità a schemi tipo predisposti dal Garante. (112)
5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle condizioni stabilite ai sensi del comma 4-bis e alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2, delle proprie istruzioni e di quanto stabilito negli atti di cui al comma 4-bis. (113)]

(112) Comma inserito dall'*art. 28, comma 1, lett. a), n. 1), L. 20 novembre 2017, n. 167*.
(113) Comma così sostituito dall'*art. 28, comma 1, lett. a), n. 2), L. 20 novembre 2017, n. 167*.
(114) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo IV. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.
(115) Vedi, anche, la *Deliberazione 15 giugno 2011*.

Art. 30 (Incaricati del trattamento) (116)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.
2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima.]

(116) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo IV. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

TITOLO V (117)
Sicurezza dei dati e dei sistemi
CAPO I
Misure di sicurezza

Art. 31 (Obblighi di sicurezza) (118)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.]

(117) Titolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.
(118) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo V. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 32 (Obblighi relativi ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al

pubblico) (119) (124)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta, ai sensi dell'*articolo 31*, anche attraverso altri soggetti a cui sia affidata l'erogazione del predetto servizio, misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi e per gli adempimenti di cui all'articolo 32-bis. (120)
1-bis. Ferma restando l'osservanza degli obblighi di cui agli *articoli 30* e *31*, i soggetti che operano sulle reti di comunicazione elettronica garantiscono che i dati personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato per fini legalmente autorizzati. (121)
1-ter. Le misure di cui al commi 1 e 1-bis garantiscono la protezione dei dati relativi al traffico ed all'ubicazione e degli altri dati personali archiviati o trasmessi dalla distruzione anche accidentale, da perdita o alterazione anche accidentale e da archiviazione, trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti, nonché assicurano l'attuazione di una politica di sicurezza. (121)
2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa i contraenti e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1, 1-bis e 2, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga informativa è resa al Garante e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. (122) (123)]

---

(119) Rubrica così sostituita dall'*art. 1, comma 2, lett. a), D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69*, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012*.
(120) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 2, lett. b), D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69*, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012*.
(121) Comma inserito dall'*art. 1, comma 2, lett. c), D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69*, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012*.
(122) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 2, lett. d), D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69*, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012*.
(123) Nel presente provvedimento la parola «abbonato» è stata sostituita dalla parola «contraente», ai sensi di quanto disposto dall'*art. 1, comma 12, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69*, a decorrere dal 1° giugno 2012, come stabilito dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012*.
(124) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo V. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 32-bis (Adempimenti conseguenti ad una violazione di dati personali) (125) (126)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. In caso di violazione di dati personali, il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico comunica senza indebiti ritardi detta violazione al Garante.
2. Quando la violazione di dati personali rischia di arrecare pregiudizio ai dati personali o alla riservatezza di contraente o di altra persona, il fornitore comunica anche agli stessi senza ritardo l'avvenuta violazione.
3. La comunicazione di cui al comma 2 non è dovuta se il fornitore ha dimostrato al Garante di aver utilizzato misure tecnologiche di protezione che rendono i dati inintelligibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi e che tali misure erano state applicate ai dati oggetto della violazione.
4. Ove il fornitore non vi abbia già provveduto, il Garante può, considerate le presumibili ripercussioni negative della violazione, obbligare lo stesso a comunicare al contraente o ad altra persona l'avvenuta violazione.

5. La comunicazione al contraente o ad altra persona contiene almeno una descrizione della natura della violazione di dati personali e i punti di contatto presso cui si possono ottenere maggiori informazioni ed elenca le misure raccomandate per attenuare i possibili effetti pregiudizievoli della violazione di dati personali. La comunicazione al Garante descrive, inoltre, le conseguenze della violazione di dati personali e le misure proposte o adottate dal fornitore per porvi rimedio.
6. Il Garante può emanare, con proprio provvedimento, orientamenti e istruzioni in relazione alle circostanze in cui il fornitore ha l'obbligo di comunicare le violazioni di dati personali, al formato applicabile a tale comunicazione, nonché alle relative modalità di effettuazione, tenuto conto delle eventuali misure tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2002/58/CE, come modificata dalla *direttiva 2009/136/CE*. (127)
7. I fornitori tengono un aggiornato inventario delle violazioni di dati personali, ivi incluse le circostanze in cui si sono verificate, le loro conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio, in modo da consentire al Garante di verificare il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Nell'inventario figurano unicamente le informazioni necessarie a tal fine.
8. Nel caso in cui il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico affidi l'erogazione del predetto servizio ad altri soggetti, gli stessi sono tenuti a comunicare al fornitore senza indebito ritardo tutti gli eventi e le informazioni necessarie a consentire a quest'ultimo di effettuare gli adempimenti di cui al presente articolo.]

---

(125) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 3, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69*, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012*.
(126) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo V. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.
(127) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la *Deliberazione 26 luglio 2012, n. 221*. Vedi, anche, il *Provvedimento 4 aprile 2013*.

CAPO II
Misure minime di sicurezza

Art. 33 (Misure minime) (128) (129)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all'*articolo 31*, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell'*articolo 58, comma 3*, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.]

---

(128) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo V. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.
(129) Per la sospensione dell'applicazione del presente articolo vedi *il comma 9 dell'art. 1, O.P.C.M. 17 giugno 2009, n. 3781*, *il comma 9 dell'art. 1, O.P.C.M. 26 luglio 2011, n. 3956* , l'*art. 1, comma 9, Ordinanza 28 agosto 2016, n. 389* e l'*art. 2, comma 9, Ordinanza 6 ottobre 2018, n. 550*.

Art. 34 (Trattamenti con strumenti elettronici) (134) (135)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'*allegato B)*, le seguenti misure minime:

a) autenticazione informatica;

b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;

c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;

d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;

e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;

f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;

g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza; (132)

h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B). In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrativo-contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1. (133) (130)

1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro. (131)]

---

(130) Comma abrogato dall'*art. 45, comma 1, lett. c), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2012, n. 35*.

(131) Comma aggiunto dall'*art. 6, comma 2, lett. a), n. 5, D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106*, che ha sostituito l'originario comma 1-bis con gli attuali commi da 1-bis a 1-ter.

(132) Lettera soppressa dall'*art. 45, comma 1, lett. c), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2012, n. 35*.

(133) Comma aggiunto dall'art. 29, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 e, successivamente, sostituito dall'art. 6, comma 2, lett. a), n. 5, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha sostituito l'originario comma 1-bis con gli attuali commi da 1-bis a 1-ter.

(134) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo V. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

(135) Per la sospensione dell'applicazione del presente articolo vedi il *comma 9 dell'art. 1, O.P.C.M. 17 giugno 2009, n. 3781*, il *comma 9 dell'art. 1, O.P.C.M. 26 luglio 2011, n. 3956*, l'*art. 1, comma 9, Ordinanza 28 agosto 2016, n. 389* e l'*art. 2, comma 9, Ordinanza 6 ottobre 2018, n. 550*.

Art. 35 (Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici) (136) (137)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se

sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'*allegato B)*, le seguenti misure minime:

a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;

b) previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;

c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.

]

(136) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo V. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.
(137) Per la sospensione dell'applicazione del presente articolo, vedi il *comma 9 dell'art. 1, O.P.C.M. 17 giugno 2009, n. 3781*, il *comma 9 dell'art. 1, O.P.C.M. 26 luglio 2011, n. 3956*, l'*art. 1, comma 9, Ordinanza 28 agosto 2016, n. 389* e l'*art. 2, comma 9, Ordinanza 6 ottobre 2018, n. 550*.

Art. 36 (Adeguamento) (139)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Il disciplinare tecnico di cui all'*allegato B)*, relativo alle misure minime di cui al presente capo, è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie e il Ministro per la semplificazione normativa, in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore. (138)]

(138) Comma così modificato dall'*art. 29, comma 5-bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2008, n. 133*.
(139) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo V. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

TITOLO VI (140)
Adempimenti

Art. 37 (Notificazione del trattamento) (142)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il trattamento riguarda:

a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica; (144)

b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria; (144)

c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale; (144)

d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità

dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti; (144)

e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie; (144)

f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti. (144)

1-bis. La notificazione relativa al trattamento dei dati di cui al comma 1 non è dovuta se relativa all'attività dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta, in quanto tale funzione è tipica del loro rapporto professionale con il Servizio sanitario nazionale. (141)

2. Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, con proprio provvedimento adottato anche ai sensi dell'*articolo 17*. Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il Garante può anche individuare, nell'ambito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti all'obbligo di notificazione.

3. La notificazione è effettuata con unico atto anche quando il trattamento comporta il trasferimento all'estero dei dati.

4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti accessibile a chiunque e determina le modalità per la sua consultazione gratuita per via telematica, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le notizie accessibili tramite la consultazione del registro possono essere trattate per esclusive finalità di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. (143)]

---

(140) Titolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

(141) Comma inserito dall'*art. 2 quinquies, comma 1, lett. a), D.L. 29 marzo 2004, n. 81*, convertito, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 26 maggio 2004, n. 138*.

(142) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo VI. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

(143) Sul Registro dei trattamenti di cui al presente comma vedi l'*art. 22, comma 8, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

(144) Per l'indicazione dei casi da sottrarre all'obbligo di notificazione, di cui alla presente lettera, vedi la *Deliberazione 31 marzo 2004, n. 1*.

Art. 38 (Modalità di notificazione) (146) (147)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. La notificazione del trattamento è presentata al Garante prima dell'inizio del trattamento ed una sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni e della durata del trattamento da effettuare, e può anche riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate.

2. La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa attraverso il sito del Garante, utilizzando l'apposito modello, che contiene la richiesta di fornire tutte e soltanto le seguenti informazioni:

a) le coordinate identificative del titolare del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante, nonché le modalità per individuare il responsabile del trattamento se designato;

b) la o le finalità del trattamento;

c) una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;

d) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;

e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;

f) una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento. (145)

3. Il Garante favorisce la disponibilità del modello per via telematica e la notificazione anche attraverso convenzioni stipulate con soggetti autorizzati in base alla normativa vigente, anche presso associazioni di categoria e ordini professionali.
4. Una nuova notificazione è richiesta solo anteriormente alla cessazione del trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da indicare nella notificazione medesima.
5. Il Garante può individuare altro idoneo sistema per la notificazione in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche previste dalla normativa vigente.
6. Il titolare del trattamento che non è tenuto alla notificazione al Garante ai sensi dell'*articolo 37* fornisce le notizie contenute nel modello di cui al comma 2 a chi ne fa richiesta, salvo che il trattamento riguardi pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.]

---

(145) Comma così sostituito dall'*art. 29, comma 4, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2008, n. 133*; vedi, anche, il comma 5 del medesimo *art. 29, D.L. 112/2008*.
(146) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo VI. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.
(147) Per le semplificazioni al modello utilizzato per effettuare le notificazioni al Garante, vedi la *Deliberazione 22 ottobre 2008*.

Art. 39 (Obblighi di comunicazione) (149) (148)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Il titolare del trattamento è tenuto a comunicare previamente al Garante le seguenti circostanze:
a) comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico non prevista da una norma di legge o di regolamento, effettuata in qualunque forma anche mediante convenzione;
b) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto dal programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui all'*articolo 110*, comma 1, primo periodo.
2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1 possono essere iniziati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione salvo diversa determinazione anche successiva del Garante.
3. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata utilizzando il modello predisposto e reso disponibile dal Garante, e trasmessa a quest'ultimo per via telematica osservando le modalità di sottoscrizione con firma digitale e conferma del ricevimento di cui all'*articolo 38*, comma 2, oppure mediante telefax o lettera raccomandata.]

---

(148) Per la sostituzione della comunicazione prevista dal presente articolo, vedi l'*art. 17, comma 3, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151*.
(149) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo VI. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 40 (Autorizzazioni generali) (150)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Le disposizioni del presente codice che prevedono un'autorizzazione del Garante sono applicate anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti, pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.]

---

(150) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo VI. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 41 (Richieste di autorizzazione) (151)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Il titolare del trattamento che rientra nell'ambito di applicazione di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'*articolo 40* non è tenuto a presentare al Garante una richiesta di autorizzazione se il trattamento che intende effettuare è conforme alle relative prescrizioni.
2. Se una richiesta di autorizzazione riguarda un trattamento autorizzato ai sensi dell'*articolo 40* il Garante può provvedere comunque sulla richiesta se le specifiche modalità del trattamento lo giustificano.
3. L'eventuale richiesta di autorizzazione è formulata utilizzando esclusivamente il modello predisposto e reso disponibile dal Garante e trasmessa a quest'ultimo per via telematica, osservando le modalità di sottoscrizione e conferma del ricevimento di cui all'*articolo 38*, comma 2. La medesima richiesta e l'autorizzazione possono essere trasmesse anche mediante telefax o lettera raccomandata.
4. Se il richiedente è invitato dal Garante a fornire informazioni o ad esibire documenti, il termine di quarantacinque giorni di cui all'*articolo 26*, comma 2, decorre dalla data di scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto.
5. In presenza di particolari circostanze, il Garante può rilasciare un'autorizzazione provvisoria a tempo determinato.]

---

(151) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo VI. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

TITOLO VII (152)
Trasferimento dei dati all'estero

Art. 42 (Trasferimenti all'interno dell'Unione europea) (153)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Le disposizioni del presente codice non possono essere applicate in modo tale da restringere o vietare la libera circolazione dei dati personali fra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta salva l'adozione, in conformità allo stesso codice, di eventuali provvedimenti in caso di trasferimenti di dati effettuati al fine di eludere le medesime disposizioni.]

---

(152) Titolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.
(153) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo VII. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 43 (Trasferimenti consentiti in Paesi terzi) (155) (156)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea è consentito quando:

a) l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se si tratta di dati sensibili, in forma scritta;

b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato;

c) è necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento o, se il trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari, specificato o individuato ai sensi degli *articoli 20* e *21*;

d) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'*articolo 82*, comma 2;

e) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla *legge 7 dicembre 2000, n. 397*, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

f) è effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la materia;

g) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'*allegato A)*, per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'*articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490*, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati;

h) il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni. (154)
]

(154) Lettera soppressa dall'*art. 40, comma 2, lett. e), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*.
(155) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo VII. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.
(156) Vedi, anche, il *Provvedimento 20 settembre 2012, n. 262*.

Art. 44 (Altri trasferimenti consentiti) (158)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea, è altresì consentito quando è autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato:

a) individuate dal Garante anche in relazione a garanzie prestate con un contratto o mediante regole di condotta esistenti nell'ambito di società appartenenti a un medesimo gruppo. L'interessato può far valere i propri diritti nel territorio dello Stato, in base al presente codice, anche in ordine all'inosservanza delle garanzie medesime; (157)

b) individuate con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, con le quali la Commissione europea constata che un Paese non appartenente all'Unione europea garantisce un livello di protezione adeguato o che alcune clausole contrattuali offrono garanzie sufficienti.
]

(157) Lettera così modificata dall'*art. 29, comma 5-bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2008, n. 133*.
(158) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo VII. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 45 (Trasferimenti vietati) (159)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Fuori dei casi di cui agli *articoli 43* e *44*, il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea, è vietato quando l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non assicura un livello di tutela delle persone adeguato. Sono valutate anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.]

(159) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo VII. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

PARTE II (160)
Disposizioni specifiche per i trattamenti necessari per adempiere ad un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri nonché disposizioni per i trattamenti di cui al capo IX del regolamento

TITOLO 0.I (161)
Disposizioni sulla base giuridica

Art. 45-bis (Base giuridica) (162)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. Le disposizioni contenute nella presente parte sono stabilite in attuazione dell'articolo 6, paragrafo 2, nonché dell'*articolo 23, paragrafo 1, del regolamento*.

(160) Rubrica così sostituita dall'*art. 3, comma 1, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Precedentemente, la rubrica era la seguente: «Disposizioni relative a specifici settori».
(161) Intitolazione inserita dall'*art. 3, comma 2, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(162) Articolo inserito dall'*art. 3, comma 2, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha inserito l'intero Titolo 0.I.

TITOLO I
Trattamenti in ambito giudiziario
CAPO I (163)
Profili generali

Art. 46 (Titolari dei trattamenti) (164) (165)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia sono titolari dei trattamenti di dati personali relativi alle rispettive attribuzioni conferite per legge o regolamento.
2. Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati, nell'*allegato C)* al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, relativamente a banche di dati centrali od oggetto di interconnessione tra più uffici o titolari. I provvedimenti con cui il Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno di cui al comma 1 individuano i medesimi trattamenti da essi effettuati sono riportati nell'*allegato C)* con decreto del Ministro della giustizia.]

---

(163) Capo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.
(164) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Capo I. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.
(165) Vedi, anche, l'*art. 2, comma 2, L. 3 luglio 2014, n. 99*.

Art. 47 (Trattamenti per ragioni di giustizia) (166)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. In caso di trattamento di dati personali effettuato presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia, non si applicano, se il trattamento è effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni del codice:
a) *articoli 9*, *10*, *12*, *13* e *16*, da *18* a *22*, *37*, *38*, commi da 1 a 5, e da *39* a *45*;
b) articoli da *145* a *151*.
2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonché le attività ispettive su uffici giudiziari. Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla predetta trattazione.]

---

(166) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Capo I. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 48 (Banche di dati di uffici giudiziari) (167)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado può acquisire in conformità alle vigenti disposizioni processuali dati, informazioni, atti e documenti da soggetti pubblici, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tale fine gli uffici giudiziari possono avvalersi delle convenzioni-tipo stipulate dal Ministero della giustizia con soggetti pubblici, volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli *articoli 3* e *11*del presente codice.]

---

(167) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Capo I. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 49 (Disposizioni di attuazione) (168) (169)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Con decreto del Ministro della giustizia sono adottate, anche ad integrazione del *decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334*, le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione dei principi del presente codice nella materia penale e civile.]

---

(168) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Capo I. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.
(169) Vedi, anche, l'*art. 2, comma 2, L. 3 luglio 2014, n. 99*.

CAPO II
Minori

Art. 50 (Notizie o immagini relative a minori)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. Il divieto di cui all'*articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448*, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale. La violazione del divieto di cui al presente articolo è punita ai sensi dell'*articolo 684 del codice penale*. (170)

---

(170) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 2, lett. b), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

CAPO III
Informatica giuridica

Art. 51 (Principi generali)
In vigore dal 1 gennaio 2004

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet.

2. Le sentenze e le altre decisioni dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo.

Art. 52 (Dati identificativi degli interessati) (171)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento. (172)

2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità, l'autorità che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità può disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante l'indicazione degli estremi del presente articolo: "In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di.....".

4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, è omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734-bis del codice penale relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di deposito di lodo ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile. La parte può formulare agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l'annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'*articolo 209 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*,

provvede in modo analogo in caso di richiesta di una parte. (173)

7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.

---

(171) Per le linee guida relative al trattamento dei dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica, vedi la *Deliberazione 2 dicembre 2010*.
(172) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 2, lett. c), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(173) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 2, lett. c), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

TITOLO II
Trattamenti da parte di forze di polizia
CAPO I
Profili generali

Art. 53 (Ambito applicativo e titolari dei trattamenti) (174) (175) (176)
In vigore dal 8 giugno 2018

[1. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per finalità di polizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei reati.
2. Ai trattamenti di dati personali previsti da disposizioni di legge, di regolamento, nonché individuati dal decreto di cui al comma 3, effettuati dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici nell'esercizio delle attribuzioni conferite da disposizioni di legge o di regolamento non si applicano, se il trattamento è effettuato per finalità di polizia, le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
3. Con decreto adottato dal Ministro dell'interno, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 2 effettuati con strumenti elettronici e i relativi titolari. (177)]

---

(174) Articolo così sostituito dall'*art. 7, comma 1, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 aprile 2015, n. 43*.
(175) Articolo abrogato dall'*art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51*.
(176) Vedi, anche, l'*art. 2, comma 2, L. 3 luglio 2014, n. 99*.
(177) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 24 maggio 2017*.

Art. 54 (Modalità di trattamento e flussi di dati) (178)
In vigore dal 8 giugno 2018

[1. Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti,

l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli *articoli 3* e *11*. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui all'*articolo 53*.
2. I dati trattati per le finalità di cui al medesimo *articolo 53* sono conservati separatamente da quelli registrati per finalità amministrative che non richiedono il loro utilizzo.
3. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 11*, il Centro elaborazioni dati di cui all'*articolo 53* assicura l'aggiornamento periodico e la pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati anche attraverso interrogazioni autorizzate del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti del Ministero della giustizia di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313*, o di altre banche di dati di forze di polizia, necessarie per le finalità di cui all'*articolo 53*.
4. Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano periodicamente i requisiti di cui all'*articolo 11* in riferimento ai dati trattati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, e provvedono al loro aggiornamento anche sulla base delle procedure adottate dal Centro elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o, per i trattamenti effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici, mediante annotazioni o integrazioni dei documenti che li contengono.]

---

(178) Articolo abrogato dall'*art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51*.

Art. 55 (Particolari tecnologie) (179)
In vigore dal 8 giugno 2018

[1. Il trattamento di dati personali che implica maggiori rischi di un danno all'interessato, con particolare riguardo a banche di dati genetici o biometrici, a tecniche basate su dati relativi all'ubicazione, a banche di dati basate su particolari tecniche di elaborazione delle informazioni e all'introduzione di particolari tecnologie, è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'*articolo 17* sulla base di preventiva comunicazione ai sensi dell'*articolo 39*.]

---

(179) Articolo abrogato dall'*art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51*.

Art. 56 (Tutela dell'interessato) (180)
In vigore dal 8 giugno 2018

[1. Le disposizioni di cui all'*articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121,* e successive modificazioni, si applicano anche, oltre che ai dati destinati a confluire nel Centro elaborazione dati di cui all'*articolo 53*, a dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici da organi, uffici o comandi di polizia.]

---

(180) Articolo abrogato dall'*art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51*.

Art. 57 (Disposizioni di attuazione) (181) (183) (182)
In vigore dal 1 gennaio 2020

[1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sono individuate le modalità di attuazione dei principi del presente codice relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalità di cui all'*articolo 53* dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica del *decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378*, e in attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni. Le modalità sono individuate con particolare riguardo:

a) al principio secondo cui la raccolta dei dati è correlata alla specifica finalità perseguita, in relazione alla prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione di reati, in particolare per quanto riguarda i trattamenti effettuati per finalità di analisi;

b) all'aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a valutazioni effettuate in base alla legge, alle diverse modalità relative ai dati trattati senza l'ausilio di strumenti elettronici e alle modalità per rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte di altri organi e uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati;

c) ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze temporanee o collegati a situazioni particolari, anche ai fini della verifica dei requisiti dei dati ai sensi dell'*articolo 11*, dell'individuazione delle categorie di interessati e della conservazione separata da altri dati che non richiedono il loro utilizzo;

d) all'individuazione di specifici termini di conservazione dei dati in relazione alla natura dei dati o agli strumenti utilizzati per il loro trattamento, nonché alla tipologia dei procedimenti nell'ambito dei quali essi sono trattati o i provvedimenti sono adottati;

e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche all'estero o per l'esercizio di un diritto o di un interesse legittimo, e alla loro diffusione, ove necessaria in conformità alla legge;

f) all'uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca delle informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di indice.
]

(181) Articolo abrogato dall'*art. 49, comma 2, D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51*, a decorrere dall'8 giugno 2019. A norma dell'*art. 9, comma 1, D.L. 14 giugno 2019, n. 53*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 agosto 2019, n. 77*, il presente articolo aveva ripreso vigenza dalla data del 15 giugno 2019 e fino al 31 dicembre 2019.
(182) Vedi, anche, l'*art. 2, comma 2, L. 3 luglio 2014, n. 99*.
(183) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il *D.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15*.

TITOLO III
Difesa e sicurezza dello stato
CAPO I
Profili generali

Art. 58 (Trattamenti di dati personali per fini di sicurezza nazionale o difesa) (184)
In vigore dal 8 dicembre 2021

1. Ai trattamenti di dati personali effettuati dagli organismi di cui agli *articoli 4*, *6* e *7 della legge 3 agosto 2007, n. 124*, sulla base dell'articolo 26 della predetta legge o di altre disposizioni di legge o regolamento o previste da atti amministrativi generali, ovvero relativi a dati coperti da segreto di Stato ai sensi degli articoli 39 e seguenti della medesima legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 160, comma 4, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli *articoli 2*, *3*, *8*, *15*, *16*, *18*, *25*, *37*, *41*, *42* e *43 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51*. (185)

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato, in base a disposizioni di legge o di regolamento o previste da atti amministrativi generali, che prevedano specificamente il trattamento, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nonché quelle di cui agli *articoli 23* e *24 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51*. (186)

3. Con uno o più regolamenti sono individuate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, in riferimento alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di trattamento eseguibili e di persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, anche in relazione all'aggiornamento e alla conservazione. I regolamenti, negli ambiti di cui al comma 1, sono adottati ai sensi dell'*articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124*, e, negli ambiti di cui al comma 2, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, su proposta dei Ministri competenti.

4. Con uno o più regolamenti adottati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa, sono disciplinate le misure attuative del presente decreto in materia di esercizio delle funzioni di difesa e sicurezza nazionale da parte delle Forze armate.

---

(184) Articolo così sostituito dall'*art. 4, comma 1, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(185) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 1, lett. d), n. 1), D.L. 8 ottobre 2021, n. 139*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 dicembre 2021, n. 205*; sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'*art. 9, comma 5, del medesimo D.L. n. 139/2021*.
(186) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 1, lett. d), n. 2), D.L. 8 ottobre 2021, n. 139*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 dicembre 2021, n. 205*; sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'*art. 9, comma 5, del medesimo D.L. n. 139/2021*.

TITOLO IV
Trattamenti in ambito pubblico
CAPO I
Accesso a documenti amministrativi

Art. 59 (Accesso a documenti amministrativi e accesso civico) (187)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. Fatto salvo quanto previsto dall'*articolo 60*, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla *legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati di cui agli *articoli 9* e *10 del regolamento* e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. (188)

1-bis. I presupposti, le modalità e i limiti per l'esercizio del diritto di accesso civico restano disciplinati dal *decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*. (189)

---

(187) Rubrica così modificata dall'*art. 5, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(188) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(189) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 1, lett. a), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 60 (Dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale) (190)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. Quando il trattamento concerne dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale.

---

(190) Articolo così sostituito dall'*art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

CAPO II
Registri pubblici e albi professionali

Art. 61 (Utilizzazione di dati pubblici e regole deontologiche) (191)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, l'adozione di regole deontologiche per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l'associazione di dati provenienti da più archivi, tenendo presenti le pertinenti Raccomandazioni del Consiglio d'Europa. (192)

2. Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli di cui agli *articoli 9* e *10 del regolamento*, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 2-ter del presente codice, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull'esercizio della professione. (192)

3. L'ordine o collegio professionale può, a richiesta della persona iscritta nell'albo che vi ha interesse, integrare i dati di cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all'attività professionale.

4. A richiesta dell'interessato l'ordine o collegio professionale può altresì fornire a terzi notizie o informazioni relative, in particolare, a speciali qualificazioni professionali non menzionate nell'albo, ovvero alla disponibilità ad assumere incarichi o a ricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente anche a convegni o seminari.

---

(191) Rubrica così modificata dall'*art. 5, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(192) Comma così sostituito dall'*art. 5, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

CAPO III (193)
Stato civile, anagrafi e liste elettorali

Art. 62 (Dati sensibili e giudiziari) (194)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli *articoli 20* e *21*, le finalità relative alla tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonché al rilascio di documenti di riconoscimento o al cambiamento delle generalità.]

---

(193) Capo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.
(194) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Capo III. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 63 (Consultazione di atti) (195)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Gli atti dello stato civile conservati negli Archivi di Stato sono consultabili nei limiti previsti dall'*articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490*.]

---

(195) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Capo III. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

CAPO IV (196)
Finalità di rilevante interesse pubblico

Art. 64 (Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero) (197)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli *articoli 20* e *21*, le finalità di applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e del profugo e sullo stato di rifugiato.
2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 è ammesso, in particolare, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili:
a) al rilascio e al rinnovo di visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni e documenti anche sanitari;
b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di rifugiato, o all'applicazione della protezione temporanea e di altri istituti o misure di carattere umanitario, ovvero all'attuazione di obblighi di legge in materia di politiche migratorie;
c) in relazione agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai ricongiungimenti, all'applicazione delle norme vigenti in materia di istruzione e di alloggio, alla partecipazione alla vita pubblica e all'integrazione sociale.
3. Il presente articolo non si applica ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati in esecuzione degli

accordi e convenzioni di cui all'*articolo 154, comma 2, lettere a) e b)*, o comunque effettuati per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento.]

---

(196) Capo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.
(197) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Capo IV. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 65 (Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi) (198)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli *articoli 20* e *21*, le finalità di applicazione della disciplina in materia di:

a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della segretezza del voto, nonché di esercizio del mandato degli organi rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici popolari;

b) documentazione dell'attività istituzionale di organi pubblici.

2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1 sono consentiti per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti:

a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa regolarità;

b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e la verifica delle relative regolarità;

c) l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi;

d) l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di iniziativa popolare, l'attività di commissioni di inchiesta, il rapporto con gruppi politici;

e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici.

3. Ai fini del presente articolo, è consentita la diffusione dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1, lettera a), in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla presentazione delle candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli organi eletti.

4. Ai fini del presente articolo, in particolare, è consentito il trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili:

a) per la redazione di verbali e resoconti dell'attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;

b) per l'esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo.

5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalità di cui al comma 1 possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Non è comunque consentita la divulgazione dei dati sensibili e giudiziari che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.]

---

(198) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Capo IV. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 66 (Materia tributaria e doganale) (199) (200)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli *articoli 20* e *21*, le attività dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di imposta, nonché in materia di deduzioni e detrazioni e per l'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane.
2. Si considerano inoltre di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli *articoli 20* e *21*, le attività dirette, in materia di imposte, alla prevenzione e repressione delle violazioni degli obblighi e alla adozione dei provvedimenti previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché al controllo e alla esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali obblighi, alla effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote d'imposta, e quelle dirette alla gestione ed alienazione di immobili statali, all'inventario e alla qualificazione degli immobili e alla conservazione dei registri immobiliari.]

---

(199) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Capo IV. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.
(200) Vedi, anche, l'*art. 1, comma 611, lett. f), L. 27 dicembre 2013, n. 147*.

Art. 67 (Attività di controllo e ispettive) (201)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli *articoli 20* e *21*, le finalità di:
a) verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti;
b) accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali, con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all'*articolo 65, comma 4*.
]

---

(201) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Capo IV. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 68 (Benefici economici ed abilitazioni) (202)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli *articoli 20* e *21*, le finalità di applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.
2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente articolo anche quelli indispensabili in relazione:
a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste dalla normativa antimafia;
b) alle elargizioni di contributi previsti dalla normativa in materia di usura e di vittime di richieste estorsive;

c) alla corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento di benefici in favore di perseguitati politici e di internati in campo di sterminio e di loro congiunti;

d) al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile;

e) alla concessione di contributi in materia di formazione professionale;

f) alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed enti;

g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o economiche, franchigie, o al rilascio di concessioni anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.

3. Il trattamento può comprendere la diffusione nei soli casi in cui ciò è indispensabile per la trasparenza delle attività indicate nel presente articolo, in conformità alle leggi, e per finalità di vigilanza e di controllo conseguenti alle attività medesime, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.]

---

(202) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Capo IV. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 69 (Onorificenze, ricompense e riconoscimenti) (203)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli *articoli 20* e *21*, le finalità di applicazione della disciplina in materia di conferimento di onorificenze e ricompense, di riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonché di rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati d'onore e di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.]

---

(203) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Capo IV. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 70 (Volontariato e obiezione di coscienza) (204)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli *articoli 20* e *21*, le finalità di applicazione della disciplina in materia di rapporti tra i soggetti pubblici e le organizzazioni di volontariato, in particolare per quanto riguarda l'elargizione di contributi finalizzati al loro sostegno, la tenuta di registri generali delle medesime organizzazioni e la cooperazione internazionale.

2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico le finalità di applicazione della *legge 8 luglio 1998, n. 230*, e delle altre disposizioni di legge in materia di obiezione di coscienza.]

---

(204) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Capo IV. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 71 (Attività sanzionatorie e di tutela) (205)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli *articoli 20* e *21*, le finalità:
a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi;
b) volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo, anche ai sensi dell'articolo 391-quater del codice di procedura penale, o direttamente connesse alla riparazione di un errore giudiziario o in caso di violazione del termine ragionevole del processo o di un'ingiusta restrizione della libertà personale.
2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b) del comma 1, è di rango almeno pari a quello dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.]

---

(205) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Capo IV. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 72 (Rapporti con enti di culto) (206)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli *articoli 20* e *21*, le finalità relative allo svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose.]

---

(206) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Capo IV. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 73 (Altre finalità in ambito amministrativo e sociale) (207)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli *articoli 20* e *21*, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità socio-assistenziali, con particolare riferimento a:
a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare;
b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;

c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie;

d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche internazionale;

e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;

f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi;

g) interventi in tema di barriere architettoniche.

2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli *articoli 20* e *21*, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità:

a) di gestione di asili nido;

b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico;

c) ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare riferimento all'organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all'uso di beni immobili o all'occupazione di suolo pubblico;

d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

e) relative alla leva militare;

f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto dall'*articolo 53*, con particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo;

g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;

h) in materia di protezione civile;

i) di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro, in particolare a cura di centri di iniziativa locale per l'occupazione e di sportelli-lavoro;

l) dei difensori civici regionali e locali.

]

(207) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Capo IV. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

CAPO V (208)
Particolari contrassegni

Art. 74 (Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici) (211)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono i soli dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata e senza l'apposizione di diciture dalle quali può essere individuata la persona fisica interessata. (209)

2. Per fini di cui al comma 1, le generalità e l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o di necessità di accertamento. (210)

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di fissazione a qualunque titolo di un obbligo di esposizione sui veicoli di copia del libretto di circolazione o di altro documento.

4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato continuano, altresì, ad applicarsi le disposizioni del *decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250*.]

(208) Capo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

(209) Comma così modificato dall'*art. 58, comma 1, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120*.

(210) Comma così sostituito dall'*art. 58, comma 1, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120*.

(211) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Capo V. Vedi,

anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

TITOLO V
Trattamento di dati personali in ambito sanitario
CAPO I
Principi generali

Art. 75 (Specifiche condizioni in ambito sanitario) (212)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. Il trattamento dei dati personali effettuato per finalità di tutela della salute e incolumità fisica dell'interessato o di terzi o della collettività deve essere effettuato ai sensi dell'*articolo 9, paragrafi 2, lettere h) ed i), e 3 del regolamento*, dell'articolo 2-septies del presente codice, nonché nel rispetto delle specifiche disposizioni di settore.

---

(212) Articolo così sostituito dall'*art. 6, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 76 (Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici) (213)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, anche nell'ambito di un'attività di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'*articolo 85*, trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute:

a) con il consenso dell'interessato e anche senza l'autorizzazione del Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato;

b) anche senza il consenso dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, se la finalità di cui alla lettera a) riguarda un terzo o la collettività.

2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso può essere prestato con le modalità semplificate di cui al capo II.

3. Nei casi di cui al comma 1 l'autorizzazione del Garante è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità.]

---

(213) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

CAPO II
Modalità particolari per informare l'interessato e per il trattamento dei dati personali (214)

Art. 77 (Modalità particolari) (215)

In vigore dal 19 agosto 2018

1. Le disposizioni del presente titolo individuano modalità particolari utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:

a) per informare l'interessato ai sensi degli *articoli 13* e *14 del Regolamento*;
b) per il trattamento dei dati personali.

2. Le modalità di cui al comma 1 sono applicabili:

a) dalle strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e dagli esercenti le professioni sanitarie;
b) dai soggetti pubblici indicati all'articolo 80.

---

(214) Rubrica così sostituita dall'*art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Precedentemente, la rubrica era la seguente: «Modalità semplificate per informativa e consenso».
(215) Articolo così sostituito dall'*art. 6, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 78 (Informazioni del medico di medicina generale o del pediatra) (216)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta informano l'interessato relativamente al trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati negli *articoli 13* e *14 del Regolamento*. (217)

2. Le informazioni possono essere fornite per il complessivo trattamento dei dati personali necessario per attività di diagnosi, assistenza e terapia sanitaria, svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, su richiesta dello stesso o di cui questi è informato in quanto effettuate nel suo interesse. (218)

3. Le informazioni possono riguardare, altresì, dati personali eventualmente raccolti presso terzi e sono fornite preferibilmente per iscritto. (219)

4. Le informazioni, se non è diversamente specificato dal medico o dal pediatra, riguardano anche il trattamento di dati correlato a quello effettuato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da un professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta, che: (220)

a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;
b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del pediatra;
c) può trattare lecitamente i dati nell'ambito di un'attività professionale prestata in forma associata;
d) fornisce farmaci prescritti;
e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformità alla disciplina applicabile.

5. Le informazioni rese ai sensi del presente articolo evidenziano analiticamente eventuali trattamenti di dati personali che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in particolare in caso di trattamenti effettuati: (221)

a) per fini di ricerca scientifica anche nell'ambito di sperimentazioni cliniche, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, è manifestato liberamente; (222)

b) nell'ambito della teleassistenza o telemedicina;

c) per fornire altri beni o servizi all'interessato attraverso una rete di comunicazione elettronica;

c-bis) ai fini dell'implementazione del fascicolo sanitario elettronico di cui all'*articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*; (223)

c-ter) ai fini dei sistemi di sorveglianza e dei registri di cui all'*articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221* (223).

---

(216) Rubrica così modificata dall'*art. 6, comma 1, lett. d), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(217) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 1, lett. d), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(218) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 1, lett. d), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(219) Comma così sostituito dall'*art. 6, comma 1, lett. d), n. 4), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(220) Alinea così modificato dall'*art. 6, comma 1, lett. d), n. 5), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(221) Alinea così modificato dall'*art. 6, comma 1, lett. d), nn. 6.1) e 6.2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(222) Lettera così sostituita dall'*art. 6, comma 1, lett. d), n. 6.3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(223) Lettera aggiunta dall'*art. 6, comma 1, lett. d), n. 6.4), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 79 (Informazioni da parte di strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie) (224)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. Le strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie possono avvalersi delle modalità particolari di cui all'articolo 78 in riferimento ad una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unità della stessa struttura o di sue articolazioni ospedaliere o territoriali specificamente identificate. (225)

2. Nei casi di cui al comma 1 la struttura o le sue articolazioni annotano l'avvenuta informazione con modalità uniformi e tali da permettere una verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unità che, anche in tempi diversi, trattano dati relativi al medesimo interessato. (226)

3. Le modalità particolari di cui all'articolo 78 possono essere utilizzate in modo omogeneo e coordinato in riferimento all'insieme dei trattamenti di dati personali effettuati nel complesso delle strutture facenti capo alle aziende sanitarie. (227)

4. Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione del comma 3, le modalità particolari possono essere utilizzate per più trattamenti di dati effettuati nei casi di cui al presente articolo e dai soggetti di cui all'*articolo 80*. (228)

---

(224) Rubrica così sostituita dall'*art. 6, comma 1, lett. e), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(225) Comma così sostituito dall'*art. 6, comma 1, lett. e), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(226) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 1, lett. e), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(227) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 1, lett. e), n. 4), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(228) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 1, lett. e), n. 5), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 80 (Informazioni da parte di altri soggetti) (229)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. Nel fornire le informazioni di cui agli *articoli 13* e *14 del Regolamento*, oltre a quanto previsto dall'articolo 79, possono avvalersi della facoltà di fornire un'unica informativa per una pluralità di trattamenti di dati effettuati, a fini amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati raccolti presso l'interessato e presso terzi, i competenti servizi o strutture di altri soggetti pubblici, diversi da quelli di cui al predetto articolo 79, operanti in ambito sanitario o della protezione e sicurezza sociale.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono integrate con appositi e idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e diffusi anche nell'ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda attività amministrative effettuate per motivi di interesse pubblico rilevante che non richiedono il consenso degli interessati.

---

(229) Articolo così sostituito dall'*art. 6, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 81 (Prestazione del consenso) (230)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nei casi in cui è necessario ai sensi del presente codice o di altra disposizione di legge, può essere manifestato con un'unica dichiarazione, anche oralmente. In tal caso il consenso è documentato, anziché con atto scritto dell'interessato, con annotazione dell'esercente la professione sanitaria o dell'organismo sanitario pubblico, riferita al trattamento di dati effettuato da uno o più soggetti e all'informativa all'interessato, nei modi indicati negli *articoli 78*, *79* e *80*.
2. Quando il medico o il pediatra fornisce l'informativa per conto di più professionisti ai sensi dell'*articolo 78, comma 4*, oltre quanto previsto dal comma 1, il consenso è reso conoscibile ai medesimi professionisti con adeguate modalità, anche attraverso menzione, annotazione o apposizione di un bollino o tagliando su una carta elettronica o sulla tessera sanitaria, contenente un richiamo al medesimo *articolo 78, comma 4*, e alle eventuali diverse specificazioni apposte all'informativa ai sensi del medesimo comma.]

---

(230) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 82 (Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità fisica)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. Le informazioni di cui agli *articoli 13* e *14 del Regolamento* possono essere rese senza ritardo, successivamente alla prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la competente autorità ha adottato un'ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'*articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*. (231)

2. Tali informazioni possono altresì essere rese senza ritardo, successivamente alla prestazione, in caso di: (232)

a) impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell'interessato, quando non è possibile rendere le informazioni, nei casi previsti, a chi esercita legalmente la rappresentanza, ovvero a un prossimo congiunto, a un familiare, a un convivente o unito civilmente ovvero a un fiduciario ai sensi dell'*articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219* o, in loro assenza, al responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato; (233)

b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o l'incolumità fisica dell'interessato.

3. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere rese senza ritardo, successivamente alla prestazione, anche in caso di prestazione medica che può essere pregiudicata dal loro preventivo rilascio, in termini di tempestività o efficacia. (234)

4. Dopo il raggiungimento della maggiore età le informazioni sono fornite all'interessato nel caso in cui non siano state fornite in precedenza. (235)

---

(231) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 1, lett. g), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(232) Alinea così modificato dall'*art. 6, comma 1, lett. g), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(233) Lettera così sostituita dall'*art. 6, comma 1, lett. g), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(234) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 1, lett. g), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(235) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 1, lett. g), n. 4), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 83 (Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati) (237)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. I soggetti di cui agli *articoli 78*, *79* e *80* adottano idonee misure per garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità di trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza.

2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:

a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa all'interno di strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo dalla loro individuazione nominativa;

b) l'istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto dell'eventuale uso di apparati vocali o di barriere;

c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l'indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute;

d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa l'eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità o dai locali prescelti;

e) il rispetto della dignità dell'interessato in occasione della prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei dati;

f) la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove necessario, possa essere data correttamente notizia o conferma anche telefonica, ai soli terzi legittimati, di una prestazione di pronto soccorso;

g) la formale previsione, in conformità agli ordinamenti interni delle strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate modalità per informare i terzi legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli interessati nell'ambito dei reparti, informandone previamente gli interessati e rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni legittime di volontà;

h) la messa in atto di procedure, anche di formazione del personale, dirette a prevenire nei confronti di estranei un'esplicita correlazione tra l'interessato e reparti o strutture, indicativa dell'esistenza di un

particolare stato di salute;

i) la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto professionale a regole di condotta analoghe al segreto professionale.

2-bis. Le misure di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti di cui all'*articolo 78*, che ottemperano alle disposizioni di cui al comma 1 secondo modalità adeguate a garantire un rapporto personale e fiduciario con gli assistiti, nel rispetto del codice di deontologia sottoscritto ai sensi dell'*articolo 12*. (236)]

---

(236) Comma inserito dall'*art. 2 quinquies, comma 1, lett. b), D.L. 29 marzo 2004, n. 81*, convertito, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 26 maggio 2004, n. 138*.

(237) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 84 (Comunicazione di dati all'interessato) (238)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato o ai soggetti di cui all'*articolo 82, comma 2, lettera a)*, da parte di esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari, solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare. Il presente comma non si applica in riferimento ai dati personali forniti in precedenza dal medesimo interessato.

2. Il titolare o il responsabile possono autorizzare per iscritto esercenti le professioni sanitarie diversi dai medici, che nell'esercizio dei propri compiti intrattengono rapporti diretti con i pazienti e sono incaricati di trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere noti i medesimi dati all'interessato o ai soggetti di cui all'*articolo 82, comma 2, lettera a)*. L'atto di incarico individua appropriate modalità e cautele rapportate al contesto nel quale è effettuato il trattamento di dati.]

---

(238) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

CAPO III (239)
Finalità di rilevante interesse pubblico

Art. 85 (Compiti del Servizio sanitario nazionale) (240)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli *articoli 20* e *21*, le finalità che rientrano nei compiti del Servizio sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari pubblici relative alle seguenti attività:

a) attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresa l'assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani all'estero, nonché di assistenza sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale;

b) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria;

c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;

d) attività certificatorie;

e) l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e

salute della popolazione;

f) le attività amministrative correlate ai trapianti d'organo e di tessuti, nonché alle trasfusioni di sangue umano, anche in applicazione della *legge 4 maggio 1990, n. 107*;

g) instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale.

2. Il comma 1 non si applica ai trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute effettuati da esercenti le professioni sanitarie o da organismi sanitari pubblici per finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, di un terzo o della collettività, per i quali si osservano le disposizioni relative al consenso dell'interessato o all'autorizzazione del Garante ai sensi dell'*articolo 76*.

3. All'identificazione dei tipi di dati idonei a rivelare lo stato di salute e di operazioni su essi eseguibili è assicurata ampia pubblicità, anche tramite affissione di una copia o di una guida illustrativa presso ciascuna azienda sanitaria e presso gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.

4. Il trattamento di dati identificativi dell'interessato è lecito da parte dei soli soggetti che perseguono direttamente le finalità di cui al comma 1. L'utilizzazione delle diverse tipologie di dati è consentita ai soli incaricati, preposti, caso per caso, alle specifiche fasi delle attività di cui al medesimo comma, secondo il principio dell'indispensabilità dei dati di volta in volta trattati.]

---

(239) Capo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. b), n. 4), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

(240) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. b), n. 4), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Capo III. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 86 (Altre finalità di rilevante interesse pubblico) (241)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Fuori dei casi di cui agli *articoli 76* e *85*, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli *articoli 20* e *21*, le finalità, perseguite mediante trattamento di dati sensibili e giudiziari, relative alle attività amministrative correlate all'applicazione della disciplina in materia di:

a) tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della gravidanza, con particolare riferimento a quelle svolte per la gestione di consultori familiari e istituzioni analoghe, per l'informazione, la cura e la degenza delle madri, nonché per gli interventi di interruzione della gravidanza;

b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare riferimento a quelle svolte al fine di assicurare, anche avvalendosi di enti ed associazioni senza fine di lucro, i servizi pubblici necessari per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, gli interventi anche di tipo preventivo previsti dalle leggi e l'applicazione delle misure amministrative previste;

c) assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate effettuati, in particolare, al fine di:

1) accertare l'handicap ed assicurare la funzionalità dei servizi terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale e familiare, nonché interventi economici integrativi ed altre agevolazioni;

2) curare l'integrazione sociale, l'educazione, l'istruzione e l'informazione alla famiglia del portatore di handicap, nonché il collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge;

3) realizzare comunità-alloggio e centri socio riabilitativi;

4) curare la tenuta degli albi degli enti e delle associazioni ed organizzazioni di volontariato impegnati nel settore.

2. Ai trattamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 85, comma 4*.]

---

(241) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. b), n. 4), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Capo III. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

CAPO IV
Prescrizioni mediche

Art. 87 (Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale) (242)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale sono redatte secondo il modello di cui al comma 2, conformato in modo da permettere di risalire all'identità dell'interessato solo in caso di necessità connesse al controllo della correttezza della prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative o per scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche applicabili.
2. Il modello cartaceo per le ricette di medicinali relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, di cui agli allegati 1, 3, 5 e 6 del *decreto del Ministro della sanità 11 luglio 1988, n. 350*, e al capitolo 2, paragrafo 2.2.2. del relativo disciplinare tecnico, è integrato da un tagliando predisposto su carta o con tecnica di tipo copiativo e unito ai bordi delle zone indicate nel comma 3.
3. Il tagliando di cui al comma 2 è apposto sulle zone del modello predisposte per l'indicazione delle generalità e dell'indirizzo dell'assistito, in modo da consentirne la visione solo per effetto di una momentanea separazione del tagliando medesimo che risulti necessaria ai sensi dei commi 4 e 5.
4. Il tagliando può essere momentaneamente separato dal modello di ricetta, e successivamente riunito allo stesso, quando il farmacista lo ritiene indispensabile, mediante sottoscrizione apposta sul tagliando, per una effettiva necessità connessa al controllo della correttezza della prescrizione, anche per quanto riguarda la corretta fornitura del farmaco.
5. Il tagliando può essere momentaneamente separato nei modi di cui al comma 3 anche presso i competenti organi per fini di verifica amministrativa sulla correttezza della prescrizione, o da parte di soggetti legittimati a svolgere indagini epidemiologiche o di ricerca in conformità alla legge, quando è indispensabile per il perseguimento delle rispettive finalità.
6. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Garante, può essere individuata una ulteriore soluzione tecnica diversa da quella indicata nel comma 1, basata sull'uso di una fascetta adesiva o su altra tecnica equipollente relativa anche a modelli non cartacei.]

---

(242) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. b), n. 5), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 88 (Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale) (243)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a prescrizione ripetibile non a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, le generalità dell'interessato non sono indicate.
2. Nei casi di cui al comma 1 il medico può indicare le generalità dell'interessato solo se ritiene indispensabile permettere di risalire alla sua identità, per un'effettiva necessità derivante dalle particolari condizioni del medesimo interessato o da una speciale modalità di preparazione o di utilizzazione.]

---

(243) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. b), n. 5), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 89 (Casi particolari) (245)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Le disposizioni del presente capo non precludono l'applicazione di disposizioni normative che prevedono il rilascio di ricette che non identificano l'interessato o recanti particolari annotazioni, contenute anche nel *decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 aprile 1998, n. 94*.
2. Nei casi in cui deve essere accertata l'identità dell'interessato ai sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*, e successive modificazioni, le ricette sono conservate separatamente da ogni altro documento che non ne richiede l'utilizzo.
2-bis. Per i soggetti di cui all'*articolo 78*, l'attuazione delle disposizioni di cui all'*articolo 87 comma 3*, e *88, comma 1*, è subordinata ad un'eplicita richiesta dell'interessato. (244)]

---

(244) Comma aggiunto dall'*art. 2 quinquies, comma 1, lett. c), D.L. 29 marzo 2004, n. 81*, convertito, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 26 maggio 2004, n. 138*.
(245) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. b), n. 5), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 89-bis (Prescrizioni di medicinali) (246)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. Per le prescrizioni di medicinali, laddove non è necessario inserire il nominativo dell'interessato, si adottano cautele particolari in relazione a quanto disposto dal Garante nelle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies, anche ai fini del controllo della correttezza della prescrizione ovvero per finalità amministrative o per fini di ricerca scientifica nel settore della sanità pubblica.

---

(246) Articolo inserito dall'*art. 6, comma 1, lett. h), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

CAPO V (247)
Dati genetici

Art. 90 (Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo) (248)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il Ministro della salute, che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di sanità. (249)

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 individua anche gli ulteriori elementi da includere nell'informativa ai sensi dell'*articolo 13*, con particolare riguardo alla specificazione delle finalità perseguite e dei risultati conseguibili anche in relazione alle notizie inattese che possono essere conosciute per effetto del trattamento dei dati e al diritto di opporsi al medesimo trattamento per motivi legittimi.
3. Il donatore di midollo osseo, ai sensi della *legge 6 marzo 2001, n. 52*, ha il diritto e il dovere di mantenere l'anonimato sia nei confronti del ricevente sia nei confronti di terzi.]

---

(247) Capo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. b), n. 6), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.
(248) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. b), n. 6), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Capo V. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.
(249) L'autorizzazione prevista dal presente comma è stata rilasciata con *Provvedimento 22 febbraio 2007*.

CAPO VI
Disposizioni varie

Art. 91 (Dati trattati mediante carte) (250)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Il trattamento in ogni forma di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale eventualmente registrati su carte anche non elettroniche, compresa la carta nazionale dei servizi, o trattati mediante le medesime carte è consentito se necessario ai sensi dell'*articolo 3*, nell'osservanza di misure ed accorgimenti prescritti dal Garante nei modi di cui all'*articolo 17*.]

---

(250) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. b), n. 7), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 92 (Cartelle cliniche)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. Nei casi in cui strutture, pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie redigono e conservano una cartella clinica in conformità alla disciplina applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei dati e per distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri. (251)

2. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi dall'interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla documentata necessità:

a) di esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, ai sensi dell'*articolo 9, paragrafo 2, lettera f), del Regolamento*, di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale; (252)
b) di tutelare, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale (253).

(251) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 1, lett. i), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(252) Lettera così modificata dall'*art. 6, comma 1, lett. i), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(253) Lettera così modificata dall'*art. 6, comma 1, lett. i), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 93 (Certificato di assistenza al parto)
In vigore dal 1 gennaio 2004

1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresì, le disposizioni dell'*articolo 109*.

2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'*articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396*, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento.

3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest'ultima sia identificabile.

Art. 94 (Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario) (254)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti in banche di dati, schedari, archivi o registri tenuti in ambito sanitario, è effettuato nel rispetto dell'*articolo 3* anche presso banche di dati, schedari, archivi o registri già istituiti alla data di entrata in vigore del presente codice e in riferimento ad accessi di terzi previsti dalla disciplina vigente alla medesima data, in particolare presso:

a) il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati istituito presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl), di cui all'*articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308*;

b) la banca di dati in materia di sorveglianza della malattia di Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi ad essa correlate, di cui al *decreto del Ministro della salute in data 21 dicembre 2001*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2002;

c) il registro nazionale delle malattie rare di cui all'*articolo 3 del decreto del Ministro della sanità in data 18 maggio 2001, n. 279*;

d) i registri dei donatori di midollo osseo istituiti in applicazione della *legge 6 marzo 2001, n. 52*;

e) gli schedari dei donatori di sangue di cui all'*articolo 15 del decreto del Ministro della sanità in data 26 gennaio 2001*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001.
]

(254) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. b), n. 7), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

TITOLO VI
Istruzione
CAPO I
Profili generali

Art. 95 (Dati sensibili e giudiziari) (255)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli *articoli 20* e *21*, le finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario, con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata.]

(255) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. b), n. 7), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 96 (Trattamento di dati relativi a studenti) (256)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, i centri di formazione professionale regionale, le scuole private non paritarie nonché le istituzioni di alta formazione artistica e coreutica e le università statali o non statali legalmente riconosciute su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli di cui agli *articoli 9* e *10 del Regolamento*, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nelle informazioni rese agli interessati ai sensi dell'*articolo 13 del Regolamento*. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.

2. Resta ferma la disposizione di cui all'*articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249*, sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati.

(256) Articolo così sostituito dall'*art. 7, comma 1, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

TITOLO VII

TRATTAMENTI A FINI DI ARCHIVIAZIONE NEL PUBBLICO INTERESSE, DI RICERCA SCIENTIFICA O STORICA O A FINI STATISTICI (257)
CAPO I
PROFILI GENERALI

Art. 97 (Ambito applicativo) (258)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali effettuato a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ai sensi dell'*articolo 89 del regolamento*.

---

(257) Rubrica così sostituita dall'*art. 8, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Precedentemente, la rubrica era la seguente: «Trattamento per scopi storici, statistici o scientifici».
(258) Articolo così sostituito dall'*art. 8, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 98 (Finalità di rilevante interesse pubblico) (259)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli *articoli 20* e *21*, le finalità relative ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici:

a) per scopi storici, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, secondo quanto disposto dal *decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490*, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente codice;

b) che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan) ai sensi del *decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322*, e successive modificazioni;

c) per scopi scientifici.

]

(259) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. b), n. 7), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 99 (Durata del trattamento) (260)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. Il trattamento di dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.

2. A fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici possono comunque essere conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per qualsiasi causa, è cessato il trattamento nel rispetto di quanto previsto dall'*articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento*.

(260) Articolo così sostituito dall'*art. 8, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 100 (Dati relativi ad attività di studio e ricerca)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico i soggetti pubblici, ivi comprese le università e gli enti di ricerca, possono con autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi ad attività di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli di cui agli *articoli 9* e *10 del Regolamento*. (261)

2. Resta fermo il diritto dell'interessato di rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione ai sensi degli *articoli 16*, *17*, *18* e *21 del Regolamento*. (262)

3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono documenti amministrativi ai sensi della *legge 7 agosto 1990, n. 241*.

4. I dati di cui al presente articolo possono essere successivamente trattati per i soli scopi in base ai quali sono comunicati o diffusi.

4-bis. I diritti di cui al comma 2 si esercitano con le modalità previste dalle regole deontologiche. (263)

(261) Comma così modificato dall'*art. 8, comma 1, lett. d), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(262) Comma così modificato dall'*art. 8, comma 1, lett. d), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(263) Comma aggiunto dall'*art. 8, comma 1, lett. d), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

CAPO II
TRATTAMENTO A FINI DI ARCHIVIAZIONE NEL PUBBLICO INTERESSE O DI RICERCA STORICA (264)

Art. 101 (Modalità di trattamento)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. I dati personali raccolti a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica non possono essere utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli all'interessato, salvo che siano utilizzati anche per altre finalità nel rispetto dell'*articolo 5 del regolamento*. (265)

2. I documenti contenenti dati personali, trattati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, possono essere utilizzati, tenendo conto della loro natura, solo se pertinenti e indispensabili per il perseguimento di tali scopi. I dati personali diffusi possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi scopi. (266)

3. I dati personali possono essere comunque diffusi quando sono relativi a circostanze o fatti resi noti

direttamente dall'interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico.

---

(264) Rubrica così sostituita dall'*art. 8, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Precedentemente, la rubrica era la seguente: «Trattamento per scopi storici».
(265) Comma così modificato dall'*art. 8, comma 1, lett. f), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(266) Comma così modificato dall'*art. 8, comma 1, lett. f), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 102 (Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica) (267)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, la sottoscrizione di regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica. (268)

2. Le regole deontologiche di cui al comma 1 individuano garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato in particolare: (269)

a) le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, in armonia con le disposizioni del presente codice e del Regolamento applicabili ai trattamenti di dati per finalità giornalistiche o di pubblicazione di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica; (270)
b) le particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare, identificando casi in cui l'interessato o chi vi abbia interesse è informato dall'utente della prevista diffusione di dati;
c) le modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia di trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, anche in riferimento all'uniformità dei criteri da seguire per la consultazione e alle cautele da osservare nella comunicazione e nella diffusione (271).

---

(267) Rubrica così sostituita dall'*art. 8, comma 1, lett. g), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(268) Comma così sostituito dall'*art. 8, comma 1, lett. g), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(269) Alinea così sostituito dall'*art. 8, comma 1, lett. g), n. 3.1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(270) Lettera così modificata dall'*art. 8, comma 1, lett. g), n. 3.2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(271) Lettera così modificata dall'*art. 8, comma 1, lett. g), n. 3.3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 103 (Consultazione di documenti conservati in archivi) (272)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. La consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato, in quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante è disciplinata dal *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42* e dalle relative regole deontologiche.

(272) Articolo così sostituito dall'*art. 8, comma 1, lett. h), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

CAPO III
Trattamento a fini statistici o di ricerca scientifica (273)

Art. 104 (Ambito applicativo e dati identificativi a fini statistici o di ricerca scientifica) (274)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti di dati per fini statistici o, in quanto compatibili, per fini di ricerca scientifica. (275)

2. Agli effetti dell'applicazione del presente capo, in relazione ai dati identificativi si tiene conto dell'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri per identificare l'interessato, anche in base alle conoscenze acquisite in relazione al progresso tecnico.

(273) Rubrica così sostituita dall'*art. 8, comma 1, lett. i), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Precedentemente, la rubrica era la seguente: «Trattamento per scopi statistici o scientifici».
(274) Rubrica così modificata dall'*art. 8, comma 1, lett. l), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(275) Comma così modificato dall'*art. 8, comma 1, lett. l), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 105 (Modalità di trattamento)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. I dati personali trattati a fini statistici o di ricerca scientifica non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato, né per trattamenti di dati per scopi di altra natura. (276)

2. I fini statistici e di ricerca scientifica devono essere chiaramente determinati e resi noti all'interessato, nei modi di cui agli *articoli 13* e *14 del regolamento* anche in relazione a quanto previsto dall'*articolo 106, comma 2, lettera b)*, del presente codice e dall'*articolo 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322*. (277)

3. Quando specifiche circostanze individuate dalle regole deontologiche di cui all'*articolo 106* sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente, le informazioni all'interessato possono essere date anche per il tramite del soggetto rispondente. (278)

4. Per il trattamento effettuato a fini statistici o di ricerca scientifica rispetto a dati raccolti per altri scopi, le informazioni all'interessato non sono dovute quando richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, se sono adottate le idonee forme di pubblicità individuate dalle regole deontologiche di cui all'*articolo 106*. (279)

(276) Comma così modificato dall'*art. 8, comma 1, lett. m), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(277) Comma così modificato dall'*art. 8, comma 1, lett. m), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(278) Comma così modificato dall'*art. 8, comma 1, lett. m), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(279) Comma così modificato dall'*art. 8, comma 1, lett. m), n. 4), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 106 (Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica) (280)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per fini statistici o di ricerca scientifica, volte a individuare garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato in conformità all'*articolo 89 del Regolamento*.

2. Con le regole deontologiche di cui al comma 1, tenendo conto, per i soggetti già compresi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di quanto già previsto dal *decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322*, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe garanzie, sono individuati in particolare:

a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo *decreto legislativo n. 322 del 1989*, siano effettuati per idonei ed effettivi fini statistici o di ricerca scientifica;
b) per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche in riferimento alla durata della conservazione dei dati, alle informazioni da rendere agli interessati relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalità per la modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei diritti dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio d'Europa;
c) l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per identificare direttamente o indirettamente l'interessato, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) le garanzie da osservare nei casi in cui si può prescindere dal consenso dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle raccomandazioni di cui alla lettera b);
e) modalità semplificate per la prestazione del consenso degli interessati relativamente al trattamento dei dati di cui all'articolo 9 del regolamento;
f) i casi nei quali i diritti di cui agli *articoli 15*, *16*, *18* e *21 del Regolamento* possono essere limitati ai sensi dell'*articolo 89, paragrafo 2, del medesimo Regolamento*;
g) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni da impartire alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies;
h) le misure da adottare per favorire il rispetto del principio di minimizzazione e delle misure tecniche e organizzative di cui all'*articolo 32 del Regolamento*, anche in riferimento alle cautele volte ad impedire l'accesso da parte di persone fisiche che non sono autorizzate o designate e l'identificazione non autorizzata degli interessati, all'interconnessione dei sistemi informativi anche nell'ambito del Sistema statistico nazionale e all'interscambio di dati per fini statistici o di ricerca scientifica da effettuarsi con enti ed uffici situati all'estero;
i) l'impegno al rispetto di regole deontologiche da parte delle persone che, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, risultano autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile del trattamento, che non sono tenute in base alla legge al segreto d'ufficio o professionale, tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.

(280) Articolo così sostituito dall'*art. 8, comma 1, lett. n), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 107 (Trattamento di categorie particolari di dati personali) (281)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-sexies e fuori dei casi di particolari indagini a fini statistici o di ricerca scientifica previste dalla legge, il consenso dell'interessato al trattamento di dati di cui all'*articolo 9 del Regolamento*, quando è richiesto, può essere prestato con modalità semplificate, individuate dalle regole deontologiche di cui all'articolo 106 o dalle misure di cui all'articolo 2-septies.

---

(281) Articolo così sostituito dall'*art. 8, comma 1, lett. o), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 108 (Sistema statistico nazionale) (282)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto previsto dalle regole deontologiche di cui all'articolo 106, comma 2, resta inoltre disciplinato dal *decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322*, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati di cui all'*articolo 9 del Regolamento* indicati nel programma statistico nazionale, le informative all'interessato, l'esercizio dei relativi diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi dell'*articolo 9, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989*.

---

(282) Articolo così sostituito dall'*art. 8, comma 1, lett. p), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 109 (Dati statistici relativi all'evento della nascita)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di nascita, compresi quelli relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti, nonché per i flussi di dati anche da parte di direttori sanitari, si osservano, oltre alle disposizioni di cui al *decreto del Ministro della sanità 16 luglio 2001, n. 349*, le modalità tecniche determinate dall'Istituto nazionale di statistica, sentiti i Ministri della salute, dell'interno e il Garante. (283)

---

(283) Comma così modificato dall'*art. 8, comma 1, lett. q), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 110 (Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica) (284)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. Il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati relativi alla salute, a fini di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, non è necessario quando la ricerca è effettuata in base a disposizioni di legge o di regolamento o al diritto dell'Unione europea in conformità all'*articolo 9, paragrafo 2, lettera j), del Regolamento*, ivi incluso il caso in cui la ricerca rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai sensi dell'*articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, ed è condotta e resa pubblica una valutazione d'impatto ai sensi degli *articoli 35* e *36 del Regolamento*. Il consenso non è inoltre necessario quando, a causa di particolari ragioni, informare gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, il programma di ricerca è oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale e deve essere sottoposto a preventiva consultazione del Garante ai sensi dell'*articolo 36 del Regolamento*.

2. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'*articolo 16 del regolamento* nei riguardi dei trattamenti di cui al comma 1, la rettificazione e l'integrazione dei dati sono annotati senza modificare questi ultimi, quando il risultato di tali operazioni non produce effetti significativi sul risultato della ricerca.

---

(284) Articolo così sostituito dall'*art. 8, comma 1, lett. r), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 110-bis (Trattamento ulteriore da parte di terzi dei dati personali a fini di ricerca scientifica o a fini statistici) (285)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. Il Garante può autorizzare il trattamento ulteriore di dati personali, compresi quelli dei trattamenti speciali di cui all'*articolo 9 del Regolamento*, a fini di ricerca scientifica o a fini statistici da parte di soggetti terzi che svolgano principalmente tali attività quando, a causa di particolari ragioni, informare gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca, a condizione che siano adottate misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, in conformità all'*articolo 89 del Regolamento*, comprese forme preventive di minimizzazione e di anonimizzazione dei dati.

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione o anche successivamente, sulla base di eventuali verifiche, il Garante stabilisce le condizioni e le misure necessarie ad assicurare adeguate garanzie a tutela degli interessati nell'ambito del trattamento ulteriore dei dati personali da parte di terzi, anche sotto il profilo della loro sicurezza.

3. Il trattamento ulteriore di dati personali da parte di terzi per le finalità di cui al presente articolo può essere autorizzato dal Garante anche mediante provvedimenti generali, adottati d'ufficio e anche in relazione a determinate categorie di titolari e di trattamenti, con i quali sono stabilite le condizioni dell'ulteriore trattamento e prescritte le misure necessarie per assicurare adeguate garanzie a tutela degli interessati. I provvedimenti adottati a norma del presente comma sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Non costituisce trattamento ulteriore da parte di terzi il trattamento dei dati personali raccolti per l'attività clinica, a fini di ricerca, da parte degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, pubblici e privati, in ragione del carattere strumentale dell'attività di assistenza sanitaria svolta dai predetti istituti rispetto alla ricerca, nell'osservanza di quanto previsto dall'*articolo 89 del Regolamento*.

---

(285) Articolo inserito dall'*art. 28, comma 1, lett. b), L. 20 novembre 2017, n. 167* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 8, comma 1, lett. s), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

TITOLO VIII
Trattamenti nell'ambito del rapporto di lavoro (286)
CAPO I
Profili generali

Art. 111 (Regole deontologiche per trattamenti nell'ambito del rapporto di lavoro) (287)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, l'adozione di regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito del rapporto di lavoro per le finalità di cui all'*articolo 88 del Regolamento*, prevedendo anche specifiche modalità per le informazioni da rendere all'interessato.

---

(286) Rubrica così sostituita dall'*art. 9, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Precedentemente, la rubrica era la seguente: «Lavoro e previdenza sociale».
(287) Articolo così sostituito dall'*art. 9, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 111-bis (Informazioni in caso di ricezione di curriculum) (288)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. Le informazioni di cui all'*articolo 13 del Regolamento*, nei casi di ricezione dei curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati al fine della instaurazione di un rapporto di lavoro, vengono fornite al momento del primo contatto utile, successivo all'invio del curriculum medesimo. Nei limiti delle finalità di cui all'*articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento*, il consenso al trattamento dei dati personali presenti nei curricula non è dovuto.

---

(288) Articolo inserito dall'*art. 9, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 112 (Finalità di rilevante interesse pubblico) (289)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli *articoli 20* e *21*, le finalità di instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.
2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli effettuati al fine di:

a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere personale anche appartenente a categorie protette;

b) garantire le pari opportunità;

c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l'accesso a specifici impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per incompatibilità e il conferimento di speciali abilitazioni;

d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di servizio o dell'equo indennizzo, nonché ad obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente al personale in servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e benefici assistenziali;

e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, nonché in materia sindacale;

f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in applicazione del *decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804*, riguardo alla comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza sociale, alle associazioni di categoria e agli ordini professionali che abbiano ottenuto il consenso dell'interessato ai sensi dell'*articolo 23* in relazione a tipi di dati individuati specificamente;

g) svolgere attività dirette all'accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in conformità alle norme che regolano le rispettive materie;

h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro;

i) salvaguardare la vita o l'incolumità fisica dell'interessato o di terzi;

l) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in materia di assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti;

m) applicare la normativa in materia di incompatibilità e rapporti di lavoro a tempo parziale;

n) svolgere l'attività di indagine e ispezione presso soggetti pubblici;

o) valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti.

3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed o) del comma 2 è consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire l'individuazione dell'interessato.]

---

(289) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. b), n. 7), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

CAPO II
Trattamento di dati riguardanti i prestatori di lavoro (290)

Art. 113 (Raccolta di dati e pertinenza)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. Resta fermo quanto disposto dall'*articolo 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300*, nonché dall'*articolo 10 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*. (291)

---

(290) Rubrica così sostituita dall'*art. 9, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Precedentemente, la rubrica era la seguente: «Annunci di lavoro e dati riguardanti prestatori di lavoro».
(291) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

CAPO III
Controllo a distanza, lavoro agile e telelavoro (292)

Art. 114 (Garanzie in materia di controllo a distanza) (293)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. Resta fermo quanto disposto dall'*articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300*.

---

(292) Rubrica così sostituita dall'*art. 9, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Precedentemente, la rubrica era la seguente: «Divieto di controllo a distanza e telelavoro».
(293) Rubrica così sostituita dall'*art. 9, comma 1, lett. g), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 115 (Telelavoro, lavoro agile e lavoro domestico) (294)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. Nell'ambito del rapporto di lavoro domestico del telelavoro e del lavoro agile il datore di lavoro è tenuto a garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale. (295)

2. Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.

---

(294) Rubrica così sostituita dall'*art. 9, comma 1, lett. h), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(295) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 1, lett. h), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

CAPO IV
Istituti di patronato e di assistenza sociale

Art. 116 (Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nell'ambito del mandato conferito dall'interessato, possono accedere alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi di dati individuati specificamente con il consenso manifestato dall'interessato medesimo. (296)

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce con proprio decreto le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni.

---

(296) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 1, lett. i), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

TITOLO IX
Altri trattamenti in ambito pubblico o di interesse pubblico (297)
CAPO I
Assicurazioni (298)

Art. 117 (Affidabilità e puntualità nei pagamenti) (299) (300)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Il Garante promuove, ai sensi dell'*articolo 12*, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati, individuando anche specifiche modalità per garantire la comunicazione di dati personali esatti e aggiornati nel rispetto dei diritti dell'interessato.]

---

(297) Rubrica così sostituita dall'*art. 10, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Precedentemente, la rubrica era la seguente: «Sistema bancario, finanziario ed assicurativo».
(298) Rubrica così sostituita dall'*art. 10, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Precedentemente, la rubrica era la seguente: «Sistemi informativi».
(299) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. b), n. 7), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.
(300) Per il codice di deontologia previsto dal presente articolo, vedi la *Deliberazione 16 novembre 2004, n. 8*.

Art. 118 (Informazioni commerciali) (301)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Il Garante promuove, ai sensi dell'*articolo 12*, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona

condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, prevedendo anche, in correlazione con quanto previsto dall'*articolo 13, comma 5*, modalità semplificate per l'informativa all'interessato e idonei meccanismi per garantire la qualità e l'esattezza dei dati raccolti e comunicati.]

---

(301) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. b), n. 7), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 119 (Dati relativi al comportamento debitorio) (302)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Con il codice di deontologia e di buona condotta di cui all'*articolo 118* sono altresì individuati termini armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri ed elenchi tenuti da soggetti pubblici e privati, riferiti al comportamento debitorio dell'interessato nei casi diversi da quelli disciplinati nel codice di cui all'*articolo 117*, tenendo conto della specificità dei trattamenti nei diversi ambiti.]

---

(302) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. b), n. 7), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 120 (Sinistri)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni definisce con proprio provvedimento le procedure e le modalità di funzionamento della banca di dati dei sinistri istituita per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, stabilisce le modalità di accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonché le modalità e i limiti per l'accesso alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione. (304) (305)

2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 dei dati personali sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo comma.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'*articolo 135 del codice delle assicurazioni private* di cui al *decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*. (303)

---

(303) Comma modificato dall'*art. 352, comma 1, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209*, a decorrere dal 1° gennaio 2006. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 10, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(304) Comma così modificato dall'*art. 10, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(305) Il regolamento previsto dal presente comma è stato emanato con *Provvedimento 1° giugno 2009, n. 31*.

TITOLO X
Comunicazioni elettroniche
CAPO I
Servizi di comunicazione elettronica

Art. 121 (Servizi interessati e definizioni) (307) (309)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle che supportano i dispositivi di raccolta dei dati e di identificazione. (306)

1-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo si intende per:

a) «comunicazione elettronica», ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad uncontraente o utente ricevente, identificato o identificabile;
b) «chiamata», la connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica accessibil e al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale;
c) «reti di comunicazione elettronica», i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
d) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;
e) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'*articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002*;
f) «contraente», qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;
g) «utente», qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;
h) «dati relativi al traffico», qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;
i) «dati relativi all'ubicazione», ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
l) «servizio a valore aggiunto», il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;
m) «posta elettronica», messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza. (308)

---

(306) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 4, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69*, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012*.
(307) Rubrica così sostituita dall'*art. 11, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(308) Comma aggiunto dall'*art. 11, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(309) Vedi, anche, il *Provvedimento 20 settembre 2012, n. 262*.

Art. 122 (Informazioni raccolte nei riguardi del contraente o dell'utente) (313) (314)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. L'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con modalità semplificate. Ciò non vieta l'eventuale archiviazione tecnica o l'accesso alle informazioni già archiviate se finalizzati unicamente ad effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dal contraente o dall'utente a erogare tale servizio. Ai fini della determinazione delle modalità semplificate di cui al primo periodo il Garante tiene anche conto delle proposte formulate dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei consumatori e delle categorie economiche coinvolte, anche allo scopo di garantire l'utilizzo di metodologie che assicurino l'effettiva consapevolezza del contraente o dell'utente. (310)

2. Ai fini dell'espressione del consenso di cui al comma 1, possono essere utilizzate specifiche configurazioni di programmi informatici o di dispositivi che siano di facile e chiara utilizzabilità per il contraente o l'utente. (311)

2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, è vietato l'uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente. (312)

---

(310) Comma sostituito dall'*art. 1, comma 5, lett. a), D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69*, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 11, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(311) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 5, lett. b), D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69*, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012*.
(312) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 5, lett. c), D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69*, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012*.
(313) Nel presente provvedimento la parola «abbonato» è stata sostituita dalla parola «contraente», ai sensi di quanto disposto dall'*art. 1, comma 12, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69*, a decorrere dal 1° giugno 2012, come stabilito dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012*.
(314) Vedi, anche, il *Provvedimento 20 settembre 2012, n. 262*.

Art. 123 (Dati relativi al traffico) (319)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. I dati relativi al traffico riguardanti contraenti ed utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico sono cancellati o resi

anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5. (316)

2. Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per il contraente, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi, salva l'ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in sede giudiziale. (316)

3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico può trattare i dati di cui al comma 2 nella misura e per la durata necessarie a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, solo se il contraente o l'utente cui i dati si riferiscono hanno manifestato preliminarmente il proprio consenso, che è revocabile in ogni momento. (315) (316)

4. Nel fornire le informazioni di cui agli *articoli 13* e *14 del Regolamento* il fornitore del servizio informa il contraente o l'utente sulla natura dei dati relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata del medesimo trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3. (316) (317)

5. Il trattamento dei dati personali relativi al traffico è consentito unicamente a persone che, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, risultano autorizzate al trattamento e che operano sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni e che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, di analisi per conto di clienti, dell'accertamento di frodi, o della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o della prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività e deve assicurare l'identificazione della persona autorizzata che accede ai dati anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata. (318)

6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ottenere i dati relativi alla fatturazione o al traffico necessari ai fini della risoluzione di controversie attinenti, in particolare, all'interconnessione o alla fatturazione.

---

(315) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 6, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69*, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012*.
(316) Nel presente provvedimento la parola «abbonato» è stata sostituita dalla parola «contraente», ai sensi di quanto disposto dall'*art. 1, comma 12, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69*, a decorrere dal 1° giugno 2012, come stabilito dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012*.
(317) Comma così modificato dall'*art. 11, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(318) Comma così modificato dall'*art. 11, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(319) Vedi, anche, il *Provvedimento 20 settembre 2012, n. 262*.

Art. 124 (Fatturazione dettagliata) (321)
In vigore dal 6 giugno 2012

1. Il contraente ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura relativi, in particolare, alla data e all'ora di inizio della conversazione, al numero selezionato, al tipo di numerazione, alla località, alla durata e al numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione. (320)

2. Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico è tenuto ad abilitare l'utente

ad effettuare comunicazioni e a richiedere servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente ed in modo agevole, avvalendosi per il pagamento di modalità alternative alla fatturazione, anche impersonali, quali carte di credito o di debito o carte prepagate.

3. Nella documentazione inviata al contraente relativa alle comunicazioni effettuate non sono evidenziati i servizi e le comunicazioni di cui al comma 2, né le comunicazioni necessarie per attivare le modalità alternative alla fatturazione. (320)

4. Nella fatturazione al contraente non sono evidenziate le ultime tre cifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi fini di specifica contestazione dell'esattezza di addebiti determinati o riferiti a periodi limitati, il contraente può richiedere la comunicazione dei numeri completi delle comunicazioni in questione. (320)

5. Il Garante, accertata l'effettiva disponibilità delle modalità di cui al comma 2, può autorizzare il fornitore ad indicare nella fatturazione i numeri completi delle comunicazioni.

---

(320) Nel presente provvedimento la parola «abbonato» è stata sostituita dalla parola «contraente», ai sensi di quanto disposto dall'*art. 1, comma 12, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69*, a decorrere dal 1° giugno 2012, come stabilito dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012*.
(321) Vedi, anche, il *Provvedimento 13 marzo 2008* e il *Provvedimento 20 settembre 2012, n. 262*.

Art. 125 (Identificazione della linea) (322) (324)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all'utente chiamante la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, chiamata per chiamata. Il contraente chiamante deve avere tale possibilità linea per linea. Rimane in ogni caso fermo quanto previsto dall'*articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 5*. (322) (323)

2. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura al contraente chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione delle chiamate entranti. (322)

3. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e tale indicazione avviene prima che la comunicazione sia stabilita, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura al contraente chiamato la possibilità, mediante una funzione semplice e gratuita, di respingere le chiamate entranti se la presentazione dell'identificazione della linea chiamante è stata eliminata dall'utente o contraente chiamante. (322)

4. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura al contraente chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione della linea collegata all'utente chiamante. (322)

5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle chiamate dirette verso Paesi non appartenenti all'Unione europea. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate provenienti da tali Paesi.

6. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante o di quella collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa i contraenti e gli utenti dell'esistenza di tale servizio e delle possibilità previste ai commi 1, 2, 3 e 4. (322)

---

(322) Nel presente provvedimento la parola «abbonato» è stata sostituita dalla parola «contraente», ai sensi di quanto disposto dall'*art. 1, comma 12, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69*, a decorrere dal 1° giugno 2012, come stabilito dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012*.
(323) Comma così modificato dall'*art. 11, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(324) Vedi, anche, il *Provvedimento 20 settembre 2012, n. 262*.

Art. 126 (Dati relativi all'ubicazione) (325) (327)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. I dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, riferiti agli utenti o ai contraenti di reti pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, possono essere trattati solo se anonimi o se l'utente o il contraente ha manifestato previamente il proprio consenso, revocabile in ogni momento, e nella misura e per la durata necessari per la fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto. (325)

2. Il fornitore del servizio, prima di richiedere il consenso, informa gli utenti e i contraenti sulla natura dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico che saranno sottoposti al trattamento, sugli scopi e sulla durata di quest'ultimo, nonché sull'eventualità che i dati siano trasmessi ad un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto. (325)

3. L'utente e il contraente che manifestano il proprio consenso al trattamento dei dati relativi all'ubicazione, diversi dai dati relativi al traffico, conservano il diritto di richiedere, gratuitamente e mediante una funzione semplice, l'interruzione temporanea del trattamento di tali dati per ciascun collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione di comunicazioni. (325)

4. Il trattamento dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, ai sensi dei commi 1, 2 e 3, è consentito unicamente a persone autorizzate al trattamento, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, che operano sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del terzo che fornisce il servizio a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per la fornitura del servizio a valore aggiunto e deve assicurare l'identificazione della persona autorizzata che accede ai dati anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata. (326)

---

(325) Nel presente provvedimento la parola «abbonato» è stata sostituita dalla parola «contraente», ai sensi di quanto disposto dall'*art. 1, comma 12, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69*, a decorrere dal 1° giugno 2012, come stabilito dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012*.
(326) Comma così modificato dall'*art. 11, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(327) Vedi, anche, il *Provvedimento 20 settembre 2012, n. 262*.

Art. 127 (Chiamate di disturbo e di emergenza) (328) (330)
In vigore dal 1 giugno 2012

1. Il contraente che riceve chiamate di disturbo può richiedere che il fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico renda temporaneamente inefficace la soppressione della presentazione dell'identificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. L'inefficacia della soppressione può essere disposta per i soli orari durante i quali si verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni. (328)

2. La richiesta formulata per iscritto dal contraente specifica le modalità di ricezione delle chiamate di disturbo e nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica è inoltrata entro quarantotto ore. (328)

3. I dati conservati ai sensi del comma 1 possono essere comunicati al contraente che dichiari di utilizzarli per esclusive finalità di tutela rispetto a chiamate di disturbo. Per i servizi di cui al comma 1 il fornitore assicura procedure trasparenti nei confronti dei contraenti e può richiedere un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati. (328)

4. Il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico predispone procedure trasparenti per garantire, linea per linea, l'inefficacia della soppressione dell'identificazione della linea chiamante, nonché, ove necessario, il trattamento dei dati relativi all'ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei del contraente o dell'utente, da parte dei servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza. I servizi sono individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti il Garante e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. (328) (329)

---

(328) Nel presente provvedimento la parola «abbonato» è stata sostituita dalla parola «contraente», ai sensi di quanto disposto dall'*art. 1, comma 12, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69*, a decorrere dal 1° giugno 2012, come stabilito dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012*.
(329) Per l'individuazione del Servizio "112" quale Numero unico europeo di emergenza, vedi il *D.M. 27 aprile 2006*.
(330) Vedi, anche, il *Provvedimento 20 settembre 2012, n. 262*.

Art. 128 (Trasferimento automatico della chiamata) (332)
In vigore dal 1 giugno 2012

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta le misure necessarie per consentire a ciascun contraente, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di poter bloccare il trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale effettuato da terzi. (331)

---

(331) Nel presente provvedimento la parola «abbonato» è stata sostituita dalla parola «contraente», ai sensi di quanto disposto dall'*art. 1, comma 12, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69*, a decorrere dal 1° giugno 2012, come stabilito dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012*.
(332) Vedi, anche, il *Provvedimento 20 settembre 2012, n. 262*.

Art. 129 (Elenchi dei contraenti) (333)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 154, comma 4, e in conformità alla normativa dell'Unione europea, le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi ai contraenti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalità per la manifestazione del consenso all'inclusione negli elenchi e, rispettivamente, all'utilizzo dei dati per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale nonché per le finalità di cui all'*articolo 21, paragrafo 2, del Regolamento*, in base al principio della massima semplificazione delle modalità di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca del contraente per comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini, nonché in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.

---

(333) Articolo modificato dall'*art. 1, comma 12, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69*, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 69/2012*. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 11, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 130 (Comunicazioni indesiderate) (344)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. Fermo restando quanto stabilito dagli *articoli 8* e *21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*, l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso del contraente o utente. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'*articolo 1, comma 14, della legge 11 gennaio 2018, n. 5*. (337)

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.

3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli *articoli 6* e *7 del Regolamento* nonché ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis. (334)

3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129, il trattamento dei dati di cui al comma 1 del predetto articolo, mediante l'impiego del telefono e della posta cartacea per le finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario e degli altri dati personali di cui all'articolo 129, comma 1, in un registro pubblico delle opposizioni. (336)

3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis è istituito con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, nonché, per i relativi profili di competenza,

il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che si esprime entro il medesimo termine, secondo i seguenti criteri e princìpi generali:

a) attribuzione dell'istituzione e della gestione del registro ad un ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia;

b) previsione che l'ente o organismo deputato all'istituzione e alla gestione del registro vi provveda con le risorse umane e strumentali di cui dispone o affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici di cui al *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*. I soggetti che si avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina tali tariffe; (339)

c) previsione che le modalità tecniche di funzionamento del registro consentano ad ogni utente di chiedere che sia iscritta la numerazione della quale è intestatario secondo modalità semplificate ed anche in via telematica o telefonica;

d) previsione di modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro mediante interrogazioni selettive che non consentano il trasferimento dei dati presenti nel registro stesso, prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute e la conservazione dei dati relativi agli accessi;

e) disciplina delle tempistiche e delle modalità dell'iscrizione al registro, senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica, e del relativo aggiornamento, nonché del correlativo periodo massimo di utilizzabilità dei dati verificati nel registro medesimo, prevedendosi che l'iscrizione abbia durata indefinita e sia revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di facile utilizzo e gratuitamente;

f) obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati per le finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, di garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e di fornire all'utente idonee informative, in particolare sulla possibilità e sulle modalità di iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti; (340)

g) previsione che l'iscrizione nel registro non precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli *articoli 6* e *7 del Regolamento* (341). (335) (343)

3-quater. La vigilanza e il controllo sull'organizzazione e il funzionamento del registro di cui al comma 3-bis e sul trattamento dei dati sono attribuiti al Garante. (335)

4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.

5. E' vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l'identità del mittente o in violazione dell'*articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*, o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i diritti di cui agli *articoli da 15* a *22 del Regolamento*, oppure esortando i destinatari a visitare siti web che violino il predetto *articolo 8 del decreto legislativo n. 70 del 2003*. (338)

6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dell'*articolo 58 del Regolamento*, altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono state inviate le comunicazioni. (342)

---

(334) Comma modificato dall'*art. 20-bis, comma 1, lett. a), D.L. 25 settembre 2009, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 novembre 2009, n. 166*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 11, comma 1, lett. g), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

(335) Comma inserito dall'*art. 20-bis, comma 1, lett. b), D.L. 25 settembre 2009, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 novembre 2009, n. 166*.

(336) Comma inserito dall'*art. 20-bis, comma 1, lett. b), D.L. 25 settembre 2009, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 20*

novembre 2009, n. 166; vedi, anche, l'*art. 20-bis, comma 2 del medesimo D.L. 135/2009*. Successivamente il presente comma è stato modificato dall'*art. 6, comma 2, lett. a), n. 6, D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106*. Infine, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 11, comma 1, lett. g), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(337) Comma modificato dall'*art. 1, comma 7, lett. a), D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69*, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 11, comma 1, lett. g), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(338) Comma modificato dall'*art. 1, comma 7, lett. b), D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69*, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 11, comma 1, lett. g), n. 5), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(339) Lettera così modificata dall'*art. 11, comma 1, lett. g), n. 4.1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(340) Lettera così modificata dall'*art. 11, comma 1, lett. g), n. 4.2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(341) Lettera così modificata dall'*art. 11, comma 1, lett. g), n. 4.3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(342) Comma così modificato dall'*art. 11, comma 1, lett. g), n. 6), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(343) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con *D.P.R. 7 settembre 2010, n. 178* e con *D.P.R. 27 gennaio 2022, n. 26*.
(344) Vedi, anche, il *Provvedimento 20 settembre 2012, n. 262* e, successivamente, la *Deliberazione 15 maggio 2013, n. 242*.

Art. 131 (Informazioni a contraenti e utenti) (346) (347)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa il contraente e, ove possibile, l'utente circa la sussistenza di situazioni che permettono di apprendere in modo non intenzionale il contenuto di comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti ad esse estranei. (345)

2. Il contraente informa l'utente quando il contenuto delle comunicazioni o conversazioni può essere appreso da altri a causa del tipo di apparecchiature terminali utilizzate o del collegamento realizzato tra le stesse presso la sede del contraente medesimo. (345)

3. L'utente informa l'altro utente quando, nel corso della conversazione, sono utilizzati dispositivi che consentono l'ascolto della conversazione stessa da parte di altri soggetti.

---

(345) Nel presente provvedimento la parola «abbonato» è stata sostituita dalla parola «contraente», ai sensi di quanto disposto dall'*art. 1, comma 12, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69*, a decorrere dal 1° giugno 2012, come stabilito dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012*.
(346) Rubrica modificata dall'*art. 1, comma 12, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69*, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 69/2012*. Successivamente, la presente rubrica è stata così sostituita dall'*art. 11, comma 1, lett. h), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(347) Vedi, anche, il *Provvedimento 20 settembre 2012, n. 262*.

Art. 132 (Conservazione di dati di traffico per altre finalità) (348) (359) (361)
In vigore dal 8 dicembre 2021

1. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 123, comma 2*, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione, per finalità di accertamento e repressione di reati, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione. (349) (362)

1-bis. I dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati per trenta giorni. (353) (363)

[2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati relativi al traffico telefonico, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta, sono conservati dal fornitore per ulteriori ventiquattro mesi e quelli relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati per ulteriori sei mesi per esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici. (350) (354)]

3. Entro il termine di conservazione imposto dalla legge, se sussistono sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'*articolo 4 del codice di procedura penale*, e di reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi, ove rilevanti per l'accertamento dei fatti, i dati sono acquisiti previa autorizzazione rilasciata dal giudice con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private. (351)

3-bis. Quando ricorrono ragioni di urgenza e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati con decreto motivato che è comunicato immediatamente, e comunque non oltre quarantotto ore, al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, nelle quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato. (358)

3-ter. Rispetto ai dati conservati per le finalità indicate al comma 1 i diritti di cui agli *articoli da 12* a *22 del Regolamento* possono essere esercitati con le modalità di cui all'*articolo 2-undecies*, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo. (358)

3-quater. I dati acquisiti in violazione delle disposizioni dei commi 3 e 3-bis non possono essere utilizzati. (358)

[4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il giudice autorizza l'acquisizione dei dati, con decreto motivato, se ritiene che sussistano sufficienti indizi dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici. (350)]

[4-bis. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico con decreto motivato che è comunicato immediatamente, e comunque non oltre ventiquattro ore, al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati. (350) (355)]

4-ter. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili degli uffici centrali specialistici in materia informatica o telematica della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché gli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, possono ordinare, anche in relazione alle eventuali richieste avanzate da autorità investigative straniere, ai fornitori e agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare e proteggere, secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, ai fini dello svolgimento delle investigazioni preventive previste dal citato articolo 226 delle norme di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, ovvero per finalità di accertamento e repressione di specifici reati. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, può prevedere particolari modalità di custodia dei dati e l'eventuale indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi informatici o telematici ovvero di terzi. (352)

4-quater. Il fornitore o l'operatore di servizi informatici o telematici cui è rivolto l'ordine previsto dal comma 4-ter deve ottemperarvi senza ritardo, fornendo immediatamente all'autorità richiedente

l'assicurazione dell'adempimento. Il fornitore o l'operatore di servizi informatici o telematici è tenuto a mantenere il segreto relativamente all'ordine ricevuto e alle attività conseguentemente svolte per il periodo indicato dall'autorità. In caso di violazione dell'obbligo si applicano, salvo che il fatto costituisca più grave reato, le disposizioni dell'articolo 326 del codice penale. (352)

4-quinquies. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4-ter sono comunicati per iscritto, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla notifica al destinatario, al pubblico ministero del luogo di esecuzione il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida. In caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono efficacia. (352)

5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti dal Garante con provvedimento di carattere generale, volti a garantire che i dati conservati possiedano i medesimi requisiti di qualità, sicurezza e protezione dei dati in rete, nonché ad indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui al comma 1. (356) (360)

5-bis. È fatta salva la disciplina di cui all'*articolo 24 della legge 20 novembre 2017, n. 167*. (357)

---

(348) Articolo sostituito dall'*art. 3, comma 1, D.L. 24 dicembre 2003, n. 354*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2004, n. 45*.
(349) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 3, lett. a) e b), D.L. 27 luglio 2005, n. 144*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 luglio 2005, n. 155*, e, successivamente, dall'*art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109*.
(350) Comma abrogato dall'*art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109*.
(351) Comma modificato dall'*art. 6, comma 3, lett. e), D.L. 27 luglio 2005, n. 144*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 luglio 2005, n. 155* e dall'*art. 11, comma 1, lett. i), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 30 settembre 2021, n. 132*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 novembre 2021, n. 178*.
(352) Comma inserito dall'*art. 10, comma 1, L. 18 marzo 2008, n. 48*, in vigore dal 5 aprile 2008.
(353) Comma inserito dall'*art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109*, con la decorrenza prevista dall'*art. 6, comma 3 del medesimo D.Lgs. 109/2008*, come modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 2 ottobre 2008, n. 151*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 novembre 2008, n. 186*.
(354) Comma modificato dall'art. 6, comma 3, lett. c) e d), D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 155.
(355) Comma inserito dall'art. 6, comma 3, lett. f), D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 155.
(356) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. d), nn. 1), 2) e 3), D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109*, dall'*art. 11, comma 1, lett. i), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101* e, successivamente, dall'*art. 9, comma 1, lett. e), D.L. 8 ottobre 2021, n. 139*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 dicembre 2021, n. 205*.
(357) Comma aggiunto dall'*art. 11, comma 1, lett. i), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(358) Comma inserito dall'*art. 1, comma 1, lett. b), D.L. 30 settembre 2021, n. 132*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 novembre 2021, n. 178*.
(359) La Corte costituzionale, con sentenza 6-14 novembre 2006, n. 372 (Gazz. Uff. 22 novembre 2006, n. 46, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal giudice delle indagini preliminari nel Tribunale di Roma in riferimento agli artt. 2, 13, 14, 32, 42, 101, 104 e 112 della Costituzione.
(360) Per le misure e gli accorgimenti a tutela dell'interessato con riferimento alla conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico, vedi il *Provvedimento 17 gennaio 2008*.
(361) Vedi, anche, il *Provvedimento 20 settembre 2012, n. 262*.
(362) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'*art. 4-bis, comma 1, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 aprile 2015, n. 43*, e l'*art. 24, comma 1, L. 20 novembre 2017, n. 167*.
(363) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'*art. 24, comma 1, L. 20 novembre 2017, n. 167*.

Art. 132-bis (Procedure istituite dai fornitori) (364) (365)
In vigore dal 1 giugno 2012

1. I fornitori istituiscono procedure interne per corrispondere alle richieste effettuate in conformità alle disposizioni che prevedono forme di accesso a dati personali degli utenti.

2. A richiesta, i fornitori forniscono al Garante, per i profili di competenza, informazioni sulle procedure di cui al comma 1, sul numero di richieste ricevute, sui motivi legali addotti e sulle risposte date.

---

(364) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 8, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69*, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012*.
(365) Vedi, anche, il *Provvedimento 20 settembre 2012, n. 262*.

Art. 132-ter (Sicurezza del trattamento) (366)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. Nel rispetto di quanto disposto dall'*articolo 32 del Regolamento*, ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico si applicano le disposizioni del presente articolo.

2. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta, ai sensi dell'*articolo 32 del Regolamento*, anche attraverso altri soggetti a cui sia affidata l'erogazione del servizio, misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente.

3. I soggetti che operano sulle reti di comunicazione elettronica garantiscono che i dati personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato per fini legalmente autorizzati.

4. Le misure di cui ai commi 2 e 3 garantiscono la protezione dei dati relativi al traffico ed all'ubicazione e degli altri dati personali archiviati o trasmessi dalla distruzione anche accidentale, da perdita o alterazione anche accidentale e da archiviazione, trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti, nonché garantiscono l'attuazione di una politica di sicurezza.

5. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

---

(366) Articolo inserito dall'*art. 11, comma 1, lett. l), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 132-quater (Informazioni sui rischi) (367)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, mediante linguaggio chiaro, idoneo e adeguato rispetto alla categoria e alla fascia di

età dell'interessato a cui siano fornite le suddette informazioni, con particolare attenzione in caso di minori di età, se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare a norma dell'articolo 132-ter, commi 2, 3 e 5, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoghe informazioni sono rese al Garante e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

---

(367) Articolo inserito dall'*art. 11, comma 1, lett. l), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

CAPO II (368)
Internet e reti telematiche

Art. 133 (Codice di deontologia e di buona condotta) (369)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Il Garante promuove, ai sensi dell'*articolo 12*, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato da fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, con particolare riguardo ai criteri per assicurare ed uniformare una più adeguata informazione e consapevolezza degli utenti delle reti di comunicazione elettronica gestite da soggetti pubblici e privati rispetto ai tipi di dati personali trattati e alle modalità del loro trattamento, in particolare attraverso informative fornite in linea in modo agevole e interattivo, per favorire una più ampia trasparenza e correttezza nei confronti dei medesimi utenti e il pieno rispetto dei principi di cui all'*articolo 11*, anche ai fini dell'eventuale rilascio di certificazioni attestanti la qualità delle modalità prescelte e il livello di sicurezza assicurato.]

---

(368) Capo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. b), n. 8), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.
(369) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. b), n. 8), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Capo II. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

CAPO III (370)
Videosorveglianza

Art. 134 (Codice di deontologia e di buona condotta) (371)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Il Garante promuove, ai sensi dell'*articolo 12*, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini, prevedendo specifiche modalità di trattamento e forme semplificate di informativa all'interessato per garantire la liceità e la correttezza anche in riferimento a quanto previsto dall'*articolo 11*.]

---

(370) Capo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. b), n. 8), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.
(371) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. b), n. 8), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Capo III. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

TITOLO XI (372)
Libere professioni e investigazione privata
CAPO I
Profili generali

Art. 135 (Codice di deontologia e di buona condotta) (373) (374)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Il Garante promuove, ai sensi dell'*articolo 12*, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla *legge 7 dicembre 2000, n. 397*, o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da soggetti che esercitano un'attività di investigazione privata autorizzata in conformità alla legge.]

---

(372) Titolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. b), n. 8), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l'art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.
(373) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. b), n. 8), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo XI. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.
(374) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi la *Deliberazione 6 novembre 2008, n. 60*.

TITOLO XII
Giornalismo, libertà di informazione e di espressione (375)
CAPO I
Profili generali

Art. 136 (Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano, ai sensi dell'*articolo 85 del Regolamento*, al trattamento: (376)

a) effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità;
b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli *articoli 26* e *33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69*;
c) finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione anche occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione accademica, artistica e letteraria (377).

---

(375) Rubrica così sostituita dall'*art. 12, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Giornalismo ed espressione letteraria ed artistica».
(376) Alinea così modificato dall'*art. 12, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(377) Lettera così modificata dall'*art. 12, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 137 (Disposizioni applicabili) (378)
In vigore dal 9 ottobre 2021

1. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 136, possono essere trattati i dati di cui agli *articoli 9* e *10 del Regolamento* anche senza il consenso dell'interessato, purché nel rispetto delle regole deontologiche di cui all'articolo 139.

2. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni relative:

a) alle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies; (379)
b) al trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, contenute nel Capo V del Regolamento.

3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'*articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento* e all'articolo 1 del presente codice e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.

---

(378) Articolo così sostituito dall'*art. 12, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(379) Lettera così modificata dall'*art. 9, comma 1, lett. f), D.L. 8 ottobre 2021, n. 139*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 dicembre 2021, n. 205*.

Art. 138 (Segreto professionale)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. In caso di richiesta dell'interessato di conoscere l'origine dei dati personali ai sensi dell'*articolo 15, paragrafo 1, lettera g), del Regolamento*, restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia. (380)

---

(380) Comma così modificato dall'*art. 12, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

CAPO II
Regole deontologiche relative ad attività giornalistiche e ad altre manifestazioni del pensiero (381)

Art. 139 (Regole deontologiche relative ad attività giornalistiche) (382)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, l'adozione da parte del Consiglio nazionale

dell'ordine dei giornalisti di regole deontologiche relative al trattamento dei dati di cui all'articolo 136, che prevedono misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli relativi alla salute e alla vita o all'orientamento sessuale. Le regole possono anche prevedere forme particolari per le informazioni di cui agli *articoli 13* e *14 del Regolamento*.

2. Le regole deontologiche o le modificazioni od integrazioni alle stesse che non sono adottate dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono adottate in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione.

3. Le regole deontologiche e le disposizioni di modificazione ed integrazione divengono efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 2-quater.

4. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nelle regole deontologiche, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'*articolo 58 del Regolamento*.

5. Il Garante, in cooperazione con il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire.

---

(381) Rubrica così sostituita dall'*art. 12, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Precedentemente, la rubrica era la seguente: «Codice di deontologia».
(382) Articolo così sostituito dall'*art. 12, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

TITOLO XIII (383)
Marketing diretto
CAPO I
Profili generali

Art. 140 (Codice di deontologia e di buona condotta) (384)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Il Garante promuove, ai sensi dell'*articolo 12*, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, prevedendo anche, per i casi in cui il trattamento non presuppone il consenso dell'interessato, forme semplificate per manifestare e rendere meglio conoscibile l'eventuale dichiarazione di non voler ricevere determinate comunicazioni.]

---

(383) Titolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. b), n. 8), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.
(384) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. b), n. 8), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo XIII. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

PARTE III
Tutela dell'interessato e sanzioni
TITOLO I

Tutela amministrativa e giurisdizionale
CAPO 0.I (385)
Alternatività delle forme di tutela

Art. 140-bis (Forme alternative di tutela) (386)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. Qualora ritenga che i diritti di cui gode sulla base della normativa in materia di protezione dei dati personali siano stati violati, l'interessato può proporre reclamo al Garante o ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria.

2. Il reclamo al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l'autorità giudiziaria.

3. La presentazione del reclamo al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto, salvo quanto previsto dall'*articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150*.

---

(385) Intitolazione inserita dall'*art. 13, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(386) Articolo inserito dall'*art. 13, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha inserito l'intero Capo 0.I.

CAPO I (387)
Tutela dinanzi al garante

Art. 141 (Reclamo al Garante) (388)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. L'interessato può rivolgersi al Garante mediante reclamo ai sensi dell'*articolo 77 del Regolamento*.

---

(387) Il presente Capo non è più suddiviso in sezioni a seguito delle modifiche disposte dagli *artt. 13, comma 1, lett. b) e d)*, e *27, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
Originariamente il presente Capo comprendeva:
Sezione I- Principi generali (art. 141)
Sezione II- Tutela amministrativa (artt. da 142 a 144).
Sezione III- Tutela alternativa a quella giurisdizionale (artt. da 145 a 151).
(388) Articolo così sostituito dall'*art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 142 (Proposizione del reclamo) (389)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. Il reclamo contiene un'indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste, nonché gli estremi identificativi

del titolare o del responsabile del trattamento, ove conosciuto.

2. Il reclamo è sottoscritto dall'interessato o, su mandato di questo, da un ente del terzo settore soggetto alla disciplina del *decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117*, che sia attivo nel settore della tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, con riguardo alla protezione dei dati personali.

3. Il reclamo reca in allegato la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'eventuale mandato, e indica un recapito per l'invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o telefono.

4. Il Garante predispone un modello per il reclamo, da pubblicare nel proprio sito istituzionale, di cui favorisce la disponibilità con strumenti elettronici.

5. Il Garante disciplina con proprio regolamento il procedimento relativo all'esame dei reclami, nonché modalità semplificate e termini abbreviati per la trattazione di reclami che abbiano ad oggetto la violazione degli *articoli da 15* a *22 del Regolamento*. (390)

---

(389) Articolo così sostituito dall'*art. 13, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(390) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il regolamento adottato con *Deliberazione 4 aprile 2019, n. 98*.

Art. 143 (Decisione del reclamo) (391)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del procedimento può adottare i provvedimenti di cui all'*articolo 58 del Regolamento* nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 56 dello stesso.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana se i relativi destinatari non sono facilmente identificabili per il numero o per la complessità degli accertamenti.

3. Il Garante decide il reclamo entro nove mesi dalla data di presentazione e, in ogni caso, entro tre mesi dalla predetta data informa l'interessato sullo stato del procedimento. In presenza di motivate esigenze istruttorie, che il Garante comunica all'interessato, il reclamo è deciso entro dodici mesi. In caso di attivazione del procedimento di cooperazione di cui all'*articolo 60 del Regolamento*, il termine rimane sospeso per la durata del predetto procedimento.

4. Avverso la decisione è ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 152.

---

(391) Articolo così sostituito dall'*art. 13, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 144 (Segnalazioni) (392)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. Chiunque può rivolgere una segnalazione che il Garante può valutare anche ai fini dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'*articolo 58 del Regolamento*.

2. I provvedimenti del Garante di cui all'*articolo 58 del Regolamento* possono essere adottati anche d'ufficio.

---

(392) Articolo così sostituito dall'*art. 13, comma 1, lett. g), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 144-bis (Revenge porn) (393)
In vigore dal 8 dicembre 2021

1. Chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali senza il suo consenso ha facoltà di segnalare il pericolo al Garante, il quale, nelle quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, decide ai sensi degli articoli 143 e 144 del presente codice.

2. Quando le registrazioni audio, le immagini o i video o gli altri documenti informatici riguardano minori, la segnalazione al Garante può essere effettuata anche dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'invio al Garante di registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito riguardanti soggetti terzi, effettuato dall'interessato, non integra il reato di cui all'*articolo 612-ter del codice penale*.

4. I gestori delle piattaforme digitali destinatari dei provvedimenti di cui al comma 1 conservano il materiale oggetto della segnalazione, a soli fini probatori e con misure indicate dal Garante, anche nell'ambito dei medesimi provvedimenti, idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento stesso.

5. Il Garante, con proprio provvedimento, può disciplinare specifiche modalità di svolgimento dei procedimenti di cui al comma 1 e le misure per impedire la diretta identificabilità degli interessati di cui al medesimo comma.

6. I fornitori di servizi di condivisione di contenuti audiovisivi, ovunque stabiliti, che erogano servizi accessibili in Italia, indicano senza ritardo al Garante o pubblicano nel proprio sito internet un recapito al quale possono essere comunicati i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al periodo precedente, il Garante diffida il fornitore del servizio ad adempiere entro trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'*articolo 83, paragrafo 4, del Regolamento*. (394)

7. Quando il Garante, a seguito della segnalazione di cui al comma 1, acquisisce notizia della consumazione del reato di cui all'*articolo 612-ter del codice penale*, anche in forma tentata, nel caso di procedibilità d'ufficio trasmette al pubblico ministero la segnalazione ricevuta e la documentazione acquisita.

---

(393) Articolo inserito dall'*art. 9, comma 1, lett. g), D.L. 8 ottobre 2021, n. 139*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 dicembre*

2021, n. 205.
(394) Sull'obbligo previsto dal presente comma vedi l'*art. 9, comma 6, D.L. 8 ottobre 2021, n. 139*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 dicembre 2021, n. 205*.

Art. 145 (Ricorsi) (395)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. I diritti di cui all'*articolo 7* possono essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante.
2. Il ricorso al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l'autorità giudiziaria.
3. La presentazione del ricorso al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.]

---

(395) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intera Sezione III di cui il presente articolo era parte. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 146 (Interpello preventivo) (396)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che è stata avanzata richiesta sul medesimo oggetto al titolare o al responsabile ai sensi dell'*articolo 8, comma 1*, e sono decorsi i termini previsti dal presente articolo, ovvero è stato opposto alla richiesta un diniego anche parziale.
2. Il riscontro alla richiesta da parte del titolare o del responsabile è fornito entro quindici giorni dal suo ricevimento. (397)
3. Entro il termine di cui al comma 2, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro alla richiesta sono di particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo, il titolare o il responsabile ne danno comunicazione all'interessato. In tal caso, il termine per l'integrale riscontro è di trenta giorni dal ricevimento della richiesta medesima. (397)]

---

(396) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intera Sezione III di cui il presente articolo era parte. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.
(397) Per la proroga del termine previsto dal presente comma vedi il *comma 7 dell'art. 1, O.P.C.M. 17 giugno 2009, n. 3781*, il *comma 7 dell'art. 1, O.P.C.M. 26 luglio 2011, n. 3956*, l'*art. 1, comma 7, Ordinanza 28 agosto 2016, n. 389* e l'*art. 2, comma 7, Ordinanza 6 ottobre 2018, n. 550*.

Art. 147 (Presentazione del ricorso) (398)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Il ricorso è proposto nei confronti del titolare e indica:

a) gli estremi identificativi del ricorrente, dell'eventuale procuratore speciale, del titolare e, ove conosciuto, del responsabile eventualmente designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'*articolo 7*;

b) la data della richiesta presentata al titolare o al responsabile ai sensi dell'*articolo 8, comma 1*, oppure del pregiudizio imminente ed irreparabile che permette di prescindere dalla richiesta medesima;

c) gli elementi posti a fondamento della domanda;

d) il provvedimento richiesto al Garante;

e) il domicilio eletto ai fini del procedimento.

2. Il ricorso è sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore speciale e reca in allegato:

a) la copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile ai sensi dell'*articolo 8*, comma 1;

b) l'eventuale procura;

c) la prova del versamento dei diritti di segreteria.

3. Al ricorso è unita, altresì, la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'indicazione di un recapito per l'invio di comunicazioni al ricorrente o al procuratore speciale mediante posta elettronica, telefax o telefono.

4. Il ricorso è rivolto al Garante e la relativa sottoscrizione è autenticata. L'autenticazione non è richiesta se la sottoscrizione è apposta presso l'Ufficio del Garante o da un procuratore speciale iscritto all'albo degli avvocati al quale la procura è conferita ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, ovvero con firma digitale in conformità alla normativa vigente.

5. Il ricorso è validamente proposto solo se è trasmesso con plico raccomandato, oppure per via telematica osservando le modalità relative alla sottoscrizione con firma digitale e alla conferma del ricevimento prescritte ai sensi dell'*articolo 38, comma 2*, ovvero presentato direttamente presso l'Ufficio del Garante.]

---

(398) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intera Sezione III di cui il presente articolo era parte. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 148 (Inammissibilità del ricorso) (399)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Il ricorso è inammissibile:

a) se proviene da un soggetto non legittimato;

b) in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli *articoli 145* e *146*;

c) se difetta di taluno degli elementi indicati nell'*articolo 147, commi 1 e 2*, salvo che sia regolarizzato dal ricorrente o dal procuratore speciale anche su invito dell'Ufficio del Garante ai sensi del comma 2, entro sette giorni dalla data della sua presentazione o della ricezione dell'invito. In tale caso, il ricorso si considera presentato al momento in cui il ricorso regolarizzato perviene all'Ufficio.

2. Il Garante determina i casi in cui è possibile la regolarizzazione del ricorso. (400)]

---

(399) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intera Sezione III di cui il presente articolo era parte. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.
(400) Per i casi di regolarizzazione dei ricorsi, vedi la *Deliberazione 23 dicembre 2004, n. 16*.

Art. 149 (Procedimento relativo al ricorso) (401)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Fuori dei casi in cui è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, il ricorso è comunicato al titolare entro tre giorni a cura dell'Ufficio del Garante, con invito ad esercitare entro dieci giorni dal suo ricevimento la facoltà di comunicare al ricorrente e all'Ufficio la propria eventuale adesione spontanea. L'invito è comunicato al titolare per il tramite del responsabile eventualmente designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'*articolo 7*, ove indicato nel ricorso.
2. In caso di adesione spontanea è dichiarato non luogo a provvedere. Se il ricorrente lo richiede, è determinato in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico della controparte o compensati per giusti motivi anche parzialmente.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile di cui al comma 1 e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. A tal fine l'invito di cui al comma 1 è trasmesso anche al ricorrente e reca l'indicazione del termine entro il quale il titolare, il medesimo responsabile e l'interessato possono presentare memorie e documenti, nonché della data in cui tali soggetti possono essere sentiti in contraddittorio anche mediante idonea tecnica audiovisiva.
4. Nel procedimento il ricorrente può precisare la domanda nei limiti di quanto chiesto con il ricorso o a seguito di eccezioni formulate dal titolare.
5. Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di una o più perizie. Il provvedimento che le dispone precisa il contenuto dell'incarico e il termine per la sua esecuzione, ed è comunicato alle parti le quali possono presenziare alle operazioni personalmente o tramite procuratori o consulenti designati. Il provvedimento dispone inoltre in ordine all'anticipazione delle spese della perizia.
6. Nel procedimento, il titolare e il responsabile di cui al comma 1 possono essere assistiti da un procuratore o da altra persona di fiducia.
7. Se gli accertamenti risultano particolarmente complessi o vi è l'assenso delle parti il termine di sessanta giorni di cui all'*articolo 150, comma 2*, può essere prorogato per un periodo non superiore ad ulteriori quaranta giorni.
8. Il decorso dei termini previsti dall'*articolo 150, comma 2* e dall'*articolo 151* è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Se il decorso ha inizio durante tale periodo, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo medesimo. La sospensione non opera nei casi in cui sussiste il pregiudizio di cui all'*articolo 146, comma 1*, e non preclude l'adozione dei provvedimenti di cui all'*articolo 150, comma 1*.]

---

(401) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intera Sezione III di cui il presente articolo era parte. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 150 (Provvedimenti a seguito del ricorso) (402)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati, ovvero l'immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento può essere adottato anche prima della comunicazione del ricorso ai sensi dell'*articolo 149, comma 1*, e cessa di avere ogni effetto se non è adottata nei termini la decisione di cui al comma 2. Il medesimo provvedimento è impugnabile unitamente a tale decisione.
2. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto. (403)
3. Se vi è stata previa richiesta di taluna delle parti, il provvedimento che definisce il procedimento

determina in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico, anche in parte, del soccombente o compensati anche parzialmente per giusti motivi.
4. Il provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato dal Garante è comunicato alle parti entro dieci giorni presso il domicilio eletto o risultante dagli atti. Il provvedimento può essere comunicato alle parti anche mediante posta elettronica o telefax.
5. Se sorgono difficoltà o contestazioni riguardo all'esecuzione del provvedimento di cui ai commi 1 e 2, il Garante, sentite le parti ove richiesto, dispone le modalità di attuazione avvalendosi, se necessario, del personale dell'Ufficio o della collaborazione di altri organi dello Stato.
6. In caso di mancata opposizione avverso il provvedimento che determina l'ammontare delle spese e dei diritti, o di suo rigetto, il provvedimento medesimo costituisce, per questa parte, titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.]

---

(402) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intera Sezione III di cui il presente articolo era parte. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.
(403) Sui termini per la pronuncia sui ricorsi, vedi il *comma 7 dell'art. 1, O.P.C.M. 17 giugno 2009, n. 3781*, il *comma 7 dell'art. 1, O.P.C.M. 26 luglio 2011, n. 3956*, l'*art. 1, comma 7, Ordinanza 28 agosto 2016, n. 389* e l'*art. 2, comma 7, Ordinanza 6 ottobre 2018, n. 550*.

Art. 151 (Opposizione) (404)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui all'*articolo 150, comma 2*, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione con ricorso ai sensi dell'*articolo 152*. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
2. Il tribunale provvede nei modi di cui all'*articolo 152*.]

---

(404) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intera Sezione III di cui il presente articolo era parte. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

CAPO II
Tutela giurisdizionale

Art. 152 (Autorità giudiziaria ordinaria)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. Tutte le controversie che riguardano le materie oggetto dei ricorsi giurisdizionali di cui agli *articoli 78* e *79 del Regolamento* e quelli comunque riguardanti l'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'*articolo 82 del medesimo regolamento*, sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria. (405)

1-bis. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'*articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150*. (406)

[2. Per tutte le controversie di cui al comma 1 l'azione si propone con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento. (407)]

[3. Il tribunale decide in ogni caso in composizione monocratica. (407)]
[4. Se è presentato avverso un provvedimento del Garante anche ai sensi dell'articolo 143, il ricorso è proposto entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. Se il ricorso è proposto oltre tale termine il giudice lo dichiara inammissibile con ordinanza ricorribile per cassazione. (407)]
[5. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento del Garante. Se ricorrono gravi motivi il giudice, sentite le parti, può disporre diversamente in tutto o in parte con ordinanza impugnabile unitamente alla decisione che definisce il grado di giudizio. (407)]
[6. Quando sussiste pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile il giudice può emanare i provvedimenti necessari con decreto motivato, fissando, con il medesimo provvedimento, l'udienza di comparizione delle parti entro un termine non superiore a quindici giorni. In tale udienza, con ordinanza, il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto. (407)]
[7. Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto con il quale assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione intercorrono non meno di trenta giorni. (407)]
[8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio. (407)]
[9. Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, omettendo ogni formalità non necessaria al contraddittorio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli. (407)]
[10. Terminata l'istruttoria, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere, nella stessa udienza, alla discussione orale della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Le motivazioni della sentenza sono depositate in cancelleria entro i successivi trenta giorni. Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria. (407)]
[11. Se necessario, il giudice può concedere alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinviare la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza. (407)]
[12. Con la sentenza il giudice, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), quando è necessario anche in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile, accoglie o rigetta la domanda, in tutto o in parte, prescrive le misure necessarie, dispone sul risarcimento del danno, ove richiesto, e pone a carico della parte soccombente le spese del procedimento. (407)]
[13. La sentenza non è appellabile, ma è ammesso il ricorso per cassazione. (407)]
[14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi previsti dall'articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni. (407)]

---

(405) Comma modificato dall'*art. 34, comma 9, lett. a), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 13, comma 1, lett. h), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(406) Comma inserito dall'*art. 34, comma 9, lett. b), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011*.
(407) Comma abrogato dall'*art. 34, comma 9, lett. c), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011*.

TITOLO II
Autorità di controllo indipendente (408)
CAPO I
Il garante per la protezione dei dati personali

Art. 153 (Garante per la protezione dei dati personali) (409) (411)
In vigore dal 8 dicembre 2021

1. Il Garante è composto dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e dall'Ufficio. Il Collegio è costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e del Garante almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati negli stessi siti internet. Le candidature possono essere avanzate da persone che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle discipline giuridiche o dell'informatica.

2. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. Eleggono altresì un vice presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.

3. L'incarico di presidente e quello di componente hanno durata settennale e non sono rinnovabili. Per tutta la durata dell'incarico il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, anche non remunerata, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.

4. I membri del Collegio devono mantenere il segreto, sia durante sia successivamente alla cessazione dell'incarico, in merito alle informazioni riservate cui hanno avuto accesso nell'esecuzione dei propri compiti o nell'esercizio dei propri poteri.

5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'*articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382*. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.

6. Al presidente e ai componenti compete una indennità di funzione pari alla retribuzione in godimento al primo Presidente della Corte di cassazione, nei limiti previsti dalla legge per il trattamento economico annuo omnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali. L'indennità di funzione di cui al primo periodo è da ritenere onnicomprensiva ad esclusione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in occasione di attività istituzionali. (410)

7. Alle dipendenze del Garante è posto l'Ufficio di cui all'articolo 155.

8. Il presidente, i componenti, il segretario generale e i dipendenti si astengono dal trattare, per i due anni successivi alla cessazione dell'incarico ovvero del servizio presso il Garante, procedimenti dinanzi al Garante, ivi compresa la presentazione per conto di terzi di reclami richieste di parere o interpelli.

---

(408) Rubrica così sostituita dall'*art. 14, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Precedentemente la rubrica era la seguente: «L'autorità».
(409) Articolo così sostituito dall'*art. 14, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(410) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 1, lett. h), D.L. 8 ottobre 2021, n. 139*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 dicembre 2021, n. 205*.
(411) Vedi, anche, il *D.L. 7 agosto 2019, n. 75*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 ottobre 2019, n. 107*.

Art. 154 (Compiti) (412)
In vigore dal 8 dicembre 2021

1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni e dalla Sezione II del Capo VI del regolamento, il Garante, ai sensi dell'*articolo 57, paragrafo 1, lettera v), del Regolamento* medesimo, anche di propria iniziativa e avvalendosi dell'Ufficio, in conformità alla disciplina vigente e nei confronti di uno o più titolari del trattamento, ha il compito di:

a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile, anche in caso di loro cessazione e con riferimento alla conservazione dei dati di traffico;

b) trattare i reclami presentati ai sensi del regolamento, e delle disposizioni del presente codice, anche individuando con proprio regolamento modalità specifiche per la trattazione, nonché fissando annualmente le priorità delle questioni emergenti dai reclami che potranno essere istruite nel corso dell'anno di riferimento; (414)

c) promuovere l'adozione di regole deontologiche, nei casi di cui all'articolo 2-quater;

d) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni;

e) trasmettere la relazione, predisposta annualmente ai sensi dell'*articolo 59 del Regolamento*, al Parlamento e al Governo entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce;

f) assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui dando idonea attuazione al Regolamento e al presente codice;

g) provvedere altresì all'espletamento dei compiti ad esso attribuiti dal diritto dell'Unione europea o dello Stato e svolgere le ulteriori funzioni previste dall'ordinamento.

2. Il Garante svolge altresì, ai sensi del comma 1, la funzione di controllo o assistenza in materia di trattamento dei dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da atti comunitari o dell'Unione europea e, in particolare:

a) dal *Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006*, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione *Schengen* di seconda generazione (SIS II) e Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione *Schengen* di seconda generazione (SIS II);

b) dal *Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016*, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le *decisioni del Consiglio 2009/371/GAI*, *2009/934/GAI*, *2009/935/GAI*, *2009/936/GAI* e *2009/968/GAI*;

c) dal *Regolamento (UE) 2015/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015*, che modifica il *Regolamento (CE) n. 515/97* del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola e *decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009*, sull'uso dell'informatica nel settore doganale;

d) dal *Regolamento (CE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013*, che istituisce l'Eurodac per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del *Regolamento (UE) n. 604/2013* che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il *Regolamento (UE) n. 1077/2011* che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

e) dal *Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008*, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (Regolamento VIS) e *decisione n. 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008*, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi;

f) dal *Regolamento (CE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012*, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione (Regolamento IMI) Testo rilevante ai fini del SEE;

g) dalle disposizioni di cui al capitolo IV della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con *legge 21 febbraio 1989, n. 98*, quale autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della convenzione medesima.

3. Per quanto non previsto dal Regolamento e dal presente codice, il Garante disciplina con proprio Regolamento, ai sensi dell'articolo 156, comma 3, le modalità specifiche dei procedimenti relativi all'esercizio dei compiti e dei poteri ad esso attribuiti dal Regolamento e dal presente codice. (415)

4. Il Garante collabora con altre autorità amministrative indipendenti nazionali nello svolgimento dei rispettivi compiti.

5. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Garante, anche nei casi di cui agli *articoli 36, paragrafo 4, del Regolamento*, è reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine, l'amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Quando, per esigenze istruttorie, non può essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

5-bis. Il parere di cui all'*articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento* è reso dal Garante nei soli casi in cui la legge o il regolamento in corso di adozione disciplina espressamente le modalità del trattamento descrivendo una o più operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione, nonché nei casi in cui la norma di legge o di regolamento autorizza espressamente un trattamento di dati personali da parte di soggetti privati senza rinviare la disciplina delle modalità del trattamento a fonti sottoordinate. (413)

5-ter. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri dichiara che ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva e comunque nei casi di adozione di decreti-legge, il Garante esprime il parere di cui al comma 5-bis:

a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge;
b) in sede di esame definitivo degli schemi di decreto legislativo sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari. (413)

6. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dal presente codice o in materia di criminalità informatica è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.

7. Il Garante non è competente per il controllo dei trattamenti effettuati dalle autorità giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni.

---

(412) Articolo modificato dall'*art. 4, comma 1, D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 14, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(413) Comma inserito dall'*art. 9, comma 1, lett. i), D.L. 8 ottobre 2021, n. 139*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 dicembre 2021, n. 205*.
(414) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il regolamento adottato con *Deliberazione 4 aprile 2019, n. 98*.
(415) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il regolamento adottato con *Deliberazione 4 aprile 2019, n. 98*.

Art. 154-bis (Poteri) (416)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, dalla Sezione II del Capo VI del Regolamento e dal presente codice, ai sensi dell'*articolo 58, paragrafo 6, del Regolamento* medesimo, il Garante ha il potere

di:

a) adottare linee guida di indirizzo riguardanti le misure organizzative e tecniche di attuazione dei principi del Regolamento, anche per singoli settori e in applicazione dei principi di cui all'*articolo 25 del Regolamento*;

b) approvare le regole deontologiche di cui all'articolo 2-quater.

2. Il Garante può invitare rappresentanti di un'altra autorità amministrativa indipendente nazionale a partecipare alle proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni di altra autorità amministrativa indipendente nazionale, prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse; può richiedere, altresì, la collaborazione di personale specializzato addetto ad altra autorità amministrativa indipendente nazionale.

3. Il Garante pubblica i propri provvedimenti sulla base di quanto previsto con atto di natura generale che disciplina anche la durata di tale pubblicazione, la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul proprio sito internet istituzionale nonché i casi di oscuramento.

4. In considerazione delle esigenze di semplificazione delle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla *raccomandazione 2003/361/CE*, il Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento e del presente Codice, promuove, nelle linee guida adottate a norma del comma 1, lettera a), modalità semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento.

---

(416) Articolo inserito dall'*art. 14, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 154-ter (Potere di agire e rappresentanza in giudizio) (417)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. Il Garante è legittimato ad agire in giudizio nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento in caso di violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

2. Il Garante è rappresentato in giudizio dall'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'*articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611*.

3. Nei casi di conflitto di interesse, il Garante, sentito l'Avvocato generale dello Stato, può stare in giudizio tramite propri funzionari iscritti nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici ovvero avvocati del libero foro.

---

(417) Articolo inserito dall'*art. 14, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

CAPO II
L'ufficio del garante

Art. 155 (Ufficio del Garante) (418)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. All'Ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilità e l'autonomia ai sensi della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni, e del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti. Si applicano altresì le disposizioni del medesimo *decreto legislativo n. 165 del 2001* espressamente richiamate dal presente codice.

---

(418) Rubrica così sostituita dall'*art. 14, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 156 (Ruolo organico e personale) (419)
In vigore dal 8 dicembre 2021

1. All'Ufficio del Garante è preposto un segretario generale, nominato tra persone di elevata e comprovata qualificazione professionale rispetto al ruolo e agli obiettivi da conseguire, scelto anche tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati dello Stato, i professori universitari di ruolo in materie giuridiche ed economiche, nonché i dirigenti di prima fascia dello Stato.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di duecento unità. Al ruolo organico del Garante si accede esclusivamente mediante concorso pubblico. Nei casi in cui sia ritenuto utile al fine di garantire l'economicità e l'efficienza dell'azione amministrativa, nonché di favorire il reclutamento di personale con maggiore esperienza nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al secondo periodo, il Garante può riservare una quota non superiore al cinquanta per cento dei posti banditi al personale di ruolo delle amministrazioni pubbliche che sia stato assunto per concorso pubblico e abbia maturato un'esperienza almeno triennale nel rispettivo ruolo organico. La disposizione di cui all'*articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, si applica esclusivamente nell'ambito del personale di ruolo delle autorità amministrative indipendenti di cui all'*articolo 22, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*. (420)

3. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Garante definisce:

a) l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio anche ai fini dello svolgimento dei compiti e dell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 154, 154-bis, 160, nonché all'*articolo 57, paragrafo 1, del Regolamento*; (424)

b) l'ordinamento delle carriere e le modalità di reclutamento del personale secondo i principi e le procedure di cui agli *articoli 1*, *35* e *36 del decreto legislativo n. 165 del 2001*;

c) la ripartizione dell'organico tra le diverse aree e qualifiche;

d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri previsti dalla *legge 31 luglio 1997, n. 249*, e, per gli incarichi dirigenziali, dagli *articoli 19*, comma 6, e *23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative. Nelle more della più generale razionalizzazione del trattamento economico delle autorità amministrative indipendenti, al personale è attribuito il trattamento economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; (421)

e) la gestione amministrativa e la contabilità, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato.

4. L'Ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'*articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382*, in numero non superiore, complessivamente, a trenta unità e per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di

posti di ruolo. (422)

5. In aggiunta al personale di ruolo, l'Ufficio può assumere dipendenti con contratto a tempo determinato o avvalersi di consulenti incaricati ai sensi dell'*articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001*, in misura comunque non superiore a trenta unità complessive. Resta in ogni caso fermo, per i contratti a tempo determinato, il rispetto dell'*articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001*. (423)

6. Il personale addetto all'Ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti, sia durante che dopo il mandato, al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete.

7. Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all'articolo 158 e agli *articoli 57, paragrafo 1, lettera h)*, *58, paragrafo 1, lettera b)*, e *62, del Regolamento* riveste, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

8. Le spese di funzionamento del Garante, in adempimento all'*articolo 52, paragrafo 4, del Regolamento*, ivi comprese quelle necessarie ad assicurare la sua partecipazione alle procedure di cooperazione e al meccanismo di coerenza introdotti dal Regolamento, nonché quelle connesse alle risorse umane, tecniche e finanziarie, ai locali e alle infrastrutture necessarie per l'effettivo adempimento dei suoi compiti e l'esercizio dei propri poteri, sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita missione e programma di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il Garante può esigere dal titolare del trattamento il versamento di diritti di segreteria in relazione a particolari procedimenti.

---

(419) Articolo così sostituito dall'*art. 14, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(420) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 1, lett. l), n. 1), D.L. 8 ottobre 2021, n. 139*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 dicembre 2021, n. 205*.
(421) Lettera così modificata dall'*art. 9, comma 1, lett. l), n. 2), D.L. 8 ottobre 2021, n. 139*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 dicembre 2021, n. 205*.
(422) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 1, lett. l), n. 3), D.L. 8 ottobre 2021, n. 139*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 dicembre 2021, n. 205*.
(423) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 1, lett. l), n. 4), D.L. 8 ottobre 2021, n. 139*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 dicembre 2021, n. 205*.
(424) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il regolamento adottato con *Deliberazione 4 aprile 2019, n. 98*.

CAPO III
Accertamenti e controlli

Art. 157 (Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti) (425)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. Nell'ambito dei poteri di cui all'*articolo 58 del Regolamento*, e per l'espletamento dei propri compiti, il Garante può richiedere al titolare, al responsabile, al rappresentante del titolare o del responsabile, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti anche con riferimento al contenuto di banche di dati.

---

(425) Articolo così sostituito dall'*art. 14, comma 1, lett. g), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 158 (Accertamenti) (426)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. Il Garante può disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.

2. I controlli di cui al comma 1, nonché quelli effettuati ai sensi dell'*articolo 62 del Regolamento*, sono eseguiti da personale dell'Ufficio, con la partecipazione, se del caso, di componenti o personale di autorità di controllo di altri Stati membri dell'Unione europea.

3. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

4. Gli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, se svolti in un'abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze, sono effettuati con l'assenso informato del titolare o del responsabile, oppure previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede con decreto motivato senza ritardo, al più tardi entro tre giorni dal ricevimento della richiesta del Garante quando è documentata l'indifferibilità dell'accertamento.

5. Con le garanzie di cui al comma 4, gli accertamenti svolti nei luoghi di cui al medesimo comma possono altresì riguardare reti di comunicazione accessibili al pubblico, potendosi procedere all'acquisizione di dati e informazioni on-line. A tal fine, viene redatto apposito verbale in contradditorio con le parti ove l'accertamento venga effettuato presso il titolare del trattamento.

---

(426) Articolo così sostituito dall'*art. 14, comma 1, lett. h), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 159 (Modalità) (430)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. Il personale operante, munito di documento di riconoscimento, può essere assistito ove necessario da consulenti tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete. Nel procedere a rilievi e ad operazioni tecniche può altresì estrarre copia di ogni atto, dato e documento, anche a campione e su supporto informatico o per via telematica. Degli accertamenti è redatto sommario verbale nel quale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti. (427)

2. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti è consegnata copia dell'autorizzazione del presidente del tribunale, ove rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti a farli eseguire e a prestare la collaborazione a tal fine necessaria. In caso di rifiuto gli accertamenti sono comunque eseguiti e le spese in tal caso occorrenti sono poste a carico del titolare con il provvedimento che definisce il procedimento, che per questa parte costituisce titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.

3. Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il responsabile o il rappresentante del titolare o del

responsabile, sono eseguiti dandone informazione a quest'ultimo o, se questo è assente o non è designato, alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies. Agli accertamenti possono assistere persone indicate dal titolare o dal responsabile. (428)

4. Se non è disposto diversamente nel decreto di autorizzazione del presidente del tribunale, l'accertamento non può essere iniziato prima delle ore sette e dopo le ore venti, e può essere eseguito anche con preavviso quando ciò può facilitarne l'esecuzione.

5. Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui al presente articolo e agli *articoli 157* e *158* possono essere trasmessi anche mediante posta elettronica. (429)

6. Quando emergono indizi di reato si osserva la disposizione di cui all'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con *decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271*.

---

(427) Comma così modificato dall'*art. 14, comma 1, lett. i), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(428) Comma così modificato dall'*art. 14, comma 1, lett. i), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(429) Comma così modificato dall'*art. 14, comma 1, lett. i), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(430) Vedi, anche, il *comma 4 dell'art. 25, L. 7 agosto 1990, n. 241*, come sostituito dall'*art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

Art. 160 (Particolari accertamenti) (431)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. Per i trattamenti di dati personali di cui all'articolo 58, gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un componente designato dal Garante.

2. Se il trattamento non risulta conforme alle norme del Regolamento ovvero alle disposizioni di legge o di Regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento è stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, se ciò non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.

3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario in ragione della specificità della verifica, il componente designato può farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza in ordine a notizie che devono rimanere segrete. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti all'Ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal Regolamento di cui all'articolo 156, comma 3, lettera a).

4. Per gli accertamenti di cui al comma 3 relativi agli organismi di informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato il componente designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante. (432)

---

(431) Articolo così sostituito dall'*art. 14, comma 1, lett. l), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(432) Sull'applicabilità della disposizione del presente comma vedi l'*art. 22, comma 10, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 160-bis (Validità, efficacia e utilizzabilità nel procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di Regolamento) (433)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. La validità, l'efficacia e l'utilizzabilità nel procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di Regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali.

---

(433) Articolo inserito dall'*art. 14, comma 1, lett. m), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

TITOLO III
Sanzioni
CAPO I
Violazioni amministrative

Art. 161 (Omessa o inidonea informativa all'interessato) (435)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. La violazione delle disposizioni di cui all'*articolo 13* è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro. (434)]

---

(434) Comma così modificato dall'*art. 44, comma 2, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2009, n. 14*.
(435) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 162 (Altre fattispecie) (441)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall'*articolo 16, comma 1, lettera b)*, o di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro. (436)
2. La violazione della disposizione di cui all'*articolo 84, comma 1*, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da mille euro a seimila euro. (437)
2-bis. In caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate nell'*articolo 33*

o delle disposizioni indicate nell'*articolo 167* è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro. Nei casi di cui all'*articolo 33* è escluso il pagamento in misura ridotta. (439)
2-ter. In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all'*articolo 154, comma 1, lettere c) e d)*, è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro. (438)
2-quater. La violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dall'articolo 130, comma 3-bis, e dal relativo regolamento è sanzionata ai sensi del comma 2-bis del presente articolo. (440)]

---

(436) Comma così modificato dall'*art. 44, comma 3, lett. a), D.L. 30 dicembre 2008, n. 207*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2009, n. 14*.
(437) Comma così modificato dall'*art. 44, comma 3, lett. b), D.L. 30 dicembre 2008, n. 207*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2009, n. 14*.
(438) Comma aggiunto dall'*art. 44, comma 3, lett. c), D.L. 30 dicembre 2008, n. 207*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2009, n. 14*.
(439) Comma aggiunto dall'*art. 44, comma 3, lett. c), D.L. 30 dicembre 2008, n. 207*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2009, n. 14* e, successivamente, così modificato dall'*art. 20-bis, comma 1, lett. c), n. 1, D.L. 25 settembre 2009, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 novembre 2009, n. 166*.
(440) Comma aggiunto dall'*art. 20-bis, comma 1, lett. c), n. 2, D.L. 25 settembre 2009, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 novembre 2009, n. 166*.
(441) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 162-bis (Sanzioni in materia di conservazione dei dati di traffico) (442) (444)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, nel caso di violazione delle disposizioni di cui all'*art. 132, commi 1 e 1-bis*, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. (443)]

---

(442) Articolo inserito dall'*art. 5, comma 1, D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109*.
(443) Comma così modificato dall'*art. 44, comma 4, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2009, n. 14*.
(444) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 162-ter (Sanzioni nei confronti di fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico) (445) (446)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32-bis, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da venticinquemila euro a centocinquantamila euro.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32-bis, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da centocinquanta euro a mille euro per ciascun contraente o altra persona nei cui confronti venga omessa o ritardata la comunicazione di cui al medesimo articolo

32-bis, comma 2. Non si applica l'*articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689*.
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 non può essere applicata in misura superiore al 5 per cento del volume d'affari realizzato dal fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione della violazione amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 164-bis*, comma 4.
4. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32-bis, comma 7, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro.
5. Le medesime sanzioni di cui al presente articolo si applicano nei confronti dei soggetti a cui il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico abbia affidato l'erogazione dei predetti servizi, qualora tali soggetti non abbiano comunicato senza indebito ritardo, al fornitore, ai sensi dell'articolo 32-bis, comma 8, le informazioni necessarie ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 32-bis.]

---

(445) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 9, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69*, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012*.
(446) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 163 (Omessa o incompleta notificazione) (448)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli *articoli 37* e *38*, ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro. (447)]

---

(447) Comma così modificato dall'*art. 44, comma 5, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2009, n. 14*.
(448) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 164 (Omessa informazione o esibizione al Garante) (450)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli *articoli 150, comma 2*, e *157* è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro. (449)]

---

(449) Comma così modificato dall'*art. 44, comma 6, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2009, n. 14*.
(450) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 164-bis (Casi di minore gravità e ipotesi aggravate) (451) (453)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Se taluna delle violazioni di cui agli *articoli 161*, *162*, 162-ter, *163* e *164* è di minore gravità, avuto altresì riguardo alla natura anche economica o sociale dell'attività svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti. (452)
2. In caso di più violazioni di un'unica o di più disposizioni di cui al presente Capo, a eccezione di quelle previste dagli *articoli 162*, comma 2, *162-bis* e *164*, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
3. In altri casi di maggiore gravità e, in particolare, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, ovvero quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimo e massimo delle sanzioni di cui al presente Capo sono applicati in misura pari al doppio.
4. Le sanzioni di cui al presente Capo possono essere aumentate fino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore.]

---

(451) Articolo inserito dall'*art. 44, comma 7, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2009, n. 14*.
(452) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 10, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69*, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012*.
(453) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 165 (Pubblicazione del provvedimento del Garante) (455)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Nei casi di cui agli articoli del presente Capo può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica. La pubblicazione ha luogo a cura e spese del contravventore. (454)]

---

(454) Comma così modificato dall'*art. 44, comma 8, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2009, n. 14*.
(455) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 166 (Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori) (456)
In vigore dal 8 dicembre 2021

1. Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'*articolo 83, paragrafo 4, del Regolamento* le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2-quinquies, comma 2, 92, comma 1, 93, comma 1, 123, comma 4, 128, 129, comma 2, e 132-ter. Alla medesima sanzione amministrativa è soggetto colui che non effettua la valutazione di impatto di cui all'articolo 110, comma 1, primo periodo, ovvero non sottopone il programma di ricerca a consultazione preventiva del Garante a norma del terzo periodo del predetto comma. (457)

2. Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'*articolo 83, paragrafo 5, del Regolamento* le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2-ter, 2-quinquies, comma 1, 2-sexies, 2-septies, comma 8, 2-octies, 2-terdecies, commi 1, 2, 3 e 4, 52, commi 4 e 5, 75, 78, 79, 80, 82, 92, comma 2, 93, commi 2 e 3, 96, 99, 100, commi 1, 2 e 4, 101, 105 commi 1, 2 e 4, 110-bis, commi 2 e 3, 111, 111-bis, 116, comma 1, 120, comma 2, 122, 123, commi 1, 2, 3 e 5, 124, 125, 126, 130, commi da 1 a 5, 131, 132, 132-bis, comma 2, 132-quater, 157, nonché delle misure di garanzia, delle regole deontologiche di cui rispettivamente agli articoli 2-septies e 2-quater.

3. Il Garante è l'organo competente ad adottare i provvedimenti correttivi di cui all'*articolo 58, paragrafo 2, del Regolamento*, nonché ad irrogare le sanzioni di cui all'*articolo 83 del medesimo Regolamento* e di cui ai commi 1 e 2.

4. Il procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni indicati al comma 3 può essere avviato, nei confronti sia di soggetti privati, sia di autorità pubbliche ed organismi pubblici, a seguito di reclamo ai sensi dell'*articolo 77 del Regolamento* o di attività istruttoria d'iniziativa del Garante, nell'ambito dell'esercizio dei poteri d'indagine di cui all'*articolo 58, paragrafo 1, del Regolamento*, nonché in relazione ad accessi, ispezioni e verifiche svolte in base a poteri di accertamento autonomi, ovvero delegati dal Garante.

5. L'Ufficio del Garante, quando ritiene che gli elementi acquisiti nel corso delle attività di cui al comma 4 configurino una o più violazioni indicate nel presente titolo e nell'*articolo 83, paragrafi 4, 5 e 6, del Regolamento*, avvia il procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di cui al comma 3 notificando al titolare o al responsabile del trattamento le presunte violazioni, nel rispetto delle garanzie previste dal Regolamento di cui al comma 9, salvo che la previa notifica della contestazione non risulti incompatibile con la natura e le finalità del provvedimento da adottare. Nei confronti dei titolari del trattamento di cui agli articoli 2-ter, comma 1-bis, e 58 del presente codice e all'*articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51*, la predetta notifica può essere omessa esclusivamente nel caso in cui il Garante abbia accertato che le presunte violazioni hanno già arrecato e continuano ad arrecare un effettivo, concreto, attuale e rilevante pregiudizio ai soggetti interessati al trattamento, che il Garante ha l'obbligo di individuare e indicare nel provvedimento, motivando puntualmente le ragioni dell'omessa notifica. In assenza di tali presupposti, il giudice competente accerta l'inefficacia del provvedimento. (458)

6. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 5, il contravventore può inviare al Garante scritti difensivi o documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

7. Nell'adozione dei provvedimenti sanzionatori nei casi di cui al comma 3 si osservano, in quanto applicabili, gli *articoli da 1* a *9*, da *18* a *22* e da *24* a *28 della legge 24 novembre 1981, n. 689*; nei medesimi casi può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, sul sito internet del Garante o dell'ingiunzione a realizzare campagne di comunicazione istituzionale volte alla promozione della consapevolezza del diritto alla protezione dei dati personali, sulla base di progetti previamente approvati dal Garante e che tengano conto della gravità della violazione. Nella determinazione della sanzione ai sensi dell'*articolo 83, paragrafo 2, del Regolamento*, il Garante tiene conto anche di eventuali campagne di comunicazione istituzionale volte alla promozione della consapevolezza del diritto alla protezione dei dati personali, realizzate dal trasgressore anteriormente alla commissione della violazione. I proventi delle sanzioni, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 156, comma 8, per essere destinati alle specifiche attività di sensibilizzazione e di ispezione nonché di attuazione del Regolamento svolte dal Garante. (459)

8. Entro il termine di cui all'*articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2011* previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia

adeguandosi alle prescrizioni del Garante, ove impartite, e mediante il pagamento di un importo pari alla metà della sanzione irrogata.

9. Nel rispetto dell'*articolo 58, paragrafo 4, del Regolamento*, con proprio regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Garante definisce le modalità del procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di cui al comma 3 ed i relativi termini, in conformità ai principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione, nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione. (460)

10. Le disposizioni relative a sanzioni amministrative previste dal presente codice e dall'*articolo 83 del Regolamento* non si applicano in relazione ai trattamenti svolti in ambito giudiziario.

---

(456) Articolo così sostituito dall'*art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(457) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 1, lett. m), n. 1), D.L. 8 ottobre 2021, n. 139*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 dicembre 2021, n. 205*.
(458) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 1, lett. m), n. 2), D.L. 8 ottobre 2021, n. 139*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 dicembre 2021, n. 205*.
(459) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 1, lett. m), n. 3), D.L. 8 ottobre 2021, n. 139*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 dicembre 2021, n. 205*.
(460) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il regolamento adottato con *Deliberazione 4 aprile 2019, n. 98*.

CAPO II
Illeciti penali

Art. 167 (Trattamento illecito di dati) (461)
In vigore dal 9 ottobre 2021

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui all'articolo 129 arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli *articoli 9* e *10 del Regolamento* in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies, o delle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da uno a tre anni. (462)

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al comma 2 si applica altresì a chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dei casi consentiti ai sensi degli *articoli 45*, *46* o *49 del Regolamento*, arreca nocumento all'interessato.

4. Il Pubblico ministero, quando ha notizia dei reati di cui ai commi 1, 2 e 3, ne informa senza ritardo il Garante.

5. Il Garante trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell'attività di accertamento nel caso in cui emergano elementi che facciano presumere la esistenza di un reato. La trasmissione degli atti al pubblico ministero avviene al più tardi al termine dell'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.

6. Quando per lo stesso fatto è stata applicata a norma del presente codice o del Regolamento a carico dell'imputato o dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria dal Garante e questa è stata riscossa, la pena è diminuita.

---

(461) Articolo così sostituito dall'*art. 15, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(462) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 1, lett. n), D.L. 8 ottobre 2021, n. 139*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 dicembre 2021, n. 205*.

Art. 167-bis (Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala) (463)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque comunica o diffonde al fine di trarre profitto per sé o altri ovvero al fine di arrecare danno, un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala, in violazione degli articoli 2-ter, 2-sexies e 2-octies, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine trarne profitto per sé o altri ovvero di arrecare danno, comunica o diffonde, senza consenso, un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala, è punito con la reclusione da uno a sei anni, quando il consenso dell'interessato è richiesto per le operazioni di comunicazione e di diffusione.

3. Per i reati di cui ai commi 1 e 2, si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 167.

---

(463) Articolo inserito dall'*art. 15, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 167-ter (Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala) (464)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine trarne profitto per sé o altri ovvero di arrecare danno, acquisisce con mezzi fraudolenti un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. Per il reato di cui al comma 1 si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 167.

---

(464) Articolo inserito dall'*art. 15, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 168 (Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante) (465)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento o nel corso di accertamenti dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1, è punito con la reclusione sino ad un anno chiunque intenzionalmente cagiona un'interruzione o turba la regolarità di un procedimento dinanzi al Garante o degli accertamenti dallo stesso svolti.

---

(465) Articolo modificato dall'*art. 1, comma 11, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69*, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 69/2012*. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 15, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 169 (Misure di sicurezza) (468)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall'*articolo 33* è punito con l'arresto sino a due anni. (466)
2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo della sanzione stabilita per la violazione amministrativa. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L'organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli *21*, *22*, *23* e *24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758*, e successive modificazioni, in quanto applicabili. (467)]

---

(466) Comma così modificato dall'*art. 44, comma 9, lett. a), D.L. 30 dicembre 2008, n. 207*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2009, n. 14*.
(467) Comma così modificato dall'*art. 44, comma 9, lett. b), D.L. 30 dicembre 2008, n. 207*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2009, n. 14*.
(468) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 170 (Inosservanza di provvedimenti del Garante) (469)
In vigore dal 8 dicembre 2021

1. Chiunque, non osservando il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli *articoli 58, paragrafo 2, lettera f) del Regolamento*, dell'articolo 2-septies, comma 1, nonché i provvedimenti generali di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo di attuazione dell'*articolo 13 della legge 25 ottobre 2017, n. 163*, arreca un concreto nocumento a uno o più soggetti interessati al trattamento è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da tre mesi a due anni. (470)

---

(469) Articolo così sostituito dall'*art. 15, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(470) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 1, lett. o), D.L. 8 ottobre 2021, n. 139*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 dicembre 2021, n. 205*.

Art. 171 (Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori) (471)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. La violazione delle disposizioni di cui agli *articoli 4*, comma 1, e *8 della legge 20 maggio 1970, n. 300*, è punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della medesima legge.

---

(471) Articolo sostituito dall'*art. 23, comma 2, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151*, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2015*. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 15, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 172 (Pene accessorie)
In vigore dal 19 settembre 2018

1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'*articolo 36, secondo e terzo comma, del codice penale*. (472)

---

(472) Comma così modificato dall'*art. 15, comma 1, lett. g), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

TITOLO IV
Disposizioni modificative, abrogative, transitorie e finali
CAPO I
Disposizioni di modifica

Art. 173 (Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen) (473)

In vigore dal 19 settembre 2018

[1. La *legge 30 settembre 1993, n. 388*, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all'accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione, è così modificata:

a) il comma 2 dell'*articolo 9* è sostituito dal seguente:

"2. Le richieste di accesso, rettifica o cancellazione, nonché di verifica, di cui, rispettivamente, agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2, della Convenzione, sono rivolte all'autorità di cui al comma 1.";

b) il comma 2 dell'*articolo 10* è soppresso;

c) l'*articolo 11* è sostituito dal seguente:

"11. 1. L'autorità di controllo di cui all'articolo 114 della Convenzione è il Garante per la protezione dei dati personali. Nell'esercizio dei compiti ad esso demandati per legge, il Garante esercita il controllo sui trattamenti di dati in applicazione della Convenzione ed esegue le verifiche previste nel medesimo articolo 114, anche su segnalazione o reclamo dell'interessato all'esito di un inidoneo riscontro alla richiesta rivolta ai sensi dell'articolo 9, comma 2, quando non è possibile fornire al medesimo interessato una risposta sulla base degli elementi forniti dall'autorità di cui all'articolo 9, comma 1.

2. Si applicano le disposizioni dell'*articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121*, e successive modificazioni.";

d) l'*articolo 12* è abrogato.

]

(473) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/201*8.

Art. 174 (Notifiche di atti e vendite giudiziarie) (474)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. All'articolo 137 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:
"Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.
Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.".
2. Al primo comma dell'articolo 138 del codice di procedura civile, le parole da: "può sempre eseguire" a "destinatario," sono sostituite dalle seguenti: "esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile,".
3. Nel quarto comma dell'articolo 139 del codice di procedura civile, la parola: "l'originale" è sostituita dalle seguenti: "una ricevuta".
4. Nell'articolo 140 del codice di procedura civile, dopo le parole: "affigge avviso del deposito" sono inserite le seguenti: "in busta chiusa e sigillata".
5. All'articolo 142 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: "Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta.";

b) nell'ultimo comma le parole: "ai commi precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "al primo comma".

6. Nell'articolo 143, primo comma, del codice di procedura civile, sono soppresse le parole da: ", e

mediante" fino alla fine del periodo. (475)
7. All'articolo 151, primo comma, del codice di procedura civile dopo le parole: "maggiore celerità" sono aggiunte le seguenti: ", di riservatezza o di tutela della dignità".
8. All'articolo 250 del codice di procedura civile dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "L'intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, è effettuata in busta chiusa e sigillata.".
9. All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'avviso è omessa l'indicazione del debitore".
10. All'articolo 570, primo comma, del codice di procedura civile le parole: "del debitore," sono soppresse e le parole da: "informazioni" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse".
11. All'*articolo 14, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689*, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. ".
12. Dopo l'*articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, è inserito il seguente:
"*Articolo 15-bis*. (Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi) 1. Alla notificazione di atti e di documenti da parte di organi delle pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o da persone da essi delegate, nonché a comunicazioni ed avvisi circa il relativo contenuto, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 137, terzo comma, del codice di procedura civile. Nei biglietti e negli inviti di presentazione sono indicate le informazioni strettamente necessarie a tale fine.".
13. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
" 3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.";
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie.".
14. All'articolo 157, comma 6, del codice di procedura penale le parole: "è scritta all'esterno del plico stesso" sono sostituite dalle seguenti: "è effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma 3".
15. All'art. 80 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Se la copia del decreto di perquisizione locale è consegnata al portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione di cui all'articolo 148, comma 3, del codice.".
16. Alla *legge 20 novembre 1982, n. 890*, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'*articolo 2*, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.";
b) all'*articolo 8*, secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: "L'agente postale rilascia avviso" sono inserite le seguenti: ", in busta chiusa, del deposito".
]

(474) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.
(475) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-22 luglio 2005, n. 310 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Art. 175 (Forze di polizia)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Il trattamento effettuato per il conferimento delle notizie ed informazioni acquisite nel corso di attività amministrative ai sensi dell'*articolo 21, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128*, e per le connessioni di cui al comma 3 del medesimo articolo è oggetto di comunicazione al Garante ai sensi dell'*articolo 39, commi 2 e 3*. (476)]
[2. I dati personali trattati dalle forze di polizia, dagli organi di pubblica sicurezza e dagli altri soggetti di cui all'*articolo 53, comma 1*, senza l'ausilio di strumenti elettronici anteriormente alla data di entrata in vigore del presente codice, in sede di applicazione del presente codice possono essere ulteriormente trattati se ne è verificata l'esattezza, completezza ed aggiornamento ai sensi dell'*articolo 11*. (476)]
3. L'*articolo 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121*, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Controlli) - 1. Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità precedente ne dà notizia al Garante per la protezione dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre trenta giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, dandone informazione al Garante per la protezione dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi.".

---

(476) Comma abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 176 (Soggetti pubblici) (478)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Nell'*articolo 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241*, dopo le parole: "mediante strumenti informatici" sono inserite le seguenti: ", fuori dei casi di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono, ".
2. Nell'*articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.".
3. L'*articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39*, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "1. E' istituito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle politiche del Ministro per

l'innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio.". (477)
4. Al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione continuano ad applicarsi l'*articolo 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39*, nonché le vigenti modalità di finanziamento nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. (477)
5. L'*articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993*, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "1. Il Centro nazionale propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'adozione di regolamenti concernenti la sua organizzazione, il suo funzionamento, l'amministrazione del personale, l'ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto.". (477)
6. La denominazione: "Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione" contenuta nella vigente normativa è sostituita dalla seguente: "Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione". (477)]

---

(477) NDR: Le disposizioni di cui al presente comma sono entrate in vigore il 30 luglio 2003, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 186* del presente decreto.
(478) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 177 (Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali) (479)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Il comune può utilizzare gli elenchi di cui all'*articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223*, per esclusivo uso di pubblica utilità anche in caso di applicazione della disciplina in materia di comunicazione istituzionale.
2. Il comma 7 dell'*articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184*, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "7. L'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'*articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396*.".
3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all'*articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396* è consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell'atto.
4. Nel primo comma dell'*articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223*, sono soppresse le lettere d) ed e).
5. Nell'*articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223*, il quinto comma è sostituto dal seguente: "Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.".]

---

(479) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 178 (Disposizioni in materia sanitaria) (480)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Nell'*articolo 27, terzo e quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833*, in materia di libretto sanitario personale, dopo le parole: "il Consiglio sanitario nazionale" e prima della virgola sono inserite le seguenti: "e il Garante per la protezione dei dati personali".
2. All'*articolo 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135*, in materia di AIDS e infezione da HIV, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'operatore sanitario e ogni altro soggetto che viene a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato da stato morboso, è tenuto a prestare la necessaria assistenza e ad adottare ogni misura o accorgimento occorrente per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato, nonché della relativa dignità.";
b) nel comma 2, le parole: "decreto del Ministro della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali".
3. Nell'*articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539*, e successive modificazioni, in materia di medicinali per uso umano, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Decorso tale periodo il farmacista distrugge le ricette con modalità atte ad escludere l'accesso di terzi ai dati in esse contenuti. ".
4. All'*articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della sanità in data 11 febbraio 1997*, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, in materia di importazione di medicinali registrati all'estero, sono soppresse le lettere f) ed h).
5. Nel comma 1, primo periodo, dell'*articolo 5-bis del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 aprile 1998, n. 94*, le parole da: "riguarda anche" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "è acquisito unitamente al consenso relativo al trattamento dei dati personali".]

---

(480) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 179 (Altre modifiche) (482)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Nell'*articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 339*, sono soppresse le parole: "; mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare" e: "garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale;".
2. Nell'*articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300*, sono soppresse le parole: "4," e ",8".
3. Al comma 3 dell'*articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185*, in materia di contratti a distanza, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", ovvero, limitatamente alla violazione di cui all'*articolo 10*, al Garante per la protezione dei dati personali".
4. Dopo l'articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, è inserito il seguente:
"Articolo 107-bis.
Trattamento di dati personali per scopi storici
1. I documenti per i quali è autorizzata la consultazione ai sensi dell'articolo 107, comma 2, conservano il loro carattere riservato e non possono essere diffusi.
2. I documenti detenuti presso l'Archivio centrale dello Stato e gli Archivi di Stato sono conservati e consultabili anche in caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, qualora ciò risulti necessario per scopi storici. Ai documenti è allegata la documentazione relativa all'esercizio dei diritti. Su richiesta di chiunque vi abbia interesse ai sensi del medesimo articolo 13, può essere comunque disposto il blocco dei dati personali, qualora il loro trattamento comporti un concreto pericolo di lesione della dignità, della riservatezza o dell'identità personale degli interessati e i dati non siano di rilevante interesse pubblico". (481)]

(481) Comma abrogato dall'*art. 184, comma 1, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42*, a decorrere dal 1° maggio 2004.
(482) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

CAPO II (483)
Disposizioni transitorie

Art. 180 (Misure di sicurezza) (486)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da *33* a *35* e all'*allegato B)* che non erano previste dal *decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318*, sono adottate entro il 31 marzo 2006. (484)
2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l'immediata applicazione delle misure minime di cui all'*articolo 34* e delle corrispondenti modalità tecniche di cui all'*allegato B)*, descrive le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria struttura.
3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui all'*articolo 31*, adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro il 30 giugno 2006. (485)]

(483) Capo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. c), n. 4), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.
(484) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. a), D.L. 24 giugno 2004, n. 158*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 luglio 2004, n. 188*, dall'*art. 6, comma 1, lett. a), D.L. 9 novembre 2004, n. 266*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 dicembre 2004, n. 306*, dall'*art. 6-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 dicembre 2004, n. 314*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° marzo 2005, n. 26* e, successivamente, dall'*art. 10, comma 1, lett. a), D.L. 30 dicembre 2005, n. 273*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 febbraio 2006, n. 51*.
(485) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. b), D.L. 24 giugno 2004, n. 158*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 luglio 2004, n. 188*, dall'*art. 6, comma 1, lett. b), D.L. 9 novembre 2004, n. 266*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 dicembre 2004, n. 306*, dall'*art. 6-bis, comma 1, lett. b), D.L. 30 dicembre 2004, n. 314*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° marzo 2005, n. 26* e, successivamente, dall'*art. 10, comma 1, lett. a), D.L. 30 dicembre 2005, n. 273*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 febbraio 2006, n. 51*.
(486) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. c), n. 4), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Capo II. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 181 (Altre disposizioni transitorie) (490)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1° gennaio 2004, in sede di prima applicazione del presente codice:
a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli *articoli 20, commi 2 e 3*, e *21, comma 2*, è effettuata, ove mancante, entro il 28 febbraio 2007; (487)
b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi dell'*articolo 26*, commi 3, lettera a), e 4, lettera a), è adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004;
c) le notificazioni previste dall'*articolo 37* sono effettuate entro il 30 aprile 2004;

d) le comunicazioni previste dall'*articolo 39* sono effettuate entro il 30 giugno 2004;

e) le modalità semplificate per l'informativa e la manifestazione del consenso, ove necessario, possono essere utilizzate dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta e dagli organismi sanitari anche in occasione del primo ulteriore contatto con l'interessato, al più tardi entro il 30 settembre 2004; (488)

f) l'utilizzazione dei modelli di cui all'*articolo 87, comma 2*, è obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2005.

2. Le disposizioni di cui all'*articolo 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,* introdotto dall'*articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281*, restano in vigore fino alla data di entrata in vigore del presente codice.

3. L'individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli *articoli 46* e *53*, da riportare nell'*allegato C)*, è effettuata in sede di prima applicazione del presente codice entro il 30 giugno 2004.

4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai sensi dell'*articolo 43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675*, utilizzato per le opportune verifiche, continua ad essere successivamente archiviato o distrutto in base alla normativa vigente.

5. L'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato ai sensi dell'*articolo 52, comma 4*, è effettuata sulle sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima dell'entrata in vigore del presente codice solo su diretta richiesta dell'interessato e limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete di comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai sensi dell'*articolo 51, comma 1*, sono adeguati alla medesima disposizione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.

6. Le confessioni religiose che, prima dell'adozione del presente codice, abbiano determinato e adottato nell'ambito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui all'*articolo 26, comma 3, lettera a)*, possono proseguire l'attività di trattamento nel rispetto delle medesime.

6-bis. Fino alla data in cui divengono efficaci le misure e gli accorgimenti prescritti ai sensi dell'*articolo 132, comma 5*, per la conservazione del traffico telefonico si osserva il termine di cui all'*articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171*. (489)]

---

(487) Lettera così modificata dall' *art. 3, comma 1, lett. c), D.L. 24 giugno 2004, n. 158*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 luglio 2004, n. 188*, dall'*art. 8-bis, comma 2, D.L. 30 novembre 2005, n. 245*, convertito, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 27 gennaio 2006, n. 21*, dall'*art. 10, comma 1, lett. b), D.L. 30 dicembre 2005, n. 273*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 febbraio 2006, n. 51*, dall'*art. 1, comma 1, D.L. 12 maggio 2006, n. 173*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2006, n. 228* e, successivamente, dall'*art. 6, comma 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2007, n. 17*.

(488) Lettera abrogata dall'*art. 2 quinquies, comma 1, lett.d), D.L. 29 marzo 2004, n. 81*, convertito, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 26 maggio 2004, n. 138*.

(489) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 1, D.L. 24 dicembre 2003, n. 354*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2004, n. 45*, a decorrere dal 29 dicembre 2003.

(490) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. c), n. 4), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Capo II. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 182 (Ufficio del Garante) (492) (491)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Al fine di assicurare la continuità delle attività istituzionali, in sede di prima applicazione del presente codice e comunque non oltre il 31 marzo 2004, il Garante:

a) può individuare i presupposti per l'inquadramento in ruolo, al livello iniziale delle rispettive qualifiche e nei limiti delle disponibilità di organico, del personale appartenente ad amministrazioni pubbliche o ad enti pubblici in servizio presso l'Ufficio del Garante in posizione di fuori ruolo o equiparato alla data di pubblicazione del presente codice;

b) può prevedere riserve di posti nei concorsi pubblici, unicamente nel limite del trenta per cento delle disponibilità di organico, per il personale non di ruolo in servizio presso l'Ufficio del Garante che abbia maturato un'esperienza lavorativa presso il Garante di almeno un anno.

]_____

(491) NDR: Le disposizioni del presente articolo sono entrate in vigore il 30 luglio 2003 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 186* del presente decreto.
(492) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. c), n. 4), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Capo II. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

CAPO III
Abrogazioni

Art. 183 (Norme abrogate)
In vigore dal 28 febbraio 2004

1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:

a) la *legge 31 dicembre 1996, n. 675*;
b) la *legge 3 novembre 2000, n. 325*;
c) il *decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123*;
d) il *decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255*;
e) l'*articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135*;
f) il *decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171*; (493)
g) il *decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389*;
h) il *decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51*;
i) il *decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135*;
l) il *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281*, ad eccezione degli *articoli 8, comma 1*, *11* e *12*;
m) il *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282*;
n) il *decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467*;
o) il *decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318*.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati gli articoli *12*, *13*, *14*, *15*, *16*, *17*, *18*, *19* e *20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501*.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono o restano, altresì, abrogati:

a) l'*art. 5, comma 9, del decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279*, in materia di malattie rare;
b) l'*articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 152*;
c) l'*articolo 4, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52*, in materia di donatori midollo osseo;
d) l'*articolo 16, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, in materia di certificati di assistenza al parto;
e) l'*art. 2, comma 5, del decreto del Ministro della sanità 27 ottobre 2000, n. 380*, in materia di flussi informativi sui dimessi dagli istituti di ricovero;
f) l'*articolo 2, comma 5-quater1, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 maggio 2000, n. 137*, e successive modificazioni, in materia di banca dati sinistri in ambito assicurativo;
g) l'*articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204*, in materia di diffusione di dati a fini di ricerca e collaborazione in campo scientifico e tecnologico;
h) l'*articolo 330-bis del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*, in materia di diffusione di dati relativi a studenti;
i) l'*articolo 8*, quarto comma, e l'*articolo 9, quarto comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121*.

4. Dalla data in cui divengono efficaci le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'*articolo 118*, i termini di conservazione dei dati personali individuati ai sensi dell'*articolo 119*, eventualmente previsti da norme di legge o di regolamento, si osservano nella misura indicata dal

medesimo codice.

---

(493) La presente lettera era stata sostituita dall'*art. 5, comma 1, D.L. 24 dicembre 2003, n. 354*; successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 26 febbraio 2004, n. 45*).

CAPO IV
Norme finali

Art. 184 (Attuazione di direttive europee) (494)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. Le disposizioni del presente codice danno attuazione alla direttiva 96/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002.
2. Quando leggi, regolamenti e altre disposizioni fanno riferimento a disposizioni comprese nella *legge 31 dicembre 1996, n. 675*, e in altre disposizioni abrogate dal presente codice, il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente codice secondo la tavola di corrispondenza riportata in allegato.
3. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.]

---

(494) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. c), n. 5), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 185 (Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta) (495)
In vigore dal 19 settembre 2018

[1. L'*allegato A)* riporta, oltre ai codici di cui all'*articolo 12*, commi 1 e 4, quelli promossi ai sensi degli *articoli 25* e*31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675*, e già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana alla data di emanazione del presente codice.]

---

(495) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. c), n. 5), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 186 (Entrata in vigore)
In vigore dal 1 gennaio 2004

1. Le disposizioni di cui al presente codice entrano in vigore il 1° gennaio 2004, ad eccezione delle disposizioni di cui agli *articoli 156*, *176*, commi 3, 4, 5 e 6 e *182*, che entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente codice. Dalla medesima data si osservano altresì i termini in materia di ricorsi di cui agli *articoli 149*, comma 8, e *150*, comma 2.

Il presente codice, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A
Regole deontologiche (498)

A.1 Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (499)
(*Deliberazione 29 novembre 2018, n. 491*, in G.U. 4 gennaio 2019, n. 3)
A.2 Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica. (502)
(Deliberazione 19 dicembre 2018, n. 513/2018, in G.U. 15 gennaio 2019, n. 12)
A.3 Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale. (500)
(*Deliberazione 19 dicembre 2018, n. 514/2018*, in G.U. 14 gennaio 2019, n. 11)
A.4 Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica. (501)
(*Deliberazione 19 dicembre 2018, n. 515/2018*, in G.U. 14 gennaio 2019, n. 11)
A.5 *Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti*. (496)
(Deliberazione n. 8 del 16 novembre 2004, in G.U. 23 dicembre 2004, n. 300)
A.6 Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. (503)
(Deliberazione 19 dicembre 2018, n. 512/2018, in G.U. 15 gennaio 2019, n. 12)
A.7 *Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale* (497)
(Deliberazione n. 479 del 17 settembre 2015, in G.U. 13 ottobre 2015, n. 238)

---

(496) Codice inserito nel presente allegato, a norma dell'*art. 1, D.M. 14 gennaio 2005*.
(497) Codice inserito nel presente allegato, a norma dell'*art. 1, D.M. 22 ottobre 2015*.
(498) Allegato così ridenominato dall'*art. 16, comma 1, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.
(499) Regole inserite nel presente allegato a norma dell'*art. 1, D.M. 31 gennaio 2019*.
(500) Regole inserite nel presente allegato a norma dell'*art. 1, D.M. 15 marzo 2019*.
(501) Regole inserite nel presente allegato a norma dell'*art. 1, D.M. 15 marzo 2019*.
(502) Regole inserite nel presente allegato a norma dell'*art. 1, D.M. 15 marzo 2019*.
(503) Regole inserite nel presente allegato a norma dell'*art. 1, D.M. 15 marzo 2019*.

Allegato B
Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza
(artt. da 33 a 36 del codice) (504) (505) (506) (507)

In vigore dal 19 settembre 2018

[Trattamenti con strumenti elettronici
Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile ove designato e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti elettronici:
Sistema di autenticazione informatica
1. Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti.
2. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione dell'incaricato associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell'incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave, oppure in una caratteristica biometrica dell'incaricato, eventualmente associata a un codice identificativo o a una parola chiave.
3. Ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una o più credenziali per l'autenticazione.
4. Con le istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato.
5. La parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, è composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito; essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato ed è modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari la parola chiave è modificata almeno ogni tre mesi.
6. Il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non può essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi.
7. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica.
8. Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualità che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali.
9. Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di trattamento.
10. Quando l'accesso ai dati e agli strumenti elettronici è consentito esclusivamente mediante uso della componente riservata della credenziale per l'autenticazione, sono impartite idonee e preventive disposizioni scritte volte a individuare chiaramente le modalità con le quali il titolare può assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici in caso di prolungata assenza o impedimento dell'incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema. In tal caso la custodia delle copie delle credenziali è organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti incaricati della loro custodia, i quali devono informare tempestivamente l'incaricato dell'intervento effettuato.
11. Le disposizioni sul sistema di autenticazione di cui ai precedenti punti e quelle sul sistema di autorizzazione non si applicano ai trattamenti dei dati personali destinati alla diffusione.
Sistema di autorizzazione
12. Quando per gli incaricati sono individuati profili di autorizzazione di ambito diverso è utilizzato un sistema di autorizzazione.
13. I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e configurati anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento.
14. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione.
Altre misure di sicurezza
15. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.

16. I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno semestrale.
17. Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti sono effettuati almeno annualmente. In caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari l'aggiornamento è almeno semestrale.
18. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale.
Ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari
20. I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l'accesso abusivo, di cui all'art. 615-ter del codice penale, mediante l'utilizzo di idonei strumenti elettronici.
21. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.
22. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi dati, se le informazioni precedentemente in essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili.
23. Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni.
24. Gli organismi sanitari e gli esercenti le professioni sanitarie effettuano il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale contenuti in elenchi, registri o banche di dati con le modalità di cui all'articolo 22, comma 6, del codice, anche al fine di consentire il trattamento disgiunto dei medesimi dati dagli altri dati personali che permettono di identificare direttamente gli interessati. I dati relativi all'identità genetica sono trattati esclusivamente all'interno di locali protetti accessibili ai soli incaricati dei trattamenti ed ai soggetti specificatamente autorizzati ad accedervi; il trasporto dei dati all'esterno dei locali riservati al loro trattamento deve avvenire in contenitori muniti di serratura o dispositivi equipollenti; il trasferimento dei dati in formato elettronico è cifrato.
Misure di tutela e garanzia
25. Il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, per provvedere alla esecuzione riceve dall'installatore una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesta la conformità alle disposizioni del presente disciplinare tecnico.
Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici
Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile, ove designato, e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti diversi da quelli elettronici:
27. Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia, per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.
28. Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli incaricati fino alla restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.
29. L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è controllato. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l'orario di chiusura, sono identificate e registrate. Quando gli archivi non sono dotati di strumenti elettronici per il controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza, le persone che vi accedono sono preventivamente autorizzate.]

---

(504) Allegato così modificato dall'*art. 45, comma 1, lett. d), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2012, n. 35*.
(505) Allegato abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.
(506) Per la semplificazione delle misure minime di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico, di cui al presente allegato, vedi il *Provvedimento 27 novembre 2008*.
(507) Per la sospensione delle disposizioni contenute nel presente allegato, vedi il *comma 9 dell'art. 1, O.P.C.M. 17 giugno 2009, n. 3781*, il *comma 9 dell'art. 1, O.P.C.M. 26 luglio 2011, n. 3956*, l'*art. 1, comma 9, Ordinanza 28 agosto 2016, n. 389* e l'*art. 2, comma 9, Ordinanza 6 ottobre 2018, n. 550*.

Allegato C
Trattamenti non occasionali effettuati in ambito giudiziario o per fini di polizia
(*Artt. 46* e *53 del codice*) (509)

In vigore dal 19 settembre 2018

Tavola di corrispondenza dei riferimenti previgenti al codice in materia di protezione dei dati personali
[

ARTICOLATO DEL CODICE	RIFERIMENTO PREVIGENTE
Parte I Disposizioni generali Titolo I Principi generali	
Art. 1 (Diritto alla protezione dei dati personali)	- - -
Art. 2 (Finalità) comma 1	cfr. art. 1, dir. 95/46/CE; *art. 1, comma 1, l. 31 dicembre 1996, n. 675*
comma 2	- - -
Art. 3 (Principio di necessità del trattamento dei dati) comma 1	- - -
Art. 4 (Definizioni) comma 1, lett. a)	cfr. art. 2, dir. 95/46 CE; *art. 1. comma 2, lett. b), l. n. 675/1996*
lett. b)	*art. 1, comma 2, lett. c), l. n. 675/1996*
lett. c)	*art. 10, comma 5, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281*
lett. d)	cfr. *art. 22, comma 1, l. n. 675/1996*
lett. e)	cfr. *art. 24, comma 1, l. n. 675/1996*
lett. f)	*art. 1, comma 2, lett. d), l. n. 675/1996*
lett. g)	*art. 1, comma 2, lett. e), l. n. 675/1996*
lett. h)	cfr. *art. 19 l. n. 675/1996*
lett. i)	*art. 1, comma 2, lett. f), l. n. 675/1996*
lett. l)	*art. 1, comma 2, lett. g), l. n. 675/1996*
lett. m)	*art. 1, comma 2, lett. h), l. n. 675/1996*
lett. n)	*art. 1, comma 2, lett. i), l. n. 675/1996*
lett. o)	*art. 1, comma 2, lett. l), l. n. 675/1996*
lett. p)	*art. 1, comma 2, lett. a), l. n. 675/1996*
lett. q)	*art. 1, comma 2, lett. m), l. n. 675/1996*
comma 2, lett. a)	cfr. art. 2, par. 2, lett. d), direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2002/58/Ce
lett. b)	cfr. art. 2, lett. e), direttiva n. 2002/58/Ce
lett. c)	cfr. art. 2, par. 1, lett. a, direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2002/21/Ce
lett. d)	cfr. art. 2, par. 1, lett. d), direttiva n. 2002/21/CE
lett. e)	cfr. art. 2, par. 1, lett. c), direttiva n. 2002/21/CE
lett. f)	cfr. art. 2, par. 1, lett. k), direttiva n. 2002/21/CE

lett. g)	cfr. art. 2, par. 2 lett. a), direttiva n. 2002/58/CE
lett. h)	cfr. art. 2, par. 2, lett. b), direttiva n. 2002/58/CE
lett. i)	cfr. art. 2, par. 2, lett. c), direttiva n. 2002/58/CE
lett. l)	cfr. art. 2, par. 2, lett. g), direttiva n. 2002/58/CE
lett. m)	cfr. art. 2, par. 2, lett. h), direttiva n. 2002/58/CE
comma 3, lett. a)	*art. 1, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 28 luglio 1999, n. 318*
lett. b)	*art. 1, lett. b, d.P.R. n. 318/1999*
lett. c)	- - -
lett. d)	- - -
lett. e)	- - -
lett. f)	- - -
lett. g)	- - -
comma 4, lett. a)	*art. 1, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 281/1999*
lett. b)	*art. 1, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 281/1999*
lett. c)	*art. 1, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 281/1999*
Art. 5 (Oggetto ed ambito di applicazione) comma 1	cfr. art. 4, dir. 95/46/CE; *artt. 2, commi 1*, e *6, comma 1, l. n. 675/1996*
comma 2	*art. 2, commi 1 bis, e 1 ter, l. n. 675/1996*
comma 3	cfr. art. 3, par. 2 (secondo periodo), dir. 95/46/CE; *art. 3, l. n. 675/1996*
Art. 6 (Disciplina del trattamento)	- - -
Titolo II Diritti dell'interessato	
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) comma 1	cfr. art. 12, dir. 95/46; *art. 13, comma 1, lett. c), punto 1 (prima parte) l. n. 675/1996*
comma 2	*art. 13, comma 1, lett. b) e c), punto 1 (seconda parte) l.n. 675/1996*
comma 3	*art. 13, comma 1, lett. c), punti 2, 3 e 4 l. n. 675/1996*
comma 4	*art. 13, comma 1, lett. d) ed e), l. n. 675/1996*
Art. 8 (Esercizio dei diritti) comma 1	 cfr. art. 13, dir. 95/46; *art. 17, comma 1, d.P.R. n. 501/1998*.
comma 2	*art. 14, comma 1, lett. a), b), c), d), e), ed e- bis) l. n. 675/1996*
comma 3	*art. 14, comma 2, n. 675/1996*
comma 4	- - -
Art. 9 (Modalità di esercizio) comma 1	 *art. 17, comma 3, d.P.R. n. 501/1998*
comma 2	*art. 13, comma 4, l. n. 675/1996*; *art. 17, comma 4, d.P.R. n. 501/1998*
comma 3	*art. 13, comma 3, l. n. 675/1996*
comma 4	*art. 17, comma 2, d.P.R. n. 501/1998*
comma 5	*art. 13, comma 1, c), punto 1 (secondo periodo), l. n. 675/1996*
Art. 10 (Riscontro all'interessato) comma 1	 *art. 17, comma 9, d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501.*
comma 2	*art. 17, comma 6, d.P.R. n. 501/1998*
comma 3	*art. 17, commi, 5 d.P.R. n. 501/1998*
comma 4	- - -
comma 5	- - -

comma 6	- - -
comma 7	*art. 13, comma 2, l. n. 675/1996*; *art. 17, comma 7, d.P.R. n. 501/1998*
comma 8	*art. 17, comma 7, d.P.R. n. 501/1998*
comma 9	*art. 17, comma 8, d.P.R. n. 501/1998*
Titolo III Regole generali per il trattamento dei dati Capo I Regole per tutti i trattamenti	
Art. 11 (Modalità del trattamento e requisiti dei dati) comma 1	cfr. art. 6, dir. 95/46/CE; *art. 9, comma 1, l. n. 675/1996*
comma 2	- - -
Art. 12 (Codici di deontologia e di buona condotta) comma 1	cfr. art. 27, dir. 95/46/CE; *art. 31, comma 1, lett. h), l. n. 675/1996*;
comma 2	*art. 20, comma 4, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 467*.
comma 3	*art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 467/2001*
comma 4	- - -
Art. 13 (Informativa) comma 1	cfr.Art. 10, dir. 95/46/CE; *art. 10, comma 1, l. n. 675/1996*
comma 2	*art. 10, comma 2, l. n. 675/1996*
comma 3	- - -
comma 4	*art. 10, comma 3, l. n. 675/1996*
comma 5	*art. 10, comma 4, l. n. 675/1996*
Art. 14 (Definizione di profili e della personalità dell'interessato) Comma 1	cfr. Art. 15, dir. 95/46/CE; *art. 17, comma 1, l. n. 675/1996*
Comma 2	*art. 17, comma 2, l. n. 675/1996*
Art. 15 (Danni cagionati per effetto del trattamento) comma 1	cfr. Art. 23, dir. 95/46/CE: *art. 18, l. n. 675/1996*
comma 2	*art. 29, comma 9, l. n. 675/1996*
Art. 16 (Cessazione del trattamento) comma 1	cfr. Art. 19, par. 2, dir. 95/46/CE *art. 16, comma 2, l. n. 675/1996*
comma 2	*art. 16, comma 3, l. n. 675/1996*
Art. 17 (Trattamento che presenta rischi specifici) comma 1	cfr. Art. 20, dir. 95/46/CE: *art. 24-bis, comma 1, l. n. 675/1996*
comma 2	*art. 24-bis, comma 2, l. n. 675/1996*
Capo II Regole ulteriori per i soggetti pubblici	
Art. 18 (Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici) comma 1	- - -
comma 2	cfr. *Art. 27, comma 1, l. n. 675/1996*
comma 3	cfr. *Art. 27, comma 1, l. n. 675/1996*
comma 4	- - -
comma 5	- - -
Art. 19 (Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari)	

comma 1	art. 7, par. 1, lett. E), dir. 95/46/CE; *art. 27, comma 1, l. n. 675/1996*
comma 2	*art. 27, comma 2, l. n. 675/1996*
comma 3	*art. 27, comma 3, l. n. 675/1996*
Art. 20 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili) comma 1	cfr.art. 8, dir. 95/46/CE; *art. 22, comma 3, primo periodo, l. n. 675/1996*
comma 2	*art. 22, comma 3-bis, l. n. 675/1996*; *art. 5, comma 5, D.Lgs. N. 135/1999*
comma 3	*art. 22, comma 3, secondo periodo, l. n. 675/1996*
comma 4	*art. 22, comma 3-bis, l. n. 675/1996*
Art. 21 (Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari) comma 1	cfr.Art. 8, par. 5, dir. 95/46/CE; *art. 24, comma 1, l. n. 675/1996;*
comma 2	*art. 5, comma 5-bis, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 135*
Art. 22 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari) comma 1	- - -
comma 2	*art. 2, comma 2, D.Lgs. N. 135/1999*
comma 3	*art. 3, comma 1, D.Lgs. N. 135/1999*
comma 4	*art. 3, comma 2, D.Lgs. N. 135/1999*
comma 5	*art. 3, comma 3, D.Lgs. N. 135/1999*
comma 6	*art. 3, comma 4, D.Lgs. N. 135/1999*
comma 7	*art. 3, comma 5, D.Lgs. N. 135/1999*
comma 8	*art. 23, comma 4, l. n. 675/1996*
comma 9	*art. 4, comma 1, D.Lgs. N. 135/1999*
comma 10	*art. 4, comma 2, D.Lgs. N. 135/1999*; *art. 3, comma 6, D.Lgs. N. 135/1999*
comma 11	*art. 4, comma 3, D.Lgs. N. 135/1999*
comma 12	*art. 1, comma 2, lett. c), D.Lgs. N. 135/1999*
Capo III Regole ulteriori per i privati ed enti pubblici economici	
Art. 23 (Consenso) comma 1	cfr. art. 7, par. 1, lett. A), dir. 95/46/CE; *art. 11, comma 1 e 20, comma 1, lett. a) l. n. 675/1996*
comma 2	*art. 11, comma 2, l. n. 675/1996*
comma 3	*art. 11, comma 3, l. n. 675/1996*
comma 4	cfr. *art. 22, comma 1, l. n. 675/1996*
Art. 24 (Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza il consenso) comma 1, lett. a)	cfr. Art. 7, dir. 95/46/CE; *artt. 12, comma 1, lett. a)* e *20, comma 1, lett. c), l. n. 675/1996;*
lett. b)	*artt. 12, comma 1, lett. b)* e *20, comma 1, lett. a-bis), l. n. 675/1996*
lett. c)	*artt. 12, comma 1, lett. c)* e *20, comma 1, lett. b), l. n. 675/1996*
lett. d)	*artt. 12, comma 1, lett. f)* e *20, comma 1, lett. e), l. n. 675/1996*
lett. e)	art. 7, par. 1, lett. d), dir. 95/46; *artt. 12, comma 1, lett.*

	g) e *20 comma 1, lett. f), l. n. 675/1996*
lett. f)	*artt. 12, comma 1, lett. h)* e *20, comma 1, lett. g), l. n. 675/1996*
lett. g)	*artt. 12, comma 1, lett. h-bis)* e *20, comma 1, lett. h ed h-bis), l. n. 675/1996*
lett. h)	- - -
lett. i)	*artt. 12, comma 1, lett. d)* e *21, comma 4, lett. a), l. n. 675/1996*; *art. 7, comma 4 D.Lgs.. n. 281/1999*
Art. 25 (Divieti di comunicazione e diffusione) comma 1	*art. 21 commi 1 e 2, l. n. 675/1996*
comma 2	*art. 21, comma 4, lett. b), l. n. 675/1996*
Art. 26 (Garanzie per i dati sensibili) comma 1	cfr. Art. 8, dir. 95/46/CE; *art. 22, comma 1, l. n. 675/1996*
comma 2	*art. 22, comma 2, l. n. 675/1996*
comma 3, lett. a)	*art. 22, comma 1 bis, l. n. 675/1996*
comma 3, lett. b)	*art. 22, comma 1 ter, l. n. 675/1996*
comma 4	*art. 22, comma 4, l. n. 675/1996*
comma 5	*art. 23, comma 4, l. n. 675/1996*
Art. 27 (Garanzie per i dati giudiziari) comma 1	cfr. art. 8, par. 5, dir. 95/46/CE *art. 24, comma 1, l. n. 675/1996*
Titolo IV I soggetti che effettuano il trattamento	
Art. 28 (Titolare del trattamento) comma 1	- - -
Art. 29 (Responsabile del trattamento) comma 1	cfr. art. 16, dir. 95/46/CE; *art. 8, comma 1, l. n. 675/1996*
comma 2	*art. 8, comma 1, l. n. 675/1996*
comma 3	*art. 8, comma 3, l. n. 675/1996*
comma 4	*art. 8, comma 4, l. n. 675/1996*
comma 5	*art. 8, comma 2, l. n. 675/1996*
Art. 30 (Incaricati del trattamento) comma 1	cfr. art. 17, par. 3, dir. 95/46/CE; *artt. 8, comma 5*, e *19, l. n. 675/1996*
comma 2	*art. 19, l. n. 675/1996*
Titolo V Sicurezza dei dati e dei sistemi Capo I Misure di sicurezza	cfr. art. 17, dir. 95/46/CE
Art. 31 (Obblighi di sicurezza)	*art. 15, comma 1, l. n. 675/1996*
Art. 32 (Particolari titolari) comma 1	*art. 2, comma 1, D.Lgs. 13 maggio 1998, n. 171*
comma 2	*art. 2, comma 2, D.Lgs. 13 maggio 1998, n. 171*
comma 3	*art. 2. comma 3, D.Lgs. 13 maggio 1998, n. 171*
Capo II Misure minime	
Art. 33 (Misure minime)	cfr. *art. 15, comma 2, l. n. 675/1996*
Art. 34 (Trattamenti con strumenti elettronici)	- - -
Art. 35 (Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici)	- - -

Art. 36 (Adeguamento)	cfr. *art. 15, comma 3, l. n. 675/1996*
Titolo VI Adempimenti	
Art. 37 (Notificazione del trattamento) comma 1	art. 18, dir. 95/46/CE; cfr. *art. 7, comma 1, l. n. 675/1996*
comma 2	- - -
comma 3	*art. 28, comma 7, secondo periodo, l. n. 675/1996*
comma 4	*art. 13, commi 1, 2, 3, 4, d.P.R. n. 501/1998*
Art. 38 (Modalità di notificazione) comma 1	art. 19, dir. 95/46/CE *art. 7, comma 2, primo periodo, l. n. 675/1996*
comma 2	*art. 12, comma 1, primo periodo, d.P.R. n. 501/1998*
comma 3	*art. 12, comma 1, secondo periodo, d.P.R. n. 501/1998*
comma 4	*art. 7, comma 2, secondo periodo* e *art. 16, comma 1, l. n. 675/1996*
comma 5	*art. 12, comma 6, d.P.R. n. 501/1998*
comma 6	- - -
Art. 39 (Obblighi di comunicazione) comma 1, lett. a)	art. 7, par. 1, lett E), dir. 95/46/CE *art. 27, comma 2, l. n. 675/1996*
lett. b)	- - -
comma 2	- - -
comma 3	- - -
Art. 40 (Autorizzazioni generali) comma 1	*art. 41, comma 7, l. n. 675/1996*; *art. 14, comma 1, d.P.R. n. 501/1998*
Art. 41 (Richieste di autorizzazione) comma 1	- - -
comma 2	*art. 14, comma 2, d.P.R. n. 501/1998*
comma 3	*art. 14, comma 3, d.P.R. n. 501/1998*
comma 4	*art. 14, comma 4, d.P.R. n. 501/1998*
comma 5	*art. 14, comma 5, d.P.R. n. 501/1998*
Titolo VII Trasferimento dei dati all'estero	cfr. Artt. 25e 26, dir. 95/46/CE
Art. 42 (Trasferimenti all'interno dell'Unione europea) comma 1	- - -
Art. 43 (Trasferimenti consentiti in Paesi terzi) a linea del comma 1	*art. 28, comma 1, l. n. 675/1996*
comma 1	*artt. 28, comma 4, eccetto la lett. g)*, e *26, comma 2, l. n. 675/1996*; *art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 281/1999*
Art. 44 (Altri trasferimenti consentiti)	*art. 28, comma 4, lett. g), l. n. 675/1996*
Art. 45 (Trasferimenti vietati)	*art. 28, comma 3, l. n. 675/1996*
Parte II Disposizioni relative a specifici settori	
Titolo I Trattamenti in ambito giudiziario Capo I Profili generali	cfr. Art. 3, dir. 95/46/CE
Art. 46 (Titolari dei trattamenti)	- - -
Art. 47 (Trattamenti per ragioni di giustizia)	art. 3, par. 2, (primo periodo) dir. 95/46/CE; *art. 4, comma 1, lett. c) e d) e comma 2, l. n. 675/1996*
Art. 48 (Banche di dati di uffici giudiziari)	- - -

Art. 49 (Disposizioni di attuazione)	- - -
Capo II Minori	
Art. 50 (Notizie o immagini relative ai minori)	- - -
Capo III Informatica giuridica	
Art. 51 (Principi generali)	- - -
Art. 52 (Dati identificativi degli interessati)	- - -
Titolo II Trattamenti da parte di forze di polizia Capo I Profili generali	cfr. Art. 3, dir. 95/46/CE
Art. 53 (Ambito applicativo e titolari dei trattamenti)	art. 3, par. 2, (primo periodo) dir. 95/46/CE; *art. 4, comma 1, lett. a) ed e) e comma 2, l. n. 675/1996*
Art. 54 (Modalità di trattamento e flussi di dati)	- - -
Art. 55 (Particolari tecnologie)	- - -
Art. 56 (Tutela dell'interessato)	- - -
Art. 57 (Disposizioni di attuazione)	- - -
Titolo III Difesa e sicurezza dello Stato Capo I Profili generali	art. 3, dir. 95/46/CE;
Art. 58 (Disposizioni applicabili) comma 1	*art. 4, commi 1, lett. b) e 2, l. n. 675/1996*
comma 2	*art. 4, commi 1, lett. e) e 2, l. n. 675/1996*
comma 3	*art. 15, comma 4, l. n. 675/1996*
comma 4	- - -
Titolo IV Trattamenti in ambito pubblico Capo I Accesso a documenti amministrativi	
Art. 59 (Accesso a documenti amministrativi)	*art. 43, comma 2, l. 675/1996*; *art. 16, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 135/1999*
Art. 60 (Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale)	*art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999*
Capo II Registri pubblici e albi professionali	
Art. 61 (Utilizzazione di dati pubblici) comma 1	*art. 20, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 467/2001*
comma 2	- - -
comma 3	- - -
comma 4	- - -
Capo III Stato civile, anagrafi e liste elettorali	
Art. 62 (Dati sensibili e giudiziari)	*art. 6 D.Lgs. n. 135/1999*
Art. 63 (Consultazione di atti)	- - -
Capo IV Finalità di rilevante interesse pubblico	

Art. 64 (Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero) comma 1	*art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 135/1999*
comma 2	*art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 135/1999*
comma 3	*art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999*
Art. 65 (Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi) comma 1	*art. 8, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 135/1999*
comma 2	*art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 135/1999*
comma 3	*art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 135/1999*
comma 4	*art. 8, comma 5, D.Lgs. n. 135/1999*
comma 5	*art. 8, comma 6, D.Lgs. n. 135/1999*
Art. 66 (Materia tributaria e doganale) comma 1	*art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 135/1999*
comma 2	*art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999*
Art. 67 (Attività di controllo e ispettive) comma 1, lett. a)	*art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 135/1999*
lett. b)	*art. 11, comma 3, D.Lgs. n. 135/1999*
Art. 68 (Benefici economici ed abilitazioni) comma 1	*art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 135/1999*
comma 2	*art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999*
comma 3	*art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 135/1999*
Art. 69 (Onorificenze, ricompense e riconoscimenti)	*art. 14, D.Lgs. n. 135/1999*
Art. 70 (Volontariato e obiezione di coscienza) comma 1	*art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 135/1999*
comma 2	*art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999*
Art. 71 (Attività sanzionatorie e di tutela) comma 1	*art. 16, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. n. 135/1999*
comma 2	*art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999*
Art. 72 (Rapporti con enti di culto)	*art. 21, D.Lgs. n. 135/1999*
Art. 73 (Altre finalità in ambito amministrativo e sociale)	*Provv. Garante n. 1/P/2000 del 30 dicembre 1999-13 gennaio 2000*
Capo V Particolari contrassegni	
Art. 74 (Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici)	- - -
Titolo V Trattamento di dati personali in ambito sanitario Capo I Principi generali	cfr. Art. 8, dir. 95/46/CE
Art. 75 (Ambito applicativo)	*art. 1, D.Lgs. N. 282/1999*
Art. 76 (Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici) comma 1	*Art. 23, comma 1, l. n. 675/1996*
comma 2	- - -
comma 3	*Art. 23, comma 3, (primo periodo), l. n. 675/1996*
Capo II Modalità semplificate per informativa e	

consenso	
Art. 77 (Casi di semplificazione)	- - -
Art. 78 (Informativa del medico di medicina generale o del pediatra)	- - -
Art. 79 (Informativa da parte di organismi sanitari)	- - -
Art. 80 (Informativa da parte di altri soggetti pubblici)	- - -
Art. 81 (Prestazione del consenso)	- - -
Art. 82 (Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità fisica) comma 1	- - -
comma 2	*Art. 23, comma 1-quater, l. n. 675/1996*
comma 3	- - -
comma 4	- - -
Art. 83 (Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati)	- - -
Art. 84 (Comunicazione di dati all'interessato) comma 1	*art. 23, comma 2, l. n. 675/1996*
comma 2	- - -
Capo III Finalità di rilevante interesse pubblico	
Art. 85 (Compiti del Servizio sanitario nazionale) comma 1	*art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 135/1999*
comma 2	- - -
comma 3	- - -
comma 4	*art. 17, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999*
Art. 86 (Altre finalità di rilevante interesse pubblico) comma 1	
lett. a)	*art. 18, D.Lgs. n. 135/1999*
lett. b)	*art. 19, D.Lgs. n. 135/1999*
lett. c)	*art. 20, D.Lgs. n. 135/1999*
Capo IV Prescrizioni mediche	
Art. 87 (Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale)	*art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 282/1999*
Art. 88 (Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale)	*art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 282/1999*
Art. 89 (Casi particolari) comma 1	- - -
comma 2	*art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 282/1999*
Capo V Dati genetici	
Art. 90 (Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo)	*art. 17, comma 5, D.Lgs. n. 135/1999*

comma 1	
comma 2	- - -
comma 3	*art. 4, comma 3, l. n. 52 del 6 marzo 2001*
Capo VI Disposizioni varie	
Art. 91 (Dati trattati mediante carte)	- - -
Art. 92 (Cartelle cliniche)	- - -
Art. 93 (Certificato di assistenza al parto) comma 1	*art. 16, comma 2, d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000*
comma 2	- - -
comma 3	- - -
Art. 94 (Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario)	- - -
Titolo VI Istruzione Capo I Profili generali	
Art. 95 (Dati sensibili e giudiziari)	*art. 12, D.Lgs. n. 135/1999*
Art. 96 (Trattamento di dati relativi a studenti) comma 1	*art. 330-bis, (primo e secondo periodo) D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994*
comma 2	*art. 330-bis, (terzo periodo), D.Lgs. n. 297/1994*
Titolo VII Trattamento per scopi storici, statistici o scientifici Capo I Profili generali	Cfr. artt. 6, 11, par. 2, 13, par. 2, dir. 95/46/CE
Art. 97 (Ambito applicativo)	- - -
Art. 98 (Finalità di rilevante interesse pubblico)	*artt. 22* e *23, D.Lgs. n. 135/1999*
Art. 99 (Compatibilità tra scopi e durata del trattamento) Comma 1	*art. 9, comma 1 bis, l. 675/1996*
comma 2	*art. 9, comma 1 bis, l. 675/1996*
comma 3	*art. 16, comma 2, lett. c-bis), l. 675/1996*
Art. 100 (Dati relativi ad attività di studio e di ricerca)	*art. 6, comma 4, D.Lgs. n. 204/1998*
Capo II Trattamento per scopi storici	
Art. 101 (Modalità di trattamento) comma 1	*art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 281/1999*
comma 2	*art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 281/1999*
comma 3	*art. 7, comma 3, n. 281/1999*
Art. 102 (Codice di deontologia e di buona condotta) comma 1	*art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 281/1999*
comma 2	*art. 7, comma 5, D.Lgs. n. 281/1999*
Art. 103 (Consultazione di documenti conservati in archivi)	- - -
Capo III Trattamento per scopi statistici o scientifici	

Art. 104 (Ambito applicativo e dati identificativi per scopi statistici o scientifici) comma 1	*art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 281/1999*
comma 2	*art. 10, comma 5, D.Lgs. n. 281/1999*
Art. 105 (Modalità di trattamento) comma 1	*art. 10, comma 3, D.Lgs. n. 281/1999*
comma 2	*art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 281/1999*
comma 3	- - -
comma 4	- - -
Art. 106 (Codici di deontologia e di buona condotta) comma 1	*art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 281/1999*
comma 2	*art. 10, comma 6, D.Lgs. n. 281/1999*
Art. 107 (Trattamento di dati sensibili) comma 1	*art. 10, comma 4, D.Lgs. n. 281/1999*
Art. 108 (Sistema statistico nazionale)	- - -
Art. 109 (Dati statistici relativi all'evento della nascita)	- - -
Art. 110 (Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica) comma 1	*art. 5; comma 1, D.Lgs. n. 282/1999*
comma 2	*art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 282/1999*
Titolo VIII Lavoro e previdenza sociale Capo I Profili generali	
Art. 111 (Codice di deontologia e di buona condotta) comma 1	*art. 20, comma 2, lett. b), D.Lgs., n. 467/2001*
Art. 112 (Finalità di rilevante interesse pubblico) comma 1	*art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 135/1999*
comma 2	*art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999*
comma 3	*art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 135/1999*
Capo II Annunci di lavoro e dati riguardanti prestatori di lavoro	
Art. 113 (Raccolta di dati e pertinenza)	cfr. *art. 8, l. 20 maggio 1970, n. 300*
Capo III Divieto di controllo a distanza e telelavoro	
Art. 114 (Controllo a distanza)	cfr. *art. 4, comma 1, l. 20 maggio 1970, n. 300*
Art. 115 (Telelavoro e lavoro a domicilio) comma 1 e 2	*art. 6, l. 2 aprile 1958, n. 339*
Capo IV Istituti di patronato e di assistenza sociale	
Art. 116 (Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato) commi 1 e 2	*art. 12, l. 30 marzo 2001, n. 152*
Titolo IX Sistema bancario, finanziario ed assicurativo	

Capo I Sistemi informativi	
Art. 117 (Affidabilità e puntualità nei pagamenti) comma 1	 *art. 20, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 467/2001*
Art. 118 (Informazioni commerciali) comma 1	 *art. 20, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 467/2001*
Art. 119 (Dati relativi al comportamento debitorio)	- - -
Art. 120 (Sinistri)	*art. 2, comma 5-quater 1, d.l. 28 marzo 2000, n. 70*, conv. Da*l. 26 maggio 2000, n. 137*
Titolo X Comunicazioni elettroniche Capo I Servizi di comunicazione elettronica	
Art. 121 (Servizi interessati)	cfr. art. 3, direttiva n. 2002/58/CE
Art. 122 (Informazioni raccolte nei riguardi del contraente e dell'utente) (508)	cfr. Art. 5, par. 3, direttiva n. 2002/58/CE
Art. 123 (Dati relativi al traffico) comma 1	cfr. art. 6, direttiva n. 2002/58/CE *art. 4, comma 1, D.Lgs. 13 maggio 1998, n. 171*;
comma 2	*art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 171/1998*
comma 3	*art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 171/1998*
comma 4	- - -
comma 5	*art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 171/1998*
comma 6	*art. 4, comma 5, D.Lgs. n. 171/1998*
Art. 124 (Fatturazione dettagliata) comma 1	cfr. art. 7, direttiva n. 2002/58/CE *art. 5, comma 3 (primo periodo), D.Lgs. n. 171/1998*
comma 2	*art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 171/1998*
comma 3	*art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 171/1998*
comma 4	*art. 5, comma 3 (secondo periodo), D.Lgs. n. 171/1998*
comma 5	- - -
Art. 125 (Identificazione della linea) comma 1	cfr. art. 8, direttiva n. 2002/58/CE *art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 171/1998*;
comma 2	*art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 171/1998*
comma 3	*art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 171/1998*
comma 4	*art. 6, comma 4, D.Lgs. n. 171/1998*
comma 5	*art. 6, comma 5, D.Lgs. n. 171/1998*
comma 6	*art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 171/1998*
Art. 126 (Dati relativi all'ubicazione)	cfr. art. 9, direttiva n. 2002/58/CE
Art. 127 (Chiamate di disturbo e di emergenza) comma 1	cfr.art. 10, direttiva n. 2002/58/CE *art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 171/1998*;
comma 2	*art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 171/1998*
comma 3	- - -
comma 4	*art. 7, comma 2-bis, D.Lgs. n. 171/1998*
Art. 128 (Trasferimento automatico della chiamata) comma 1	cfr. art. 11, direttiva n. 2002/58/CE *art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 171/1998;*
Art. 129 (Elenchi di contraenti) (508)	cfr. art. 12, direttiva n. 2002/58/CE *art. 9, D.Lgs. n. 171/1998*;
Art. 130 (Comunicazioni indesiderate)	cfr. art. 13, direttiva n. 2002/58/CE

	art. 10, D.Lgs. n. 171/1998;
Art. 131 (Informazioni ad contraenti e utenti) (508)	*art. 3, D.Lgs. n. 171/1998*
Art. 132 (Conservazione di dati di traffico per altre finalità)	cfr. art. 15, direttiva n. 2002/58/CE
Capo II Internet e reti telematiche	
Art.133 (Codice di deontologia e di buona condotta)	*art. 20, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 467/2001*
Capo III Videosorveglianza	
Art. 134 (Codice di deontologia e di buona condotta)	*art. 20, comma 2, lett. g), D.Lgs. n. 467/2001*
Titolo XI Libere professioni e investigazione privata Capo I Profili generali	
Art. 135 (Codice di deontologia e di buona condotta)	*art. 22, comma 4, lett. c), secondo periodo, l. n. 675/1996*
Titolo XII Giornalismo ed espressione letteraria ed artistica Capo I Profili generali	cfr. Art. 9, dir. 95/46/CE
Art. 136 (Finalità giornalistiche ed altre manifestazioni del pensiero) comma 1, lett. a)	*art. 25, comma 1, l. n. 675/1996*
lett. b) e c)	*art. 25, comma 4 bis, l. n. 675/1996*
Art. 137 (Disposizioni applicabili) comma 1, lett a)	*art. 25, comma 1, l. n. 675/1996*
lett. b)	*art. 25, comma 1, l. n. 675/1996*
lett. c)	*art. 28, comma 6, l. n. 675/1996*
comma 2	*art. 12, comma 1, lett. e), l. n. 675/1996*;*art. 25, comma 1, l. n. 675/1996*
comma 3	*art. 20, comma 1, lett. d)*, e *art. 25, comma 1, l. n. 675/1996*
Art. 138 (Segreto professionale)	*art. 13, comma 5, l. n. 675/1996*
Capo II Codice di deontologia	
Art. 139 (Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche)	*art. 25, commi 2, 3 e 4, l. n. 675/1996*
Titolo XIII Marketing diretto Capo I Profili generali	
Art. 140 (Codice di deontologia e di buona condotta)	*art. 20, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 467/2001*
Parte III Tutela dell'interessato e sanzioni	
Titolo I Tutela amministrativa e giurisdizionale	

Capo I Tutela dinanzi al Garante Sezione I Principi generali	Cfr. art. 22, dir. 95/46/CE
Art. 141 (Forme di tutela)	- - -
Sezione II Tutela amministrativa	
Art. 142 (Proposizione dei reclami)	- - -
Art. 143 (Procedimento per i reclami)	*art. 21, comma 3, l. n. 675/1996*;*art. 31, comma 1, lett. c) e l), l. n. 675/1996*
Art. 144 (Segnalazioni)	- - -
Sezione III Tutela alternativa a quella giurisdizionale	
Art. 145 (Ricorsi) comma 1	*art. 29, comma 1, primo periodo, l. n. 675/1996*
comma 2	*art. 29, comma 1, secondo periodo, l. n. 675/1996*
comma 3	*art. 29, comma 2, secondo periodo, l. n. 675/1996*
Art. 146 (Interpello preventivo) comma 1	*art. 29, comma 2, primo periodo, l. n. 675/1996*
comma 2	*art. 29, comma 2, primo periodo, l. n. 675/1996*
comma 3	- - -
Art. 147 (Presentazione del ricorso) comma 1, lett. a)	*art. 18, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 501/1998*
lett. b)	*art. 18, comma 1, lett. c), -seconda parte- d.P.R. n. 501/1998*
lett. c)	*art. 18, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 501/1998*
lett. d)	*art. 18, comma 1, lett. c), - prima parte- d.P.R. n. 501/1998*
lett. e)	*art. 18, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 501/1998*
a linea del comma 2	*art. 18, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 501/1998*
lett. a), b) e c)	*art. 18, comma 3, d.P.R. n. 501/1998*
comma 3	*art. 18, comma 4, d.P.R. n. 501/1998*
comma 4	*art. 18, comma 2, d.P.R. n. 501/1998*
comma 5	*art. 18, a linea del comma 1, d.P.R. n. 501/1998*
Art. 148 (Inammissibilità del ricorso) comma 1	*art. 19, comma 1, d.P.R. n. 501/1998*
comma 2	*art. 18, comma 5, d.P.R. n. 501/1998*
Art. 149 (Procedimento relativo al ricorso) comma 1	*art. 20, comma 1, d.P.R. n. 501/1998*
comma 2	*art. 20, comma 2, d.P.R. n. 501/1998*
comma 3	*Art. 29, comma 3, l. n. 675/1996*; *art. 20, comma 3, d.P.R. n. 501/1998*
comma 4	- - -
comma 5	*art. 20, comma 4, d.P.R. n. 501/1998*
comma 6	*art. 20, comma 5, d.P.R. n. 501/1998*
comma 7	*art. 20, comma 8, d.P.R. n. 501/1998*
comma 8	*Art. 29, comma 6 bis, l. n. 675/1996*
Art. 150 (Provvedimenti a seguito del ricorso) comma 1	*art. 29, comma 5, l. n. 675/1996*
comma 2	*art. 29, comma 4, l. n. 675/1996*
comma 3	- - -

comma 4	*art. 20, comma 6, d.P.R. n. 501/1998*
comma 5	*art. 20, comma 11, d.P.R. n. 501/1998*
comma 6	- - -
Art. 151 (Opposizione) comma 1	*art. 29, comma 6, l. n. 675/1996*
comma 2	- - -
Capo II Tutela giurisdizionale	
Art. 152 (Autorità giudiziaria ordinaria) comma 1	*art. 29, comma 8, l. n. 675/1996*
comma 2	- - -
comma 3	- - -
comma 4	- - -
comma 5	- - -
comma 6	- - -
comma 7	- - -
comma 8	- - -
comma 9	- - -
comma 10	- - -
comma 11	- - -
comma 12	*art. 29, comma 7, primo periodo, l. n. 675/1996*
comma 13	*art. 29, comma 7, secondo periodo, l. n. 675/1996*
Comma 14	- - -
Titolo II L'Autorità Capo I Il Garante per la protezione dei dati personali	cfr. Art. 28, dir. 95/45/CE
Art. 153 (Il Garante) comma 1	*art. 30, comma 2, l. n. 675/1996*
comma 2	*art. 30, comma 3, primo e terzo periodo, l. n. 675/1996*
comma 3	*art. 30, comma 3, secondo periodo, l. n. 675/1996*
comma 4	*art. 30, comma 4, l. n. 675/1996*
comma 5	*art. 30, comma 5, l. n. 675/1996*
comma 6	*art. 30, comma 6, l. n. 675/1996*
comma 7	*art. 33, (prima frase), l. n. 675/1996*
Art. 154 (Compiti) a linea del comma 1	*art. 31, a linea, l. n. 675/1996*
lett. a)	*art. 31, comma 1, lett. b), l. n. 675/1996*
lett. b)	*art. 31, comma 1, lett. d), l. n. 675/1996*
lett. C)	*art. 31, comma 1, lett. c), l. n. 675/1996*
lett. D)	*art. 31, comma 1, lett. e ed l), l. n. 675/1996*
lett. e)	*art. 31, comma 1, lett. h), l. n. 675/1996*
lett. f)	*art. 31, comma 1, lett. m), l. n. 675/1996*
lett. G)	- - -
lett. H)	*art. 31, comma 1, lett. i), l. n. 675/1996*
lett. i)	*art. 31, comma 1, lett. g), l. n. 675/1996*
lett. l)	*art. 31, comma 1, lett. a), l. n. 675/1996*
lett. m)	*art. 31, comma 1, lett. n), l. n. 675/1996*
comma 2	*art. 31, comma 1, lett. o), l. n. 675/1996*
comma 3	*art. 31, commi 5 e 6, l. n. 675/1996*

comma 4	*art. 31, comma 2, l. n. 675/1996*
comma 5	- - -
comma 6	*art. 40 l. n. 675/1996*
Capo II L'Ufficio del Garante	
Art. 155 (Principi applicabili) comma 1	*art. 33, comma 1-sexies, l. n. 675/1996*
Art. 156 (Ruolo organico e personale) comma 1	*art. 33, comma 1, ultimo periodo, l. n. 675/1996*
comma 2	- - -
comma 3	*art. 33, commi 1-bis e 1-quater, l. n. 675/1996*
comma 4	*art. 33, comma 1-ter, l. n. 675/1996*
comma 5	*art. 33, comma 1-quinquies, l. n. 675/1996*
comma 6	- - -
comma 7	*art. 33, comma 4, l. n. 675/1996*
comma 8	*art. 33, comma 6, l. n. 675/1996*
comma 9	*art. 33, comma 6 bis, l.n. 675/1996*
comma 10	*art. 33, comma 2, l. n. 675/1996*
Capo III Accertamenti e controlli	
Art. 157 (Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti) comma 1	*art. 32, comma 1, l. n. 675/1996*
Art. 158 (Accertamenti) comma 1	*art. 32, comma 2, l. n. 675/1996*
comma 2	*art. 32, comma 2, l. n. 675/1996*
comma 3	*art. 32, comma 3, l. n. 675/1996*; *art. 15, comma 1, d.P.R. n. 501/1998*
Art. 159 (Modalità) comma 1	*art. 15, commi 6, e 7, secondo periodo, d.P.R. n. 501/1998*
comma 2	*art. 32, comma 4, l. n. 675/1996*;*art. 15, comma 5, d.P.R. n. 501/1998*
comma 3	*art. 15, commi 2, e 7, primo periodo, d.P.R. n. 501/1998*
comma 4	*Art. 15, comma 4, d.P.R. n. 501/1998*
comma 5	*Art. 15, comma 8, d.P.R. n. 501/1998*
comma 6	*art. 32, comma 5, l. n. 675/1996*
Art. 160 (Particolari accertamenti) comma 1	*art. 32, comma 6, primo periodo, l. n. 675/1996*
comma 2	*art. 32, comma 6, secondo periodo, l. n. 675/1996*
comma 3	*art. 32, comma 7, primo e secondo periodo, l. n. 675/1996*
comma 4	*art. 32, comma 7, terzo periodo, l. n. 675/1996*
comma 5	- - -
comma 6	- - -
Titolo III Sanzioni Capo I Violazioni amministrative	cfr. Art. 24, dir. 95/46/CE
Art. 161 (Omessa o inidonea informativa all'interessato) comma 1	*art. 39, comma 2, primo periodo, l. n. 675/1996*
Art. 162 (Altre fattispecie)	

comma 1	*art. 16, comma 3, l. n. 675/1996*
comma 2	*art. 39, comma 2, secondo periodo, l. n. 675/1996*
Art. 163 (Omessa o incompleta notificazione) comma 1	*art. 34, comma 1, l. n. 675/1996*
Art. 164 (Omessa informazione o esibizione al Garante) comma 1	*art. 39, comma 1, l. n. 675/1996*
Art. 165 (Pubblicazione del provvedimento del Garante) comma 1	- - -
Art. 166 (Procedimento di applicazione) comma 1	*art. 39, comma 3, l. n. 675/1996*
Capo II Illeciti penali	
Art. 167 (Trattamento illecito di dati) comma 1	*art. 35, comma 1, l. n. 675/1996*; *art. 11, D.Lgs.. 171/1998*
comma 2	*art. 35, comma 2, l. n. 675/1996*
Art. 168 (Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante comma 1	*art. 37-bis, comma 1, l. n. 675/1996*
Art. 169 (Misure di sicurezza) comma 1	*art. 36, comma 1, l. n. 675/1996*
comma 2	*art. 36, comma 2, l.n. 675/1996*
Art. 170 (Inosservanza di provvedimenti del Garante) comma 1	*art. 37, comma 1, l. n. 675/1996*
Art. 171 (Altre fattispecie)	- - -
Art. 172 (Pene accessorie) comma 1	*art. 38, comma 1, l. n. 675/1996*
Titolo IV Disposizioni modificative, abrogative, transitorie e finali Capo I Disposizioni di modifica	
Art. 173 (Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen)	- - -
Art. 174 (Notifiche di atti e vendite giudiziarie)	- - -
Art. 175 (Forze di Polizia)	- - -
Art. 176 (Soggetti pubblici)	- - -
Art. 177 (Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali)	- - -
Art. 178 (Disposizioni in materia sanitaria) comma 1	- - -
comma 2	- - -
comma 3	*art. 4, comma 5, D.Lgs.. N. 282/1999*
comma 4	- - -
comma 5	- - -
Art. 179 (Altre modifiche)	- - -
Capo II	

Disposizioni transitorie	
Art. 180 (Misure di sicurezza)	- - -
Art. 181 (Altre disposizioni transitorie) comma 1	- - -
comma 2	- - -
comma 3	- - -
comma 4	*art. 13, comma 5, d.P.R. n. 501/1998*
comma 5	- - -
comma 6	- - -
Art. 182 (Ufficio del Garante)	- - -
Capo III Abrogazioni	
Art. 183 (Norme abrogate)	- - -
Capo IV Norme finali	
Art. 184 (Attuazione di direttive europee) comma 1	- - -
comma 2	- - -
comma 3	*art. 43, comma 2, secondo periodo, l. n. 675/1996*
Art. 185 (Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta)	- - -
Art. 186 (Entrata in vigore)	- - -

]

(508) Nel presente provvedimento la parola «abbonato» è stata sostituita dalla parola «contraente», ai sensi di quanto disposto dall'*art. 1, comma 12, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69*, a decorrere dal 1° giugno 2012, come stabilito dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012*.

(509) Allegato abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

ORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA -
045557 - Ingresso - 17/12/2019 - 15:02

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

su proposta

del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro della Salute e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*", con particolare riguardo all'articolo 3-*septies* concernente l'integrazione socio-sanitaria;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*";

VISTO l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001;

VISTO l'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*" che, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, istituisce presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato Fondo per le non autosufficienze;

VISTO l'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 3, comma 4, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, in base al quale gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze sono adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante "*Legge di contabilità e finanza pubblica*";

VISTO l'articolo 1, comma 109, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)*", laddove dispone che le eventuali risorse derivanti dalle attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità svolte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dalle verifiche straordinarie annue aggiuntive ivi previste, sono destinate ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui;

VISTI i documenti di conclusione positiva delle Conferenze dei servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, uniti alle note n. 4410 del 7 giugno 2017 e n. 11019 del 29 ottobre 2018,

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
su proposta
del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro della Salute e
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

comprensive della certificazione INPS validata dalle medesime Conferenze, con cui è stato accertato l'importo delle risorse di cui al citato articolo 1, comma 109, della legge n. 228 del 2012, pari, complessivamente, per l'anno 2019, a 23,2 milioni di euro, per l'anno 2020 a 21 milioni di euro e per l'anno 2021 18,9 milioni di euro;

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 411, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, laddove dispone che in sede di revisione dei criteri di riparto del Fondo per le non autosufficienze previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale di riparto del Fondo per il 2016, è compresa la condizione delle persone affette dal morbo di Alzheimer;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"* (legge di stabilità 2019)";

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2018, di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021, in particolare la Tabella 4, che ha assegnato al capitolo di spesa 3538 "Fondo per le non autosufficienze", una disponibilità, in termini di competenza, per l'anno 2019, pari a 573,2 milioni di euro, per l'anno 2020, pari a 571 milioni di euro, per l'anno 2021 pari a 568,9 milioni di euro;

VISTO l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato (legge finanziaria 2010)"*, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione dei fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2017 recante *"Adozione del secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità"*;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia, 26 settembre 2016, concernente il riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, per l'anno 2016;

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

su proposta

del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro della Salute e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO l'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, che istituisce la Rete della protezione e dell'inclusione sociale e, in particolare, il comma 6, lettera c), che prevede che la Rete elabori un Piano per la non autosufficienza, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché il comma 7, che prevede che il Piano abbia natura triennale con eventuali aggiornamenti annuali e che il Piano medesimo sia adottato nelle medesime modalità con le quali i fondi cui si riferisce sono ripartiti alle regioni;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 agosto 2019, che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;

VISTO il Piano per la non autosufficienza per il triennio 2019-2021, approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale nella riunione del 9 ottobre 2019 e proposto per l'adozione;

RITENUTO pertanto di provvedere, con il medesimo decreto, all'adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e alla ripartizione delle risorse gravanti sul capitolo di spesa 3538 "Fondo per le non autosufficienze", per il triennio 2019-2021;

CONSIDERATO che la delega ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per le persone con disabilità non è stata attribuita;

ACQUISITA in data 7 novembre 2019 l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

DECRETA

Articolo 1

(Piano nazionale per la non autosufficienza)

1. Su proposta della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, è adottato il Piano nazionale per la non autosufficienza, relativo al triennio 2019-2021, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

su proposta

del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro della Salute e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

2. Il Piano di cui al comma 1 costituisce l'atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti al Fondo per le non autosufficienze e individua, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per la progressiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale.

3. Sulla base delle indicazioni programmatiche del Piano di cui al comma 1, nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di non autosufficienza, e comunque prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità, le regioni adottano un Piano regionale per la non autosufficienza, ovvero altro atto di programmazione regionale degli interventi e dei servizi necessari per l'attuazione del Piano nazionale, a valere sulle risorse di cui al presente decreto, eventualmente integrate con risorse proprie.

4. Il Piano regionale, ovvero l'atto di programmazione regionale, individua, in particolare, su base triennale gli specifici interventi e servizi sociali per la non autosufficienza finanziabili a valere sul Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 2. Il Piano regionale o l'atto di programmazione sono redatti secondo le modalità di cui all'Allegato B e contiene:

a) il quadro di contesto e le modalità di attuazione dell'integrazione socio-sanitaria;

b) le modalità di individuazione dei beneficiari;

c) la descrizione degli interventi e dei servizi programmati, e, in particolare, le caratteristiche dell'assegno di cura e per l'autonomia in favore delle persone con disabilità gravissima previsto nel Piano;

d) la programmazione delle risorse finanziarie;

e) le modalità di monitoraggio degli interventi;

f) le risorse e gli ambiti territoriali coinvolti nell'implementazione delle "Linee di indirizzo per Progetti di vita indipendente" di cui all'articolo 4.

5. La programmazione è comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro novanta giorni dalla comunicazione della avvenuta registrazione della Corte dei conti del presente decreto. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 4, una volta valutata, entro trenta giorni dalla

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
su proposta
del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro della Salute e
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

ricezione dello schema di Piano regionale ovvero dell'atto di programmazione regionale, la coerenza con il Piano nazionale per la non autosufficienza.

6. Le disposizioni di cui al presente decreto sono applicabili nelle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Le Province autonome di Trento e Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati alle persone non autosufficienti perseguendo le finalità del Piano di cui al comma 1 nell'ambito della propria competenza legislativa e relativa potestà amministrativa.

Articolo 2
(Risorse del Fondo per le non autosufficienze)

1. Le risorse complessivamente afferenti al "Fondo per le non autosufficienze" nel triennio 2019-2021 sono pari a 573,2 milioni di euro nel 2019, 571 milioni di euro nel 2020 e 568,9 milioni di euro nel 2021.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle regioni per l'intero ammontare secondo i criteri di riparto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, e secondo le quote percentuali riportate nel Piano di cui all'articolo 1 e nella colonna (A) dell'allegata Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Le somme ripartite alle regioni nelle annualità 2019, 2020 e 2021 sono indicate rispettivamente nelle colonne (B), (C) e (D) della Tabella 1. Le regioni procedono al trasferimento delle risorse spettanti agli ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella programmazione regionale, entro 60 giorni dall'effettivo versamento delle stesse alle regioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'erogazione agli ambiti territoriali è comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dall'effettivo trasferimento delle risorse secondo le modalità di cui all'Allegato C.

4. I criteri di cui al comma 2 sono soggetti a revisione secondo le indicazioni del Piano per la non autosufficienza successivo al triennio 2019-21, salvi eventuali aggiornamenti antecedenti, anche sulla base del monitoraggio degli interventi e dei fabbisogni.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
su proposta
del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro della Salute e
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

5. Eventuali ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3538 "Fondo per le non autosufficienze", saranno ripartite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali fra le Regioni secondo le quote percentuali di cui alla colonna (A) della Tabella 1.

6. Le regioni utilizzano le risorse di cui al presente decreto, prioritariamente, e comunque in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 50 per cento, per gli interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, di cui all'articolo 3 del D.M. 26 settembre 2016, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica e delle persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer in tale condizione.

Articolo 3
(*Monitoraggio ed erogazione*)

1. Le regioni si impegnano a monitorare e rendicontare al Ministero gli interventi programmati a valere sulle risorse loro destinate secondo le indicazioni del Piano di cui all'articolo 1, come declinate nel presente articolo.

2. L'erogazione delle risorse di ciascuna annualità è condizionata alla rendicontazione da parte della regione sugli utilizzi delle risorse ripartite nel secondo anno precedente secondo le modalità di cui all'Allegato D. Le rendicontazioni relative alle annualità 2017 e 2018 riportano le informazioni sul riparto e l'erogazione agli ambiti territoriali secondo le modalità di cui all'Allegato C. A decorrere dal 2021, le regioni rilevano le informazioni di cui al primo periodo nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019, avendo come unità di rilevazione l'ambito territoriale e secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, del medesimo decreto. L'erogazione è condizionata alla rendicontazione dell'effettivo utilizzo di almeno il 75%, su base regionale, delle risorse. Eventuali somme non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
su proposta
del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro della Salute e
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

3. Le regioni si impegnano altresì a rilevare a livello di ambito territoriale, a fini di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, il numero e le caratteristiche delle persone assistite nel proprio territorio al 31 dicembre di ciascun anno, secondo il modello di cui all'Allegato E, rendendole disponibili, secondo le modalità di cui al citato articolo 6, comma 5, del decreto 22 agosto 2019, entro il 31 maggio dell'anno successivo.

4. Al fine di favorire le attività di programmazione e per evitare interruzioni nei servizi attivati, per la sola annualità 2019, su richiesta della regione, in deroga a quanto previsto all'articolo 1, comma 5, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali potrà procedere all'erogazione del 50% delle risorse anche in assenza del Piano regionale per la non autosufficienza, ovvero di altro atto di programmazione regionale degli interventi e dei servizi, fermo restando quanto previsto al comma 2.

Articolo 4
(Progetti per la vita indipendente)

1. In attuazione del Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, adottato con decreto del Presidente della Repubblica del 12 ottobre 2017 relativamente alla linea di intervento n. 2, "*Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società*", sono finanziate azioni volte all'implementazione delle "Linee di indirizzo per Progetti di vita indipendente", di cui all'Allegato F, per un ammontare complessivo a livello nazionale di 18,7 milioni di euro di cui almeno 14,96 milioni di euro a valere sulla quota del Fondo per le non autosufficienze trasferita a ciascuna regione. Le "Linee di indirizzo" individuano le modalità attuative, inclusa la quota minima di risorse da destinare a livello regionale e il numero di ambiti coinvolti. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigila sull'attuazione uniforme sul territorio nazionale.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

su proposta

del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro della Salute e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, lì

Il Presidente del Consiglio dei ministri

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Il Ministro della salute

Il Ministro dell'economia e delle finanze

CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M.
MINISTERI GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI ESTERI
E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
14 GEN. 2020
25

3923/2019
16.12.2019

Allegato A

Piano per la non autosufficienza 2019-2021

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

PROTEZIONE
SOCIALE
RETE DELLA PROTEZIONE E
DELL'INCLUSIONE SOCIALE

PIANO

per la

NON AUTOSUFFICIENZA

2019-21

Il contesto generale

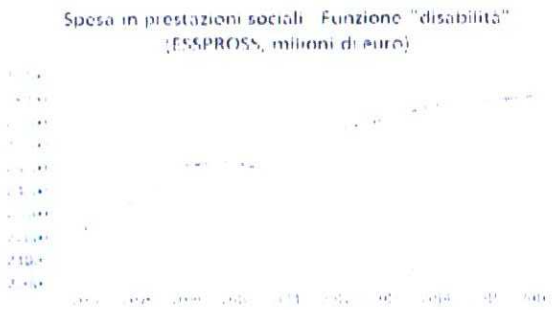

Gli interventi a valere sulle risorse del Fondo per le non autosufficienze vanno inquadrati nel sistema più ampio delle politiche in favore delle persone con disabilità. Nei termini più generali possibili, facendo riferimento alla classificazione della spesa di Eurostat, le prestazioni sociali associabili alla funzione «disabilità» ammontano a oltre 28 miliardi di euro (figura in alto a sinistra), pari a circa il 6% del totale delle prestazioni sociali e all'1,7% del PIL (leggermente inferiore alla media europea del 2%, ultimo anno di rilevazione il 2016). Si tratta di un complesso di interventi – peraltro cresciuti di circa un quarto nel decennio considerato – soprattutto di natura monetaria (per oltre il 93%), che riguardano una platea molto ampia di beneficiari, legati ad una condizione di disabilità ma non necessariamente di «non autosufficienza». Emerge quindi immediatamente, a fronte di tali evidenze, il ruolo quantitativamente circoscritto del Fondo per le non autosufficienze, che nel 2019, al suo massimo storico (cfr. oltre) vale il 2% del totale delle prestazioni sociali erogate nell'ambito della disabilità.

Anche restringendo l'ambito di riferimento a diritti e prestazioni più specificamente associate ad una condizione di non autosufficienza intesa come mancanza di autonomia, non può non evidenziarsi quanto circoscritto sia l'ambito di intervento del Fondo. Si prenda, ad esempio, l'indennità di accompagnamento, rivolta a coloro che «*si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua*» (art 1, l. 18/80). I titolari di indennità di accompagnamento o di altre indennità per invalidi civili sono nel 2019 quasi 2,2 milioni (figura in basso a sinistra), un numero – come si vedrà più avanti – molto al di là delle disponibilità del Fondo. Si noti la dinamica fortemente crescente del decennio scorso (con un tasso di crescita annuo di più del 7% in media tra il 2003 e il 2010), sostituita da andamenti recenti più moderati ma pur sempre di segno positivo; peraltro, se osserviamo le indennità liquidate nell'anno dall'INPS (scala di destra nel grafico) nel 2018 si è comunque tornati ai livelli di massimo storico (430 mila nuove indennità). In generale, si tratta quindi di platee molto più ampie di quelle raggiungibili dal Fondo.

Né può essere un riferimento la situazione di handicap grave ai sensi della legge 104/92 (art. 3, co. 3), relativa a coloro per i quali «*la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione*»: in proposito non si hanno riferimenti numerici precisi, non esistendo una banca dati nazionale antecedente la riforma dell'accertamento del 2010 (che pone il riconoscimento finale in capo ad INPS). Comunque, contando solo i nuovi accertati (non deceduti) a seguito della riforma, in meno di un decennio si tratta di oltre 2 milioni di persone.

Infine, da un punto di vista statistico, l'Istat ha individuato nell'ambito dell'indagine sulle condizioni di salute del 2013 le «*persone con limitazioni funzionali, invalidità o cronicità gravi*»: tra queste – pari a circa un quarto della popolazione italiana – le persone con limitazioni funzionali gravi (cioè con almeno una limitazione tra: confinamento; difficoltà nel movimento; difficoltà nelle attività della vita quotidiana; difficoltà nella vista, udito, parola) sono circa 3 milioni.

Il Fondo per le non autosufficienze: una partenza lenta

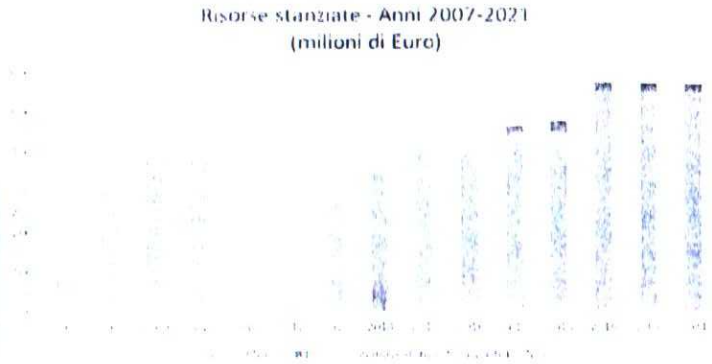

Il Fondo per le non autosufficienze (FNA) va inquadrato nel contesto generale, non solo dal punto di vista delle risorse e dei beneficiari – come appena descritto – ma anche dal punto di vista istituzionale e, più precisamente delle competenze in materia che residuano in capo allo Stato a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione nel 2001, competenze da identificarsi nella definizione dei livelli essenziali delle prestazioni. L'FNA è, infatti, un Fondo relativamente giovane – istituito con la legge finanziaria per il 2007 (art. 1, co. 1264, l. 296/2006) – che trova la sua ragion d'essere proprio nel «*fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti*».

Per quanto l'impegno finanziario da principio non fosse adeguato (cfr. oltre), si trattava comunque di un importante atto simbolico in un contesto nazionale e internazionale in cui le tematiche legate alla *long-term care* – soprattutto a fronte di un incipiente invecchiamento della popolazione – entravano prepotentemente nell'agenda dei governi dei diversi paesi europei e non solo (oltre a varie iniziative legislative nazionali, diversi gli studi e le proposte in sede UE e OCSE).

In Italia, in particolare, non può non menzionarsi la presentazione nel 2006 di una proposta di legge di iniziativa popolare che faceva seguito ad una imponente raccolta di firme (oltre mezzo milione) da parte dei maggiori sindacati dei pensionati. E' su quest'onda di attenzione che veniva istituito l'FNA, al quale si accompagnava un disegno di legge delega (collegato alla legge finanziaria dell'anno successivo) per la riforma organica del settore, delega però non accordata a causa dell'anticipata chiusura della legislatura.

Ma al di là delle vicissitudini del Governo che lo aveva voluto, il Fondo, sin dalla nascita, non presentava le caratteristiche necessarie alla definizione di livelli essenziali delle prestazioni, per cui era stato istituito. All'origine, infatti, si è trattato di risorse modeste nell'ammontare (100 milioni nel 2007 e 200 nel biennio successivo, poi incrementati a 300 e 400 milioni con la finanziaria per il 2008; cfr. figura), ma soprattutto dall'orizzonte temporale al più triennale, e quindi tecnicamente inadeguate a finanziare livelli essenziali: questi, infatti, anche se limitati dalle risorse del Fondo, costituiscono diritti soggettivi, che per loro natura sono duraturi nel tempo e necessitano quindi di coperture strutturali. Il Fondo, invece, al volgere del decennio, in un quadro di finanza pubblica deteriorato per gli effetti della crisi economica e finanziaria, è stato sostanzialmente azzerato nel biennio 2011-12 (i 100 milioni del 2011 furono recuperati in corso d'anno e destinati a coprire una singola patologia, la SLA) per poi ricevere nel biennio 2013-14 finanziamenti annuali, utili a tamponare i bisogni rappresentati dai territori – istituzioni, parti sociali, associazioni, famiglie – ma non certo a modificare strutturalmente il debole sistema degli interventi e dei servizi locali. E' solo con il 2015 (e inizialmente per soli 250 dei 400 milioni di dotazione) che si avvia il percorso di stabilizzazione delle risorse. Ma di questo si parlerà dopo.

Per il momento, questo breve excursus storico evidenzia il lungo «apprendistato» dell'FNA che, quindi, per quasi un decennio non ha avuto i requisiti minimi per svolgere i compiti per cui era stato istituito, né ha trovato una sua identità nel più ampio quadro delle politiche per le persone non autosufficienti. Ne è derivato un utilizzo territoriale delle risorse che non ha potuto che riprodurre le caratteristiche del nostro sistema di *welfare* locale, non certo orientato a garantire omogeneità e organicità delle prestazioni.

La distribuzione territoriale della spesa per la non autosufficienza: gli ambiti territoriali

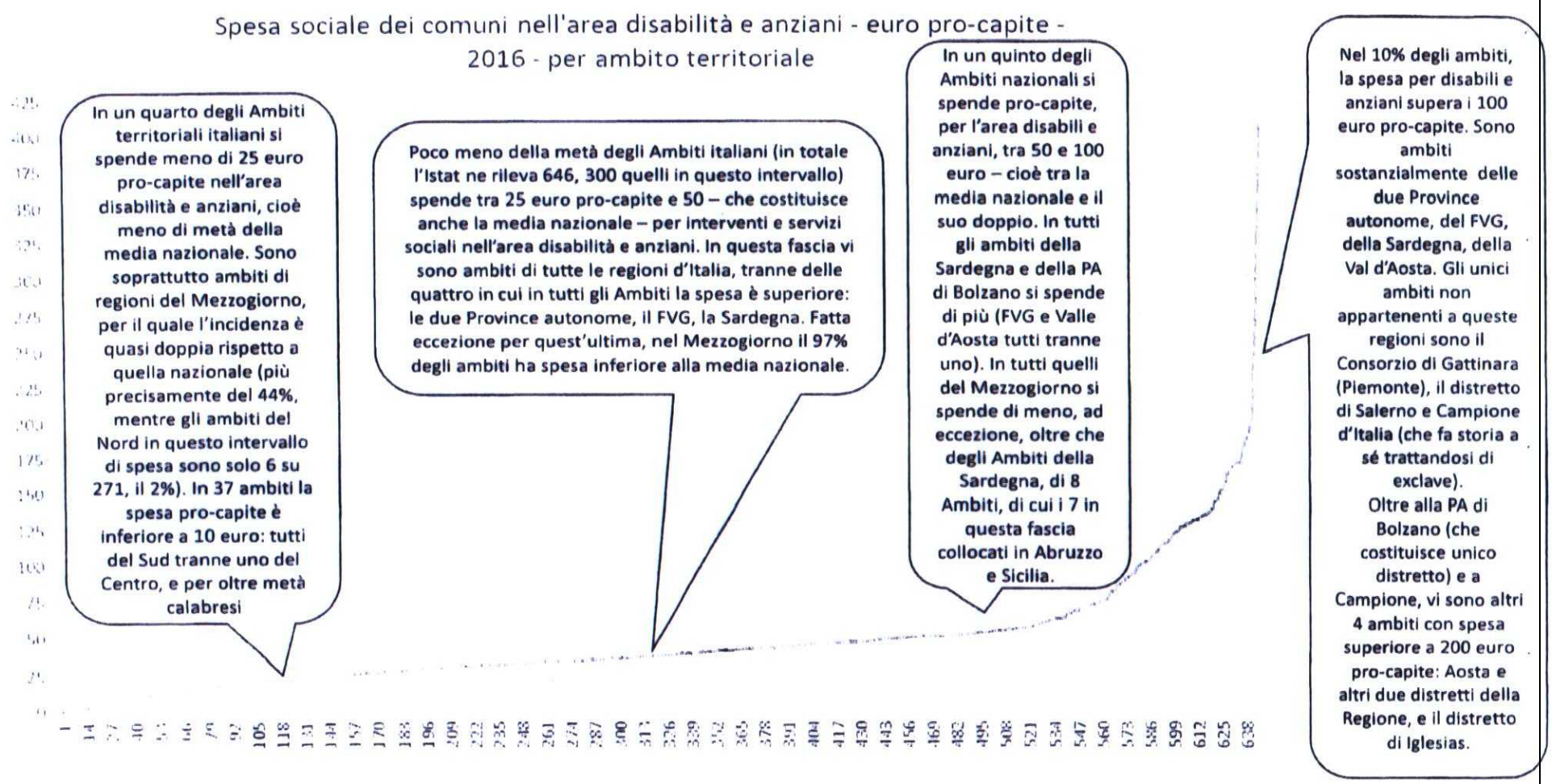

Il necessario ribaltamento di prospettiva

Quella appena descritta, nella relazione tra i fondi statali e quelli territoriali (regionali e locali), è una sorta di «additività» al contrario: l'FNA si è aggiunto a quanto esistente (talvolta molto poco) a livello territoriale, quando invece, nella logica dei livelli essenziali, è l'intervento regionale e locale che avrebbe dovuto aggiungersi a quello definito a livello nazionale. Non poteva però essere diversamente, vista l'entità e la discontinuità dei finanziamenti.

Risorse FNA 2019 in % della spesa sociale per disabili e anziani dei comuni nel 2019

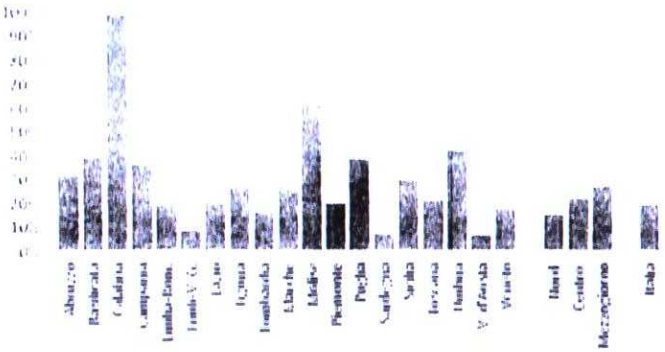

Non la stessa cosa però può dirsi rispetto al futuro. A decorrere dal 2016, infatti, l'intera dotazione del Fondo per le non autosufficienze ha assunto carattere strutturale e la stessa, come si è visto, è stata crescente: dai 400 milioni del 2016 ai 450 del biennio 2017-18 fino ai 550 milioni del triennio oggetto di questo Piano. A queste risorse vanno poi sommate quelle derivanti dai risparmi connessi al programma straordinario di verifica della permanenza del possesso dei requisiti sanitari per l'erogazione delle prestazioni dei invalidità civile, condotte da INPS nel periodo 2013-2015, che il legislatore aveva ridestinato all'FNA*. Nella tabella in basso si presentano tali risparmi anche per gli anni a venire (decrescenti nel tempo per via dell'applicazione delle tavole di mortalità; è la parte in rosso negli istogrammi del grafico a pag. 3). Nel complesso nel 2019 il Fondo dispone di 573,2 milioni di euro, il 24% in più che nell'anno precedente e il massimo storico nella sua dotazione. Se confrontiamo questo stanziamento (utilizzando i criteri di riparto 2018) con la spesa sociale territoriale per le aree di utenza disabili e anziani del 2016 (illustrata a pag. 4), osserviamo come non si è più in presenza di risorse marginali per il sistema territoriale dei servizi (cfr. figura a destra**): nella media nazionale si tratta di circa un quinto del totale delle risorse, quota che sale fino ad oltre un quarto nel Mezzogiorno ed è non inferiore a un sesto nel Nord. A livello regionale, oltre alla Calabria per cui la quota del Fondo è nell'ordine di grandezza dell'intera spesa comunale (ma in questo caso sembra esserci una significativa spesa per strutture direttamente sostenuta dalla regione), in tutte le Regioni del Mezzogiorno la quota è superiore al 30% (tranne la Sardegna, in cui scende sotto il 10%); ma anche nel resto d'Italia, solo in altre due regioni si scende sotto il 10%: Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta.

(milioni di euro)	
2018	25,7
2019	23,2
2020	21,0
2021	18,9
2022	17,0
2023	15,3
2024	13,6
2025	12,3

Il quadro rappresentato, pertanto, giustifica la necessità di un ribaltamento di prospettiva: gli interventi a valere sulle risorse del Fondo non vanno più intesi come addizionali rispetto a quelli definiti a livello regionale e locale, ma devono costituire il nucleo delle prestazioni rivolte a beneficiari nelle medesime condizioni in tutto il territorio nazionale. In altri termini, i tempi sono maturi perché questo Piano identifichi, come previsto dal legislatore (art. 21, co. 7, d.lgs. 147/2017), «*lo sviluppo degli interventi... nell'ottica di una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale*».

* In realtà, i risparmi utili a tal fine sono solo quelli delle visite del 2013 e del 2015, quelle del 2014 essendo state concentrate sulle condizioni del cd. «rivedibili». In tabella sono indicati anche i risparmi del 2018, già erogati alle regioni in due tranche.

** Le Province Autonome di Trento e Bolzano non sono incluse, non partecipando al riparto dei Fondi nazionali, ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della l. 191/2009.

La progressione graduale nel raggiungimento dei livelli essenziali

Se il punto di arrivo del percorso che si avvia con questo Piano è la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni da assicurare, nei limiti delle risorse del FNA, alle persone «non autosufficienti», il primo passo da intraprendere non può che essere proprio l'identificazione della condizione di «non autosufficienza», atteso che – come si è visto in precedenza – nessuna delle definizioni già esistenti nell'ordinamento può essere considerata utile ai nostri fini. In realtà, pur in assenza della cornice del Piano, si tratta di un percorso già avviato nell'ambito dell'FNA a partire dalla stabilizzazione delle sue risorse, avvenuta come visto sostanzialmente dal 2016. Il decreto di riparto per quell'annualità (D.M. 26 settembre 2016), infatti, può essere considerato il primo documento programmatico nazionale – una sorta di Piano «zero» – che fa propria la dimensione sopravvenuta di strutturalità delle risorse e avvia sperimentalmente un percorso di definizione dei beneficiari degli interventi in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale. Peraltro lo stesso DM, prima che sulla materia intervenisse il legislatore con il d. lgs. 147/2017, individuava (all'articolo 7) nello strumento del Piano nazionale l'ambito ideale per la definizione dei livelli essenziali e considerava a tal fine prioritaria «*l'individuazione dei beneficiari, a partire dalla definizione di disabilità gravissima di cui all'articolo 3, nelle more della revisione delle procedure di accertamento della disabilità e con l'obiettivo di adottare una nozione di persone con necessità di sostegno intensivo, differenziato sulla base dell'intensità del sostegno necessario*».

Il quadro presente, quindi, è quello di una sperimentazione in corso limitata alla sola disabilità gravissima sullo sfondo di un ambizioso obiettivo di individuare i beneficiari sulla base della necessità di un sostegno intensivo: il sentiero tracciato, tuttora attuale, è cioè quello di graduazione degli interventi in relazione alla diversa necessità di sostegno, da intendersi come sostegno offerto da parte di assistenti personali (*care-givers*).

Nel DM 26 settembre 2016 (art. 3, co. 2) per «disabilità gravissima» si è inteso individuare il carico assistenziale indotto da non autosufficienza a partire da alcune specifiche condizioni patologiche (malattie o menomazioni d'organo o apparato) e/o di assistenza strumentale rivolta a funzioni vitali, comunque associate a deficit funzionali misurati con specifiche scale. In altri termini, in assenza di uno strumento univoco nazionale per la misurazione del bisogno assistenziale anche a prescindere dalla patologia o menomazione, sono state identificate condizioni biomediche di gravità tale da permettere di cogliere, anche indirettamente e comunque con il supporto di specifici indicatori, la maggiore onerosità assistenziale non sanitaria richiesta. A titolo di esempio, si tratta di persone con gravissimo stato di demenza o con ritardi mentali gravi e profondi, tali da compromettere lo svolgimento in autonomia delle funzioni essenziali, oppure persone con gravissima – opportunamente qualificata – compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare (es. SLA, SMA, sclerosi multipla, Parkinson) oppure persone la cui vita dipende, qualunque sia la grave patologia da cui sono affette, da assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette. Le scale a suo tempo selezionate a qualificare la condizione di «gravissimo» stato per le singole patologie (ad esempio, la *Clinical Dementia Rating Scale* per le demenze, o la scala *Medical Research Council* per il bilancio muscolare complessivo nel caso di patologie neurodegenerative) hanno le caratteristiche di essere: scientificamente validate, testate, con *cut-off* credibili; specifiche per le diverse tipologie di patologie/menomazioni considerate; gratuite; disponibili in italiano; semplici e tali da non richiedere tempi lunghi di applicazione.

L'elenco completo delle «disabilità gravissime» è riportato nell'allegato 1, che richiama integralmente quanto disposto con l'articolo 3, comma 2, del DM 26 settembre 2016. E' questo il punto di partenza che resta valido, insieme alle scale e alle modalità attuative di cui al comma 3 del medesimo articolo, anche per il triennio oggetto di questo Piano. Resta da definire nel corso del medesimo periodo uno strumento di valutazione nazionale che prescinda dalla patologia o dalla menomazione che potrà integrarsi a tale elenco in via complementare o sostitutiva a seconda delle evidenze che emergeranno.

I beneficiari degli interventi a valere sul FNA: i disabili gravissimi

	Persone con disabilità gravissima beneficiarie di interventi a valere sul FNA al 31.12.2018
Piemonte[a]	3.890
Valle d'Aosta	n.d.
Liguria	1.243
Lombardia	6.635
Veneto	4.544
Friuli Venezia Giulia	952
Emilia-Romagna	5.599
Toscana	1.445
Umbria[c]	1.852
Marche[d]	2.061
Lazio	3.617
Abruzzo	1.605
Molise	645
Campania	4.283
Puglia[e]	5.145
Basilicata[f]	55
Calabria[g]	1.342
Sicilia	9.161
Sardegna[h]	3.389
[illegible]	57.463

[a]Anno 2017. Dati parziali

[b]Dati al 31.12.2017

[c]Dati forniti in occasione del monitoraggio annualità 2016. Sono stati considerati i soli disabili gravissimi destinatari di interventi

[d]Dati al 31.12.2016

[e]Dati forniti in occasione del monitoraggio annualità 2016

[f]Solo tipologie di cui alla lettera a) ed e) dell'art. 3, co. 2, DM 26.9.2016, con utilizzo di scale regionali

[g]Dati parziali

[h]Dati forniti in occasione del monitoraggio annualità 2016. Alla data di rilevazione, la Regione non aveva ancora completato l'adozione delle scale di cui al DM 26.9.2016. E' stato indicato il totale degli assistiti, in quanto sulla base delle scale regionali adottate si tratta di condizione assimilabile a quella dei gravissimi

Quante sono quindi le persone con «disabilità gravissima» che hanno avuto accesso agli interventi finanziati dal FNA? Ai fini della definizione di questo Piano è stata effettuata una rilevazione straordinaria sui beneficiari degli interventi al 31 dicembre 2018. I dati raccolti vanno però considerati con prudenza in quanto, ai sensi dell'art. 3, co. 4, del DM 26 settembre 2016, le Regioni si impegnavano ad adottare la nuova definizione di disabilità gravissima entro la fine del 2017 e, in alcuni casi, il processo non sembra essersi ancora concluso: l'impressione è che l'implementazione delle nuove definizioni e metodologie sia un processo dinamico che necessiti ancora – perlomeno in alcuni territori – di un certo periodo di tempo per consolidarsi, se non nell'adozione degli strumenti, perlomeno nella raccolta dei dati. Quindi non vi è stata una generale disponibilità di informazioni di dettaglio (ad esempio, a volte è stato fornito solo il dato sul totale degli assistiti e non sulle singole tipologie di disabilità gravissima) e in alcune Regioni i dati non sono aggiornati o, più raramente, non allineati alle definizioni nazionali. Ad ogni modo, solo nel caso della Valle d'Aosta non è stato ancora possibile recuperare dati, mentre nel caso della Basilicata le informazioni rilevate sono decisamente parziali, essendo riferiti ai soli casi di stati vegetativi o di minima coscienza e alle patologie neuromuscolari. Trattandosi di piccole Regioni, comunque, si può affermare che il quadro che emerge, perlomeno negli ordini di grandezza, sia sostanzialmente esaustivo.

Disabili gravissimi per tipologia

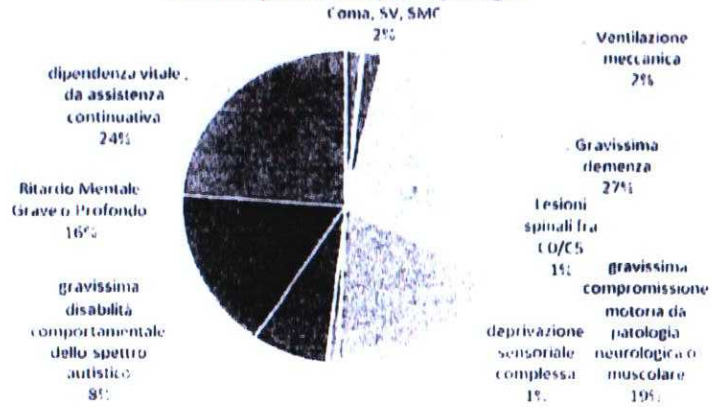

I beneficiari di interventi a valere sul FNA in condizione di disabilità gravissima sono meno di 60 mila, pari a quasi 10 persone ogni 10 mila residenti. Per avere un ordine di grandezza, si tratta del 2,7% dei beneficiari dell'indennità di accompagnamento.

Quanto alla tipologia di patologia e/o menomazione (dati sull'86% del totale), le forme più diffuse sono quelle della demenza molto grave (più di un quarto dei casi), delle patologie neurodegenerative (un quinto) e del ritardo mentale grave o profondo (un sesto). Da segnalare la frequenza di casi non direttamente identificabili in termini di patologie, ma con condizioni di dipendenza vitale da assistenza e monitoraggio continui (24/7): si tratta di un quarto del totale.

I disabili gravissimi: la variabilità regionale

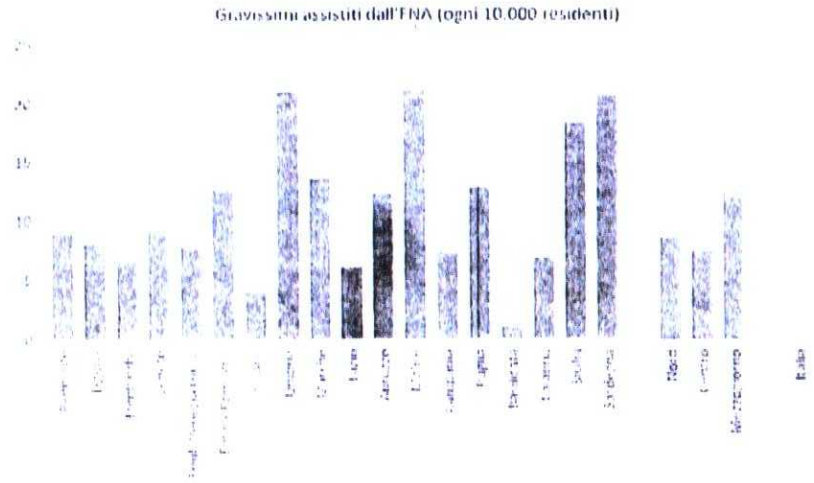

Esaminando il dato nazionale nelle sue articolazioni regionali, sembra emergere una certa eterogeneità territoriale: a livello di macro aree si va dal Centro-Nord, con incidenze intorno all'8 per 10 mila, al Mezzogiorno, appena sopra il 12. Le differenze aumentano a livello regionale, con quattro Regioni intorno al doppio della media nazionale (Umbria, Molise, Sicilia e Sardegna) e una intorno alla metà (Toscana; della non significatività del dato della Basilicata si è già detto).

Al di là della prudenza necessaria nell'analisi, vista la non completezza della raccolta dei dati e la non piena comparabilità degli stessi, è comunque una situazione che non deve stupire, anzi: nello scenario corrente, la variabilità a livello regionale è attesa, essendo quelle presentate non incidenze epidemiologiche, ma la dimensione di platee di beneficiari di interventi che, per quanto a valere sulle risorse del FNA, restano nella piena disponibilità regolatoria delle Regioni.

Ad esempio, la dimensione delle platee è fortemente condizionata dalle scelte sull'ammontare della prestazione ovvero dalla disponibilità di altri servizi e interventi a valere su risorse regionali; la Regione potrebbe decidere di cofinanziare gli interventi con propri fondi fino magari ad esaurire eventuali liste d'attesa ovvero potrebbe decidere di destinare ai gravissimi una quota maggiore del minimo richiesto (pari a metà di quanto attribuitole in sede di riparto); allo stesso modo, la Regione può inserire le prestazioni FNA nel quadro più generale degli interventi territoriali, limitandone l'accesso a chi non è servito da altre prestazioni a valere sul bilancio regionale; o, ancora, può regolare l'accesso alle prestazioni «a sportello», fino a disponibilità di fondi, o «a bando», decidendo successivamente l'ammontare della prestazione in modo da coprire tutta la platea o viceversa coprendo solo i più bisognosi tra coloro che hanno fatto richiesta. Nella valutazione multidimensionale per l'accesso, poi, le scelte regionali potrebbero anche essere orientate a far rilevare le condizioni economiche, anche se sembrerebbe che con riferimento ai gravissimi l'ISEE sia usato raramente, e comunque con soglie molto elevate e nella versione «socio-sanitaria» (cioè con possibilità di restringere il nucleo fino al solo assistito).

Ad ogni modo, ciascuna delle scelte sopra evidenziate comporta esiti diversi in termini di numerosità e composizione della platea di beneficiari. A fronte delle notevoli differenze nella spesa dei sistemi di welfare locali, poc'anzi evidenziate, a sorprendere pertanto è quindi la relativa omogeneità raggiunta – perlomeno nel numero dei beneficiari e tenuto conto che in molti casi si tratta di numeri parziali – in un così breve lasso di tempo. Nell'ottica della definizione di livelli essenziali delle prestazioni e limitandoci per il momento ai gravissimi, resta comunque ancora molto lavoro da fare: innanzitutto, è necessario consolidare gli strumenti per l'identificazione dei beneficiari, con particolare attenzione ai territori in cui il processo appare in ritardo; ma, soprattutto, oggetto di questo Piano deve essere avviare il graduale percorso verso l'uniformità delle prestazioni, indipendentemente dal territorio di residenza.

Gli interventi per la disabilità gravissima: verso un assegno di cura e per l'autonomia

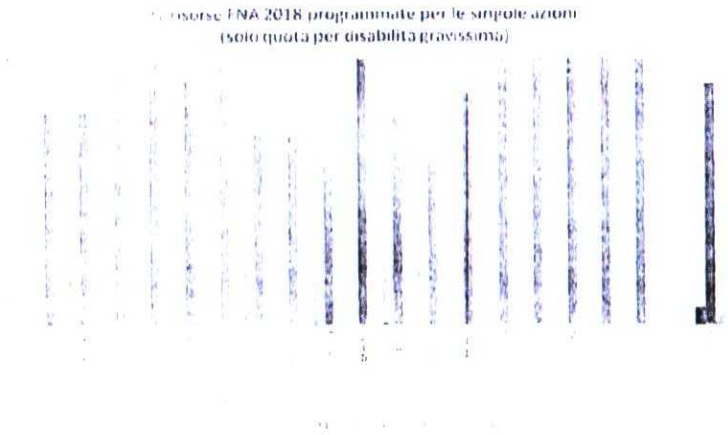

Il Fondo per le non autosufficienze, sin dalla sua istituzione, ha indirizzato il proprio spazio d'azione verso interventi volti a favorire la domiciliarità. E' evidente che non sempre la permanenza nella propria casa sia la situazione più appropriata per una persona non autosufficiente, ma va evitato in tutti i modi che il ricovero in strutture residenziali sia una soluzione indesiderata e resa necessaria dalla carenza di un sistema di interventi di assistenza territoriale. Quello che è apparso da principio prioritario è stato pertanto il rafforzamento del sistema di welfare locale volto a fornire assistenza «a casa», in un contesto generale di promozione dell'integrazione socio-sanitaria. Pertanto gli interventi finanziabili a valere sulle risorse del Fondo sono andati specializzandosi in tre tipologie (le uniche ammissibili dal 2015): assistenza domiciliare diretta; assistenza «indiretta» mediante trasferimenti monetari sostitutivi di servizi o per il *care-giver*; interventi complementari ai precedenti anche nella forma di ricoveri di sollievo (esclusi comunque i ricoveri a ciclo continuativo non temporaneo). Queste aree di intervento – da ultimo confermate dal DM 26 settembre 2016 (art. 2) come «*aree prioritarie di intervento riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni*» – sono integralmente richiamate dal presente Piano (allegato 2). Nel percorso verso una maggiore uniformità degli interventi, però, non costituiscono più soltanto il limite del campo d'azione: al loro interno va individuato un primo nucleo di prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale.

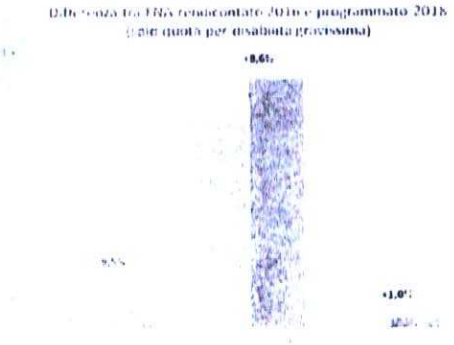

Proseguendo l'analisi sui soli interventi per i «gravissimi» (sul complesso dei beneficiari si tornerà dopo), cui deve essere destinata almeno la metà delle risorse assegnate a ciascuna Regione, si può notare (figura in alto*) che nel totale nazionale il 90% delle risorse è programmato per essere destinato ad assistenza indiretta nella forma di trasferimenti monetari. In metà delle regioni si tratta della modalità esclusiva di utilizzo delle risorse, mentre nell'altra metà si tratta comunque della modalità prevalente: la quota minima destinata all'assistenza indiretta è infatti di almeno il 60%. Poco più del 6% la quota per l'assistenza diretta e poco più del 3% quella per i ricoveri di sollievo. Inoltre, la tendenza che si osserva è quella di un sempre maggior favore nella programmazione da parte delle Regioni per l'assistenza indiretta: confrontando quanto rendicontato sull'utilizzo dell'annualità FNA 2016 con quanto programmato sulle risorse afferenti al 2018, l'incremento della quota destinata ai trasferimenti è di quasi 10 punti percentuali, a discapito degli interventi di assistenza domiciliare diretta (figura in basso). Non sembrano pertanto possano esserci dubbi su quale debba essere il primo passo verso una prestazione che costituisca un livello essenziale: al di là delle denominazioni e specificazioni regionali, deve trattarsi di un assegno di cura e per l'autonomia, con alcune caratteristiche uniformi definite a livello nazionale.

* Per le Regioni Valle d'Aosta e Sicilia sono presentati i dati relativi all'annualità 2017. Il dato della Regione Calabria non è disponibile. I dati di tali Regioni non sono considerati nella figura in basso.

Assistenza indiretta per i gravissimi: le caratteristiche essenziali

Al fine di definire le caratteristiche dell'assistenza indiretta da garantire su tutto il territorio nazionale, appare preliminarmente opportuno definirne la *ratio*: nella definizione adottata dal DM 26 settembre 2016, si tratta di «*un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con trasferimenti monetari nella misura in cui gli stessi siano condizionati all'acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliari nelle forme individuate dalle Regioni o alla fornitura diretta degli stessi da parte di familiari e vicinato sulla base del piano personalizzato*». E' evidente quindi il carattere sostitutivo di servizi che l'assegno deve assumere, o, detta in altri termini, il carattere immanente nel sistema dei servizi territoriali e di radicamento in essi. Non è quindi una prestazione assimilabile all'indennità di accompagnamento o alle altre prestazioni di invalidità civile (cui, comunque, si cumulerà), concesse sulla base di un mero accertamento medico-legale. Si tratta piuttosto di un sostegno che si inserisce in un quadro più generale di valutazione multidimensionale del bisogno e di progettazione personalizzata (su cui si tornerà oltre), in cui può ritenersi appropriato erogare assistenza in forma indiretta per varie ragioni: dalla promozione dell'autodeterminazione, quando possibile, anche mediante la possibilità di scegliere i servizi di cura e le persone che li forniscono, alla valorizzazione del lavoro di cura del *care-giver* familiare, in particolare nel caso di minorenni o di persone che non siano in grado di esprimere pienamente la propria volontà. Resta ferma la possibilità per la Regione di erogare direttamente i servizi – eventualmente lasciando facoltà al beneficiario di scegliere tra assistenza diretta e indiretta – così come di modulare l'ammontare dell'assegno sulla base di altri servizi inclusi nel progetto personalizzato (ad esempio, la frequenza di centri diurni). Quel che rileva è che l'assegno sia ancorato ad un bisogno di sostegno inteso come assistenza personale: in questi termini, i gravissimi, per come identificati rispetto al bisogno assistenziale, rappresentano il punto di partenza di interventi che potranno riguardare tutto il FNA, una volta validato a livello nazionale uno strumento unitario di valutazione del bisogno in grado di differenziare le situazioni in base alla diversa necessità di sostegno intensivo.

Considerata la dimensione strutturale del Fondo (550 milioni di euro a decorrere dal 2019) e il numero di persone con disabilità gravissima (inferiore a 60 mila), nonché tenuto conto che nell'ultimo triennio è già fissata alla metà del totale la quota minima di risorse da destinare agli interventi in favore di tali persone, appare sostenibile un intervento che, in assenza di altri servizi erogati dal territorio (come ad esempio, assistenza domiciliare o servizi semiresidenziali), preveda un trasferimento di almeno 400 euro mensili per 12 mensilità.

La dimensione dell'intervento è comunque limitata dall'ammontare di risorse disponibili e la Regione dovrà comunque evidenziare i criteri in base ai quali eventualmente identificare le priorità nell'accesso in caso di risorse non sufficienti, rispetto al livello minimo (ove utilizzati, tali criteri saranno oggetto di specifico monitoraggio al fine di uniformare le pratiche). La Regione potrà, ad ogni modo, con risorse proprie, integrare o differenziare la prestazione, così come potrà modularla riducendola, come detto, in caso di un'offerta integrata di servizi, anche a valere sulle risorse FNA (si pensi alla fornitura diretta di assistenza domiciliare o a periodi di ricoveri di sollievo in cui la quota sociale è posta a carico del FNA). Quanto alla valutazione della condizione economica ai fini dell'accesso, si ritiene che, per quanto possibile – trattandosi di prestazioni per persone in condizione di disabilità gravissima – debbano essere sottratte alla prova dei mezzi e, se del caso, sottoposte a soglie comunque di valore molto elevato: in particolare, salvo deroghe di natura transitoria specificamente motivate, l'assegno non dovrebbe essere condizionato a valori ISEE inferiori a 50 mila euro, accresciuti a 65 mila in caso di beneficiari minorenni, dove l'ISEE da utilizzare è quello per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria (art. 6 del DPCM 159/2013).

E' infine facoltà della Regione sottoporre tali erogazioni a rendicontazione o a prevedere trasferimenti nella forma di voucher o buoni per l'acquisto di servizi. Se si propendesse per trasferimenti non condizionati a rendicontazione, è comunque necessario un monitoraggio del sostegno prestato secondo gli impegni assunti nel progetto personalizzato.

Le caratteristiche attuative adottate dalle singole Regioni saranno oggetto di specifico monitoraggio, anche in merito al ruolo dell'assegno nel rafforzamento del sistema dei servizi, all'esito del quale potranno adottarsi – a complemento di quanto previsto in questo Piano – specifiche linee di indirizzo nazionali al fine di assicurare maggiore omogeneità agli interventi.

Gli altri beneficiari: i non autosufficienti «gravi»

La condizione di disabilità gravissima non esaurisce il novero delle finalizzazione del Fondo per le non autosufficienze. In generale, il Fondo finanzia anche interventi per non autosufficienze «gravi», ad oggi però non meglio specificate a livello nazionale e quindi rimesse nei termini definitori esclusivamente alla programmazione regionale. Dal punto di vista quantitativo, si tratta di un insieme di beneficiari simile a quello dei gravissimi. Il totale nazionale in tabella, infatti, è pari a poco più di 60 mila persone, leggermente superiore a quanto indicato per i gravissimi (55,6 mila). Manca ancora il dato della Valle d'Aosta (assente pure tra i gravissimi), mentre la Basilicata sembrerebbe aver indicato tra i gravi anche gran parte dei gravissimi; si tratta comunque di regioni molto piccole che non modificano gli ordini di grandezza nazionali. Pur con questi ed altri limiti più volte evidenziati di mancanza di esaustività e piena comparabilità dei dati raccolti a livello regionale, si può quindi affermare che il totale nazionale degli assistiti del FNA sia di circa 120 mila beneficiari, più o meno equamente ripartiti tra gravi e gravissimi. Nel complesso si tratta di 20 persone ogni 10 mila residenti, pari a poco più del 5% dei beneficiari dell'indennità di accompagnamento.

La distribuzione territoriale appare però molto diversa: in generale, le Regioni del Mezzogiorno sembrano aver indirizzato prioritariamente l'intervento sui gravissimi (i gravi essendo meno del 30% del totale degli assistiti; cfr. grafico, asse di sinistra); viceversa, nel Centro il numero di gravi sul totale degli assistiti è largamente prevalente (in media il 70% del totale), mentre il Nord è poco sopra la media nazionale. Analoghe evidenze si osservano nelle incidenze rispetto alla popolazione residente, muovendosi da 5 per 10 mila nel Mezzogiorno a oltre 15 nel Centro (asse di destra in figura). Ma i dati medi nascondono una notevole variabilità, anche all'interno della stessa macro area territoriale, con punte, da un lato, inferiori al 5% del totale degli assistiti in Campania, pari a meno di 1 persona ogni 10 mila residenti, e, dall'altro, dell'85% degli assistiti in Toscana e di oltre 40 persone ogni 10 mila in Umbria.

In generale, le scelte regionale sui non autosufficienti gravi dipendono fondamentalmente dal sistema di welfare regionale e sono difficilmente valutabili in questo contesto: ad esempio, un basso numero di gravi potrebbe essere in alcuni casi – quelli di sistemi «forti» – l'effetto della copertura di queste platee con risorse regionali, mentre in altri – sistemi «deboli» – l'effetto di una destinazione dell'intero ammontare delle risorse del Fondo per i gravissimi.

Persone con disabilità gravissima destinatarie di interventi a valere sul FNA - a.s. 2017-2018	
Piemonte[a]	4.230
Valle d'Aosta	n.d.
Liguria	2.967
Lombardia	10.887
Veneto	4.837
Friuli Venezia Giulia	509
Emilia-Romagna[b]	8.271
Toscana	8.450
Umbria[c]	3.823
Marche[d]	3.912
Lazio	3.050
Abruzzo	1.669
Molise	157
Campania	197
Puglia[e]	2.529
Basilicata	938
Calabria[f]	1.232
Sicilia	2.909
Sardegna[g]	0
[redacted]	60.567

[a]Anno 2017. Dati parziali

[b]Dati al 31.12.2017

[c]Dati forniti in occasione del monitoraggio annualità 2016. Sono stati considerati i disabili gravi destinatari di interventi

[d]Dati al 31.12.2016

[e]Dati forniti in occasione del monitoraggio annualità 2016

[f]Dati parziali

[g]Alla data di rilevazione, la Regione non aveva ancora completato l'adozione delle scale di cui al DM 26.9.2016. Il totale degli assistiti è stato indicato tra i gravissimi, in quanto sulla base delle scale regionali adottate si tratta di condizione assimilabile

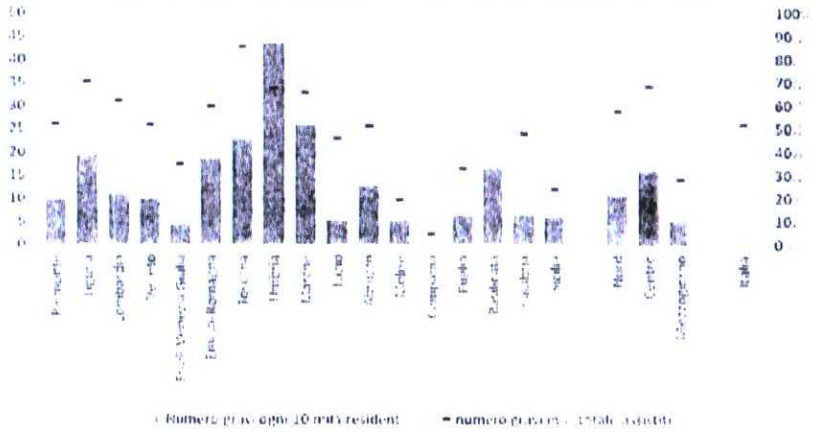

Gli interventi per i non autosufficienti gravi: verso una definizione nazionale

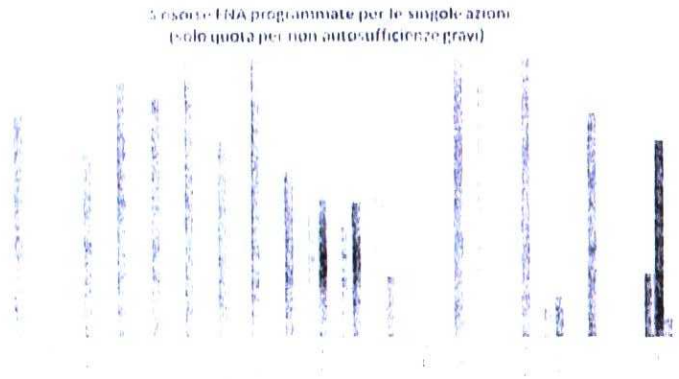

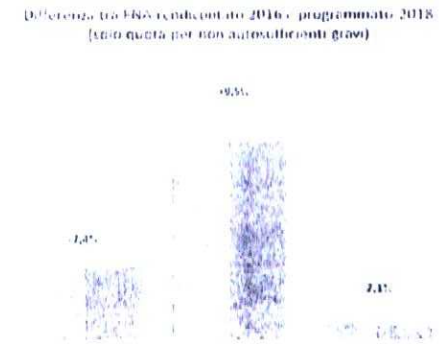

L'eterogeneità a livello regionale nel numero di non autosufficienti gravi e nella loro quota rispetto al totale degli assistiti si accompagna anche ad una notevole diversità territoriale nella programmazione delle risorse loro dedicate. Le aree di intervento sono le medesime che per i gravissimi (cfr. pag. 10 e allegato 2), ma mentre per questi ultimi l'utilizzo prevalente se non esclusivo è l'assistenza indiretta per tutte le Regioni, nel caso dei gravi ciò è vero solo in metà delle stesse (figura in alto*). Nella media nazionale a tal fine è programmato il 70% del totale delle risorse, cifra comunque in crescita di circa 10 punti rispetto a quanto rendicontato relativamente all'annualità 2016 (figura in basso); la quota destinata all'assistenza domiciliare diretta è invece del 23%, quasi quattro volte quello rilevato per i gravissimi, con alcune Regioni (Valle d'Aosta, Puglia, Sardegna) in cui tale utilizzo è esclusivo; infine, la quota per interventi complementari quali ricoveri di sollievo è di poco meno del 7%, circa il doppio di quella prima vista per i gravissimi.

Infine, anche qualitativamente, le persone assistite a valere sulle risorse FNA come non autosufficienti gravi non sono in alcun modo riconducibili ad un modello nazionale di riferimento. In generale, l'accesso è sempre preceduto da una valutazione multidimensionale a cura di una specifica équipe con competenze socio-sanitarie, ma non esistono pratiche comuni negli strumenti e nei criteri di scelta adottati. Varie sono ad esempio le scale prese a riferimento (SVAMA/SVAMDi, SiDi, Aged, Valgraf, Bina, Barthel, ecc.), di solito usate a supporto della valutazione, ma senza che da esse discendano differenziazioni nei servizi e negli interventi attivati o *cut-off* per la definizione dell'accesso individuabili a livello nazionale o anche regionale. Indubbiamente più diffuso per i gravi è l'utilizzo dell'ISEE, utilizzato sempre seppure in alcune Regioni mediante la fissazione di soglie di accesso – a livelli decisamente inferiori di quelli prima esaminati per i gravissimi – in altre come criterio di ordinamento delle domande per individuare i beneficiari in caso di risorse non sufficienti. In alcuni casi, infine, si individuano a livello regionale specifici target di intervento (esempio, anziani o minorenni). In altri, le risorse sono trasferite agli ambiti territoriali (a volte ai distretti socio-sanitari), che a loro volta individuano beneficiari e interventi secondo le priorità del territorio.

Alla luce di tali evidenze, quindi, anche se queste differenziazioni territoriali appaiono l'effetto non sorprendente della mancata strutturalità delle risorse del FNA fino al 2016 e della rilevante eterogeneità dei sistemi di welfare territoriali (come visto nella prima parte), non vi è dubbio che nel percorso verso i livelli essenziali delle prestazioni a valere sul FNA, nel periodo oggetto di questo Piano e a integrazione di quanto fatto con i gravissimi, i maggiori investimenti che devono esser fatti in termini programmatori riguardano l'identificazione di strumenti che permettano di definire unitariamente la platea dei beneficiari.

* Per le Regioni Valle d'Aosta e Sicilia sono presentati i dati relativi all'annualità 2017. Per la Regione Calabria i dati relativi all'annualità 2016. I dati di tali Regioni non sono considerati nella figura in basso.

L'identificazione delle persone non autosufficienti gravi ai fini dell'FNA

Una delle priorità di questo Piano è quindi l'avvio di un percorso nazionale di identificazione delle persone non autosufficienti gravi che accedono agli interventi dell'FNA, percorso concettualmente simile a quello avviato con il DM 26 settembre 2016 per i gravissimi. Come si è visto, in quel caso, l'adozione di una stringente definizione nazionale, entrata a regime nel 2018, ha subito cominciato a produrre effetti di omogeneizzazione territoriale, pur in presenza di scelte programmatorie diverse a livello regionale sugli interventi da attivare. Evidentemente, però, l'approccio adottato per i gravissimi non è volto a identificare una «misura» della non autosufficienza: nel caso dei gravissimi è la patologia o menomazione, associata a specifiche scale funzionali, a permettere – indirettamente – di individuare un bisogno assistenziale tale da meritare opportuna tutela. E' un approccio cioè specifico, che non ha caratteristiche di universalità e non è estendibile oltre l'ambito per cui è stato pensato. E' un primo importante passo, ma che necessita di essere integrato con una definizione di «non autosufficienza» che – a prescindere dalle specifiche patologie o menomazioni e, quindi, in maniera applicabile a tutti – permetta di differenziare le situazioni sulla base del bisogno assistenziale e della necessità di sostegno intensivo. E' questo un obiettivo chiaro sin da principio (cfr. il già richiamato art. 7 del DM 26 settembre 2016) e su cui del lavoro è stato già fatto: per tale finalità, con DM 31 maggio 2017 era stata infatti insediata una Commissione tecnica presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, coordinata da Carlo Francescutti (già coordinatore del Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità) e da Luigi Tesio (Direttore del Dipartimento di Scienze Neuro-riabilitative dell'IRCCS Istituto Auxologico Italiano di Milano), con la partecipazione di esperti individuati dal partenariato sociale e dalle Regioni e dall'ANCI. La Commissione ha definito una prima proposta di strumenti valutativi da sottoporre all'adozione di questo Piano e a successiva validazione territoriale.

Il punto di partenza è l'individuazione delle caratteristiche del sostegno per la persona e la sua famiglia che si ritiene debba essere oggetto di interventi a carico del FNA; in particolare, deve trattarsi di un sostegno:

- proporzionato all'onerosità dell'impegno assistenziale umano;
- di tipo generico e non professionale;
- necessario in caso di assistenza domiciliare;
- reso necessario da una disabilità;
- che superi in intensità, durata e frequenza quello che può essere soddisfatto da una ordinaria rete relazionale familiare;
- in una logica di gradualità dei benefici rispetto al bisogno effettivo, e non risarcitoria della gravità intrinseca della disabilità né della sottostante patologia.

Ne consegue che «*come criterio di riferimento per la definizione di livelli graduati di necessità di sostegno intensivo si è assunta la gravosità del carico assistenziale richiesto al* caregiver. *Questa gravosità è vista come una variabile unidimensionale che rappresenta l'ammontare dell'attività assistenziale aspecifica (*caregiving*) richiesta, ammontare inteso come valido indicatore ("*proxy*") del costo che persona non autosufficiente e contesto familiare devono sostenere e sul quale vogliono intervenire i benefici offerti dal FNA*».

La strumento costruito – un questionario per la definizione del carico assistenziale – è relativamente semplice e volto quindi ad individuare la necessità di presenza del *caregiver*, più che le sue specifiche mansioni, attitudini e competenze.

Una «misura» della non autosufficienza

Il questionario è qui riprodotto. Individua cinque ambiti di vita in cui considerare il tipo e l'ammontare di assistenza necessaria: la cura della persona (inclusi i trasferimenti letto/sedia, sedia/WC, ecc. in caso di ipomobilità grave), la mobilità domestica, la gestione del comportamento, i compiti domestici (solo per persone con 12 anni o più) e la mobilità per attività extra-domestiche. Per ciascuno di questi ambiti va identificata la tipologia di assistenza di cui la persona necessita e a ciascuna tipologia è assegnato un coefficiente: in caso di assenza di necessità rilevanti (da non confondersi con completa autosufficienza, ma con bisogni che possono essere soddisfatti dalla rete relazionale ordinaria) il punteggio è nullo; se vi è bisogno di ausili che necessitano del coinvolgimento attivo, costante e quotidiano da parte del *caregiver*, il coefficiente è 1; se c'è necessità di supporto fisico complementare (ripetutamente nel corso della giornata e tutti i giorni, con sforzo fisico non minimale dell'operatore) o di vigilanza/supervisione non continuativa (presenza comunque tutti i giorni, più volte al giorno, anche se per non più di 12 ore), il coefficiente è 2; se il supporto fisico necessario è sostitutivo e non complementare oppure la vigilanza/supervisione è continuativa per gran parte della giornata, il coefficiente è 3. Se vi sono più necessità (es. ausili e supporto fisico oppure sia supporto fisico che vigilanza), si applica in ciascun ambito il coefficiente più elevato (senza sommare) e se per motivi clinici le attività in alcuni ambiti non sono possibili (es. mobilità extra domestica) si applica il coefficiente massimo. Il punteggio complessivo è quindi ottenuto dalla somma dei coefficienti in ciascun ambito moltiplicati per il peso attribuito all'ambito medesimo (il peso più alto – pari a 5 – è attribuito alla cura della persona, il più basso – pari a 2 – ai compiti domestici e alla mobilità extra-domestica).

Si ottiene così una scala del bisogno assistenziale (come sopra specificato) che si estende in un range che va da 0 a 51 punti (per i minori di 12 anni, da 0 a 45) e che restituisce un ordinamento delle persone secondo il criterio unidimensionale della «gravosità» di sostegno intensivo di cui necessitano. Con strumenti di questo tipo – una «misura della Non Autosufficienza - mNA» – e l'identificazione di opportuni punteggi soglia, definiti anche sulla base delle risorse disponibili nel Fondo, ci si può quindi muovere nella direzione auspicata e, cioè, verso «*non soltanto una maggiore capacità selettiva utile alla programmazione delle politiche e dei servizi a favore delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie, ma anche una maggiore trasparenza dei processi decisionali, una maggiore equità e un contenimento degli elementi conflittuali*».

In particolare, potranno essere individuate fasce di necessità di sostegno crescente, fino ad includere eventualmente i gravissimi nella fascia più alta. La prospettiva è quella del *care-giver, «nel tentativo di quantificarne il coinvolgimento in termini di sforzo o impegno psico-fisico, da quantificarsi in relazione a intensità, durata e frequenza»*. Ne deriverà la possibilità di differenziare le prestazioni sulla base dell'intensità del sostegno richiesto.

Ambito	Peso	Coefficienti per tipologia di assistenza						Punteggi possibili
Cura della persona e trasferimenti	5	Nessuna o lieve necessità 0	Ausili 1	Supporto fisico complementare 2		Supporto fisico sostitutivo 3		0/5/10/15
Mobilità domestica	4	Nessuna o lieve necessità 0	Ausili 1	Supporto fisico complementare 2	Supporto fisico sostitutivo 3	Vigilanza e/o supervisione non continuativa 2	Vigilanza e/o supervisione continuativa non H24 3	0/4/8/12
Gestione del comportamento	4	Nessuna o lieve necessità 0	Ausili 1	Vigilanza e/o supervisione non continuativa 2		Vigilanza e/o supervisione continuativa non H24 3		0/4/8/12
Compiti domestici	2	Nessuna o lieve necessità 0	Ausili 1	Supporto fisico complementare 2		Supporto fisico sostitutivo 3		0/2/4/6
Mobilità per attività extra-domestiche	2	Nessuna o lieve necessità 0	Ausili 1	Supporto fisico complementare 2		Supporto fisico sostitutivo 3		0/2/4/6

Il processo di implementazione della nuova «misura NA»

La proposta illustrata, prima di poter essere adottata come strumento operativo dai territori, necessita evidentemente di conferme empiriche e di un processo di validazione. Va innanzitutto considerato che esistono vari momenti valutativi a livello regionale ai quali lo strumento qui proposto si sovrappone. Seppure le finalità possano non essere esattamente le medesime di quelle del FNA – e cioè l'identificazione delle persone con maggior bisogno assistenziale ai fini dell'accesso a specifici interventi e servizi – si tratta in ogni caso di strumenti già adottati a livello regionale, che investono gli stessi ambiti d'analisi, che gli operatori sono già in grado di utilizzare e che con ogni probabilità sono già stati somministrati ai medesimi beneficiari degli interventi a valere sul FNA o perlomeno ad alcuni di essi. Ai fini di una prima validazione empirica della misura, la stessa Commissione proponente ha già avuto modo di lavorare su alcuni dataset regionali relativi a strumenti molto più complessi di quello qui proposto, basati su articolate procedure di definizione di profili di funzionamento (SI.D.I. della Regione Lombardia e Val.Graf. e un questionario sulle condizioni di vita per persone con disabilità in strutture residenziali e semiresidenziali della Regione Friuli Venezia Giulia): sono stati analizzati i singoli item degli strumenti regionali, ricondotti quelli rilevanti agli ambiti prima descritti della «mNA», individuati i coefficienti e ricavati i punteggi. In altri termini, già in sede di proposta, si è potuto dimostrare – con buoni esiti – la possibilità di *trans-codificare* nella misura nazionale alcuni strumenti regionali applicati ad un significativo numero di persone (oltre 10 mila in ciascuna delle due Regioni).

Non è però evidentemente sufficiente, vista la notevole variabilità di strumenti in uso a livello regionale (o anche infra-regionale) di cui già si è fatto cenno. Ai fini della validazione della mFNA, il primo passo da compiere è quindi quello – per tutte le Regioni che adottano procedure di valutazione della non autosufficienza con strumenti propri – di trans-codificare tali strumenti in quello nazionale. Ciò implica nell'ordine: un censimento degli strumenti utilizzati, la verifica della riconducibilità delle voci/*item* dello strumento regionale agli ambiti identificati per l'mNA, l'impegno a raccogliere i dati a livello individuale su tutti i beneficiari di interventi a valere sul FNA e a metterli a disposizione di un database nazionale. Per le Regioni che invece non si sono dotate di propri strumenti di valutazione della non autosufficienza, l'impegno è a somministrare il questionario mNA a tutti i beneficiari degli interventi a valere sul Fondo per far confluire i dati nel medesimo database. Perlomeno su un campione dei beneficiari e per tutte le Regioni andranno inoltre raccolte informazioni sulle condizioni cliniche (nei termini di categorie di menomazione, dispositivi biomedici, programmi terapeutici) da utilizzare come «codici di contesto», finalizzato a controlli di coerenza ex-post. Il questionario mNA andrà somministrato anche ad un campione di persone con disabilità gravissima, che si ricorda è ad oggi una definizione adottata sperimentalmente: vanno infatti verificate le scelte compiute nel DM 26 settembre 2016 nell'ottica di rafforzarle ed eventualmente integrarle, atteso che l'approccio seguito è stato quello di valutazione solo indiretta del carico assistenziale.

Infine, il flusso informativo – seppur riferito a prestazioni sociali – andrà coordinato con il flusso SIAD in materia di assistenza domiciliare attivato nell'ambito del Sistema sanitario nazionale, nelle modalità da definire con la costituzione di un apposito tavolo di lavoro con il Ministero della salute.

In sintesi, quindi, con il processo sopra descritto, da attuarsi nel periodo di vigenza di questo Piano, le Regioni che utilizzano strumenti propri per la valutazione della non autosufficienza potranno continuare ad utilizzarli e quelle che non ne hanno di disponibili o che vorranno fare un investimento per il cambiamento potranno utilizzare direttamente lo strumento nazionale. Allo stesso tempo, la definizione per i gravissimi potrà trovare conferme ed essere eventualmente integrata. La cosa più importante, però, è che al termine di questo processo – da validare a livello nazionale, a partire dalle trans-codifiche, con l'istituzione di una apposita Commissione tecnico-scientifica – la misura della non autosufficienza nazionale potrà definitivamente orientare le scelte di programmazione delle risorse del FNA e quindi tutti i beneficiari a valere su tali risorse, indipendentemente dal luogo di residenza, potranno essere identificati in maniera omogenea e secondo criteri uniformi.

L'integrazione socio-sanitaria e la valutazione multidimensionale

Si è detto della conferma in questo Piano degli interventi previsti nel DM 26 settembre 2016, che abbiamo definito una sorta di Piano «zero». Come già previsto nel medesimo DM (cfr. Allegato 3), non può prescindersi da un ancoraggio di tali interventi in un sistema integrato di servizi socio-sanitari territoriali, quale quello che è andato delineandosi sin dagli albori del FNA, anche mediante la possibilità di finanziare con le risorse del Fondo (nelle prime annualità) le misure regionali per l'integrazione delle politiche sociali e sanitarie. E' un impegno che permane – una sorta di pre-condizione per gli interventi a valere sul FNA – e che rappresenta un vero e proprio modello di intervento, che negli anni è andato affermandosi anche oltre l'ambito delle politiche in favore delle persone con disabilità grave (dove pure ha trovato importanti conferme, ad esempio, in attuazione delle politiche nazionali per il cd. «dopo di noi», che più avanti si prenderà a riferimento): sia il primo Piano per gli interventi e i servizi di contrasto alla povertà che il primo Piano sociale nazionale (entrambi per il periodo 2018-20) e prima ancora il d. lgs. n. 147 del 2017, nella parte che resta viva e rafforzata con il Reddito di cittadinanza, hanno affermato un modello in cui i servizi territoriali si integrano per fornire risposte appropriate a bisogni tipicamente complessi e che necessitano di essere analizzati e valutati su più dimensioni. Un approccio «ecologico» in cui la persona è considerata nell'ambito del contesto sociale in cui vive, a partire dalla famiglia e dalla comunità d'appartenenza, ed in coerenza, nello specifico degli interventi di questo Piano, con i principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Inoltre, in generale, nella programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi, Regioni ed enti locali avranno cura di assicurare «il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241», come previsto dal Codice del Terzo settore (art. 55 del d. lgs. 117/2017).

Con riferimento a questo Piano, anche alla luce dell'articolo 21 del DPCM 12 gennaio 2017 di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, l'integrazione va promossa sin dall'accesso ai servizi socio-sanitari, al fine di agevolare e semplificare l'informazione e le procedure, rafforzando i presidi territoriali nella forma di Punti Unici di Accesso alle prestazioni. Agli interventi a valere sul FNA, come già nel caso del «dopo di noi» (art. 2, del DM 23 novembre 2016, qui richiamato quale punto più avanzato di elaborazione programmatica condivisa in materia) «*si accede previa valutazione multidimensionale, effettuata da equipe multi professionali in cui siano presenti almeno le componenti clinica e sociale, secondo i principi della valutazione bio-psico-sociale e in coerenza con il sistema di classificazione ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute)*». La valutazione multidimensionale va oltre lo specifico dell'analisi del bisogno assistenziale (la mNA di cui alle pagine precedenti) e «*analizza le diverse dimensioni del funzionamento della persona con disabilità in prospettiva della sua migliore qualità di vita, ed in particolare, almeno le seguenti aree: cura della propria persona, inclusa la gestione di interventi terapeutici; mobilità; comunicazione e altre attività cognitive; attività strumentali e relazionali della vita quotidiana*». «*La valutazione ... è finalizzata alla definizione del progetto personalizzato..., [che] individua gli specifici sostegni di cui la persona con disabilità grave necessita*», inclusi gli interventi a valere sul FNA, e che «*contiene il budget di progetto, quale insieme di tutte le risorse umane, economiche, strumentali da poter utilizzare in maniera flessibile, dinamica ed integrata*». Assume pertanto particolare rilevanza, anche ai sensi dei Livelli Essenziali di Assistenza (Dpcm 12/01/2017), l'articolazione individualizzata e flessibile degli interventi integrati condivisi con la persona e/o la famiglia.

Per tali progettualità socio-sanitarie individualizzate il modello di intervento e l'eventuale determinazione della soglia d'accesso per la quota sociale, fermo restando quanto previsto con riferimento all'assegno di cura e per l'autonomia, sono demandate alle singole Regioni.

Il progetto personalizzato

La valutazione multidimensionale è finalizzata alla definizione del progetto personalizzato. Proseguendo nel richiamo dei principi definiti in sede di attuazione del «Dopo di noi», «*il progetto individua gli specifici sostegni di cui la persona ... necessita, a partire dalle prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie ed inclusi gli interventi e i servizi ... a valere sulle risorse del Fondo, in coerenza con la valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili, in funzione del miglioramento della qualità di vita e della corretta allocazione delle risorse medesime. ... Il progetto personalizzato contiene il budget di progetto, quale insieme di tutte le risorse umane, economiche, strumentali da poter utilizzare in maniera flessibile, dinamica ed integrata*» (art. 2, co. 2, DM 23 novembre 2016).

«*Il progetto personalizzato è definito assicurando la più ampia partecipazione possibile della persona* ... [non autosufficiente], *tenendo conto dei suoi desideri, aspettative e preferenze e prevedendo altresì il suo pieno coinvolgimento nel successivo monitoraggio e valutazione. Laddove la persona con disabilità grave* [o gravissima] *non sia nella condizione di esprimere pienamente la sua volontà, è sostenuta ... da chi ne tutela gli interessi*». (art. 2, co. 3, DM 23 novembre 2016).

«*Nel rispetto dell'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ed in particolare, del comma 1, lettera a), gli interventi e i servizi ... sono proposti e condivisi con la persona con disabilità grave* ... [o gravissima] *garantendole la possibilità di autodeterminarsi e il rispetto della libertà di scelta. A tal fine vanno garantiti, con le minori limitazioni possibili e con particolare riguardo alle persone con disabilità intellettiva e del neuro sviluppo, gli strumenti previsti dalla vigente legislazione relativi al sostegno nella presa delle decisioni, nonché devono essere adottate strategie volte a facilitare la comprensione delle misure proposte*» (art. 3, co. 1, DM 23 novembre 2016).

«*Il progetto personalizzato individua, sulla base della natura del bisogno prevalente emergente dalle necessità di sostegni definite nel progetto, una figura di riferimento (case manager) che ne curi la realizzazione e il monitoraggio, attraverso il coordinamento e l'attività di impulso verso i vari soggetti responsabili della realizzazione dello stesso.*

Il progetto personalizzato definisce metodologie di monitoraggio, verifica periodica ed eventuale revisione, tenuto conto della soddisfazione e delle preferenze della persona con disabilità grave [o gravissima]» (art. 2, co. 4 e 5, DM 23 novembre 2016).

E' essenziale che il progetto, una volta identificati i sostegni, benché soggetto a verifica della persistenza delle condizioni che lo hanno motivato, abbia una continuità senza soluzioni legate alle diverse annualità di finanziamento degli interventi. In altri termini, va assicurata, nei limiti del possibile, la continuità delle prestazioni senza procedere a rivalutazioni che non siano motivate dal necessario monitoraggio *in itinere*.

PRESTAZIONI E SERVIZI

- ✓ Assistenza domiciliare
- ✓ Trasferimenti monetari per l'acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliari
- ✓ Interventi complementari all'assistenza domiciliare (ricoveri di sollievo)
- ✓ Progetti per la vita indipendente

Riparto delle risorse e monitoraggio

I criteri di riparto delle risorse del FNA sono – dall'origine – costruiti come una media ponderata di due indicatori utilizzati quali *proxy* «*della domanda potenziale di servizi per la non autosufficienza:*

	[illegible]
Abruzzo	2,39%
Basilicata	1,08%
Calabria	3,47%
Campania	8,46%
Emilia Romagna	7,82%
Friuli Ven. Giulia	2,33%
Lazio	9,12%
Liguria	3,34%
Lombardia	15,91%
Marche	2,84%
Molise	0,66%
Piemonte	8,00%
Puglia	6,60%
Sardegna	2,86%
Sicilia	8,21%
Toscana	7,00%
Umbria	1,72%
Valle d'Aosta	0,25%
Veneto	7,94%
[illegible]	100,00%

a) popolazione residente, per regione, d'età pari o superiore a 75 anni, nella misura del 60%;
b) criteri utilizzati per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura del 40%» (art. 1, co. 2 del DM 26 settembre 2016).

Si tratta di criteri che hanno una loro razionalità. In assenza di indicatori sulla distribuzione regionale delle persone non autosufficienti (non sono utili a tal fine i dati amministrativi sui beneficiari di prestazioni quali l'indennità di accompagnamento), si è preferito adottare da principio indicatori demografici e indicatori già in uso dalla fine degli anni 90 del secolo scorso per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali (fondo che, perlomeno fino alla nascita del FNA, ma in parte anche successivamente, ne svolgeva le funzioni per la quota parte volta a finanziare servizi territoriali per la disabilità). D'altra parte, quel che qui rileva non è il numero assoluto di non autosufficienti in una data regione, ma la quota relativa nel totale nazionale: a meno di specifiche differenziazioni territoriali delle incidenze e delle prevalenze – di cui però non vi è alcuna evidenza scientifica (se non marginalmente e limitatamente a singole patologie, ma non tali da modificare il quadro) – la quota di popolazione residente in una data regione sul totale nazionale è una buona approssimazione della quota relativa di persone non autosufficienti residenti in quella regione. E poiché tra le persone non autosufficienti, gli anziani sono più rappresentati che nella popolazione complessiva, la scelta di un indicatore demografico riferito alla distribuzione territoriale degli anziani appare preferibile. Si noti che la quota di anziani ultra 75enni beneficiari degli interventi a valere sul FNA, pur con i limiti della raccolta dati per questo Piano evidenziati nelle sezioni precedenti, è risultata essere di quasi la metà del totale dei beneficiari, a fronte di una quota nella popolazione residente che è solo di un decimo del totale.

Gli indicatori utilizzati ad oggi per il riparto del FNA – riportati in tabella e aggiornati al 2019 – sono quindi confermati per il periodo di vigenza di questo Piano come una sorta di criterio di spesa storica. Ma nei prossimi anni – mano a mano che avanzerà la progressione graduale verso i livelli essenziali – anche tali indicatori dovranno essere rivisti per tener conto sempre più del fabbisogno che emerge in ciascuna Regione una volta definiti in maniera uniforme i destinatari delle risorse e le prestazioni loro dedicate, proseguendo nel lavoro avviato con i gravissimi secondo le indicazioni prima illustrate e, in particolare, a partire dall'assegno di cura e per l'autonomia definito in questo Piano.

Perché questo percorso possa compiersi è però essenziale che i flussi informativi sull'utilizzo delle risorse – beneficiari e interventi – siano puntuali, affidabili e comparabili. A tal fine il decreto con cui questo Piano verrà adottato individuerà specifici standard per la raccolta dei dati a livello di ambito territoriale, secondo le modalità definite dal recente DM 22 agosto 2019 che attua il Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali (art. 24, co. 3, lett. b), d. lgs. 147/2017). La massima attenzione è perciò da porsi sulla regolarità e puntualità dei flussi perché solo in questo modo il prossimo Piano potrà davvero rappresentare un avanzamento rispetto al presente.

Progetti per la vita indipendente

Oltre agli interventi di cui all'allegato 2, sin dal 2014 il FNA è attribuito in una quota parte anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la realizzazione di progetti sperimentali in materia di vita indipendente, da attuarsi comunque per il tramite delle Regioni. Si è trattato di una concreta attuazione del primo *Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità*, adottato con DPR 4 ottobre 2013, e, in particolare, della linea di intervento 3 «*Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società*». Il riferimento è all'articolo 19 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità per il quale gli Stati riconoscono "*il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società*". Gli Stati devono assicurare che "*le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione*". Inoltre, gli Stati devono garantire che "*le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione*".

In occasione del parere sul Programma di azioni in sede di Conferenza Unificata, le stesse Regioni avevano espresso la raccomandazione «*di incrementare il finanziamento per le sperimentazioni regionali per le politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente*» e, pertanto, al primo riparto utile del FNA (annualità 2014) 10 milioni di euro sono stati a tal fine destinati, in particolare attribuendo le risorse «*ai territori coinvolti nella sperimentazione per il tramite delle Regioni e delle Province autonome sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali*» (art. 6, DM 7 maggio 2014). Le linee guida adottate dal Ministero – redatte sulla base del primo Programma di azione e aggiornate a seguito dell'adozione del secondo Programma (DPR 12 ottobre 2017), che ha mantenuto la linea di intervento sulla vita indipendente – sono state quindi lo strumento di indirizzo per l'implementazione delle sperimentazioni a livello territoriale. I principi generali per tali sperimentazioni sono quelli visti per l'utilizzo delle risorse FNA di cui si è discusso precedentemente e cioè: valutazione multidimensionale, progettazione personalizzata, budget di progetto; con le linee guida per i progetti per la vita indipendente si è avuto modo di disciplinare anche nello specifico la partecipazione della persona con disabilità alla progettazione, che deve essere la più ampia possibile; la libera scelta dell'assistente personale, che deve essere sempre garantita a meno di specifiche indicazioni emerse in sede di valutazione; il contributo economico per l'assistente personale, che deve essere considerato parte di un più ampio sistema di aree di progettazione connesse all'obiettivo di autonomia; la specifica attenzione a forme di abitare in autonomia; l'attenzione allo sviluppo – quali azioni di sistema – di specifiche agenzie per la vita indipendente e consulenza alla pari.

Dopo un quinquennio, appare oggi necessario che le progettazioni per la vita indipendente – attestatesi nell'ultimo triennio su una dimensione nazionale di 15 milioni di euro più il cofinanziamento regionale – escano dalla fase sperimentale ed entrino nella programmazione ordinaria dei servizi. Fermo restando un coordinamento nazionale mediante linee guida da adottare con il decreto di riparto FNA, le risorse per l'attuazione dei progetti rientreranno quindi nella quota regionale: ciascuna Regione dovrà garantire, però, nell'ambito della programmazione regionale degli interventi, una diffusione dei progetti in termini di risorse e di numero di Ambiti territoriali coinvolti pari almeno a quanto indicato nel D.D. n. 669 del 28 dicembre 2018 (di adozione delle linee guida della passata annualità del FNA): deve cioè trattarsi di almeno 187 ambiti per un totale di 18,7 milioni di euro, tenuto conto del cofinanziamento del 20% già garantito dalle Regioni. Sono valori minimi da confermare rispetto alle annualità precedenti, considerato che ciascuna Regione si impegnerà a sviluppare i progetti di vita indipendente prospetticamente in tutti gli Ambiti territoriali in cui vi sono le condizioni per attuarlo.

Allegato 1 – La condizione di disabilità gravissima

La condizione di disabilità gravissima è determinata ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3 del DM 26 settembre 2016, di seguito riportati:

«2. Per persone in condizione di disabilità gravissima, ai soli fini del presente decreto, si intendono le persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, e per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:

a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS)<=10;

b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);

c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS)>=4;

d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;

e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥ 9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;

f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;

g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;

h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI<=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) <= 8;

i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.

3. Le scale per la valutazione della condizione di disabilità gravissima, di cui al comma 2, lettere a), c), d), e), e h), sono illustrate nell'Allegato 1 al presente decreto. Per l'individuazione delle altre persone in condizione di dipendenza vitale, di cui al comma 2, lettera i), si utilizzano i criteri di cui all'Allegato 2 del presente decreto. Nel caso la condizione di cui al comma 2, lettere a) e d), sia determinata da eventi traumatici e l'accertamento dell'invalidità non sia ancora definito ai sensi delle disposizioni vigenti, gli interessati possono comunque accedere, nelle more della definizione del processo di accertamento, ai benefici previsti dalle Regioni ai sensi del presente articolo, in presenza di una diagnosi medica di patologia o menomazione da parte dello specialista di riferimento che accompagni il rilievo funzionale.»

Allegato 2 – Le finalità degli interventi

Il presente Piano richiama integralmente le finalità degli interventi a valere sul FNA come definite dall'articolo 2, commi 1 e 2, del DM 26 settembre 2016, di seguito riportati:

«1. Nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, le risorse di cui all'articolo 1 del presente decreto sono destinate alla realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell'ambito dell'offerta integrata di servizi socio-sanitari in favore di persone non autosufficienti, individuando, tenuto conto dell'articolo 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, le seguenti aree prioritarie di intervento riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni, nelle more della determinazione del costo e del fabbisogno standard ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42:

a) l'attivazione o il rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia attraverso l'incremento dell'assistenza domiciliare, anche in termini di ore di assistenza personale e supporto familiare, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio, adeguando le prestazioni alla evoluzione dei modelli di assistenza domiciliari;

b) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con trasferimenti monetari nella misura in cui gli stessi siano condizionati all'acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliari nelle forme individuate dalle Regioni o alla fornitura diretta degli stessi da parte di familiari e vicinato sulla base del piano personalizzato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), e in tal senso monitorati;

c) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con interventi complementari all'assistenza domiciliare, a partire dai ricoveri di sollievo in strutture sociosanitarie residenziali e semiresidenziali, nella misura in cui gli stessi siano effettivamente complementari al percorso domiciliare, assumendo l'onere della quota sociale e di altre azioni di supporto individuate nel piano personalizzato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), e ad esclusione delle prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo di natura non temporanea.

2. Le risorse di cui al presente decreto sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria e sono aggiuntive rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni, nonché da parte delle autonomie locali. Le prestazioni e i servizi di cui al comma precedente non sono sostitutivi, ma aggiuntivi e complementari, a quelli sanitari.»

Allegato 3 – L'integrazione socio-sanitaria

Il presente Piano richiama integralmente le modalità di integrazione socio-sanitaria, come definite dall'articolo 4 del DM 26 settembre 2016, di seguito riportato:

«1. Al fine di facilitare attività sociosanitarie assistenziali integrate ed anche ai fini della razionalizzazione della spesa, le Regioni si impegnano a:

a) prevedere o rafforzare, ai fini della massima semplificazione degli aspetti procedurali, punti unici di accesso alle prestazioni e ai servizi localizzati negli ambiti territoriali di cui alla lettera d), da parte di Aziende Sanitarie e Comuni, così da agevolare e semplificare l'informazione e l'accesso ai servizi sociosanitari;

b) attivare o rafforzare modalità di presa in carico della persona non autosufficiente attraverso un piano personalizzato di assistenza, che integri le diverse componenti sanitaria, sociosanitaria e sociale in modo da assicurare la continuità assistenziale, superando la frammentazione tra le prestazioni erogate dai servizi sociali e quelle erogate dai servizi sanitari di cui la persona non autosufficiente ha bisogno e favorendo la prevenzione e il mantenimento di condizioni di autonomia, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie;

c) implementare modalità di valutazione della non autosufficienza attraverso unità multiprofessionali UVM, in cui siano presenti le componenti clinica e sociale, utilizzando le scale già in essere presso le Regioni, tenendo anche conto, ai fini della valutazione bio-psico-sociale, nella prospettiva della classificazione ICF, delle condizioni di bisogno, della situazione economica e dei supporti fornibili dalla famiglia o da chi ne fa le veci.

d) adottare ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sanitario e sociale, prevedendo che gli ambiti sociali intercomunali di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, trovino coincidenza per le attività di programmazione ed erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari;

e) formulare indirizzi, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute, ferme restando le disponibilità specifiche dei finanziamenti sanitario, sociosanitario e sociale, per la ricomposizione delle prestazioni e delle erogazioni, in un contesto di massima flessibilità delle risposte, adattata anche alle esigenze del nucleo familiare della persona non autosufficiente (es.: budget di cura).»

Tabella n. 1 – Risorse attribuite alle regioni per il triennio 2019-2021

	Quota (%) Col. (A)	Annualità 2019 (€) Col. (B)	Annualità 2020 (€) Col. (C)	Annualità 2021 (€) Col. (D)
Abruzzo	2,39%	13.699.480	13.646.900	13.596.710
Basilicata	1,08%	6.190.560	6.166.800	6.144.120
Calabria	3,47%	19.890.040	19.813.700	19.740.830
Campania	8,46%	48.492.720	48.306.600	48.128.940
Emilia Romagna	7,82%	44.824.240	44.652.200	44.487.980
Friuli Ven. Giulia	2,33%	13.355.560	13.304.300	13.255.370
Lazio	9,12%	52.275.840	52.075.200	51.883.680
Liguria	3,34%	19.144.880	19.071.400	19.001.260
Lombardia	15,91%	91.196.120	90.846.100	90.511.990
Marche	2,84%	16.278.880	16.216.400	16.156.760
Molise	0,66%	3.783.120	3.768.600	3.754.740
Piemonte	8,00%	45.856.000	45.680.000	45.512.000
Puglia	6,60%	37.831.200	37.686.000	37.547.400
Sardegna	2,86%	16.393.520	16.330.600	16.270.540
Sicilia	8,21%	47.059.720	46.879.100	46.706.690
Toscana	7,00%	40.124.000	39.970.000	39.823.000
Umbria	1,72%	9.859.040	9.821.200	9.785.080
Valle d'Aosta	0,25%	1.433.000	1.427.500	1.422.250
Veneto	7,94%	45.512.080	45.337.400	45.170.660
Totale	**100,00%**	**573.200.000**	**571.000.000**	**568.900.000**

Allegato B

PIANO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA
ovvero
ATTO DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE
2019-2021

Elementi richiesti e indicazioni per la redazione

1. Il quadro di contesto e le modalità di attuazione dell'integrazione socio-sanitaria

1.1 Il quadro di contesto

- Indicare le norme regionali che disciplinano gli interventi in materia di non autosufficienza e vita indipendente.
- L'articolo 1 del presente decreto prevede che le regioni adottano il Piano "*nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di non autosufficienza, e comunque prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità*". Descrivere com'è avvenuto il confronto, la consultazione e il coinvolgimento.

1.2 *L'integrazione socio-sanitaria*

- Indicare la disciplina regionale attuativa dell'integrazione socio-sanitaria.
- Descrivere specificamente i seguenti aspetti, su cui sono intervenuti norme e indirizzi nazionali:

1.2.1 ***Ambiti territoriali:*** L'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, prevede che "*Nel rispetto delle modalità organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adottano, in particolare, ove non già previsto, ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro, prevedendo che gli ambiti territoriali sociali trovino coincidenza per le attività di programmazione ed erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari e dei centri per l'impiego.* Analogo impegno era stato assunto dalle Regioni con l'articolo 4, comma 1, lett. d) del DM 26 settembre 2016, richiamato nell'Allegato 3 del Piano per la non autosufficienza. Descrivere le modalità di attuazione dell'impegno della Regione.

1.2.2 ***Punti Unici di Accesso:*** L'articolo 4, comma 1, lett. a) del DM 26 settembre 2016, richiamato nell'Allegato 3 del Piano per la non autosufficienza, prevede che le Regioni si impegnano a: "*prevedere o rafforzare, ai fini della massima semplificazione degli aspetti procedurali, punti unici di accesso alle prestazioni e ai servizi localizzati negli ambiti territoriali di cui alla lettera d), da parte di Aziende Sanitarie e Comuni, così da agevolare e semplificare l'informazione e l'accesso ai servizi sociosanitari*". Descrivere le modalità di attuazione dell'impegno della Regione.

1.2.3 ***Valutazione multidimensionale:*** L'articolo 4, comma 1, lett. c) del DM 26 settembre 2016, richiamato nell'Allegato 3 del Piano per la non autosufficienza, prevede che le Regioni si impegnano a: "*implementare modalità di valutazione della non autosufficienza attraverso unità multiprofessionali UVM, in cui siano presenti le componenti clinica e sociale, utilizzando le scale già in essere presso le Regioni, tenendo anche conto, ai fini della valutazione bio-psico-sociale, nella prospettiva della classificazione ICF, delle condizioni di bisogno, della situazione economica e dei supporti fornibili dalla famiglia o da chi ne fa le veci.* Il PNA ribadisce che agli interventi a valere sul FNA, «*si accede previa valutazione multidimensionale, effettuata da equipe multi professionali in cui siano presenti almeno le componenti*

clinica e sociale, secondo i principi della valutazione bio-psico-sociale e in coerenza con il sistema di classificazione ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute)». La valutazione multidimensionale va oltre lo specifico dell'analisi del bisogno assistenziale (la mNA di cui alle pagine precedenti) e «analizza le diverse dimensioni del funzionamento della persona con disabilità in prospettiva della sua migliore qualità di vita, ed in particolare, almeno le seguenti aree: cura della propria persona, inclusa la gestione di interventi terapeutici; mobilità; comunicazione e altre attività cognitive; attività strumentali e relazionali della vita quotidiana». Descrivere l'impegno della Regione.

1.2.4 ***Progetto personalizzato***: L'articolo 4, comma 1, lett. b) del DM 26 settembre 2016, richiamato nell'Allegato 3 del Piano per la non autosufficienza, prevede che le Regioni si impegnano a: *"attivare o rafforzare modalità di presa in carico della persona non autosufficiente attraverso un piano personalizzato di assistenza, che integri le diverse componenti sanitaria, sociosanitaria e sociale in modo da assicurare la continuità assistenziale, superando la frammentazione tra le prestazioni erogate dai servizi sociali e quelle erogate dai servizi sanitari di cui la persona non autosufficiente ha bisogno e favorendo la prevenzione e il mantenimento di condizioni di autonomia, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie"*. Il PNA prevede che *«La valutazione ... è finalizzata alla definizione del progetto personalizzato..., [che] individua gli specifici sostegni di cui la persona con disabilità grave necessita», inclusi gli interventi a valere sul FNA.* Descrivere l'impegno della Regione.

1.2.5 ***Budget di Progetto*** L'articolo 4, comma 1, lett. e) del DM 26 settembre 2016, richiamato nell'Allegato 3 del Piano per la non autosufficienza, prevede che le Regioni si impegnano a: *"formulare indirizzi, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute, ferme restando le disponibilità specifiche dei finanziamenti sanitario, sociosanitario e sociale, per la ricomposizione delle prestazioni e delle erogazioni, in un contesto di massima flessibilità delle risposte, adattata anche alle esigenze del nucleo familiare della persona non autosufficiente (es.: budget di cura)."* Il PNA prevede che il progetto personalizzato *«contiene il budget di progetto, quale insieme di tutte le risorse umane, economiche, strumentali da poter utilizzare in maniera flessibile, dinamica ed integrata».* Descrivere l'impegno della Regione.

2. Le modalità di individuazione dei beneficiari

- L'articolo 3 del DM 26 settembre 2016 stabilisce che *"Per persone in condizione di disabilità gravissima, ai soli fini del presente decreto, si intendono le persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013"* e per le quali sia verificata almeno una delle condizioni declinate nelle lettere da a) ad i) del medesimo decreto, secondo le scale per la valutazione illustrate negli allegati al medesimo decreto. Indicare i provvedimenti adottati finalizzati all'implementazione regionale della definizione nazionale.
- Come evidenziato nel PNA, *"il Fondo finanzia anche interventi per non autosufficienze «gravi», ad oggi però non meglio specificate a livello nazionale e quindi rimesse nei termini definitori alla programmazione regionale"*. Indicare pertanto i criteri e le modalità per l'individuazione della tipologia di beneficiari in condizione di disabilità grave e descriverne sinteticamente i contenuti. In particolare, specificare se ai fini dell'acceso alle prestazioni è utilizzata una scala di valutazione multidimensionale (es. SVAMA/SVAMDI, SI.D.I., AGED, VALGRAF, ecc.) e l'eventuale ruolo della valutazione delle condizioni economiche.

3. La descrizione degli interventi e dei servizi programmati

- L'articolo 2 del DM 26 settembre 2016, richiamato nell'Allegato 2 del Piano, individua le seguenti aree prioritarie di intervento riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni:

  a) l'attivazione o il rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia attraverso l'incremento dell'assistenza domiciliare, anche in termini di ore di assistenza personale e supporto familiare, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio, adeguando le prestazioni alla evoluzione dei modelli di assistenza domiciliari;

  b) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con trasferimenti monetari nella misura in cui gli stessi siano condizionati all'acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliari nelle forme individuate dalle Regioni o alla fornitura diretta degli stessi da parte di familiari e vicinato sulla base del piano personalizzato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), e in tal senso monitorati;

  c) *la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con interventi complementari all'assistenza domiciliare, a partire dai ricoveri di sollievo in strutture sociosanitarie, nella misura in cui gli stessi siano effettivamente complementari al percorso domiciliare, assumendo l'onere della quota sociale e di altre azioni di supporto individuate nel piano personalizzato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), e ad esclusione delle prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo di natura non temporanea.*

  Descrivere gli interventi previsti distinguendo quelli per le persone in condizione di disabilità gravissima e quelli per le persone in condizione di disabilità grave.

3.1 Gli interventi per le persone in condizione di disabilità gravissima

3.1.1 Assegno di cura e per l'autonomia

L'assegno per l'autonomia deve:

- avere carattere sostitutivo di servizi;
- si inserisce in un quadro più generale di valutazione multidimensionale del bisogno e di progettazione personalizzata, in cui può ritenersi appropriato erogare assistenza in forma indiretta;
- può essere modulato sulla base di altri servizi inclusi nel progetto personalizzato (ad esempio, la frequenza di centri diurni);
- essere ancorato ad un bisogno di sostegno inteso come assistenza personale;
- in assenza di altri servizi, prevedere un trasferimento di almeno 400 euro mensili per 12 mensilità;
- può eventualmente essere condizionato a ISEE, ma per valori non inferiori a 50 mila euro, accresciuti a 65 mila in caso di beneficiari minorenni, dove l'ISEE da utilizzare è quello per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria;
- le erogazioni possono essere sottoposte a rendicontazione o possono essere previsti trasferimenti nella forma di *voucher* o buoni per l'acquisto di servizi.

Descrivere l'intervento previsto specificando i punti di cui sopra.

Evidenziare in particolare i criteri in base ai quali identificare le priorità nell'accesso in caso di risorse non sufficienti, rispetto al livello minimo.

3.1.2 Gli altri interventi per le persone in condizione di disabilità gravissima: assistenza domiciliare e interventi complementari (ricoveri di sollievo in strutture sociosanitarie residenziali e semiresidenziali)

Descrivere gli interventi eventualmente previsti e il modo in cui si integrano con l'assegno di cura e per l'autonomia.

3.2 Gli interventi per le persone in condizione di disabilità grave: assistenza domiciliare, assistenza indiretta (anche nella forma di trasferimenti monetari), interventi complementari (ricoveri di sollievo)

Descrivere gli interventi previsti.

4. La programmazione delle risorse finanziarie

Indicare la previsione di spesa per le singole attività finanziabili con le risorse del Fondo distinguendo l'importo destinato alle persone con disabilità grave e gravissime.						
	Annualità 2019		**Annualità 2020**		**Annualità 2021**	
Aree di intervento	Interventi per disabilità gravissima	Interventi per disabilità grave	Interventi per disabilità gravissima	Interventi per disabilità grave	Interventi per disabilità gravissima	Interventi per disabilità grave
a) Assistenza domiciliare						
b) Assistenza indiretta						
c) Interventi complementari all'assistenza domiciliare						
Totale (esclusa vita indipendente)	(a)*					
d) Progetti Vita indipendente	(b)**					
Totale	(c)*					

* Assicurarsi che l'ammontare destinato agli interventi per i gravissimi sia almeno pari al 50% del totale delle risorse assegnate alla Regione (es. annualità 2019: il rapporto (a)/(c)≥50%)
** Assicurarsi che l'ammontare destinato ai progetti di vita indipendente sia almeno pari a quanto attribuito alla Regione con D.D. n. 669 del 28 dicembre 2018; le risorse a valere del FNA da indicare nella cella (c) corrispondono al numero di ambiti indicato nella Tabella al punto 41 delle linee guida approvate con il citato D.D., moltiplicato per 80 mila euro.

5 Il monitoraggio degli interventi

Descrivere il sistema di monitoraggio dei flussi finanziari, dei trasferimenti effettuati, del numero dei beneficiari e delle diverse tipologie d'intervento nei differenti ambiti previsti.

6 Le risorse e gli ambiti territoriali coinvolti nell'implementazione delle "Linee di indirizzo per Progetti di vita indipendente"

Indicare le risorse destinate ai progetti di vita indipendente, inclusive del cofinanziamento, e gli ambiti selezionati per l'implementazione degli interventi nel triennio. Assicurarsi che il co-finanziamento sia almeno pari a quanto stabilito con le linee guida approvate con D.D. n. 669 del 28 dicembre 2018, e cioè il 20% dell'intero progetto. Il totale delle risorse è pertanto pari ad almeno 100 mila euro per il numero di ambiti indicato nella Tabella al punto 41 delle linee guida approvate con il citato D.D.. Ripetere la tabella per ciascuna annualità in caso di scelte diverse nel corso del triennio.

Risorse della quota del FNA e co-finanziamento destinate all'implementazione negli Ambiti Territoriali dei progetti di vita indipendente

Risorse FNA	*Co-finanziamento*	*Totale*

Indicazione n. Ambiti aderenti

n.

Denominazione Ambiti Territoriali aderenti

1.
2.
3. …

Allegato C

Fiste

MONITORAGGIO DEI FLUSSI FINANZIARI

da inviare per ogni annualità

1. Riparto delle risorse

Atto che dispone il riparto delle risorse	Numero e data del provvedimento
Indicare i criteri e gli indicatori utilizzati per il riparto agli Ambiti territoriali	
Denominazione dell'ambito territoriale	Importo

2. Estremi del pagamento quietanzato (numero, data) e importi liquidati

Denominazione dell'ambito territoriale	Annualità	
	Numero e data del pagamento	Importo

Note

Allegato D

RENDICONTAZIONE SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE ANNUALITÀ _____

Dal 2021 l'unità di rilevazione è l'ambito territoriale.

1. Risorse erogate per aree prioritarie di intervento

Aree di intervento	Importo destinato alle persone in condizione di disabilità gravissima	Importo destinato alle persone in condizione di disabilità grave	Totale
a) l'attivazione o il rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia attraverso l'incremento dell'assistenza domiciliare, anche in termini di ore di assistenza personale e supporto familiare, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio, adeguando le prestazioni alla evoluzione dei modelli di assistenza domiciliari			
b) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con trasferimenti monetari nella misura in cui gli stessi siano condizionati all'acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliari nelle forme individuate dalle Regioni o alla fornitura diretta degli stessi da parte di familiari e vicinato sulla base del piano personalizzato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), e in tal senso monitorati;			
c) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con interventi complementari all'assistenza domiciliare, a partire dai ricoveri di sollievo in strutture sociosanitarie, nella misura in cui gli stessi siano effettivamente complementari al percorso domiciliare, assumendo l'onere della quota sociale e di altre azioni di supporto individuate nel piano personalizzato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), e ad esclusione delle prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo di natura non temporanea.			
Totale			

2. **Risorse erogate per Progetti in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità. (dalla rendicontazione dell'annualità 2019)**

	Importo destinato	Descrizione dell'intervento
Assistente personale		
Abitare in autonomia		
Inclusione sociale e relazionale		
Trasporto sociale		
Domotica		
Azioni di sistema		
Totale		

Descrivere gli interventi suddividendoli per le seguenti aree:

a) Assistente personale: indicare l'area di utilizzo: se presso il domicilio familiare, a supporto dell'housing/co-housing, a sostegno delle attività di inclusione sociale e relazionale, per il trasporto sociale o altro. Specificare se esiste un albo regionale degli assistenti personali.

b) Abitare in autonomia: specificare se l'intervento è rivolto a forme di housing e/o di co-housing sociale.

c) Inclusione sociale e relazionale: indicare la tipologia dell'intervento (attività sportive, culturali, relazionali, di orientamento al lavoro, etc.).

d) Trasporto sociale: indicare la tipologia del servizio, se, cioè, convenzioni con i trasporti pubblici o con i trasporti privati, specificare il coinvolgimento dell'assistente personale e l'eventuale acquisto/noleggio mezzi specializzati.

e) Domotica: specificare gli strumenti previsti

f) Azioni di sistema: descrivere ciascun intervento previsto

Allegato E

Fista

BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI

Rilevare solo i dati delle persone assistite con le risorse nazionali del FNA al 31 dicembre di ciascun anno. L'unità di rilevazione è l'ambito territoriale ai sensi del DM 22 agosto 2019 attuativo del sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali

1.1 Persone assistite, per sesso, classe d'età e tipologia di disabilità

	Persone in condizione di disabilità gravissima (A)			Altre persone in condizione di disabilità grave assistite (B)			Totale persone assistite (A+B)		
Classe d'età	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale
<18 anni									
18-24 anni									
25-34 anni									
35-44 anni									
45-54 anni									
55-64 anni									
65-74 anni									
75 anni e oltre									
Totale									

1.2 Persone assistite secondo aree prioritarie di intervento

Aree	Numero persone assistite in condizione di disabilità gravissima	Numero persone assistite in condizione di disabilità grave
a) assistenza domiciliare		
b) assistenza indiretta		
c) interventi complementari all'assistenza domiciliare		

1.3 Numero di persone in condizione di disabilità gravissima assistite nel proprio territorio per tipologia di disabilità

Tipologia di disabilità	Numero di persone in condizione di disabilità gravissima
a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS)<=10;	
b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);	
c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS)>=4;	
d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;	
e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical Research	

Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥ 9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;	
f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;	
g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;	
h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI<=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) <= 8;	
i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psico-fisiche.	

2 Vita indipendente

2.1 Numero di persone inserite in Progetti di vita indipendente

	Persone inserite in progetti di vita indipendente		
Classe d'età	**Maschi**	**Femmine**	**Totale**
18-24 anni			
25-34 anni			
35-44 anni			
45-54 anni			
55-64 anni			
65 e oltre			
Totale			

Indicare il numero di persone inserite in progetti attivi al 31.12

2.2 Criteri di selezione dei beneficiari inseriti nei Progetti di Vita indipendente

Indicare i criteri di preferenza utilizzati nella selezione dei beneficiari:

Criteri di selezione	**Sì/No**
Limitazioni dell'autonomia	
Condizione familiare	
condizione abitativa e ambientale	

condizione economica della persona con disabilità e della sua famiglia	
Incentivazione dei processi di de-istituzionalizzazione, contrasto alla segregazione e all'isolamento	
Altro (specificare)	

2.3 Numero di beneficiari per aree di intervento

Aree di intervento	Numero
Assistente personale	
Abitare in autonomia	
Inclusione sociale e relazionale	
Trasporto sociale	
Domotica	
Azioni di sistema	

Allegato F

LINEE DI INDIRIZZO PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE

IL CONTESTO: IL CAMBIO DI PARADIGMA DELLA CONVENZIONE ONU DEL 2006 SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

1 - La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006 ha introdotto un vero e proprio cambio di paradigma nell'approccio al tema della disabilità, fornendone una lettura improntata ad una nuova visione culturale, scientifica e giuridica imponendo agli Stati membri di ideare ed implementare interventi che da una modalità settoriale e speciale approdino ad un approccio globale per la costruzione di una società pienamente inclusiva e di un ambiente a misura di tutti. In questo senso, la Convenzione mira a garantire il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità in situazione di eguaglianza con gli altri per garantirne la piena inclusione all'interno della società.

2 - In tale contesto, i primi elementi di cui occorre tener conto sono quelli relativi alla centralità della persona e la sua inclusione nella società. Uno degli elementi fondamentali e necessari ai fini della più ampia inclusione sociale, costituendone requisito essenziale, è "l'importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte", come recita la Convenzione ONU (Preambolo, lettera *n*). È anche per tale ragione che il tema della vita indipendente è stato considerato una delle priorità sia del primo che del secondo Programma d'Azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, predisposti dall'Osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità e, con riferimento al secondo Programma, da ultimo adottato con D.P.R. 12 ottobre 2017 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 dicembre 2017. Il Programma d'Azione rappresenta uno degli strumenti fondamentali con cui il legislatore ha previsto l'attuazione della Convenzione ONU.

3 - Va rilevato come il Programma d'Azione abbia seguito, nella sua elaborazione, l'approccio altamente partecipativo che è stato alla base della istituzione dell'Osservatorio, composto da rappresentanti delle amministrazioni nazionali, regionali e locali e da esponenti delle federazioni e associazioni rappresentative delle persone con disabilità, in ossequio al principio convenzionale del coinvolgimento delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità nel processo di elaborazione ed implementazione di normative e politiche (articolo 4, comma 3, Conv.).

4 - Partendo dalle conclusioni raggiunte dal primo Programma d'Azione e dalla IV Conferenza Nazionale sulle politiche per la disabilità (tenutasi a Bologna il 12 e 13 luglio 2013), che rimandavano, quale tema trasversale, alla questione dei servizi sociali nel nostro Paese e al ruolo delle Regioni, è stata proposta per la prima volta nel 2013 l'adesione alla sperimentazione di un modello di intervento unitario a favore del tema della vita indipendente nei diversi territori regionali quale requisito essenziale per la piena inclusione nella società delle persone con disabilità. La proposta è stata successivamente rinnovata in ciascun anno, rafforzandosi a seguito di quanto emerso in materia di vita indipendente nel corso della V Conferenza Nazionale sulle politiche per la disabilità, tenutasi a Firenze il 16 e 17 settembre del 2016, nonché nel secondo Programma d'azione, pienamente recepito nelle presenti Linee di indirizzo.

5 - In tale quadro, quale elemento di sfondo per la comprensione delle dinamiche proprie del panorama italiano, occorre ricordare come nel nostro Paese si è in presenza di una estrema

eterogeneità nella diffusione dei servizi sul territorio cui corrisponde una elevata sperequazione della spesa sociale, che va da oltre 250 euro procapite nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano e in Val d'Aosta a meno di 20 euro nella Regione Calabria, con il Sud – l'area territoriale più povera e quindi con bisogni maggiori – che spende in media poco più di un terzo del Nord. In questo contesto appare urgente e necessario rafforzare i meccanismi e gli strumenti di *governance* che possono accompagnare un processo di convergenza o, perlomeno, di riduzione dell'eterogeneità non solo nella spesa, ma anche nei modelli di intervento.

VITA INDIPENDENTE E INCLUSIONE NELLA SOCIETÀ DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

6 - Il concetto di vita indipendente rappresenta, per le persone con disabilità, la possibilità di vivere la propria vita come qualunque altra persona, prendendo le decisioni riguardanti le proprie scelte con le sole limitazioni che possono incontrare le persone senza disabilità. Non si tratta necessariamente di vivere una vita per conto proprio o dell'idea della semplice autonomia, ma ha a che fare con l'autodeterminazione delle persone con disabilità, riverberandosi anche sull'ambito familiare della persona interessata.

7 - Vita indipendente e libertà di scelta sono strettamente connesse all'inclusione delle persone con disabilità nella società. Va ricordato come l'articolo 19 della Convenzione ONU ("Vita indipendente ed inclusione nella società") disponga che gli Stati Parti riconoscono "il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società" (*community*), con la stessa libertà di scelta delle altre persone, grazie a "misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società".
A tale scopo viene assicurato anche che "le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione"; che, inoltre, "abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione"; e che, infine, "i servizi e le strutture sociali destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di eguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattate ai loro bisogni".

8 - I principi di riferimento devono dunque essere la libertà di scelta di poter vivere al proprio domicilio, nonché lo sviluppo di una rete di servizi utili alla piena inclusione della persona con disabilità nella società anche a fronte di un progressivo processo di deistituzionalizzazione.

9 - La Legge 21 maggio 1998, n. 162, nel modificare la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, aveva già introdotto nell'ordinamento italiano un primo espresso riferimento al diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità. La legge prevedeva, fra le possibilità operative delle Regioni in materia di disabilità, la facoltà di "disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia". La legge 162, inoltre, indicava alle Regioni l'opportunità di "programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione

dei servizi di cui all'articolo 9, all'istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, comma 1, e al rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito di programmi previamente concordati".

10 - Le Regioni, sulla base delle indicazioni contenute nella legge 162, hanno nel corso degli anni sperimentato e favorito una progettualità volta all'assistenza indiretta, all'incentivazione della domiciliarità e, sebbene in modo residuale, al supporto a percorsi di autonomia personale. Se tali esperienze hanno avuto un indubbio valore di innovazione sociale, sono tuttavia emerse criticità relative alla programmazione degli interventi. Innanzitutto, si sono determinate sensibili differenze tra le Regioni, talvolta accentuate dalla difficoltà di mantenere le buone prassi attivate nel corso degli anni a causa delle riduzioni dei finanziamenti dei fondi sociali registratesi all'inizio del decennio. Più in particolare, come è stato fatto rilevare nel primo e nel secondo Programma d'Azione, nell'individuazione della platea degli "aventi diritto" si sono spesso adottati criteri sanitari più che elementi di valutazione del rischio di esclusione, mentre è tuttora rilevante il peso della mancata unificazione e concertazione degli interventi (sociali, educativi, sanitari e sociosanitari). Infine, ancora non hanno assunto la necessaria centralità gli interventi che incidano sulla cosiddetta "disabilità adulta", soprattutto in favore delle persone con disabilità intellettiva. Un ruolo importante è stato rivestito, in talune realtà, da Agenzie per la vita indipendente, laddove attivate, che hanno offerto alle persone e ai servizi pubblici un supporto alla progettazione personalizzata e, allo stesso tempo, un aiuto per gli aspetti più pratici ed operativi nella gestione dell'assistenza indiretta.

11 – E' in questo quadro che si è manifestata a partire dal 2013 la volontà di promuovere le attività sui territori nazionali in materia di Vita Indipendente, su iniziativa del Ministero e d'intesa con le Regioni. Alla luce dell'esperienza maturata in questi anni, si ritiene necessario rendere strutturali i progetti e servizi innovativi, procedendo al contempo a rafforzare i processi di integrazione dei principi a sostegno della vita indipendente, dell'auto-determinazione e della libera scelta delle persone con disabilità nelle pianificazioni ordinarie degli Ambiti territoriali, al fine di assicurare continuità e maggiore estensione territoriale alle iniziative e ai servizi. In questa direzione, è auspicabile che il quadro di contesto sia in grado di dimostrare la buona volontà di tutti gli attori, ai diversi livelli di responsabilità, con l'obiettivo di inserire gli interventi all'interno di una più vasta rete di iniziative e di servizi, a partire dall'ordinaria programmazione sociale nei territori nonché dalle più recenti previsioni del Fondo per le non autosufficienze volte a meglio identificare le necessità di sostegno intensivo delle persone con disabilità, e da quanto previsto dalla legge 22 giugno 2016, n.112, in materia del cd. "dopo di noi" e relativa disciplina attuativa.

12 – Nello specifico alle Regioni si richiede un rinnovato impegno per adeguare il quadro normativo e di regolamentazione della Vita Indipendente, tenendo in debita considerazione i temi e gli elementi emersi dalla gestione condivisa delle fasi sperimentali, nonché le richiamate previsioni normative nazionali. Contestualmente, gli Ambiti sono sollecitati a sostenere gli obiettivi della vita Indipendente in tutte le programmazioni che abbiano per oggetto la disabilità, incentivando una partecipazione diffusa delle forze sociali, a cominciare dalle associazioni rappresentative delle persone con disabilità, con lo scopo di allargare la progettazione e l'accesso alle risorse e alle opportunità che fanno riferimento alle programmazioni regionali, nazionali e comunitarie.

13 - In continuità con le attività già avviate con le Linee Guida delle precedenti annualità, si intende offrire una delle possibili risposte all'esigenza di assicurare la piena applicazione delle disposizioni convenzionali e della legge nazionale in materia di vita indipendente, contribuendo al rafforzamento di interventi omogenei sui territori regionali.

14 - L'obiettivo generale rimane quello di proseguire nello sviluppo di un percorso condiviso di promozione della vita indipendente, lavorando sulla esigenza di omogeneità a livello nazionale, pur nel rispetto dell'autonomia organizzativo-programmatoria delle regioni. Si ricorda a tal proposito che l'obiettivo principale in materia sia del primo che del secondo Programma d'Azione è la definizione di linee d'indirizzo nazionali per l'applicazione dell'articolo 19 della Convenzione ONU, fissando i criteri guida per la concessione di contributi, per la programmazione degli interventi e servizi e la redazione dei progetti individualizzati.

IL SECONDO PROGRAMMA D'AZIONE

15 - Al fine di individuare le caratteristiche dei progetti di vita indipendente, si richiama integralmente la serie di interventi previsti nel secondo Programma d'Azione biennale con riferimento alla Linea di intervento 2 "Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società", con particolare riferimento alle azioni 3, 4 e 5, di seguito riportate.

16 - Per quanto riguarda **l'azione 3** ("*Servizi e strutture per la collettività a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e adattate al loro funzionamento*") "è necessario che per tutte le persone con disabilità, anche per chi necessita di maggiori o più intensi sostegni, siano privilegiati e garantiti politiche e servizi di sostegno, sulla base di progetti personali, affinché la persona con disabilità o chi lo rappresenta possa programmare e realizzare il proprio progetto di vita adulta sia all'interno che all'esterno della famiglia e dell'abitazione di origine. E affinché i familiari della persona con disabilità possano adeguatamente compiere i loro ruoli genitoriali o parentali senza deprivazioni derivanti da sovraccarichi assistenziali o economici. Per "sostegni per l'abitare" si intendono le misure, gli interventi, le modalità organizzative che concorrano al dignitoso permanere presso il proprio domicilio, o alla realizzazione del proprio progetto di vita all'esterno della famiglia di origine, o a percorsi di deistituzionalizzazione. Per "servizi per l'abitare" si intendono le modalità organizzative che garantiscono soluzioni abitative e di supporto alla persona alternativi alla permanenza presso il domicilio originale o familiare. In particolare favorire l'abitare in autonomia comporta l'insieme delle attività destinate a fornire risposte ai bisogni e/o a promuovere forme di sostegno alle persone con disabilità nel corso della loro vita per quel che concerne l'autonomia, le relazioni sociali, l'accesso alle opportunità offerte dal territorio, l'esercizio dei propri diritti, indipendentemente dalle modalità organizzative e di gestione degli interventi."
Sulla base dell'obiettivo della "Promozione e diffusione di modelli organizzativi e gestionali per l'abitare in autonomia e della domiciliarità e adottare in modo omogeneo norme relative ai servizi per l'abitare", l'azione specifica di cui alla lettera *c)* individua la "determinazione, nelle more della puntuale definizione di LEPS e/o LEA, di obiettivi di servizio per i "sostegni all'abitare", incardinati in progetti personali, che prevedano di: garantire il protagonismo della persona con disabilità o di chi la rappresenta; garantire una valutazione multidimensionale e ad ampio spettro delle condizioni personali e di contesto; garantire un ampio coinvolgimento dei servizi, delle reti formali e informali del territorio; garantire un sostegno alla progressiva acquisizione di autonomia personale; una contemporanea incentivazione delle attività, delle

relazioni, degli impegni extradomiciliari; sviluppare capacità di espressione/comunicazione, autorappresentazione; costruire un'identità solida attraverso l'alleanza con la famiglia; sostenere e sviluppare una *compliance* con tutti gli attori coinvolti; sostenere, rafforzare e sviluppare i processi di pensiero; fornire un supporto alla famiglia di tipo psicologico, pedagogico attraverso incontri frequenti e la formazione anche condivisa; sviluppare relazioni con le collettività di riferimento".

17 - Per quel che riguarda **l'azione 4** ("*Rafforzamento ed efficacia di modelli di assistenza personale autogestita*"), "l'approccio "Indipendent Living" (per vivere in modo indipendente) mutuato da consolidate esperienze straniere, pur non essendo purtroppo sufficientemente consolidato nelle prassi delle politiche sociali nazionali e regionali, conta su una strutturazione teorica e di modello organizzativo sufficientemente solida e strutturata.
Esso si riferisce e si ispira a un modello di intervento volto a favorire l'autodeterminazione, l'inclusione e la piena partecipazione delle persone con disabilità, attraverso la redazione diretta del proprio progetto di vita. La persona cui viene garantito il diritto di scelta si assume le conseguenti responsabilità e la consapevolezza degli eventuali rischi. Esso rappresenta una delle alternative possibili dell'assistenza diretta, scelta da altri, e favorisce la partecipazione delle persone con disabilità nella società, innescando meccanismi di mutamento culturali e materiali nell'ottica del "mainstreaming". L'approccio attualmente necessita di un consolidamento sia in termini di risorse che di modellizzazione uniforme sul territorio nazionale con la condivisione e applicazione di linee guida".
Sulla base dell'obiettivo di "favorire la diffusione e l'adozione di procedimenti omogenei ed efficaci relativi a modelli di assistenza personale autogestita", sono previste le seguenti azioni specifiche: "Definizione di linee guida condivise e sostenibili che garantiscano: il pieno coinvolgimento personale della persona con disabilità o di chi la rappresenta; l'individuazione di congrue risorse necessarie; l'individuazione chiara e comprensibile degli obiettivi del progetto; l'individuazione di un referente certo presso l'ente; il trasferimento monetario congruente al progetto di vita indipendente presentato e accettato; perequato nel tempo al costo di mercato e al costo orario del contratto lavorativo dell'assistente personale assunto; continuativo nel tempo per consentire una progettazione di lungo periodo ed evitare il ritorno a situazioni di dipendenza; la possibilità di destinare, in modo concordato, il trasferimento monetario a spese propedeutiche all'inclusione sociale quindi non strettamente connesse alla diretta assistenza personale; la scelta del proprio assistente personale senza condizionamenti o imposizioni esterne nel rispetto della normativa in materia di contratti di lavoro; la possibilità di avvalersi di consulenza alla pari offerta da agenzie o centri per la vita indipendente; l'opportunità di revisione nel tempo del progetto adeguandolo a nuove o diverse esigenze; di evitare la richiesta e l'acquisizione di documentazione ridondante rispetto alle finalità della procedura; la definizione ex ante e chiara della documentazione da presentare e dei tempi entro cui presentarla; la semplificazione dei procedimenti di presentazione della documentazione a supporto della rendicontazione; di applicare una rendicontazione delle spese flessibile in relazione al progetto anche in ragione di particolari emergenze; di procedere per avvisi bonari prima di applicare riduzioni o sospensioni; il rafforzamento della reciproca collaborazione con centri e agenzie per la vita indipendente soprattutto in funzione della circolazione delle informazioni corrette; la previsione della portabilità del finanziamento interregionale e nazionale (esigibilità dei diritti di cittadinanza) e internazionale in caso di trasferimento".

18 - Infine, per quanto concerne **l'azione 5** ("*Condivisione e diffusione di principi e strumenti di progettazione personale e loro applicazione*"), *"il confronto e le analisi condotte in seno all'OND hanno evidenziato, fra l'altro, la necessità di una più ampia condivisione di criteri e indicazioni operative per migliorare e qualificare la progettazione mirata alla piena inclusione*

delle persone con disabilità, nel solco dei principi fondanti della Convenzione ONU ("mainstreaming" ed "empowerment" in particolare). Si rileva da un lato una certa disomogeneità, che sconfina talora in disorientamento o elusione, nell'applicazione di strumenti di progettazione personale, nella loro congruente applicazione, nel loro necessario monitoraggio. Ciò lascia supporre la stretta necessità di predisporre - in modo condiviso - linee guida (da emanarsi a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sentita la Conferenza Stato Regioni e le associazioni delle persone con disabilità) che possano essere utili alle regioni e agli Enti locali nella elaborazione delle proprie politiche e, ancor più, nella organizzazione dei servizi sui territori".

Sulla base dell'obiettivo di **"***favorire l'elaborazione e la diffusione di strumenti utili alla efficace progettazione personale", sono previste le seguenti azioni specifiche: "a) redazione condivisa e promozione di linee guida per l'elaborazione del progetto personalizzato inteso come un'azione integrata di misure, sostegni, servizi, prestazioni, trasferimenti in grado di supportare il progetto di vita della persona con disabilità e la sua inclusione, redatto con la sua diretta partecipazione o di chi lo rappresenta, previa valutazione della sua specifica situazione in termini di funzioni e strutture corporee, limitazioni alle azioni e alla partecipazione, aspirazioni, oltre che da valutazione del contesto ambientale nella sua accezione più ampia; b) elaborazione condivisa e promozione di linee guida per la corretta e completa valutazione delle aspettative, dei valori, delle risorse personali, del contesto familiare e dei sostegni, con strumenti sensibili e validati oltre che da una valutazione degli esiti esistenziali personali, parametrati anche sui principali domini della qualità della vita, sia oggettivi che soggettivi;* c) elaborazione e promozione di modelli allocativi di "budget personalizzati" (budget di cura, budget di salute o comunque denominati) che consentano la definizione quantitativa e qualitativa delle risorse economiche, professionali e umane necessarie per innescare un processo volto a restituire alla persona un funzionamento sociale adeguato, attraverso un progetto personalizzato alla cui elaborazione partecipino principalmente la persona con disabilità stessa, la sua famiglia e la sua comunità, ottimizzando l'uso integrato delle risorse diffuse in una logica non prestazionale e frammentata."

CARATTERISTICHE DEI PROGETTI

19 - La valutazione multidimensionale rappresenta la premessa del progetto personalizzato inteso come un'azione integrata di misure, "sostegni, servizi, prestazioni, trasferimenti in grado di supportare il progetto di vita della persona con disabilità e la sua inclusione, redatto con la sua diretta partecipazione o di chi lo rappresenta, previa valutazione della sua specifica situazione in termini di funzioni e strutture corporee, limitazioni alle azioni e alla partecipazione, aspirazioni, oltre che a valutazione del contesto ambientale nella sua accezione più ampia" (linea intervento 2, schema del secondo Programma di Azione, azione 5). È requisito essenziale per la richiesta di finanziamento la presenza nei territori coinvolti di servizi che dispongano di un modello di accompagnamento verso l'autonomia delle persone con disabilità e di presa in carico dei suoi bisogni, che preveda l'utilizzo di modalità di valutazione multidimensionale finalizzato alla elaborazione di progetti personalizzati.

20 – In coerenza con quanto previsto in attuazione della legge n. 112 del 2016 sul cd. "Dopo di noi" dal DM 23 novembre 2016, la valutazione multidimensionale è effettuata da équipe multi professionali in cui siano presenti almeno le componenti clinica e sociale, regolamentate dalle Regioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. E' opportuno che le équipe si dotino di competenze utili a comprendere i diversi aspetti della vita indipendente – anche con il coinvolgimento delle Agenzie per la Vita Indipendente e di figure di consulenti alla pari (*peer counseling*) – in maniera che i progetti predisposti rappresentino la migliore sintesi tra le

aspettative del beneficiario e la valutazione multidimensionale, organizzando le risorse disponibili con il quadro dei servizi del territorio.

21 - I progetti devono, altresì, prevedere l'elaborazione di un *budget* integrato di progetto, eventualmente con previsione di investimenti modulabili in funzione degli obiettivi raggiunti e consolidati, e una chiara identificazione delle responsabilità di realizzazione e monitoraggio (*case management*) degli interventi. A tale proposito, appare necessario che gli ambiti territoriali selezionati dalle Regioni siano nelle condizioni di sviluppare le progettazioni in un contesto di accordi di collaborazione fra le diverse filiere amministrative (sociale, sanitaria, istruzione e università, formazione e inserimento lavorativo) al fine di implementare interventi che permettano progettazioni integrate.

22 - Ogni ambito dovrà promuovere la più ampia partecipazione possibile della persona con disabilità alla progettazione del proprio progetto personalizzato e agevolarne la presenza alle successive fasi di monitoraggio e valutazione. La eventuale partecipazione dei familiari, o di chi rappresenti la persona con disabilità, così come il ruolo e le competenze delle équipe, non devono costituire un ostacolo all'esercizio della piena autonomia e autodeterminazione del beneficiario, ma un'occasione per estendere alla cerchia dei congiunti gli effetti positivi di un'azione di orientamento alla vita indipendente, nonché per avvalersi di informazioni utili alla migliore predisposizione del progetto personalizzato di vita. Il sostegno alla vita indipendente, inoltre, può essere promosso, nei termini e nelle misure indicate dalle équipe multi professionali, anche nei casi nei quali il beneficiario sia destinatario di tutele giuridiche che includano la presenza del tutore, dell'amministratore di sostegno o di altre figure previste dalla normativa vigente. In ogni caso, nel rispetto dell'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ed in particolare, del comma 1, lettera *a)*, gli interventi di cui alle presenti Linee di indirizzo sono proposti e condivisi con la persona con disabilità garantendole la possibilità di autodeterminarsi e il rispetto della libertà di scelta. Con specifico riferimento alle persone con disabilità intellettiva devono essere adottate strategie volte a facilitare la comprensione delle misure proposte.
Le attività di programmazione e monitoraggio delle politiche e dei servizi attivati devono prevedere il coinvolgimento delle associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari.

23 – Gli interventi devono essere dedicati, di norma, a persone con disabilità maggiorenni, la cui disabilità non sia determinata da naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità. Tuttavia, limitatamente ai progetti di continuità, che prevedono la proroga o l'estensione di programmi già avviati, sarà possibile confermare i servizi alle persone con disabilità per le quali intervengano patologie legate all'invecchiamento.
Nella selezione dei beneficiari deve essere accordata preferenza alle persone con disabilità in condizione di maggiore bisogno in esito ad una valutazione multidimensionale, che tenga conto almeno delle limitazioni dell'autonomia, della condizione familiare, abitativa ed ambientale, nonché delle condizioni economiche della persona con disabilità
Un fondamentale criterio da tenere in considerazione, inoltre, riguarda le scelte che favoriscano i percorsi di de-istituzionalizzazione e il contrasto ad ogni forma di segregazione o di isolamento delle persone con disabilità.
Nella presentazione dei progetti devono essere considerate tutte le tipologie di limitazioni corporee e funzionali, il rischio di discriminazione plurima e la prospettiva di genere.
Resta inteso che, in caso di continuità dell'iniziativa progettuale rispetto alle precedenti annualità, la persona con disabilità che fosse già inclusa in un progetto non necessiterà di nuova valutazione ai fini dell'accesso, salvo ove ciò non sia espressamente previsto dalla normativa regionale.

AREE DI INTERVENTO

Assistente personale

24 - La figura dell'assistente personale assume un ruolo centrale nella organizzazione di un progetto di vita indipendente. Per l'assistente personale si fa di norma riferimento al contratto collettivo nazionale (CCNL) che disciplina il rapporto di lavoro domestico del 13 febbraio 2007 e alle successive rivalutazioni ISTAT. Tuttavia, ove necessario ai fini del miglior soddisfacimento delle esigenze della persona con disabilità, non viene esclusa la possibilità di rivolgersi a figure non disciplinate dal contratto citato o a enti fornitori di servizi. Si deve fare in ogni caso riferimento al fondamentale principio dell'appropriatezza in relazione alla espressione degli specifici bisogni della persona con disabilità.
La libera scelta dell'assistente va sempre garantita al beneficiario, fatte salve le eventuali indicazioni rappresentate dalle équipe multi professionali e riportate nel progetto personalizzato. Si raccomanda in ogni caso alle Regioni di garantire il principio della libera scelta dell'assistente personale anche nei casi nei quali la normativa o i regolamenti abbiano previsto l'istituzione di Albi o Registri per questa categoria di lavoratori, attraverso una corretta disciplina delle procedure di accreditamento e di selezione.
In merito alla eventuale formazione della persona individuata quale assistente personale, un ruolo importante può essere svolto da Agenzie per la vita indipendente o da figure di consulenti alla pari (*peer counseling*). Sia la formazione che le attività svolte da Agenzie per la vita indipendente o da figure di consulenti alla pari sono da considerarsi quali azioni di sistema.

25 - Con riferimento specifico alla progettazione, il contributo economico per l'assistente personale connesso all'obiettivo di autonomia va considerato, ove opportuno, nel quadro dell'analisi condotta dalle équipe multi professionali, parte di un più ampio insieme di aree di progettazione connesse all'obiettivo di autonomia dichiarata, seppure in relazione all'effettivo stato di implementazione di strategie di vita indipendente all'interno della regione e del territorio di riferimento. È in ogni caso possibile legare l'intera progettualità, ove previsto, nel piano personalizzato, all'assistenza indiretta della persona con disabilità, fermo restando il vincolo per la Regione di prevedere almeno un intervento in materia di *housing* o *co-housing* (di cui al successivo punto 26). In via preferenziale, il contributo per l'assistente personale dovrà, pertanto, essere considerato come voce di spesa autonoma e specifica, sebbene lo stesso risulti ricorrente nelle diverse macro-aree di intervento che rispondono ai temi dell'abitare in autonomia, delle attività di inclusione sociale e relazionale, nonché del trasporto sociale.

Forme dell'abitare in autonomia: housing e cohousing

26- Proprio rispetto alle macro-aree che compongono il quadro progettuale va precisato che nell'area dell'abitare in autonomia vengono prese in considerazione le diverse tipologie di *housing* e *co-housing* e il progetto resta aperto alle molteplici forme, anche sperimentali e innovative, dell'abitare sociale.

A tale proposito, nel quadro più generale del processo di de-istituzionalizzazione e di contrasto ad ogni forma di isolamento e di segregazione, ogni regione dovrà favorire la programmazione di almeno un intervento indirizzato verso forme propedeutiche all'abitare in autonomia che, eventualmente, prevedano *budget* di spesa modulabili in relazione al crescere delle competenze e abilità delle persone nel gestire la propria vita relazionale e quotidiana, e l'attivazione di progetti integrati (abitare, lavoro e socialità) per garantire durata all'esperienza di autonomia. Sostegni finanziari mirati all'approccio all'indipendenza per chi voglia rendersi autonomo dalla famiglia possono rientrare in tali esperienze. In questo quadro, anche alla luce dell'attenzione che nell'Accordo di Partenariato 2014-2020 si pone su specifiche forme dell'abitare in

autonomia e, in particolare, per il *co-housing* sociale nonché delle relative programmazioni regionali in materia, si incoraggiano progettazioni a favore di persone con disabilità senza il necessario supporto familiare da accogliere in strutture di *co-housing* sociale o soluzioni analoghe. In riferimento a queste ultime, si raccomanda di integrare gli eventuali interventi con le programmazioni del "dopo di noi" di cui alla legge 112 del 2016, rispettando gli standard definiti con la disciplina attuativa. In ogni caso deve trattarsi di soluzioni abitative che offrano ospitalità a non più di 5 persone, di spazi accessibili, organizzati come spazi domestici che possano essere vissuti come la propria casa, prevedendo ove possibile l'utilizzo di oggetti e mobili propri. Nel rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi, devono essere garantiti spazi in cui sia tutelata la riservatezza, in particolare le camere da letto, preferibilmente singole, ed adeguati spazi per la quotidianità e il tempo libero. E' comunque garantito il rispetto della volontà della persona con disabilità.

Inclusione sociale e relazionale

27 - Nell'area dell'inclusione sociale e relazionale è possibile prevedere la fattispecie dell'assistenza domiciliare. Tuttavia, dal momento che i servizi di questo tipo godono di diversi programmi specifici di finanziamento, essi saranno compresi nel progetto di vita indipendente solo nel caso in cui le équipe multi professionali li giudichino indispensabili per garantire la sostenibilità del progetto personalizzato, allorquando i servizi garantiti con altre risorse siano insufficienti o inesistenti. In ogni caso, le risorse assegnate sono aggiuntive e non sostitutive rispetto a risorse già destinate ai servizi qui considerati dall'ordinaria programmazione socio-sanitaria. Inoltre, ove i progetti personali lo rendano possibile per la particolarità e caratteristica del servizio e nei casi in cui ciò sia compatibile con la normativa regionale, l'assistenza domiciliare dovrà essere integrata con l'assistenza personale.
A completamento del quadro delle macro-aree di programmazione, possono essere inseriti nel progetto integrato servizi legati al godimento del tempo libero, alla più ampia partecipazione alle plurime dimensioni della vita quotidiana, al rafforzamento dei legami e delle relazioni sociali, al supporto dell'inclusione lavorativa o all'apprendimento, nonché al trasporto e alla mobilità sociale nella misura in cui non vengano forniti attraverso specifici programmi di finanziamento.

Domotica

28 - Per quel che riguarda le nuove tecnologie (quali ad esempio, le tecnologie domotiche, le tecnologie per la connettività sociale, etc.), che riguardano la sicurezza degli utenti e l'autonomia nell'ambiente domestico (AAL) e che contribuiscono a contrastare ogni forma di segregazione, nel ricordare che tali interventi non devono essere ricompresi negli elenchi di interventi afferenti al SSN, gli stessi non possono essere comunque sostitutivi del supporto fornito dall'assistente personale nonché dalle altre figure previste.

Azioni di sistema

29 - Nella elaborazione e formulazione dei progetti devono essere previste forme di coinvolgimento attivo del mondo associativo e della comunità di riferimento.
Devono, inoltre, essere poste in essere azioni tese a sviluppare strategie che consentano di garantire il più a lungo possibile la condizione indipendente attraverso interventi di *welfare* di comunità e nuove forme di inclusione su base comunitaria, anche grazie al sostegno allo sviluppo di un partenariato di territorio in grado di valorizzare l'impegno delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità nonché delle diverse organizzazioni del Terzo Settore operanti nella comunità di riferimento. Su tali basi, vanno promosse e consolidate le già richiamate Agenzie per la vita indipendente, costituite prevalentemente da persone con

disabilità, che offrano alle persone e ai servizi pubblici un supporto alla progettazione personalizzata e, allo stesso tempo, un aiuto per gli aspetti più pratici ed operativi nella gestione dell'assistenza indiretta. In tale contesto sono, inoltre, oggetto di intervento, percorsi formativi anche universitari, in termini di vita indipendente, a esclusivo beneficio delle persone con disabilità e dei loro familiari, miranti alla consapevolezza in merito alle scelte da compiere (*empowerment*).

30- Come già ricordato al precedente punto 24, la formazione, che deve essere ricompresa fra le azioni di sistema, può anche essere rivolta alla figura dell'assistente personale e in tutti i casi, deve rispettare la normativa regionale per l'accreditamento degli enti erogatori di formazione.
Fanno riferimento alle azioni di sistema, soggette al limite del 15% della spesa complessiva, anche le attività di promozione, informazione, sensibilizzazione e quelle di monitoraggio e coordinamento del piano di vita indipendente ove promosse e gestite attraverso Agenzie per la Vita Indipendente, già attive o di prossima realizzazione. È indispensabile l'inserimento di persone con disabilità nelle attività promosse dalle Agenzie. Resta inteso che le medesime attività possono essere condotte anche dagli ambiti con risorse proprie: in questo caso tali spese, tuttavia, non possono essere contabilizzate nel quadro del progetto a valere sul FNA.

QUOTA MINIMA DI RISORSE DA DESTINARE A LIVELLO DI AMBITO TERRITORIALE E NUMERO DI AMBITI COINVOLTI

31- Ciascuna regione dovrà garantire nell'ambito della programmazione regionale degli interventi, una diffusione dei progetti, in termini di numero di Ambiti territoriali coinvolti pari almeno a quanto indicato per ciascuna Regione nel D.D. 669 del 28 dicembre 2018 (nel totale nazionale almeno 187 ambiti). Considerato che ogni Ambito poteva accedere ad un finanziamento di 80 mila euro a valere sul FNA, cui doveva sommarsi un cofinanziamento di 20 mila euro garantito dalle Regioni, in forma diretta o tramite l'ambito territoriale selezionato, le risorse totali per i progetti di vita indipendente a livello nazionale dovranno essere pari a 18,7 milioni di euro, di cui almeno 14,96 milioni a valere sul FNA.
Pertanto, la quota minima di finanziamento per ciascun ambito è pari a 100.000,00 euro, comprensiva della quota di cofinanziamento. Non si considera co-finanziamento, la contribuzione in natura (ad esempio, in termini di personale della regione o dell'ambito o di locali, beni durevoli, attrezzature di proprietà della regione o dell'ambito). I valori minimi per Regione sono i seguenti:

REGIONE	Numero ambiti territoriali minimo	Totale risorse a livello regionale	*di cui*: a valere su FNA
Valle d'Aosta	1	100.000 €	80.000 €
Molise	1	100.000 €	80.000 €
Basilicata	2	200.000 €	160.000 €
Umbria	3	300.000 €	240.000 €
Friuli – Venezia Giulia	4	400.000 €	320.000 €
Abruzzo	5	500.000 €	400.000 €
Liguria	5	500.000 €	400.000 €
Marche	5	500.000 €	400.000 €
Sardegna	6	600.000 €	480.000 €
Calabria	7	700.000 €	560.000 €
Toscana	12	1.200.000 €	960.000 €
Puglia	13	1.300.000 €	1.040.000 €
Piemonte	14	1.400.000 €	1.120.000 €
Emilia-Romagna	14	1.400.000 €	1.120.000 €
Veneto	16	1.600.000 €	1.280.000 €
Sicilia	16	1.600.000 €	1.280.000 €
Lazio	19	1.900.000 €	1.520.000 €
Campania	19	1.900.000 €	1.520.000 €
Lombardia	25	2.500.000 €	2.000.000 €
TOTALE	**187**	**18.700.000 €**	**14.960.000 €**

32 - Resta fermo che le Regioni, a valere su risorse del proprio bilancio, possono estendere territorialmente gli interventi e i servizi oltre il numero di Ambiti sopra specificato e che, come previsto nel Piano nazionale per la non autosufficienza, si impegnano comunque a sviluppare i progetti di vita indipendente prospetticamente in tutti gli Ambiti territoriali in cui vi sono le condizioni per attuarlo.

CRITERI DI VALUTAZIONE

33 - Alle Regioni spetta la valutazione dei piani presentati dagli Ambiti territoriali, che comprende il rispetto dei criteri di cui al successivo punto 34. Spetta alle Regioni verificare la corretta declinazione delle azioni, secondo le presenti linee di indirizzo (Aree di intervento punti da 24 a 30), la coerenza tra le stesse e le corrispondenti voci di spesa, nonché il possesso dei requisiti essenziali di cui alle lettere da a) a d) indicati nel successivo punto 34.

34 - La valutazione verrà condotta in ordine alla verifica del possesso dei seguenti requisiti essenziali:

a) presenza di servizi che dispongano di un modello di accompagnamento delle persone con disabilità che preveda:
   - l'utilizzo di modalità di valutazione multidimensionale;
   - l'elaborazione di piani e progetti personali;
   - il coinvolgimento diretto della persona con disabilità (e della sua famiglia o di chi lo rappresenti, ove opportuno) nella elaborazione di progetti personali;

b) coerenza delle azioni e interventi con quanto indicato all'interno della linea di intervento in materia di vita indipendente inclusa nel secondo Programma d'Azione biennale in materia di disabilità, di cui ai punti da 15 a 18 delle presenti Linee di indirizzo;

c) effettivo coinvolgimento, rispetto alla figura dell'assistente personale, delle diverse dimensioni della vita quotidiana con aree più ampie di progettazione connesse all'obiettivo di autonomia dichiarata;

d) individuazione di una quota parte del finanziamento a favore di forme di intervento propedeutico all'abitare in autonomia, con particolare riferimento a strutture di *co-housing* sociale o soluzioni analoghe.

Le Regioni effettuano le opportune verifiche in ordine all'effettivo svolgimento delle attività previste dai progetti di ciascuno degli Ambiti coinvolti.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

DECRETO 27 ottobre 2020

Criteri e modalita' di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020. (21A00193)

(GU n.17 del 22-1-2021)

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA'
E LA FAMIGLIA

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita' e il relativo protocollo opzionale, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 11 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Vista la legge 11 febbraio 1980, n. 18, recante «Indennita' di accompagnamento agli invalidi civile totalmente inabili»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'»;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2010), che, all'art. 2, comma 109, abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo, tra l'altro, alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione o utilizzo di finanziamenti statali;

Vista la legge 31dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio

pluriennale per il triennio 2019-2020» e, in particolare, l'art. 1, comma 254, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, destinata alla copertura finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attivita' di cura non professionale del caregiver familiare;

Visto l'art. 1, comma 255, della citata legge 30 dicembre 2017, n. 205, il quale definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermita' o disabilita', anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di se', sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennita' di accompagnamento;

Visto l'art. 3, comma 4, lettera f), del decreto-legge del 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'», convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» che, all'art. 1, comma 483, ha previsto l'incremento del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, registrato presso la Corte dei conti in data 14 gennaio 2020, recante «Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze del triennio 2019-2021»;

Vista la direttiva del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 18 settembre 2019 per la formulazione delle previsioni di bilancio per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2019 concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2020 dal quale risulta che la dotazione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare e' pari ad euro 23.856.763,00;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 62/BIL del 3 aprile 2020 con il quale sono state riassegnate le residuali disponibilita' di competenza al 31 dicembre 2019, pari a euro 44.457.899,00, sul capitolo di spesa 861, per l'esercizio finanziario 2020;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019 con il quale la prof.ssa Elena Bonetti e' stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 settembre 2019 con il quale al Ministro senza portafoglio prof.ssa Elena Bonetti e' stato conferito l'incarico per le pari opportunita' e la famiglia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2019 con il quale al Ministro senza portafoglio prof.ssa Elena Bonetti e' stata conferita la delega di funzioni in materia di pari opportunita', famiglia e adozioni, infanzia e adolescenza;

Visto in particolare, l'art. 3, comma 7, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2019 con il quale il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare,

di cui all'art. 1, comma 254, della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto altresi', il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 2020, recante «Modifiche all'art. 1, comma 1, lettera cc), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, concernente: «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, recante «Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti

per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Considerato che la situazione di profondo disagio sociale ed economico che si e' verificata nel corso della fase piu' acuta dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che continuera' a produrre effetti anche nelle fasi successive, nonche' le evidenti ripercussioni di natura socioeconomica che colpiscono, principalmente, i soggetti in situazione di particolare fragilita', rendono prioritario e necessario intervenire a sostegno, nell'immediato, della figura del caregiver familiare, cosi' come individuata dall'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205, mediante l'utilizzo del Fondo istituito dal sopra citato art. 1, comma 254, della legge 30 dicembre 2017, n. 205, per interventi a carattere sperimentale anche tenuto conto della contingente situazione emergenziale;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 16 ottobre 2020;

Decreta:

Art. 1

Finalita'

1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalita' di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018 e 2019 pari complessivamente a euro 44.457.899,00, nonche', per l'anno 2020, pari a euro 23.856.763,00, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle regioni che le utilizzano per interventi di sollievo e sostegno destinati al caregiver familiare, di cui all'art. 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dando priorita':

ai caregiver di persone in condizione di disabilita' gravissima, cosi' come definita dall'art. 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2016, n. 280), recante «Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016», tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall'art. 3, del medesimo decreto;

ai caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione;

a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.

Art. 2

Criteri di riparto delle risorse

1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 1 sono ripartite tra ciascuna regione sulla base dei medesimi criteri utilizzati per la ripartizione del Fondo per le non autosufficienze, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2020.

2. Le regioni possono cofinanziare gli interventi di cui all'art. 1, comma 2, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, di beni e servizi messi a disposizione dalle stesse regioni per la realizzazione dei citati interventi.

3. Ai fini del cofinanziamento di cui al comma 2 non sono considerate utili altre risorse di derivazione statale.

Art. 3

Erogazione delle risorse

1. Le regioni adottano, nell'ambito della generale programmazione di integrazione sociosanitaria e nell'ambito della programmazione

delle risorse del Fondo per le non autosufficienze e del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver, specifici indirizzi integrati di programmazione per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilita'.

2. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri trasferisce alle regioni le risorse secondo gli importi indicati nella tabella 1 e nella tabella 2 di cui, rispettivamente, all'allegato 1 e all'allegato 2 al presente decreto, a seguito di specifica richiesta, nella quale sono indicati gli indirizzi di programmazione di cui al comma 1, la tipologia degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, nonche' la compartecipazione finanziaria di cui all'art. 2, comma 3.

3. Alla richiesta di cui al comma 2, da inviare in formato elettronico all'indirizzo Pec segredipfamiglia@pec.governo.it entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' allegata una scheda concernente il piano di massima delle attivita' per la realizzazione degli interventi da finanziare ai fini della valorizzazione del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, comprensivo di un cronoprogramma di attuazione e dei relativi costi.

4. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, provvede, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 3, all'erogazione in un'unica soluzione delle risorse destinate a ciascuna regione, previa verifica della coerenza degli interventi con le finalita' di cui all'art. 1.

5. Le regioni procedono al trasferimento delle risorse spettanti agli ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella programmazione regionale, entro sessanta giorni dall'effettivo versamento delle stesse alle regioni da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia. L'erogazione agli ambiti territoriali e' comunicata al Dipartimento per le politiche della famiglia in formato elettronico all'indirizzo Pec segredipfamiglia@pec.governo.it entro trenta giorni dall'effettivo trasferimento delle risorse.

6. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a monitorare la realizzazione degli interventi finanziati. A tal fine, le regioni comunicano tutti i dati necessari al monitoraggio secondo le modalita' indicate dalla medesima struttura e s'impegnano, in particolare, a comunicare gli interventi realizzati, i trasferimenti effettuati e le attivita' finanziate a valere sulle risorse loro destinate.

Art. 4

Oneri finanziari

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto si provvede, per gli anni 2018 e 2019, a valere sul capitolo di spesa 861, PG 30 e, per l'anno 2020, a valere sul capitolo di spesa 861, PG 01, Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, del CR 15 - Politiche per la famiglia, dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri - Missione 24 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 24.5 «Famiglia, pari opportunita' e situazioni di disagio».

Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 27 ottobre 2020

Il Ministro per le pari opportunita'
e la famiglia
Bonetti

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali

Catalfo

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 2800

Allegato 1

Tabella 1

Riparto tra le regioni delle risorse loro destinate a valere sul Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare
Fondi previsti per le annualita' 2018 e 2019

Regioni	Quota regionale di riparto (%)	Somme assegnate alla Regione
Abruzzo	2,39	1.062.543,79
Basilicata	1,08	480.145,31
Calabria	3,47	1.542.689,10
Campania	8,46	3.761.138,26
Emilia Romagna	7,82	3.476.607,70
Friuli Venezia-Giulia	2,33	1.035.869,05
Lazio	9,12	4.054.560,39
Liguria	3,34	1.484.893,83
Lombardia	15,91	7.073.251,73
Marche	2,84	1.262.604,33
Molise	0,66	293.422,13
Piemonte	8,00	3.556.631,92
Puglia	6,60	2.934.221,33
Sardegna	2,86	1.271.495,91
Sicilia	8,21	3.649.993,51
Toscana	7,00	3.112.052,93
Umbria	1,72	764.675,86
Valle d'Aosta	0,25	111.144,75
Veneto	7,94	3.529.957,18
Totale	100	44.457.899,00

Allegato 2

Tabella 2

Riparto tra le regioni delle risorse loro destinate a valere sul Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare
Fondi previsti per l'annualita' 2020

Regioni	Quota regionale di riparto (%)	Somme assegnate alla Regione
Abruzzo	2,39	570.176,64
Basilicata	1,08	257.653,04
Calabria	3,47	827.829,68
Campania	8,46	2.018.282,15
Emilia Romagna	7,82	1.865.598,87
Friuli Venezia-Giulia	2,33	555.862,58
Lazio	9,12	2.175.736,79
Liguria	3,34	796.815,88
Lombardia	15,91	3.795.610,99
Marche	2,84	677.532,07
Molise	0,66	157.454,64
Piemonte	8,00	1.908.541,04
Puglia	6,60	1.574.546,36
Sardegna	2,86	682.303,42
Sicilia	8,21	1.958.640,24
Toscana	7,00	1.669.973,41
Umbria	1,72	410.336,32
Valle d'Aosta	0,25	59.641,91
Veneto	7,94	1.894.226,98
Totale	100	23.856.763,00

REGOLAMENTO (UE) 2018/1725 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2018

sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ([1]),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ([2]),

considerando quanto segue:

(1) La protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale. L'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e l'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. Tale diritto è garantito altresì dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

(2) Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]) conferisce alle persone fisiche diritti giuridicamente tutelati, precisa gli obblighi dei titolari del trattamento in seno alle istituzioni e agli organi dell'Unione e istituisce un'autorità di controllo indipendente, il Garante europeo della protezione dei dati, incaricata di sorvegliare il trattamento dei dati personali effettuato dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione. Non si applica, però, al trattamento dei dati personali nel corso di un'attività delle istituzioni e degli organi dell'Unione che esuli dall'ambito di applicazione del diritto dell'Unione.

(3) Il 27 aprile 2016 sono stati adottati il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]) e la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]). Il regolamento stabilisce norme generali per la protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali e per la libera circolazione dei dati personali nell'Unione, mentre la direttiva prevede norme specifiche per la protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali e per la libera circolazione dei dati personali nell'Unione nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia.

(4) Il regolamento (UE) 2016/679 reca gli adeguamenti del regolamento (CE) n. 45/2001 necessari per assicurare un quadro di protezione dei dati solido e coerente nell'Unione e per consentirne l'applicazione parallelamente al regolamento (UE) 2016/679.

(5) È nell'interesse di un approccio coerente alla protezione dei dati in tutta l'Unione e della libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione allineare per quanto possibile le norme sulla protezione dei dati per le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione a quelle adottate per il settore pubblico degli Stati membri. Quando le disposizioni del presente regolamento seguono gli stessi principi delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679,

([1]) GU C 288 del 31.8.2017, pag. 107.
([2]) Posizione del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 ottobre 2018.
([3]) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
([4]) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
([5]) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea («Corte di giustizia») le disposizioni dei due regolamenti dovrebbero essere interpretate in modo omogeneo, in particolare in considerazione del fatto che il regime del presente regolamento dovrebbe essere inteso come equivalente a quello del regolamento (UE) 2016/679.

(6) Le persone i cui dati personali sono trattati da istituzioni e organi dell'Unione, in qualsiasi circostanza, ad esempio in quanto impiegate presso tali istituzioni e organi, dovrebbero essere tutelate. Il presente regolamento non si dovrebbe applicare al trattamento dei dati personali delle persone decedute. Esso non disciplina il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, in particolare imprese dotate di personalità giuridica, compresi il nome e la forma della persona giuridica e i suoi dati di contatto.

(7) Al fine di evitare l'insorgere di gravi rischi di elusione, la protezione delle persone fisiche dovrebbe essere neutrale sotto il profilo tecnologico e non dovrebbe dipendere dalle tecniche impiegate.

(8) È opportuno che il presente regolamento si applichi al trattamento dei dati personali da parte di tutte le istituzioni e di tutti gli organi e gli organismi dell'Unione. Dovrebbe applicarsi al trattamento di dati personali interamente o parzialmente automatizzato e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti o destinati a figurare negli archivi. Non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento i fascicoli o le serie di fascicoli non strutturati secondo criteri specifici, così come le rispettive copertine.

(9) Nella dichiarazione n. 21, relativa alla protezione dei dati personali nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia, allegata all'atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona, la conferenza riconosce che potrebbero rivelarsi necessarie, in considerazione della specificità dei settori in questione, norme specifiche sulla protezione dei dati personali e sulla libera circolazione di dati personali nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia in base all'articolo 16 TFUE. Un capo distinto del presente regolamento contenente norme generali dovrebbe pertanto applicarsi al trattamento dei dati personali operativi, quali i dati personali trattati a fini di indagine penale da parte di organi o organismi dell'Unione nell'esercizio di attività nei settori della cooperazione giudiziaria e in materia penale e della cooperazione di polizia.

(10) La direttiva (UE) 2016/680 stabilisce norme armonizzate per la protezione e la libera circolazione dei dati personali trattati a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica. Al fine di assicurare lo stesso livello di protezione per le persone fisiche mediante diritti azionabili in tutta l'Unione e di prevenire disparità che possano ostacolare lo scambio di dati personali tra gli organi o gli organismi dell'Unione nell'esercizio di attività rientranti nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, capo 4 o capo 5, TFUE e le autorità competenti, è opportuno che le norme per la protezione e la libera circolazione dei dati personali operativi trattati da tali organi o organismi dell'Unione siano coerenti con la direttiva (UE) 2016/680.

(11) Le norme generali del capo del presente regolamento relativo al trattamento dei dati personali operativi dovrebbero applicarsi fatte salve le norme specifiche applicabili al trattamento dei dati personali operativi da parte degli organi o degli organismi dell'Unione nell'esercizio di attività rientranti nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, capo 4 o capo 5, TFUE. Tali norme specifiche dovrebbero essere considerate come *lex specialis* rispetto alle disposizioni del capo del presente regolamento relativo al trattamento dei dati personali operativi (*lex specialis derogat legi generali*). Al fine di ridurre la frammentazione giuridica, le norme specifiche sulla protezione dei dati applicabili al trattamento dei dati personali operativi da parte degli organi o degli organismi dell'Unione nell'esercizio di attività rientranti nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, capo 4 o capo 5, TFUE dovrebbero essere coerenti con i principi alla base del capo del presente regolamento relativo al trattamento dei dati personali operativi, nonché con le disposizioni del presente regolamento relative al controllo indipendente, ai ricorsi giurisdizionali, alla responsabilità e alle sanzioni.

(12) Il capo del presente regolamento relativo al trattamento dei dati personali operativi dovrebbe applicarsi agli organi e agli organismi dell'Unione nell'esercizio di attività rientranti nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, capo 4 o capo 5, TFUE, come compiti principali o accessori, a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati. Tuttavia, esso non dovrebbe applicarsi a Europol o alla Procura europea finché gli atti giuridici che istituiscono Europol e la Procura europea non siano stati modificati al fine di rendere loro applicabile il capo del presente regolamento relativo al trattamento dei dati personali operativi, nella versione adattata.

(13) La Commissione dovrebbe effettuare un riesame del presente regolamento, in particolare del capo del presente regolamento relativo al trattamento dei dati personali operativi. La Commissione dovrebbe altresì svolgere un riesame di altri atti giuridici adottati sulla base dei trattati che disciplinano il trattamento dei dati personali operativi

da parte degli organi o degli organismi dell'Unione nell'esercizio di attività rientranti nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, capo 4 o capo 5, TFUE. A seguito di tale riesame, allo scopo di garantire una protezione uniforme e coerente delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali, la Commissione dovrebbe poter presentare opportune proposte legislative, compresi gli adeguamenti del capo del presente regolamento relativo al trattamento dei dati personali operativi, al fine di applicarlo a Europol e alla Procura europea. Gli adeguamenti dovrebbero tener conto delle disposizioni relative al controllo indipendente, ai ricorsi giurisdizionali, alla responsabilità e alle sanzioni.

(14) Il trattamento dei dati personali amministrativi, quali i dati relativi al personale, da parte degli organi o degli organismi dell'Unione nell'esercizio di attività rientranti nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, capo 4 o capo 5, TFUE dovrebbe essere disciplinato dal presente regolamento.

(15) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione nell'esercizio di attività rientranti nell'ambito di applicazione del titolo V, capo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi al trattamento dei dati personali da parte delle missioni di cui all'articolo 42, paragrafo 1, e agli articoli 43 e 44 TUE, che attuano la politica di sicurezza e di difesa comune. Ove opportuno, dovrebbero essere presentate opportune proposte al fine di regolamentare ulteriormente il trattamento dei dati personali nel settore della politica di sicurezza e di difesa comune.

(16) È auspicabile applicare i principi di protezione dei dati a tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile. I dati personali sottoposti a pseudonimizzazione, i quali potrebbero essere attribuiti a una persona fisica mediante l'utilizzo di ulteriori informazioni, dovrebbero essere considerati informazioni su una persona fisica identificabile. Per stabilire l'identificabilità di una persona è opportuno considerare tutti i mezzi, come l'individuazione, di cui il titolare del trattamento o un terzo può ragionevolmente avvalersi per identificare detta persona fisica direttamente o indirettamente. Per accertare la ragionevole probabilità di utilizzo dei mezzi per identificare la persona fisica, si dovrebbe prendere in considerazione l'insieme dei fattori oggettivi, tra cui i costi e il tempo necessari per l'identificazione, tenendo conto sia delle tecnologie disponibili al momento del trattamento sia degli sviluppi tecnologici. I principi di protezione dei dati non dovrebbero pertanto applicarsi a informazioni anonime, vale a dire informazioni che non si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile o a dati personali resi sufficientemente anonimi da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato. Il presente regolamento non si applica pertanto al trattamento di tali informazioni anonime, anche per finalità statistiche o di ricerca.

(17) L'applicazione della pseudonimizzazione ai dati personali può ridurre i rischi per gli interessati e aiutare i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento a rispettare i loro obblighi di protezione dei dati. L'introduzione esplicita della «pseudonimizzazione» nel presente regolamento non è intesa a precludere altre misure di protezione dei dati.

(18) Le persone fisiche possono essere associate a identificativi online prodotti dai dispositivi, dalle applicazioni, dagli strumenti e dai protocolli utilizzati, quali gli indirizzi IP, a marcatori temporanei (cookies) o a identificativi di altro tipo, come i tag di identificazione a radiofrequenza. Tali identificativi possono lasciare tracce che, in particolare se combinate con identificativi univoci e altre informazioni ricevute dai server, possono essere utilizzate per creare profili delle persone fisiche e identificarle.

(19) Il consenso dovrebbe essere espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, ad esempio mediante dichiarazione scritta, anche attraverso mezzi elettronici, o orale. Ciò potrebbe comprendere la selezione di un'apposita casella in un sito web, la scelta di impostazioni tecniche per servizi della società dell'informazione o qualsiasi altra dichiarazione o qualsiasi altro comportamento che indichi chiaramente in tale contesto che l'interessato accetta il trattamento proposto. Non dovrebbero pertanto configurare consenso il silenzio, l'inattività o la preselezione di caselle. Il consenso dovrebbe applicarsi a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità. Qualora il trattamento abbia più finalità, il consenso dovrebbe essere prestato per tutte queste. Se il consenso dell'interessato è richiesto attraverso mezzi elettronici, la richiesta deve essere chiara, concisa e non interferire immotivatamente con il servizio per il quale il consenso è espresso. Tuttavia, l'interessato dovrebbe avere il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso espresso prima della revoca. Per assicurare la libertà di espressione del consenso, è opportuno che il consenso non costituisca un valido presupposto giuridico per il trattamento dei dati personali in un caso specifico in cui esista un evidente squilibrio tra l'interessato e il titolare del trattamento e sia pertanto improbabile

che il consenso sia stato espresso liberamente in tutte le circostanze di tale situazione specifica. In molti casi non è possibile individuare pienamente la finalità del trattamento dei dati personali a fini di ricerca scientifica al momento della raccolta dei dati. Pertanto, dovrebbe essere consentito agli interessati di prestare il proprio consenso a taluni settori della ricerca scientifica laddove vi sia rispetto delle norme deontologiche riconosciute per la ricerca scientifica. Gli interessati dovrebbero avere la possibilità di prestare il proprio consenso soltanto a determinati settori di ricerca o parti di progetti di ricerca nella misura consentita dalla finalità prevista.

(20) Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere lecito e corretto. Dovrebbero essere trasparenti per le persone fisiche le modalità con cui sono raccolti, utilizzati, consultati o altrimenti trattati dati personali che le riguardano nonché la misura in cui i dati personali sono o saranno trattati. Il principio della trasparenza impone che le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento di tali dati personali siano facilmente accessibili e comprensibili e che sia utilizzato un linguaggio semplice e chiaro. Tale principio riguarda, in particolare, l'informazione degli interessati sull'identità del titolare del trattamento e sulle finalità del trattamento e ulteriori informazioni per assicurare un trattamento corretto e trasparente in relazione alle persone fisiche interessate e ai loro diritti di ottenere conferma e comunicazione di un trattamento di dati personali che le riguardano. È opportuno che le persone fisiche siano sensibilizzate ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti relativi al trattamento dei dati personali, nonché alle modalità di esercizio dei loro diritti relativi a tale trattamento. In particolare, le finalità specifiche del trattamento dei dati personali dovrebbero essere esplicite e legittime e precisate al momento della raccolta di detti dati personali. I dati personali dovrebbero essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità del loro trattamento. Da qui l'obbligo, in particolare, di assicurare che il periodo di conservazione dei dati personali sia limitato al minimo necessario. I dati personali dovrebbero essere trattati solo se la finalità del trattamento non è ragionevolmente conseguibile con altri mezzi. Onde assicurare che i dati personali non siano conservati più a lungo del necessario, il titolare del trattamento dovrebbe stabilire un termine per la cancellazione o per la verifica periodica. È opportuno adottare tutte le misure ragionevoli affinché i dati personali inesatti siano rettificati o cancellati. I dati personali dovrebbero essere trattati in modo da garantirne un'adeguata sicurezza e riservatezza, anche per impedire l'accesso non autorizzato ai dati personali e alle attrezzature impiegate per il trattamento o l'utilizzo non autorizzato degli stessi, nonché per impedirne la comunicazione non autorizzata al momento della trasmissione.

(21) Conformemente al principio di responsabilizzazione, le istituzioni e gli organi dell'Unione, quando trasmettono dati personali all'interno della stessa istituzione o dello stesso organo dell'Unione e il destinatario non fa parte del titolare del trattamento o ad altre istituzioni o altri organi dell'Unione, dovrebbero verificare se tali dati personali sono necessari per il legittimo esercizio dei compiti che rientrano nelle competenze del destinatario. In particolare, a seguito della richiesta di trasmissione di dati personali da parte di un destinatario, il titolare del trattamento dovrebbe verificare la sussistenza di un motivo pertinente per effettuare in modo lecito il trattamento e la competenza del destinatario. Il titolare del trattamento dovrebbe anche effettuare una valutazione provvisoria della necessità della trasmissione dei dati. Qualora emergano dubbi su tale necessità, il titolare del trattamento dovrebbe chiedere ulteriori spiegazioni al destinatario. Il destinatario dovrebbe provvedere a che si possa successivamente verificare la necessità del trasferimento dei dati.

(22) Perché sia lecito, il trattamento di dati personali dovrebbe fondarsi sulla necessità delle istituzioni e degli organi dell'Unione di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, sulla necessità di adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento o su qualsiasi altra base legittima a norma del presente regolamento, incluso il consenso dell'interessato o la necessità di esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o di esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Il trattamento di dati personali per l'esercizio dei compiti svolti da istituzioni e organi dell'Unione nell'interesse pubblico comprende il trattamento dei dati personali necessari alla gestione e al funzionamento di tali istituzioni e organi. Il trattamento di dati personali dovrebbe essere altresì considerato lecito quando è necessario per proteggere un interesse essenziale per la vita dell'interessato o di un'altra persona fisica. Il trattamento di dati personali fondato sull'interesse vitale di un'altra persona fisica dovrebbe avere luogo in principio unicamente quando il trattamento non può essere manifestamente fondato su un'altra base giuridica. Alcuni tipi di trattamento dei dati personali possono rispondere sia a rilevanti motivi di interesse pubblico sia agli interessi vitali dell'interessato, per esempio se il trattamento è necessario a fini umanitari, tra l'altro per tenere sotto controllo l'evoluzione di epidemie e la loro diffusione o in casi di emergenze umanitarie, in particolare in casi di catastrofi di origine naturale e umana.

(23) Il diritto dell'Unione di cui al presente regolamento dovrebbe essere chiaro e preciso, e la sua applicazione prevedibile, per le persone che vi sono sottoposte, in conformità dei requisiti previsti dalla Carta e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

(24) Le norme interne di cui al presente regolamento dovrebbero essere atti di applicazione generale chiari e precisi intesi a produrre effetti giuridici nei confronti degli interessati. Esse dovrebbero essere adottate al più alto livello di gestione delle istituzioni e degli organi dell'Unione, nell'ambito delle rispettive competenze e per questioni connesse al loro funzionamento, e dovrebbero essere pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. L'applicazione di tali norme dovrebbe essere prevedibile per le persone che vi sono sottoposte conformemente ai requisiti previsti dalla Carta e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Le norme interne potrebbero assumere la forma di decisioni, in particolare ove adottate dalle istituzioni dell'Unione.

(25) Il trattamento dei dati personali per finalità diverse da quelle per le quali i dati personali sono stati inizialmente raccolti dovrebbe essere consentito solo se compatibile con le finalità per le quali i dati personali sono stati inizialmente raccolti. In tal caso non è richiesta alcuna base giuridica separata oltre a quella che ha consentito la raccolta dei dati personali. Se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, il diritto dell'Unione può stabilire e precisare le finalità e i compiti per i quali l'ulteriore trattamento è considerato lecito e compatibile. L'ulteriore trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca scientifica o storica o a fini statistici dovrebbe essere considerato un trattamento lecito e compatibile. La base giuridica fornita dal diritto dell'Unione per il trattamento dei dati personali può anche costituire una base giuridica per l'ulteriore trattamento. Per accertare se la finalità di un ulteriore trattamento sia compatibile con la finalità per la quale i dati personali sono stati inizialmente raccolti, il titolare del trattamento, dopo aver soddisfatto tutti i requisiti per la liceità del trattamento originario, dovrebbe tener conto, tra l'altro, di ogni nesso tra tali finalità e le finalità dell'ulteriore trattamento previsto, del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare le ragionevoli aspettative dell'interessato in base alla sua relazione con il titolare del trattamento con riguardo al loro ulteriore utilizzo, della natura dei dati personali, delle conseguenze dell'ulteriore trattamento previsto per gli interessati e dell'esistenza di garanzie adeguate sia nel trattamento originario sia nell'ulteriore trattamento previsto.

(26) Per i trattamenti basati sul consenso dell'interessato, il titolare del trattamento dovrebbe essere in grado di dimostrare che l'interessato ha acconsentito al trattamento. In particolare, nel contesto di una dichiarazione scritta relativa a un'altra questione dovrebbero esistere garanzie che assicurino che l'interessato sia consapevole del fatto di esprimere un consenso e della misura in cui ciò avviene. In conformità della direttiva 93/13/CEE del Consiglio ([1]) è opportuno prevedere una dichiarazione di consenso predisposta dal titolare del trattamento in una forma comprensibile e facilmente accessibile, che usi un linguaggio semplice e chiaro e non contenga clausole abusive. Ai fini di un consenso informato, l'interessato dovrebbe essere posto a conoscenza almeno dell'identità del titolare del trattamento e delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali. Il consenso non dovrebbe essere considerato liberamente espresso se l'interessato non è in grado di operare una scelta autenticamente libera o è nell'impossibilità di rifiutare o revocare il consenso senza subire pregiudizio.

(27) I minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Tale specifica protezione dovrebbe riguardare, in particolare, la creazione di profili di personalità e la raccolta di dati personali relativi ai minori quando sono proposti servizi direttamente a un minore sui siti web delle istituzioni e degli organi dell'Unione, quali i servizi di comunicazione interpersonale o la vendita di biglietti online, e il trattamento dei dati personali si basa sul consenso.

(28) I destinatari stabiliti nell'Unione diversi dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione che desiderino che le istituzioni e gli organi dell'Unione trasmettano loro dati personali dovrebbero dimostrare che i dati sono necessari per l'esecuzione di un loro compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui sono investiti. In alternativa, tali destinatari dovrebbero dimostrare che la trasmissione è necessaria al fine specifico di servire l'interesse pubblico e il responsabile del trattamento dovrebbe stabilire se sussistono motivi per presumere che gli interessi legittimi dell'interessato possano subire pregiudizio. In tali casi, il responsabile del trattamento dovrebbe chiaramente soppesare i vari interessi in conflitto al fine di valutare se la trasmissione di dati personali richiesta sia

([1]) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).

proporzionata. Il fine specifico di servire l'interesse pubblico potrebbe riguardare la trasparenza delle istituzioni e degli organi dell'Unione. Nel rispetto del principio della trasparenza e della buona amministrazione, le istituzioni e gli organi dell'Unione dovrebbero dimostrare tale necessità quando danno origine a una trasmissione. I requisiti previsti dal presente regolamento per la trasmissione a destinatari stabiliti nell'Unione diversi dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione dovrebbero essere intesi come complementari alle condizioni per il trattamento lecito.

(29) Meritano una specifica protezione i dati personali che, per loro natura, sono particolarmente sensibili sotto il profilo dei diritti e delle libertà fondamentali, dal momento che il contesto del loro trattamento potrebbe creare rischi significativi per i diritti e le libertà fondamentali. Tali dati personali non dovrebbero essere oggetto di trattamento, a meno che non siano soddisfatte le condizioni specifiche di cui al presente regolamento. Tra tali dati personali dovrebbero essere compresi anche i dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, fermo restando che l'utilizzo dei termini «origine razziale» nel presente regolamento non implica l'accettazione da parte dell'Unione di teorie che tentano di dimostrare l'esistenza di razze umane distinte. Il trattamento di fotografie non dovrebbe costituire sistematicamente un trattamento di categorie particolari di dati personali, poiché esse rientrano nella definizione di dati biometrici soltanto se trattate attraverso un dispositivo tecnico specifico che consenta l'identificazione univoca o l'autenticazione di una persona fisica. Oltre ai requisiti specifici per il trattamento dei dati sensibili, dovrebbero applicarsi i principi generali e altre norme del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le condizioni per il trattamento lecito. È opportuno prevedere espressamente deroghe al divieto generale di trattare tali categorie particolari di dati personali, tra l'altro per i casi in cui l'interessato esprime un consenso esplicito o in relazione a esigenze specifiche, in particolare se il trattamento è eseguito nel corso di legittime attività di talune associazioni o fondazioni il cui scopo sia permettere l'esercizio delle libertà fondamentali.

(30) Le categorie particolari di dati personali che meritano una maggiore protezione dovrebbero essere trattate soltanto per finalità connesse alla salute, ove necessario per conseguire tali finalità a beneficio delle persone e dell'intera società, in particolare nel contesto della gestione dei servizi e sistemi di assistenza sanitaria o sociale. Pertanto il presente regolamento dovrebbe prevedere condizioni armonizzate per il trattamento di categorie particolari di dati personali relativi alla salute in relazione a esigenze specifiche, in particolare qualora il trattamento di tali dati sia svolto da persone vincolate dal segreto professionale per talune finalità connesse alla salute. Il diritto dell'Unione dovrebbe prevedere misure specifiche e appropriate a protezione dei diritti fondamentali e dei dati personali delle persone fisiche.

(31) Il trattamento di categorie particolari di dati personali può essere necessario per motivi di interesse pubblico nei settori della sanità pubblica, senza il consenso dell'interessato. Tale trattamento dovrebbe essere soggetto a misure appropriate e specifiche a tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche. In tale contesto, la nozione di «sanità pubblica» dovrebbe essere interpretata secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]): tutti gli elementi relativi alla salute, ossia lo stato di salute, morbilità e disabilità incluse, i determinanti aventi un effetto su tale stato di salute, le necessità in materia di assistenza sanitaria, le risorse destinate all'assistenza sanitaria, la prestazione di assistenza sanitaria e l'accesso universale a essa, la spesa sanitaria e il relativo finanziamento e le cause di mortalità. Il trattamento dei dati relativi alla salute effettuato per motivi di interesse pubblico non dovrebbe comportare il trattamento dei dati personali per altre finalità.

(32) Se i dati personali che tratta non gli consentono di identificare una persona fisica, il titolare del trattamento non dovrebbe essere obbligato ad acquisire ulteriori informazioni per identificare l'interessato al solo fine di rispettare una disposizione del presente regolamento. Tuttavia, il titolare del trattamento non dovrebbe rifiutare le ulteriori informazioni fornite dall'interessato al fine di sostenere l'esercizio dei suoi diritti. L'identificazione dovrebbe includere l'identificazione digitale di un interessato, ad esempio mediante un meccanismo di autenticazione quali le stesse credenziali, utilizzate dall'interessato per l'accesso (log in) al servizio online offerto dal titolare del trattamento.

(33) Il trattamento di dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici dovrebbe essere soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato, in conformità del presente regolamento. Tali garanzie dovrebbero assicurare che siano state predisposte misure tecniche e organizzative al fine di garantire, in particolare, il principio della minimizzazione dei dati. L'ulteriore trattamento di dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici è da

([1]) Regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 70).

effettuarsi quando il titolare del trattamento ha valutato la fattibilità di conseguire tali finalità trattando dati personali che non consentono o non consentono più di identificare l'interessato, purché esistano garanzie adeguate (come ad esempio la pseudonimizzazione dei dati personali). Le istituzioni e gli organi dell'Unione dovrebbero prevedere garanzie adeguate nel diritto dell'Unione, ed eventualmente nelle norme interne adottate dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione relative a questioni connesse al loro funzionamento, per il trattamento di dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.

(34) È opportuno prevedere modalità volte ad agevolare l'esercizio, da parte dell'interessato, dei diritti di cui al presente regolamento, compresi i meccanismi per richiedere e, se del caso, ottenere gratuitamente, in particolare, l'accesso ai dati, la loro rettifica o cancellazione e per esercitare il diritto di opposizione. Il titolare del trattamento dovrebbe predisporre anche i mezzi per inoltrare le richieste per via elettronica, in particolare qualora i dati personali siano trattati con mezzi elettronici. Il titolare del trattamento dovrebbe essere tenuto a rispondere alle richieste dell'interessato senza indebito ritardo e al più tardi entro un mese e a motivare la sua eventuale intenzione di non accogliere tali richieste.

(35) I principi di trattamento corretto e trasparente implicano che l'interessato sia informato dell'esistenza del trattamento e delle sue finalità. Il titolare del trattamento dovrebbe fornire all'interessato eventuali ulteriori informazioni necessarie ad assicurare un trattamento corretto e trasparente, prendendo in considerazione le circostanze e il contesto specifici in cui i dati personali sono trattati. Inoltre l'interessato dovrebbe essere informato dell'esistenza di una profilazione e delle conseguenze della stessa. In caso di dati personali raccolti direttamente presso l'interessato, questi dovrebbe inoltre essere informato dell'eventuale obbligo di fornire i dati personali e delle conseguenze in cui incorre se si rifiuta di fornirli. Tali informazioni potrebbero essere fornite in combinazione con icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d'insieme del trattamento previsto. Se presentate elettronicamente, le icone dovrebbero essere leggibili da dispositivo automatico.

(36) L'interessato dovrebbe ricevere le informazioni relative al trattamento di dati personali che lo riguardano al momento della raccolta presso l'interessato o, se i dati sono ottenuti da altra fonte, entro un termine ragionevole, in funzione delle circostanze del caso. Se i dati personali possono essere legittimamente comunicati a un altro destinatario, l'interessato dovrebbe esserne informato nel momento in cui il destinatario riceve la prima comunicazione dei dati personali. Il titolare del trattamento, qualora intenda trattare i dati personali per una finalità diversa da quella per cui sono stati raccolti, dovrebbe fornire all'interessato, prima di tale ulteriore trattamento, informazioni in merito a tale finalità diversa e altre informazioni necessarie. Qualora non sia possibile comunicare all'interessato l'origine dei dati personali perché sono state utilizzate varie fonti, dovrebbe essere fornita un'informazione di carattere generale.

(37) Un interessato dovrebbe avere il diritto di accedere ai dati personali raccolti che lo riguardano e di esercitare tale diritto facilmente e a intervalli ragionevoli, per essere consapevole del trattamento e verificarne la liceità. Ciò include il diritto di accedere ai dati relativi alla salute, ad esempio le cartelle mediche contenenti informazioni quali diagnosi, risultati di esami, pareri di medici curanti o eventuali terapie o interventi praticati. Ogni interessato dovrebbe pertanto avere il diritto di conoscere e ottenere comunicazioni in particolare in relazione alla finalità per cui i dati personali sono trattati, ove possibile al periodo in cui i dati personali sono trattati, ai destinatari dei dati personali, alla logica cui risponde qualsiasi trattamento automatizzato dei dati e, almeno quando è basato sulla profilazione, alle possibili conseguenze di tale trattamento. Tale diritto non dovrebbe ledere i diritti e le libertà altrui, compreso il segreto industriale e aziendale e la proprietà intellettuale, segnatamente i diritti d'autore che tutelano il software. Tuttavia, tali considerazioni non dovrebbero condurre a un diniego a fornire all'interessato tutte le informazioni. Se il titolare del trattamento tratta una notevole quantità d'informazioni riguardanti l'interessato, il titolare in questione dovrebbe poter richiedere che l'interessato precisi, prima che siano fornite le informazioni, l'informazione o le attività di trattamento cui la richiesta si riferisce.

(38) L'interessato dovrebbe avere il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali che lo riguardano e il «diritto all'oblio» se la conservazione di tali data violi il presente regolamento o il diritto dell'Unione cui è soggetto il titolare del trattamento. L'interessato dovrebbe avere il diritto di chiedere che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento i propri dati personali che non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, quando abbia ritirato il proprio consenso o si sia opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano o quando il trattamento dei suoi dati personali non sia altrimenti conforme al presente regolamento. Tale diritto è in

particolare rilevante se l'interessato ha prestato il proprio consenso quando era minore, e quindi non pienamente consapevole dei rischi derivanti dal trattamento, e vuole successivamente eliminare tale tipo di dati personali, in particolare da Internet. L'interessato dovrebbe poter esercitare tale diritto nonostante il fatto che non è più un minore. Tuttavia, dovrebbe essere lecita l'ulteriore conservazione dei dati personali qualora sia necessaria per esercitare il diritto alla libertà di espressione e di informazione, per adempiere un obbligo legale, per eseguire un compito di interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ovvero per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.

(39) Per rafforzare il «diritto all'oblio» nell'ambiente online, è opportuno che il diritto di cancellazione sia esteso in modo tale da obbligare il titolare del trattamento che ha pubblicato dati personali a informare i titolari del trattamento che trattano tali dati personali di cancellare qualsiasi link verso tali dati personali o copia o riproduzione di detti dati personali. Nel fare ciò, è opportuno che il titolare del trattamento adotti misure ragionevoli tenendo conto della tecnologia disponibile e dei mezzi a sua disposizione, comprese le misure tecniche, per informare della richiesta dell'interessato i titolari del trattamento che trattano i dati personali.

(40) Le modalità per limitare il trattamento dei dati personali potrebbero consistere, tra l'altro, nel trasferire temporaneamente i dati selezionati verso un altro sistema di trattamento, nel rendere i dati personali selezionati inaccessibili agli utenti o nel rimuovere temporaneamente i dati pubblicati da un sito web. Negli archivi automatizzati, la limitazione del trattamento dei dati personali dovrebbe in linea di massima essere assicurata mediante dispositivi tecnici in modo tale che i dati personali non siano sottoposti a ulteriori trattamenti e non possano più essere modificati. Il sistema dovrebbe indicare chiaramente che il trattamento dei dati personali è stato limitato.

(41) Per rafforzare ulteriormente il controllo sui propri dati è opportuno anche che l'interessato abbia il diritto, qualora i dati personali siano trattati con mezzi automatizzati, di ricevere in un formato strutturato, di uso comune, leggibile da dispositivo automatico e interoperabile i dati personali che lo riguardano che abbia fornito a un titolare del trattamento e di trasmetterli a un altro titolare del trattamento. È opportuno incoraggiare i titolari del trattamento a sviluppare formati interoperabili che consentano la portabilità dei dati. Tale diritto dovrebbe applicarsi qualora l'interessato abbia fornito i dati personali sulla base del proprio consenso o se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un contratto. Non dovrebbe pertanto applicarsi quando il trattamento dei dati personali è necessario per l'adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Il diritto dell'interessato di trasmettere o ricevere dati personali che lo riguardano non dovrebbe comportare l'obbligo per i titolari del trattamento di adottare o mantenere sistemi di trattamento tecnicamente compatibili. Qualora un certo insieme di dati personali riguardi più di un interessato, il diritto di ricevere i dati personali non dovrebbe pregiudicare i diritti e le libertà degli altri interessati in ottemperanza del presente regolamento. Inoltre tale diritto non dovrebbe pregiudicare il diritto dell'interessato di ottenere la cancellazione dei dati personali e le limitazioni di tale diritto di cui al presente regolamento e non dovrebbe segnatamente implicare la cancellazione dei dati personali riguardanti l'interessato forniti da quest'ultimo per l'esecuzione di un contratto, nella misura in cui e fintantoché i dati personali siano necessari all'esecuzione di tale contratto. Ove tecnicamente fattibile, l'interessato dovrebbe avere il diritto di ottenere che i dati personali siano trasmessi direttamente da un titolare del trattamento a un altro.

(42) Qualora i dati personali possano essere lecitamente trattati, essendo il trattamento necessario per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, l'interessato dovrebbe comunque avere il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua situazione particolare. È opportuno che incomba al titolare del trattamento dimostrare che i suoi interessi legittimi cogenti prevalgono sugli interessi o sui diritti e sulle libertà fondamentali dell'interessato.

(43) L'interessato dovrebbe avere il diritto di non essere sottoposto a una decisione, che può includere una misura, che valuti aspetti personali che lo riguardano, che sia basata unicamente su un trattamento automatizzato e che produca effetti giuridici che lo riguardano o incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, quali le pratiche di assunzione elettronica senza interventi umani. Tale trattamento comprende la «profilazione», che consiste in una forma di trattamento automatizzato dei dati personali che valuta aspetti personali concernenti una persona fisica, in particolare al fine di analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica,

la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato, ove ciò produca effetti giuridici che la riguardano o incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

Tuttavia, è opportuno che sia consentito adottare decisioni sulla base di tale trattamento, compresa la profilazione, se ciò è espressamente previsto dal diritto dell'Unione. In ogni caso, tale trattamento dovrebbe essere subordinato a garanzie adeguate, che dovrebbero comprendere la specifica informazione all'interessato e il diritto di ottenere l'intervento umano, di esprimere la propria opinione, di ottenere una spiegazione della decisione conseguita dopo tale valutazione e di contestare la decisione. Tale misura non dovrebbe riguardare un minore. Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente nel rispetto dell'interessato, tenendo in considerazione le circostanze e il contesto specifici in cui i dati personali sono trattati, è opportuno che il titolare del trattamento utilizzi procedure matematiche o statistiche appropriate per la profilazione, metta in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire, in particolare, che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il rischio di errori e al fine di garantire la sicurezza dei dati personali secondo una modalità che tenga conto dei potenziali rischi esistenti per gli interessi e i diritti dell'interessato e che impedisca, tra l'altro, effetti discriminatori nei confronti di persone fisiche sulla base della razza o dell'origine etnica, delle opinioni politiche, della religione o delle convinzioni personali, dell'appartenenza sindacale, dello status genetico, dello stato di salute o dell'orientamento sessuale, ovvero trattamenti che risultino in misure aventi tali effetti. Il processo decisionale automatizzato e la profilazione basati su categorie particolari di dati personali dovrebbero essere consentiti solo a determinate condizioni.

(44) Gli atti giuridici adottati sulla base dei trattati o le norme interne adottate dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione relative a questioni connesse al loro funzionamento possono imporre limitazioni a specifici principi e ai diritti di informazione, accesso e rettifica o cancellazione dei dati personali, al diritto alla portabilità dei dati, alla riservatezza dei dati delle comunicazioni elettroniche nonché alla comunicazione di una violazione di dati personali all'interessato e ad alcuni obblighi connessi in capo ai titolari del trattamento, ove ciò sia necessario e proporzionato in una società democratica per la salvaguardia della sicurezza pubblica e per la prevenzione, l'indagine e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali. Ciò comprende la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, la tutela della vita umana, in particolare in risposta a catastrofi di origine naturale o umana, la sicurezza interna delle istituzioni e degli organi dell'Unione, altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro, in particolare gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione o un interesse economico o finanziario rilevante dell'Unione o di uno Stato membro, e la tenuta di registri pubblici per ragioni di interesse pubblico generale o la tutela dell'interessato o dei diritti e delle libertà altrui, compresi la protezione sociale, la sanità pubblica e gli scopi umanitari.

(45) È opportuno stabilire la responsabilità generale del titolare del trattamento per qualsiasi trattamento di dati personali che quest'ultimo abbia effettuato direttamente o che altri abbiano effettuato per suo conto. In particolare, il titolare del trattamento dovrebbe essere tenuto a mettere in atto misure adeguate ed efficaci ed essere in grado di dimostrare la conformità delle attività di trattamento con il presente regolamento, compresa l'efficacia delle misure. Tali misure dovrebbero tener conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

(46) I rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, aventi probabilità e gravità diverse, possono derivare da trattamenti di dati personali suscettibili di cagionare un danno fisico, materiale o immateriale, in particolare: se il trattamento può comportare discriminazioni, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale, decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione, o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo; se gli interessati rischiano di essere privati dei loro diritti e delle loro libertà o èa loro impedito l'esercizio del controllo sui dati personali che li riguardano; se sono trattati dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati relativi alla salute o i dati relativi alla vita sessuale o a condanne penali e a reati o alle relative misure di sicurezza; in caso di valutazione di aspetti personali, in particolare mediante l'analisi o la previsione di aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti, al fine di creare o utilizzare profili personali; se sono trattati dati personali di persone fisiche vulnerabili, in particolare minori; se il trattamento riguarda una notevole quantità di dati personali e un vasto numero di interessati.

(47) La probabilità e la gravità del rischio per i diritti e le libertà dell'interessato dovrebbero essere determinate con riguardo alla natura, all'ambito di applicazione, al contesto e alle finalità del trattamento. Il rischio dovrebbe essere considerato in base a una valutazione oggettiva mediante cui si stabilisce se i trattamenti di dati comportano un rischio o un rischio elevato.

(48) La tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali richiede l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate per garantire il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento. Al fine di poter dimostrare la conformità con il presente regolamento, il titolare del trattamento dovrebbe adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino in particolare i principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e della protezione dei dati di default. Tali misure potrebbero consistere, tra l'altro, nel ridurre al minimo il trattamento dei dati personali, pseudonimizzare i dati personali il più presto possibile, offrire trasparenza per quanto riguarda le funzioni e il trattamento di dati personali, consentire all'interessato di controllare il trattamento dei dati e consentire al titolare del trattamento di creare e migliorare caratteristiche di sicurezza. I principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e di default dovrebbero essere presi in considerazione anche nell'ambito degli appalti pubblici.

(49) Il regolamento (UE) 2016/679 prevede che i titolari del trattamento dimostrino il rispetto degli obblighi ad essi incombenti attraverso l'adesione a meccanismi di certificazione approvati. Allo stesso modo, le istituzioni e gli organi dell'Unione dovrebbero essere in grado di dimostrare la conformità al presente regolamento ottenendo la certificazione in conformità dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/679.

(50) La protezione dei diritti e delle libertà degli interessati così come la responsabilità generale dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento esigono una chiara ripartizione delle responsabilità nell'ambito del presente regolamento, compresi i casi in cui un titolare del trattamento stabilisca le finalità e i mezzi del trattamento congiuntamente con altri titolari del trattamento o quando l'operazione di trattamento è eseguita per conto del titolare del trattamento.

(51) Per garantire che siano rispettate le prescrizioni del presente regolamento riguardo al trattamento che il responsabile del trattamento deve eseguire per conto del titolare del trattamento, quando affida delle attività di trattamento a un responsabile del trattamento il titolare del trattamento dovrebbe ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino le prescrizioni del presente regolamento, anche per la sicurezza del trattamento. L'applicazione da parte dei responsabili del trattamento diversi dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato può essere utilizzata come elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi da parte del titolare del trattamento. L'esecuzione dei trattamenti da parte di un responsabile del trattamento diverso da un'istituzione o un organo dell'Unione dovrebbe essere disciplinata da un contratto o, nel caso in cui istituzioni e organi dell'Unione agiscano in qualità di responsabili del trattamento, da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento, in cui siano stipulati la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, tenendo conto dei compiti e delle responsabilità specifici del responsabile del trattamento nel contesto del trattamento da eseguire e del rischio in relazione ai diritti e alle libertà dell'interessato. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento dovrebbero poter scegliere di usare un contratto individuale o clausole contrattuali tipo che sono adottate direttamente dalla Commissione oppure dal Garante europeo della protezione dei dati e successivamente dalla Commissione. Dopo il completamento del trattamento per conto del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento dovrebbe, a scelta del titolare del trattamento, restituire o cancellare i dati personali, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento prescriva la conservazione di tali dati personali.

(52) Per dimostrare che si conformano al presente regolamento, i titolari del trattamento dovrebbero tenere un registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e i responsabili del trattamento dovrebbero tenere un registro delle categorie di attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità. Le istituzioni e gli organi dell'Unione dovrebbero essere obbligati a cooperare con il Garante europeo della protezione dei dati e a mettere, su richiesta, i propri registri a sua disposizione affinché possano servire per monitorare detti trattamenti. Salvo i casi in cui ciò non sia appropriato date le dimensioni di un'istituzione o un organo dell'Unione, è opportuno che le istituzioni e gli organi dell'Unione possano istituire un registro centrale in cui registrare le proprie attività di trattamento. Per motivi di trasparenza, dovrebbero poter rendere pubblico tale registro.

(53) Per mantenere la sicurezza e prevenire trattamenti in violazione al presente regolamento, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe valutare i rischi inerenti al trattamento e attuare misure per limitare tali rischi, quali la cifratura. Tali misure dovrebbero assicurare un adeguato livello di sicurezza, inclusa la riservatezza, tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione rispetto ai rischi che presentano i trattamenti e alla natura

dei dati personali da proteggere. Nella valutazione del rischio per la sicurezza dei dati è opportuno tenere in considerazione i rischi presentati dal trattamento dei dati personali, come la distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata a dati personali trasmessi, conservati o comunque elaborati che potrebbero cagionare in particolare un danno fisico, materiale o immateriale, o l'accesso a tali dati.

(54) Le istituzioni e gli organi dell'Unione dovrebbero garantire la riservatezza delle comunicazioni elettroniche come disposto dall'articolo 7 della Carta. In particolare le istituzioni e gli organi dell'Unione dovrebbero garantire la sicurezza delle proprie reti di comunicazione elettronica. Dovrebbero proteggere le informazioni relative alle apparecchiature terminali degli utenti che accedono ai loro siti web e alle applicazioni per dispositivi mobili a disposizione del pubblico in ottemperanza alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]) e proteggere inoltre i dati personali conservati in elenchi di utenti.

(55) Una violazione dei dati personali, se non affrontata in modo adeguato e tempestivo, potrebbe provocare danni fisici, materiali o immateriali alle persone fisiche. Pertanto, non appena viene a conoscenza di un'avvenuta violazione dei dati personali, il titolare del trattamento dovrebbe notificarla al Garante europeo della protezione dei dati, senza indebito o ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che non sia in grado di dimostrare che, conformemente al principio di responsabilizzazione, è improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Oltre il termine di 72 ore, tale notifica dovrebbe essere corredata delle ragioni del ritardo e le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo. Qualora il ritardo sia giustificato, si dovrebbero comunicare quanto prima le informazioni meno sensibili o meno specifiche sulla violazione invece di risolvere completamente l'incidente sottostante prima di procedere alla notifica.

(56) Il titolare del trattamento dovrebbe comunicare all'interessato la violazione dei dati personali senza indebito ritardo, qualora questa sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà della persona fisica, al fine di consentirgli di prendere le precauzioni necessarie. La comunicazione dovrebbe descrivere la natura della violazione dei dati personali e formulare raccomandazioni per la persona fisica interessata intese ad attenuare i potenziali effetti negativi. Tali comunicazioni agli interessati dovrebbero essere effettuate non appena ragionevolmente possibile e in stretta collaborazione con il Garante europeo della protezione dei dati, nel rispetto degli orientamenti impartiti da questo o da altre autorità competenti quali le autorità incaricate dell'applicazione della legge.

(57) Il regolamento (CE) n. 45/2001 ha introdotto l'obbligo generale in capo al titolare del trattamento di notificare il trattamento dei dati personali al responsabile della protezione dei dati. Salvo i casi in cui ciò non sia appropriato date le dimensioni dell'istituzione o dell'organo dell'Unione, il responsabile della protezione dei dati deve tenere un registro dei trattamenti notificati. Oltre a tale obbligo generale, è opportuno istituire meccanismi e procedure efficaci per monitorare i trattamenti che potenzialmente presentano un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, per loro natura, ambito di applicazione, contesto e finalità. Tali procedure dovrebbero essere altresì poste in essere, in particolare, quando i tipi di trattamenti comportano l'utilizzo di nuove tecnologie o sono di nuovo tipo in relazione a cui il titolare del trattamento non ha ancora effettuato una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati o laddove se ne riveli la necessità alla luce del tempo trascorso dal trattamento iniziale. In tali casi, è opportuno che il titolare del trattamento effettui una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati prima del trattamento, per valutare la particolare probabilità e gravità del rischio elevato, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento e delle fonti di rischio. La valutazione di impatto dovrebbe vertere, in particolare, anche sulle misure, sulle garanzie e sui meccanismi previsti per attenuare tale rischio, assicurando la protezione dei dati personali e dimostrando la conformità al presente regolamento.

(58) Se dalla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati risulta che il trattamento, in mancanza delle garanzie, delle misure di sicurezza e dei meccanismi per attenuare il rischio, presenterebbe un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche e il titolare del trattamento è del parere che il rischio non possa essere ragionevolmente attenuato in termini di tecnologie disponibili e costi di attuazione, è opportuno consultare il Garante europeo della protezione dei dati prima dell'inizio delle attività di trattamento. Tale rischio elevato potrebbe scaturire da certi tipi di trattamento e dall'estensione e frequenza del trattamento, da cui potrebbe derivare altresì un danno o un'interferenza con i diritti e le libertà della persona fisica. Il Garante europeo della protezione dei dati che riceve una richiesta di consultazione dovrebbe darvi seguito entro un termine determinato. Tuttavia, la mancanza di reazione

([1]) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

del Garante europeo della protezione dei dati entro tale termine dovrebbe far salvo ogni intervento dello stesso nell'ambito dei suoi compiti e poteri previsti dal presente regolamento, compreso il potere di vietare i trattamenti. Nell'ambito di tale processo di consultazione, dovrebbe essere possibile presentare al Garante europeo della protezione dei dati il risultato di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati effettuata riguardo al trattamento in questione, in particolare le misure previste per attenuare il rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

(59) Il Garante europeo della protezione dei dati dovrebbe essere informato circa le misure amministrative e consultato in merito alle norme interne adottate dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione relative a questioni connesse al loro funzionamento quando prevedono il trattamento di dati personali, stabiliscono le condizioni per le limitazioni dei diritti degli interessati o fissano garanzie adeguate per i diritti dell'interessato, al fine di garantire la conformità del trattamento previsto al presente regolamento, in particolare riguardo all'attenuazione dei rischi per l'interessato.

(60) Il regolamento (UE) 2016/679 ha istituito il comitato europeo per la protezione dei dati quale organo indipendente dell'Unione dotato di personalità giuridica. Il comitato dovrebbe contribuire all'applicazione coerente del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva (UE) 2016/680 in tutta l'Unione, fornendo anche consulenza alla Commissione. Nel contempo il Garante europeo della protezione dei dati dovrebbe continuare a esercitare le proprie funzioni di controllo e consulenza in relazione a tutte le istituzioni e tutti gli organi dell'Unione, di propria iniziativa o su richiesta. Per garantire la coerenza delle norme sulla protezione dei dati in tutta l'Unione, la Commissione, all'atto della preparazione di proposte o raccomandazioni, dovrebbe sforzarsi di consultare il garante europeo della protezione dei dati. La Commissione dovrebbe avere l'obbligo di condurre una consultazione a seguito dell'adozione di atti legislativi o durante la preparazione di atti delegati e atti di esecuzione di cui agli articoli 289, 290 e 291 TFUE e a seguito dell'adozione di raccomandazioni e proposte relative ad accordi con paesi terzi e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 218 TFUE se questi incidono sul diritto alla protezione dei dati personali. In tali casi la Commissione dovrebbe avere l'obbligo di consultare il Garante europeo della protezione dei dati, tranne qualora il regolamento (UE) 2016/679 stabilisca la consultazione obbligatoria del comitato europeo per la protezione dei dati, ad esempio per le decisioni di adeguatezza o gli atti delegati riguardanti le icone standardizzate e i requisiti dei meccanismi di certificazione. Qualora l'atto in questione sia di particolare rilevanza per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche in relazione al trattamento di dati personali, la Commissione dovrebbe altresì poter consultare il comitato europeo per la protezione dei dati. In tali casi il Garante europeo della protezione dei dati, in quanto membro del comitato europeo per la protezione dei dati, dovrebbe coordinare le proprie attività con quest'ultimo al fine di emettere un parere congiunto. Il Garante europeo della protezione dei dati e, ove applicabile, il comitato europeo per la protezione dei dati dovrebbero fornire la propria consulenza per iscritto entro otto settimane. Tale termine dovrebbe essere più breve in caso di urgenza o ove altrimenti appropriato, ad esempio quando la Commissione elabora atti delegati o di esecuzione.

(61) In conformità dell'articolo 75 del regolamento (UE) 2016/679, il Garante europeo della protezione dei dati dovrebbe assicurare il segreteriato del comitato europeo per la protezione dei dati.

(62) In tutte le istituzioni e tutti gli organi dell'Unione un responsabile della protezione dei dati dovrebbe garantire che l'applicazione del presente regolamento e consigliare i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento nell'assolvimento dei loro obblighi. Il responsabile della protezione dei dati dovrebbe essere una persona con il livello necessario di conoscenza specialistica della normativa e delle pratiche in materia di protezione dei dati, che dovrebbe essere determinato, in particolare, in base ai trattamenti di dati effettuati dal titolare o dal responsabile del trattamento e alla protezione richiesta per i dati personali interessati. Tali responsabili della protezione dei dati dovrebbero poter adempiere le funzioni e i compiti loro incombenti in maniera indipendente.

(63) È opportuno che, quando i dati personali sono trasferiti da istituzioni e organi dell'Unione a titolari del trattamento e responsabili del trattamento o altri destinatari in paesi terzi o a organizzazioni internazionali, sia garantito il livello di tutela delle persone fisiche assicurato nell'Unione dal presente regolamento. Le stesse garanzie dovrebbero applicarsi nei casi di trasferimenti successivi dei dati personali dal paese terzo o dall'organizzazione internazionale verso titolari del trattamento e responsabili del trattamento nello stesso o in un altro paese terzo o presso un'altra organizzazione internazionale. In ogni caso, i trasferimenti verso paesi terzi e organizzazioni internazionali possono essere effettuati soltanto nel pieno rispetto del presente regolamento e dei diritti e delle libertà fondamentali sanciti dalla Carta. Il trasferimento potrebbe aver luogo soltanto se, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento rispetta le condizioni stabilite dalle disposizioni del presente regolamento in relazione al trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

(64) A norma dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 36 della direttiva (UE) 2016/680, la Commissione può riconoscere che un paese terzo, un territorio o un settore specifico all'interno di un paese terzo, o un'organizzazione internazionale offre un livello adeguato di protezione dei dati. In tali casi, i trasferimenti di dati personali verso tale paese terzo o organizzazione internazionale da parte di un'istituzione o di un organo dell'Unione possono avere luogo senza ulteriori autorizzazioni.

(65) In mancanza di una decisione di adeguatezza, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe provvedere a compensare la carenza di protezione dei dati in un paese terzo con adeguate garanzie a tutela dell'interessato. Tali adeguate garanzie possono consistere nell'applicazione di clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione, clausole tipo di protezione dei dati adottate dal Garante europeo della protezione dei dati o clausole contrattuali autorizzate dal Garante europeo della protezione dei dati. Quando il responsabile del trattamento non è un'istituzione o un organo dell'Unione, tali adeguate garanzie possono anche consistere in norme vincolanti d'impresa, codici di condotta e meccanismi di certificazione utilizzati per i trasferimenti internazionali a norma del regolamento (UE) 2016/679. Tali garanzie dovrebbero assicurare un rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati e dei diritti degli interessati adeguato ai trattamenti all'interno dell'Unione, compresa la disponibilità di diritti azionabili degli interessati e di mezzi di ricorso effettivi, fra cui il ricorso effettivo in sede amministrativa o giudiziale e la richiesta di risarcimento, nell'Unione o in un paese terzo. Esse dovrebbero riguardare, in particolare, la conformità ai principi generali in materia di trattamento dei dati personali e ai principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e di protezione dei dati di default. I trasferimenti possono essere effettuati anche da istituzioni e organi dell'Unione ad autorità pubbliche o organismi pubblici di paesi terzi, o organizzazioni internazionali con analoghi compiti o funzioni, anche sulla base di disposizioni da inserire in accordi amministrativi, quali un memorandum d'intesa, che prevedano per gli interessati diritti effettivi e azionabili. L'autorizzazione del Garante europeo della protezione dei dati dovrebbe essere ottenuta quando le garanzie sono offerte nell'ambito di accordi amministrativi giuridicamente non vincolanti.

(66) La possibilità che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento utilizzi clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione o dal Garante europeo della protezione dei dati non dovrebbe precludere ai titolari del trattamento o ai responsabili del trattamento la possibilità di includere tali clausole tipo in un contratto più ampio, anche in un contratto tra il responsabile del trattamento e un altro responsabile del trattamento, né di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché non contraddicano, direttamente o indirettamente, le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione o dal Garante europeo della protezione dei dati o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati. I titolari del trattamento e i responsabili del trattamento dovrebbero essere incoraggiati a fornire garanzie supplementari attraverso impegni contrattuali che integrino le clausole tipo di protezione dei dati.

(67) Alcuni paesi terzi adottano leggi, regolamenti e altri atti normativi finalizzati a disciplinare direttamente le attività di trattamento delle istituzioni e degli organi dell'Unione. Essi possono includere le sentenze di autorità giurisdizionali o le decisioni di autorità amministrative di paesi terzi che dispongono il trasferimento o la comunicazione di dati personali da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento e non sono basate su un accordo internazionale in vigore tra il paese terzo richiedente e l'Unione. L'applicazione extraterritoriale di tali leggi, regolamenti e altri atti normativi potrebbe essere contraria al diritto internazionale e ostacolare il conseguimento della protezione delle persone fisiche assicurata nell'Unione con il presente regolamento. I trasferimenti dovrebbero quindi essere consentiti solo se ricorrono le condizioni previste dal presente regolamento per i trasferimenti a paesi terzi. Ciò vale, tra l'altro, quando la comunicazione è necessaria per un rilevante motivo di interesse pubblico riconosciuto dal diritto dell'Unione.

(68) È opportuno prevedere in situazioni specifiche la possibilità di trasferire dati in alcune circostanze se l'interessato ha esplicitamente acconsentito, se il trasferimento è occasionale e necessario in relazione a un contratto o un'azione legale, che sia in sede giudiziale, amministrativa o stragiudiziale, compresi i procedimenti dinanzi alle autorità di regolamentazione. È altresì opportuno prevedere la possibilità di trasferire dati se sussistono motivi di rilevante interesse pubblico previsti dal diritto dell'Unione o se i dati sono trasferiti da un registro stabilito per legge e destinato a essere consultato dal pubblico o dalle persone aventi un interesse legittimo. In quest'ultimo caso, il trasferimento non dovrebbe riguardare la totalità dei dati personali o delle categorie di dati contenuti nel registro, salvo se il diritto dell'Unione lo autorizza; inoltre, quando il registro è destinato a essere consultato dalle persone aventi un interesse legittimo, i dati dovrebbero essere trasferiti soltanto su richiesta di queste o, se ne sono destinatarie, tenendo pienamente conto degli interessi e dei diritti fondamentali dell'interessato.

(69) Tali deroghe dovrebbero in particolare valere per i trasferimenti di dati richiesti e necessari per importanti motivi di interesse pubblico, ad esempio nel caso di scambio internazionale di dati tra istituzioni e organi dell'Unione e autorità garanti della concorrenza, amministrazioni fiscali o doganali, autorità di controllo finanziario e servizi competenti in materia di sicurezza sociale o sanità pubblica, ad esempio in caso di ricerca di contatti per malattie contagiose o al fine di ridurre e/o eliminare il doping nello sport. Il trasferimento di dati personali dovrebbe essere

altresì considerato lecito quando è necessario per salvaguardare un interesse che è essenziale per gli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona, comprese la vita o l'integrità fisica, qualora l'interessato si trovi nell'incapacità di prestare il proprio consenso. In mancanza di una decisione di adeguatezza, il diritto dell'Unione può, per importanti motivi di interesse pubblico, fissare espressamente limiti al trasferimento di categorie specifiche di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale. Qualunque trasferimento a un'organizzazione internazionale umanitaria di dati personali di un interessato che si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso ai fini dell'esecuzione di un compito derivante dalle convenzioni di Ginevra o al fine di rispettare il diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati potrebbe essere considerato necessario per importanti motivi di interesse pubblico o nell'interesse vitale dell'interessato.

(70) In ogni caso, se la Commissione non ha adottato alcuna decisione circa il livello adeguato di protezione dei dati di un paese terzo, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe ricorrere a soluzioni che diano all'interessato diritti effettivi e azionabili in relazione al trattamento dei suoi dati personali nell'Unione, dopo il trasferimento, così da continuare a beneficiare dei diritti fondamentali e delle garanzie.

(71) Con i trasferimenti transfrontalieri di dati personali al di fuori dell'Unione potrebbe aumentare il rischio che la persona fisica non possa esercitare il proprio diritto alla protezione dei dati, in particolare per tutelarsi da usi o comunicazioni illeciti di tali informazioni. Allo stesso tempo, le autorità di controllo nazionali e il Garante europeo della protezione dei dati possono non essere in grado di dar corso ai reclami o svolgere indagini relative ad attività che esulano dalla loro competenza territoriale. I loro sforzi di collaborazione nel contesto transfrontaliero possono anche essere ostacolati dall'insufficienza di poteri per prevenire o correggere, da regimi giuridici incoerenti e da difficoltà pratiche quali la limitatezza delle risorse disponibili. Pertanto è opportuno promuovere una più stretta cooperazione tra il Garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali affinché possano scambiare informazioni con le loro controparti internazionali.

(72) L'istituzione, mediante il regolamento (CE) n. 45/2001, del Garante europeo della protezione dei dati, cui è conferito il potere di eseguire compiti ed esercitare poteri in totale indipendenza, è un elemento essenziale della protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei loro dati personali. Il presente regolamento dovrebbe rafforzarne e chiarirne ulteriormente il ruolo e l'indipendenza. Il Garante europeo della protezione dei dati dovrebbe essere una persona che offra ogni garanzia di indipendenza e che possieda un'esperienza e delle competenze notorie per l'esercizio delle funzioni di Garante europeo della protezione dei dati, come, ad esempio, l'aver fatto parte di una delle autorità di controllo di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) 2016/679.

(73) Al fine di garantire un monitoraggio e un'applicazione coerenti delle norme in materia di protezione dei dati in tutta l'Unione, il Garante europeo della protezione dei dati dovrebbe avere gli stessi compiti e poteri effettivi delle autorità di controllo nazionali, fra cui poteri di indagine, poteri correttivi e sanzionatori, e poteri autorizzativi e consultivi, segnatamente in caso di reclamo proposto da persone fisiche, e il potere di intentare un'azione dinanzi alla Corte di giustizia e di agire in sede giudiziale conformemente alle disposizioni del diritto primario in caso di violazione del presente regolamento. Tali poteri dovrebbero includere anche il potere di imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento. Onde evitare costi superflui ed eccessivi disagi alle persone interessate che potrebbero subire pregiudizio, ogni misura del Garante europeo della protezione dei dati dovrebbe essere appropriata, necessaria e proporzionata al fine di assicurare la conformità al presente regolamento, dovrebbe tenere conto delle circostanze di ciascun singolo caso e rispettare il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti sia adottato un provvedimento individuale. Ogni misura giuridicamente vincolante del Garante europeo della protezione dei dati dovrebbe avere forma scritta, essere chiara e univoca, riportare la data di adozione della misura, recare la firma del Garante europeo della protezione dei dati, precisare i motivi della misura e fare riferimento al diritto a un ricorso effettivo.

(74) Non è opportuno che rientri nella competenza di controllo del Garante europeo della protezione dei dati il trattamento di dati personali effettuato dalla Corte di giustizia nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali, al fine di salvaguardare l'indipendenza della Corte nell'adempimento dei suoi compiti giurisdizionali, compreso il processo decisionale. Per tali trattamenti, la Corte dovrebbe istituire un controllo indipendente conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, della Carta, ad esempio attraverso un meccanismo interno.

(75) È opportuno che le decisioni del Garante europeo della protezione dei dati riguardanti le deroghe, le garanzie, le autorizzazioni e le condizioni relative ai trattamenti di dati, quali definiti dal presente regolamento, siano pubblicate nel rapporto sulle attività svolte. A prescindere dalla pubblicazione annuale del rapporto sulle attività svolte, il Garante europeo della protezione dei dati può pubblicare relazioni su temi specifici.

(76) Il Garante europeo della protezione dei dati dovrebbe rispettare il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]).

(77) Le autorità di controllo nazionali sorvegliano l'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 e contribuiscono alla sua coerente applicazione in tutta l'Unione, così da tutelare le persone fisiche in relazione al trattamento dei loro dati personali e facilitare la libera circolazione di tali dati nel mercato interno. Al fine di aumentare la coerenza dell'applicazione delle norme in materia di protezione dei dati applicabili negli Stati membri e di quelle applicabili alle istituzioni e agli organi dell'Unione, il Garante europeo della protezione dei dati dovrebbe cooperare efficacemente con le autorità di controllo nazionali.

(78) In taluni casi, il diritto dell'Unione prevede un modello di controllo coordinato, condiviso tra il Garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali. Il Garante europeo della protezione dei dati è altresì l'autorità di controllo di Europol e a tali fini è stato istituito un modello specifico di cooperazione con le autorità di controllo nazionali mediante un consiglio di cooperazione con funzione consultiva. Per migliorare l'efficacia del controllo e dell'applicazione delle norme sostanziali in materia di protezione dei dati, è opportuno introdurre nell'Unione un singolo modello coerente di controllo coordinato. Pertanto la Commissione dovrebbe, se del caso, presentare proposte legislative volte a modificare gli atti giuridici dell'Unione che prevedono un modello di controllo coordinato, onde allinearli al modello di controllo coordinato del presente regolamento. Il comitato europeo per la protezione dei dati dovrebbe costituire un forum unico per garantire un controllo coordinato efficace in tutti i settori.

(79) Ciascun interessato dovrebbe avere il diritto di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati e il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo dinanzi alla Corte di giustizia, in conformità dei trattati, qualora ritenga che siano stati violati i diritti di cui gode a norma del presente regolamento o se il Garante europeo della protezione dei dati non dà seguito a un reclamo, lo respinge in tutto o in parte o lo archivia o non agisce quando è necessario intervenire per proteggere i diritti dell'interessato. Successivamente al reclamo si dovrebbe condurre un'indagine, soggetta a controllo giurisdizionale, nella misura in cui ciò sia opportuno nel caso specifico. È opportuno che il Garante europeo della protezione dei dati informi gli interessati dello stato e dell'esito del reclamo entro un termine ragionevole. Se il caso richiede un ulteriore coordinamento con un'autorità di controllo nazionale, l'interessato dovrebbe ricevere informazioni interlocutorie. Per agevolare la proposizione di reclami, il Garante europeo della protezione dei dati dovrebbe adottare misure quali la messa a disposizione di un modulo per la proposizione dei reclami compilabile anche elettronicamente, senza escludere altri mezzi di comunicazione.

(80) Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento dovrebbe avere il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento, alle condizioni stabilite nei trattati.

(81) Al fine di rafforzare la funzione di controllo del Garante europeo della protezione dei dati e l'applicazione efficace del presente regolamento, il Garante europeo della protezione dei dati dovrebbe, come sanzione di ultima istanza, poter imporre sanzioni amministrative pecuniarie. Tali sanzioni dovrebbero mirare a sanzionare l'istituzione o l'organo dell'Unione — piuttosto che la persona fisica — per la mancata conformità al presente regolamento, scoraggiarne future violazioni e promuovere una cultura di protezione dei dati personali all'interno delle istituzioni e degli organi dell'Unione. Il presente regolamento dovrebbe specificare le violazioni soggette a sanzione amministrativa pecuniaria, indicare i limiti massimi e i criteri per prevedere le sanzioni associate. Il Garante europeo della protezione dei dati dovrebbe stabilire l'ammontare della sanzione pecuniaria in ogni singolo caso, tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti della situazione specifica, della natura, gravità e durata dell'infrazione, delle relative conseguenze e delle misure adottate per assicurare la conformità agli obblighi derivanti dal presente regolamento e prevenire o attenuare le conseguenze della violazione. Quando impone una sanzione amministrativa pecuniaria a un'istituzione o un organo dell'Unione, il Garante europeo della protezione dei dati dovrebbe tenere conto della proporzionalità dell'importo della sanzione. La procedura amministrativa per l'imposizione di sanzioni pecuniarie a istituzioni e organi dell'Unione dovrebbe rispettare i principi generali del diritto dell'Unione, come interpretato dalla Corte di giustizia.

(82) Qualora l'interessato ritenga che siano stati violati i diritti di cui gode a norma del presente regolamento, dovrebbe avere il diritto di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione che non abbiano scopo di lucro, costituiti in conformità del diritto dell'Unione o di uno Stato membro, con obiettivi statutari di pubblico interesse, e che siano attivi nel settore della protezione dei dati personali, per proporre reclamo per suo conto al

([1]) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

Garante europeo della protezione dei dati. Tale organismo, organizzazione o associazione dovrebbe essere in grado di esercitare il diritto a un ricorso giurisdizionale per conto degli interessati o di esercitare il diritto a ottenere il risarcimento del danno per conto degli interessati.

(83) Il funzionario o altro agente dell'Unione che non assolva agli obblighi previsti dal presente regolamento dovrebbe essere passibile di provvedimenti disciplinari o di altro genere, secondo le norme e le procedure previste dallo statuto dei funzionari dell'Unione europea e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione, stabilite nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ([1]) («statuto»).

(84) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]). È opportuno applicare la procedura d'esame per l'adozione di clausole contrattuali tipo tra i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento e tra responsabili del trattamento, per l'adozione di un elenco di trattamenti che richiede la consultazione preventiva del Garante europeo della protezione dei dati personali da parte dei titolari del trattamento che effettuano un trattamento di dati personali necessario all'esecuzione di un compito di interesse pubblico e per l'adozione di clausole contrattuali tipo che prevedano garanzie adeguate per i trasferimenti internazionali.

(85) È opportuno proteggere le informazioni riservate raccolte dalle autorità statistiche dell'Unione e nazionali per la produzione di statistiche ufficiali europee e nazionali. Le statistiche europee dovrebbero essere sviluppate, prodotte e diffuse conformemente ai principi statistici di cui all'articolo 338, paragrafo 2, TFUE. Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]) fornisce ulteriori specificazioni in merito al segreto statistico per quanto riguarda le statistiche europee.

(86) Il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ([4]) dovrebbero essere abrogati. I riferimenti al regolamento e alla direttiva abrogati dovrebbero intendersi fatti al presente regolamento.

(87) Al fine di garantire la piena indipendenza dei membri dell'autorità di controllo indipendente, il presente regolamento non dovrebbe incidere sui mandati dell'attuale Garante europeo della protezione dei dati e dell'attuale Garante aggiunto. L'attuale Garante aggiunto dovrebbe rimanere in carica fino alla fine del mandato, a meno che non si verifichi una delle condizioni per la cessazione anticipata del mandato del Garante europeo della protezione dei dati stabilite dal presente regolamento. Le disposizioni pertinenti del presente regolamento dovrebbero applicarsi al Garante aggiunto fino alla fine del suo mandato.

(88) Conformemente al principio di proporzionalità, è necessario e appropriato, al fine del conseguimento dell'obiettivo fondamentale di garantire un livello equivalente di tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali e la libera circolazione dei dati personali nell'Unione, stabilire norme relative al trattamento dei dati personali nelle istituzioni e negli organi dell'Unione. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti, in ottemperanza all'articolo 5, paragrafo 4, TUE.

(89) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 e ha espresso il proprio parere in data 15 marzo 2017 ([5]),

---

([1]) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

([2]) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

([3]) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

([4]) Decisione n. 1247/2002/CE del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 1º luglio 2002, relativa allo statuto e alle condizioni generali d'esercizio delle funzioni di Garante europeo della protezione dei dati (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 1).

([5]) GU C 164 del 24.5.2017, pag. 2.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organi dell'Unione, nonché norme relative alla libera circolazione dei dati personali tra tali istituzioni e organi o verso altri destinatari stabiliti nell'Unione.

2. Il presente regolamento protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.

3. Il Garante europeo della protezione dei dati sorveglia l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento a tutti i trattamenti effettuati da un'istituzione o un organo dell'Unione.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica al trattamento di dati personali da parte di tutte le istituzioni e di tutti gli organi dell'Unione.

2. Solo l'articolo 3 e il capo IX del presente regolamento si applicano al trattamento dei dati personali operativi da parte degli organi e degli organismi dell'Unione nell'esercizio di attività rientranti nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, capo 4 o capo 5, TFUE.

3. Il presente regolamento non si applica al trattamento dei dati personali operativi da parte di Europol e della Procura europea, finché il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]) e il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio ([2]) non saranno sono adattati conformemente all'articolo 98 del presente regolamento.

4. Il presente regolamento non si applica al trattamento dei dati personali da parte delle missioni di cui all'articolo 42, paragrafo 1, e agli articoli 43 e 44 TUE.

5. Il presente regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1) «dati personali»: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

2) «dati personali operativi»: tutti i dati personali trattati da organi o organismi dell'Unione nell'esercizio di attività rientranti nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, capo 4 o capo 5, TFUE per conseguire gli obiettivi ed eseguire i compiti stabiliti negli atti giuridici che li istituiscono;

([1]) Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

([2]) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

3) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

4) «limitazione di trattamento»: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;

5) «profilazione»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;

6) «pseudonimizzazione»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;

7) «archivio»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;

8) «titolare del trattamento»: l'istituzione o l'organo dell'Unione, la direzione generale o qualunque altra entità organizzativa che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati da un atto specifico dell'Unione, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione;

9) «titolari del trattamento diversi dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione»: i titolari del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679 e i titolari del trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto 8), della direttiva (UE) 2016/680;

10) «istituzioni e organi dell'Unione»: le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione istituiti dal TUE, dal TFUE o dal trattato Euratom oppure sulla base di tali trattati;

11) «autorità competente»: qualsiasi autorità pubblica di uno Stato membro competente in materia di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica;

12) «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

13) «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;

14) «terzo»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;

15) «consenso dell'interessato»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;

16) «violazione dei dati personali»: violazione di sicurezza che comporta in modo accidentale o illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la comunicazione non autorizzata dei dati personali trasmessi, memorizzati o comunque trattati, o l'accesso agli stessi;

17) «dati genetici»: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica e che risultano, in particolare, dati dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;

18) «dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;

19) «dati relativi alla salute»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;

20) «servizio della società dell'informazione»: il servizio definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]);

21) «organizzazione internazionale»: un'organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o più paesi;

22) «autorità di controllo nazionale»: l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) 2016/679 o ai sensi dell'articolo 41 della direttiva (UE) 2016/680;

23) «utente»: qualsiasi persona fisica che si serve di una rete o di un'apparecchiatura terminale che funziona sotto il controllo di un'istituzione o di un organo dell'Unione;

24) «elenco»: elenco di utenti accessibile al pubblico o elenco interno di utenti disponibile in un'istituzione od organo dell'Unione o condiviso tra istituzioni e organi dell'Unione, in formato cartaceo o elettronico.

25) «rete di comunicazione elettronica»: un sistema di trasmissione basato o meno su un'infrastruttura permanente o una capacità di amministrazione centralizzata e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compreso Internet) e mobili, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti utilizzate per le trasmissioni radio e televisive nonché le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasmesso;

26) «apparecchiature terminali»: le apparecchiature terminali quali definite all'articolo 1, punto 1), della direttiva 2008/63/CE della Commissione ([2]).

CAPO II

PRINCIPI GENERALI

Articolo 4

Principi applicabili al trattamento di dati personali

1. I dati personali devono essere:

a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);

b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 13, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);

c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);

d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati personali inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);

([1]) Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

([2]) Direttiva 2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni (GU L 162 del 21.6.2008, pag. 20).

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 13, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);

f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

2. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo («responsabilizzazione»).

Articolo 5

Liceità del trattamento

1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito svolto nell'interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri di cui sono investiti l'istituzione o l'organo dell'Unione;

b) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;

c) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;

d) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;

e) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica.

2. La base su cui si fonda il trattamento di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), è stabilita dal diritto dell'Unione.

Articolo 6

Trattamento per un'altra finalità compatibile

Laddove il trattamento per una finalità diversa da quella per la quale i dati personali sono stati raccolti non sia basato sul consenso dell'interessato o su disposizioni del diritto dell'Unione che costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per la salvaguardia degli obiettivi di cui all'articolo 25, paragrafo 1, al fine di verificare se il trattamento per un'altra finalità sia compatibile con la finalità per la quale i dati personali sono stati inizialmente raccolti, il titolare del trattamento tiene conto, tra l'altro:

a) di ogni nesso tra le finalità per cui i dati personali sono stati raccolti e le finalità dell'ulteriore trattamento previsto;

b) del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare relativamente alla relazione tra l'interessato e il titolare del trattamento;

c) della natura dei dati personali, specialmente se siano trattate categorie particolari di dati personali ai sensi dell'articolo 10, oppure se siano trattati dati relativi a condanne penali e a reati ai sensi dell'articolo 11;

d) delle possibili conseguenze dell'ulteriore trattamento previsto per gli interessati;

e) dell'esistenza di garanzie adeguate, che possono comprendere la cifratura o la pseudonimizzazione.

Articolo 7

Condizioni per il consenso

1. Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.

2. Se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Nessuna parte di una tale dichiarazione che costituisca una violazione del presente regolamento è vincolante.

3. L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di esprimere il proprio consenso, l'interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato.

4. Nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, si tiene nella massima considerazione l'eventualità, tra le altre, che l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali non necessario all'esecuzione di tale contratto.

Articolo 8

Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione

1. Qualora si applichi l'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 13 anni. Ove il minore abbia un'età inferiore ai 13 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.

2. Il titolare del trattamento si adopera in ogni modo ragionevole per verificare in tali casi che il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore, in considerazione delle tecnologie disponibili.

3. Il paragrafo 1 non pregiudica le disposizioni generali del diritto dei contratti degli Stati membri, quali le norme sulla validità, la formazione o l'efficacia di un contratto rispetto a un minore.

Articolo 9

Trasmissione di dati personali a destinatari stabiliti nell'Unione diversi dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione

1. Fatti salvi gli articoli da 4 a 6 e l'articolo 10, i dati personali possono essere trasmessi a destinatari stabiliti nell'Unione diversi dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione solo se:

a) il destinatario dimostra che i dati sono necessari per l'esecuzione di un compito svolto nell'interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito; oppure

b) il destinatario dimostra che la trasmissione dei dati è necessaria al fine specifico di servire l'interesse pubblico e il responsabile del trattamento, qualora sussistano motivi per presumere che gli interessi legittimi dell'interessato possano subire pregiudizio, dimostra che è proporzionato trasmettere i dati personali per detto fine specifico dopo aver chiaramente soppesato i vari interessi in conflitto.

2. Ove dia origine alla trasmissione a norma del presente articolo il titolare del trattamento dimostra che la trasmissione dei dati personali è necessaria e proporzionata alle finalità cui è destinata, applicando i criteri di cui al paragrafo 1, lettera a) o b).

3. Le istituzioni e gli organi dell'Unione conciliano il diritto alla protezione dei dati personali con il diritto di accesso ai documenti in conformità del diritto dell'Unione.

Articolo 10

Trattamento di categorie particolari di dati personali

1. È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:

a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1;

b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;

c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;

d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da un organismo senza scopo di lucro che costituisca un'entità integrata in un'istituzione o in un organo dell'Unione e che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati non siano comunicati a terzi senza il consenso dell'interessato;

e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;

f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta la Corte di giustizia eserciti la sua funzione giurisdizionale;

g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;

h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3;

i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale; o

j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici sulla base del diritto dell'Unione, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

3. I dati personali di cui al paragrafo 1 possono essere trattati per le finalità di cui al paragrafo 2, lettera h), se tali dati sono trattati da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra persona anch'essa soggetta all'obbligo di segretezza conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti.

Articolo 11

Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati

Il trattamento di dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 5, paragrafo 1, avviene solo sotto il controllo dell'autorità ufficiale o se il trattamento è autorizzato da disposizioni del diritto dell'Unione che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.

Articolo 12

Trattamento che non richiede l'identificazione

1. Se le finalità per cui un titolare del trattamento tratta i dati personali non richiedono o non richiedono più l'identificazione dell'interessato, il titolare del trattamento non è obbligato a conservare, acquisire o trattare ulteriori informazioni per identificare l'interessato al solo fine di rispettare il presente regolamento.

2. Qualora, nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il titolare del trattamento possa dimostrare di non essere in grado di identificare l'interessato, ne informa l'interessato, se possibile. In tali casi, gli articoli da 17 a 22 non si applicano tranne quando l'interessato, al fine di esercitare i diritti di cui ai suddetti articoli, fornisce ulteriori informazioni che ne consentano l'identificazione.

Articolo 13

Garanzie relative al trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici

Il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici è soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato, in conformità del presente regolamento. Tali garanzie assicurano che siano state predisposte misure tecniche e organizzative, in particolare al fine di garantire il rispetto del principio della minimizzazione dei dati. Tali misure possono includere la pseudonimizzazione, purché le finalità in questione possano essere conseguite in tal modo. Qualora possano essere conseguite attraverso il trattamento ulteriore che non consenta o non consenta più di identificare l'interessato, tali finalità devono essere conseguite in tal modo.

CAPO III

DIRITTI DELL'INTERESSATO

SEZIONE 1

Trasparenza e modalità

Articolo 14

Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato

1. Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 15 e 16 e le comunicazioni di cui agli articoli da 17 a 24 e all'articolo 35 relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall'interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato.

2. Il titolare del trattamento agevola l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi degli articoli da 17 a 24. Nei casi di cui all'articolo 12, paragrafo 2, il titolare del trattamento non può rifiutare di soddisfare la richiesta dell'interessato di esercitare i suoi diritti ai sensi degli articoli da 17 a 24, salvo che il titolare del trattamento dimostri che non è in grado di identificare l'interessato.

3. Il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 17 a 24 senza indebito ritardo e, comunque, entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell'interessato.

4. Se non ottempera alla richiesta dell'interessato, il titolare del trattamento informa l'interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati e di proporre ricorso giurisdizionale.

5. Le informazioni fornite ai sensi degli articoli 15 e 16 ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli articoli da 17 a 24 e dell'articolo 35 sono gratuite. Se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può rifiutare di soddisfare la richiesta. Incombe al titolare del trattamento l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.

6. Fatto salvo l'articolo 12, qualora il titolare del trattamento nutra ragionevoli dubbi circa l'identità della persona fisica che presenta la richiesta di cui agli articoli da 17 a 23, può richiedere ulteriori informazioni necessarie per confermare l'identità dell'interessato.

7. Le informazioni da fornire agli interessati a norma degli articoli 15 e 16 possono essere fornite in combinazione con icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d'insieme del trattamento previsto. Se presentate elettronicamente, le icone sono leggibili da dispositivo automatico.

8. Se la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/679 che stabiliscono le informazioni da presentare sotto forma di icona e le procedure per fornire icone standardizzate, le istituzioni e gli organi dell'Unione forniscono, se del caso, le informazioni di cui agli articoli 15 e 16 del presente regolamento in combinazione con le icone standardizzate.

SEZIONE 2

Informazioni e accesso ai dati personali

Articolo 15

Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato

1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:

a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento;

b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati;

c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;

d) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;

e) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 48, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:

a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o, ove applicabile, del diritto di opporsi al trattamento o del diritto alla portabilità dei dati;

c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), oppure sull'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

d) il diritto di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati;

e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;

f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 24, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni.

Articolo 16

Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato

1. Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l'interessato, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni:

a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento;

b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati;

c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;

d) le categorie di dati personali in questione;

e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;

f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un destinatario in un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 48, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente nei confronti dell'interessato:

a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o, ove applicabile, del diritto di opporsi al trattamento o del diritto alla portabilità dei dati;

c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), oppure sull'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

d) il diritto di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati;

e) la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l'eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico;

f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 24, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

3. Il titolare del trattamento fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2:

a) entro un termine ragionevole dall'ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro un mese, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati;

b) nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l'interessato, al più tardi al momento della prima comunicazione all'interessato; oppure

c) nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione dei dati personali.

4. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati ottenuti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni informazione pertinente di cui al paragrafo 2.

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano se e nella misura in cui:

a) l'interessato dispone già delle informazioni;

b) comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato; in particolare per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, o nella misura in cui l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di tale trattamento;

c) l'ottenimento o la comunicazione sono espressamente previsti da disposizioni del diritto dell'Unione che prevedono misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi dell'interessato; oppure

d) qualora i dati personali debbano rimanere riservati conformemente a un obbligo di segreto professionale disciplinato dal diritto dell'Unione, compreso un obbligo di segretezza previsto per legge.

6. Nei casi di cui al paragrafo 5, lettera b), il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e gli interessi legittimi dell'interessato, anche rendendo pubbliche le informazioni.

Articolo 17

Diritto di accesso dell'interessato

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

a) le finalità del trattamento;

b) le categorie di dati personali in questione;

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;

d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;

f) il diritto di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati;

g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;

h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 24, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 48 relative al trasferimento.

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

SEZIONE 3

Rettifica e cancellazione

Articolo 18

Diritto di rettifica

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza indebito ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Articolo 19

Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza indebito ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza indebito ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;

b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), o all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;

c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;

d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;

e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale cui è soggetto il titolare del trattamento;

f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento, o i titolari del trattamento diversi dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione, che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:

a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;

b) per l'adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 10, paragrafo 3;

d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; oppure

e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Articolo 20

Diritto di limitazione di trattamento

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza, inclusa la completezza, di tali dati personali;

b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;

c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.

3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

4. Negli archivi automatizzati la limitazione del trattamento è assicurata, in linea di massima, mediante dispositivi tecnici. Il sistema deve indicare che i dati personali sono stati limitati in modo da rendere evidente che non possono essere utilizzati.

Articolo 21

Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 18, dell'articolo 19, paragrafo 1, e dell'articolo 20, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

Articolo 22

Diritto alla portabilità dei dati

1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:

a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), o dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c); e

b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.

2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento a un altro o a titolari del trattamento diversi dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione, se tecnicamente fattibile.

3. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 19. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

SEZIONE 4

Diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche

Articolo 23

Diritto di opposizione

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), compresa la profilazione sulla base di tale disposizione. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

2. Il diritto di cui al paragrafo 1 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.

3. Fatti salvi gli articoli 36 e 37, nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.

4. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Articolo 24

Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione

1. L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:

a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e il titolare del trattamento;

b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e degli interessi legittimi dell'interessato; oppure

c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato.

3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e gli interessi legittimi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 10, paragrafo 1, a meno che non sia d'applicazione l'articolo 10, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e degli interessi legittimi dell'interessato.

SEZIONE 5

Limitazioni

Articolo 25

Limitazioni

1. Gli atti giuridici adottati sulla base dei trattati oppure, per le questioni relative al funzionamento delle istituzioni e degli organi dell'Unione, le norme interne stabilite da questi ultimi possono limitare l'applicazione degli articoli da 14 a 22 e degli articoli 35 e 36, nonché dell'articolo 4 nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 22, qualora tale limitazione rispetti l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare:

a) la sicurezza nazionale, la sicurezza pubblica o la difesa degli Stati membri;

b) la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica;

c) altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro, in particolare gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione o un rilevante interesse economico o finanziario dell'Unione o di uno Stato membro, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, di sanità pubblica e sicurezza sociale;

d) la sicurezza interna delle istituzioni e degli organi dell'Unione, inclusa quella delle loro reti di comunicazione elettronica;

e) la salvaguardia dell'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari;

f) le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia delle professioni regolamentate;

g) una funzione di controllo, d'ispezione o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri nei casi di cui alle lettere da a) a c);

h) la tutela dell'interessato o dei diritti e delle libertà altrui;

i) l'esecuzione delle azioni civili.

2. In particolare, gli atti giuridici o le norme interne di cui al paragrafo 1 contengono disposizioni specifiche riguardanti, se del caso:

a) le finalità del trattamento o delle categorie di trattamento;

b) le categorie di dati personali;

c) la portata delle limitazioni introdotte;

d) le garanzie per prevenire abusi o l'accesso o il trasferimento illeciti;

e) l'indicazione precisa del titolare del trattamento o delle categorie di titolari;

f) i periodi di conservazione e le garanzie applicabili tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione e delle finalità del trattamento o delle categorie di trattamento; e

g) i rischi per i diritti e le libertà degli interessati.

3. Se i dati personali sono trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, il diritto dell'Unione, che può comprendere norme interne adottate dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione relative a questioni connesse al loro funzionamento, può prevedere deroghe ai diritti di cui agli articoli 17, 18, 20 e 23, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 13, nella misura in cui tali diritti rischiano di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità specifiche e tali deroghe sono necessarie al conseguimento di dette finalità.

4. Se i dati personali sono trattati per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, il diritto dell'Unione, che può comprendere norme interne adottate dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione relative a questioni connesse al loro funzionamento, può prevedere deroghe ai diritti di cui agli articoli 17, 18, 20, 21, 22 e 23, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 13, nella misura in cui tali diritti rischiano di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità specifiche e tali deroghe sono necessarie al conseguimento di dette finalità.

5. Le norme interne di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 sono atti di applicazione generale chiari e precisi intesi a produrre effetti giuridici nei confronti degli interessati, adottati al più alto livello di gestione delle istituzioni e degli organi dell'Unione e destinati a essere pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

6. Qualora si applichi una delle limitazioni di cui al paragrafo 1, l'interessato è informato, conformemente al diritto dell'Unione, dei principali motivi della limitazione e del suo diritto di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati.

7. Qualora si applichino le limitazioni previste al paragrafo 1 per negare all'interessato l'accesso ai dati che lo riguardano, il Garante europeo della protezione dei dati, nell'esaminare il reclamo, gli comunica solo se i dati sono stati trattati correttamente ovvero, in caso contrario, se sono state apportate tutte le rettifiche necessarie.

8. La comunicazione delle informazioni di cui ai paragrafi 6 e 7 del presente articolo e all'articolo 45, paragrafo 2, può essere rinviata, omessa o negata qualora annulli l'effetto della limitazione imposta in forza del paragrafo 1 del presente articolo.

CAPO IV

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

SEZIONE 1

Obblighi generali

Articolo 26

Responsabilità del titolare del trattamento

1. Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento sia effettuato conformemente al presente regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario.

2. Se ciò è proporzionato rispetto alle attività di trattamento, le misure di cui al paragrafo 1 includono l'attuazione di politiche adeguate in materia di protezione dei dati da parte del titolare del trattamento.

3. L'adesione a meccanismi di certificazione approvati di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/679 può essere utilizzata come elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi del titolare del trattamento.

Articolo 27

Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita

1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati.

2. Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità. In particolare, dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica.

3. Un meccanismo di certificazione approvato ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/679 può essere utilizzato come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 28

Contitolari del trattamento

1. Allorché due o più titolari del trattamento o uno o più titolari del trattamento insieme a uno o più titolari del trattamento diversi dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi di protezione dei dati, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 15 e 16, a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità dei contitolari siano determinate dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui i contitolari del trattamento sono soggetti. Tale accordo può designare un punto di contatto per gli interessati.

2. L'accordo di cui al paragrafo 1 riflette adeguatamente i rispettivi ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati. Il contenuto essenziale dell'accordo è messo a disposizione dell'interessato.

3. Indipendentemente dalle disposizioni dell'accordo di cui al paragrafo 1, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del presente regolamento nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento.

Articolo 29

Responsabile del trattamento

1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

2. Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

3. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento:

a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 33;

d) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;

e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III;

f) assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 33 a 41, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;

g) su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati; e

h) metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

Con riguardo alla lettera h) del primo comma, il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

4. Quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento di cui al paragrafo 3, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

5. Quando un responsabile del trattamento non è un'istituzione o un organo dell'Unione, la sua adesione a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 dello stesso regolamento può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo.

6. Fatto salvo l'eventuale contratto individuale tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo può basarsi, in tutto o in parte, su clausole contrattuali tipo di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo, anche laddove siano parte di una certificazione concessa al responsabile del trattamento diverso da un'istituzione o un organo dell'Unione ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/679.

7. La Commissione può stabilire clausole contrattuali tipo per le materie di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo e secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 96, paragrafo 2.

8. Il Garante europeo della protezione dei dati può adottare clausole contrattuali tipo per le materie di cui ai paragrafi 3 e 4.

9. Il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 è stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico.

10. Fatti salvi gli articoli 65 e 66, se un responsabile del trattamento viola il presente regolamento, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del trattamento in questione.

Articolo 30

Trattamento sotto l'autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento

Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

Articolo 31

Registri delle attività di trattamento

1. Ogni titolare del trattamento tiene un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità. Tale registro contiene tutte le seguenti informazioni:

a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento, del responsabile della protezione dei dati e, ove applicabile, del responsabile del trattamento e del contitolare del trattamento;

b) le finalità del trattamento;

c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;

d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di Stati membri, paesi terzi od organizzazioni internazionali;

e) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e la documentazione delle garanzie adeguate;

f) ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;

g) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 33.

2. Ogni responsabile del trattamento tiene un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente:

a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento e del responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 33.

3. I registri di cui ai paragrafi 1 e 2 sono tenuti in forma scritta, anche in formato elettronico.

4. Su richiesta, le istituzioni e gli organi dell'Unione mettono il registro a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati.

5. A meno che non sia opportuno tener conto delle dimensioni dell'istituzione o dell'organo dell'Unione, le istituzioni e gli organi dell'Unione conservano i loro registri delle attività di trattamento in un registro centrale che rendono accessibile al pubblico.

Articolo 32

Cooperazione con il Garante europeo della protezione dei dati;

Le istituzioni e gli organi dell'Unione collaborano, su richiesta, con il Garante europeo della protezione dei dati nello svolgimento dei suoi compiti.

SEZIONE 2

Sicurezza dei dati personali

Articolo 33

Sicurezza del trattamento

1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:

a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;

b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

2. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare, in modo accidentale o illegale, dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata di dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati o dall'accesso agli stessi.

3. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione.

4. L'adesione a un meccanismo di certificazione approvato ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/679 può essere utilizzata come elemento per dimostrare il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 34

Notifica di una violazione dei dati personali al Garante europeo della protezione dei dati

1. In caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento notifica la violazione al Garante europeo della protezione dei dati, senza indebito ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica al Garante europeo della protezione dei dati non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo.

2. Il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento senza indebito ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione.

3. La notifica di cui al paragrafo 1 deve almeno:

a) descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;

b) comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati;

c) descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;

d) descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

4. Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

5. Il titolare del trattamento comunica al responsabile della protezione dei dati la violazione dei dati personali.

6. Il titolare del trattamento documenta qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. Tale documentazione consente al Garante europeo della protezione dei dati di verificare il rispetto del presente articolo.

Articolo 35

Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato

1. Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento comunica la violazione all'interessato senza indebito ritardo.

2. La comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 del presente articolo descrive con un linguaggio semplice e chiaro la natura della violazione dei dati personali e contiene almeno le informazioni e le misure di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettere b), c) e d).

3. Non è richiesta la comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) il titolare del trattamento ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto della violazione, in particolare quelle destinate a rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, quali la cifratura;

b) il titolare del trattamento ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1;

c) detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In tal caso, si procede invece a una comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli interessati sono informati con analoga efficacia.

4. Nel caso in cui il titolare del trattamento non abbia ancora comunicato all'interessato la violazione dei dati personali, il Garante europeo della protezione dei dati può richiedere, dopo aver valutato la probabilità che la violazione dei dati personali presenti un rischio elevato, che vi provveda o può decidere che una delle condizioni di cui al paragrafo 3 è soddisfatta.

SEZIONE 3

Riservatezza delle comunicazioni elettroniche

Articolo 36

Riservatezza delle comunicazioni elettroniche

Le istituzioni e gli organi dell'Unione garantiscono la riservatezza delle comunicazioni elettroniche, in particolare proteggendo le proprie reti di comunicazione elettronica.

Articolo 37

Tutela delle informazioni trasmesse relative all'apparecchiatura terminale degli utenti, nonché conservate, elaborate e raccolte dalla stessa

Le istituzioni e gli organi dell'Unione tutelano le informazioni trasmesse all'apparecchiatura terminale degli utenti, conservate nell'apparecchiatura terminale degli utenti, relative all'apparecchiatura terminale degli utenti, elaborate dall'apparecchiatura terminale degli utenti e raccolte dall'apparecchiatura terminale degli utenti che accede ai loro siti web e alle applicazioni per dispositivi mobili a disposizione del pubblico, in ottemperanza all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE.

Articolo 38

Elenchi di utenti

1. I dati personali contenuti in elenchi di utenti e l'accesso a detti elenchi sono limitati allo stretto necessario ai fini specifici degli elenchi.

2. Le istituzioni e gli organi dell'Unione prendono le misure necessarie per impedire che i dati personali contenuti in tali elenchi siano utilizzati a fini di diffusione commerciale diretta, indipendentemente dal fatto che gli elenchi siano o meno accessibili al pubblico.

SEZIONE 4

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e consultazione preventiva

Articolo 39

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

1. Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. Una singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili che presentano rischi elevati analoghi.

2. Il titolare del trattamento, allorquando svolge una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, si consulta con il responsabile della protezione dei dati.

3. La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui al paragrafo 1 è richiesta in particolare nei casi seguenti:

a) una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche;

b) il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 10, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 11; oppure

c) la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.

4. Il Garante europeo della protezione dei dati redige e rende pubblico un elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi del paragrafo 1.

5. Il Garante europeo della protezione dei dati può inoltre redigere e rendere pubblico un elenco delle tipologie di trattamenti per le quali non è richiesta una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

6. Prima di adottare gli elenchi di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo, il Garante europeo della protezione dei dati chiede che il comitato europeo per la protezione dei dati istituito dall'articolo 68 del regolamento (UE) 2016/679 esamini detti elenchi conformemente all'articolo 70, paragrafo 1, lettera e), dello stesso regolamento ove tali elenchi si riferiscano a trattamenti da parte di un titolare del trattamento che agisce congiuntamente a uno o più titolari del trattamento diversi dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione.

7. La valutazione contiene almeno:

a) una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento;

b) una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità;

c) una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1; e

d) le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al presente regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.

8. Nel valutare l'impatto del trattamento effettuato dai relativi responsabili diversi dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione è tenuto in debito conto il rispetto da parte di questi ultimi dei codici di condotta approvati di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) 2016/679, in particolare ai fini di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

9. Se del caso, il titolare del trattamento raccoglie le opinioni degli interessati o dei loro rappresentanti sul trattamento previsto, fatta salva la tutela degli interessi pubblici o la sicurezza dei trattamenti.

10. Qualora il trattamento effettuato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) o b), trovi una base giuridica in un atto giuridico adottato sulla base dei trattati, che disciplina il trattamento specifico o l'insieme di trattamenti in questione, e sia già stata effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nell'ambito di una valutazione d'impatto generale precedente all'adozione di tale atto giuridico, i paragrafi da 1 a 6 del presente articolo non si applicano, salvo se tale atto giuridico stabilisce altrimenti.

11. Se necessario, il titolare del trattamento procede a un riesame per valutare se il trattamento dei dati personali sia effettuato conformemente alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati almeno quando insorgono variazioni del rischio rappresentato dalle attività relative al trattamento.

Articolo 40

Consultazione preventiva

1. Prima di procedere al trattamento, il titolare del trattamento consulta il Garante europeo della protezione dei dati se dalla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 39 risulta che il trattamento, in mancanza delle garanzie, delle misure di sicurezza e dei meccanismi per attenuare il rischio, presenterebbe un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche e il titolare del trattamento è del parere che il rischio non possa essere ragionevolmente attenuato in considerazione delle tecnologie disponibili e dei costi di attuazione. Il titolare del trattamento chiede il parere del responsabile della protezione dei dati sulla necessità di una consultazione preventiva.

2. Se ritiene che il trattamento previsto di cui al paragrafo 1 violi il presente regolamento, in particolare qualora il titolare del trattamento non abbia identificato o attenuato sufficientemente il rischio, il Garante europeo della protezione dei dati fornisce, entro un termine di otto settimane dal ricevimento della richiesta di consultazione, un parere scritto al titolare del trattamento e, ove applicabile, al responsabile del trattamento e può avvalersi dei poteri di cui all'articolo 58. Tale periodo può essere prorogato di sei settimane, tenendo conto della complessità del trattamento previsto. Il Garante europeo della protezione dei dati informa il titolare del trattamento e, ove applicabile, il responsabile del trattamento di tale proroga, unitamente ai motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta di consultazione. La decorrenza dei termini può essere sospesa fino all'ottenimento da parte del Garante europeo della protezione dei dati delle informazioni richieste ai fini della consultazione.

3. Al momento di consultare il Garante europeo della protezione dei dati ai sensi del paragrafo 1, il titolare del trattamento comunica al Garante europeo della protezione dei dati:

a) ove applicabile, le rispettive responsabilità del titolare del trattamento, dei contitolari del trattamento e dei responsabili del trattamento;

b) le finalità e i mezzi del trattamento previsto;

c) le misure e le garanzie previste per proteggere i diritti e le libertà degli interessati a norma del presente regolamento;

d) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati;

e) la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 39; e

f) ogni altra informazione richiesta dal Garante europeo della protezione dei dati.

4. La Commissione può definire, mediante un atto di esecuzione, un elenco dei casi in cui i titolari del trattamento consultano il Garante europeo della protezione dei dati, e ne ottengono l'autorizzazione preliminare, in relazione al trattamento necessario all'esecuzione, da parte del titolare del trattamento di dati personali, di un compito di interesse pubblico, tra cui il trattamento di tali dati in relazione alla protezione sociale e alla sanità pubblica.

SEZIONE 5

Informazioni e consultazione legislativa

Articolo 41

Informazione e consultazione

1. Le istituzioni e gli organi dell'Unione informano il Garante europeo della protezione dei dati al momento di elaborare provvedimenti amministrativi e norme interne in tema di trattamento di dati personali da parte di un'istituzione o un organo dell'Unione, singolarmente o congiuntamente con altri.

2. Le istituzioni e gli organi dell'Unione consultano il Garante europeo della protezione dei dati al momento di elaborare le norme interne di cui all'articolo 25.

Articolo 42

Consultazione legislativa

1. Dopo l'adozione di proposte di atti legislativi e di raccomandazioni o proposte al Consiglio a norma dell'articolo 218 TFUE o durante la stesura di atti delegati o di esecuzione, qualora essi incidano sulla tutela dei diritti e delle libertà delle persone in relazione al trattamento dei dati personali, la Commissione consulta il Garante europeo della protezione dei dati.

2. Se un atto di cui al paragrafo 1 è di particolare rilevanza per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone in relazione al trattamento di dati personali, la Commissione può consultare anche il comitato europeo per la protezione dei dati. In tali casi, il Garante europeo per la protezione dei dati e il comitato europeo per la protezione dei dati coordinano le proprie attività al fine di emettere un parere congiunto.

3. La consulenza di cui ai paragrafi 1 e 2 è fornita per iscritto entro un termine di otto settimane dal ricevimento della richiesta di consultazione di cui ai paragrafi 1 e 2. In caso di urgenza, o se altrimenti opportuno, la Commissione può abbreviare il termine.

4. Il presente articolo non si applica quando il regolamento (UE) 2016/679 fa obbligo alla Commissione di consultare il comitato europeo per la protezione dei dati.

SEZIONE 6

Responsabile della protezione dei dati

Articolo 43

Designazione del responsabile della protezione dei dati

1. Ogni istituzione od organo dell'Unione designa un responsabile della protezione dei dati.

2. Un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più istituzioni e organi dell'Unione, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione.

3. Il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 45.

4. Il responsabile della protezione dei dati è un membro del personale dell'istituzione o dell'organo dell'Unione. Tenuto conto della loro dimensione e se l'opzione di cui al paragrafo 2 non è esercitata, le istituzioni e gli organi dell'Unione possono designare un responsabile della protezione dei dati che assolve i suoi compiti in base a un contratto di servizi.

5. Le istituzioni e gli organi dell'Unione pubblicano i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e li comunicano al Garante europeo della protezione dei dati.

Articolo 44

Posizione del responsabile della protezione dei dati

1. Le istituzioni e gli organi dell'Unione si assicurano che il responsabile della protezione dei dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.

2. Le istituzioni e gli organi dell'Unione sostengono il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 45 fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica.

3. Le istituzioni e gli organi dell'Unione si assicurano che il responsabile della protezione dei dati non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione di tali compiti. Il responsabile della protezione dei dati non è rimosso o penalizzato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per l'adempimento dei propri compiti. Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento.

4. Gli interessati possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal presente regolamento.

5. Il responsabile della protezione dei dati e il suo personale sono tenuti al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti, in conformità del diritto dell'Unione.

6. Il responsabile della protezione dei dati può svolgere altri compiti e funzioni. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento si assicura che tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi.

7. Il responsabile della protezione dei dati può essere consultato dal titolare del trattamento e dal responsabile del trattamento, dal comitato del personale interessato e da qualsiasi persona su qualsiasi aspetto riguardante l'interpretazione o l'applicazione del presente regolamento, senza seguire la via gerarchica. Nessuno deve subire pregiudizio per una questione portata all'attenzione del responsabile della protezione dei dati competente e riguardante un'asserita violazione delle disposizioni del presente regolamento.

8. Il responsabile della protezione dei dati è designato per un periodo da tre a cinque anni e il suo mandato è rinnovabile. Il responsabile della protezione dei dati può essere destituito dalle sue funzioni dall'istituzione o dall'organo dell'Unione che lo ha designato, se non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni, solo con il consenso del Garante europeo della protezione dei dati.

9. La designazione del responsabile della protezione dei dati è comunicata al Garante europeo della protezione dei dati dall'istituzione o dall'organo dell'Unione che lo ha designato.

Articolo 45

Compiti del responsabile della protezione dei dati

1. Il responsabile della protezione dei dati è incaricato dei seguenti compiti:

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione relative alla protezione dei dati;

b) assicurare in modo indipendente l'applicazione interna del presente regolamento; sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione applicabili relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, comprese l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

c) garantire che gli interessati siano informati dei propri diritti e obblighi ai sensi del presente regolamento;

d) fornire, se richiesto, un parere in merito alla necessità di notificare o comunicare una violazione dei dati personali a norma degli articoli 34 e 35;

e) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento a norma dell'articolo 39 e consultare il Garante europeo della protezione dei dati in caso di dubbi sulla necessità di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati;

f) fornire, se richiesto, un parere in merito alla necessità di una consultazione preventiva del Garante europeo della protezione dei dati a norma dell'articolo 40; consultare il Garante europeo della protezione dei dati in caso di dubbi sulla necessità di una consultazione preventiva;

g) rispondere alle richieste del Garante europeo della protezione dei dati; nell'ambito delle sue competenze, cooperare e consultarsi con il Garante europeo della protezione dei dati su richiesta di quest'ultimo o di propria iniziativa;

h) garantire che i trattamenti non arrechino pregiudizio ai diritti e alle libertà degli interessati.

2. Il responsabile della protezione dei dati può formulare raccomandazioni al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento per il miglioramento concreto della protezione dei dati e consigliare questi ultimi in merito all'applicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati. Può inoltre, di propria iniziativa o a richiesta del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, del comitato del personale interessato o di qualsiasi persona, indagare sulle questioni e sui fatti direttamente collegati con l'esercizio delle sue funzioni di cui viene a conoscenza e riferire in merito alla persona che lo ha incaricato dell'indagine o al titolare o al responsabile del trattamento.

3. Altre norme di attuazione relative al responsabile della protezione dei dati sono adottate da ogni istituzione od organo dell'Unione. Tali norme di attuazione riguardano in particolare le funzioni, gli obblighi e le competenze del responsabile della protezione dei dati.

CAPO V

TRASFERIMENTI DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Articolo 46

Principio generale per il trasferimento

Qualunque trasferimento di dati personali oggetto di un trattamento o destinati a essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresi trasferimenti successivi di dati personali da un paese terzo o un'organizzazione internazionale verso un altro paese terzo o un'altra organizzazione internazionale, ha luogo soltanto se il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento rispettano le condizioni di cui al presente capo, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento. Tutte le disposizioni del presente capo sono applicate al fine di assicurare che il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal presente regolamento non sia pregiudicato.

Articolo 47

Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza

1. Il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale è ammesso se la Commissione ha deciso, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 36, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680, che il paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all'interno di tale paese terzo o l'organizzazione internazionale in questione assicurano un livello di protezione adeguato, e qualora i dati personali siano trasferiti esclusivamente per consentire lo svolgimento dei compiti che rientrano nelle competenze del titolare del trattamento.

2. Le istituzioni e gli organi dell'Unione informano la Commissione e il Garante europeo della protezione dei dati circa i casi in cui a loro parere un paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all'interno di un paese terzo o un'organizzazione internazionale in questione non assicurano un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 1.

3. Le istituzioni e gli organi dell'Unione adottano le misure necessarie per conformarsi alle decisioni della Commissione che constatano, in applicazione dell'articolo 45, paragrafo 3 o 5, del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 36, paragrafo 3 o 5, della direttiva (UE) 2016/680, che un paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all'interno di un paese terzo o un'organizzazione internazionale assicurano o non assicurano più un livello di protezione adeguato.

Articolo 48

Trasferimento soggetto a garanzie adeguate

1. In mancanza di una decisione ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 36, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può trasferire dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale solo se ha fornito garanzie adeguate e a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi.

2. Possono costituire garanzie adeguate di cui al paragrafo 1 senza necessitare di autorizzazioni specifiche da parte del Garante europeo della protezione dei dati:

a) uno strumento giuridicamente vincolante e avente efficacia esecutiva tra autorità pubbliche o organismi pubblici;

b) le clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 96, paragrafo 2;

c) le clausole tipo di protezione dei dati adottate dal Garante europeo della protezione dei dati e approvate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 96, paragrafo 2;

d) qualora il responsabile del trattamento non sia un'istituzione o un organo dell'Unione, le norme vincolanti d'impresa, i codici di condotta o i meccanismi di certificazione ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento (UE) 2016/679.

3. Fatta salva l'autorizzazione del Garante europeo della protezione dei dati, possono altresì costituire in particolare garanzie adeguate di cui al paragrafo 1:

a) le clausole contrattuali tra il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento e il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento o il destinatario dei dati personali nel paese terzo o nell'organizzazione internazionale; oppure

b) le disposizioni da inserire in accordi amministrativi tra autorità pubbliche o organismi pubblici che comprendono diritti effettivi e azionabili per gli interessati.

4. Le autorizzazioni rilasciate dal Garante europeo della protezione dei dati in base all'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (CE) 45/2001 restano valide fino a quando non sono modificate, sostituite o abrogate, se necessario, dal Garante europeo della protezione dei dati.

5. Le istituzioni e gli organi dell'Unione informano il Garante europeo della protezione dei dati in merito alle categorie di casi in cui è stato applicato il presente articolo.

Articolo 49

Trasferimento o comunicazione non autorizzati dal diritto dell'Unione

Le sentenze di un'autorità giurisdizionale e le decisioni di un'autorità amministrativa di un paese terzo che dispongono il trasferimento o la comunicazione di dati personali da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento possono essere riconosciute o assumere qualsivoglia carattere esecutivo soltanto se basate su un accordo internazionale in vigore tra il paese terzo richiedente e l'Unione, ad esempio un trattato di mutua assistenza giudiziaria, fatti salvi gli altri presupposti di trasferimento a norma del presente capo.

Articolo 50

Deroghe in specifiche situazioni

1. In mancanza di una decisione di adeguatezza ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 36, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680, o di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 48 del presente regolamento, è ammesso il trasferimento o un complesso di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale soltanto se si verifica una delle seguenti condizioni:

a) l'interessato ha esplicitamente acconsentito al trasferimento proposto, dopo essere stato informato dei possibili rischi di siffatti trasferimenti per l'interessato, dovuti alla mancanza di una decisione di adeguatezza e di garanzie adeguate;

b) il trasferimento è necessario all'esecuzione di un contratto concluso tra l'interessato e il titolare del trattamento ovvero all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza dell'interessato;

c) il trasferimento è necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto stipulato tra il titolare del trattamento e un'altra persona fisica o giuridica a favore dell'interessato;

d) il trasferimento è necessario per importanti motivi di interesse pubblico;

e) il trasferimento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria;

f) il trasferimento è necessario per tutelare gli interessi vitali dell'interessato o di altre persone, qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso; oppure

g) il trasferimento è effettuato a partire da un registro che, a norma del diritto dell'Unione, mira a fornire informazioni al pubblico e può esser consultato tanto dal pubblico in generale quanto da chiunque sia in grado di dimostrare un interesse legittimo, ma solo purché sussistano i requisiti per la consultazione previsti dal diritto dell'Unione.

2. Il paragrafo 1, lettere a), b) e c), non si applica alle attività svolte dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione nell'esercizio dei pubblici poteri.

3. L'interesse pubblico di cui al paragrafo 1, lettera d), deve essere riconosciuto dal diritto dell'Unione.

4. Il trasferimento di cui al paragrafo 1, lettera g), non può riguardare la totalità dei dati personali o intere categorie di dati personali contenute nel registro, salvo se autorizzato dal diritto dell'Unione. Se il registro è destinato a essere consultato da persone aventi un interesse legittimo, il trasferimento è ammesso soltanto su richiesta di tali persone o qualora tali persone ne siano i destinatari.

5. In mancanza di una decisione di adeguatezza, il diritto dell'Unione può, per importanti motivi di interesse pubblico, fissare espressamente limiti al trasferimento di categorie specifiche di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale.

6. Le istituzioni e gli organi dell'Unione informano il Garante europeo della protezione dei dati in merito alle categorie di casi in cui è stato applicato il presente articolo.

Articolo 51

Cooperazione internazionale per la protezione dei dati personali

In relazione ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali, il Garante europeo della protezione dei dati, in cooperazione con la Commissione e il comitato europeo per la protezione dei dati, adotta misure appropriate per:

a) sviluppare meccanismi di cooperazione internazionale per facilitare l'applicazione efficace della legislazione sulla protezione dei dati personali;

b) prestare assistenza reciproca a livello internazionale nell'applicazione della legislazione sulla protezione dei dati personali, in particolare mediante notificazione, deferimento dei reclami, assistenza alle indagini e scambio di informazioni, fatte salve garanzie adeguate per la protezione dei dati personali e gli altri diritti e libertà fondamentali;

c) coinvolgere le parti interessate pertinenti in discussioni e attività dirette a promuovere la cooperazione internazionale nell'applicazione della legislazione sulla protezione dei dati personali;

d) promuovere lo scambio e la documentazione delle legislazioni e prassi in materia di protezione dei dati personali, compresi i conflitti di giurisdizione con paesi terzi.

CAPO VI

GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Articolo 52

Garante europeo della protezione dei dati

1. È istituito il Garante europeo della protezione dei dati.

2. Il Garante europeo della protezione dei dati ha il compito di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, segnatamente del diritto alla protezione dei dati, in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organi dell'Unione.

3. Il Garante europeo della protezione dei dati ha il compito di sorvegliare e assicurare l'applicazione del presente regolamento e di qualunque altro atto dell'Unione relativo alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte di un'istituzione o di un organo dell'Unione, e di fornire alle istituzioni e agli organi dell'Unione nonché agli interessati pareri su tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali. A tal fine esso assolve ai compiti previsti all'articolo 57 ed esercita i poteri attribuitigli dall'articolo 58.

4. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 si applica ai documenti detenuti dal Garante europeo della protezione dei dati. Il Garante europeo della protezione dei dati adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 per quanto riguarda tali documenti.

Articolo 53

Nomina del Garante europeo della protezione dei dati

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio nominano di comune accordo il Garante europeo della protezione dei dati, per un periodo di cinque anni, in base a un elenco predisposto dalla Commissione dopo un invito pubblico a presentare candidature. Tale invito consente a tutte le parti interessate nell'insieme dell'Unione di presentare la propria candidatura. L'elenco di candidati elaborato dalla Commissione è pubblico e include almeno tre candidati. Sulla base dell'elenco elaborato dalla Commissione, la commissione competente del Parlamento europeo può decidere di organizzare un'audizione per poter esprimere una preferenza.

2. L'elenco di candidati di cui al paragrafo 1 deve essere composto da personalità che offrano ogni garanzia di indipendenza e che possiedano una conoscenza specialistica in materia di protezione dei dati nonché esperienza e competenze per l'esercizio delle funzioni di Garante europeo della protezione dei dati.

3. Il mandato del Garante europeo della protezione dei dati è rinnovabile una volta.

4. Le funzioni del Garante europeo della protezione dei dati cessano nei seguenti casi:

a) se il Garante europeo della protezione dei dati è sostituito;

b) se il Garante europeo della protezione dei dati si dimette;

c) se il Garante europeo della protezione dei dati è rimosso o collocato a riposo d'ufficio.

5. Il Garante europeo della protezione dei dati può essere rimosso o privato del diritto a pensione o di altri vantaggi sostitutivi dalla Corte di giustizia su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione qualora non sia più in possesso dei requisiti necessari all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave.

6. In caso di normale avvicendamento o di dimissioni volontarie, il Garante europeo della protezione dei dati resta comunque in carica fino all'atto della sua sostituzione.

7. Gli articoli da 11 a 14 e l'articolo 17 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea si applicano al Garante europeo della protezione dei dati.

Articolo 54

Statuto e condizioni generali di esercizio delle funzioni di Garante europeo della protezione dei dati, risorse umane e finanziarie

1. Il Garante europeo della protezione dei dati è equiparato a un giudice della Corte di giustizia per quanto riguarda la retribuzione, le indennità, il trattamento di quiescenza e ogni altro compenso sostitutivo.

2. L'autorità di bilancio provvede a che il Garante europeo della protezione dei dati disponga delle risorse umane e finanziarie necessarie per l'esercizio delle sue funzioni.

3. Il bilancio assegnato al Garante europeo della protezione dei dati figura su una linea specifica della sezione del bilancio generale dell'Unione relativa alle spese amministrative.

4. Il Garante europeo della protezione dei dati è assistito da un segretariato. I funzionari e gli altri agenti del segretariato sono nominati dal Garante europeo della protezione dei dati, che è il loro superiore gerarchico. Essi sono tenuti a conformarsi esclusivamente alle sue istruzioni. Il loro numero è stabilito ogni anno nell'ambito della procedura di bilancio. L'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 si applica al personale del Garante europeo della protezione dei dati incaricato di svolgere i compiti attribuiti al comitato europeo per la protezione dei dati in virtù del diritto dell'Unione.

5. I funzionari e gli altri agenti del segretariato del Garante europeo della protezione dei dati sono soggetti alla normativa relativa ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione.

6. La sede del Garante europeo della protezione dei dati è a Bruxelles.

Articolo 55

Indipendenza

1. Il Garante europeo della protezione dei dati agisce in piena indipendenza nell'adempimento dei propri compiti e nell'esercizio dei propri poteri conformemente al presente regolamento.

2. Nell'adempimento dei propri compiti e nell'esercizio dei propri poteri previsti dal presente regolamento, il Garante europeo della protezione dei dati non subisce pressioni esterne, né dirette né indirette, e non sollecita né accetta istruzioni da alcuno.

3. Per tutta la durata del mandato, il Garante europeo della protezione dei dati si astiene da qualunque azione incompatibile con i suoi doveri e non può esercitare alcuna altra attività professionale, remunerata o meno.

4. Al termine del mandato, il Garante europeo della protezione dei dati agisce con integrità e discrezione nell'accettazione di nomine e altri benefici.

Articolo 56

Segreto professionale

Durante e dopo il mandato, il Garante europeo della protezione dei dati ed il personale alle sue dipendenze sono tenuti al segreto professionale in merito alle informazioni riservate cui hanno avuto accesso durante l'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 57

Compiti

1. Fatti salvi gli altri compiti indicati nel presente regolamento, il Garante europeo della protezione dei dati:

a) sorveglia e garantisce l'applicazione del presente regolamento da parte delle istituzioni e degli organi dell'Unione, fatta eccezione per il trattamento di dati personali da parte della Corte di giustizia nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali;

b) promuove la consapevolezza e favorisce la comprensione del pubblico riguardo ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti in relazione al trattamento. Sono oggetto di particolare attenzione le attività destinate specificamente ai minori;

c) promuove la consapevolezza dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento riguardo agli obblighi imposti loro dal presente regolamento;

d) su richiesta, fornisce informazioni all'interessato in merito all'esercizio dei propri diritti derivanti dal presente regolamento e, se del caso, coopera a tal fine con le autorità di controllo nazionali;

e) tratta i reclami proposti da un interessato, o da un organismo, un'organizzazione o un'associazione ai sensi dell'articolo 67, e svolge le indagini opportune sull'oggetto del reclamo e informa il reclamante dello stato e dell'esito delle indagini entro un termine ragionevole, in particolare ove siano necessarie ulteriori indagini o un coordinamento con un'altra autorità di controllo;

f) svolge indagini sull'applicazione del presente regolamento, anche sulla base di informazioni ricevute da un'altra autorità di controllo o da un'altra autorità pubblica;

g) fornisce, di propria iniziativa o su richiesta, consulenza alle istituzioni e agli organi dell'Unione in merito alle misure legislative e amministrative relative alla protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali;

h) sorveglia gli sviluppi che presentano un interesse, se e in quanto incidenti sulla protezione dei dati personali, in particolare l'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

i) adotta le clausole contrattuali tipo di cui all'articolo 29, paragrafo 8, e all'articolo 48, paragrafo 2, lettera c);

j) redige e tiene un elenco in relazione al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 4;

k) partecipa alle attività del comitato europeo per la protezione dei dati;

l) espleta i compiti di segreteria per il comitato europeo per la protezione dei dati, a norma dell'articolo 75 del regolamento (UE) 2016/679;

m) fornisce consulenza in merito al trattamento di cui all'articolo 40, paragrafo 2;

n) autorizza le clausole contrattuali e le altre disposizioni di cui all'articolo 48, paragrafo 3;

o) tiene registri interni delle violazioni del presente regolamento e delle misure adottate in conformità dell'articolo 58, paragrafo 2;

p) svolge qualsiasi altro compito legato alla protezione dei dati personali; e

q) adotta il proprio regolamento interno.

2. Il Garante europeo della protezione dei dati agevola la proposizione di reclami di cui al paragrafo 1, lettera e), tramite un modulo per la proposizione dei reclami compilabile anche elettronicamente, senza escludere altri mezzi di comunicazione.

3. Il Garante europeo della protezione dei dati svolge i propri compiti senza spese per l'interessato.

4. Qualora le richieste siano manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il carattere ripetitivo, il Garante europeo della protezione dei dati può rifiutarsi di soddisfare la richiesta. Incombe al Garante europeo della protezione dei dati dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.

Articolo 58

Poteri

1. Il Garante europeo della protezione dei dati dispone dei seguenti poteri di indagine:

a) ingiungere al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento di fornirgli ogni informazione di cui necessiti per l'esecuzione dei suoi compiti;

b) condurre indagini sotto forma di attività di revisione sulla protezione dei dati;

c) notificare al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento le presunte violazioni del presente regolamento;

d) ottenere, dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento, l'accesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione dei suoi compiti; e

e) ottenere accesso a tutti i locali del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento, compresi tutti gli strumenti e mezzi di trattamento dei dati, in conformità con il diritto dell'Unione.

2. Il Garante europeo della protezione dei dati dispone dei seguenti poteri correttivi:

a) rivolgere avvertimenti al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento sul fatto che i trattamenti previsti possono verosimilmente violare le disposizioni del presente regolamento;

b) rivolgere ammonimenti al titolare e del trattamento o al responsabile del trattamento ove i trattamenti abbiano violato le disposizioni del presente regolamento;

c) interpellare il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento in questione e, se necessario, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione;

d) ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di soddisfare le richieste dell'interessato di esercitare i diritti che gli derivano dal presente regolamento;

e) ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di conformare i trattamenti alle disposizioni del presente regolamento, se del caso, in una determinata maniera ed entro un determinato termine;

f) ingiungere al titolare del trattamento di comunicare all'interessato una violazione dei dati personali;

g) imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento;

h) ordinare la rettifica o la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento a norma degli articoli 18, 19 e 20 e la notificazione di tali misure ai destinatari cui sono stati comunicati i dati personali ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, e dell'articolo 21;

i) infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 66, in caso di inosservanza da parte di un'istituzione o un organo dell'Unione di una delle misure di cui al presente paragrafo, lettere da d) ad h) e lettera j), in funzione delle circostanze di ogni singolo caso;

j) ordinare la sospensione dei flussi di dati verso un destinatario in uno Stato membro, in un paese terzo o verso un'organizzazione internazionale.

3. Il Garante europeo della protezione dei dati dispone dei seguenti poteri autorizzativi e consultivi:

a) fornire consulenza agli interessati in merito all'esercizio dei loro diritti;

b) fornire consulenza al titolare del trattamento secondo la procedura di consultazione preventiva di cui all'articolo 40 e in conformità dell'articolo 41, paragrafo 2;

c) rilasciare, di propria iniziativa o su richiesta, pareri alle istituzioni e agli organi dell'Unione e al pubblico su questioni riguardanti la protezione dei dati personali;

d) adottare le clausole tipo di protezione dei dati di cui all'articolo 29, paragrafo 8, e all'articolo 48, paragrafo 2, lettera c);

e) autorizzare le clausole contrattuali di cui all'articolo 48, paragrafo 3, lettera a);

f) autorizzare gli accordi amministrativi di cui all'articolo 48, paragrafo 3, lettera b);

g) autorizzare trattamenti ai sensi degli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 40, paragrafo 4.

4. Il Garante europeo della protezione dei dati ha il potere di adire la Corte di giustizia alle condizioni previste dai trattati e di intervenire nelle cause dinanzi alla Corte di giustizia.

5. L'esercizio da parte del Garante europeo della protezione dei dati dei poteri attribuitigli dal presente articolo è soggetto a garanzie adeguate, inclusi il ricorso giurisdizionale effettivo e il giusto processo, previste dal diritto dell'Unione.

Articolo 59

Obbligo dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento di rispondere ai rilievi

Qualora il Garante europeo della protezione dei dati eserciti i poteri di cui all'articolo 58, paragrafo 2, lettere a), b) e c), il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento gli comunica il proprio punto di vista entro un termine ragionevole fissato dal Garante europeo della protezione dei dati, tenendo conto delle circostanze di ciascun caso. Il parere comprende anche una descrizione degli eventuali provvedimenti presi a seguito delle osservazioni del Garante europeo della protezione dei dati.

Articolo 60

Rapporto sulle attività

1. Il Garante europeo della protezione dei dati presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione un rapporto annuale sulla propria attività, rendendolo pubblico allo stesso tempo.

2. Il Garante europeo della protezione dei dati trasmette il rapporto sulle attività di cui al paragrafo 1 alle altre istituzioni e agli altri organi dell'Unione, che possono formulare osservazioni in vista dell'eventuale discussione dello stesso da parte del Parlamento europeo.

CAPO VII

COOPERAZIONE E COERENZA

Articolo 61

Cooperazione tra il Garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali

Il Garante europeo per la protezione dei dati le autorità di controllo nazionali e l'autorità comune di controllo istituita dall'articolo 25 della decisione 2009/917/GAI del Consiglio ([1]) cooperano nella misura necessaria all'esecuzione delle rispettive funzioni, in particolare fornendosi reciprocamente informazioni pertinenti, chiedendosi reciprocamente di esercitare i rispettivi poteri e rispondendo alle reciproche richieste.

Articolo 62

Controllo coordinato del Garante europeo della protezione dei dati e delle autorità di controllo nazionali

1. Quando un atto dell'Unione rinvia al presente articolo, il Garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali, agendo ciascuno nei limiti delle proprie competenze, cooperano attivamente nell'ambito delle proprie responsabilità per garantire un controllo efficace dei sistemi IT su larga scala e degli organi e degli organismi dell'Unione.

2. Essi, agendo ciascuno nei limiti delle proprie competenze e nell'ambito delle proprie responsabilità, si scambiano in funzione delle necessità informazioni pertinenti, si forniscono assistenza reciproca nello svolgimento di revisioni e ispezioni, esaminano difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolamento e di altri atti dell'Unione applicabili, studiano problemi inerenti all'esercizio di un controllo indipendente o all'esercizio dei diritti degli interessati, elaborano proposte armonizzate per soluzioni di eventuali problemi e promuovono la sensibilizzazione del pubblico in materia di diritto alla protezione dei dati.

3. Ai fini di cui al paragrafo 2, il Garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali si incontrano almeno due volte all'anno nell'ambito del comitato europeo per la protezione dei dati. A tali fini, il comitato europeo per la protezione dei dati può elaborare ulteriori metodi di lavoro, se necessario.

4. Ogni due anni il comitato europeo per la protezione dei dati trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione congiunta sulle attività svolte in materia di controllo coordinato.

([1]) Decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale (GU L 323 del 10.12.2009, pag. 20).

CAPO VIII

MEZZI DI RICORSO, RESPONSABILITÀ E SANZIONI

Articolo 63

Diritto di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati

1. Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati.

2. Il Garante europeo della protezione dei dati informa il reclamante dello stato o dell'esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 64.

3. Se il Garante europeo della protezione dei dati non tratta il reclamo o non informa l'interessato entro tre mesi dello stato o dell'esito del reclamo, si considera che abbia adottato una decisione negativa.

Articolo 64

Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo

1. La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative alle disposizioni del presente regolamento, incluse le azioni per risarcimento del danno.

2. Avverso le decisioni del Garante europeo della protezione dei dati, comprese le decisioni a norma dell'articolo 63, paragrafo 3, può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia.

3. La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 66. Essa può annullare, ridurre o aumentare dette sanzioni entro i limiti dell'articolo 66.

Articolo 65

Diritto al risarcimento

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dall'istituzione o dall'organo dell'Unione, fatte salve le condizioni previste dai trattati.

Articolo 66

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Il Garante europeo della protezione dei dati può imporre sanzioni amministrative pecuniarie alle istituzioni e agli organi dell'Unione, a seconda delle circostanze di ciascun caso, qualora un'istituzione o un organo dell'Unione non rispetti un ordine del Garante europeo della protezione dei dati emesso ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, lettere da d) a h) e j). Al momento di decidere se infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria e di fissare l'ammontare della stessa in ogni singolo caso, si tiene debito conto dei seguenti elementi:

a) la natura, la gravità e la durata della violazione tenendo in considerazione la natura, l'oggetto o la finalità del trattamento in questione nonché il numero di interessati lesi e il livello del danno da essi subito;

b) le misure adottate dall'istituzione o dall'organo dell'Unione per attenuare il danno subito dagli interessati;

c) il grado di responsabilità dell'istituzione o dell'organo dell'Unione tenendo conto delle misure tecniche e organizzative da essi messe in atto ai sensi degli articoli 27 e 33;

d) eventuali precedenti violazioni analoghe commesse dall'istituzione o dall'organo dell'Unione;

e) il grado di cooperazione con il Garante europeo della protezione dei dati al fine di porre rimedio alla violazione e attenuarne i possibili effetti negativi;

f) le categorie di dati personali interessate dalla violazione;

g) la maniera in cui il Garante europeo della protezione dei dati ha preso conoscenza della violazione, in particolare se e in che misura l'istituzione o l'organo dell'Unione ha notificato la violazione;

h) il rispetto di qualsiasi provvedimento di cui all'articolo 58 precedentemente disposto nei confronti dell'istituzione o dell'organo dell'Unione in questione relativamente allo stesso oggetto. Il procedimento che porta all'imposizione di tali sanzioni pecuniarie si svolge in tempi ragionevoli in funzione delle circostanze del caso e tenendo conto delle pertinenti azioni e procedimenti di cui all'articolo 69.

2. Le violazioni degli obblighi che incombono alle istituzioni o agli organi dell'Unione a norma degli articoli 8, 12, da 27 a 35, 39, 40, 43, 44 e 45 sono soggette, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 25 000 EUR per violazione e fino a un massimo di 250 000 EUR all'anno.

3. Le violazioni delle seguenti disposizioni da parte delle istituzioni o degli organi dell'Unione sono soggette, conformemente al paragrafo 1, a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 50 000 EUR per violazione e fino a un massimo di 500 000 EUR all'anno:

a) i principi di base del trattamento, comprese le condizioni relative al consenso, a norma degli articoli 4, 5, 7 e 10;

b) i diritti degli interessati a norma degli articoli da 14 a 24;

c) i trasferimenti di dati personali a un destinatario in un paese terzo o a un'organizzazione internazionale a norma degli articoli da 46 a 50.

4. Se, in relazione allo stesso trattamento o a trattamenti collegati o continui, un'istituzione o un organo dell'Unione viola varie disposizioni del presente regolamento o ripetutamente la stessa disposizione del presente regolamento, l'importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l'importo specificato per la violazione più grave.

5. Prima di adottare qualsiasi decisione prevista dal presente articolo, il Garante europeo della protezione dei dati dà modo all'istituzione o all'organo dell'Unione oggetto del procedimento avviato dal Garante europeo della protezione dei dati di essere sentiti relativamente agli addebiti che muove loro. Il Garante europeo della protezione dei dati basa le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le parti interessate sono state poste in condizione di esprimersi. I reclamanti sono strettamente associati al procedimento.

6. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle parti interessate. Esse hanno diritto d'accesso al fascicolo del Garante europeo della protezione dei dati, fermo restando l'interesse legittimo delle persone fisiche o delle imprese alla tutela dei propri dati personali o segreti aziendali.

7. I fondi raccolti mediante l'imposizione di sanzioni pecuniarie in forza del presente articolo entrano nel bilancio generale dell'Unione.

Articolo 67

Rappresentanza degli interessati

L'interessato ha il diritto di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro che siano debitamente costituiti secondo il diritto dell'Unione o di uno Stato membro, i cui obiettivi statutari siano di pubblico interesse e che siano attivi nel settore della protezione dei diritti e delle libertà degli interessati in relazione alla protezione dei dati personali di proporre il reclamo al Garante europeo della protezione dei dati per suo conto e di esercitare per suo conto i diritti di cui agli articoli 63 e 64 nonché il diritto di ottenere il risarcimento di cui all'articolo 65.

Articolo 68

Reclami del personale dell'Unione

Qualsiasi persona alle dipendenze di un'istituzione o di un organo dell'Unione può proporre un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati anche senza seguire la via gerarchica per un'asserita violazione delle norme del presente regolamento. Nessun pregiudizio può derivare ad alcuno per il fatto di aver presentato al Garante europeo della protezione dei dati un reclamo relativo a un'asserita violazione.

Articolo 69

Sanzioni

Il funzionario o altro agente dell'Unione che, volontariamente o per negligenza, non assolva agli obblighi previsti dal presente regolamento è passibile di provvedimenti disciplinari o di altro tipo, secondo le norme e le procedure previste dallo statuto.

CAPO IX

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI OPERATIVI DA PARTE DEGLI ORGANI E DEGLI ORGANISMI DELL'UNIONE NELL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ RIENTRANTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PARTE TERZA, TITOLO V, CAPO 4 O CAPO 5, TFUE

Articolo 70

Ambito di applicazione del presente capo

Il presente capo si applica solo al trattamento dei dati personali operativi da parte di organi e organismi dell'Unione nell'esercizio di attività rientranti nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, capo 4 o capo 5, TFUE, fatte salve le norme specifiche in materia di protezione dei dati applicabili a tali organi o organismi dell'Unione.

Articolo 71

Principi applicabili al trattamento dei dati personali operativi

1. I dati personali operativi sono:

a) trattati in modo lecito e corretto («liceità e correttezza»);

b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e trattati in modo non incompatibile con tali finalità («limitazione della finalità»);

c) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);

d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati personali operativi inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati («limitazione della conservazione»);

f) trattati in modo da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali operativi, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

2. Il trattamento da parte dello stesso o di un altro titolare del trattamento per una qualsiasi delle finalità stabilite nell'atto giuridico istitutivo dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo dell'Unione diversa da quella per cui sono raccolti i dati personali operativi è consentito nella misura in cui:

a) il titolare del trattamento è autorizzato a trattare tali dati personali operativi per detta finalità conformemente al diritto dell'Unione; e

b) il trattamento è necessario e proporzionato a tale altra finalità conformemente al diritto dell'Unione.

3. Il trattamento da parte dello stesso o di un altro titolare del trattamento può comprendere l'archiviazione nel pubblico interesse, l'utilizzo scientifico, storico o statistico per le finalità stabilite nell'atto giuridico istitutivo dell'organo o dell'organismo dell'Unione, fatte salve le garanzie adeguate per i diritti e le libertà degli interessati.

4. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto dei paragrafi 1, 2 e 3 e in grado di comprovarlo.

Articolo 72

Liceità del trattamento dei dati personali operativi

1. Il trattamento dei dati personali operativi è lecito solo se e nella misura in cui è necessario per l'esecuzione di un compito da parte degli organi e degli organismi dell'Unione nell'esercizio di attività rientranti nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, capo 4 o capo 5, TFUE ed è basato sul diritto dell'Unione.

2. Specifici atti giuridici dell'Unione che disciplinano il trattamento rientrante nell'ambito di applicazione del presente capo definiscono quantomeno gli obiettivi del trattamento, i dati personali operativi da trattare, le finalità del trattamento e il termine per la conservazione dei dati personali operativi o per un esame periodico della necessità dell'ulteriore conservazione dei dati personali operativi.

Articolo 73

Distinzione tra diverse categorie di interessati

Il titolare del trattamento, se del caso e nella misura del possibile, opera una chiara distinzione tra i dati personali operativi delle diverse categorie di interessati, quali le categorie elencate negli atti giuridici istitutivi degli organi e degli organismi dell'Unione.

Articolo 74

Distinzione tra i dati personali operativi e verifica della qualità dei dati personali operativi

1. Il titolare del trattamento differenzia, nella misura del possibile, i dati personali operativi fondati su fatti da quelli fondati su valutazioni personali.

2. Il titolare del trattamento prende tutte le misure ragionevoli per garantire che i dati personali operativi inesatti, incompleti o non più aggiornati non siano trasmessi o resi disponibili. A tal fine, il titolare del trattamento verifica, per quanto possibile e ove pertinente, la qualità dei dati personali operativi prima che questi siano trasmessi o resi disponibili, ad esempio consultando l'autorità competente da cui provengono i dati. Per quanto possibile, il titolare del trattamento correda tutte le trasmissioni di dati personali operativi delle informazioni necessarie che consentono al destinatario di valutare il grado di esattezza, completezza e affidabilità dei dati personali operativi, e la misura in cui essi sono aggiornati.

3. Qualora risulti che sono stati trasmessi dati personali operativi inesatti o che sono stati trasmessi dati personali operativi illecitamente, il destinatario ne è informato quanto prima. In tal caso, i dati personali operativi interessati sono rettificati o cancellati o ne è limitato il trattamento a norma dell'articolo 82.

Articolo 75

Condizioni di trattamento specifiche

1. Se il diritto dell'Unione applicabile al titolare del trattamento che trasmette i dati prevede condizioni di trattamento specifiche, il titolare del trattamento informa il destinatario dei dati personali operativi di tali condizioni e dell'obbligo di rispettarle.

2. Il titolare del trattamento rispetta le condizioni di trattamento specifiche previste dall'autorità competente che trasmette i dati, in conformità dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2016/680.

Articolo 76

Trattamento di categorie particolari di dati personali operativi

1. Il trattamento di dati personali operativi che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, e il trattamento di dati genetici, di dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica o di dati personali operativi relativi alla salute o alla vita sessuale o orientamento sessuale della persona fisica è autorizzato solo se strettamente necessario a fini operativi, nell'ambito del mandato dell'organo o dell'organismo dell'Unione interessato e se soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato. È vietata la discriminazione delle persone fisiche sulla base di tali dati personali.

2. Il responsabile della protezione dei dati è informato senza indebito ritardo del ricorso al presente articolo.

Articolo 77

Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione

1. Una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici negativi o incida significativamente sull'interessato è vietata salvo che sia autorizzata dal diritto dell'Unione cui è soggetto il titolare del trattamento e che preveda garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento.

2. Le decisioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 76, a meno che non siano in vigore misure adeguate a salvaguardia dei diritti, delle libertà e degli interessi legittimi dell'interessato.

3. La profilazione che porta alla discriminazione di persone fisiche sulla base di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 76 è vietata, conformemente al diritto dell'Unione.

Articolo 78

Comunicazioni e modalità per l'esercizio dei diritti dell'interessato

1. Il titolare del trattamento adotta misure ragionevoli per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui all'articolo 79 ed effettua le comunicazioni con riferimento agli articoli da 80 a 84 e 92 relative al trattamento, in forma concisa, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro. Le informazioni sono fornite con qualsiasi mezzo adeguato, anche per via elettronica. Come regola generale il titolare del trattamento fornisce le informazioni nella stessa forma della richiesta.

2. Il titolare del trattamento agevola l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi degli articoli da 79 a 84.

3. Senza indebito ritardo e in ogni caso al più tardi entro tre mesi dal ricevimento della richiesta dell'interessato, il titolare del trattamento informa quest'ultimo per iscritto in merito al seguito dato alla sua richiesta.

4. Il titolare del trattamento dispone che le informazioni fornite ai sensi dell'articolo 79 ed eventuali comunicazioni effettuate o azioni intraprese ai sensi degli articoli da 80 a 84 e 92 siano gratuite. Se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può rifiutare di soddisfare la richiesta. Incombe al titolare del trattamento l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.

5. Qualora il titolare del trattamento nutra ragionevoli dubbi circa l'identità della persona fisica che presenta una richiesta di cui agli articoli 80 o 82, può richiedere ulteriori informazioni necessarie per confermare l'identità dell'interessato.

Articolo 79

Informazioni da rendere disponibili o da fornire all'interessato

1. Il titolare del trattamento mette a disposizione dell'interessato almeno le informazioni seguenti:

a) l'identità e i dati di contatto dell'organo o dell'organismo dell'Unione;

b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati;

c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali operativi;

d) il diritto di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati e i suoi dati di contatto;

e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali operativi e la loro rettifica o cancellazione e la limitazione del trattamento dei dati personali operativi che lo riguardano.

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, in casi specifici previsti dal diritto dell'Unione, le seguenti ulteriori informazioni per consentire l'esercizio dei diritti dell'interessato:

a) la base giuridica per il trattamento;

b) il periodo di conservazione dei dati personali operativi oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

c) se del caso, le categorie di destinatari dei dati personali operativi, anche in paesi terzi o in seno a organizzazioni internazionali;

d) se necessario, ulteriori informazioni, in particolare nel caso in cui i dati personali operativi siano raccolti all'insaputa dell'interessato.

3. Il titolare del trattamento può ritardare, limitare o escludere la comunicazione di informazioni all'interessato ai sensi del paragrafo 2 nella misura e per il tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei diritti fondamentali e degli interessi legittimi della persona fisica interessata, al fine di:

a) non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;

b) non compromettere la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali;

c) proteggere la sicurezza pubblica degli Stati membri;

d) proteggere la sicurezza nazionale degli Stati membri;

e) proteggere i diritti e le libertà di altri, inclusi le vittime e i testimoni.

Articolo 80

Diritto di accesso dell'interessato

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali operativi che lo riguardano e, in tal caso, ha il diritto di ottenere l'accesso ai dati personali operativi e alle informazioni seguenti:

a) le finalità e la base giuridica del trattamento;

b) le categorie di dati personali operativi in questione;

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali operativi sono stati comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;

d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali operativi previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o cancellazione dei dati personali operativi o la limitazione del trattamento dei dati personali operativi che lo riguardano;

f) il diritto di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati e i suoi dati di contatto;

g) la comunicazione dei dati personali operativi oggetto del trattamento e di tutte le informazioni disponibili sulla loro origine.

Articolo 81

Limitazioni del diritto di accesso

1. Il titolare del trattamento può limitare, in tutto o in parte, il diritto di accesso dell'interessato nella misura e per il tempo in cui tale limitazione totale o parziale costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei diritti fondamentali e degli interessi legittimi della persona fisica interessata, al fine di:

a) non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;

b) non compromettere la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali;

c) proteggere la sicurezza pubblica degli Stati membri;

d) proteggere la sicurezza nazionale degli Stati membri;

e) proteggere i diritti e le libertà di altri, inclusi le vittime e i testimoni.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, il titolare del trattamento informa l'interessato, senza indebito ritardo e per iscritto, di ogni rifiuto o limitazione dell'accesso e dei motivi del rifiuto o della limitazione. Detta comunicazione può essere omessa qualora il suo rilascio rischi di compromettere una delle finalità di cui al paragrafo 1. Il titolare del trattamento informa l'interessato della possibilità di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o di proporre ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia. Il titolare del trattamento documenta i motivi di fatto o di diritto su cui si basa la decisione. Tali informazioni sono messe a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati su richiesta.

Articolo 82

Diritto di rettifica o cancellazione di dati personali operativi e limitazione di trattamento

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali operativi inesatti che lo riguardano senza indebito ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali operativi incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

2. Il titolare del trattamento cancella senza indebito ritardo i dati personali operativi e l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento, senza indebito ritardo, la cancellazione dei dati personali operativi che lo riguardano qualora il trattamento violi l'articolo 71, l'articolo 72, paragrafo 1, o l'articolo 76 oppure qualora i dati personali operativi debbano essere cancellati per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.

3. Anziché cancellare, il titolare del trattamento limita il trattamento quando:

a) l'esattezza dei dati personali è contestata dall'interessato e la loro esattezza o inesattezza non può essere accertata; oppure

b) i dati personali devono essere conservati a fini probatori.

Quando il trattamento è limitato a norma del primo comma, lettera a), il titolare del trattamento informa l'interessato prima di revocare la limitazione del trattamento.

I dati ai quali l'accesso è limitato sono trattati per la sola finalità che ne ha impedito la cancellazione.

4. Il titolare del trattamento informa per iscritto l'interessato dell'eventuale rifiuto di rettifica o cancellazione dei dati personali operativi o limitazione del trattamento e dei motivi del rifiuto. Il titolare del trattamento può limitare, in tutto o in parte, il rilascio di tali informazioni nella misura in cui tale limitazione costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei diritti fondamentali e degli interessi legittimi della persona fisica interessata, al fine di:

a) non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;

b) non compromettere la prevenzione, l'indagine, l'accertamento o il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali;

c) proteggere la sicurezza pubblica degli Stati membri;

d) proteggere la sicurezza nazionale degli Stati membri;

e) proteggere i diritti e le libertà di altri, inclusi le vittime e i testimoni.

Il titolare del trattamento informa l'interessato della possibilità di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati e di proporre ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia.

5. Il titolare del trattamento comunica le rettifiche dei dati personali operativi inesatti all'autorità competente da cui i dati personali operativi inesatti provengono.

6. Il titolare del trattamento, qualora i dati personali operativi siano stati rettificati o cancellati o il trattamento sia stato limitato a norma dei paragrafi 1, 2 o 3, ne informa i destinatari, comunicando loro che devono rettificare o cancellare i dati personali operativi o limitare il trattamento dei dati personali operativi sotto la propria responsabilità.

Articolo 83

Diritto di accesso nel corso di indagini e procedimenti penali

Quando i dati personali operativi provengono da un'autorità competente, gli organi e gli organismi dell'Unione verificano con l'autorità competente interessata, prima di decidere sul diritto di accesso di un interessato, se tali dati personali figurano in una decisione giudiziaria, in un casellario o in un fascicolo giudiziario oggetto di trattamento nel corso di un'indagine e di un procedimento penale nello Stato membro dell'autorità competente in questione. In caso affermativo, la decisione sul diritto di accesso è adottata in consultazione e in stretta cooperazione con l'autorità competente in questione.

Articolo 84

Esercizio dei diritti da parte dell'interessato e verifica da parte del Garante europeo della protezione dei dati

1. Nei casi di cui all'articolo 79, paragrafo 3, all'articolo 81 e all'articolo 82, paragrafo 4, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante europeo della protezione dei dati.

2. Il titolare del trattamento informa l'interessato della possibilità di esercitare i suoi diritti tramite il Garante europeo della protezione dei dati ai sensi del paragrafo 1.

3. Qualora sia esercitato il diritto di cui al paragrafo 1, il Garante europeo della protezione dei dati informa l'interessato, perlomeno, di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o un riesame. Il Garante europeo della protezione dei dati informa inoltre l'interessato del diritto di quest'ultimo di proporre ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia.

Articolo 85

Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita

1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e del suo atto giuridico istitutivo e tutelare i diritti degli interessati.

2. Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali operativi adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per i quali sono trattati. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali operativi raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità. In particolare, dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali operativi a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica.

Articolo 86

Contitolari del trattamento

1. Allorché due o più titolari del trattamento o uno o più titolari del trattamento insieme a uno o più uno o più titolari del trattamento diversi dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi di protezione dei dati, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 79, a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità dei contitolari siano determinate dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui i contitolari del trattamento sono soggetti. Tale accordo può designare un punto di contatto per gli interessati.

2. L'accordo di cui al paragrafo 1 riflette adeguatamente i rispettivi ruoli e i rapporti dei contitolari con l'interessato. Il contenuto essenziale dell'accordo è messo a disposizione dell'interessato.

3. Indipendentemente dalle disposizioni dell'accordo di cui al paragrafo 1, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del presente regolamento nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento.

Articolo 87

Responsabile del trattamento

1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e dell'atto giuridico istitutivo del titolare del trattamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

2. Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

3. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o del diritto degli Stati membri che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali operativi e le categorie di interessati, nonché gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento:

a) agisca soltanto su istruzione del titolare del trattamento;

b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali operativi si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

c) assista il titolare del trattamento con ogni mezzo adeguato per garantire la conformità con le disposizioni relative ai diritti dell'interessato;

d) su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali operativi dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o il diritto degli Stati membri preveda la conservazione dei dati personali operativi;

e) metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo;

f) soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 2 e al presente paragrafo per ricorrere a un altro responsabile del trattamento.

4. Il contratto o altro atto giuridico di cui al paragrafo 3 è stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico.

5. Se un responsabile del trattamento viola il presente regolamento o l'atto giuridico istitutivo del titolare del trattamento determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del trattamento relativamente al trattamento in questione.

Articolo 88

Registrazione

1. Il titolare del trattamento registra in sistemi di trattamento automatizzato qualsiasi delle seguenti operazioni di trattamento: raccolta, modifica, accesso, consultazione, comunicazione, inclusi i trasferimenti, interconnessione e cancellazione di dati personali operativi. Le registrazioni delle consultazioni e delle comunicazioni consentono di stabilire la motivazione, la data e l'ora di tali operazioni, di identificare la persona che ha consultato o comunicato i dati personali operativi, nonché, nella misura del possibile, di stabilire l'identità dei destinatari di tali dati personali operativi.

2. Le registrazioni sono usate ai soli fini della verifica della liceità del trattamento, dell'autocontrollo, per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati personali operativi e nell'ambito di procedimenti penali. Le registrazioni sono cancellate dopo tre anni, salvo se sono necessarie per un controllo in corso.

3. Su richiesta, il titolare del trattamento mette le registrazioni a disposizione del suo responsabile della protezione dei dati e del Garante europeo della protezione dei dati.

Articolo 89

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

1. Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'ambito di applicazione, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali operativi.

2. La valutazione di cui al paragrafo 1 contiene almeno una descrizione generale dei trattamenti previsti, una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, le misure previste per affrontare tali rischi, le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali operativi e dimostrare la conformità alle norme in materia di protezione dei dati, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.

Articolo 90

Consultazione preventiva del Garante europeo della protezione dei dati

1. Il titolare del trattamento consulta il Garante europeo della protezione dei dati prima del trattamento di dati personali che figureranno in un nuovo archivio di prossima creazione se:

a) una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 89 indica che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio; oppure

b) il tipo di trattamento, in particolare se utilizza tecnologie, procedure o meccanismi nuovi, presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati.

2. Il Garante europeo della protezione dei dati può stabilire un elenco di trattamenti soggetti a consultazione preventiva ai sensi del paragrafo 1.

3. Il titolare del trattamento trasmette al Garante europeo della protezione dei dati la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 89 e, su richiesta, ogni altra informazione, al fine di consentire al Garante europeo della protezione dei dati di effettuare una valutazione della conformità del trattamento, in particolare dei rischi per la protezione dei dati personali operativi dell'interessato e delle relative garanzie.

4. Se ritiene che il trattamento previsto di cui al paragrafo 1 violi il presente regolamento o l'atto giuridico istitutivo dell'organo o dell'organsimo dell'Unione, in particolare qualora il titolare del trattamento non abbia identificato o attenuato sufficientemente il rischio, il Garante europeo della protezione dei dati fornisce un parere scritto al titolare del trattamento entro un termine di sei settimane dal ricevimento della richiesta di consultazione. Tale periodo può essere prorogato di un mese, tenendo conto della complessità del trattamento previsto. Il Garante europeo della protezione dei dati informa il titolare del trattamento di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta di consultazione.

Articolo 91

Sicurezza del trattamento dei dati personali operativi

1. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi, in particolare riguardo al trattamento di categorie particolari di dati personali operativi.

2. In relazione al trattamento automatizzato, titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, previa valutazione dei rischi, mettono in atto misure volte a:

a) vietare alle persone non autorizzate l'accesso alle attrezzature di trattamento dei dati utilizzate per il trattamento («controllo dell'accesso alle attrezzature»);

b) impedire che i supporti di dati siano letti, copiati, modificati o rimossi senza autorizzazione («controllo dei supporti di dati»);

c) impedire che dati personali operativi conservati siano introdotti, consultati, modificati o cancellati senza autorizzazione («controllo della conservazione»);

d) impedire che persone non autorizzate utilizzino sistemi di trattamento automatizzato mediante attrezzature per la trasmissione di dati («controllo dell'utente»);

e) garantire che le persone autorizzate a usare un sistema di trattamento automatizzato abbiano accesso solo ai dati personali operativi cui si riferisce la loro autorizzazione d'accesso («controllo dell'accesso ai dati»);

f) garantire la possibilità di verificare e accertare gli organi ai quali siano stati o possano essere trasmessi o resi disponibili i dati personali operativi utilizzando la trasmissione di dati («controllo della trasmissione»);

g) garantire la possibilità di verificare e accertare a posteriori quali dati personali operativi sono stati introdotti nei sistemi di trattamento automatizzato dei dati personali operativi, il momento dell'introduzione e la persona che l'ha effettuata («controllo dell'introduzione»);

h) impedire che i dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati in modo non autorizzato durante i trasferimenti di dati personali operativi o il trasporto di supporti di dati («controllo del trasporto»);

i) garantire che, in caso di interruzione, i sistemi utilizzati possano essere ripristinati («recupero»);

j) garantire che le funzioni del sistema siano operative, che eventuali errori di funzionamento siano segnalati («affidabilità») e che i dati personali operativi conservati non possano essere falsati da un errore di funzionamento del sistema («integrità»).

Articolo 92

Notifica di una violazione dei dati personali al Garante europeo della protezione dei dati

1. In caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento notifica la violazione al Garante europeo della protezione dei dati senza indebito ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica al Garante europeo della protezione dei dati non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo.

2. La notifica di cui al paragrafo 1 deve almeno:

a) descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali operativi in questione;

b) comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati;

c) descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;

d) descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

3. Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni di cui al paragrafo 2 contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

4. Il titolare del trattamento documenta qualsiasi violazione dei dati personali di cui al paragrafo 1, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. Tale documentazione deve consentire al Garante europeo della protezione dei dati di verificare il rispetto del presente articolo.

5. Se la violazione dei dati personali riguarda dati personali operativi che sono stati trasmessi dalle o alle autorità competenti, il titolare del trattamento comunica senza indebito ritardo le informazioni di cui al paragrafo 2 alle autorità competenti in questione.

Articolo 93

Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato

1. Qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento comunica la violazione all'interessato senza indebito ritardo.

2. La comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 del presente articolo descrive con un linguaggio semplice e chiaro la natura della violazione dei dati personali e contiene almeno le informazioni e le raccomandazioni di cui all'articolo 92, paragrafo 2, lettere b), c) e d).

3. Non è richiesta la comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) il titolare del trattamento ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali operativi oggetto della violazione, in particolare quelle destinate a rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, quali la cifratura;

b) il titolare del trattamento ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1;

c) detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In tal caso, si procede invece a una comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli interessati sono informati con analoga efficacia.

4. Nel caso in cui il titolare del trattamento non abbia ancora comunicato all'interessato la violazione dei dati personali, il Garante europeo della protezione dei dati, dopo aver valutato la probabilità che la violazione dei dati personali presenti un rischio elevato, può richiedere che vi provveda o può decidere che una delle condizioni di cui al paragrafo 3 è soddisfatta.

5. La comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere ritardata, limitata od omessa alle condizioni e per i motivi di cui all'articolo 79, paragrafo 3.

Articolo 94

Trasferimento dei dati personali operativi a paesi terzi e a organizzazioni internazionali

1. Fatte salve le limitazioni e le condizioni stabilite negli atti giuridici istitutivi dell'organo o dell'organismo dell'Unione, il titolare del trattamento può trasferire i dati personali operativi a un'autorità di un paese terzo o a un'organizzazione internazionale nella misura in cui tale trasferimento è necessario per lo svolgimento delle attività del titolare del trattamento e soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo, vale a dire:

a) la Commissione ha adottato una decisione di adeguatezza ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680, che sancisca che il paese terzo o un territorio o un settore di trattamento all'interno di tale paese terzo o l'organizzazione internazionale in questione garantisce un livello di protezione adeguato;

b) in assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione a norma della lettera a), è stato concluso un accordo internazionale tra l'Unione e tale paese terzo o organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 218 TFUE, che presti garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone;

c) in assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione a norma della lettera a) o di un accordo internazionale di cui alla lettera b), tra l'organo o l'organismo dell'Unione e il paese terzo in questione è stato concluso, prima della data di applicazione dell'atto giuridico istitutivo dell'organo o dell'organismo dell'Unione interessato, un accordo di cooperazione che consenta lo scambio di dati personali operativi.

2. Gli atti giuridici istitutivi degli organi e degli organismi dell'Unione possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche riguardo alle condizioni per i trasferimenti internazionali di dati personali operativi, in particolare per quanto concerne il trasferimento in presenza di garanzie adeguate e le deroghe per situazioni specifiche.

3. Il titolare del trattamento pubblica sul proprio sito web e tiene aggiornato un elenco delle decisioni di adeguatezza di cui al paragrafo 1, lettera a), degli accordi, delle intese amministrative e degli altri strumenti riguardanti il trasferimento di dati personali operativi ai sensi del paragrafo 1.

4. Il titolare del trattamento provvede affinché siano registrati dettagliatamente tutti i trasferimenti effettuati a norma del presente articolo.

Articolo 95

Segretezza delle indagini e dei procedimenti penali

Gli atti giuridici istitutivi degli organi o degli organismi dell'Unione che svolgono attività rientranti nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, capo 4 o capo 5, TFUE possono prescrivere che il Garante europeo della protezione dei dati tenga nella massima considerazione, nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza, la segretezza delle indagini e dei procedimenti penali, in conformità del diritto dell'Unione o degli Stati membri.

CAPO X

ATTI DI ESECUZIONE

Articolo 96

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 93 del regolamento (UE) 2016/679. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO XI

RIESAME

Articolo 97

Clausola di riesame

Non oltre il 30 aprile 2022, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento, corredata, se necessario, di proposte legislative adeguate.

Articolo 98

Riesame degli atti giuridici dell'Unione

1. Entro il 30 aprile 2022 la Commissione riesamina gli atti giuridici adottati a norma dei trattati che disciplinano il trattamento dei dati personali operativi da parte degli organi o degli organismi dell'Unione nell'esercizio di attività rientranti nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, capo 4 o capo 5, TFUE al fine di:

a) valutarne la coerenza con la direttiva (UE) 2016/680 e con il capo IX del presente regolamento;

b) individuare disparità che possano ostacolare lo scambio di dati personali operativi tra gli organi o gli organismi dell'Unione nell'esercizio di attività in tali ambiti e le autorità competenti; e

c) individuare divergenze che possano dare luogo a una frammentazione giuridica della legislazione in materia di protezione dei dati nell'Unione.

2. Sulla base del riesame, allo scopo di garantire una protezione uniforme e coerente delle persone fisiche in relazione al trattamento, la Commissione può presentare a Europol e alla Procura europea adeguate proposte legislative, in particolare ai fini dell'applicazione del capo IX del presente regolamento, inclusi, se del caso, adeguamenti del capo IX del presente regolamento.

CAPO XII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 99

Abrogazione del regolamento (CE) n. 45/2001 e della decisione n. 1247/2002/CE

Il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE sono abrogati a decorrere dall'11 dicembre 2018. I riferimenti al regolamento e alla decisione abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 100

Misure transitorie

1. Il presente regolamento non incide sulla decisione 2014/886/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [1] e sugli attuali mandati del Garante europeo della protezione dei dati e del garante aggiunto.

[1] Decisione 2014/886/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2014, relativa alla nomina del garante europeo della protezione dei dati e del garante aggiunto (GU L 351 del 9.12.2014, pag. 9).

2. Il garante aggiunto è equiparato al cancelliere della Corte di giustizia per quanto riguarda la retribuzione, le indennità, il trattamento di quiescenza e ogni altro compenso sostitutivo.

3. L'articolo 53, paragrafi 4, 5 e 7, e gli articoli 55 e 56 del presente regolamento si applicano all'attuale garante aggiunto fino al termine del suo mandato.

4. Il garante aggiunto assiste il Garante europeo della protezione dei dati nell'espletamento di tutte le sue funzioni e lo sostituisce quando quest'ultimo è assente o impossibilitato a svolgere le sue funzioni fino alla fine dell'attuale mandato del garante aggiunto.

Articolo 101

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Tuttavia il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali da parte di Eurojust a partire dal 12 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 23 ottobre 2018.

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il presidente	*Il president*
A. TAJANI	K. EDTSTADLER

ORIGINALE

R E G I O N E C A L A B R I A
G I U N T A R E G I O N A L E

Deliberazione n. 210 della seduta del 22.06.2015.

Oggetto: Ridefinizione degli ambiti territoriali intercomunali e riorganizzazione del sistema dell'offerta per la gestione dei Servizi Socio-assistenziali;

Presidente o Assessore/i Proponente/i: On.le Carlo Guccione

Relatore (se diverso dal proponente): _____

Dirigente/i Generale/i: Dott. Antonio Nicola De Marco

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Vincenzo Antonio Ciconte	Vice Presidente	X	
3	Antonino De Gaetano	Componente	X	
4	Carlo Guccione	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale Avv. Ennio Antonio Apicella.

La delibera si compone di n.4 pagine compreso il frontespizio e di n.2 allegati.

Il dirigente di Settore

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- Il D. Lgs. n° 267/2000 *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali "* che demanda alle Regioni di individuare i livelli ottimali per l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni;
- La legge 328/2000 " *Legge quadro per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali";*
- la legge regionale 23 dicembre 2003, n. 23, *Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della Legge n. 328/2000),* che agli artt. 9 e 17 prevede la coincidenza dei Distretti socio–sanitari con i Distretti Sanitari;
- l'art. 8, comma 5 della L. n. 328/00 che disciplina il trasferimento ai Comuni delle funzioni indicate nell'art. 3 del D.L. 112/98 e relative risorse umane, finanziarie e patrimoniali necessarie ad assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni stesse.
- L'art. 3 del D.L. 112/98, comma 2, che stabilisce che i Comuni debbano esercitare le funzioni loro conferite in forma singola o associata;
- Il Piano Regionale degli interventi e dei Servizi Sociali della Regione Calabria, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 364 del 6 agosto 2009;
- La L.R. 11/2004;
- la DGR 78/2004 concernente, tra l'altro, la coincidenza dei Distretti Socio-Sanitari con i Distretti Sanitari;
- la DGR 311/2013 e in particolare l'allegato "A" concernente la definizione degli ambiti territoriali intercomunali di intervento per la pianificazione dei servizi socio-assistenziali e per l'integrazione sociosanitaria;
- Le linee guida per gli atti aziendali emanate con DPGR n. 97/2013, che hanno autorizzato le singole ASP a riorganizzare il territorio in nuovi distretti sanitari che, pertanto, non coincidono con quelli indicati nella DGR 78/2004 e nella citata DGR 311/2013;
- Il nuovo assetto territoriale che ogni ASP si è data con gli Atti Aziendali;
- La citata L.R. 23/2003, in particolare l'art. 11 e l'art. 13;
- La DGR n. 82 del 28/02/2014;
- La DGR n. 83 del 28/02/2014;
- La DGR n 37 del 24.02.2015, istitutiva del Tavolo Tecnico per le problematiche settore socio-sanitario e socio- assistenziale ;
- VISTI gli Allegati "A" e "B" contenenti, rispettivamente, i comuni ricadenti negli Ambiti territoriali intercomunali per la gestione degli interventi e dei servizi sociali, e il sistema dei servizi ammessi a retta attualmente presenti in ciascun ambito territoriale;

Ritenuto:

- Di dover definire, a parziale modifica della DGR 311/2013 e 78/2004, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei Servizi socio-assistenziali con l'indicazione del Comune Capofila per ciascun ambito, come da Allegato "A";
- Di dover evidenziare e descrivere, per ciascun ambito e per ciascun Comune in esso ricadente, l'offerta dei servizi socio assistenziali in essi presenti e ammessi a retta (Allegato "B");
- Di dover procedere alla determinazione del fabbisogno delle prestazioni socio assistenziali per la verifica di compatibilità con il territorio nonché per il rilascio dell'accreditamento;
- Considerato:

- Che occorre, sulla base dei requisiti minimi previsti dal D.M. 308/2001, definire i criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi sociali a gestione pubblica, ONLUS e del Terzo Settore e/o privata;
- Che è necessario istituire l'Albo regionale dei soggetti autorizzati e di quelli accreditati all'erogazione degli interventi e dei Servizi Sociali;
- Che bisogna definire i criteri per le determinazioni delle tariffe che i Comuni dovranno corrispondere ai soggetti accreditati e contrattualizzati;
- Che le risorse del Fondo Sociale Regione Calabria, ad eccezione di quella parte che l'Assessorato decide di riservarsi per la realizzazione di programmi e modelli innovativi e sperimentali nella misura del 10% della somma totale assegnata nel bilancio annuale, dovranno essere trasferite ai Comuni Capofila degli ambiti territoriali descritti nell'Allegato "A", per il pagamento delle competenze conseguenti alle prestazioni rese dai soggetti regolarmente accreditati e contrattualizzati;
- Che il Fondo Sociale Nazionale dovrà essere ripartito ai già citati Comuni Capofila per gli oneri finanziari assunti con regolare contratto per le prestazioni rese dai soggetti regolarmente accreditati;
- Che il Fondo per la non autosufficienza sarà altresì ripartito secondo i criteri che verranno di volta in volta stabiliti con Deliberazione di Giunta Regionale in conformità a quanto previsto annualmente dal Ministero competente;
- Su conforme proposta dell'Assessore alle Politiche del Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato, On. Carlo Guccione, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente del Settore Politiche Sociali;

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato

- Di approvare l'allegato "A" che definisce gli Ambiti territoriali ottimali per la gestione degli interventi e dei servizi sociali.
- Di approvare l'Allegato "B" contenente il sistema dei servizi ammessi a retta attualmente presenti in ciascun ambito territoriale.
- Di stabilire che entro il 30 settembre 2015 il Dipartimento n. 7 dovrà, sulla base dei requisiti minimi previsti dal D.M. 308/2001, definire, mediante appositi Regolamenti, i criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi sociali a gestione pubblica, ONLUS e del Terzo Settore e/o privata, definendo, nel contempo, i criteri per la determinazione delle tariffe;
- Di stabilire che dalla data di pubblicazione della presente DGR nel BUR Calabria, e fino all'entrata in vigore dei nuovi Regolamenti prima citati, non potranno essere concesse autorizzazioni al funzionamento (ad eccezione di quelle descritte al punto successivo), né accreditamenti;
- Di disporre che le domande di concessione di nuove autorizzazioni al funzionamento già esistenti presso il Dipartimento n. 7, alla data di pubblicazione della presente DGR nel BUR Calabria, potranno essere regolarmente evase dai competenti uffici;
- Di disporre che le eventuali richieste di ammissione a retta o accreditamenti già presenti alla data di pubblicazione della presente DGR nel BUR Calabria non potranno essere prese in considerazione prima dell'entrata in vigore dei citati Regolamenti;
- Di stabilire che entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente DGR nel BUR Calabria il Dipartimento n. 7 dovrà pubblicare l'Albo Regionale delle Strutture autorizzate e di quelle accreditate. Lo stesso Dipartimento ne curerà l'aggiornamento con cadenza biennale;
- Di disporre che, entro il 31 dicembre 2015, a cura del Dipartimento competente n. 7, dovrà essere determinato il fabbisogno delle prestazioni socio assistenziali per la verifica di compatibilità con il territorio nonché per il rilascio dell'accreditamento.
- Di disporre che a decorrere dal 2016 il Fondo Sociale Regionale e il Fondo Sociale Nazionale verrà ripartito tra i Comuni Capofila degli Ambiti territoriali per l'esercizio delle funzioni descritte in

premessa, ad eccezione di quella parte che l'Assessorato decide di riservarsi per la realizzazione di programmi e modelli innovativi e sperimentali nella misura del 10% della somma totale assegnata nel bilancio annuale.

- Di prevedere e disporre che il Dipartimento competente, mediante il Settore Politiche Sociali curerà l'accompagnamento dei Comuni Capofila degli ambiti territoriali fino alla piena attuazione di quanto precedentemente espresso.
- Di notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente ai Comuni capofila degli ambiti intercomunali di cui in premessa;
- di trasmettere la presente delibera al Consiglio Regionale a cura della Segreteria di Giunta;
- di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente,
- di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale della Regione Calabria, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA IL PRESIDENTE

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data _____ □ al Dipartimento interessato □ al Consiglio Regionale.

L'impiegato addetto

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n.32 della seduta del 9 FEB. 2016

Oggetto: Integrazioni e modifica DGR n. 210/2015 – Riorganizzazione del Sistema dell'Offerta per la gestione dei servizi socio-assistenziali – Proroga termini".

Presidente o Assessore/i Proponente/i: Dott.ssa Federica Roccisano

Relatore (se diverso dal proponente):

Dirigente/i Generale/i: Dott. Antonio Nicola De Marco

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente	X	
3	Carmela BARBALACE	Componente	X	
4	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
5	Antonietta RIZZO	Componente	X	
6	Federica ROCCISANO	Componente	X	
7	Francesco ROSSI	Componente		X
8	Francesco RUSSO	Componente		X

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. / allegati.

Il dirigente di Settore

Si attesta che il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione)

(Il Dirigente Generale del Dipartimento del Bilancio)

(timbro e firma)

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- Il Dlgs n. 267/2000 " Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che demanda alle Regioni di individuare i livelli ottimali per l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni";
- La legge n. 328/2000 " Legge quadro per la realizzazione del Sistema integrato di Interventi e servizi Sociali";
- La Legge regionale 23 dicembre 2003, n. 23 " Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000), che agli artt. 9 e 17 prevede la coincidenza dei Distretti socio-sanitari con i distretti Sanitari;
- L'art. 8, comma 5 della legge n. 328/2000 che disciplina il trasferimento ai Comuni delle funzioni indicate nell'art. 3 del D.L. 112/98 e relative risorse umane, finanziarie e patrimoniali necessarie ad assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni stesse.
- L'art. 3 del D.L. 112/98, comma 2, che stabilisce che i Comuni debbano esercitare le funzioni loro conferite in forma singola o associata;
- Il Piano Regionale degli interventi e dei Servizi Sociali della Regione Calabria, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 364 del 6 agosto 2009;
- La legge regionale 11/2004;
- La DGR 78/2004 concernente, tra l'altro, la coincidenza dei Distretti Socio-sanitari con i Distretti Sanitari;
- La DGR 311/2013 e in particolare l'Allegato "A" concernente la definizione degli ambiti territoriali intercomunali di intervento per la pianificazione dei servizi socio-assistenziali e per l'integrazione socio-sanitaria;
- Le linee-guida per gli atti aziendali emanate con DPGR n. 97/2013, che hanno autorizzato le singole AA.SS.PP. a riorganizzare il territorio in nuovi distretti sanitari che, pertanto, non coincidono con quelli indicati nella DGR n. 78/2004 e nella citata DGR 311/2013;
- Il nuovo assetto territoriale che ogni A.S.P. si è data con gli atti aziendali;
- La citata L.R. n. 23/2003, in particolare l'Art. 11 e l'art. 13;
- La DGR n. 82 del 28/02/2014;
- La DGR n. 83 del 28/02/2014;
- La DGR n. 37 del 24/02/2015, istitutiva del Tavolo Tecnico per le problematiche del settore socio-assistenziale e socio-sanitario;

VISTA la D.G.R. n. 210 del 22/06/2015, con la quale sono stati ridefiniti gli ambiti territoriali e la riorganizzazione del Sistema dell'Offerta per la gestione dei Servizi socio-assistenziali;

ATTESO CHE :

- La D.G.R. n. 210/2015 disponeva che entro il 30/09/2015 il Dipartimento n. 7 doveva definire, attraverso appositi Regolamenti, i criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle Strutture e dei servizi Sociali, ed i criteri per la determinazione delle tariffe; che entro 90 (novanta) giorni dalla pubblicazione sul BURC, il Dipartimento n. 7 doveva pubblicare l'Albo Regionale delle Strutture autorizzate e di quelle accreditate;
- Che entro il 31/12/2015 il Dipartimento n. 7 doveva determinare il fabbisogno delle prestazioni socio-assistenziali per la verifica di compatibilità con il Territorio, nonché per il rilascio dell'accreditamento;
- La medesima D.G.R. n. 210/2015 disponeva altresì che a decorrere dal 2016, in attuazione alle disposizioni della Legge n. 328/ 2000 e della L.R. n. 23/2003 che disciplinano il trasferimento delle funzioni dei servizi Sociali ai Comuni, il Fondo Sociale Regionale e Nazionale doveva essere ripartito tra i Comuni Capofila dei Distretti socio-sanitari/Ambiti Territoriali per l'esercizio delle funzioni;
- La complessità delle procedure di trasferimento delle funzioni in materia socio-assistenziale ai Comuni Capofila dei Distretti socio-sanitari/Ambiti Territoriali, in assenza di un adeguato processo preventivo di accompagnamento ai Comuni e di potenziamento delle strutture di gestione dei Distretti socio-sanitari/Ambiti territoriali per lo svolgimento delle funzioni trasferite, ha impedito l'effettiva decorrenza dell'esercizio delle funzioni dall'01/01/2016 per come previsto;

- Il Dipartimento n. 7 " Sviluppo Economico – Lavoro – Formazione e Politiche Sociali" ha definito con l'ANCI- FederSanità un percorso di effettivo accompagnamento e potenziamento dei comuni Capofila dei Distretti/Ambiti territoriali per l'avvio dell'esercizio delle funzioni socio-assistenziali;
- Il contestuale ritardo di avvio del Tavolo tecnico di concertazione, di cui alla D.G.R. n. 37 del 24/02/2015, non ha consentito di definire ed approvare, in via preventiva al trasferimento delle funzioni ai Comuni, il complesso dei Regolamenti previsti per i criteri di autorizzazione/accreditamento/vigilanza delle strutture, e di determinare il fabbisogno territoriale delle prestazioni;
- Il Tavolo tecnico di concertazione richiamato, con la presenza dell'ANCI Calabria, ha condiviso la necessità di procedere alla proroga dei termini previsti dalla D.G.R. n. 210/2015 per il trasferimento delle funzioni ai Comuni;
- Si rende quindi necessario procedere ad una rideterminazione delle scadenze temporali fissate dalla D.G.R. n. 210/2015, fermo restando l'effettività del trasferimento avviato delle funzioni socio-assistenziali ai Comuni Capofila dei Distretti Socio-sanitari/Ambiti territoriali ex-legge 328/2000 e L.R. n. 23/2003, al fine di garantire la piena e responsabile operatività della gestione decentrata delle funzioni;
- Si rende contestualmente necessario, nelle more dell'effettivo trasferimento delle funzioni ai Comuni, garantire la continuità convenzionale e finanziaria dei rapporti con le Strutture sociali a cura del Dipartimento n. 7 " Sviluppo Economico- Lavoro – Formazione e Politiche Sociali";

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche del Lavoro, Politiche Sociali, Welfare, Istruzione, dr.ssa Federica Roccisano, a voti unanimi,

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1. Di fissare al 30/06/2016 la data effettiva di avvio dell'esercizio delle funzioni in materia socio-assistenziale da parte dei Comuni Capofila dei Distretti socio-sanitari/ambiti territoriali, con la contestuale ripartizione del Fondo Sociale Regionale e Nazionale tra i Comuni stessi;
2. Di avviare il necessario processo di effettivo accompagnamento dei Comuni Capofila per l'esercizio delle funzioni, e di potenziamento dei sistemi di gestione dei Distretti Socio-sanitari/Ambiti territoriali ;
3. Di fissare al 31/03/2016 la scadenza per la definizione, a seguito di concertazione nel Tavolo Tecnico, e l'approvazione dell'apposito Regolamento per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle Strutture socio-assistenziali, nonché per la pubblicazione sul BURC dell'Albo Regionale delle Strutture autorizzate e di quelle accreditate;
4. Di fissare al 31/05/2016 la scadenza per ultimare la determinazione del fabbisogno delle prestazioni socio-assistenziali per la verifica di compatibilità con il Territorio, nonché per il rilascio dell'accreditamento, anche al fine di pervenire al necessario riequilibrio territoriale delle rete dell'offerta dei servizi in relazione alla domanda effettiva rilevata e connessa all'esercizio delle funzioni da parte dei Comuni Capofila, definendo nel contempo il quadro delle Strutture di rilevanza regionale da consolidare, e finalizzata alla razionalizzazione delle strutture presenti sul Territorio, compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili sul Bilancio Regionale;
5. Di confermare quanto già previsto nella D.G.R. n. 210/2015 circa i termini per la concessione di nuove autorizzazioni al funzionamento o accreditamento delle strutture socio-assistenziali con il conseguente slittamento dei termini derivanti dalla fissazione al 30/6/2015 della data effettiva di avvio dell'esercizio delle funzioni in materia socio-assistenziale da parte dei Comuni Capofila dei Distretti socio-sanitari/ambiti territoriali, ed in particolare:
    a) Di stabilire che le domande di concessione di nuove autorizzazioni al funzionamento già esistenti presso il Dipartimento n. 7 alla data di pubblicazione sul BURC della presente Delibera, potranno essere regolarmente evase dai competenti uffici;

b) Di confermare che le eventuali richieste di ammissione a retta o accreditamenti già presenti alla data di pubblicazione della presente Delibera nel BURC non potranno essere prese in considerazione prima dell'entrata in vigore dei citati Regolamenti;

6. Di precisare che, salvo i casi di autorizzazione al funzionamento delle Strutture, la cui realizzazione sia stata finanziata con specifici fondi regionali, nazionali e comunitari, dalla data di pubblicazione sul BURC della presente Delibera, e fino all'entrata in vigore dei nuovi Regolamenti prima citati, non potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni al funzionamento, né accreditamenti da parte del Dipartimento competente, ad eccezione di quelle descritte al punto precedente;
7. Di dare atto che il presente provvedimento non determina ulteriori oneri finanziari e impegni di spesa;
8. Di demandare al Dipartimento n. 7 l'attuazione del presente provvedimento, e l'assunzione degli atti amministrativi conseguenti alla proroga dei termini di cui al punto 1), necessari per la continuità dei servizi socio-assistenziali;
9. Di notificare il presente atto a cura del Dipartimento proponente ai Comuni Capofila dei Distretti/Ambiti territoriali di cui in premessa, nonché alla Segreteria del Consiglio Regionale;
10. Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regcal.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE **IL PRESIDENTE**

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data al Dipartimento/i interessato/i □ al Consiglio Regionale □

L'impiegato addetto

Consiglio Regionale della Puglia

LEGGE REGIONALE 27 FEBBRAIO 2020, N. 3

"Norme per il sostegno del caregiver familiare"

LEGGE REGIONALE

"Norme per il sostegno del caregiver familiare"

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge:

Art. 1
Principi e finalità

1. La Regione Puglia riconosce, nell'ambito delle politiche del welfare, la cura familiare e la solidarietà come beni sociali in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità.

2. La Regione promuove e valorizza la figura del caregiver familiare, quale componente informale della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari.

3. La Regione, in relazione alle esigenze della persona accudita, tutela i bisogni del caregiver familiare attraverso interventi e azioni a suo supporto e definisce le modalità per favorire l'integrazione della sua attività nel sistema regionale degli interventi sociali, socio-sanitari e sanitari.

Art. 2
Definizione e ruolo

1. Il caregiver familiare è la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della l. 104/92, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili).

2. La condizione di non autosufficienza della persona assistita è attestata mediante valutazione multidimensionale e valutazione sanitaria dal distretto sanitario competente, secondo le scale di valutazione già vigenti per la costruzione del Progetto Assistenziale Individuale (PAI) e per l'ammissione all'assegno di cura.

3. Il caregiver familiare opera in modo volontario, gratuito e responsabile nell'ambito del PAI per le persone disabili e per le persone anziane non autosufficienti, di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000**,** n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

4. Il PAI esplicita il contributo di cura e le attività del caregiver familiare nonché le prestazioni, gli ausili, i contributi necessari e i supporti che i servizi sociali e sanitari si impegnano a fornire, al fine di permettere al caregiver familiare di affrontare al meglio possibili difficoltà o urgenze, e di svolgere le normali attività di assistenza e di cura in maniera appropriata e senza rischi per l'assistito e per sé medesimo.

5. Allo scopo di favorire il mantenimento della persona assistita al proprio domicilio, il caregiver familiare, previo consenso della persona assistita, deve essere coinvolto in modo attivo nel percorso di valutazione, definizione e realizzazione del PAI e assume gli impegni che lo riguardano, concordati nel PAI stesso.

6. Nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo il caregiver familiare può avvalersi dei servizi territoriali e di lavoro privato di cura.

Art. 3
Interventi della Regione a favore del caregiver familiare

1. La Regione, nei limiti delle risorse disponibili e nelle more della disciplina nazionale in materia, ai sensi di quanto previsto ai commi 254 e 255 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020):

a) prevede, nell'ambito della propria programmazione sociale, socio-sanitaria e sanitaria, azioni a supporto del caregiver familiare;
b) promuove forme di sostegno economico attraverso l'erogazione dell'assegno di cura per persone in condizione di gravissima non autosufficienza e di interventi economici per la domotica sociale;
c) può favorire accordi con le rappresentanze delle compagnie assicurative che prevedano premi agevolati per le polizze eventualmente stipulate dal caregiver familiare che opera nell'ambito del PAI, per la copertura degli infortuni o della responsabilità civile collegati all'attività prestata;
d) promuove intese e accordi con le associazioni datoriali, tesi ad una maggiore flessibilità oraria che permetta di conciliare la vita lavorativa con le esigenze di cura;
e) cura, in accordo con i comuni e con il coinvolgimento dei soggetti gestori ed erogatori di servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, programmi di aggiornamento degli operatori sociali, socio-sanitari e sanitari sui temi legati alla valorizzazione dei caregiver familiari e sulla relazione e comunicazione con gli stessi.

2. Per favorire la valorizzazione delle competenze maturate, l'accesso o il reinserimento lavorativo del caregiver familiare, l'esperienza maturata nell'attività di assistenza e cura prestata in qualità di caregiver familiare operante nell'ambito del PAI, potrà essere valutata sulla base dei criteri, delle modalità e delle procedure previste dalla normativa regionale vigente, ai fini di una formalizzazione o certificazione delle competenze per il riconoscimento della figura di assistente familiare, ovvero quale credito formativo per l'accesso ai percorsi formativi finalizzati all'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario di cui al regolamento regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Figura professionale operatore socio-sanitario).

Art. 4
Interventi dei comuni e delle aziende sanitarie locali (ASL) a favore del caregiver familiare

1. I comuni e le ASL, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla programmazione regionale, riconoscono il caregiver familiare come un elemento della rete del welfare locale e assicurano il sostegno e l'affiancamento necessari a sostenere la qualità dell'opera di assistenza prestata.

2. I servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previo consenso dell'assistito oppure del suo tutore, forniscono al caregiver familiare le informazioni sulle problematiche della persona assistita, sui bisogni assistenziali e le cure necessarie, sui diritti e sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio–sanitarie e sanitarie.

3. I comuni, le ASL e le associazioni di pazienti e familiari, nei limiti delle risorse disponibili, assicurano al caregiver familiare:
a) l'informazione, l'orientamento e l'affiancamento nell'accesso ai servizi necessari ai fini assistenziali attraverso gli sportelli front office e numeri verdi predisposti dalle ASL della Regione Puglia;
b) la definizione del responsabile delle cure nell'ambito del progetto individuale della persona assistita;
c) la domiciliarizzazione delle visite specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento dell'assistito compatibilmente con la disponibilità del personale medico e l'organizzazione dei servizi sanitari.

Art. 5
Rete di sostegno al caregiver familiare nell'ambito del sistema integrato dei servizi regionali

1. La rete di sostegno al caregiver familiare è costituita dal sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari e da reti di solidarietà.

2. Sono componenti della rete, nell'ambito del progetto individuale:
a) il responsabile del caso che è la figura di riferimento ed il referente del caregiver familiare;
b) il medico di medicina generale che è il referente terapeutico del familiare assistito;
c) l'infermiere referente o *case manager* che assume la funzione di referente del caso;
d) i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari e i servizi specialistici sanitari chiamati a intervenire per particolari bisogni o specifiche necessità;
e) le associazioni dei pazienti e dei loro familiari, il volontariato e la solidarietà di vicinato che rappresentano un'ulteriore risorsa e possono essere attivati per contrastare i rischi di isolamento del caregiver familiare.

Art. 6
Norme attuative

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, individua e disciplina le azioni e gli interventi previsti dall'articolo 3 della presente legge per favorire l'integrazione dell'attività del caregiver familiare nell'ambito del sistema regionale degli interventi sociali, socio-sanitari e sanitari, coordinando in tal senso gli strumenti di programmazione sociosanitaria e sanitaria.

Art. 7
Clausola valutativa

1. A partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale riferisce alla competente Commissione consiliare in ordine all'attuazione della presente legge e sui risultati raggiunti nel promuovere e garantire la sua piena attuazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Mario Cosimo Loizzo)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO
(Domenica Gattulli)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI
(Anna Rita Delgiudice)

E' estratto del verbale della seduta del 04 febbraio 2020 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

Consiglio Regionale della Puglia

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Mario Cosimo Loizzo)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO
(Domenica Gattulli)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI
(Anna Rita Delgiudice)

L.R. 27 dicembre 2016, n. 43

Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza).

(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 82/7 del 13 dicembre 2016, pubblicata nel BURA 28 dicembre 2016, n. 162 Speciale ed entrata in vigore il 29 dicembre 2016)

Testo vigente
(in vigore dal 29/12/2016)

Note generali:

L'art. 2, L.R. 5 febbraio 2018, n. 6 ha destinato alla presente legge l'importo di euro 400.000,00, per competenza e cassa per l'anno 2018.

L'art. 15, comma 19, L.R. 29 gennaio 2019, n. 1 ha destinato alla presente legge l'importo di euro 500.000,00, per competenza e cassa per l'anno 2019.

Indice

Art. 1 - (Finalita')
Art. 2 - (Il caregiver familiare)
Art. 3 - (Libera scelta e rapporto con i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari del sistema regionale)
Art. 4 - (Interventi a favore del caregiver familiare)
Art. 5 - (Rete di sostegno al caregiver familiare nell'ambito del sistema integrato dei servizi regionali)
Art. 6 - (Riconoscimento delle competenze)
Art. 7 - (Azioni di sensibilizzazione e partecipazione)
Art. 8 - (Norme attuative)
Art. 9 - (Clausola valutativa)
Art. 10 - (Norma finanziaria)
Art. 11 - (Entrata in vigore)

Art. 1
(Finalita')

1. La Regione Abruzzo riconosce e promuove, nell'ambito delle politiche del welfare, la cura familiare e la solidarieta' come beni sociali, in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunita'.
2. La Regione riconosce e valorizza la figura del caregiver familiare in quanto componente informale della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari.
3. La Regione riconosce e tutela i bisogni del caregiver familiare, in sintonia con le esigenze della persona accudita, attraverso la definizione di interventi e di azioni di supporto allo stesso e l'integrazione dell'attivita' del caregiver familiare entro il sistema regionale degli interventi sociali, socio-sanitari e sanitari come indicato all'articolo 3, comma 4.
4. Ai fini di cui al comma 3 la Regione definisce modalita' per favorire l'integrazione dell'attivita' del caregiver familiare nell'ambito del sistema regionale degli interventi sociali, socio-sanitari e sanitari.

Art. 2
(Il caregiver familiare)

1. Il caregiver familiare e' la persona che volontariamente, in modo gratuito e responsabile, si prende cura nell'ambito del Piano Personalizzato di Assistenza (di seguito denominato PPA) di una persona cara e in condizioni di non autosufficienza e non in grado di prendersi cura di se', che necessita di ausilio di lunga durata e di assistenza continuativa e globale.
2. L'aiuto del caregiver familiare, in base alla situazione di bisogno della persona cara assistita, puo' caratterizzarsi in diverse forme. In particolare il caregiver familiare assiste e cura la persona ed il suo ambiente domestico, la supporta nella vita di relazione, concorre al suo benessere psico-fisico, l'aiuta nella mobilita' e nel disbrigo delle pratiche amministrative, si integra con gli operatori che forniscono attivita' di assistenza e di cura.
3. Nello svolgimento di tali attivita' il caregiver familiare puo' avvalersi dei servizi territoriali e di lavoro privato di cura.
4. Il caregiver familiare e' individuato tra:
   a) i componenti del nucleo familiare anagrafico;

b) altri familiari;
c) i conviventi di fatto della persona non autosufficiente;
d) i soggetti che, a seguito delle azioni di sensibilizzazione di cui all'articolo 7, di propria iniziativa oppure su proposta dei servizi sociali, socio-sanitari o sanitari, esprimono la disponibilita' a svolgere l'attivita' di assistenza e di cura come definita ai commi 1 e 2.

5. Il caregiver familiare, individuato ai sensi del comma 4, e' comunque scelto dalla persona assistita oppure dal suo tutore.
6. L'attivita' del caregiver familiare e' oggetto di un contributo economico, nei casi e secondo le modalita' di cui all'articolo 8, fermi restando i contributi economici gia' riconosciuti ai caregiver familiari al momento dell'entrata in vigore della legge.
7. Le persone non autosufficienti, anche se assistite dai caregiver familiari, mantengono le forme di sostegno, anche economiche, previste dalla normativa vigente in materia di servizi domiciliari.

Art. 3
(Libera scelta e rapporto con i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari del sistema regionale)

1. I servizi sociali dei Comuni e i servizi delle Aziende sanitarie riconoscono il caregiver familiare come un elemento della rete del welfare locale e gli assicurano il sostegno e l'affiancamento necessari a sostenerne la qualita' dell'opera di assistenza prestata.
2. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previo consenso dell'assistito ovvero di chi ne esercita la tutela, forniscono al caregiver familiare un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche di cui soffre la persona assistita, sui bisogni assistenziali e le cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, sulle diverse opportunita' e risorse operanti sul territorio che possono essere di sostegno all'assistenza e alla cura.
3. Nell'ambito delle proprie competenze, le Aziende Unita' sanitarie locali (AUSL), i distretti, i Comuni e la Regione promuovono iniziative di informazione ed orientamento, fra cui la realizzazione di guide informative relative a servizi ed iniziative pubbliche e private a sostegno del caregiver familiare.
4. A seguito dell'informazione di cui ai commi 2 e 3 il caregiver familiare, di propria iniziativa o a seguito di proposta da parte di un servizio sociale, socio-sanitario o sanitario, esprime in modo libero e consapevole la disponibilita' a svolgere la propria attivita' volontaria di assistenza e cura, ad avvalersi di supporti formativi e di forme di integrazione con i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari. L'impegno assunto dal caregiver familiare puo' essere rivisto attraverso la tempestiva revisione del piano assistenziale individualizzato.
5. L'impegno assunto dal caregiver familiare puo' essere rivisto attraverso la tempestiva revisione del Piano Personalizzato di Assistenza.
6. Allo scopo di favorire il mantenimento della persona assistita al proprio domicilio, il caregiver familiare, previo consenso della persona cara assistita, deve essere coinvolto in modo attivo nel percorso di valutazione, definizione e realizzazione del PPA e assume gli impegni che lo riguardano, concordati nel PPA stesso.
7. Il PPA esplicita il contributo di cura e le attivita' del caregiver familiare nonche' le prestazioni, gli ausili, i contributi necessari ed i supporti che i servizi sociali e sanitari si impegnano a fornire al fine di permettere al caregiver familiare di affrontare al meglio possibili difficolta' od urgenze e di svolgere le normali attivita' di assistenza e di cura in maniera appropriata e senza rischi per l'assistito e per se' medesimo.

Art. 4
(Interventi a favore del caregiver familiare)

1. Le rappresentanze dei caregiver di cui all'articolo 7, comma 3, sono sentite nell'ambito della programmazione sociale, socio-sanitaria e sanitaria nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.
2. La Regione, nei limiti delle risorse disponibili:
a) prevede, nell'ambito della propria programmazione sociale, socio-sanitaria e sanitaria, azioni a supporto del caregiver familiare, anche attraverso il sostegno ai Comuni ed alle AUSL per la realizzazione delle previsioni di cui al comma 3;
b) promuove forme di sostegno economico attraverso l'erogazione dell'assegno di cura e di interventi economici per l'adattamento domestico, come previsto nell'ambito della normativa vigente per i contributi per la non autosufficienza, anche alle persone assistite domiciliarmente dai caregiver familiari;
c) puo' favorire accordi con le rappresentanze delle compagnie assicurative che prevedano premi agevolati per le polizze eventualmente stipulate dal caregiver familiare che opera nell'ambito del PPA per la copertura degli infortuni o della responsabilita' civile collegati all'attivita' prestata;
d) promuove intese ed accordi con le associazioni datoriali, tesi ad una maggior flessibilita' oraria che permetta di conciliare la vita lavorativa con le esigenze di cura;
e) favorisce i progetti di enti e aziende per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro al fine di permettere lo svolgimento delle attivita' di cura da parte del caregiver lavoratore;

f) cura, in accordo con i Comuni e con il coinvolgimento dei soggetti gestori ed erogatori di servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, programmi di aggiornamento degli operatori sociali, socio-sanitari e sanitari sui temi legati alla valorizzazione dei caregiver familiari e sulla relazione e comunicazione con gli stessi;
g) favorisce la creazione di canali di comunicazione privilegiati che facilitino il costante rapporto fra operatori e caregiver, anche impiegando le nuove tecnologie della comunicazione ed informazione (ICT);
h) promuove iniziative di sollievo attraverso l'impiego di personale qualificato, anche con sostituzioni temporanee al domicilio del caregiver;
i) incentiva l'individuazione di soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale od assistenziale segnalate dal caregiver familiare, con possibile piano per fronteggiare l'emergenza o ridefinizione del PPA stesso qualora la situazione imprevista assuma carattere di stabilita'.

3. I Comuni e le AUSL, nei limiti delle risorse disponibili, assicurano al caregiver familiare:
a) l'informazione, l'orientamento e l'affiancamento nell'accesso ai servizi necessari ai fini assistenziali;
b) la formazione e l'addestramento finalizzati al corretto svolgimento del lavoro di cura;
c) il supporto utile ad evitare l'isolamento ed il rischio di burnout, inteso come esito patologico di un processo stressogeno che colpisce le persone che esercitano attivita' di cura, nei casi piu' complessi anche attraverso l'attivazione di reti solidali, il supporto psicologico e la partecipazione a gruppi di auto mutuo aiuto di caregiver familiari;
d) la definizione del responsabile delle cure nell'ambito del PPA della persona assistita;
e) l'individuazione di soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale od assistenziale segnalate dal caregiver familiare, con possibile piano per fronteggiare l'emergenza o ridefinizione del PPA stesso qualora la situazione imprevista assuma carattere di stabilita';
f) il sollievo di emergenza e di tipo programmato;
g) la domiciliarizzazione delle visite specialistiche nei casi di difficolta' di spostamento dell'assistito, compatibilmente con la disponibilita' del personale medico e l'organizzazione dei servizi sanitari.

Art. 5
(Rete di sostegno al caregiver familiare nell'ambito del sistema integrato dei servizi regionali)

1. La rete di sostegno al caregiver familiare e' costituita dal sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari e da reti di solidarieta'.
2. Sono elementi della rete di cui al comma 1:
a) il responsabile del caso, che nell'ambito del PPA e' la figura di riferimento ed il referente del caregiver familiare;
b) il medico di medicina generale, che e' il referente terapeutico del familiare assistito e l'infermiere referente o case manager che, nell'ambito del PPA assume la funzione di referente del caso;
c) i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari ed i servizi specialistici sanitari, chiamati ad intervenire per particolari bisogni o specifiche necessita';
d) il volontariato e la solidarieta' di vicinato, che rappresentano un'ulteriore risorsa della rete e possono essere attivati per arricchire il PPA e contrastare i rischi di isolamento del caregiver familiare.

Art. 6
(Riconoscimento delle competenze)

1. Per favorire la valorizzazione delle competenze maturate, l'accesso o il reinserimento lavorativo del caregiver familiare, l'esperienza maturata nell'attivita' di assistenza e cura prestata in qualita' di caregiver familiare operante nell'ambito del PPA potra' essere valutata sulla base dei criteri, delle modalita' e delle procedure previste dall'attuale normativa regionale vigente sulle politiche attive del lavoro, formazione ed istruzione, politiche sociali, quale credito formativo per l'accesso ai percorsi formativi finalizzati all'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure del repertorio regionale relative all'area socio-sanitaria.

Art. 7
(Azioni di sensibilizzazione e partecipazione)

1. Al fine di sensibilizzare la comunita' sul valore sociale del caregiver familiare, la Regione Abruzzo istituisce il "Caregiver day", da celebrarsi ogni anno, con la collaborazione degli enti locali e delle Aziende sanitarie, valorizzando la partecipazione del terzo settore, dei sindacati dei lavoratori e dei pensionati e delle associazioni datoriali.
2. La Regione promuove iniziative di informazione ed orientamento, fra cui la realizzazione di guide informative relative a servizi e iniziative pubbliche e private a sostegno dei caregiver familiari.
3. La Regione documenta e raccoglie i materiali e le esperienze provenienti dai singoli territori al fine della diffusione delle buone pratiche, della programmazione di iniziative e progetti di valorizzazione e supporto dei caregiver familiari.
4. La Regione e gli enti locali promuovono e facilitano, a livello regionale e locale, l'associazionismo dei caregiver familiari e favoriscono la partecipazione di rappresentanze associative dei caregiver familiari alla programmazione dei piani di zona distrettuali per la salute e il benessere sociale.

Art. 8
(Norme attuative)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, individua le modalita' per favorire l'integrazione dell'attivita' del caregiver familiare nell'ambito del sistema regionale degli interventi sociali, socio-sanitari e sanitari.
2. La Giunta regionale individua, altresi', i casi e le modalita' con cui e' possibile erogare un contributo economico per le prestazioni del caregiver familiare, sulla base sia del reddito familiare che della gravita' della disabilita' riservando il quaranta per cento delle risorse economiche ai caregiver familiari che assistono i minori e dando priorita' ai soggetti che assistono persone affette da gravissima disabilita' che hanno bisogno del monitoraggio e mantenimento costante delle funzioni vitali.

Art. 9
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, trasmette una relazione illustrativa al Consiglio regionale, al fine del controllo sull'attuazione della legge e della valutazione sull'efficacia della stessa, contenente, in particolare:
   a) l'avvenuto riconoscimento della figura del caregiver familiare;
   b) gli interventi attivati in suo favore, previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 8;
   c) i risultati ottenuti a seguito delle azioni di sensibilizzazione di cui all'articolo 7;
   d) un quadro relativo all'attivita' svolta dai caregiver, anche rispetto al coordinamento con le altre figure professionali del PPA ed alla sua integrazione nell'ambito del sistema regionale degli interventi sociali, socio-sanitari e sanitari.
2. La Regione puo' promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo i cittadini ed i soggetti attuatori degli interventi previsti.

Art. 10
(Norma finanziaria)

1. Per le misure previste all'articolo 4, comma 2, lettera b), all'articolo 7, comma 1 ed all'articolo 8, comma 2, alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 10 "Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia", sono assegnati per il 2016:
   a) al Titolo 1 euro 45.000,00 per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b);
   b) al Titolo 1 euro 5.000,00 per gli interventi di cui all'articolo 7, comma 1;
   c) al Titolo 1 euro 250.000,00 per gli interventi di cui all'articolo 8, comma 2.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede, per l'anno 2016, con la riduzione dello stanziamento alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 12 "Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione" di euro 300.000,00 al Titolo 1.
3. A partire dagli anni successivi al 2016 le spese di cui al comma 1 sono rifinanziate con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

Art. 11
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2014, n. 2

NORME PER IL RICONOSCIMENTO ED IL SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE (PERSONA CHE PRESTA VOLONTARIAMENTE CURA E ASSISTENZA)

Art. 1 -
Art. 2 - !
Art. 3 -" # $ %% $! $ & $ '$ $ $ $
Art. 4 - ! ! !
Art. 5 -($ $!) # $ $ $!
Art. 6 -($ %
Art. 7 -* $ $ # % %
Art. 8 -

Art. 1
Finalità

" ('($ % + ! &) # % , - & +
$ # $ & +) $% $ # +$ $! +%% +

" ($! + ! .+ %
$$ $ % $ $ $ $ $! $ & $ '$ $

" ($ + # $! & $ $ % $
+ & ! $! $+%% $ $$)) !
! $ $! $ & $ '$ $
) &

* + ($ % !)) ! !
) # $ $! $ & $ '$ $

Art. 2
Il caregiver familiare

! / % $, ! & + $% $ # & $ % +
) # % $$ $! + 0 $ + 1* 2 + % $
$ & + $+ + .+ $$ +$ + + &
% $ + $3

") + ! & # $ $ + # $ % $ $$ $ & %+4
$! $ % ! $$ $ + % $ $+ #
$ & $+%% ! & $+ # $$ %$ ' $ &) + #
$# % , $! & $ % , $! $$ $ +

$! ! ! %+4 !! $ $! ! % !
+

Art. 3
Libera scelta e rapporto con i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari del sistema regionale

$! $ + $! * $ $! +
- $$ + $ $) $$ $ $
.+) % $$ $ % $

$% .+ % ! $ $! + & 5 0 %
% $ 2& $! $ & $ '$ $ & % ! $ $) $$ $!! ,
$ + & $! +) %+ + $ + $+ % # ,
+ $ % $ $$ $ & $+ # $ $$ $ + $$ & $+ $$
% $ $ & $ '$ $ & $+ ! $ %% + $ $ % $+ ,
% $$ $$ $ $) $$ $ +

) # % % % & * $ 0* 6"2& $ & +
(% + ! ! & + + !
! $! ! %+## , % ! $ $!

* $ +) + ! & % % ! $ +
% % $ % + $! $ & $ '$ $ & $% # $ % !
$% # $! % % ! ! $$ $ + & !! $ $+%% !
$! $ & $ '$ $ ") % $$+ !
%+4 $$! $! $ % $! ! $ % $$ $! +
7 * $ % ! % $ $$ $ % % & ! &

8 $ + " $ $ % # + ,

% ! $ $ % $ $$ $ & ! $$! ! % $! + &
1* $$+ % , + & 1* $ $$
5 1* $% #+ + ! ! ,3 % $ & +$ &
#+ $$ $+%% , $! $ $ $ % %
! % $$ # + $! !
$$ $ + %% % $ $, %) $$ $ % $3 $

Art. 4
Interventi a favore del caregiver familiare

" %% $! +) 9& & $ $) #
% $ & $ '$ $ % ! $
& 0 % % $ % $ $
! $! $ 2
" (& $ $ $% # :
2 % ! &) # % % % $ & $ '$ $ & $+%%
! & , ! $ $ $ + * 6" % % ! $
+ ;
#2 % + ! $ $! $)) $$ + !
%) $ & % ! $) # ! ! % #+ %
+ $+ & , % $ $$ $! ;
2 %+4 ! %% $ % $$ + ! , % ! % ! %
% ! + $ %+ ! , %) # 1* % % +
+ $% $ # !) ! % $;
2 % + ! $ $$ & $ + $$ # , %
! ! ! $ + ;
2 + & + ! $ $ $! $ &
$ '$ $ & % % $ & $ '$ $ $+
! ! $+ + $ $$
+ * 6"& $ $ $% # & $$ + ! :
2) &))) $$ $! $$ $$ $;
#2) $ $! ! + ;
2 $+%% + !) $ $, #+ + & $ $ % + % $$
$ $$, % $ % $, $! + & $ % < % $$, ! $
) ! $ & $+%% %$ % % +%% + + + + !
;
2 $% $ # +) # 1* % $ $$ $;
2) ! + $ + ! $ $ + % $ $$ $ $
! & % $$ # % %) 1* $ $$.+
$ + % ! $ $$+ $ # ;
2 $! % % ;
2 ! $ $% $, $ $% $) $$ $ &
% # $% # % $) $! $

Art. 5
Rete di sostegno al caregiver familiare nell'ambito del sistema integrato dei servizi regionali

" $ $! / $ + $ $ $! $ & $ '$
$ $
6 + :
2 $% $ # $ & ,) # 1* / + !
;
#2 & , / % + $$ $ &)
$ & ,) # 1* $$+ + $;
2 $! $ & $ '$ $ $! $% $ $ & , ! %
% # $ $% , $$;
2 ! $! & , %% $ +)+ $ $ % $$ $$
! % , 1* $ $, $!

Art. 6
Riconoscimento delle competenze

1 ! ! % + &) $$ $! !
! &) $% +) ! $$ $ + % $.+ !
%) # 1* % $$! + $+ # $ &
% + % ! $ + & 0 %)+ + %% +
$$ $ % & % + % +) ! & ! $) $ +
% $$ & , 2& +

8 $ + " $ $ % # + ,

% & !! .+ ! %) $$ % $!) .+ $
.+ % $ '$ + % !) $ '$

Art. 7
Azioni di sensibilizzazione e partecipazione

* $ $ # + $+ ! $! & ('(
$ + $ = ! >=& # $)+ $ # & #
* $ & ! % % $ & $!
% $ $$

" (+ $% % ! $
+$ #+ % , & % ! % ! $+%%
!

" (% + ! & ! &) $$ $
! ! $ % % %% $ $$! !
% % $ + % $ + # $$ $

Art. 8
Norma finanziaria

*) + % $ $ % !!) # $ $ + & $ +
$% # $! + .+ $ + ! % #

8 $ + " $ $ % # + ,

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 8 giugno 2021, n. 341

Approvazione delle "Linee guida regionali per il riconoscimento del "caregiver familiare", la valorizzazione sociale del ruolo e la promozione di interventi di sostegno".

Oggetto: Approvazione delle "Linee guida regionali per il riconoscimento del "caregiver familiare", la valorizzazione sociale del ruolo e la promozione di interventi di sostegno".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni e ASP (azienda pubblica di servizi alla persona);

VISTI

lo Statuto della Regione Lazio;

la legge 11 febbraio 1980, n. 18 "Indennità di accompagnamento agli invalici civili totalmente inabili";

la legge 5 febbraio 1992, n.104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e s.m.i;

la legge 8 novembre 2000, n.328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e s.m.i.;

la legge 27 dicembre 2006, n.296 in particolare, l'art.1, comma 1264 istitutivo del "Fondo per le non autosufficienze";

la legge 3 marzo 2009, n. 18 di ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall' Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006;

la legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";

la legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica";

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n. 59";

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42",

il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 19 luglio 2020, n. 77 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19";

la legge regionale 6 agosto 1999, n.14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e s.m.i.;

la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”;

legge regionale 20 maggio 2019, n. 8 **“**Disposizioni finanziarie di interesse regionale e misure correttive di leggi regionali varie”, in particolare l’articolo 11, comma 1**;**

la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;

la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 “Legge di stabilità regionale 2021”;

la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021 – 2023”;

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;

il Piano Sociale Regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale del Lazio n. 1 del 24 gennaio 2019;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”;

il decreto ministeriale 26 settembre 2016 di riparto del Fondo per le non autosufficienze, anno 2016;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2019, di adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze del triennio 2019-2021 (di seguito FNA);

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2020, recante criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno al ruolo di cura ed assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020, Legge 27 dicembre 2017, n. 205;

la deliberazione di Giunta regionale 3 maggio 2016, n. 223 “Servizi e interventi di assistenza alla persona nella Regione Lazio", come successivamente modificata e integrata dalla D.G.R. 88/2017;

la deliberazione di Giunta regionale 2 marzo 2018, n. 149 “Legge regionale 10 agosto 2016 n. 11, capo VII Disposizioni per l’integrazione sociosanitaria. Attuazione dell’articolo 51, commi 1 – 7, art. 52, comma 2, lettera c) e art. 53, commi 1 e 2”;

la deliberazione di Giunta regionale 7 aprile 2020, n. 170 “Adempimenti connessi al Piano Sociale Regionale "Prendersi Cura, un Bene Comune"- Atto di programmazione triennale in materia di non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 3, del DPCM 21 novembre 2019”;

la deliberazione di Giunta regionale 23 giugno 2020, n.395 “Aggiornamento linee guida regionali per la programmazione territoriale delle prestazioni assistenziali domiciliari in favore degli utenti in condizione di disabilità gravissima”;

la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2020, n.1060 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;

la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2020, n.1061 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”, come modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 2021 n. 247;

la deliberazione di Giunta regionale 26 gennaio 2021, n.19 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Adozione del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., e successivi adempimenti, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 dicembre 2015 ed ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 196/2009;

la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20, concernente: “Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 112”;

la deliberazione di Giunta regionale 21 maggio 2021, n. 278 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023 - Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2021, ad integrazione del capitolo di entrata E0000228134 e del capitolo di spesa U0000H41131”;

la determinazione dirigenziale 5 marzo 2021, n. G02414 “Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2020: riparto delle risorse assegnate alla Regione Lazio del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020, legge 27 dicembre 2017, n.205. Accertamento in entrata dell’importo complessivo pari ad euro 6.230.297,18 sul capitolo di entrata 228134, esercizio finanziario 2021”;

la nota del Direttore generale del 30 marzo 2021, prot. n. 0278021, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023;

RICHIAMATI in particolare:

l’art.1, della Legge 205/2017 che:

- al comma 254, istituisce il Fondo per il sostegno al ruolo di cura ed assistenza del caregiver familiare per interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del caregiver familiare;

- al comma 255, definisce il caregiver familiare come “la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio

1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 1";

l'art. 26 della l.r. 11/2016 che:

- al comma 8, afferma che "la Regione riconosce e supporta la figura del caregiver familiare, quale componente della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato. Il caregiver familiare è la persona che volontariamente, in modo gratuito e responsabile, si prende cura di una persona non autosufficiente o comunque in condizioni di necessario ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé";

- al comma 9, dispone che con deliberazione di Giunta regionale vengano stabilite le modalità di funzionamento del servizio del caregiver familiare e le forme di supporto allo stesso;

- al comma 9 bis, prevede che, con la stessa deliberazione, si stabiliscano anche criteri e modalità per la valutazione dell'esperienza maturata come caregiver ai fini dell'accesso ai percorsi formativi finalizzati all'acquisizione della qualifica di operatore socio sanitario o di altre figure del repertorio regionale relative all'area socio-sanitaria;

il Piano Sociale Regionale che:

- riconosce e promuove, nell'ambito delle politiche del welfare, la cura familiare e la solidarietà come beni sociali in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità;

- indica, tra le priorità attuative, la disciplina per il riconoscimento e la valorizzazione del ruolo del caregiver familiare e la tutela dei suoi bisogni, in sintonia con le esigenze della persona assistita, attraverso la programmazione e realizzazione di specifici interventi ed azioni di supporto;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 10 dicembre 2020 e pubblicato in G.U. del 22.01.2021, che:

- stabilisce i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse afferenti al Fondo per il sostegno al ruolo di cura ed assistenza del caregiver familiare di cui euro 44. 457.899,00 per gli anni 2018 e 2019 ed euro 23.856.763,00 per l'anno 2020;

- individua le priorità di destinazione delle misure di sostegno finanziate con il Fondo:
  a. caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima di cui al decreto 26 settembre 2016;
  b. caregiver familiari di persone che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni di prevenzione dell'emergenza, comprovata da idonea documentazione;
  c. programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver familiare con l'assistito;

- fissa modalità e tempistiche di erogazione delle risorse statali;

- indica le modalità di possibile cofinanziamento da parte delle Regioni per la realizzazione degli interventi di sostegno al ruolo di cura ed assistenza del caregiver familiare;

- stabilisce che i beneficiari delle misure di sostegno attivate con le risorse del Fondo statale siano i caregiver familiari che, per i rapporti intercorrenti con l'assistito, rientrino nella definizione normativa di cui all'art. 1, comma 255 della Legge 205/2017;

- assegna alla Regione Lazio l'importo di euro 4.054.560,39, per gli anni 2018 e 2019 (Tabella 1 allegata al decreto), e l'importo di euro 2.175.736,79, per l'anno 2020 (Tabella 2 allegata al decreto), per uno stanziamento complessivo di euro 6.230.297,18;

PRESO ATTO

- della nota della Direzione regionale per l'Inclusione Sociale, prot. n. 0255316 del 22 marzo 2021 con la quale, ai sensi di quanto previsto all'art. 3, comma 2 del decreto 27 ottobre 2020, è stata inviata, al Dipartimento politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la richiesta di erogazione delle risorse statali afferenti al Fondo di cui all'art. 1, comma 254 della Legge 205/2017, con allegata la specifica scheda contenente:

  a. l'indicazione generale degli indirizzi integrati di programmazione di cui all'art. 3, comma 1 del succitato decreto, elaborati con il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità, con le organizzazioni rappresentative dei caregiver familiari, le organizzazioni sindacali, l'Anci Lazio e il coordinamento degli uffici di piano dei distretti socio sanitari;
  b. la tipologia degli interventi che si intendono attuare con le risorse statali per il sostegno al ruolo di cura ed assistenza del caregiver familiare;
  c. il piano di massima delle attività per la realizzazione degli interventi da finanziare;
  d. un cronoprogramma indicativo di attuazione degli interventi;
  e. i criteri di riparto delle risorse statali in favore dei distretti socio sanitari;
  f. i relativi costi di attuazione stimati;

RITENUTO per quanto suesposto di:

- approvare, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 26, comma 9 della l.r. 11/2016 e delle prescrizioni del Piano Sociale Regionale, la disciplina regionale per il riconoscimento del caregiver familiare, le modalità di funzionamento del servizio (caregiving) e le forme di supporto allo stesso, di cui all'Allegato A denominato "Linee guida regionali per il riconoscimento del "caregiver familiare", la valorizzazione sociale del ruolo e la promozione di interventi di sostegno", comprensivo dei sub Allegati A.1 "Scheda caregiver familiare", A.2 "Sezione caregiver familiare" e A.3 "Scheda di monitoraggio distrettuale", parte integrante e sostanziale del presente atto;

- destinare, in conformità a quanto previsto all'art.1 del DPCM 21 ottobre 2021, sul cap. H41131, esercizio finanziario 2021, l'importo complessivo di euro 6.230.297,18 relativo allo stanziamento triennale (2018/2020) del Fondo di cui all'art. 1, comma 254 della Legge

205/2017, per la realizzazione delle misure di sostegno al "caregiver familiare" contemplate dalla disciplina regionale oggetto del presente atto;

- prendere atto del seguente piano di riparto delle risorse afferenti al Fondo statale per il sostegno del ruolo di cura ed assistenza del caregiver familiare, pari ad euro 6.230.297,18, comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (succitata nota prot. n. 0255316/21) unitamente al piano attività:

  a. il 95% delle risorse pari ad euro 5.918.782,32, saranno assegnate ai distretti socio sanitari:

  - per il 65% in base al criterio del numero aggiornato di utenti in condizione di disabilità gravissima fornito dagli stessi distretti;
  - per il 35%, in base al dato sulla popolazione;

  b. il 5% delle risorse, pari ad euro 311.514,86, saranno destinate alla realizzazione di azioni di sistema regionale per il riconoscimento e la valorizzazione del ruolo del caregiver familiare nel sistema integrato degli interventi e dei servizi socio assistenziali, in particolare, per la comunicazione, informazione e formazione di base, nonché la valorizzazione di percorsi di sostegno innovativi, sperimentati a livello territoriale, come risposte di sistema strutturato;

  La previsione è in linea con le disposizioni del Piano Sociale Regionale che prevede che le risorse del Fondo Sociale regionale (alimentato dalle risorse nazionali e regionali) siano destinate anche a: "*Interventi di interesse regionale, (art. 46, comma 2, lettera j) e interventi che assumono valenza di strumenti di qualificazione del sistema e di progressiva attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, di sperimentazione di azioni trasversali e di interventi conseguenti ad obblighi di legge (utilizzando le risorse non destinate agli interventi precedenti e comunque non superiori al 5% del totale)";*

DATO ATTO che il piano finanziario di attuazione della spesa di cui all'articolo 32, comma 3, della l.r. n. 11/2020, allegato alla successiva e consequenziale determinazione d'impegno delle risorse del Fondo statale per il sostegno al ruolo di cura ed assistenza del caregiver familiare (legge 205/2017 art. 1 comma 254), euro 6.230.297,18, è coerente con l'accantonamento delle risorse predetto;

ATTESO CHE l'Allegato A alla presente deliberazione "Linee guida regionali per il riconoscimento del "caregiver familiare", la valorizzazione sociale del ruolo e la promozione di interventi di sostegno", è stato elaborato al termine di un percorso partecipato di confronto con le organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità, con le organizzazioni rappresentative dei caregiver familiari, le organizzazioni sindacali, l'Anci Lazio e il coordinamento degli uffici di piano dei distretti socio sanitari con incontri on line (tenuti il 15, 16 e 18 marzo, il 27 e 28 aprile, e il 18 e 19 maggio 2021,) cui sono seguite integrazioni/modifiche per iscritto;

RITENUTO di stabilire che:

lo stato di utilizzo delle risorse statali di cui al DPCM 27 ottobre 2020, relative al triennio 2018-2020, da parte di ciascun distretto socio sanitario verrà rilevato, attraverso la apposita scheda di monitoraggio, nell'ambito della più generale attività di verifica in itinere sulla

concreta e conforme attuazione della disciplina regionale sul caregiver familiare di cui all'Allegato A;

la rendicontazione finale delle suindicate risorse, trasferite ai distretti socio sanitari per l'attivazione delle misure di sostegno in favore del caregiver familiare, dovrà avvenire entro il 30 dicembre 2024;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate;

1. di approvare, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 26, comma 9 della l.r. 11/2016 e delle prescrizioni del Piano Sociale Regionale, la disciplina regionale per il riconoscimento del caregiver familiare, le modalità di funzionamento del servizio (caregiving) e le forme di supporto allo stesso, di cui all'Allegato A denominato "Linee guida regionali per il riconoscimento del "caregiver familiare", la valorizzazione sociale del ruolo e la promozione di interventi di sostegno", comprensivo dei sub Allegati A.1 "Scheda caregiver familiare", A.2 "Sezione caregiver familiare" e A.3 "Scheda di monitoraggio distrettuale", parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di destinare, in conformità a quanto previsto all'art.1 del DPCM 21 ottobre 2021, sul cap. H41131, esercizio finanziario 2021, l'importo complessivo di euro 6.230.297,18 relativo allo stanziamento triennale (2018/2020) del Fondo di cui all'art. 1, comma 254 della Legge 205/2017, per la realizzazione delle misure di sostegno al "caregiver familiare" contemplate dalla disciplina regionale oggetto del presente atto;

3. di prendere atto del seguente piano di riparto delle risorse afferenti al Fondo per il sostegno del ruolo di cura ed assistenza del caregiver familiare, pari ad euro euro 6.230.297,18, comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (succitata nota prot. n. 0255316/21) unitamente al piano attività:

   a. il 95% delle risorse pari ad euro 5.918.782,32, saranno assegnate ai distretti socio sanitari:

      - per il 65% in base al criterio del numero aggiornato di utenti in condizione di disabilità gravissima fornito dagli stessi distretti;
      - per il 35%, in base al dato sulla popolazione;

   b. il 5% delle risorse, pari ad euro 311.514,86, saranno destinate alla realizzazione di azioni di sistema regionale per il riconoscimento e la valorizzazione del ruolo del caregiver familiare nel sistema integrato degli interventi e dei servizi socio assistenziali, in particolare, per la comunicazione, informazione e formazione di base, nonché la valorizzazione di percorsi di sostegno innovativi, sperimentati a livello territoriale, come risposte di sistema strutturato.

   La previsione è in linea con le disposizioni del Piano Sociale Regionale che prevede che le risorse del Fondo Sociale regionale (alimentato dalle risorse nazionali e regionali) siano destinate anche a: "*Interventi di interesse regionale, (art. 46, comma 2, lettera j) e interventi che assumono valenza di strumenti di qualificazione del sistema e di progressiva attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, di sperimentazione di azioni trasversali e di interventi*

conseguenti ad obblighi di legge (utilizzando le risorse non destinate agli interventi precedenti e comunque non superiori al 5% del totale)";

4. di stabilire che:
   a. lo stato di utilizzo delle risorse statali di cui al DPCM 27 ottobre 2020, relative al triennio 2018-2020, da parte di ciascun distretto socio sanitario verrà rilevato, attraverso la apposita scheda di monitoraggio, nell'ambito della più generale attività di verifica in itinere sulla concreta e conforme attuazione della disciplina regionale sul caregiver familiare di cui all'Allegato A;
   b. la rendicontazione finale delle suindicate risorse, trasferite ai distretti socio sanitari per l'attivazione delle misure di sostegno in favore del caregiver familiare, dovrà avvenire entro il 30 dicembre 2024.

La Direzione regionale per l'Inclusione Sociale provvederà a porre in essere tutti gli atti conseguenti e necessari a dare attuazione alla presente deliberazione, nonché ad apportare eventuali modifiche esclusivamente di carattere formale ai sub Allegati A.1"Scheda caregiver familiare", A.2 "Sezione caregiver familiare" e A.3 "Scheda di monitoraggio distrettuale".

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e su www.regione.lazio.it/politichesociali<http://www.regione.lazio.it/politichesociali.

Allegato A

Linee guida regionali per il riconoscimento del caregiver familiare, la valorizzazione sociale del ruolo e la promozione di interventi di sostegno.

Premesse
1. Quadro normativo
2. Finalità ed ambito di applicazione
3. Risorse finanziarie
4. Definizione di caregiver familiare
5. Funzioni del caregiver familiare
6. Condizione del caregiver familiare
7. Riconoscimento del caregiver familiare nel sistema integrato regionale
8. Azioni di sistema regionale
   8.a Informazione Istituzionale
   8.b Informazione/Formazione
   8.c "Scheda Caregiver familiare"
   8.d "Sezione Caregiver familiare" nell'ambito del Piano di assistenza individuale
   8.e Azioni trasversali
9. Procedura operativa
10. Attività e scheda di monitoraggio
11. Partecipazione di Consulta regionale per i problemi della disabilità e dell'handicap, Consulte territoriali, Associazioni maggiormente rappresentative dei caregiver familiari, Enti del Terzo Settore e Organizzazioni sindacali nelle politiche di sostegno al caregiver familiare
12. Azioni di ambito territoriale per il sostegno al caregiver familiare

Premesse

Il progressivo invecchiamento della popolazione, le condizioni di disabilità e non autosufficienza congenite o acquisite nel corso della vita, la cronicità e le patologie degenerative determinano un bisogno di assistenza e di cura in costante crescita, con un ricorso sempre più frequente alla cura informale offerta dal contesto familiare.
L'impegno e la responsabilità di cura delle famiglie è continuo e prolungato nel tempo e, a seguito di indagini multiscopo, è stato stimato in 7 ore al giorno di assistenza diretta e 11 di sorveglianza che, nel caso delle più gravi disabilità intellettivo-relazionali, aumentano sino a 24 ore giornaliere, per una media di 8-10 anni nel caso di persone anziane e, per tutta la vita, nel caso di disabilità congenite o acquisite in età infantile o giovanile.
L'onere di cura in ambito familiare ricade, principalmente, sulla donna, spesso unica convivente della persona con disabilità.

Negli ultimi anni cresce l'attenzione per i giovani caregiver che si prendono cura di un genitore o altro congiunto.

I rischi per lo sviluppo psicofisico, il percorso di studi, la realizzazione professionale e l'inclusione sociale sono importanti nel caso in cui, in assenza di una rete familiare di supporto, l'impegno di cura ricada, in modo esclusivo, sul giovane caregiver ma non vanno, comunque, sottovalutate anche le ricadute prodotte da un coinvolgimento degli stessi in situazioni, complesse e prolungate, di caregiving familiare.

1.Quadro normativo

La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", all' art. 1 comma 255, per la prima volta, definisce a livello generale la figura del caregiver familiare come:
"la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18".

La legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio", all'art. 26, comma 8 afferma che:
"la Regione riconosce e supporta la figura del caregiver familiare, quale componente della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato. Il caregiver familiare è la persona che volontariamente, in modo gratuito e responsabile, si prende cura di una persona non autosufficiente o comunque in condizioni di necessario ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé".

Al successivo comma 9 dispone che, con deliberazione di Giunta regionale, siano stabilite le modalità di funzionamento del servizio del caregiver familiare e le forme di supporto allo stesso.
Al comma 9 bis prevede che la stessa deliberazione, stabilisca anche criteri e modalità per la valutazione dell'esperienza maturata come caregiver ai fini dell'accesso ai percorsi formativi finalizzati all'acquisizione della qualifica di operatore socio sanitario o di altre figure del repertorio regionale relative all'area socio-sanitaria.

Il Piano Sociale regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1 del 24 gennaio 2019, riconosce e promuove, nell'ambito delle politiche del welfare, la cura familiare e la solidarietà come beni sociali in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità.
La disciplina per il riconoscimento e la valorizzazione del ruolo del caregiver familiare e la tutela dei suoi bisogni, in sintonia con le esigenze della persona assistita, attraverso la programmazione e realizzazione di specifici interventi ed azioni di supporto, è indicata tra le priorità attuative.

Il DPCM 21 novembre 2019 che approva il Piano Nazionale per le non autosufficienze 2019 – 2021, inquadra, nell'ambito dell'assistenza indiretta, anche le prestazioni di cura rese, alla persona non autosufficiente, dai familiari e dalla rete di supporto allargata (buon vicinato) in base al piano personalizzato.

Il DPCM 27 ottobre 2020 che stabilisce i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno al ruolo di cura ed assistenza del caregiver di cui all' art. 1 comma 254 della Legge 205/2017, per gli anni 2018-2019-2020, destinate al sostegno del ruolo di cura ed assistenza del caregiver familiare.

Nel disciplinare i modelli di assistenza in ambito domiciliare (con DGR 223/2016 modificata e integrata dalla DGR 88/2017) la Regione Lazio ha indicato, tra gli interventi di assistenza alla persona, le prestazioni di cura garantite dal caregiver nel caso di utenti in condizione di disabilità gravissima secondo le prescrizioni di cui al D.M. 26 settembre 2016.

Le Linee guida regionali per la programmazione dei servizi e delle misure di sostegno agli utenti in condizione di disabilità gravissima (aggiornate, da ultimo, con DGR 395/2020) evidenziano l'importanza del ruolo di cura ed assistenza del caregiver.
Le stesse Linee guida, inoltre, attraverso l'erogazione all'utente del "contributo di cura", riconoscono una forma di ristoro indiretta al caregiver per i disagi e le rinunce, anche in ambito professionale/lavorativo, che derivano dall'impegno di cura quotidiano.

Il quadro normativo sopra riportato è quello vigente al momento dell'adozione del presente documento.

2. Finalità ed ambito di applicazione

L'obiettivo della presente disciplina è riconoscere formalmente il ruolo e l'impegno di cura del "caregiver familiare" come componente informale ed essenziale del sistema dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari e promuovere un sistema pubblico che garantisca misure attive a sostegno del "caregiver familiare" come beneficiario diretto.

Le Linee guida regionali vogliono offrire una cornice di riferimento per tutte le iniziative ed azioni che, in modo trasversale ed integrato, siano promosse dai diversi attori istituzionali in favore dei "caregiver familiari" e garantire un'omogenea attivazione a livello territoriale.

3. Risorse finanziarie

Il DPCM 27 ottobre 2020 di riparto del Fondo per il sostegno al ruolo di cura ed assistenza del caregiver (registrato alla Corte dei Conti il 10 dicembre 2020 e pubblicato nella G.U. del 22.01.2021) assegna alla Regione Lazio l'importo di euro 6.230.297,18 (risorse relative al triennio 2018-2020).

La Regione Lazio, con le future assegnazioni di risorse~~,~~ riserverà particolare attenzione ai caregiver con impegno di cura prolungato nel tempo (come ad esempio i genitori di persone con disabilità)~~.~~

Il decreto stabilisce che le risorse siano utilizzate per interventi di sollievo e sostegno destinati al caregiver familiare dando priorità a:
- caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima di cui al decreto 26 settembre 2016;
- caregiver di persone che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni di prevenzione dell'emergenza, comprovato da idonea documentazione;
- programmi di accompagnamento finalizzati alla destituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver familiare con l'assistito.

Le risorse sono ripartite come segue.
Il 95% (euro 5.918.782,32) è assegnato ai distretti socio sanitari:
- per il 65%, in base al criterio del numero aggiornato di utenti in condizione di disabilità gravissima comunicato dagli stessi distretti.
Secondo quanto previsto dalla DGR 395/2020, il dato sull'utenza utilizzato ai fini delle assegnazioni finanziarie è sempre l'ultimo acquisito con l'aggiornamento quadrimestrale trasmesso dai distretti socio sanitari.
- per il 35%, in base al dato ultimo sulla popolazione.

Il 5% (euro 311.514,86) è destinato alla realizzazione di azioni di sistema regionale per il riconoscimento e la valorizzazione del ruolo del "caregiver familiare", con particolare riferimento alle aree della comunicazione, informazione e formazione.
Le iniziative e i percorsi innovativi per il sostegno al caregiver familiare (buone prassi) sperimentati a livello territoriale potranno essere valorizzati dalla Regione Lazio divenendo azione strutturata di sistema.

4.Definizione di caregiver familiare

La citata Legge 205/2017, all'art.1 comma 255, per la prima volta, fornisce una definizione generale di "caregiver familiare" indicando quali possibili destinatari delle misure di sostegno finanziate con le risorse del Fondo caregiver, unicamente coloro che, per i rapporti intercorrenti con l'assistito, sono riconducibili alla definizione di legge.

Si tratta di una prima classificazione di chi può essere considerato "caregiver familiare":

- coniuge, convivente di fatto e l'altra parte dell'unione civile (come definite dalla Legge n. 76/2016) possono essere il caregiver dell'altra parte della coppia;
- un familiare può esserlo di altro familiare entro il secondo grado: (ad es. nonno/nipote o fratello /sorella).:
- un coniuge può esserlo degli affini (parenti dell'altro coniuge entro il secondo grado, es. cognati o nonno dell'altro coniuge).
- un parente di terzo grado (es. bisnonno o zio o nipote di zio) ma, in questo caso, solo nelle ipotesi previste dalla L. 104 art. 33 comma 3 e solo nel caso in cui questo parente sia riconosciuto invalido ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 104 o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 1.

Particolare rilievo va dato ai genitori che si prendono cura di figli con disabilità grave ai sensi della L. 104/1992 art 3. comma 3.

La disciplina regionale per il riconoscimento formale del "caregiver familiare" e la valorizzazione del lavoro di cura svolto, fa riferimento alla definizione più ampia contenuta nella l.r. 11/2016 e richiamata anche nel Piano Sociale regionale:

"Il caregiver familiare è la persona che volontariamente, in modo gratuito e responsabile, si prende cura di una persona non autosufficiente o comunque in condizioni di necessario ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé".

Quindi, nella programmazione degli interventi e dei servizi socio assistenziali del sistema integrato, risorse regionali specifiche potranno essere destinate all'attivazione di analoghe misure di sostegno in favore del "caregiver familiare" riconosciuto dai servizi territoriali, indipendentemente dai vincoli di parentela, affinità o situazioni specifiche previste all'art.1, comma 255 della suindicata Legge 205/2017.

Il riconoscimento formale del "caregiver familiare", nelle diverse accezioni di legge, deve essere letto nella direzione di dare pieno valore e dignità alla figura del caregiver nella rete di assistenza alla persona con disabilità e non autosufficienza, proprio per la natura e l'importanza dell'impegno assunto.
Il livello di intensità assistenziale prestato, la convivenza, la durata nel tempo della responsabilità di cura, invece, rileveranno per dare priorità e graduare le misure di sostegno attivabili dai servizi territoriali considerando il "caregiver familiare" come soggetto autonomo e distinto dalla persona assistita con la specifica disabilità.

5. Funzione del caregiver familiare

Il "caregiver familiare" assiste e cura la persona con disabilità o non autosufficienza ed il suo ambiente domestico garantendole la permanenza al domicilio ed il mantenimento delle relazioni affettive.
Supporta la persona assistita nella vita di relazione, nella mobilità, nell'accesso a visite e trattamenti, concorre al suo benessere psico-fisico, l'aiuta nel disbrigo delle pratiche amministrative.
Il "caregiver familiare", stimolando le capacità funzionali "conservate" della persona assistita, ne preserva l'autonomia rendendola partecipe delle scelte compiute nel suo interesse nel Piano assistenziale individuale.
Il "caregiver familiare" è la memoria storica del percorso effettuato dal proprio assistito, l'interprete e traduttore dei suoi bisogni, aspettative e progetti.
Nei casi particolarmente complessi il "caregiver familiare" è chiamato a mettere in campo anche abilità e conoscenze acquisite, il più delle volte, con l'esperienza pratica maturata nel tempo senza aver ricevuto adeguato supporto informativo e formativo.
Il "caregiver familiare" deve potersi avvalersi dei servizi territoriali e di lavoro privato di cura (assistente familiare) mantenendo la responsabilità delle decisioni inerenti l'organizzazione delle cure e la funzione di supporto/orientamento all'assistente familiare.
Il "caregiver familiare" è l'interlocutore principale dei servizi di prossimità, dei centri diagnostici, terapeutici e riabilitativi, si confronta costantemente con il referente per l'assistenza sanitaria ed il responsabile del Piano assistenziale individuale e/o Case manager che è, per lui, figura di riferimento.

6. Condizione del caregiver familiare

L'attività quotidiana di cura ed assistenza svolta dal "caregiver familiare", specie se prolungata nel tempo, ha importanti ricadute nella sua vita familiare e professionale ed effetti negativi sul suo benessere psico-fisico a causa della stanchezza fisica ed emotiva, dell'isolamento sociale e della difficoltà nel gestire le criticità legate alla condizione di disabilità o non autosufficienza.
Questi fattori, se non adeguatamente prevenuti e contrastati, possono compromettere gravemente le condizioni di salute del "caregiver familiare", spesso trascurate per le oggettive difficoltà di conciliazione dei tempi di prevenzione e cura della salute personale e quelli

propri dell'impegno assistenziale, con un impatto negativo anche sul benessere della persona assistita vista la natura del loro rapporto che rende interdipendenti la qualità di vita dell'uno e dell'altro.

Quanto sopra, pone in evidenza l'importanza della duplice e continua valutazione assistito/caregiver familiare da parte dei competenti servizi anche in merito alla rispondenza ed alla qualità dell'accompagnamento formulando, nel caso, le necessarie raccomandazioni.

E' essenziale attivare politiche efficaci ed innovative che, a partire dal riconoscimento del ruolo del "caregiver familiare" nel sistema integrato dei servizi, garantiscano allo stesso il diritto di prendersi cura di sé, di mantenere degli spazi di vita e ricevere supporto (diritti soggettivi autonomi).

7. Riconoscimento del caregiver familiare nel sistema integrato

Il "caregiver familiare" è risorsa informale del sistema integrato regionale con un ruolo centrale nel percorso di cura domiciliare e di accompagnamento della persona con disabilità o non autosufficiente,
E' necessario promuovere un nuovo approccio, a livello culturale e metodologico, che consideri il "caregiver familiare" non solo soggetto che fornisce assistenza, spesso in forma compensativa, ma anche titolare di specifici e legittimi bisogni, diritti e pari opportunità che il sistema pubblico ha la responsabilità di tutelare assicurandogli forme adeguate di supporto.

Tale processo richiede, innanzitutto, il riconoscimento formale del ruolo del caregiver familiare e della funzione da lui svolta da parte dei servizi territoriali.

Il riconoscimento deve essere espresso nell'ambito del Piano assistenziale individuale (di seguito PAI) della persona con disabilità o non autosufficiente da lui assistita.

Il PAI deve essere condiviso, nei contenuti e nelle finalità, dai principali interlocutori, servizi - utente - caregiver familiare, e deve essere riconosciuta al caregiver la capacità di proporre e scegliere nel rispetto della volontà e dell'interesse dell'assistito, tra i vari servizi socio assistenziali attivabili sulla base degli esiti della valutazione multiprofessionale condotta. L'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM distrettuale) inquadrerà le responsabilità ed attività assistenziali e di cura del "caregiver familiare" integrandole con gli altri interventi previsti dal PAI in favore dell'assistito.

Il "caregiver familiare" deve essere coinvolto attivamente al momento della definizione del PAI e nelle fasi successive di attuazione e di valutazione periodica.

Il PAI dovrà esplicitare non solo gli impegni assistenziali del "caregiver familiare" ma anche tutte le prestazioni, gli ausili, i contributi ed i supporti che servizi sociali e sanitari devono fornire per consentirgli di svolgere le attività di assistenza e cura in maniera appropriata e senza rischi per l'assistito e sé stesso e per affrontare al meglio possibili difficoltà o urgenze.

L'UVM è chiamata a svolgere una valutazione multidimensionale anche dei bisogni personali e autonomi del "caregiver familiare" pianificando, nel PAI, forme di supporto personalizzate, flessibili ed integrate.

Resta in capo ai servizi sociali e sanitari pubblici la responsabilità della presa in carico e della risposta assistenziale ai bisogni della persona con disabilità o non autosufficiente.
Il riconoscimento e coinvolgimento del "caregiver familiare" non possono tradursi in una forma di delega di responsabilità e obblighi che restano propri dei servizi competenti.

I servizi pubblici devono, infatti, assicurare al caregiver familiare il supporto e l'affiancamento necessari a garantire alla persona con disabilità o non autosufficienza la qualità dell'assistenza prestata in base al PAI; in tal senso, è fondamentale il raccordo costante tra i "caregiver familiari" ed il referente PAI e/o Case manager prevedendo un numero minimo obbligatorio di incontri periodici.

Il riconoscimento formale e la valorizzazione del "caregiver familiare", come parte attiva, propositiva, informata e consapevole del processo di assistenza e cura della persona con disabilità o non autosufficiente, è determinante anche per garantire la continuità assistenziale (ospedale territorio – territorio ospedale – territorio territorio) che è uno degli aspetti su cui misurare la stessa capacità ed efficacia della risposta assistenziale ai bisogni unitariamente presi in carico della persona.

8. Azioni di sistema regionale

8.a Informazione Istituzionale

Si prevede la creazione sul sito istituzionale della Regione Lazio, ambito di intervento politiche sociali, di una apposita sezione/pagina dedicata alla figura del "caregiver familiare" in cui vengono riportate le principali informazioni e comunicazioni.
In particolare, oltre al riferimento agli atti amministrativi adottati in materia, saranno fruibili tutte le informazioni in merito alle misure di sostegno al caregiver oggetto della programmazione regionale e territoriale, alle modalità operative per la loro attivazione e sarà resa disponibile la modulistica prevista dalla disciplina regionale in argomento.
Saranno comunicati le iniziative e gli eventi che la Regione Lazio promuoverà, con il contributo delle Associazioni maggiormente rappresentative dei caregiver familiari, delle Organizzazioni sindacali e degli Enti del Terzo Settore finalizzati alla promozione della

valorizzazione sociale del ruolo del "caregiver familiare" e del suo lavoro di cura nelle nuove politiche di welfare sensibilizzando, allo stesso tempo, sia gli operatori che più in generale i cittadini, sulla condizione del caregiver.
La finalità è, soprattutto, quella di richiamare la giusta attenzione dei professionisti (sanitari – sociali) sui bisogni e i fattori di rischio legati all'onere di cura, e di promuovere, tra la popolazione, una nuova cultura di solidarietà che contribuisca alla creazione di una rete allargata di sostegno e di contrasto all'isolamento sociale del "caregiver familiare".

8.b Informazione e Formazione

Con l'obiettivo di favorire la conoscenza e l'empowerment del ruolo di caregiver familiare e orientarlo al riconoscimento del proprio ruolo, la Regione Lazio prevede la realizzazione di moduli di informazione/formazione di base rivolti genericamente a tutte le persone che prestano attività di assistenza e cura come "caregiver familiari" ad una persona con disabilità o non autosufficiente, con difficoltà di autodeterminazione e di organizzazione quotidiana, anche se non ancora formalmente riconosciuti dai servizi territoriali.

Tale iniziativa intende favorire una maggiore conoscenza delle diverse opportunità offerte a livello assistenziale dalla rete integrata per le persone con disabilità e non autosufficienti, delle procedure di accesso ai vari servizi sanitari, socio sanitari e sociali, delle modalità di gestione dei rapporti con i referenti dei servizi territoriali ed ospedalieri, delle competenze base per la gestione domiciliare di bisogni più o meno complessi e delle emergenze, delle dinamiche appropriate per la gestione dello stress emotivo e psicologico, dei diritti e delle misure di affiancamento e sostegno di cui può fruire il "caregiver familiare" riconosciuto e delle modalità di attivazione.

La formazione potrà prevedere anche moduli mirati per l'acquisizione di competenze specifiche da parte del "caregiver familiare" legate alle caratteristiche e ai bisogni di assistenza e relazionali di determinate disabilità.

La Regione Lazio, inoltre, si riserva di finanziare, con proprie risorse, appositi corsi di formazione professionale rivolti agli operatori dei servizi sociali e sanitari coinvolti, a vario titolo, nella presa in carico e nella relazione con i "caregiver familiari" (assistenti sociali, educatori, psicologi, ecc.).
Tale attività di formazione ed aggiornamento vuole contribuire ad implementare le competenze e gli strumenti di lettura e valutazione della condizione del "caregiver familiare" come soggetto autonomo e distinto dall'assistito per individuare misure di sostegno personalizzate ed appropriate.

8.c Adozione della Scheda caregiver familiare

La Regione Lazio approva la "Scheda caregiver familiare", di cui al sub Allegato A.1 del presente documento, con la quale viene comunicata, ai servizi territoriali, la scelta condivisa dalla persona con disabilità o non autosufficiente e dal suo caregiver familiare, secondo la definizione prevista dall'art. 1, comma 255, della Legge 205/2017 o dall'art. 26, comma 8, della l.r. 11/2016.

La scheda è firmata congiuntamente dall'assistito, come espressione della sua autodeterminazione nella scelta della persona, e dal caregiver, a conferma del reale impegno di cura.
Dovranno essere impiegati tutti gli ausili necessari affinchè l'assistito possa determinare ed esprimere la sua volontà.
Nel caso in cui l'assistito non sia in grado di esprimere pienamente la sua scelta, è necessario fare ricorso alle figure giuridicamente previste per la rappresentanza e tutela dei suoi interessi.
Il "caregiver familiare" può essere anche figura diversa dal tutore, curatore e amministratore di sostegno anche se quest'ultimo viene scelto, in via preferenziale, ove possibile, nel contesto familiare; in tale ultimo caso, il caregiver si rapporterà in modo costante con la persona nominata con apposito provvedimento, nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla legge e stabilite dal giudice tutelare.
In assenza di istituti di tutela e di assistiti minori, il caregiver sarà individuato da entrambi i genitori nell'esercizio, di comune accordo, della "responsabilità genitoriale".
L'indicazione del nominativo di un solo genitore nella scheda caregiver non esclude che i servizi, valutato il carico assistenziale in ambito familiare, possano programmare iniziative di supporto che coinvolgano entrambi i genitori.
Il familiare, a sua volta, grazie al sistema di cura ed assistenza garantito dal sistema integrato dei servizi deve poter scegliere, liberamente e consapevolmente, di svolgere il suo ruolo di caregiver, decidere i tempi di assistenza conciliandoli, eventualmente, con quelli della sua attività lavorativa e rivedere tale scelta in ogni momento.

La scheda sarà un modello unico utilizzato su tutto il territorio regionale.
Con la pubblicazione della deliberazione regionale sul "caregiver familiare" sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL), la scheda sarà resa disponibile:
- immediatamente sul sito istituzionale della Regione Lazio, nella apposita sezione/pagina dedicata alla figura del "caregiver familiare";
- entro 15 gg, sui siti istituzionali dei distretti socio sanitari;
- entro 30 gg, presso tutti i punti di primo accesso ai servizi (ad esempio il Segretariato Sociale, i PUA distrettuali, le Case della Salute).

I distretti socio sanitari possono prevedere anche modalità on line di compilazione della scheda.

La scheda è lo strumento operativo per costituire un elenco formale dei "caregiver familiari" (banca dati distrettuale/regionale nel rispetto della vigente disciplina sulla privacy), suscettibile di continuo aggiornamento.

8.d Adozione della Sezione caregiver familiare nell'ambito del Piano di assistenziale individuale (PAI)

Il riconoscimento istituzionale del ruolo del "caregiver familiare" e della funzione di cura prestata all'interno del sistema integrato dei servizi, come descritto al punto 7, portano all'approvazione da parte della Regione Lazio della apposita "Sezione caregiver familiare", di

cui al sub Allegato A.2 del presente documento, che diventa componente obbligatoria del PAI nel caso in cui l'utente sia assistito da un "caregiver familiare".

L'introduzione all'interno del PAI di uno spazio soggettivo autonomo dedicato al "caregiver familiare" è importante, sia per valorizzare gli aspetti positivi del caregiving come risposta assistenziale efficace in più contesti di servizio e relazionali, sia per la doverosa presa in carico del caregiver agendo, attraverso misure di sostegno flessibili, sulle molteplici ricadute negative a livello personale legate al burden (carico) del "caregiver familiare"; a tutela della qualità della sua vita.
La sinergia integrata tra servizi territoriali e "caregiver familiari" rende opportuno, come detto, prevedere nel piano dei momenti obbligatori di confronto, nel corso dell'anno (contatti minimi), da indicare anche nella copia della scheda caregiver ricorrendo, ad esempio, alla figura del Case manager e, dall'altro, riconoscere il principio di libera scelta del "caregiver familiare" nell'adesione ai vari programmi di sostegno.

La sezione è lo strumento operativo individuato dalla Regione Lazio per tradurre il riconoscimento formale del "caregiver familiare" in una politica attiva di servizi per la conciliazione dei tempi di vita, vale a dire di lavoro, di relazioni sociali, di vita autonoma, con l'impegno di cura.
Ai fini della valutazione dello stress (burden), tra i possibili strumenti da utilizzare si richiama il CBI (Novak M. e Guest C., Gerontologist, 29, 798-803, 1989), che consiste in una modalità di autovalutazione (percezione soggettiva dello stress), semplice ma efficace, riferita a cinque differenti aspetti della condizione di caregiver familiare: carico oggettivo, psicologico, fisico, sociale ed emotivo (percezione soggettiva) e il Sence of competence.

In questa ottica, alcuni tra gli indicatori di processo e risultato utilizzati dai servizi territoriali per l'attività di monitoraggio e valutazione costante del progetto personalizzato, dovranno, opportunamente, riguardare il "caregiver familiare" in ragione del ruolo determinante riconosciuto a tale figura nel conseguimento degli obiettivi di servizio.

Gli strumenti proposti ai punti 8.c ("Scheda caregiver familiare") e 8.d ("Sezione caregiver familiare") si inseriscono nei percorsi già esistenti e disciplinati dalla Regione Lazio nell'ambito di intervento della disabilità e della non autosufficienza e nelle ordinarie modalità in uso in ciascun territorio/contesto per la valutazione multidimensionale, presa in carico e progettazione personalizzata.
L'obiettivo è voler essere di supporto e facilitare l'attività dei servizi promuovendo l'integrazione professionale, organizzativa e intersettoriale e garantire omogeneità di approccio e di opportunità a favore della persona assistita e del "caregiver familiare".

A seguito di una prima fase sperimentale di applicazione della presente disciplina e sulla base degli esiti dell'attività di monitoraggio, potranno essere apportare modifiche alla "Scheda caregiver familiare" e alla "Sezione caregiver familiare" del PAI, nel pieno rispetto delle finalità proprie di questi strumenti operativi.
I dati relativi ai punti 8.c. e 8.d., andranno a confluire nella cartella sociale informatizzata o tramite lo strumento del SIGeSS adottato a livello regionale o altro strumento utilizzato dai Servizi sociali professionali dei distretti, saranno quindi rilevabili attraverso il Sistema Informatico Regionale.

8.e Azioni trasversali

La Regione Lazio, promuoverà la realizzazione di ulteriori azioni trasversali a supporto delle esigenze di vita proprie del "caregiver familiare", quali:

- Interventi specifici di politica attiva del lavoro per il reinserimento lavorativo nel post caregiving attraverso i centri per l'impiego.
- Attivazione di interventi di supporto scolastico nel caso di caregiver minori o giovani adulti (es. percorsi di studio personalizzati come per gli studenti con bisogni speciali). Negli ultimi anni, infatti, è aumentata l'attenzione per i giovani caregiver, minori o giovani adulti che si prendono cura regolarmente di un familiare con rischi per il loro sviluppo psicofisico, il percorso di studio, la realizzazione professionale e l'inclusione sociale.
- Domiciliazione delle visite specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento del "caregiver familiare",
- Organizzazione di percorsi facilitati di accesso ai servizi sanitari, al fine di favorire la conciliazione dei tempi necessari per le esigenze di cura del caregiver, a tutela della propria salute, con quelli propri di assistenza e cura alla persona con disabilità o non autosufficienza, ad esempio con modelli organizzati di concertazione delle agende dei vari presidi clinici.
- Iniziative volte alla sensibilizzazione ed informazione nei luoghi di lavoro sulla condizione di vita del "caregiver familiare" lavoratore con l'obiettivo di favorire, attraverso una politica di welfare aziendale, una maggiore conciliazione dei tempi di lavoro/impegno di cura.

9. Procedura operativa

I distretti socio sanitari, ad avvenuta pubblicazione sul BURL della deliberazione regionale sul "caregiver familiare", procederanno all'integrazione/aggiornamento dei PAI degli utenti assistiti dai caregiver familiari con la apposita "Sezione caregiver familiare", secondo le seguenti modalità e tempistiche.

Per gli utenti in condizioni di disabilità gravissima ai sensi del DM 26 settembre 2016, i PAI saranno integrati:
- su istanza del "caregiver familiare", presentata ai servizi territoriali attraverso la compilazione della "Scheda caregiver familiare";
- d'ufficio, entro il termine del 30 settembre 2021, attraverso la richiesta ai caregiver della compilazione della "Scheda caregiver familiare".

Per gli utenti non autosufficienti o con disabilità grave già in carico ai servizi territoriali, i PAI saranno integrati al momento del loro rinnovo e/o anticipatamente su istanza del caregiver attraverso la compilazione della "Scheda caregiver familiare" e comunque entro il termine del 31 marzo 2022.

La compilazione della "Scheda caregiver familiare" per i nuovi utenti consentirà ai servizi territoriali di elaborare i PAI, fin da subito, con la specifica componente "Sezione caregiver familiari".

Una copia della "Scheda caregiver familiare", con attestazione dell'avvenuto riconoscimento del ruolo, sarà rilasciata al "caregiver familiare" dopo la condivisione e sottoscrizione del PAI.
La stessa indicherà anche il numero di contatti minimi periodici tra caregiver familiari riconosciuti e referente PAI e/o Case manager.

10. Attività e scheda di monitoraggio

Per monitorare l'impatto della presente disciplina sul territorio regionale, in considerazione anche dell'approccio programmatico e metodologico innovativo, nonché la effettiva capacità di attuazione territoriale la Regione Lazio prevede l'utilizzazione di diversi strumenti di monitoraggio.

Per la rilevazione distrettuale dei dati quantitativi e qualitativi degli interventi attivati (numero utenti, tipologia di misure attivate, ecc.), è approvata una scheda di monitoraggio periodico di cui al sub Allegato A.3 del presente documento. Con l'entrata a regime della presente disciplina la rilevazione sarà a carattere semestrale, con la possibilità di sviluppare, nel medio termine, anche un apposito applicativo informatico.

L'informazione in argomento consentirà di disporre, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di privacy, di una banca dati aggiornata dei caregiver familiari riconosciuti a livello regionale, di evidenziare i principali alert di rischio potenziando in ambito di programmazione i servizi di sostegno più appropriati a tutela del benessere psico fisico del caregiver familiare e della qualità stessa dell'assistenza prestata, nonché misurare il grado di raccordo con la Consulta regionale per i problemi della disabilità e dell'handicap di cui alla legge regionale 3 novembre 2003, n. 36 , le Consulte territoriali (cittadine, distrettuali, ecc.), ove istituite, il Terzo Settore, le Associazioni rappresentative dei caregiver familiari e le Organizzazioni sindacali attivi sul territorio e di coinvolgimento nelle politiche di servizio in favore della figura del "caregiver familiare".

Il modello unico con validità regionale intende, allo stesso tempo, facilitare il riscontro informativo ai distretti socio sanitari e l'omogeneità di lettura dei dati.

Per la prima rilevazione, si indica il termine del 31 marzo 2022, entro cui i distretti socio sanitari dovranno, alla luce delle disposizioni richiamate al precedente punto 9 "Procedura operativa", concludere il processo di integrazione/aggiornamento dei PAI degli utenti, sia disabili gravissimi che non autosufficienti, assistiti da caregiver familiari con la "Sezione caregiver familiare" per il loro riconoscimento formale.

Sarà cura degli stessi distretti socio sanitari, inoltre, segnalare esperienze e percorsi positivi realizzati affinchè la Regione Lazio possa prenderne atto, valorizzarle ed, eventualmente, replicarle come risposte di sistema strutturate su tutto il territorio,

Si prevede, ancora, l'adozione di un questionario unico che sarà somministrato in tutti i distretti socio sanitari per misurare il grado di soddisfacimento dei caregiver familiari e la rispondenza degli strumenti attivati ai bisogni personali espressi.

Come sempre, per il monitoraggio sarà importante il confronto ripetuto con i distretti socio sanitari, gli Enti del Terzo Settore, le Organizzazioni sindacali, le Associazioni dei caregiver familiari maggiormente rappresentative, la Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona con problemi di disabilità e di handicap, di cui alla l.r. 36/2003 e le Consulte territoriali.

11. Partecipazione di Consulta regionale per i problemi della disabilità e dell'handicap, Consulte territoriali, Associazioni maggiormente rappresentative dei caregiver familiari, Enti del Terzo Settore e Organizzazioni sindacali nelle politiche di sostegno al caregiver familiare.

La Regione Lazio riconosce, valorizza e sostiene il ruolo delle Consulte, regionale e territoriali, Associazioni maggiormente rappresentative dei caregiver familiari, delle persone con disabilità e non autosufficienti e delle Organizzazioni sindacali, quali parte attiva nell'elaborazione partecipata delle politiche di intervento, in ambito socio-sanitario e socioassistenziale, dedicate al sostegno ai "caregiver familiari", nonché nei processi di monitoraggio e valutazione.

La Regione Lazio, negli atti di indirizzo generale e nella programmazione delle azioni di sistema, e i distretti socio sanitari, nella programmazione territoriale degli interventi, coinvolgeranno secondo le modalità previste dalla legge per la concertazione:

a) La Consulta regionale per i problemi della disabilità e dell'handicap di cui alla l.r. 36/2003 e le Consulte territoriali (cittadine, distrettuali, ecc), ove istituite, che, per il loro ruolo istituzionale:

- rappresentano le istanze e le aspettative delle persone con disabilità e loro caregiver familiari per la tutela dei diritti soggettivi e la promozione di condizioni di pari opportunità nell'accesso e fruizione dei servizi e delle misure di sostegno;

- ❖ rilevano eventuali criticità di programmazione e gestione dell'offerta territoriale e, in un'ottica di piena partecipazione e collaborazione, contribuiscono alla definizione di soluzioni condivise;

b) gli Enti del Terzo Settore con esperienza nei seguenti ambiti di intervento:

- ❖ supporto al "caregiver familiare" attraverso attività di accompagnamento;
- ❖ organizzazione e realizzazione di iniziative per la sensibilizzazione e valorizzazione sociale del "caregiver familiare";
- ❖ programmi di contrasto alla solitudine e di supporto al reinserimento nelle reti sociali;
- ❖ ascolto e supporto emotivo relazionale, supervisione della condizione di stress del "caregiver familiare" e valutazione tempestiva degli allert, con finalità di prevenzione e tutela del benessere psico fisico del "caregiver familiare";

b) le Organizzazioni Sindacali nell'ambito della azione di tutela, protezione e sensibilizzazione possono:

- ❖ Promuovere intese/accordi anche con le associazioni datoriali, volti ad una maggiore flessibilità oraria che consenta di conciliare la vita lavorativa con le esigenze di cura senza penalizzazioni economiche;
- ❖ Supportare il caregiver per la fruizione dei diritti previsti dalle norme, la conciliazione vita/lavoro, la tutela previdenziale e la gestione di rapporti di lavoro degli assistenti familiari ed eventuali altri operatori.

12. Azioni di ambito territoriale per il sostegno al caregiver familiare

L'attivazione delle azioni e degli interventi per il sostegno al caregiver familiare richiamati nel presente paragrafo sarà a cura dei distretti socio sanitari e la loro programmazione avverrà nell'ambito della apposita "Sezione caregiver familiare" prevista nel PAI.

a. Informazione base sulle procedure per l'accesso alle prestazioni assistenziali offerte dal sistema integrato ed orientamento alle diverse opportunità e misure di sostegno per il "caregiver familiare".
Creazione di percorsi agevolati per l'accesso alle informazioni dei caregiver familiari relativamente ai servizi attivati in ambito comunale/distrettuale.

b. Formazione al "caregiver familiare" riconosciuto dai servizi per accrescere la consapevolezza del ruolo e facilitare la gestione dello stress e delle situazioni di emergenza.
Formazione specifica anche su aspetti tecnici (focali) che consentano al "caregiver familiare" di svolgere, in modo adeguato, le attività di assistenza quotidiana e di autogestirsi tenuto conto della complessità della condizione di disabilità e delle capacità individuali.
Le iniziative di formazione, individuali e di gruppo, saranno ripetute nel corso del tempo.

c. Riconoscimento delle competenze: le competenze maturate dal caregiver familiare durante il percorso di cura ed assistenza alla persona con disabilità o non autosufficiente, possono essere valutate, a richiesta della persona interessata, ai fini del riconoscimento di crediti formativi di frequenza nell'ambito di percorsi formali finalizzati all'acquisizione di competenze o dell'attestato di qualifica relativo a profili presenti nel Repertorio regionale.

Le competenze possono altresì essere valutate nell'ambito dei servizi di individuazione validazione, ai fini della certificazione delle competenze, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti.

d. Sollievo programmato:
- accoglienza temporanea dell'assistito in struttura residenziale o semi-residenziale;
- sollievo a domicilio per consentire al caregiver familiare momenti di pausa, anche rimanendo nel proprio domicilio.
- sostituzioni domiciliari di sollievo in casi di assenza prolungata del caregiver familiare per motivi clinici o in situazioni di particolare necessità rimesse alla valutazione esclusiva dei competenti servizi territoriali**.**

Sollievo in emergenza
- supporto nelle situazioni di temporanea impossibilità ad assistere il familiare per malattia o altri eventi non programmabili (es. sostituzione con operatori professionali);
- servizi di teleassistenza o altre forme di supporto a distanza per aiutare, su richiesta, il "caregiver familiare" nella gestione di emergenza e criticità.
- supporto in caso di ricovero per malattia della persona assistita (specie se minore di età).

L'intervento di sollievo di emergenza dovrà essere attivato entro le 48 ore successive alla richiesta.

e. Ascolto e supporto psicologico relazionale attraverso la programmazione di incontri, individuali o di gruppo, a cadenza periodica, per offrire al "caregiver familiare" ascolto, consulenza psicologica e, ove necessario, attivazione di percorsi psicoterapeutici di sostegno mirato sulla base della valutazione del burden.

f. Sostegno di gruppo:
- iniziative di auto mutuo aiuto per favorire la condivisione, l'aiuto tra "pari", la solidarietà tra persone che vivono la stessa esperienza, l'empowerment;

- iniziative per contrastare l'isolamento sociale (momenti ricreativi, vacanze, week end sollievo);
- iniziative di promozione del benessere fisico e mentale (es. gruppi di cammino;
- iniziative legate a specifiche patologie che, per la loro complessità, comportano un maggiore impatto (es. caffè Alzheimer).

Le azioni e gli interventi sopra descritti costituiscono il ventaglio di risposte istituzionali da attivare a tutela del benessere psico fisico del "caregiver familiare" riconosciuto. Le stesse andranno personalizzate in base alla valutazione multidimensionale dei bisogni personali e, nella priorità e nella graduazione, rileverà il carico assistenziale sostenuto (intensità, durata, situazione familiare, professionale ecc.) tenendo in particolare considerazione la situazione del caregiver convivente per una lunga durata con la persona con disabilità e, soprattutto, la condizione del caregiver convivente ed unico parente.

La pianificazione di tali misure sarà suscettibile di continui aggiornamenti legati alla supervisione e alla valutazione periodica obbligatoria delle condizioni di stress.

Sub Allegato A.1 "Scheda caregiver familiare" del presente documento:

Il/la Sottoscritto/a Nome e Cognome
nato a……il
residente in ……..
Codice fiscale
consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

di essere "CAREGIVER FAMILIARE" di ……..(nome e cognome dell'assistito)
nato a …… il ……
residente in ……
domiciliato in (se diverso dalla residenza)
Codice fiscale

DICHIARA

inoltre, di essere:
o genitore
o coniuge
o convivente di fatto
o familiare entro il secondo grado (specificare ad es. Genitori nonno/nipote o fratello /sorella)
o affine (specificare parenti dell'altro coniuge entro il secondo grado, es. cognati o nonno dell'altro coniuge)
o familiare entro il terzo grado (specificare ad es. bisnonno o zio o nipote di zio) nelle ipotesi previste all' art. 33, comma 3 Legge 104/1992) e nel caso in cui l'assistito sia riconosciuto invalido ai sensi dell'art. 3 , comma 3 ella Legge 104/1992 o titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 1.
o altro ……..

di essere caregiver da: (indicazione durata)

di essere impegnato nell'attività di caregiving per circa h/giorni: (dichiarazione dell'intensità dell'impegno di cura)

Luogo e data: Firma:

Si allega informativa privacy e consenso al trattamento dei dati.

Il/la Sottoscritto/a Nome e Cognome

nato a……il
residente in ……..
Codice fiscale

Oppure

Il/la Sottoscritto/a Nome e Cognome nominato con provvedimento del Giudice tutelare
nato a……il
residente in ……..
Codice fiscale

consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

che il Sig./Sig.ra è il proprio caregiver familiare.

Luogo e data: Firma:

Sezione a cura dei servizi
Si conferma che il/la Sig./a …… è stato/a incluso/a nel PAI del/della proprio/a assistito/a, con disabilità o non autosufficienza in data …….
Contatti minimi obbligatori annuali con il referente /Case manager
Copia della scheda, in sede di sottoscrizione di PAI, verrà consegnata al caregiver familiare riconosciuto.

Sub Allegato A.2 "Sezione caregiver familiare" del presente documento:

La sezione contiene i dati anagrafici/identificativi, la componente valutativa dei bisogni propri del caregiver (valutazione dello stress, del carico psico-fisico, dell'impegno in termini di tempo, della eventuale condivisione del carico di cura con un assistente familiare privato) e l'individuazione di specifici obiettivi di sostegno con le relative attività/interventi da avviare.

1.Anagrafica Caregiver familiare

In questa parte saranno riportati i dati contenuti nella "scheda caregiver familiare" (compilata preliminarmente e già in possesso dei servizi territoriali o da compilare contestualmente in fase di integrazione/aggiornamento PAI) con le ulteriori specifiche legate alla persona:

nome e cognome

nato a…..... il

residente in ……..

domiciliato in (solo se diverso dalla

residenza)

codice fiscale

numero di telefono di

contatto e-mail

stato civile……
titolo studio……
condizione professionale……..
rapporto con l'assistito …….

impegno come caregiver:

Da quanto tempo si occupa della persona con disabilità o non autosufficiente……..
Attività assistenziali svolte……

Per quante ore nell'arco della giornata ……
Per quanti giorni alla settimana……..
Quanto tempo trascorre da solo/a con la persona assistita……..
Si prende cura o aiuta altri componenti della famiglia……

Note……..

2.Rete familiare e sociale (anche informale) del caregiver familiare
In questa parte occorrerà indicare se ci sono persone di aiuto al caregiver familiare (rete di risorse professionali, amicali e parentali con funzione di possibile sostegno).
……..

3.Rilevazione dello stress del caregiver familiare
Questa parte è legata allo screening (prevenzione) e alla valutazione (a cura di operatori professionali) di condizioni generali di stress, disagio emozionale e relazionale utili a pianificare l'attivazione di interventi mirati a sostegno del caregiver familiare. La stessa valutazione può evidenziare la necessità di invio ad un secondo livello di approfondimento specialistico.

Sintesi degli esiti della rilevazione dello stress del caregiver. Risultato della valutazione
……
……..…….

Aree di maggiore stress / burden per il caregiver
……
……..…….

Necessità di attivare interventi specifici di sostegno

……
……

Necessità di invio a secondo livello di valutazione / consulenza specialistica.

……
……

4.Analisi dei bisogni del caregiver familiare e identificazione di obiettivi ed interventi

***a*. Bisogni Informativi e Formativi del caregiver**

(descrizione)

Pianificazione risposte

- ○ Attività di informazione base sulle procedure per l'accesso alle prestazioni assistenziali offerte dal sistema integrato ed orientamento alle diverse opportunità e misure di sostegno per il "caregiver familiare.
- ○ Attività di informazione sulle associazioni rappresentative di promozione sociale e di volontariato attive sul territorio per la tutela del caregiver familiare.
- ○ Educazione di base al ruolo e alla cura (educational care).
- ○ Inserimento in iniziative di formazione e/o psico-educazione di gruppo.
- ○ Supervisione operativa e addestramento nell'attività assistenziale per i bisogni della persona assistita dopo valutazione delle competenze da rafforzare.
- ○ Addestramento all'utilizzo di semplici ausili.
- ○ Riconoscimento delle competenze.

b. Bisogni di supporto pratico operativo del caregiver (descrizione)

Pianificazione risposte

Sostituzione programmata:

- ○ Accoglienza temporanea dell'assistito in struttura residenziale o semi-residenziale.
- ○ Sollievo a domicilio: iniziative che consentano al caregiver familiare dei momenti di pausa, anche rimanendo nel proprio domicilio.
- ○ Sostituzione programmata (es 1 g. al mese) al domicilio per consentire al caregiver familiare il recupero di spazi propri nella comunità.
- ○ Sostituzione domiciliari di sollievo in caso di assenza programmata del caregiver per motivi clinici o in altre situazioni di particolari necessità.

Sostituzione in emergenza:

- ○ Sostituzione nelle situazioni impreviste di temporanea impossibilità ad assistere del caregiver familiare.

Ulteriori attività di supporto pratico:

- ○ Favorire la ricerca di un assistente familiare in caso di richiesta e/o necessità sopravvenuta da parte del caregiver familiare.
- ○ Favorire il raccordo e l'attivazione della rete di associazionismo e volontariato territoriale.
- ○ Affiancamento a supporto dell'intervento

	assistenziale anche con il ricorso a modalità a distanza in caso di richiesta da parte del caregiver familiare.
c. Bisogni emotivi relazionali del caregiver familiare (descrizione)	***Pianificazione risposte*** ○ Proposta/attivazione di consulenze psicologiche (individuale o familiare). ○ Proposta di inserimento in percorsi di auto mutuo aiuto e sostegno. ○ Valutazione e rivalutazione dello stress del caregiver. ○ Proposta di inserimento in percorsi orientati alla gestione dello stress. ○ Proposta di partecipazione a gruppi finalizzati (es. attività ludiche/ricreative, attività sportive, gruppi di cammino, ecc).

Sub Allegato A.3 "Scheda di monitoraggio distrettuale" del presente documento:

Caregiver utenti in condizioni di disabilità gravissima				
Caregiver familiari riconosciuti	numero	Caregiver ai sensi art. 1, comma 255 L 205/2017	numero	note
		Caregiver ai sensi art.26, comma 8 l.r. 11/2016	numero	
Informazione e formazione				
Spesa complessiva				
Percentuale spesa sulle risorse assegnate				
Risposte di sostegno attivate(tipologia e numero)	a. Informazione base procedureed orientamento b. Formazione generale Formazione specifica c. Riconoscimento competenze		(indicare numero) (indicare numero) (indicare numero)	
Numero interventi individuali o di gruppo				

Coinvolgimento soggetti pubblici eprivati				
Supporto pratico/operativo				
Spesa complessiva				
Percentuale spesa sulle risorse assegnate				
Risposte di sostegno attivate(tipologia e numero)	d. Sollievo programmato e. Sollievo in emergenza		(indicare numero) (indicare numero)	
Coinvolgimento soggetti pubblici e privati				
Supporto emotivo/relazionale				
Spesa complessiva				
Percentuale spesasulle risorse assegnate				
Risposte di sostegno attivate(tipologia e numero)	f. Ascolto e supporto psicologico erelazionale g. Sostegno di gruppo		(indicare numero) (indicare numero)	
Numero interventi individuali o di gruppo				
Coinvolgimento soggetti pubblici e privati				
Caregiver utenti in condizioni di non autosufficienza				
Caregiver familiari riconosciuti	numero	Caregiver ai sensi art. 1, comma 255 L 205/2017	numero	note
		Caregiver ai sensi art.26, comma 8 l.r. 11/2016	numero	

Informazione e formazione		
Spesa complessiva		
Percentuale spesasulle risorse assegnate		
Risposte di sostegno attivate(tipologia e numero)	a. Informazione base procedureed orientamento b. Formazione generale Formazione specifica c. Riconoscimento competenze	(indicare numero) (indicare numero) (indicare numero)
Numero interventi individuali o di gruppo		
Coinvolgimento soggetti pubblici eprivati		
Supporto pratico/operativo		
Spesa complessiva		
Percentuale spesasulle risorse assegnate		
Risposte di sostegno attivate (tipologia e numero)	d. Sollievo programmato e. Sollievo in emergenza	(indicare numero) (indicare numero)
Coinvolgimento soggetti pubblici eprivati		
Supporto emotivo/relazionale		
Spesa complessiva		
Percentuale spesasulle risorse assegnate		
Risposte di sostegno attivate (tipologia e numero)	f. Ascolto e supporto psicologico erelazionale g. Sostegno di gruppo	(indicare numero) (indicare numero)

Numero interventi individuali o di gruppo	
Coinvolgimento soggetti pubblici e privati	

Bur n. 46 del 06/04/2021

(Codice interno: 443784)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 295 del 16 marzo 2021

Approvazione degli indirizzi integrati di programmazione per l'attuazione degli interventi a sostegno del ruolo di cura e assistenza dei caregiver familiari, ai sensi del decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 ottobre 2020.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Adozione secondo quanto previsto all'art. 3 del decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 ottobre 2020 di indirizzi per l'attuazione degli interventi di sollievo e sostegno destinati ai caregiver familiari.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

L'art. 1, co. 254, della legge 27/12/2017, n. 205 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"*, al fine di attuare interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del *caregiver* familiare, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

Il comma successivo dello stesso articolo della legge citata, ha definito *caregiver* familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o si titolare di indennità di accompagnamento.

Con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", all'art. 1, comma 483, è stato previsto un incremento del Fondo citato di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2020 e 2021.

In considerazione della situazione di profondo disagio sociale ed economico causata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 che si protrarrà ancora nel tempo e che tali effetti negativi si ripercuotono in maniera particolare verso le persone particolarmente fragili, con il decreto del Ministro per le Pari Opportunità di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 ottobre 2020 sono stati definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del *caregiver* familiare per gli anni 2018 - 2019 e 2020. In particolare con il decreto sopra citato, sono state assegnate alle Regione del Veneto risorse pari a euro 3.529.957,18 per gli anni 2018 e 2019 e, pari a euro 1.894.226,98 per l'anno 2020.

Sulla base di quanto previsto dal decreto ministeriale citato le regioni adottano, nell'ambito della generale programmazione di integrazione socio sanitaria, con particolare riferimento alla programmazione delle risorse del Fondo per le non autosufficienze, specifici indirizzi integrati di programmazione per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 del decreto, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali, prevedendo peraltro il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità.

Ciò premesso, al fine di corrispondere alla prescrizione di cui all'articolo 3 del decreto citato, con il presente provvedimento, assumendo a riferimento il Piano regionale per la non autosufficienza 2019 - 2021 approvato con la DGR n. 670 del 26/5/2020 e contestualizzando gli interventi all'interno del sistema regionale dell'assistenza domiciliare di cui alla DGR n. 1338/2013 e sue successive modifiche ed integrazioni, si propone l'approvazione del documento "Programmazione degli interventi a sostegno del ruolo di cura e assistenza dei *caregiver* familiari" e la relativa "Scheda allegata agli indirizzi integrati di programmazione del fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza dei caregiver familiari - cronoprogramma e costi" di cui agli **Allegati A** e **B** al presente provvedimento, da realizzare mediante l'utilizzo delle quote del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare per il triennio 2018-2020.

Il documento di programmazione, di cui agli **Allegati A** e **B**, redatti secondo le modalità disposte dall'art. 3 del citato decreto interministeriale e dalle indicazioni della Presidenza del consiglio dei ministri pervenute in data 23 febbraio 2021 definisce, nel quadro delle politiche regionali per la non autosufficienza, i criteri per l'ammissione agli interventi, le tipologie di interventi e dei servizi programmati, il relativo cronoprogramma di attuazione e i relativi costi.

Il documento di "Programmazione degli interventi a sostegno del ruolo di cura e assistenza dei *caregiver* familiari" e la relativa "Scheda allegata agli indirizzi integrati di programmazione del fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza dei *caregiver* familiari - cronoprogramma e costi", di cui al presente atto, sono stati presentati alle Associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e loro familiari in data 18/02/2021 ed in data 12/03/2021.

Si fa rinvio ad un successivo atto del Direttore della Direzione dei servizi sociali o suo delegato per il riparto e l'assegnazione delle risorse alle Aziende ULSS sulla base dei criteri definiti per la domiciliarità dalla DGR n. 1664/2020, nonchè per gli eventuali provvedimenti conseguenti all'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

- VISTO l'art. 1, co. 254 e 255, della legge 27/12/2017, n. 205 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";*

- VISTA l'art. 1, comma 483 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";*

- VISTO il D.lgs. n. 118 del 2011 e s.m.i. *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";*

- VISTA la L.R. 29/6/2012, n. 23 "*Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio sanitario regionale 2012-2016*";

- VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012 *"Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";*

- VISTA la L.R. 25/10/2016, n. 19 "*Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominata "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS*";

- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/11/2019 *"Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze del triennio 2019-2021"*;

- VISTO il Decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 ottobre 2020 "*Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020"*;

- Richiamata la D.G.R. n. 1859 del 13/06/2006;

- Richiamata la D.G.R. n. 1338 del 30/7/2013;

- Richiamata la D.G.R. n. 1047 del 4/08/2015;

- Richiamata la D.G.R. n. 571 del 28/4/2017;

- Richiamata la D.G.R. n. 946 del 23/6/2017;

- Richiamata la DGR n. 670 del 26/5/2020;

- Richiamata la DGR n. 1664 del 01/12/2020;

delibera

1. di considerare le premesse e gli **Allegati A** e **B** parti integranti del presente provvedimento;
2. di approvare il documento "Programmazione degli interventi a sostegno del ruolo di cura e assistenza dei *caregiver* familiari" e la "Scheda allegata agli indirizzi integrati di programmazione del fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza dei *caregiver* familiari - cronoprogramma e costi", come riportato negli **Allegati A** e **B** al presente provvedimento, secondo quanto disposto dal Decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 ottobre 2020 e dalle indicazioni della Presidenza del consiglio dei ministri pervenute in data 23 febbraio 2021, da realizzarsi mediante l'utilizzo delle risorse assegnate alla Regione del Veneto a valere sul Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare per il triennio 2018-2020;
3. di rinviare ad un successivo atto del Direttore della Direzione dei servizi sociali o suo delegato per il riparto e l'assegnazione delle risorse alle Aziende ULSS sulla base dei criteri definiti per la domiciliarità dalla DGR n. 1664/2020, nonchè per gli eventuali provvedimenti conseguenti all'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E

ASSISTENZA DEI CAREGIVER FAMILIARI

Indirizzi integrati di programmazione 2018-2020
di cui al decreto del 27 ottobre 2020 (G.U. n. 17 del 22.01.2021)

1. Il quadro di contesto e le modalità di attuazione dell'integrazione socio-sanitaria

1.1 Il quadro di contesto degli indirizzi integrati di programmazione*: l'articolo 3, comma 1, del* decreto *del 27.10.2020, prevede che "le regioni adottino, nell'ambito della generale programmazione di integrazione sociosanitaria e nell'ambito della programmazione delle risorse* del Fondo per le non autosufficienze e del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza *del caregiver, specifici indirizzi di cui all'art. 1, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di* confronto con le autonomie locali, prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità*"*

Il modello organizzativo dei servizi sociali e socio-sanitari sviluppato dalla Regione del Veneto, consiste in un sistema organico e funzionale di rete, il cui obiettivo fondamentale è quello di rinforzare e accompagnare i cittadini non autosufficienti e con disabilità e i loro familiari attraverso la valorizzazione di politiche sanitarie e sociali integrate. L'impulso all'integrazione tra ambito sociale e sanitario, base qualificante del modello Veneto, si concretizza in un insieme strutturale e dinamico di servizi/prestazioni socio-sanitarie e sostegni a valenza economica diretti ed indiretti per favorire la permanenza nel proprio luogo di vita della persona non autosufficiente o con disabilità, e anche nel sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare.
Questo sistema integrato di domiciliarità si pone in rapporto sinergico con la rete dei servizi dedicati alla residenzialità e semi residenzialità, lungo un percorso lineare caratterizzato secondo livelli di intensità assistenziale flessibile e modulata, in relazione ai bisogni espressi dai cittadini o rappresentati dai loro familiari con lo scopo di garantire appropriatezza degli interventi e continuità assistenziale.
In questo scenario si integra pertanto il piano di indirizzi per il fondo al sostegno del ruolo di cura e assistenza dei caregiver familiari, volto al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dai numerosi familiari di persone non autosufficienti o con disabilità, che, impegnati peraltro nelle fasi della pandemia da COVID 19, sostengono i propri cari in un contesto caratterizzato dalle rilevanti ripercussioni in ambito sociale ed economico familiare.
Il presente piano di programmazione si integra nei fondamentali indirizzi di programmazione socio-sanitaria previsti dal Piano Socio-Sanitario Regionale (PSSR) 2019-2023, adottato con LR n. 48/2018, che in continuità con il PSSR precedente 2012-2016, identifica un insieme di criteri strategici volti alla definizione degli interventi da implementare nel quinquennio del Piano. Questi criteri determinanti sono: il monitoraggio del bisogno, la ricomposizione e focalizzazione delle risorse, la sussidiarietà e la sinergia, il welfare di iniziativa e di comunità, l'integrazione socio-sanitaria ed infine l'inclusione sociale.
Nel Piano trovano approvazione le politiche di programmazione e organizzazione degli interventi e delle prestazioni nella sfera della non autosufficienza e della disabilità, che si sviluppano secondo i seguenti capisaldi:

- programmare gli interventi in rispondenza ai bisogni espressi dal territorio regionale;
- assicurare l'erogazione uniforme in tutto il territorio regionale di servizi e delle prestazioni a favore delle persone non autosufficienti e con disabilità;
- rafforzare il modello regionale di integrazione socio-sanitaria;
- valorizzare le migliori pratiche sviluppate nei territori;
- valorizzare le partnership tra i diversi soggetti della rete di welfare regionale in una logica di corresponsabilità nella programmazione di obiettivi e azioni, nell'individuazione e apporto delle risorse necessarie all'attuazione di quanto programmato e nella proposizione e sviluppo

di ogni iniziativa volta ad attualizzare il sistema rispetto all'evolversi dei bisogni, migliorando l'appropriatezza degli interventi.

Le strategie comuni ed integrate da sviluppare nell'orizzonte del PSSR 2019-2023 in questo contesto programmatorio riguardano principalmente:

- l'implementazione di modalità e tecniche socio-educative e abilitative, assistenziali e tutelari scientificamente supportate e capaci di perseguire, anche con l'ausilio di tecnologie specifiche, il più alto livello possibile di funzionamento e autonomia delle persone con disabilità e non autosufficienza;
- l'applicazione alternativa di tecniche socio-riabilitative e di processi di inclusione sociale, per la riduzione della domanda di sostegni e supporti e per una maggiore flessibilità nell'organizzazione e integrazione dei processi assistenziali sia a livello domiciliare e semiresidenziale sia a livello residenziale;
- l'attivazione di sostegni e supporti erogati dai servizi della rete formale secondo priorità rispetto al bisogno, tenendo conto delle risorse personali, familiari e del contesto sociale di riferimento delle persone;
- il rafforzamento degli interventi a sostegno della domiciliarità, compresi gli interventi di sollievo, integrando in tal senso i trasferimenti monetari (ICD) con i servizi semiresidenziali (centri diurni);
- la promozione dell'attivazione di percorsi di sostegno alla partecipazione e all'inclusione sociale che, ponendo al centro le potenzialità della persona, concorrano alla generazione di processi con valenze restitutive e trasformative dei contesti sociali e lavorativi di appartenenza delle persone con disabilità e non autosufficienti;
- la promozione dell'attivazione di percorsi e la creazione delle condizioni che portino le persone ad autodeterminarsi e, quindi, ad essere protagoniste della propria vita.

Il contesto normativo regionale in cui si sviluppa il piano di indirizzi per il fondo al sostegno del ruolo di cura e assistenza dei caregiver familiari si articola nei seguenti provvedimenti che, inevitabilmente, tracciano il quadro operativo di intervento:

- LR n. 11/2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in *attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112": TITOLO IV* - Servizi alla persona e alla comunità, CAPO II - Tutela della salute, servizi sociali e integrazione socio-sanitaria";
- LR n. 23/2012 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016";
- LR n. 19/2016 "*Istituzione dell'ente governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della* Regione del Veneto - *Azienda Zero". Disposizioni* per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle aziende ULSS";
- LR n. 48/2018 "Piano Socio Sanitario regionale 2019-2023";
- DGR n. 1859/2006: "Linee di indirizzo per il sistema della domiciliarità e della residenzialità Area Disabili";
- DGR n. 4588/2007 "Attività delle Unità di Valutazione Multidimensionali Distrettuali (UVMD) – Approvazione linee di indirizzo alle aziende ULSS";
- DGR n. 4589/2007 "Indirizzi per la determinazione dei livelli di assistenza alle persone con disabilità accolte nei servizi residenziali";
- DGR n. 2575/2009 "Individuazione e approvazione della nuova scheda di valutazione multidimensionale disabili (SVaMDi)";
- DGR n. 2960/2012 "Approvazione modifiche ed integrazioni alla scheda SVaMDi di cui alla DGR n. 2575/2009";
- DGR n. 1804/2014 "Disposizioni in materia SVaMDi di cui alla DGR n. 2960/2012. Approvazione del documento "Linee Guida per la codifica ICF e compilazione della Scheda di valutazione multidimensionale SVaMDi" e del programma operativo di implementazione ed estensione dello strumento";

- DGR n. 1338/2013 "*Istituzione dell'Impegnativa di Cura Domiciliare*";
- DGR n. 164/2014 "Impegnativa di Cura Domiciliare. Approvazione degli esiti istruttori per *l'anno 2013, ai sensi della* DGR n. 1338 del 30 luglio 2013";
- DGR n. 1047/2015 "Impegnativa di Cura Domiciliare (DGR n. 1338/2013). Aggiornamento e integrazione delle disposizioni operative";
- DGR n. 571/2017 "Istituzione dell'Impegnativa di Cura Domiciliare per persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica (DGR n. 2213/2016 e DGR n. 1338/2013)";
- DGR n. 1759/2019 "Programmazione e attribuzione alle aziende ULSS delle risorse finanziarie regionali e statali per la non autosufficienza – anno 2019";
- DGR n. 670/2020 "*Approvazione del "Pi*ano regionale per la non autosufficienza 2019-2021 di *cui al DPCM 21 novembre 2019 per l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le non* autosufficienze del triennio 2019-2021";
- DGR n. 1664/2020 *"Programmazione e attribuzione alle aziende ULSS delle* risorse finanziarie regionali e statali per la Non Autosufficienza *– anno 2020"*.

Il presente documento è stato rappresentato in data 18/02/2021 ed in data 12/03/2021, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del decreto del 27/10/2020, alle Associazioni maggiormente rappresentative delle persone non autosufficienti e con disabilità e dei loro familiari. Il modello organizzativo-gestionale funzionale alla gestione operativa di intervento e richiamato per l'allocazione delle risorse provenienti dal Fondo per il sostegno del ruolo di cura ed assistenza del caregiver familiare, è quello per il quale l'ANCI Veneto, in occasione della presentazione del Piano per l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per la non autosufficienza si è espressa favorevolmente. Tale modello, nel quale si incardina il presente documento, si struttura e consolida quindi attorno al ruolo strategico svolto dalle aziende ULSS nella gestione coordinata degli interventi (ICD, ADI-SAD e sollievo in regime semiresidenziale) nell'intero complesso degli ambiti territoriali. In merito al modello i punti di forza riguardano gli aspetti di equità allocativa, efficienza operativa e regolarità nell'erogazione degli interventi riconosciuti anche dalla stessa ANCI Veneto.

1.2 L'*integrazione socio*-sanitaria

L'integrazione socio-sanitaria è l'elemento fondante della programmazione del sistema coordinato e organico dei servizi e degli interventi alla persona, rappresenta la base per la realizzazione di una rete di opportunità e l'implementazione di sostegni capaci di assicurare una risposta assistenziale in linea con i criteri di appropriatezza, efficacia ed efficienza.
Quest'elemento fondante consente di definire gli interventi e le prestazioni secondo schemi organizzativi che coordinano a unità la molteplicità dei contributi di più soggetti attivi nel settore, ponendo la persona al centro del processo valutativo del bisogno secondo un approccio di presa in carico globale. Lo sviluppo e la definizione del presente documento aderisce a questo processo programmatorio, valorizzando il coordinamento delle reti coinvolte nel sistema dei servizi assistenziali a favore della persona non autosufficiente o con disabilità e dei loro familiari, con lo scopo di razionalizzare e ottimizzare tutte le sinergie possibili volte al raggiungimento di una maggior inclusione e qualità di vita della persona e del suo nucleo familiare. Il coinvolgimento della famiglia e delle comunità di riferimento nei processi di presa in carico viene considerato fattore strategico di sostenibilità e di generazione di inclusione. Diventa fondamentale il ruolo del Distretto, perno della realizzazione dell'integrazione socio-sanitaria e luogo di prossimità alla vita del cittadino. Nel sistema della rete dei servizi si rileva il contributo del Terzo Settore, anche per la sua capacità di farsi collettore dei bisogni emergenti del territorio.
Per prolungare il più possibile la permanenza nel contesto di vita proprio della persona non autosufficiente e con disabilità, gli interventi a sostegno del ruolo di cura ed assistenza del caregiver familiare, contestualizzati ed armonizzati all'interno del sistema della domiciliarità, assumono un ruolo fondamentale nell'implementazione di azioni che consolidano la platea dei supporti e valorizzano la rete primaria di appartenenza. Il presente piano viene sviluppato nell'ambito delle

politiche della non autosufficienza e della disabilità ed, in particolare, nella ricomposizione dei sostegni programmati in sinergia con le prestazioni, i servizi, gli interventi e i trasferimenti monetari, attuati con le risorse del FNA, anche a garanzia dell'erogazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) definiti nel Piano nazionale per la non autosufficienza.

1.2.1 Ambiti territoriali e punti unici di accesso

Descrizione delle modalità di attuazione dell'impegno della Regione.

La cronicità ha un forte impatto socio-sanitario, con conseguenze importanti sia per le persone non autosufficienti o con disabilità che per l'intenso coinvolgimento della famiglia, sono necessarie perciò risposte che comprendano l'evoluzione delle condizioni socio-sanitarie della persona non autosufficiente o con disabilità e l'evoluzione dei bisogni dei familiari che li assistono, che puntino ad assicurare cura e assistenza appropriata nel corso della vita.
Per sostenere tale obiettivo si è rivelato essenziale il passaggio organizzativo implementato con la LR n. 19/2016 che ha determinato il nuovo assetto organizzativo delle aziende ULSS, individuando gli ambiti territoriali delle nuove aziende nei Distretti, configurandoli nei bacini delle aziende ULSS esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge citata (DGR n. 1191/2020).
Tale evoluzione è finalizzata a contribuire al miglioramento della tutela e dell'assistenza a favore delle persone non autosufficienti e di quelle con disabilità, riducendo il peso assistenziale sulle loro famiglie e sul contesto sociale, migliorando la qualità di vita, rendendo più efficaci ed efficienti i servizi sanitari in termini di prevenzione e assistenza e assicurando maggiore uniformità ed equità di accesso ai cittadini.
Le aziende ULSS assicurano e coordinano la rete dell'assistenza territoriale, l'integrazione delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie territoriali ed ospedaliere e favoriscono la continuità delle cure. Le stesse rivestono un ruolo decisivo nei processi di governo e di allocazione delle risorse.
Nella LR n. 23/2012 e nella LR n. 19/2016 viene rafforzato il ruolo strategico del modello organizzativo di Distretto "forte". Il Distretto è il "luogo privilegiato di gestione e coordinamento funzionale ed organizzativo della rete dei servizi socio-sanitari e sanitari territoriali", luogo in cui si potenzia l'assistenza territoriale, si sviluppano e diffondono modelli di gestione integrata della cronicità implementando modelli organizzativi a rete fondati su team multi professionali. Il Distretto è altresì il centro di riferimento per il coordinamento dei punti unici di accesso (sportelli integrati) contestualizzati nel quadro della domiciliarità dalla DGR n. 670/2020 portati a sistema progressivamente da alcuni anni in attuazione della DGR n. 39/2006 e definiti operativamente con DGR n. 3109/2006.
A sostegno dell'importanza delle sinergie tra ambito sociale, socio-sanitario e sanitario, la Regione del Veneto ha adottato analoghi ambiti territoriali di programmazione ed erogazione integrata degli interventi, per il comparto sanitario e sociale, allineando gli ambiti sociali intercomunali, di cui all'art. 8 della L. n. 328/2000, con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari.
La governance territoriale e l'integrazione socio-sanitaria, nel modello veneto si qualificano quindi all'interno degli ambiti distrettuali, per la partecipazione delle comunità locali (Comitati e Conferenze dei Sindaci) ai processi di pianificazione e per la delega dai comuni alle aziende ULSS della gestione di molteplici servizi sociali. In tale contesto, lo strumento primario di ricognizione dei bisogni per l'integrazione socio-sanitaria e per la ricomposizione e l'ottimizzazione delle risorse, provenienti dalle reti formali e informali e più in generale dal territorio, è rappresentato dal Piano di Zona del Distretto.

1.2.2 Valutazione multidimensionale

Descrizione dell'impegno della Regione.

La Regione del Veneto realizza la presa in carico globale della persona non autosufficiente e della

sua famiglia attraverso il processo organizzativo a rete fondato sul team multi professionale, con l'attivazione dell'Unità Valutativa MultiDimensionale, strumento in grado di progettare interventi integrati, grazie al coinvolgimento di diversi servizi e competenze.
L'UVMD, in ottemperanza alla DGR n. 4588/2007, è costituita presso ciascun Distretto socio-sanitario nelle aziende ULSS del territorio regionale. Ad essa è demandata la funzione della valutazione e della diagnosi bio-psico-sociale, e vi partecipano tutte le professionalità, sociali, sanitarie e socio-sanitarie che, rispetto alla situazione personale e familiare, sono funzionali alla realizzazione del progetto personalizzato. L'UVMD rappresenta il luogo privilegiato per la conoscenza reciproca, lo scambio proficuo di informazioni, la condivisione di valori e mandati ed è la porta di accesso al sistema integrato dei servizi socio-sanitari nonché al riconoscimento dei sostegni e dei supporti di assistenza indiretta (trasferimenti monetari), atti a definire un progetto che garantisca un'assistenza differenziata e personalizzata che risponda ai reali bisogni della persona e a quelli del caregiver che la segue.
L'UVMD può essere attivata attraverso la richiesta di valutazione presentata dalla persona non autosufficiente, dal tutore o amministratore di sostegno, da un familiare o dagli operatori sociali, sanitari e socio-sanitari che hanno in carico la persona.
La valutazione multidimensionale è supportata da due strumenti di valutazione, la SVaMA (DGR n. 2961/2012) e la SVaMDi (DGR n. 2960/2012 e DGR n. 1804/2014), che costituiscono modalità uniformi di valutazione sul territorio regionale secondo le classificazioni previste dall'International Classification of Functioning (I.C.F.) e dall'International Classification of Diseases (I.C.D.).
La scheda SVaMA/SVaMA semplificata, per la valutazione delle persone in condizione di disabilità grave e gravissima, così come definite dal DM del 26 settembre 2016, è stata altresì integrata e perfezionata a seguito delle DGR n. 1338/2013, DGR n. 1986/2013 e DGR n. 1047/2015.

1.2.3 Progetto personalizzato

Descrizione dell'impegno della Regione.

Il progetto personalizzato è il documento di sintesi che mira a ideare un intervento di aiuto e sostegno a favore della persona non autosufficiente o con disabilità e della sua famiglia e viene definito ed approvato dall'UVMD. Il Progetto personalizzato viene elaborato sulla base di valutazioni tecnico-specialistiche multidisciplinari. Nel progetto interagiscono elementi di valutazione clinica, assistenziale, sociale, psicologica, linguistico-comunicativa e relazionale. Il documento deve indicare: la natura del bisogno rilevato, gli obiettivi che si intende raggiungere, i risultati attesi, le azioni specifiche, la tipologia delle prestazioni/interventi, le figure professionali impegnate nel raggiungimento degli obiettivi, la durata complessiva del piano, le risorse necessarie ed infine gli indicatori di verifica in itinere ed ex post. Tutti gli elementi descritti sono integrati e condivisi con i caregivers e/o con la persona non autosufficiente o con disabilità, per garantire il più possibile la partecipazione attiva, l'empowerment e l'autodeterminazione degli stessi, al fine di definire risposte appropriate alle specifiche esigenze della persona e dei familiari.
Attraverso la predisposizione del progetto personalizzato si ricompongono secondo l'ottica dell'ottimizzazione e del miglioramento, le risorse e le opportunità presenti e potenzialmente attivabili a favore di una presa in carico globale e continuativa.
Nel progetto personalizzato si integrano e coordinano in modo unitario e mirato rispetto al bisogno della persona, i vari interventi, sostegni, servizi e supporti. Il progetto viene predisposto seguendo gli obiettivi generali del miglioramento della qualità di vita e del benessere della persona e della famiglia e contestualmente la garanzia della sostenibilità del sistema della rete dei servizi.
Durante la fase di attuazione del progetto lo stesso è sottoposto ad un costante monitoraggio, atto a verificare l'evolversi della situazione e dei bisogni della persona, dei suoi familiari e del contesto di vita in modo da poter riorientare prontamente gli obiettivi di cura e assistenza con la garanzia di renderli più aderenti alle esigenze della situazione in continua evoluzione.
L'UVMD individua, quindi, nel progetto personalizzato il "case manager", cioè l'operatore di riferimento capace di garantire la personalizzazione del rapporto con la persona, e la sua rete

primaria durante tutto il percorso assistenziale, svolgendo il ruolo di mediatore tra i vari professionisti coinvolti, provvedendo anche al monitoraggio del percorso previsto.
Gli interventi contemplati dal progetto devono essere descritti in termini di esiti attesi.

1.2.4 Budget di Progetto

Descrizione l'impegno della Regione.

Il budget di progetto è uno strumento organizzativo-gestionale per la realizzazione dei progetti personalizzati, in grado di garantire l'esigibilità del diritto al miglioramento del benessere e della salute attraverso l'attivazione di interventi sociosanitari integrati. Il Budget è costituito dall'insieme delle risorse economiche, professionali e umane, dal capitale sociale e relazionale della comunità locale, necessarie a promuovere contesti relazionali, familiari e sociali idonei a favorire una migliore inclusione sociale della persona e del suo caregiver. Si fonda sul principio di sostenibilità, le risorse nel budget di progetto infatti, non vanno trattate in termini di risparmio, ma investite per produrre altre risorse e utilizzate per generare cambiamento sociale e modificare quelle situazioni che sono fonte di spesa.
Nel Budget di progetto si valorizzano la persona non autosufficiente e la sua famiglia come portatori di risorse in termini di saperi, competenze, legami, che sono elementi fondamentali in un progetto di intervento capace di cogliere e promuovere l'auto-attivazione delle persone e dei contesti e la responsabilizzazione dei singoli e delle comunità.
La Regione del Veneto ha valorizzato tale strumento mettendo a disposizione degli ambiti territoriali, come sopra definiti, moduli informatici predisposti per la rilevazione delle valutazioni e dei progetti individuali e di moduli informatici predisposti per l'emissione delle impegnative e per la rilevazione delle prestazioni.
Attraverso l'utilizzo dello strumento organizzativo-gestionale del budget progettuale si mira al superamento della frammentazione che la persona vive nei diversi ambiti di cura e assistenza, e diventa infatti fondamentale nella costruzione del budget mettere a disposizione tutte le risorse (pubbliche, persona/famiglia, comunità) ricollocandole efficacemente con il fine di raggiungere gli obiettivi previsti nel progetto personalizzato.
Nella definizione del budget è necessario evidenziare:

- l'individuazione del case manager (per il monitoraggio dell'adeguatezza del progetto ai bisogni del soggetto e degli obiettivi del budget);
- la descrizione del processo di monitoraggio con l'indicazione di tutti i soggetti coinvolti nello stesso (UVMD, case manager, familiari, erogatori di prestazioni, altro);
- la definizione dei risultati attesi in relazione alle risorse ed ai sostegni messi a disposizione;
- l'individuazione degli indicatori atti a misurare gli esiti raggiunti rispetto a quelli attesi, anche in relazione all'efficacia e all'efficienza dei sostegni programmati;
- le ipotesi di aggiornamento del progetto individuale a seguito del monitoraggio del budget di progetto.

2. La tipologia degli interventi

L'articolo 1 comma 2 del decreto del 27 ottobre 2020 richiama l'articolo 3 del DM 26 settembre 2016 e prevede che le risorse del fondo vengano utilizzate per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare di cui all'art. 1, comma 255 della legge del 27 dicembre 2017 n. 205 dando priorità:

- ai caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima tenendo conto anche dei fenomeni di insorgenza anticipata "Per persone in condizione di disabilità gravissima, ai soli fini del presente decreto (DM 26 settembre 2016), si intendono le persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri n. 159 del 2013" e per le quali sia verificata almeno una delle condizioni declinate nelle lettere da a) ad i) del medesimo decreto, secondo le scale per la valutazione illustrate negli allegati al medesimo decreto.

- ai caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali comprovata da idonea documentazione;

- per programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver.

Considerata l'esperienza consolidata dalla Regione del Veneto nel sistema delle Impegnative di Cura Domiciliari (ICD), anche in relazione all'equità nel riconoscimento degli interventi, le risorse del fondo caregiver verranno destinate ai caregiver prendendo a riferimento le tipologie di sostegno indiretto così come declinate nel piano regionale per la non autosufficienza 2019 - 2021 approvato con DGR n. 670 del 26 maggio 2020. Gli interventi vengono contestualizzati all'interno del sistema regionale dell'assistenza domiciliare così come disciplinato dalla DGR n. 1338/2013 e dalle successive DGR n. 164/2014, DGR n. 1047/2015 e DGR n. 571/2017.

In particolare gli interventi di sollievo e sostegno destinati al caregiver familiare di cui all'art. 1 comma 255 della L. 27 dicembre 2017 n. 205, mutualmente esclusivi tra loro e con le varie tipologie di impegnative di cura domiciliare sopracitate di cui si richiama il regime, vengono riconosciuti dando priorità:

Intervento A.1 - Ai caregiver che seguono persone in condizione di disabilità gravissima tenendo conto anche dei fenomeni di insorgenza anticipata in possesso dei requisiti declinati di seguito:

- persone affette da decadimento cognitivo accompagnato a gravi disturbi comportamentali o a persone con disturbi neurosensoriali che necessitino di supervisione ed assistenza continuativa a tutela della propria e altrui incolumità. Include soggetti che presentino disturbi del comportamento di difficile gestione domiciliare con una moderata-severa compromissione delle funzioni cognitive tra cui la perdita di giudizio sia che presentino una deambulazione incerta che necessita di supervisione ed assistenza che una completa perdita di autonomia nella deambulazione. Attraverso la scala NPI (Neuropsychiatric Inventory) punteggio-frequenza x gravità vengono quantificati i disturbi comportamentali e attraverso la scala dello stress, il carico di stress del caregiver. Sono considerati eleggibili i soggetti con punteggio al quadro La presenza della condizione di disabilità gravissima, ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del DM 26 settembre 2016, è definita da una perdita di autonomia nelle attività della vita quotidiana (ADL) definita dal punteggio dell'Indice di Barthel-Attività di base >=50. Vengono inclusi i profili 16 e 17 della SVaMA che contemplino per definizione la presenza di disturbi comportamentali, un punteggio all'Indice di Barthel-Mobilità >=15 e punteggio all'Indice di Barthel-Attività di base>=15.Possono avvalersi di questo contributo anche i soggetti con diagnosi del codice ICPC della SVaMA = F83, F84, F94 e F99 (occhio) e H86 e H99 (orecchio) con punteggio dell'Indice di Barthel-Attività di base >=50 e compromissione della mobilità all'Indice di Barthel-Mobilità >=15.

- persone con disabilità gravissime e in condizione di dipendenza vitale e/o ventilazione assistita che necessitano a domicilio di assistenza continua nelle 24 ore. Il maggior bisogno assistenziale è rilevabile dal profilo SVaMA pari a 14 o 15 e deve concretizzarsi non solo in elevate necessità assistenziali ma anche sanitarie. La presenza della condizione di disabilità gravissima, ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del DM 26 settembre 2016 per tale tipologia di intervento viene riscontrata ulteriormente dalla SVaMA con scheda valutazione sanitaria, parte dell'assistenza infermieristica, dalla quale si rileva il punto 12

(Respiratore/Ventilazione assistita) o il punto 15 (dipendenza dalle apparecchiature elettromedicali) oppure la presenza tra le diagnosi del codice ICPC = A07 (coma) oppure SVaMA con la presenza tra le diagnosi del codice ICPC = F83, F84, F94 e F99 (occhio) e H86 e H99 (orecchio) e punteggio >=50 nella scala di Barthel per le ADL.

- persone affette da sclerosi laterale amiotrofica valutate attraverso la SVaMA, con quadro sinottico appositamente definito dalla DGR n. 1986/2013 con punteggio PSOC>160, finalizzato a verificare l'adeguatezza del supporto erogato dalla famiglia o dalla rete sociale e le alternative alla istituzionalizzazione.

- persone con disabilità fisica e motoria di età compresa tra 18 e 64 anni a cui sia stato riconosciuto lo stato di handicap grave (art. 3, comma 3, L. n. 104/92) e l'indennità di accompagnamento, valutate attraverso la SVaMDi. Ulteriori requisiti necessari sono la presenza tra le diagnosi del codice ICD-X = H 54 (sordità) e = H 90.3 (ipoacusia neurosensoriale bilaterale) e con punteggio 4 su 4 della performance comunicazione ICF oppure SVaMDi con valorizzato, nella rispettiva scheda sanitaria, parte infermieristica, il punto 12 (Respiratore/Ventilazione assistita) o il punto 15 (dipendenza dalle apparecchiature elettromedicali) oppure SVaMDi con valorizzato, nella rispettiva scheda sanitaria il codice di diagnosi ICD-X = G82.5 (tetraplegia non specificata) oppure utenti con diagnosi compatibili con i seguenti gruppi nosologici secondo la classificazione ACG:
  - NUR 06 – Parkinson;
  - NUR 08 – Sclerosi multipla;
  - NUR 09 – Distrofia muscolare;
  - NUR 12 – Quadriplegia;
  - NUR 15 – Esiti da trauma cranico;
  - NUR 18 – Esiti di paralisi cerebrale infantile.

- persone con disabilità psichica e intellettiva a cui sia stato riconosciuto lo stato di handicap grave (art. 3, comma 3, L. n. 104/1992), con presenza di indennità di accompagnamento valutate attraverso la SVaMDi. Ulteriori requisiti necessari sono la scheda SVaMDi con presenza tra le diagnosi del codice ICD-X = H 54 (sordità) e = H 90.3 (ipoacusia neurosensoriale bilaterale) e con punteggio 4 su 4 della performance comunicazione ICF oppure SVaMDi con punteggio di gravità >=6 e associato alla presenza di uno dei seguenti codici di diagnosi ICD-X:
  - F84.0 – Disturbo autistico;
  - F84.1 – Autismo atipico;
  - F84.2 – Disturbo di Rett;
  - F84.3 – Disturbo disintegrativo dell'infanzia;
  - F84.5 – Disturbo di Asperger;
  - F84.9 – DPS-NAS;

  oppure SVaMDi con punteggio di gravità >=6 e associato alla presenza di uno dei seguenti codici di diagnosi ICD-X;
  - F72 – Ritardo mentale grave;
  - F73 – Ritardo mentale profondo.

Intervento A.2 - Ai caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione:

- persone non autosufficienti o con disabilità, valutate e in lista per l'accesso alle unità di offerta residenziali. Si richiamano in merito i requisiti previsti dalla DGR n. 1133 del 2008 ed i relativi provvedimenti attuativi per l'accesso al sistema della residenzialità per le persone non autosufficienti e quelli previsti dalla DGR n. 1859 del 13 maggio 2006 ed i relativi

provvedimenti attuativi per l'accesso al sistema della residenzialità per le persone con disabilità.

-

Intervento A.3 - Ai programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita:

- persone non autosufficienti accolte in regime residenziale così come disciplinato dalle DGR n. 1133 del 2008, DGR n. 394 del 2007, DGR n. 457 del 2007 e DGR n. 1304 del 2021 nonché persone con disabilità accolte in regime residenziale così come disciplinato dalla DGR n. 1859 del 13 maggio 2006, DGR n. 84 del 16 gennaio 2007, DGR n. 244 del 2015 e DGR n. 1103 del 30 luglio 2019.

A parità di punteggio verranno presi in considerazione, in successione, per il posizionamento in graduatoria, i seguenti ulteriori criteri di priorità per il riconoscimento dell'intervento di sollievo e sostegno destinato al caregiver familiare:

- nuclei familiari monoparentali;
- anni di effettiva convivenza ed assistenza da parte del caregiver;
- conciliabilità dell'attività lavorativa con l'assistenza al familiare (impegno lavorativo in termini di orario).

3. Compartecipazione

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 non si prevede una compartecipazione finanziaria da parte della Regione del Veneto.

SCHEDA ALLEGATA AGLI INDIRIZZI INTEGRATI DI PROGRAMMAZIONE
FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E
ASSISTENZA DEI CAREGIVER FAMILIARI – CRONOPROGRAMMA E COSTI
di cui all'art. 3 comma 3 del Decreto del 27 ottobre 2020 (G.U. n. 17 del 22.01.2021)

1. Piano di massima delle attività per la realizzazione degli interventi

Gli interventi di sollievo e sostegno destinato al caregiver, di diversa entità sulla base della gravità, mirano a valorizzare e sostenere il ruolo del familiare e così facendo garantiscono la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti o con disabilità, attraverso gli interventi declinati dall'art. 1 comma 2 del decreto del 27 ottobre 2020.

Nel merito la procedura per il riconoscimento dell'intervento prevede i seguenti passaggi.

Il cittadino interessato ad accedere a questa misura di sostegno contestualizzata nel sistema della domiciliarità può presentare la richiesta in qualunque momento, tramite gli sportelli integrati e gli altri punti di accesso alla rete dei servizi individuati dagli enti locali e dalle aziende ULSS. (punto1.2.1 del documento sugli Indirizzi integrati di programmazione 2018-2020). Nell'intero quadro organizzativo del sistema della domiciliarità e della relativa rete dei soggetti istituzionali coinvolti negli ambiti territoriali viene in primis data la necessaria pubblicità alle opportunità previste dal decreto del 27 ottobre 2020.

I soggetti titolati a presentare la domanda di intervento di sollievo e sostegno destinato al caregiver familiare sono il familiare ossia la persona che si prende cura e assiste il coniuge, l'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche cronica o degenerativa, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata o sia titolare di indennità di accompagnamento (Art. 1, comma 255 della L. 30/12/2017, n. 205).

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificazione ISEE;
b) scheda di valutazione multidimensionale (SVaMA/SVaMA in forma semplificata, SVaMDi).

Il riconoscimento del diritto all'intervento di sollievo e sostegno destinato al caregiver familiare fa riferimento, sulla base della valutazione UVMD, ai seguenti due parametri:

A) ai criteri già declinati nel piano regionale per la non autosufficienza 2019-2021 di cui alla DGR n. 670 del 26 maggio 2020, tenuto conto della condizione di non autosufficienza sotto i profili sociale e sanitario della persona assistita che ne evidenzi la particolare necessità come da allegato A "indirizzi integrati di programmazione 2018 - 2020" nonché sulla base di quanto di seguito riportato;
B) alla compatibilità, valutata dalla competente UVMD, del potenziale assistenziale del cargiver rispetto al bisogno della persona non autosufficiente o con disabilità relativo all'aiuto in una o più attività della vita quotidiana, come stabilito sulla base del parametro di cui alla precedente lettera A).

Tale riconoscimento è condizionato all'accertamento della condizione economica rilevata attraverso l'ISEE per prestazioni agevolate di natura socio sanitaria.

Sulla base del bisogno e del livello di gravità delle persone non autosufficienti e disabili viene garantito il rafforzamento dell'intervento di sollievo e sostegno destinato al caregiver familiare in particolare per l'intervento A.1:

- **persone affette da demenze di tutti i tipi accompagnate da gravi disturbi comportamentali con maggior bisogno assistenziale**.
  Il piano individuale deve indicare se è stato fatto riferimento al Centro per i Disturbi Cognitivi e le Demenze (CDCD, istituito con DGR n. 3542/2007 e modificato con DGR n. 653/2015) eventualmente presente nel territorio della ULSS che ha in carico il paziente (ovvero in altra ULSS) e chi ha in carico la gestione farmacologica e non-farmacologica della malattia di base e dei disturbi. Il contenuto assistenziale previsto per tali interventi di sostegno è quello dell'assistenza nelle attività strumentali della vita quotidiana (iADL) e dell'assistenza nelle attività della vita quotidiana (ADL). Viene previsto un intervento di sostegno mensile di 400,00€ ed il trasferimento viene condizionato ad ISEE per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria inferiori a 50.000,00€. Nell'ambito del progetto personalizzato vi è la modulazione degli interventi coordinati con i centri diurni e con l'assistenza domiciliare.

- **persone in condizione di dipendenza vitale e/o ventilazione assistita che necessitano a domicilio di assistenza continua nelle 24 ore.**
  La complessità assistenziale di cui tali persone necessitano comporta l'erogazione di prestazioni che consistono nell'assistenza delle attività strumentali della vita quotidiana (iADL) ovvero nell'assistenza alle attività della vita quotidiana (ADL). L'intervento si caratterizza per la precedente o contestuale presa in carico da parte dei servizi di assistenza domiciliare integrata. Viene previsto un intervento di sostegno mensile di 800,00€ ed il trasferimento viene condizionato ad ISEE per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria inferiori a 60.000,00€ sia per i beneficiari maggiorenni che per quelli minorenni. Nell'ambito del progetto personalizzato vi è la modulazione degli interventi coordinati con l'assistenza domiciliare.

- **persone affette da sclerosi laterale amiotrofica.**
  I progetti sono finalizzati a realizzare e potenziare percorsi assistenziali domiciliari di presa in carico globale della persona affetta da sclerosi laterale amiotrofica. Il supporto garantisce l'assistenza rapportata allo stato di evoluzione della malattia e riconosce il lavoro di cura dei caregiver sulla base di un progetto personalizzato e monitorato dall'UVMD. Viene previsto un intervento di sostegno mensile minimo di 400,00€ e massimo di 2.000,00€ modulato sulla base della condizione economica dell'assistito. Il trasferimento viene condizionato ad ISEE per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria inferiori a 60.000,00€.

- **persone con disabilità psichica e intellettiva di età compresa tra 3 e 64 anni a cui sia stato riconosciuto lo stato di handicap grave.**
  L'intervento è finalizzato a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione delle persone in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia, non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi e altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone. Il supporto si concretizza in interventi assistenziali che devono integrarsi in un progetto unitario. Viene previsto un intervento di sostegno mensile minimo di 400,00€ e massimo di 706,00€ modulato sulla base progetto personalizzato. Il trasferimento non viene condizionato a soglie ISEE.

- **persone con disabilità fisica e motoria di età compresa tra 18 e 64 anni a cui sia stato riconosciuto lo stato di handicap grave.**
  Il sostegno è rivolto a progetti di aiuto alla persona gestiti direttamente dagli interessati sulla base di piani personalizzati. Gli interventi di cura e assistenza domiciliare sono finalizzati a garantire l'autodeterminazione della persona in tutte le azioni della vita quotidiana. Si tratta di persone adulte, che possono avere un lavoro, con grave disabilità acquisita a seguito di patologie degenerative congenite o di esiti di eventi traumatici che non riducono le facoltà di autodeterminazione della persona o le sue capacità genitoriali ed affettive. Viene previsto un intervento di sostegno mensile minimo di 400,00€ e massimo di 1.000,00€ modulato sulla base del progetto personalizzato. Il trasferimento non viene condizionato a soglie ISEE.

L'intervento A.2 - Ai caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovato da idonea documentazione.

- Qualora il sostegno sia rivolto a caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima rivalutata in sede di UVMD troveranno applicazione, per il riconoscimento e per la definizione della misura, i requisiti ed i contenuti descritti. Qualora invece l'intervento a favore del caregiver sia riferito ad una persona non autosufficiente o con disabilità che non rientra nella condizione di disabilità gravissima, viene previsto un intervento di sostegno mensile dell'importo minimo di 400€ e massimo di 600€ modulato dall'UVMD sulla base del carico assistenziale. La misura, limitatamente alle persone non autosufficienti per le quali è prevista la valutazione con scheda SVAMA/SVAMA in forma semplificata, è condizionata ad una soglia ISEE non superiore a 16.700€.

L'intervento A.3 - programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.

- Qualora il sostegno sia rivolto a caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima rivalutata in sede di UVMD trovano applicazione, per il riconoscimento e per la definizione della misura, i requisiti ed i contenuti specifici descritti. Qualora invece l'intervento a favore del caregiver sia riferito ad una persona non autosufficiente o con disabilità che non rientra nella condizione di disabilità gravissima, viene previsto un intervento di sostegno mensile dell'importo minimo di 400€ e massimo di 600€ modulato dall'UVMD sulla base del carico assistenziale. La misura, limitatamente alle persone non autosufficienti per le quali è prevista la valutazione con scheda SVAMA/SVAMA in forma semplificata, è condizionata ad una soglia ISEE non superiore a 16.700€.

Con riferimento al cronoprogramma di attuazione degli interventi va precisato che le misure vengono assegnate sulla base della preliminare valutazione UVMD la quale, nella definizione del progetto personalizzato, valuta anche la percorribilità dell'intervento rispetto all'erogazione diretta di servizi. E' previsto un orizzonte temporale triennale, modulato sulla base delle indicazioni stabilite dall'UVMD. Gli interventi sono previsti per dodici mensilità e vengono rinnovati di anno in anno al permanere dei requisiti. Il riconoscimento dei sostegni a favore dei caregiver familiari avviene attraverso l'approvazione mensile e lo scorrimento di graduatorie uniche gestite dalle aziende ULSS con riferimento agli ambiti territoriali individuati con LR n. 19/2016, sulla base delle risorse disponibili. Per i caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali e per i programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita trovano applicazione, per il riconoscimento della misura, rispettivamente le priorità delle graduatorie formulate a seguito di rivalutazione.

2. Cronoprogramma di attuazione degli interventi e relativi costi

Di seguito viene indicata la previsione di spesa per le singole attività finanziabili con le risorse del Fondo, distinguendo l'importo destinato secondo le indicazioni dell'articolo 1 comma 2 del decreto del 27 ottobre 2020 e dei criteri individuati negli indirizzi integrati di programmazione.

Con riferimento alle modalità di erogazione dei finanziamenti, soggetti a monitoraggio, suscettibili di eventuali rimodulazioni in relazione ai bisogni effettivi riscontrati atteso il carattere sperimentale ed innovativo dell'intervento, si rappresenta che ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3, comma 2, parte seconda, del decreto del 27 ottobre 2020 e all'art. 3, comma 1, le risorse verranno trasferite alle aziende ULSS, anche mediante rimesse mensili, che provvederanno al loro utilizzo unitario, coordinato e regolare a favore degli utenti residenti nei 21 ambiti territoriali previsti nella programmazione regionale secondo il modello richiamato al paragrafo 1.1 del documento relativo agli Indirizzi integrati di programmazione 2018-2020.

Gli interventi di sollievo e sostegno destinati al caregiver familiare sono gestiti e monitorati attraverso una piattaforma WEB implementata dalle aziende ULSS e dai Comuni. La gestione delle risorse, il congelamento delle graduatorie e l'emissione degli interventi è in capo alle aziende ULSS. Attraverso tale piattaforma le aziende ULSS, per ciascun ambito di intervento, monitorano e gestiscono ogni singolo intervento dalla fase della domanda alla fase della chiusura.

Ripartizione e cronoprogramma dei relativi costi	**Annualità 2018**	**Annualità 2019**	**Annualità 2020**
Aree di intervento			
A.1- Ai caregiver che seguono persone in condizione di disabilità gravissima tenendo conto anche dei fenomeni di insorgenza anticipata	€ 1.089.978,59	€ 1.089.978,59	€ 1.219.226,98
A.2 - Ai caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00
A.3 - Programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita	€ 225.000,00	€ 225.000,00	€ 225.000,00
Totale	**€ 1.764.978,59**	**€ 1.764.978,59**	**€ 1.894.226,98**

Indicazione n. Ambiti aderenti
n. 21
Denominazione Ambiti Territoriali aderenti
1. Azienda ULSS 1 Dolomiti – Distretto 1 di Belluno
2. Azienda ULSS 1 Dolomiti – Distretto 2 di Feltre
3. Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana – Distretto di Treviso
4. Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana – Distretto di Pieve di Soligo

693c6bff

5.	Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana – Distretto di Asolo
6.	Azienda ULSS 3 Serenissima – Distretto 1 e 2 – Venezia e terraferma
7.	Azienda ULSS 3 Serenissima – Distretto 3 Mirano e Dolo
8.	Azienda ULSS 3 Serenissima – Distretto 4 – Chioggia
9.	Azienda ULSS 4 Veneto orientale – Distretto San Donà di Piave
10.	Azienda ULSS 5 Polesana – Distretto Rovigo
11.	Azienda ULSS 5 Polesana – Distretto Adria
12.	Azienda ULSS 6 Euganea – Distretti 1, 2, 3
13.	Azienda ULSS 6 Euganea – Distretto 4 Alta Padovana
14.	Azienda ULSS 6 Euganea – Distretto 5 Padova Sud
15.	Azienda ULSS 7 Pedemontana – Distretto 1
16.	Azienda ULSS 7 Pedemontana – Distretto 2
17.	Azienda ULSS 8 Berica – Distretto Ovest vicentino
18.	Azienda ULSS 8 Berica – Distretto Vicenza
19.	Azienda ULSS 9 Scaligera – Distretto 2 Verona città e Distretto 2 Est Veronese
20.	Azienda ULSS 9 Scaligera – Distretto 3 Pianura veronese
21.	Azienda ULSS 9 Scaligera – Distretto 4 Ovest veronese

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 2318 del 22/11/2019

Seduta Num. 43

Questo venerdì 22 **del mese di** novembre

dell' anno 2019 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Donini Raffaele	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Caselli Simona	Assessore
5) Gazzolo Paola	Assessore
6) Petitti Emma	Assessore
7) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Bianchi Patrizio

Proposta: GPG/2019/2398 del 21/11/2019

Struttura proponente: SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE
DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LA SALUTE

Oggetto: MISURE A SOSTEGNO DEI CAREGIVER

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Luca Barbieri

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Decreto Legislativo n.502/92 e successive modificazioni, con riferimento all'art.1, commi 1,2,3,7 e 8;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017 - Supplemento Ordinario n. 15;
- La Legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- La Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2, "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", e successive modifiche e integrazioni;
- La Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 29 "Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale";
- La Legge Regionale 28 marzo 2014, n. 2, "Norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver famigliare (persona che presta volontariamente cura ed assistenza)";
- La Legge Regionale 27 giugno 2014, n. 6 "Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere";
- La Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 14 "Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e l'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari";

Richiamati:

- Il DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza […]" che prevedono la valutazione multidimensionale, la presa in carico del paziente e dei familiari, il coinvolgimento nella definizione del "Progetto di assistenza individuale" (PAI) e diversi interventi di supporto come l'educazione terapeutica a pazienti e caregiver, counselling per la gestione della malattia o della

disabilità e la prevenzione delle complicanze, gruppi di sostegno, supporto psicologico e sociale;

- Il "Piano Nazionale della Cronicità (PNC)" approvato il 15 settembre 2016 dalla conferenza Stato-Regioni e recepito con la propria deliberazione 05 aprile 2017, n. 429, nel quale vengono previsti il coinvolgimento del paziente e i suoi caregiver nel "patto di cura" e la valorizzazione della loro esperienza;

- La propria deliberazione 24 febbraio 2014, n. 220 così come modificata e integrata dalla propria deliberazione 21 luglio 2014, n. 1227 concernente "[…] percorsi relativi all'accudimento in ambito domiciliare di pazienti con bisogni assistenziali complessi";

- La propria deliberazione n. 771 del 23 febbraio 2015 "Recepimento del Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018..." e successiva propria deliberazione n. 788 del 28 maggio 2018 "Rimodulazione e proroga PRP a tutto il 2019", tra cui tra cui la scheda 4.2 "Azioni situate di promozione alla salute mentale e fisica nei confronti dei caregiver (badanti, donne precarie";

- Le Determinazioni n. 11114 del 12 luglio 2016 e n. 698 del 23 gennaio 2017 della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare rispettivamente di costituzione del Gruppo di Lavoro regionale sul caregiving (L.R. 2/2014) e di successiva integrazione dei suoi componenti;

- La propria deliberazione 16 giugno 2017, n. 858 di adozione delle Linee attuative della Legge Regionale n. 2 del 28 marzo 2014 sul caregiver famigliare;

- La propria deliberazione 2 ottobre 2017, n. 1423 di approvazione delle schede attuative di intervento del Piano sociale e sanitario 2017-2019, tra cui la scheda n. 5 "Riconoscimento del ruolo del caregiver familiare nel sistema di servizi sociali, socio-sanitari e sanitari", che prevede:
  - la ricognizione e il coinvolgimento delle organizzazioni del terzo settore e degli altri soggetti portatori di interessi disponibili a mettere a disposizione risorse e competenze per la valorizzazione e il sostegno del caregiver;
  - la definizione di un programma integrato per il riconoscimento e la valorizzazione del caregiver familiare, all'interno dei Piani di Zona;

- la definizione di progetti di tutela della salute e di promozione del benessere psico-fisico del caregiver;
- la pianificazione e organizzazione di iniziative informative dedicate.

- La Nota della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, prot. n. PG/2018/0231761 del 03/04/2018, inviata alle Direzioni Generali delle Aziende USL e ai Presidenti delle CTSS per la costituzione dei Referenti aziendali/provinciali allo scopo di garantire il raccordo con i servizi regionali per le comunicazioni riguardanti sia l'applicazione delle Linee attuative sopracitate sia relative alle azioni di sensibilizzazione/formazione rivolte agli operatori sulle problematiche dei caregiver familiari;

- La propria deliberazione del 18 giugno 2019, n. 977 "Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli enti del servizio sanitario regionale per l'anno 2019" che prevede che le Aziende USL garantiscano la realizzazione, in ogni Distretto, di iniziative di formazione e sensibilizzazione rivolta agli operatori sanitari secondo le indicazioni regionali, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato;

- le diverse iniziative condivise nell'ambito del Gruppo di Lavoro regionale sul caregiving relative in particolare:
  - alla formalizzazione del riconoscimento del caregiver anche attraverso una carta identificativa (*"CARD del caregiver");*
  - elaborazione di un format unico per la stesura del Piano Assistenziale Individuale (PAI) con identificazione chiara anche dei bisogni del caregiver;
  - monitoraggio delle iniziative di formazione e informazione a favore dei caregiver nei diversi territori della regione;
  - progettazione per la realizzazione di un Portale Web regionale di informazione e supporto al caregiver;
  - adozione di validi strumenti di valutazione dello stress fisico e psichico del caregiver.

-la necessità di rafforzare gli interventi di supporto dei caregivers sia relativamente a sollievo e sostegno alla domiciliarità, sia relativamente alla valutazione del loro stato di salute;

Considerato che le iniziative e gli interventi succitati richiedono uno stanziamento di risorse che permetta alle Aziende

Sanitarie di garantirne la realizzazione, valutato in complessivi 7 milioni di euro;

Valutato che alcune delle iniziative e degli interventi di cui trattasi possono beneficiare di un approccio integrato di livello regionale, in particolare per quanto riguarda la realizzazione e/o la diffusione di strumenti informatici e la promozione della raccolta di informazioni sullo stato di salute dei caregiver;

Dato atto che le risorse necessarie alla copertura finanziaria degli interventi oggetto del presente provvedimento, pari alla somma complessiva di euro 7.000.000,00, sono reperibili nell'ambito dei fondi accantonati sulla Gestione Sanitaria Accentrata, come risulta dal Bilancio d'esercizio 2018 della GSA, approvato con propria deliberazione n. 850 del 31 maggio 2019, avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio d'esercizio 2018 della Gestione Sanitaria Accentrata regionale e adempimenti connessi in ottemperanza al Decreto Legislativo n. 118/2011", in cui questa Giunta si riservava di assumere determinazioni in relazione all'utilizzo dei fondi accantonati;

Considerato che l'allegato 1 alla presente deliberazione riassume le iniziative e gli interventi da intraprendere per incrementare il livello di realizzazione degli obiettivi di cui alla legge regionale, dando ulteriori concretezza ai contenuti delle linee guida e al lavoro del gruppo di lavoro, nonché riportare la ripartizione dello stanziamento di cui sopra alle Aziende Sanitarie Locali, ripartizione effettuata sulla base della popolazione ultrasettantacinquenne, dei casi di gravi disabilità acquisita e della popolazione 14-65 anni, e al livello regionale per le iniziative da condurre a livello regionale;

Visti:

- la Legge Regionale n. 43 del 2001 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

Richiamate, inoltre, le proprie deliberazioni relative all'organizzazione dell'Ente Regione e alle competenze dei dirigenti regionali di seguito indicate:

- n. 193 del 27 febbraio 2015 "Contratto di lavoro ai sensi dell'art. 43 LR 43/2001 e affidamento dell'incarico di direttore generale "Sanità e Politiche Sociali";
- n. 628 del 29 maggio 2015 "Riorganizzazione della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali";
- n. 56 del 25 gennaio 2016 "Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";
- n. 270 del 29 febbraio 2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 702 del 16 maggio 2016 "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante";
- n. 2344 del 21 dicembre 2016 "Completamento della riorganizzazione della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare";
- n. 3 dell'11 gennaio 2017 "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito dell'Agenzia di Informazione e comunicazione, dell'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale, della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca e della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare e riconoscimento retribuzione di posizione FR1super";

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e ss.mm.ii, per quanto applicabile;
- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna" e le circolari applicative del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

- n. 122 del 28 gennaio 2019 di "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021;
- n. 1123 del 16 luglio 2018 avente ad oggetto: "Attuazione Regolamento (UE) 2016/679: definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. Abrogazione Appendice 5 della delibera di Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii.";

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Al fine di garantire in modo uniforme sul territorio regionale la realizzazione degli interventi integrati rivolti al riconoscimento e al sostegno del caregiver familiare;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. di prevedere un finanziamento pari a euro 7.000.000 per finanziare ulteriori interventi di sostegno al caregiving ed ai caregiver;
2. di approvare i contenuti di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, relativamente alle linee di intervento e alla ripartizione dei fondi;
3. di demandare alla Direzione Cura della Persona Salute e Welfare la definizione operativa degli interventi che sono da ricondurre al livello regionale e delle indicazioni operative da fornire alle Aziende USL;
4. di assegnare la cifra di 6.700.000,00 euro alle Aziende USL della regione per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato 1, con la ripartizione riportata in tabella 1 nel medesimo allegato, dando atto che le risorse necessarie alla copertura finanziaria degli interventi oggetto del presente provvedimento, comprensive di 300.000,00 euro per la realizzazione degli interventi previsti di competenza regionale, sono reperibili nell'ambito dei fondi accantonati sul Bilancio d'esercizio della Gestione Sanitaria Accentrata, approvato con propria deliberazione n. 850/2019;
5. di demandare al Gruppo di Lavoro regionale sul caregiving il monitoraggio periodico della attuazione del presente atto;

6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

Allegato 1

Linee di intervento per il sostegno ai caregiver

Premessa

Le linee esposte qui di seguito sono state sviluppate tenendo conto dei risultati del gruppo di lavoro regionale sul caregiving e delle attività svolte all'interno del Sistema Sanitario Regionale.

La suddivisione fra interventi da realizzare prevalentemente a livello regionale o locale è stata effettuata a fini semplificatori, così come il non aver ripetuto per ogni singolo intervento la necessità di coinvolgere Comuni/Unioni di Comuni, l'associazionismo ed il volontariato, le Aziende, i gestori e le istituzioni locali, al fine di sviluppare concretamente interventi che rispondano al meglio alle necessità dei caregiver e ottimizzino l'utilizzo delle risorse delle comunità.

A) Linee di intervento da realizzare prevalentemente a livello regionale

1)Progettazione e realizzazione di un Portale Web regionale di informazione e supporto al caregiver.

Un tassello fondamentale per promuovere un sistema regionale di supporto ai caregiver, è rappresentato dalla creazione di un portale Web regionale che contenga tutte le informazioni relative ai diritti e ai benefici previsti per caregiver e persone non autosufficienti,i recapiti ed i riferimenti per i singoli distretti, la mappa dei servizi ed ogni ulteriore informazione utile per rendere più semplice, attraverso una migliore conoscenza, la esperienza dei caregiver.

L'esistenza di un portale dedicato potrà inoltre rappresentare una occasione di promozione di una maggiore uniformità sui territori e di diffusione di pratiche positive, in particolare servirà a valutare la possibilità di diffondere esperienze più avanzate in tema di gestione di informazioni a supporto del sostegno dei soggetti fragili e dei loro caregiver già realizzate a livello di singoli territori (es. distretto di Carpi).

Il portale dovrà poi essere pensato come strumento di informazione anche per gli operatori, per i quali potrà rappresentare la sede

di reperimento delle documentazioni uniche regionali, primo fra tutti il format di Piano di Assistenza Individuale unico regionale, che verranno sviluppate.

Il sistema del Portale web regionale necessiterà di terminali distrettuali per l'aggiornamento delle informazioni, ma dovrà essere sviluppato a livello regionale per garantire una unicità di approccio ed il rispetto di standard condivisi.

Fra i contenuti del Portale potranno rientrare anche i corsi di formazione FAD per caregiver ed operatori.

2)Formalizzazione del riconoscimento del caregiver anche attraverso una carta identificativa (*"CARD del caregiver"*).

Un elemento imprescindibile per facilitare l'accesso del caregiver ai servizi sanitari sociali ed educativi è rappresentato dal riconoscimento della sua funzione di caregiver.

La possibilità di dotare tutti i caregiver di una Card di riconoscimento potrà essere realizzata a partire dai modelli già praticati dalla regione in altri contesti, da adeguare alle peculiari esigenze del caregiver.

Nei contesti già utilizzati (es. IFS) si è creato un portale, che in questo caso potrebbe essere una sezione del portale informativo dedicato ai caregiver, all'interno del quale il caregiver potrà registrarsi e produrre la propria card. Rispettando al massimo le esigenze di semplificazione, occorrerà considerare le specificità del caso al fine di individuare chiaramente informazioni da gestire e responsabilità.

Poiché è importante che la Card e le modalità di emissione siano univoche su tutto il territorio regionale, si ritiene che sia utile che tale attività sia realizzata direttamente a livello regionale, nel confronto con associazioni ed Aziende.

3)Elaborazione di un format unico per la stesura del Piano Assistenziale Individuale (PAI) con identificazione chiara anche dei bisogni del caregiver.

Allo stato attuale i PAI utilizzati nelle diverse realtà locali presentano un elevato livello di eterogeneità.

Il lavoro di uniformazione verso un modello unico regionale andrà realizzato a partire dalla definizione di una componente comune a

tutti i PAI relativa alla figura del caregiver del soggetto assistito.

Il caregiver deve essere esplicitamente individuato, quando esiste, e deve essere coinvolto in modo attivo nel percorso di definizione, realizzazione e valutazione del progetto di vita e di cura della persona assistita, così come l'eventuale sostituto individuato, e condividere il piano individualizzato (Piano Assistenziale Individualizzato - PAI, Piano Educativo Individualizzato – PEI, ecc.)

La sezione del PAI dedicata al caregiver deve segnalare i bisogni e i rischi di salute relativi ed definire le principali necessità di supporto a partire dalle quali andare alla progettazione e realizzazione di modalità personalizzate di sostegno.

4)Definizione di validi strumenti di valutazione dello stress fisico e psichico del caregiver.

L'esistenza di un vero e proprio burden del caregiver, inteso come una condizione di minor stato di benessere e di effetti negativi sullo stato di salute fisico e mentale associato allo stato di caregiver, è testimoniato dai risultati di numerosi studi che hanno comparato, utilizzando varie metodologie, i caregiver ai non caregiver.

Le dimensioni esplorate, con strumenti ed indicatori diversi, hanno riguardato sia misure globali del livello di salute, sia variabili fisiologiche, sia abitudini di vita correlate a rischi specifici e generali per la salute. Relativamente alla dimensione mentale e psicologica, oltre alle condizioni di depressione, ansia e stress, anche il benessere soggettivo, la valutazione degli aspetti positivi del caregiving e la capacità di essere efficaci nei diversi contesti relazionali.

La definizione di una metodologia di valutazione univoca a livello regionale, non finalizzata alla ricerca, ma alla presa in carico del caregiver da parte del sistema sanitario, passa comunque attraverso la individuazione di un metodo e di strumenti semplici e validati/validabili da condividere con i diversi soggetti coinvolti e da testare nella specifica realtà regionale prima di prevederne l'utilizzo diffuso.

Anche in questo caso il lavoro di individuazione e test degli strumenti deve essere condotto a livello regionale coinvolgendo oltre ai professionisti e alle associazioni anche gli Atenei.

5)Realizzazione di una indagine di Sanità Pubblica sui rischi di salute specifici che gravano sui caregiver.

Fare il punto sui rischi di salute dei caregiver nella nostra regione rappresenta un ulteriore impegno che occorre assumere per poter orientare gli interventi sanitari a tutti i livelli, prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, nel modo maggiormente rispondente a quelle che sono le effettive esigenze dei nostri cittadini.

A partire dalle esperienze già fatte in progetti di sorveglianza che hanno riguardato altre fasce di popolazione, verrà sviluppata una metodologia univoca regionale che verrà applicata su tutto il territorio regionale a partire dal 2020.

6)Diffusione di una attenzione allo stato di caregiver con particolare attenzione ai professionisti sanitari e realizzazione di una campagna informativa regionale.

Una delle problematiche che caregiver e loro associazioni lamentano è legata alla scarsa consapevolezza che, del loro ruolo e dei loro bisogni, si ha a livello sociale nonchè nell'ambito del servizio sanitario.

Gli interventi che mirano a rafforzare il riconoscimento della figura e il maggior livello di coinvolgimento nella pianificazione cure della persona non autosufficiente contribuiranno a rendere maggiormente consapevoli popolazione generale e professionisti del ruolo del caregiver.

Si ritiene però necessario avviare interventi di tipo comunicativo ed informativo per entrambi i livelli, popolazione generale e professionisti, sia attraverso campagne, che utilizzando strumenti più specifici. In tale secondo caso si perseguirà l'obiettivo di promuovere una maggiore attenzione allo stato di caregiver da parte dei professionisti sanitari al fine di garantire una maggiore consapevolezza nella individuazione delle condizioni di rischio e di patologia che più frequentemente si associano a tale situazione. Ulteriore specifica attenzione formativa ed informativa andrà rivolta ai professionisti di ambito sociale e socio-sanitario.

7)Monitoraggio delle iniziative di formazione ed informazione a favore dei Caregiver

A partire dalla approvazione delle Linee Guida 2017 sono state realizzate diverse iniziative formative ed informative a favore dei caregiver.

Nel corso del 2020 verrà realizzata una attività di monitoraggio e di condivisione dei materiali sviluppati, mirante anche alla realizzazione di corsi FAD o comunque di disponibilità sul Portale web dedicato ai caregiver di materiali utili a caregiver ed operatori.

8) Predisposizione di accordi quadro relativi al supporto dei giovani caregiver in ambito scolastico ed universitario

Le linee guida di cui alla DGR 858/2017 individuavano la necessità di porre particolare attenzione alla condizione dei giovani caregiver, con particolare riferimento alla necessità di definire modalità che ne facilitassero il percorso formativo e le successive opportunità lavorative. Alcune realtà regionali hanno sviluppato progetti in tal senso, ma si ritiene indispensabile addivenire, nel corso del 2020, alla predisposizione di accordi quadro con l'Ufficio Scolastico Regionale e gli Atenei regionali, che tengano conto delle specifiche difficoltà di questi studenti e prevedano strumenti specifici per il loro superamento. In particolare, per gli studenti universitari, andrà previsto il consolidamento di agevolazioni per l'accesso alle lauree magistrali che prevedano punteggio soglia, il riconoscimento delle competenze trasversali acquisite nel lavoro di cura e la possibilità di allungare il proprio percorso di studi nella forma di percorso part time senza penalizzazioni.

B) Linee di intervento da realizzare a livello Aziendale

1) Progettazione di interventi di sostegno al caregiver.

L'elemento di maggior rilievo, cui viene dedicata la quasi totalità delle risorse stanziate con il presente atto, è rappresentato dalla progettazione di interventi altamente personalizzati di sostegno ai caregiver che assistono i loro congiunti a domicilio.

Le difficoltà dei caregiver sono legate soprattutto alla necessità di trovare risposte flessibili alle necessità di sollievo, in modo da godere di tempi liberi e poter recuperare energie mentali e fisiche così duramente messe alla prova. Un ulteriore elemento molto importante è rappresentato dalla necessità di poter contare su un rapido supporto nelle situazioni di temporanea impossibilità ad assistere per malattia o altri eventi non programmabili.

Nelle singole realtà distrettuali sono state, come testimoniato dai contenuti dei Piani di Zona, previste iniziative innovative in questo ambito.

La stanziamento che viene ripartito nella tabella 1 dovrà essere indirizzato alla sviluppo di interventi di sollievo e supporto che, nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza, permettano di fornire risposte quanto più personalizzate ai bisogni dei singoli caregiver, pur afferendo a tipologie relativamente uniformi di servizio/risposta.

A tal fine riveste carattere prioritario la individuazione per ogni ambito distrettuale dei percorsi e dei riferimenti offerti al caregiver, da inserire nel Portale web, con l'obiettivo di realizzare un ascolto attento delle necessità e progettare le soluzioni più idonee.

Azienda USL	Assegnazione
Azienda USL di Piacenza	430.816
Azienda USL di Parma	680.732
Azienda USL di Reggio Emilia	805.978
Azienda USL di Modena	1.064.733
Azienda USL di Bologna	1.323.648
Azienda USL di Imola	200.417
Azienda USL di Ferrara	507.414
Azienda USL della Romagna	1.686.261
Totale	6.700.000

Tabella 1: assegnazioni per ogni Azienda USL

2) Realizzazione di iniziative di formazione e informazione a favore dei caregiver

A livello aziendale dovranno continuare le iniziative formative ed informative avviate già negli scorsi anni. Le attività di cui al punto A7 permetteranno di elevare il livello di qualità ed accessibilità del sistema formativo ed informativo, riducendone i costi e permettendo di ampliare la platea degli utilizzatori.

Per permettere il monitoraggio delle attività svolte e la condivisione di contenuti ed esperienze, le Aziende dovranno inviarne un resoconto semestrale al Servizio Assistenza Territoriale della Direzione Generale Cura della Persona Salute e Welfare.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Luca Barbieri, Responsabile del SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/2398

IN FEDE

Luca Barbieri

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/2398

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 2318 del 22/11/2019

Seduta Num. 43

OMISSIS

L'assessore Segretario

Bianchi Patrizio

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 858 del 16/06/2017

Seduta Num. 23

Questo venerdì 16 **del mese di** giugno

dell' anno 2017 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Bianchi Patrizio	Assessore
3) Caselli Simona	Assessore
4) Costi Palma	Assessore
5) Donini Raffaele	Assessore
6) Gazzolo Paola	Assessore
7) Mezzetti Massimo	Assessore
8) Petitti Emma	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Costi Palma

Proposta: GPG/2017/835 del 29/05/2017

Struttura proponente: SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE
DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LA SALUTE

Oggetto: ADOZIONE DELLE LINEE ATTUATIVE DELLA LEGGE REGIONALE N.2 DEL 28 MARZO 2014 "NORME PER IL RICONOSCIMENTO E IL SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMIGLIARE (PERSONA CHE PRESTA VOLONTARIAMENTE CURA ED ASSISTENZA)"

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Visti:

- il Decreto Legislativo n.502/92 e successive modificazioni, con riferimento all'art.1, commi 1,2,3,7 e 8;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017 - Supplemento Ordinario n. 15;
- La Legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- La Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2, "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", e successive modifiche e integrazioni;
- La Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 29 "Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale";
- La Legge Regionale 28 marzo 2014, n. 2, "Norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver famigliare (persona che presta volontariamente cura ed assistenza)";
- La Legge Regionale 27 giugno 2014, n. 6 "Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere";
- La Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 14 "Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e l'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari";

Richiamati:

- Il DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza […]" che prevedono la valutazione multidimensionale, la presa in carico del paziente e dei familiari, il coinvolgimento nella definizione del "Progetto di assistenza individuale" (PAI) e diversi interventi di supporto come l'educazione terapeutica a pazienti e caregiver, counselling per la gestione della malattia o della disabilità e la prevenzione delle complicanze, gruppi di sostegno, supporto psicologico e sociale;

- Il “Piano nazionale della cronicità (PNC)” approvato il 15 settembre 2016 dalla conferenza Stato-Regioni e recepito con la Delibera di Giunta Regionale 05 aprile 2017, n. 429, nel quale vengono previsti il coinvolgimento del paziente e i suoi caregiver nel “patto di cura” e la valorizzazione della loro esperienza;

- La Delibera dell'Assemblea Legislativa 27 settembre 2016, n. 93 “Documento di economia e finanza regionale DEFR 2017 con riferimento alla programmazione 2017-2019. (Proposta della Giunta regionale in data 28 giugno 2016, n. 1016). (Prot. DOC/2016/0000571 del 27/09/2016) che prevede, all’obiettivo 2.3.12, il consolidamento dei servizi e delle prestazioni del fondo regionale per la non autosufficienza (FRNA) rivolti alle persone non autosufficienti (anziani, disabili) e ai loro caregiver;

- La Delibera dell'Assemblea Legislativa 18 giugno 2013, n. 117 “Indicazioni attuative del Piano sociale e sanitario regionale per il biennio 2013/2014. Programma annuale 2013: obiettivi e criteri generali di ripartizione del Fondo Sociale ai sensi dell’art. 47, comma 3 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali). (Proposta della Giunta regionale in data 18 marzo 2013, n. 284);

- La Delibera dell’Assemblea Legislativa 22 maggio 2008, n. 175 “Piano sociale e sanitario 2008-2010”;

- La Delibera di Giunta Regionale 15 maggio 2017, n. 643 “Piano sociale e sanitario 2017-2019” con cui la Giunta ne propone l’approvazione all’Assemblea legislativa, e che contiene il richiamo alla piena attuazione della legge regionale sui caregiver (L.R. 2/2014);

- La Delibera di Giunta Regionale 29 giugno 2015, n. 771 “Approvazione del piano regionale della prevenzione 2015-2018”;

- La Delibera dell’Assemblea Legislativa 28 giugno 2016, n. 1003 “Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli enti del servizio sanitario regionale per l’anno 2016” che prevede che le Aziende Usl garantiscano l’attiva partecipazione alla programmazione e realizzazione degli interventi a favore dei caregiver familiari di persone non autosufficienti in attuazione della LR 2/2014;

- La Delibera di Giunta Regionale 2 novembre 2015, n. 1646 “Presa d’atto della sottoscrizione del patto per il lavoro da parte del Presidente della Regione Emilia-Romagna e delle parti sociali e disposizioni per il monitoraggio e la valutazione dello stesso”;
- La Delibera di Giunta regionale 24 febbraio 2014, n. 220 così come modificata e integrata dalla Delibera di Giunta regionale 21 luglio 2014, n.1227 concernente “[…] percorsi relativi all'accudimento in ambito domiciliare di pazienti con bisogni assistenziali complessi”;
- La Delibera di Giunta Regionale 27 giugno 2016, n. 990 “Aggiornamento del progetto regionale demenze (DGR 2581/99) e recepimento del piano nazionale demenze", che costituisce una prima attuazione (per quanto riguarda la programmazione regionale in materia di interventi per le persone con demenza e loro familiari) a quanto previsto dalla lettera a) comma 2) dell’art.4 della L.R.2/2014.

Considerata l’opportunità di promuovere un’omogenea attivazione, a livello territoriale, per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare nell’ambito del sistema di servizi sociali, socio-sanitari e sanitari;

Rilevato che nel Patto per il Lavoro sottoscritto il 20 luglio 2015 tra Regione Emilia-Romagna e parti firmatarie (Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Anci, Upi, Legautonomie, Uncem, Agci, Confcooperative, Legacoop-ER, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Confindustria, Confapindustria, Confservizi, Unioncamere, Abi, Forum Terzo Settore, Comuni, Università, e altri) si afferma la necessità di linee guida attuative della Legge regionale sul Caregiving (L.R. n. 2/2014);

Dato atto che per raggiungere le finalità sopra citate, con Determinazione n. 11114 del 12 luglio 2016 della Direttrice Generale Cura della Persona, Salute e Welfare è stato costituito il “Gruppo di lavoro per la stesura di linee guida attuative della Legge regionale sul caregiving (L.R. 2/2014)” composto da rappresentanti dell’associazionismo, del volontariato e delle parti sociali, professionisti delle Ausl, dirigenti e funzionari regionali; con determinazione n. 698 del 23 gennaio 2017 è stata integrata la composizione del gruppo di lavoro con sei nuovi componenti per garantire la rappresentanza dei Comuni e la presenza di professionisti delle Ausl afferenti alle diverse aree vaste con specifiche esperienza e professionalità e in grado di fornire un utile contributo ai lavori del gruppo stesso;

Dato atto che, nell'ambito della propria attività, il Gruppo ha elaborato la proposta di linee attuative, contenuta nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto del confronto effettuato in sede di Comitato tecnico scientifico della Cabina di Regia in data 27 aprile 2017;

Dato atto del confronto effettuato in sede di Cabina di Regia per le politiche sociali e sanitarie (art. 59 della L.r.13/2015) in data 22 maggio 2017;

Viste:

- la Legge Regionale n. 43 del 2001 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna);
- la propria deliberazione n. n. 2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007".

Richiamate, inoltre, le proprie deliberazioni relative all'organizzazione dell'Ente Regione e alle competenze dei dirigenti regionali di seguito indicate:

- n. 193 del 27 febbraio 2015 "Contratto di lavoro ai sensi dell'art. 43 LR 43/2001 e affidamento dell'incarico di direttore generale "Sanità e Politiche Sociali";
- n. 628 del 29 maggio 2015 "Riorganizzazione della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali";
- n. 2189 del 21 dicembre 2015 "Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale";
- n. 56 del 25 gennaio 2016 "Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";
- n. 270 del 29 febbraio 2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 702 del 16 maggio 2016 "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della

corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante";

- n. 1681 del 17 ottobre 2016 "Indirizzi per la prosecuzione della riorganizzazione della macchina amministrativa regionale avviata con delibera n. 2189/2015";
- n. 2344 del 21 dicembre 2016 "Completamento della riorganizzazione della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare";
- n. 3 dell'11 gennaio 2017 "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito dell'Agenzia di Informazione e comunicazione, dell'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale, della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca e della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare e riconoscimento retribuzione di posizione FR1super";
- n. 89 del 30 gennaio 2017 "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute e della Vicepresidente e Assessore alle Politiche di Welfare e Politiche abitative;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, il documento "Linee attuative della Legge Regionale n.2 del 28 marzo 2014 "Norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver famigliare (persona che presta volontariamente cura ed assistenza)", di cui all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare mandato ai Servizi della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, di dare ampia diffusione alle presenti linee di indirizzo anche individuando modalità, tempistiche e strumenti per promuoverne l'attuazione;
3. di dare mandato alle Aziende Sanitarie e agli Enti Locali di dare attuazione alle presenti linee di indirizzo, finalizzate a garantire in modo uniforme sul territorio regionale la

realizzazione degli interventi integrati rivolti al riconoscimento e al sostegno del caregiver familiare;

4. di prevedere che l'applicazione del documento allegato sarà oggetto di verifica ad un anno dall'approvazione, dopo la quale saranno effettuati monitoraggi periodici da parte dei Servizi regionali competenti al fine di verificare la sostenibilità, l'efficacia e valutare l'opportunità di integrare ulteriori misure;

5. di stabilire che le presenti linee potranno essere aggiornate anche a seguito delle verifiche periodiche e integrate da documenti operativi;

6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Allegato 1

RegioneEmilia-Romagna

Linee attuative
Legge Regionale n.2 del 28 marzo 2014
"Norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver famigliare (persona che presta volontariamente cura ed assistenza)"

Il documento costituisce il risultato del Gruppo di lavoro regionale per la stesura delle Linee Guida Attuative della Legge Regionale n. 2/2014 sul *caregiving* istituito dalla Direttrice Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, **Kyriakoula Petropulacos**.

Coordinamento:
Antonio Brambilla, Servizio Assistenza Territoriale, Regione Emilia-Romagna
Fabia Franchi, Azienda USL di Bologna

Partecipanti:
- **Ivano Baldini**, Associazione AlzheimER Emilia-Romagna
- **Alberto Bellelli**, Associazione Nazionale Comuni Italiani Emilia-Romagna (ANCI)
- **Barbara Bentivogli,** Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale (ANFFAS) Emilia-Romagna
- **Francesca Bergamini**, Servizio Programmazione delle Politiche dell'Istruzione, della Formazione, del Lavoro e della Conoscenza, Regione Emilia-Romagna
- **Lucio Boattini**, Azienda USL della Romagna
- **Daniela Bortolotti**, Sindacato CGIL Emilia-Romagna
- **Davide Botturi**, Servizio Assistenza Territoriale, Regione Emilia-Romagna
- **Emma Derocchi**, Azienda USL della Romagna
- **Elisabetta Di Pardo**, Servizio Attuazione degli interventi e delle Politiche per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro, Regione Emilia-Romagna
- **Andrea Fabbo**, Azienda USL di Modena
- **Lalla Golfarelli**, Associazione Caregiver Familiari Emilia-Romagna (CARER)
- **Loredana Ligabue**, Associazione Caregiver Familiari Emilia-Romagna (CARER)
- **Felice Maran**, Azienda USL di Ferrara
- **Beatrice Mariotto**, Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà (ANTEAS) Emilia-Romagna
- **Maurizia Martinelli**, Sindacato CISL Emilia-Romagna
- **Gianluca Mingozzi**, Federsolidarietà Emilia-Romagna
- **Mauro Pepa**, Federazione tra le Associazioni Nazionali delle persone con Disabilità (FAND) Emilia-Romagna
- **Simonetta Puglioli**, Servizio Assistenza Territoriale, Regione Emilia-Romagna
- **Christian Ruiu**, Sindacato UIL Emilia-Romagna
- **Giuliana Servadei Gaspari**, Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap (FISH)
- **Cinzia Vecchi**, Azienda USL di Parma

Si ringraziano per la collaborazione:
- **Stefano Versari, Stefania Bigi, Rita Fabrizio e Maria Teresa Proia**, Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, Ministero Istruzione, Università e Ricerca
- **Paola Cicognani**, Agenzia Regionale per il Lavoro, Regione Emilia-Romagna
- **Imma Cacciapuoti, Rosa Cacici, Michela Cappai, Antonella Carafelli, Ilaria De Santis, Andrea Donatini, Marilena Durante, Raffaele Fabrizio, Franca Francia, Luigi Mazza, Mauro Mirri, Patrizia Pasini, Maria Rolfini**, Servizio Assistenza Territoriale, Regione Emilia-Romagna
- **Maria Mongardi, Ottavio Nicastro, Elisa Rozzi**, Servizio Assistenza Ospedaliera, Regione Emilia-Romagna
- **Maura Forni, Claudia Ceccacci, Giulio Dall'Orso**, Servizio Politiche sociali e socio-educative e Servizio Politiche per l'Integrazione sociale, il Contrasto alla povertà e Terzo Settore Regione Emilia-Romagna
- **Augusta Nicoli e Vittoria Sturlese**, Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, Regione Emilia-Romagna.

Indice

1. Il contesto....11
1.1 La condizione del caregiver....12
2. Obiettivo....13
3. Ambito di applicazione....13
4. La definizione di caregiver familiare....13
5. Il riconoscimento e la valorizzazione del caregiver familiare nella rete di assistenza....15
6. Gli interventi a favore del caregiver familiare....16
6.1 La Regione....16
6.1.1 Le politiche regionali di settore....16
6.1.2 Azioni trasversali....16
6.2 Le Aziende USL e i Comuni....17
6.3 Associazionismo e volontariato....19
7. Le azioni di sostegno al benessere del caregiver....19
8. Il riconoscimento delle competenze....21
9. Monitoraggio e valutazione....22
Allegato A Il caregiver familiare nella rete dei servizi....23

1. Il contesto

Secondo l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) il tasso di disabilità della popolazione dell'Emilia-Romagna è pari al 3,7%. I 2/3 della popolazione affetta da disabilità è rappresentata da ultra 65enni.

Secondo i risultati dell'indagine "Passi d'Argento" 2012-2013, si stima che in Emilia-Romagna circa un sesto della popolazione ultra 65enne (circa 124.000 persone) presenti qualche forma di disabilità (limitazioni in almeno una attività funzionale della vita quotidiana - ADL) e che, tra essa, il 91% riceva aiuto dai familiari. Circa la metà delle persone anziane con disabilità accudite al domicilio (52%) è assistita anche da assistenti familiari privati (badanti).

Tali dati evidenziano un bisogno assistenziale ed un impegno elevato nei compiti di cura, che ricade significativamente sulle famiglie: secondo l'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali (IRES) in Italia quasi l'80% delle famiglie con persone disabili non risulta assistita dai servizi pubblici a domicilio ed oltre il 70% non si avvale di alcuna assistenza; in Europa l'80% del lavoro di cura a persone con disabilità e anziani non autosufficienti è assicurato da caregiver familiari (Eurocarers).

I dati demografici presentano una popolazione regionale dell'Emilia-Romagna che continua ad invecchiare (indice di vecchiaia: 168 nel 2012 vs 173,4 nel 2015). La popolazione con più di 75 anni residente in Emilia-Romagna rappresenta il 12,4% (553.017 persone) del totale dei residenti e la popolazione ultra 80 enne il 7,6% (338.054).

Tali dati, insieme a quelli relativi all'aumento della cronicità e delle patologie degenerative, proiettano un bisogno di cura in crescita, che richiede il riconoscimento e la valorizzazione di chi, in "famiglia", si prende cura e il suo sostegno nella più ampia rete di protezione sanitaria e sociale.

In Emilia-Romagna, secondo le analisi statistiche regionali, nel 2015 il 19% della popolazione di età >= 14 anni è affetto da 1 patologia cronica (760 mila abitanti), il 24% da 2 o più (957 mila abitanti) e il 3% da 5 o più (circa 103 mila abitanti).

Ad oggi in Italia non è disponibile una rilevazione sistematica della popolazione che si prende cura, a differenza di altri Paesi europei. Gli unici dati disponibili riguardano le indagini multiscopo dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). Secondo l'indagine multiscopo sulla conciliazione tra lavoro e famiglia (2010), si stima che in Emilia-Romagna le persone di età fra i 15 e i 64 anni che dichiarano di prendersi regolarmente cura di qualcuno (figli coabitanti minori di 15 anni, altri bambini, adulti disabili, malati o anziani) sono più di 1 milione e 100mila, pari al 40,2% della popolazione totale della medesima età. Di questi le persone che, nel contesto familiare, prestano regolarmente attività di cura ad adulti anziani, malati, disabili sono stimate essere 289 mila (3.329.000 in Italia).

Sempre secondo l'indagine multiscopo dell'ISTAT sulla conciliazione tra lavoro e famiglia (2010) in Emilia-Romagna i caregiver familiari sono prevalentemente donne (55%), spesso impegnate ad assistere più di una persona (nella combinazione bambini e anziani). In Emilia-Romagna, il 12,5% delle donne (10,7% in Italia) e l'8% degli uomini (6,2% in Italia) di età compresa tra i 15 e i 64 anni si dichiarano caregiver di adulti disabili.

Sebbene la maggioranza dei caregiver familiari sia rappresentata da adulti (in particolare, di età 45-64 anni), in Emilia-Romagna si stima che i "giovani caregiver" (15-24 anni) siano circa 13.250 (169.000 in Italia).

A livello europeo, nazionale e regionale dell'Emilia-Romagna, il lavoro di cura presenta ancora oggi una peculiarità di genere in tutte le fasce di età, a conferma di stereotipi culturali, da un lato, e, dall'altro, di ritardi nell'attivazione di politiche organiche e strutturali di conciliazione.

1.1 La condizione del caregiver

Si stima che il caregiver familiare svolga anche 7 ore al giorno di assistenza diretta e 11 ore di sorveglianza, per una media di 8-10 anni nel caso di persone anziane non autosufficienti, per tutta la vita nel caso di disabilità congenita grave. Condizione quest'ultima che diviene ancor più gravosa con l'avanzare dell'età e della condizione di fragilità dei genitori. La durata nel tempo e l'intensità del lavoro di cura impattano pesantemente sulla vita del familiare che si prende cura, stravolgendone la quotidianità ed il progetto di vita.

L'attività del caregiver familiare può avere un impatto negativo sulla salute: molteplici studi evidenziano come le persone che prestano rilevante attività di cura hanno il doppio di probabilità di avere problemi di salute, probabilità che incrementa se il caregiver ha tra i 18 e i 25 anni di età. Secondo i risultati dello studio di Elizabeth Blackburn, premio Nobel per la Medicina nel 2009, l'aspettativa di vita di caregiver sottoposti allo stress di curare familiari gravi si riduce (dai 9 ai 17 anni). L'attività di caregiving può avere un impatto negativo non solo sul benessere psico-fisico del caregiver, ma anche sull'intero nucleo familiare e sulla persona accudita.

Tra i principali fattori di rischio per il benessere psico-fisico del caregiver vi sono: stanchezza fisica, stress emotivo, problemi psicologici, isolamento sociale, ridotta conoscenza nella gestione della malattia, e ridotta capacità di coping (comprensione e gestione delle situazioni critiche).

Sono disponibili diversi strumenti di valutazione del carico assistenziale, tra cui il Caregiver Burden Inventory - CBI (Novak et al., 1989). Il CBI è uno strumento di autovalutazione suddiviso in 5 sezioni: carico oggettivo, carico psicologico, carico fisico, carico sociale, carico emotivo. Conoscere in quale area il singolo caregiver sia "stressato" rappresenta la base di partenza indispensabile per dare sollievo e sostenerlo nel lavoro di cura.

La Regione si impegna a realizzare un approfondimento, rilevando gli strumenti e le modalità attualmente utilizzati a livello territoriale, al fine di identificare eventuali modalità/strumenti uniformi e di semplice applicazione.

2. Obiettivo

Obiettivo delle presenti linee è di fornire indicazioni funzionali a garantire l'attuazione dei principi sanciti dalla Legge regionale, nell'ambito del sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, nella direzione di un welfare di comunità che riconosca e sostenga i caregiver familiari e valorizzi l'apporto dell'associazionismo e del volontariato.

3. Ambito di applicazione

Le presenti linee forniscono una cornice di riferimento cui possono raccordarsi, con un approccio trasversale, di politiche e azioni integrate, tutte le iniziative specifiche che riguardano i caregiver, nei diversi ambiti di intervento.

4. La definizione di caregiver familiare

"Il caregiver familiare è la persona che volontariamente, in modo gratuito e responsabile, si prende cura nell'ambito del piano assistenziale individualizzato (di seguito denominato PAI) di una persona cara consenziente, in condizioni di non autosufficienza o comunque di necessità di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé" (LR 2/14 Art 2 c. 1).

L'aiuto prestato dal caregiver familiare, in base al bisogno della persona assistita, può avere diverse declinazioni. In particolare, il caregiver familiare si prende cura della persona e del suo ambiente domestico, la supporta nella vita di relazione, concorre al suo benessere psico-fisico, l'aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative, si rapporta con gli operatori dei servizi.

- *Il caregiver familiare può avvalersi dei servizi territoriali e di lavoro privato di cura* (assistente familiare) (*LR 2/14* art 2 c.3), mantenendo comunque la responsabilità delle decisioni inerenti l'organizzazione delle cure del proprio caro e la funzione di supporto/orientamento all'assistente familiare.
- Il caregiver familiare, liberamente scelto dall'assistito, può essere una figura giuridicamente diversa dal tutore, curatore e amministratore di sostegno (vedi box 1).
- Il caregiver familiare è una risorsa essenziale nel percorso di cura della persona non autosufficiente e al contempo è soggetto portatore di propri bisogni specifici.

Box 1. Amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione

L'*amministratore di sostegno* *(figura istituita e normata con la Legge n. 6 del 9 gennaio 2004)* è la persona nominata dal Giudice Tutelare al fine di assistere, sostenere, rappresentare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, chi per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere in tutto o in parte all'espletamento delle funzioni della vita quotidiana.

L'amministratore di sostegno viene di preferenza scelto, dove possibile, nello stesso ambito familiare dell'assistito: possono essere amministratori di sostegno il coniuge (purché non separato legalmente), la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e il parente entro il quarto grado.

La tutela dell'amministratore di sostegno non comporta l'annullamento delle capacità a compiere validamente atti giuridici: il giudice tutelare individua gli atti (volta per volta ed in relazione alle concrete necessità) per i quali l'amministratore di sostegno si sostituirà al disabile e quelli per i quali dovrà prestare sola assistenza.

Gli anziani e i disabili, ma anche gli alcolisti, i tossicodipendenti, le persone detenute, i malati terminali possono ottenere, anche in previsione di una propria eventuale futura incapacità, che il giudice tutelare nomini una persona che abbia cura della loro persona e del loro patrimonio.

Diverso l'istituto dell'***interdizione*** che costituisce la misura più grave ed estrema, che postula una condizione di infermità assoluta (per esempio, abituale infermità di mente che rende incapaci di provvedere ai propri interessi) e comporta la limitazione completa della capacità di agire; tuttavia, l'istituto dell'interdizione e gli effetti che esso comporta risultano incentrati non tanto sul soggetto debole da tutelare, bensì in larga parte destinati alla protezione del suo patrimonio.

Il tutore ha la cura della persona interdetta, la rappresenta in tutti gli atti e ne amministra i beni.

L'***inabilitazione*** rappresenta una soluzione "intermedia", comunque grave, che postula una condizione di infermità parziale o situazioni sociali o sanitarie tali da mettere a rischio gli interessi della persona.

Possono risultare destinatari di inabilitazione il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è così grave da comportare l'interdizione; coloro che per prodigalità, uso di bevande alcoliche, stupefacenti espongano sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici; il sordomuto o il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente.

Il curatore svolge di norma un controllo su tutti gli atti di straordinaria amministrazione, i quali per essere validi debbono essere compiuti con il suo consenso e necessitano altresì di un procedimento giurisdizionale di autorizzazione. Nessun controllo viene invece esercitato dal curatore sugli atti di ordinaria amministrazione, che l'inabilitato può quindi compiere da solo.

5. Il riconoscimento e la valorizzazione del caregiver familiare nella rete di assistenza

- Il caregiver familiare deve essere formalmente identificato e coinvolto in modo attivo nel percorso di definizione, realizzazione e valutazione del progetto di vita e di cura[1], così come l'eventuale sostituto individuato.
- Lo specifico contributo di cura del caregiver e le conseguenti attività devono essere esplicitate nel piano individualizzato (Piano Assistenziale Individualizzato - PAI, Piano Educativo Individualizzato - PEI, Piano di cura, e ogni forma di pianificazione del percorso di presa in carico).
- La garanzia della continuità dell'assistenza (ospedale-territorio, territorio-ospedale, territorio-territorio) rappresenta elemento essenziale nella risposta ai bisogni della persona assistita e richiede la valorizzazione del caregiver come parte attiva - consapevole ed informata - del processo (es. dimissioni protette, variazione setting assistenziale e/o degli obiettivi di vita e di cura, ecc.).
- Laddove i servizi territoriali vengano a conoscenza di situazioni di particolare fragilità procedono a una valutazione specifica del caso e attivano eventuali interventi di supporto (es. giovani caregiver che, per l'impegno di cura che si trovano a sostenere, possono avere difficoltà a livello scolastico e di vita sociale. A tal fine, possono anche essere promossi raccordi con le scuole per sostenere lo studente che abbia un ruolo di caregiver familiare attraverso la personalizzazione del piano di studi elaborato dal consiglio di classe (L.53/2003 art.2 co.l)

1 Rientrano in questo concetto, sia il "Progetto di vita" delle persone con disabilità e le loro famiglie (art.14, L. 328/00), che il "Progetto di vita e di cure" per le persone non autosufficienti, (DGR 1206/2007, DGR 1230/08), intendendo un progetto elaborato dai servizi territoriali in accordo con le scelte delle persone e dei familiari, tenendo conto del contesto di vita, delle risorse disponibili, delle prospettive, dei bisogni specifici della persona e degli eventuali caregiver, degli interventi di supporto ed opportunità attivabili, a cura di tutti gli attori istituzionali a diverso titolo coinvolti.

6. Gli interventi a favore del caregiver familiare

Alla luce del contesto e della realtà emergente, è necessario rendere più omogenee le risposte dei diversi territori, facendo sì che le diverse esperienze realizzate in modo frammentato diventino sempre più sistema e consentano di valorizzare l'apporto dei caregiver familiari, di sostenerli nella loro vita e non solo nell'attività di cura, anche attraverso un rapporto più strutturato con la rete dei servizi.

6.1 La Regione

6.1.1 Le politiche regionali di settore

Le politiche regionali di settore (es. non autosufficienza, disabilità, ecc.) prevedono interventi specifici di sostegno alla figura del caregiver familiare (Allegato A).

6.1.2 Azioni trasversali

In attuazione della Legge regionale, la Regione:

- promuove forme strutturate di raccordo/coordinamento trasversali e inter settoriali, da articolare di norma a livello distrettuale, col coinvolgimento e la valorizzazione del terzo settore (volontariato, associazionismo, cooperazione sociale), delle parti sociali, delle associazioni datoriali e di altri soggetti della comunità (es. centri sociali, parrocchie);
- favorisce "*accordi con le rappresentanze delle compagnie assicurative che prevedano premi agevolati per le polizze stipulate dal caregiver familiare a copertura di infortuni e della responsabilità civile collegati all'attività prestata*" (art.4, lettera c, LR 2/2014);
- promuove intese ed accordi con le associazioni datoriali, tesi ad una maggior flessibilità oraria che permetta di conciliare la vita lavorativa con le esigenze di cura, in raccordo con la Legge Quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere (*LR n. 6/2014 Titolo VII* Conciliazione e condivisione delle responsabilità sociali e di cura);
- promuove iniziative e programmi di tutela della salute psicofisica dei caregiver e dei rischi connessi, attraverso la rete dei servizi sanitari, socio-sanitari, sociali, anche in collaborazione con tutte le risorse della comunità (es. associazioni di volontariato, associazioni di categoria), per rispondere a problemi di salute soprattutto nelle condizioni maggiormente totalizzanti ed usuranti;
- promuove la sensibilizzazione e il coinvolgimento della Comunità anche tramite campagne di informazione coordinate (Caregiver day e la diffusione del suo significato) e facilita la sintesi e la restituzione delle esperienze realizzate dai singoli territori al fine della diffusione e consolidamento delle buone pratiche, tramite specifici monitoraggi regionali;
- si impegna a garantire l'informazione agli organismi regionali di rappresentanza del terzo settore, relativamente ad atti normativi, raccomandazioni e linee di indirizzo, che prevedono specifici interventi nei confronti dei caregiver familiari;
- promuove un programma di aggiornamento, formazione e sensibilizzazione degli operatori sociali, socio-sanitari e sanitari della rete dei servizi (vedi box.2);
- promuove la collaborazione con l'Università per inserire la tematica del sostegno al caregiver familiare tra gli insegnamenti dei corsi di laurea per le professioni d'aiuto (medicina, professioni sanitarie, assistente sociale, educatore).

6.2 Le Aziende USL e i Comuni

Le Aziende USL ed i Comuni, definiscono, nell'ambito delle risorse disponibili, un programma/piano/progetto integrato per la valorizzazione e il sostegno del caregiver famigliare (di norma nell'ambito dei Piani di zona per la salute e il benessere sociale e nei Piani attuativi annuali). In particolare assicurano:

- le competenze e le condizioni organizzative affinchè il caregiver possa essere supportato nell'accesso alla rete (informazione, orientamento e affiancamento). A tal fine, rendono disponibili operatori adeguatamente formati nell'ambito di sportello sociale, punto unico di accesso sanitario e sociale, servizi specifici (es. "Servizio assistenza anziani"). Tra i setting maggiormente appropriati rientra la Casa della Salute;
- un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche di cui soffre la persona assistita, sui bisogni assistenziali e le cure necessarie, sugli obiettivi conseguibili e sul coinvolgimento di tutti i soggetti della rete assistenziale; la definizione delle precise necessità assistenziali sul singolo caso; la valutazione delle competenze del caregiver; l'eventuale necessità di uno specifico addestramento; la garanzia della supervisione e di un monitoraggio costante, che tenga anche conto dell'impatto delle funzioni di cura sul caregiver;
- la formazione e l'addestramento finalizzati all'orientamento e all'accesso alla rete dei servizi e al lavoro di cura (vedi box 2);
- la ricognizione, il coinvolgimento e la partecipazione delle associazioni di familiari e delle altre organizzazioni del terzo settore disponibili a mettere a disposizione competenze e risorse per la valorizzazione e il sostegno del caregiver, nonché la promozione dell'adesione di altri soggetti portatori di interessi (sindacati, ecc.);
- la valorizzazione dei soggetti e delle risorse della comunità a supporto dei caregiver familiari in particolare per affrontare le possibili situazioni di criticità (es. sostituzione temporanea di assistenti famigliari, assenza improvvisa del caregiver);
- particolare attenzione all'identificazione del caregiver nell'ambito delle dimissioni protette, assicurando comunque la comunicazione della dimissione al paziente ricoverato, ai familiari di riferimento e/o al/ai caregiver familiare/i con sufficiente anticipo per consentire la riorganizzazione delle risorse familiari da impegnare in attività di cura o comunque predisporre le condizioni per la prosecuzione del percorso assistenziale al domicilio o in altro servizio sanitario o socio-sanitario territoriale.

Box 2. Interventi di informazione e formazione da assicurare a livello territoriale

CAREGIVER

Le iniziative di informazione e formazione possono avere diverse forme:

- di base, generale, per gruppi di caregiver;
- individuale sul singolo caso;
- congiunte con assistenti familiari (Allegato 3 DGR 1206/07; DGR 2375/09).

Le iniziative di informazione e formazione possono avere contenuti e valenze diversi:

1. contenuto generale relativo all'orientamento e all'accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, alle opportunità e alle risorse operanti sul territorio che possono essere di sostegno all'assistenza e alla cura, fra cui la realizzazione di guide informative sui servizi e le iniziative pubbliche e private a sostegno del caregiver familiare;
2. contenuto tecnico relativo alle azioni di sostegno allo svolgimento delle attività della vita quotidiana e all'autogestione;
3. contenuto generale relativo al supporto e all'*empowerment* del caregiver, anche in relazione al ruolo svolto in prima persona o con l'ausilio di un assistente familiare.

Le iniziative di formazione possono essere ripetute nel corso del tempo anche in forma di aggiornamenti successivi e devono prevedere forme organizzative flessibili, inclusa la formazione a distanza (FAD) e l'*e-learning,* e modulari, per favorire la massima partecipazione e fruizione.

Le tematiche affrontate nelle iniziative formative possono essere, ad esempio: consapevolezza di ruolo; assistenza diretta; assunzione responsabilità di "amministratore" del caso (amministratore di sostegno, contratto con badante, ecc.); comunicazione/relazione (supporto e conoscenza aspetti psicologici); gestione dello stress ed elaborazione del lutto, ecc.

PROFESSIONISTI

Le iniziative di informazione, formazione, e sensibilizzazione, a favore degli operatori sociali, socio-sanitari e sanitari (con particolare riferimento ai medici di medicina generale), sono tese a:

- favorire il riconoscimento del caregiver come attore partecipe ed attivo del piano di cura, soggetto essenziale per la garanzia del PAI, portatore di risorse, ma al tempo stesso portatore di bisogni specifici che richiedono particolare attenzione;
- promuovere una specifica attenzione all'identificazione, riconoscimento, orientamento e supporto dei caregiver familiari, in particolare nei momenti in cui insorge il bisogno, per agevolarli e accompagnarli nei percorsi (es. dimissioni protette, punti di accesso);
- sviluppare la capacità di ascolto, relazione, comunicazione, tenendo conto anche degli aspetti psicologici, degli stati emotivi e del contesto personale, familiare e sociale;
- favorire l'utilizzo di semplici strumenti di valutazione del carico oggettivo, psicologico, fisico, sociale, emotivo del caregiver familiare, anche al fine di identificare le opportunità di sostegno più appropriate.

6.3 Associazionismo e volontariato

La Regione, le Aziende USL e i Comuni promuovono e facilitano, a livello regionale e locale, l'associazionismo dei caregiver familiari e favoriscono la partecipazione di rappresentanze associative dei caregiver familiari alla programmazione territoriale (es. Piani di zona distrettuali per la salute e il benessere sociale).

In coerenza con le indicazioni regionali, le organizzazioni del terzo settore possono inoltre:

- contribuire al supporto del caregiver attraverso attività dirette di affiancamento (es. attività di compagnia e relazione, intervento di sollievo in emergenza, temporanea sostituzione per permettere la conciliazione dell'impegno di cura del caregiver e la dimensione tempo libero per sè stesso);
- partecipare alla promozione ed organizzazione di eventi finalizzati alla sensibilizzazione, valorizzazione del caregiver e alla promozione del suo benessere (es. nell'ambito del Care Giver Day, dei gruppi di Auto Mutuo Aiuto, iniziative ricreative collettive);
- partecipare ai programmi di contrasto all'isolamento e alla solitudine e di supporto al reinserimento nelle reti sociali;
- contribuire alla realizzazione delle iniziative di informazione e formazione in collaborazione e/o per conto degli Enti locali e delle Aziende Unità Sanitarie Locali.

7. Le azioni di sostegno al benessere del caregiver

Fra gli interventi di sostegno del caregiver familiare nell'ambito del sistema integrato dei servizi, possono rientrare attività rivolte a gruppi di caregiver e attività di supporto rivolte ai caregiver singolarmente considerati.

Le attività di sostegno possono perseguire diversi obiettivi, anche congiuntamente, garantendo comunque: un sostegno di carattere "educativo", sostegno psicologico, sostegno sociale e sostegno materiale.

Fra gli interventi rivolti ai singoli caregiver familiari, possono rientrare:

- accoglienza temporanea di sollievo (sollievo programmato, sollievo in emergenza, con inserimenti in struttura; esperienze innovative di sollievo al domicilio);
- supporto psicologico;
- sostegno economico (es. assegno di cura anziani e disabili e contributo aggiuntivo assistenti familiari);
- le opportunità offerte dall'Information Communication Technology (ICT) (es. le tecnologie touch, telesoccorso, teleassistenza);
- consulenze e contributi per l'adattamento domestico;
- interventi di "*tutoring* domiciliare" (nell'ambito dell'assistenza domiciliare);
- supporto assistenziale in caso di emergenza (es. ricovero urgente del caregiver).

Fra gli interventi rivolti a gruppi di caregiver, possono rientrare:

- gruppi di auto- e mutuo-aiuto e gruppi di sostegno (es. per favorire la condivisione, l'aiuto tra "pari", la solidarietà, il sostegno fra persone che vivono una stessa situazione, l'*empowerment*);
- iniziative di informazione, formazione, ed educazione specifiche (vedi box 2);
- reti solidali di contrasto all'isolamento e alla solitudine (incluse opportunità di condivisione, solidarietà, socializzazione, aggregazione);
- iniziative di promozione della salute fisica e mentale (es. gruppi di cammino, stili di vita salutari);
- iniziative legate a specifiche patologie / reti (es. Cafè alzheimer nell'ambito delle demenze).

Tale elenco è da considerarsi meramente esemplificativo e non esaurisce la varietà di iniziative di sostegno che possono essere promosse e sviluppate a livello territoriale, valorizzando la capacità di innovazione e di coinvolgimento della comunità nelle sue diverse espressioni.

8. Il riconoscimento delle competenze

Le competenze maturate dal caregiver familiare nell'ambito del PAI potranno essere valorizzate attraverso due modalità principali:

1. attestazione da parte della Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) e/o del Comune del coinvolgimento del caregiver familiare nel PAI, con l'indicazione della rispettiva durata; l'attestazione verrà rilasciata solo se richiesta dall'interessato;
2. attestazione della partecipazione ad iniziative di informazione, formazione e aggiornamento da parte dell'Ente organizzatore (Comune e/o AUSL), con l'indicazione della durata e dei contenuti affrontati.

In Emilia-Romagna, è attivo il "Servizio Regionale di Formalizzazione delle Competenze – SRFC (previsto da LR 12/2003, DGR 739/2013) che è un sistema finalizzato a formalizzare e a certificare le competenze possedute dalle persone, acquisite sia con la partecipazione a un corso di formazione sia tramite l'esperienza maturata in contesti lavorativi o in altri contesti informali.

La procedura di formalizzazione delle competenze è gestita dagli enti di formazione accreditati dalla Regione a svolgere questa funzione e dai Centri per l'impiego (CPI).

I caregiver familiari interessati possono richiedere il riconoscimento delle competenze acquisite o direttamente oppure tramite un'associazione che ne propone l'attivazione per un gruppo di persone, fermo restando che il percorso di valutazione e accertamento è personalizzato per ciascun caregiver.

L'accertamento delle competenze del caregiver familiare è attivabile in riferimento agli standard professionali di alcune conoscenze/capacità della qualifica di Operatore Socio-Sanitario o di altre figure relative all'area socio-sanitaria facenti parte del Repertorio Regionale delle Qualifiche (es. animatore sociale). A questo fine i caregiver familiari possono utilizzare come evidenze documentali le attestazioni sopra richiamate.

Le modalità e procedure relative al riconoscimento delle competenze saranno rese note nell'ambito delle campagne informative e formative rivolte ai caregiver familiari.

Nel caso di giovani caregiver che frequentano le scuole, le istituzioni scolastiche potranno valutare la possibilità di valorizzare lo status di caregiver ai sensi della normativa vigente in materia di crediti formativi.

Il caregiver familiare, specie nella fase del post-caregiving, nel caso si trovi nelle condizioni di fragilità e vulnerabilità di cui alla Legge regionale n. 14/2015, può essere incluso nei programmi di intervento integrati rivolti all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale previsti nella legge e nei successivi atti attuativi.

9. Monitoraggio e valutazione

La Regione realizza il monitoraggio degli interventi realizzati in attuazione della LR 2/2014 e delle presenti linee e ne tiene conto ai fini dell'elaborazione dei propri atti di indirizzo e programmazione.

La relazione sull'attuazione delle linee di indirizzo fornisce informazioni su:

a) le attività svolte;

b) i soggetti coinvolti, pubblici e privati;

c) i risultati raggiunti

A questo fine, Aziende USL, i Comuni ed i soggetti del Terzo settore coinvolti, si raccordano con la Regione per il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione delle linee, il confronto, la condivisione e la diffusione dei risultati.

Allegato A

Il caregiver familiare nella rete dei servizi

Per ricostruire l'azione regionale in tema di caregiver, si fa riferimento, in questo documento, agli ***atti normativi e di indirizzo*** adottati dalla Regione nei diversi settori.

Questo allegato vuole dare un ***quadro sintetico*** con l'obiettivo di favorire:

- l'attenzione sugli ambiti di intervento che possono incidere maggiormente sul "riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare"
- una più diffusa conoscenza intersettoriale e interdisciplinare, con la creazione di sinergie e collaborazioni a livello territoriale funzionali all'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili.

In particolare, si richiamano alcune aree di intervento:

- **Assistenza Territoriale**
  - Anziani non autosufficienti, Disabili, Accreditamento;
  - Case della Salute e Ospedali di Comunità;
    - Assistenza Domiciliare Integrata, Rete Cure Palliative,
  - Salute Mentale e Dipendenze Patologiche.
- **Prevenzione collettiva e sanità pubblica**
  - Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018;
- **Assistenza Ospedaliera**
  - Dimissioni protette;
  - Sicurezza delle cure;
- **Promozione sociale - Pari opportunità**
  - Pari opportunità;
  - Responsabilità sociale d'impresa;

ASSISTENZA TERRITORIALE

1. Politiche per gli anziani e i disabili

Fin dalla LR 5/94 “Tutela e valorizzazione delle persone anziane – interventi a favore di anziani non autosufficienti” (e successive delibere attuative: DGR n. 1379/99, 1378/99) la Regione ha previsto negli interventi da garantire per le persone anziane n.a., il sostegno ai caregiver familiari includendolo dal momento dell’accesso, della valutazione multidimensionale e della definizione del Pai.

Fra gli obiettivi del “Servizio assistenza anziani”: attività di informazione sui servizi, attività di aggiornamento e formazione del personale della rete dei servizi e dei "caregivers" non professionali; attivazione di consulenze psicologiche, assistenziali, giuridico-legali, promozione e sostegno di gruppi di auto-mutuo aiuto, ecc.

Dal 1999 è stato istituito l’Assegno di cura anziani (DGR 1377/1999, 2686/2004, 249/2015, 2146/2015, 2308/2016) e, dal 2007 (DGR 1206/07) il “contributo aggiuntivo” assistenti familiari.

Il PAR – Piano di azione per la comunità regionale (DGR 2299/2004) propone un approccio di integrazione delle politiche pubbliche per “Una Società per tutte le età” che include gli obiettivi di: “Sostenere il lavoro di cura dei familiari e la rete di solidarietà di vicinato” e “Assicurare la formazione e l’aggiornamento degli operatori e dei professionisti a contatto con gli anziani”

Nel Progetto regionale demenze (DGR 2581/1999, DGR 990/2016), si richiama la necessità che la rete dei servizi riconosca la "soggettività" e l'iniziativa dei familiari, non soltanto "oggetto" di attenzione e sostegno ma attori decisivi del processo di cura, sviluppando interventi diretti al caregiver, diversificati in base al loro focus principale: sulle conoscenze, sulla vita affettiva e relazionale, sull’acquisizione delle competenze

Con l’avvio del Fondo regionale per la non autosufficienza – FRNA (DGR 509/07, 1206/07) si afferma la necessità di ”promuovere nuove opportunità assistenziali, finalizzate al supporto alle famiglie, per ridurre il loro carico di fatica e di disagio nell’accudimento del non autosufficiente che vive a domicilio”, e, nella predisposizione del “Progetto individualizzato di vita e di cure”, i servizi territoriali possono includere: accoglienza temporanea di sollievo in strutture residenziali e semiresidenziali; iniziative di emersione e qualificazione del lavoro di cura, tutoring, servizi di e-care (telesoccorso e teleassistenza) e telesorveglianza, iniziative di sostegno delle reti informali di solidarietà sociale (dal “portierato” al “custode” sociale, “alloggi con servizi”, ecc..) qualificabili come servizi di prossimità, consulenza e sostegno economico per l’adattamento domestico; assistenza domiciliare, inclusi i servizi di supporto (trasporti, pasti, lavanderia, spesa a domicilio, consegna farmaci a domicilio etc.) e di interventi di sostegno, supervisione, consulenza e aggiornamento dei caregiver familiari; assegni di cura, caffè alzheimer, etc.

Sono previsti anche: programma di dimissioni protette condiviso tra Comuni/AUSL e l’attivazione della Ausl per l’assistenza protesica.

In caso di patologie che esitano in gravi e gravissime disabilità permanenti, la famiglia è praticamente l'unico interlocutore dell'équipe assistenziale e sostiene un impegno assistenziale e un carico di tensioni emotive particolarmente elevato. Si tratta di:

- persone con gravissime disabilità acquisite in età adulta (DGR 2068/04), fra cui:
- malati di Sclerosi Laterale Amiotrofica – SLA (DGR n.1762/11)

Le specifiche direttive prevedono: un’adeguata educazione e formazione alla famiglia prima della dimissione, ricoveri temporanei di sollievo, servizi di emergenza e percorsi facilitati con le strutture sanitarie”, incontri di informazione e formazione rivolti ai care givers con modalità organizzative di gruppo o, al bisogno, individuali.

Dal 2002 è stato attivato l'Assegno di cura e di sostegno" per le disabilità gravi (DGR n.1122/02) e nel 2014 è stata estesa la possibilità alle gravissime disabilità acquisite (DGR n.256/14, 2308/16).

Particolare attenzione è posta ai caregiver familiari, genitori e fratelli/sorelle, di persone con disabilità congenite che richiedono un impegno assistenziale per tutta la vita.

Con la DGR 1230/08 ha preso avvio il graduale di inserimento dei servizi e degli interventi per disabili nel FRNA prevedendo: l'Accoglienza temporanea per l'autonomia personale e la vita indipendente della persona disabile e il sostegno alle responsabilità familiari", interventi di aiuto psicologico quali ad esempio il parent training ed i gruppi di mutuo-aiuto, iniziative di promozione dell'utilizzo di tutte le misure di tutela giuridica oggi disponibili (amministratore di sostegno, ecc.).

Di prossima adozione il programma regionale attuativo della L.112/2016 a favore delle persone con disabilità grave per il "Dopo di noi"/"Durante noi".

Anche nell'ambito dell'Accreditamento socio-sanitario (DGR 514/2009) sono previsti specifici requisiti per il sostegno ai caregiver e ai familiari:

- coinvolgimento dei familiari e/o dell'assistente privato nel processo di cura degli utenti del servizio di assistenza domiciliare sociale; affiancamento e tutoring;
- consulenza dello psicologo per il supporto emotivo, psicologico e relazionale degli utenti e familiari nelle Cra, Cd, Csrr e Csrd;
- ascolto e sostegno qualificati nell'affrontare la malattia anche da un punto di vista psico-relazionale nei centri diurni e nuclei residenziali dedicati demenza.
- psicologo con formazione specifica per attività di supporto agli ospiti ed ai familiari nei nuclei residenziali dedicati alle persone con gravissima disabilità acquisita ai sensi della DGR 2068/04
- programma di aggiornamento e formazione ai caregiver familiari ed agli assistenti familiari per l'assistenza diretta all'utente, prima del rientro a domicilio negli inserimenti in accoglienza temporanea di sollievo"

La Regione Emilia-Romagna è stata una delle poche regioni in Italia ad approvare una specifica legge regionale, la LR 11/09, per promuovere la figura dell'Amministratore di sostegno nel sistema integrato dei servizi socio-sanitari. Con la DGR 962/2014 la Regione ha approvato specifiche linee guida che prevedono che, in ogni ambito distrettuale, i Comuni in collaborazione con le Aziende USL, i Soggetti del Terzo Settore, i Centri Servizi per il Volontariato e naturalmente i Tribunali promuovano una serie di iniziative di informazione, formazione, consulenza per favorire l'utilizzo dell'amministrazione di sostegno per i soggetti più fragili. Con la DGR 962/2014 si è data la possibilità di utilizzare l'Frna anche per tali iniziative promozionali.

2. Le Case della Salute e gli Ospedali di Comunità

Nelle indicazioni regionali sulle Case della Salute approvate con DGR 2128/2016 sono presenti diversi riferimenti alla figura del caregiver familiare tra cui:

- tra gli obiettivi principali della Casa della Salute figura la promozione della partecipazione della comunità, nelle sue diverse forme (caregiver compreso) alle attività;
- nell'ambito della funzione di accesso sono previsti l'accoglienza e l'orientamento per i cittadini, i pazienti e i caregiver rispetto ai servizi e alle attività presenti nella Casa della Salute;
- nell'ambito dell'ambulatorio infermieristico per la gestione integrata della cronicità sono previste l'educazione terapeutica strutturata per paziente e caregiver finalizzata all'empowerment, all'autogestione della patologia, e all'adozione di corretti stili di vita;

Negli "Ospedali di Comunità" (DM 70/2015; DGR 221/2015; DGR 2040/2015) il caregiver partecipa alla realizzazione del Piano individuale di assistenza (PAI). In particolare, è prevista la formazione/ educazione/addestramento del paziente e del caregiver prima dell'accesso a domicilio".

3. Assistenza Domiciliare Integrata e Rete delle Cure Palliative

Fin dalla DGR n.124/99, fra gli obiettivi prioritari dell'assistenza domiciliare integrata, rientra quello di supportare ed eventualmente trasmettere competenze per un'autonomia di intervento ai familiari che svolgono un ruolo importante nella realizzazione del piano assistenziale, al fine di garantire al paziente la continuità assistenziale nelle 24 ore ed il necessario supporto allo svolgimento delle attività della vita quotidiana.

Nella recente DGR 221/2015 "Requisiti specifici per l'accreditamento del Dipartimento di Cure primarie", le "Cure domiciliari", come "modalità di assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale garantiscono anche Supporto alle persone che assistono ("caregiver").

Nell'ambito delle cure palliative (DGR 1770/2016), gli hospice contemplano anche la necessità di sollievo temporaneo per la famiglia e, sia in hospice che al domicilio, sono previste procedure per l'informazione al paziente ed ai familiari e per il supporto psicologico al paziente ai suoi famigliari, incluso il supporto al lutto.

Nell'ambito dell'accudimento in ambito domiciliare dei pazienti con malattie rare e croniche con bisogni assistenziali complessi (DGR 1227/14), viene prevista l'organizzazione di interventi di informazione e addestramento dei pazienti e caregiver sulla base di quanto previsto dal piano assistenziale integrato.

4. Salute mentale e dipendenze patologiche

La Consulta Regionale Salute mentale (DGR 1588/2004; Piano attuativo salute mentale DGR 313/2009) e i Comitati Utenti Familiari (CUF) sono i meccanismi che consentono la partecipazione di utenti e familiari, individualmente e attraverso le loro associazioni.

La partecipazione di associazioni di utenti e familiari è prevista nei requisiti di accreditamento del DSM-DP (DGR 327/2004), quale risorsa da valorizzare nei servizi di salute mentale. Attività di informazione, formazione e supporto ai familiari sono inoltre previste dai requisiti di accreditamento delle strutture per le dipendenze patologiche (DGR 26/2005) e per la salute mentale adulti (DGR 2000/2009; DGR 1830/2013).

Nell'ambito della promozione dell'empowerment di pazienti e familiari sono attivi gruppi di Auto Mutuo-Aiuto.

Nela Neuro-Psichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (NPIA), le funzioni e le competenze di Care Giver, intrinseche alla funzione genitoriale, possono essere sostenute per i genitori di minori in carico ai servizi di NPIA sia attraverso la comunicazione di informazioni e la condivisione di opportune modalità relazionali ed educative sia con strumenti specifici come il Parent Training ed il Counselling.

Per quanto riguarda le Dipendenze patologiche, ci sono due protocolli di collaborazione tra Regione e associazioni che si occupano di alcolisti e di gioco d'azzardo (DGR 600/2011 e DGR 477/2013). Rispetto a quest'ultimo, il piano attuativo (DGR 183/2014) prevede il sostegno legale alle famiglie dei giocatori.

E' stata promossa la collaborazione con l'Università per inserire la tematica dell'auto-mutuo-aiuto tra gli insegnamenti dei corsi di laurea per le professioni d'aiuto (medicina, professioni sanitarie, assistente sociale, educatore).

PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA

Nella DGR 771/2015 "Approvazione del Piano regionale della prevenzione 2015-2018" si propone un approccio teso a promuovere equità anche nei confronti di tipologie di popolazione che presentano caratteristiche di vulnerabilità sociale e/o fragilità che potrebbero mettere a rischio la loro possibilità di accedere alle opportunità dei progetti di promozione e prevenzione per stili di vita salutari, fra cui rientrano anche i caregivers.

Il PRP 2015-2018 include uno specifico progetto che prevede "Azioni situate di promozione alla salute mentale e fisica nei confronti dei caregiver". In particolare, nelle Ausl coinvolte, verranno organizzati:

- momenti formativi incentrati sulla promozione dell'attività fisico–sportiva, di esercizi ginnici posturali adattati alle esigenze di un lavoro di cura gravoso ed usurante, partendo dai luoghi abitualmente frequentati dai beneficiari;

- Incontri di promozione alla salute con i rappresentanti della rete ed organizzazione di visite per far conoscere i luoghi di aggregazione e i servizi per la salute.

ASSISTENZA OSPEDALIERA

Per quanto riguarda il delicato momento della dimissione ospedaliera, il PSSR 2008-2010 (DAL 175/08) evidenziava l'importanza della dimissione protetta quale strumento per la continuità delle cure ospedale-territorio.

Nell'ambito della gestione del rischio clinico e dell'implementazione di buone pratiche per la sicurezza delle cure, si richiamano due importanti linee di indirizzo:

- "Linee di indirizzo su prevenzione e gestione dell'allontanamento del paziente preso in carico da strutture sanitarie";
- "Linee di indirizzo su prevenzione e gestione delle cadute del paziente in ospedale"

Nelle prime è prevista l'informazione e la collaborazione dei familiari / caregiver e nelle seconde viene favorita la consapevolezza del caregiver con appositi opuscoli informativi.

PROMOZIONE SOCIALE – PARI OPPORTUNITA'

Nell'ambito delle politiche per le pari opportunità, la L.R.6/2014 "Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere", prevede tra gli interventi per la Conciliazione e condivisione delle responsabilità sociali e di cura, (Titolo VII, comma 6) il riconoscimento ed il sostegno all'attività del caregiver familiare di cui alla legge 2/2014, nell'ambito del sistema integrato socio-sanitario regionale.

Si tratta di un tema di cruciale rilevanza per l'emancipazione femminile e sociale, poiché la possibilità delle donne di lavorare risente ancora molto delle fasi del ciclo di vita e della distribuzione degli impegni di cura all'interno della famiglia. ("Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016; proposte della Commissione Europea sul Pilastro europeo dei diritti sociali atteso nel marzo 2017).

Dai dati OCSE, fra i caregiver familiari, è la categoria delle figlie quella che deve sostenere il carico fisico ed emozionale più gravoso e presentano una probabilità più alta dell'8% di soffrire di disturbi mentali.

Con riguardo agli interventi per favorire l'armonizzazione tra vita e lavoro, la Regione Emilia-Romagna promuove l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali dando valore al rating di legalità delle imprese, previsto con proprio regolamento dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Decreto n.57 del 20 febbraio 2014.

La LR 14/2014 "Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna" prevede interventi per il welfare: "[…] Art. 10 Promozione del welfare –

1. Lo sviluppo delle attività produttive è sostenuto tramite opportune iniziative di implementazione dei servizi locali alla persona. […].

2. In particolare, nell'ambito degli Accordi di insediamento e sviluppo di cui all'articolo 6, la Regione e gli enti locali possono promuovere, anche in collaborazione con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le imprese del Terzo settore, progetti di welfare aziendale e comunitario per accrescere e qualificare i servizi alla persona, integrati con la rete dei servizi socio-sanitari e abitativi del territorio, nel rispetto delle norme a tutela del lavoro e dei diritti degli utenti."

E' istituito, inoltre, il premio regionale per la responsabilità sociale d'impresa e l'innovazione sociale […], mediante l'utilizzo delle risorse stanziate per il Piano triennale per le attività produttive. (Art 17 LR 14/2014)

La Carta dei principi di responsabilità sociale d'impresa è stata approvata dalla Giunta regionale - con delibera n. 627/2015.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2017/835

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos